






**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001
Legge 190/2012 e correlata normativa anticorruzione**

APPROVATO
dal Consiglio di Amministrazione
della  **Sidra** S.p.A.
nella seduta del 25/5/2023

 **Sidra** S.p.A.
IL SEGRETARIO
CONSIGLIO DI AMM.NE
Avv. Antonio Crispi



 **Sidra** SpA
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Fatuzzo



Il presente modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del

SOMMARIO

PARTE I.....	4
1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1. INQUADRAMENTO SISTEMATICO E CONTENUTI	4
1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001.....	7
1.3. LA CONDIZIONE DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	7
1.4. LINEE FONDAMENTALI DI UN MODELLO 231	8
1.4.1 <i>La mappatura dei rischi</i>	8
1.4.2 <i>La ponderazione dei rischi</i>	8
1.4.3 <i>La riduzione e la gestione dei rischi</i>	8
1.4.4 <i>I controlli</i>	9
1.5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9
1.6. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	9
1.7. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	10
1.8. APPROVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MODIFICHE E VERIFICHE MOGC 231.....	10
2. SIDRA E IL SISTEMA ANTICORRUZIONE	11
2.1. LINEE GENERALI.....	11
2.2. MISURE PREVENTIVE ANTICORRUZIONE	18
2.3. APPLICABILITÀ DELLE MISURE PREVENTIVE ANTICORRUZIONE IN SIDRA	31
3. SIDRA E I "DESTINATARI" DEL MODELLO 231	35
3.1. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	35
3.2. I DESTINATARI DEL MODELLO 231 QUALI POSSIBILI AUTORI DEI REATI.....	45
4. I REATI PRESUPPOSTO.....	47
4.1. REATI PRESUPPOSTO ORDINARI.....	47
4.2. REATI PRESUPPOSTO SPECIALI ANTICORRUZIONE.....	48
4.3. SCHEMA DI SINTESI DEL RAGGIO DI PRESUPPOSIZIONE NORMATIVA DEL MODELLO 231 DI SIDRA	49
5. LE LINEE GUIDA	50
5.1. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	50
5.2. CONFINDUSTRIA, CNF, CNDCEC, ABI	51
5.3. LINEE GUIDA DI A.N.AC. - MINISTERO DELL'INTERNO.....	51
5.4. LINEE GUIDA DI A.N.AC. PER GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO.....	52
PARTE II.....	53
1. IL MODELLO 231 DI SIDRA	53
1.1. LA GENESI DI SIDRA	53
1.2. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	55
1.3. IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA SIDRA E IL COMUNE DI CATANIA.....	56
1.4. IL REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE	59
1.5. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	64
2. CRIME RISK ANALYSIS: LA MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO	65
2.1. LOGICA E METODOLOGIA	65
2.2. INDIVIDUAZIONE MACRO AREE NORMATIVE	69
2.3. VALUTAZIONE E STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO IN SIDRA S.P.A.....	77
3. GESTIONE DEI RISCHI DI REATO: CONTROLLI E PROTOCOLLI	82
3.1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	82
3.2. AMBIENTE DI CONTROLLO	83
3.3. SISTEMA ORGANIZZATIVO	84
3.4. SISTEMA AUTORIZZATIVO	84
3.5. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	84
3.6. SISTEMA DISCIPLINARE	84
3.7. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	84



3.8.	VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	85
3.9.	PROTOCOLLI.....	85
3.9.1.	Protocolli Generali.....	86
3.9.2.	Protocolli Speciali.....	91
3.9.3.	Regolamenti aziendali.....	91
	Area reati contro la P.A. e contro il patrimonio della P.A.....	92
	Area reati commessi nell'ambito del mercato privato.....	99
	Area reati contro la Fede Pubblica, l'Ordine Pubblico, l'Ordine Democratico, gli interessi dello Stato.....	100
	Area reati tributari e in materia di finanza e contabilità.....	101
	Area reati contro la persona.....	118
	Area reati informatici.....	121
	Area reati in materia di sicurezza sul lavoro.....	125
	Area reati ambientali e contro il patrimonio paesaggistico.....	129
4.	MACRO PROCESSO "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" E PROTOCOLLI.....	132
	PREMESSA.....	132
4.1.	PRODUZIONE E POTABILIZZAZIONE.....	133
4.2.	DISTRIBUZIONE.....	137
4.3.	FOGNATURE.....	141
4.4.	DEPURAZIONE.....	143
4.5.	FATTURAZIONE E MOROSITÀ.....	148
4.6.	ADEGUAMENTO TARIFFA.....	149
	ALLEGATO 1: L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	154
	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	156
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	161
	I FLUSSI INFORMATIVI.....	163
	ALLEGATO 2: IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	167
	ALLEGATO 3: IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	173
	ALLEGATO 4: METODOLOGIA E NORMA UNI ISO 31000:2010.....	188
	ALLEGATO 5: VALUTAZIONE E STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO.....	194
	ALLEGATO 6: APPENDICE NORMATIVA.....	280
	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 NR. 231.....	281
	I REATI PRESUPPOSTO ORDINARI.....	307
	ALLEGATO 7: REGOLAMENTI AZIENDALI.....	361

PARTE I

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. Inquadramento sistematico e contenuti

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 su Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, è il risultato di un complesso processo di moralizzazione pubblica e societaria - da cui è scaturita anche l'imposizione di un attento controllo della legalità e della prevenzione anticorruzione - avviato su scala internazionale a partire dagli anni '90.

Si inseriscono in tale processo:

- le due importanti Convenzioni OCSE¹ «*sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali*» (Parigi, 17.12.1997) e «*sulla corruzione*» (Strasburgo, 27.1.1999), entrambe dirette a costruire un sistema di prevenzione generale della illegalità e della corruzione, anche nell'ambito delle persone giuridiche;
- le 20 linee guida "*anticorruzione*", adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997, da parte del GRECO².

Anche in Italia, la decisione di adottare la Legge Delega n. 300/2000³ - con la conseguente emanazione del Decreto Legislativo 231/2001 - è scaturita dalla considerazione che, mai come nel momento attuale, si assiste ad una crescente ed inammissibile proliferazione di disfunzioni, danni e condotte illecite, derivanti dalla gestione di strutture societarie, anche e soprattutto a carattere privatistico.

Da qui, la presa di coscienza:

- che il *rischio di impresa* debba includere nel suo nucleo portante anche il cd. *rischio da illegalità*;
- che la previsione di tale rischio (storicamente ricadente sulla collettività a causa del rigido principio di responsabilità penale personale in capo alla sola persona fisica) debba essere addossata a chi, della personalità giuridica, ne usufruisce in pieno di tutti i benefici.

In questo contesto, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto - per la prima volta nell'ordinamento italiano - la responsabilità in sede penale degli enti.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo dell'ampliamento della responsabilità a carico delle persone giuridiche è di creare un più efficace deterrente anti-illegalità, così contribuendo alla politica di abbattimento del rischio di

¹ OCSE: L' *Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico* (prima denominazione: OECE, Organizzazione per la cooperazione economica europea) è un organismo internazionale nato allo scopo di superare il periodo post bellico attraverso forme di cooperazione e di coordinamento (soprattutto in campo economico) tra le nazioni europee. Entra in funzione, a Parigi il 30 settembre 1961.

² GRECO: Gruppo di Stati contro la Corruzione, nonché organo di controllo contro la corruzione del Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo. Istituito nel 1999 con un accordo di 17 Stati membri del Consiglio d'Europa, conta attualmente 49 membri, anche Stati non europei come gli Stati Uniti.

³ Avente ad oggetto «*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*»



commissione dei cd. *white collar crime* anche attraverso il coinvolgimento, nella punizione di taluni illeciti penali, del patrimonio degli enti e degli interessi economici dei Soci.

Si tratta di un obiettivo innovativo tenuto anche conto che, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo in esame, le persone giuridiche e le società, a causa del veto posto dall'art. 27 della Costituzione e dallo storico principio di *personalità della responsabilità penale*, non pativano alcuna conseguenza (tranne eventuali risarcimenti del danno di natura civilistica, *se ed in quanto* prospettabile) dalla realizzazione dei reati eventualmente commessi, al loro interno o nel loro interesse, da amministratori e/o dipendenti.

«*Innovazione legislativa di particolare importanza che segna il superamento del principio *societas delinquere et puniri non potest**» (Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654).

Ne è risultata un'architettura normativa complessa che, unitamente all'introduzione di uno specifico sistema punitivo per gli enti collettivi, ha previsto una serie di apposite regole (in relazione alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione ed a quello di esecuzione) ed ha - soprattutto - imposto la conduzione di una logica di prevenzione delittuosa attraverso la pianificazione di una corretta, idonea, efficace e costantemente tracciabile *organizzazione dell'attività produttiva*.

Sul piano squisitamente giuridico, la responsabilità della persona giuridica è meramente aggiuntiva rispetto a quella delle persone fisiche, rigorosamente ancorata alle regole del diritto penale comune.

Il criterio d'imputazione del *fatto* all'ente è rappresentato dalla commissione di un reato, "*anche nella forma del tentativo*" (Cass. Pen., Sez. V, 13 gennaio 2009, n. 7718), a "vantaggio" o nell' "interesse" della Società, ad opera di soggetti che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- c) sono sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel punto precedente (articolo 5 del D.Lgs. 231/2001).

Presupposto di punibilità affinché possa configurarsi la responsabilità dell'ente è che "*il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" (Tribunale Milano, 20 dicembre 2004, in Dir. e prat. soc. 2005, 6, 69).

Ne consegue che "*la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il Modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale, nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083).

Per ciò che specificamente riguarda i gruppi societari: «*l'illecito amministrativo da reato può essere addebitato a un ente che rivesta il ruolo di controllante in seno a un gruppo di Società, se commesso nell'interesse comune del gruppo, indipendentemente dal fatto che esso ne abbia tratto diretto vantaggio*» (Tribunale Milano, 14 dicembre 2004, Soc. Cogefi; conf. Tribunale Milano, 20 settembre 2004, Soc. Ivri Holding e altro).

La particolarità del *Sistema 231* è di creare una convergenza di responsabilità tra la persona fisica e la persona giuridica, con la conseguenza che la commissione del "fatto" illecito - per entrambe antiggiuridico e fonte di imputazione penale - finisce per essere assoggettato ad una duplice sanzione:

- di natura strettamente personale a carico della persona fisica;
- di natura amministrativa, ma all'interno di un ordinario processo penale, a carico della persona giuridica.

La creazione di tale paradigma penalistico è parzialmente assimilabile a quello della responsabilità concorsuale: «*qualora ricorrano i presupposti della responsabilità della persona fisica e della responsabilità amministrativa dell'ente, si verte in ipotesi di responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, sussistendo un nesso tra le due forme di responsabilità che, pur non identificandosi con la figura tecnica del concorso, a essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di*



responsabilità» (Cass. Pen. Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 19764).

Va da sé che - nonostante il fermo principio secondo cui *“il legislatore, con il D.Lgs. 231/2001, costruisce un modello punitivo che ha quale destinatario l'ente come realtà autonomamente identificabile e distinta rispetto alla persona fisica”* (Trib. Milano 28 aprile 2008, in Foro ambrosiano 2008, 3329) - rimane tuttavia necessario il collegamento del “fatto” di reato ad una azione e/o attività, posta in essere da un determinato soggetto fisico e giuridicamente ascrivibile alla Società in base ai principi di immedesimazione organica.

In definitiva, con il D.Lgs. 231/2001 il sistema italiano:

- ha deciso di fare assurgere l’*“impresa”* (e non già il solo imprenditore-persona fisica) al rango di autonomo soggetto colpevole e giuridicamente imputabile;
- ha individuato i relativi criteri di punibilità in una nozione di responsabilità *“amministrativa”* direttamente ricadente sull’ente nel cui ambito sia stato commesso un reato di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ha statuito che entrambe le imputazioni e le responsabilità - della persona giuridica e della persona fisica che abbia commesso uno dei *“reati presupposti”* dagli art. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001 - siano giudicate, insieme, all’interno dello stesso processo penale.

Alle predette, diverse e convergenti, responsabilità - amministrativa in capo all’ente, penale in capo al dipendente o personale apicale - la giurisprudenza aggiunge poi quella strettamente personale dell’amministratore colpevole di avere omesso di adottare un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* attuale, idoneo ed efficiente⁴.

Avuto riguardo ai criteri di risarcibilità di tipo civilistico, viene correttamente ricordato⁵:

- che il D.Lgs. 231/2001 ha *«introdotta un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. che consegue ad una responsabilità da fatto proprio e non da fatto altrui (art. 2049 c.c.), responsabilità più volte definita nel corpo del decreto come “dipendente da reato”, ma il cui accertamento è autonomo ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 231/2001 da quello del “reato presupposto”»;*
- che si tratta di due *«accertamenti concentrati nella giurisdizione penale»;*
- che *«la concentrazione dell’azione penale e civile determina una giurisdizione esclusiva in capo al giudice penale e corrisponde ad un principio di economia processuale, indicato dall’archetipo di cui alla l. n. 689 del 1981»;*
- che *«nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il risarcimento del danno e/o riparazione del danno è stato recuperato in chiave pubblicistica di alternativa alla sanzione penale. Non vi è dubbio perciò che l’illecito amministrativo conseguente al reato disciplinato da detto decreto obbliga direttamente l’ente al risarcimento e/o alle riparazioni del danno a norma delle leggi civili».*

Attualmente, l’idea di una legge che colpisca duramente all’interno di uno stesso processo penale, sia le persone giuridiche che le persone fisiche che le rappresentano ed operano per esse, continua ad essere condivisa e propulsata dall’unanime orientamento europeo ed internazionale.

Valga al riguardo: la Convenzione di Merida del 2003, firmata da ben 134 Stati, entrata in vigore come risoluzione ONU il 14 dicembre 2005, ratificata in Italia con Legge 3 agosto 2009 n.116; il Protocollo d’intesa Italia - Montenegro *“in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.”* firmato in data 16 settembre 2009; l’atto costitutivo della nuova rete europea delle agenzie anticorruzione EACN istituzionalizzata a livello di Unione Europea; il nuovo Sistema Anticorruzione italiano ex Legge 190/2012 e provvedimenti attuativi.

⁴ In questi termini: Tribunale Milano, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774

⁵ Ufficio Indagini Preliminari, Tribunale Milano, 5 febbraio 2008, in *Il Merito* 2008, 363; conf. Ufficio Indagini Preliminari, Tribunale Milano, 18 gennaio 2008, in *Foro Ambrosiano* 2008, 2, 207363, sul principio che si tratti di una responsabilità Tribunale Milano, 24 gennaio 2008, in *Riv. dottori comm.* 2008, 4 762

1.2. Le Sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001

Dal punto di vista strettamente sanzionatorio, la "*punizione societaria*" di cui si discute include: sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive; confisca; pubblicazione della sentenza.

Nello specifico

a) *Sanzioni pecuniarie per quote* (art. 10 D.Lgs. 231/2001).

La sanzione pecuniaria è ridotta (art. 12 D.Lgs. 231/2001) nel caso in cui: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è stato di particolare tenuità; c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; d) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, l'ente ha adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

b) *Misure interdittive* (Art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione e al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Queste le misure:

1. *Interdizione dall'esercizio dell'attività;*
2. *Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
3. *Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
4. *Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
5. *Divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, l'Autorità Giudiziaria, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione in considerazione delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

1.3. La condizione di esenzione dalla responsabilità amministrativa

Nel quadro sin qui descritto: ove, nell'ambito di una determinata attività societaria, venga commesso uno solo tra gli svariati *reati presupposti* dal D.Lgs. 231/2001 – ossia uno tra le centinaia di delitti richiamati dagli artt. 24 e ss. della stessa legge - l'unica difesa che potrà consentire di scongiurare la mannaia delle succitate sanzioni in capo all'ente è l'aver approntato, prima della verifica del fatto, "*modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi*".

Tutt'al contrario, la responsabilità da D.Lgs. 231/2001 rimarrà ferma e si considererà provata in tutti i casi di:

- *«assenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli accertati»* (Tribunale Milano, 28 aprile 2008);
- *presenza di modelli «che si limitino a prevedere generico codice etico che dovrebbe ispirare la condotta dei funzionari della società»* (Tribunale Milano, 27 aprile 2004, in *Riv. dottori comm.* 2004, 904);



▪ difettosa costruzione di un modello di organizzazione che «*non preveda strumenti idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti*» (Tribunale Milano, 28 ottobre 2004, Siemens AG c.).

1.4. Linee fondamentali di un Modello 231

La caratteristica pregnante di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di rispondere puntualmente alle prescrizioni degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/2001 è di rappresentare un *sistema strutturato ed organico di processi, protocolli, procedure ed attività di controllo a carattere preventivo*, avente l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione a fini preventivi.

Le fasi fondamentali di costruzione di un Modello 231 sono:

1.4.1 La mappatura dei rischi

Attraverso tale attività viene effettuata l'individuazione e l'identificazione di tutti i probabili rischi di reato verificabili nell'ambito dell'attività aziendale.

La nozione di "*Crime Risk Assessment*" individua con esattezza lo specifico raggio di azione cui sono rivolti la mappatura e l'analisi dei rischi in un sistema di gestione di rischio direttamente funzionale ad una prevenzione di natura penale, ossia di "commissione di reati".

L'analisi e la valutazione del rischio devono essere circoscritte alle predeterminate fattispecie di reati (v. i reati presupposti) di cui il Legislatore chiede espressamente la prevenzione.

La mappatura (*Crime Risk Assessment*) permetterà di individuare: *quali* reati potrebbero essere verosimilmente commessi nell'ambito della Società; *dove* (v. in quale area o settore di attività o processo) è probabile/verosimile che si annidi il rischio di commissione dei reati di cui il Legislatore chiede espressamente la prevedibilità, il controllo e l'evitabilità; *chi* potrebbe più agevolmente commettere gli stessi reati; *come*, concretamente, potrebbero essere poste in essere le azioni illecite in oggetto; *perché* un determinato tipo di condotta, o l'espletamento di una determinata funzione, può essere più o meno a rischio di reato.

Nel presente Modello 231, la mappatura dei rischi - *Crime Risk Analysis* o *Crime Risk Assessment* - viene trattata *INFRA*.

1.4.2 La ponderazione dei rischi

In termini di immediata comprensibilità, *ponderare gli eventuali e diversi rischi* significa:

- avere piena consapevolezza della contemporaneità di più rischi da dovere affrontare e superare;
- valutare quale sia il rischio minore e decidere di intraprenderlo sulla base di un modello di priorità condiviso e debitamente motivato;
 - dare formalmente atto del *perché* si sia deciso di affrontare il rischio minore rispetto a quello eventualmente maggiore (v., ad esempio, attraverso l'adozione di una procedura di somma urgenza al posto di una gara di appalto laddove siano emerse specifiche ragioni di tutela della salute pubblica);
 - essere in grado di controllare *a posteriori* - anche attraverso la succitata motivazione della decisione - l'effettuazione dell'avvenuta ponderazione del rischio;
 - controllare e vigilare il successivo "rientro a regime" delle procedure ordinarie rispetto all'adozione di quelle eccezionali assunte in situazioni di emergenza.

1.4.3 La riduzione e la gestione dei rischi

Da un punto di vista squisitamente penale, la "gestione del rischio da reato" - *crime risk management*

- va doverosamente riferita alla strutturazione di un sistema in grado di intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti:

- I) la *probabilità* di accadimento di un evento delittuoso;
- II) l'*impatto* dell'evento stesso.

La succitata strutturazione deve essere condotta: nel rispetto degli obblighi stabiliti



dall'ordinamento giuridico; in funzione del proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica); in risposta preventiva ai singoli e specifici reati ipoteticamente collegabili alle attività dell'ente considerate a rischio.

Una efficace gestione del rischio deve, insomma, portare ad un abbattimento dello stesso rischio sino ad una riduzione e ad un mantenimento di livello pari ad una cd. "accettabilità tecnica" (v. la soglia minimale ed oggettivamente non eliminabile).

Nel presente Modello 231, la mappatura dei rischi - *Crime Risk Analysis* o *Crime Risk Assessment* - viene trattata *INFRA*.

1.4.4 I controlli

Qualunque sistema di *gestione del rischio* è destinato a fallire "sul nascere" ove non sia programmata e strutturata una corretta ed esaustiva rete di controlli.

Tale rete dovrà essere costruita all'insegna dei seguenti, fondamentali, principi:

- devono essere previsti ed applicati ordinari sistemi di controllo, generali ed speciali;
- tutti i sistemi di controllo devono integrarsi con i meccanismi di gestione del rischio principale ed essere compatibili e convergenti tra di loro in una ideale architettura di sistema;
- i controlli devono essere strutturati razionalmente ed essere sempre documentati;
- tutti i destinatari del MOGC devono collaborare alla funzione di controllo, mettendo a disposizione i resoconti (analitici e sintetici, periodici e ad hoc) relativi alla specifica attività realizzata.

Il "controllo" rappresenta, altresì, il fondamentale ed inderogabile presidio anti rischio al fine di potere individuare e saggiare con immediatezza:

- l'efficacia del sistema di gestione di rischio;
- l'eventuale presenza di punti di criticità dello stesso sistema;
- l'effettuazione e la correttezza delle azioni prescritte;
- la presenza di eventuali disfunzioni o anomalie delle stesse azioni.

Il controllo costituisce, inoltre, il fondamentale antecedente logico-organizzativo della conseguente fase di predisposizione e di adozione delle misure correttive, atteso che dallo stesso derivano una serie di precisi *feedback* atti a migliorare il sistema organizzativo.

Importante ed ultima precisazione: in un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il sistema dei controlli dovrà essere direttamente ed esclusivamente funzionale ai *rischi di reato*. Si verificherebbe, certamente, una palese deviazione della filosofia preventiva richiesta dal D.Lgs. 231/2001 laddove - ad esempio - un dirigente o un amministratore, nell'inseguire una performance che dia priorità ai ricavi ed all'efficienza strettamente economica, decidesse un taglio di spesa sulle strutture dei controlli; taglio che si tradurrebbe nel sacrificio di alcuni passaggi obbligati in chiave di prevenzione anti-illiceità ed inevitabilmente finirebbe per causare un innalzamento del rischio di reato.

1.5. L'Organismo di Vigilanza

In base a quanto disposto dall'art. 6, lettera b), del D.Lgs. 231/2001: condizione essenziale ed inderogabile dell'efficacia di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché della correlativa operatività dell'"esimente" dall'eventuale responsabilità amministrativa della Società, è che «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Il tema dell'*Organismo di Vigilanza* nel Modello 231 viene trattato nell'Allegato 1.

1.6. Il Sistema Disciplinare

Altro requisito essenziale per garantire l'effettività del Modello ed una efficace azione dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema disciplinare commisurato alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello e del Codice Etico e di Comportamento. Tale requisito è inderogabilmente richiesto dall'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001: "*In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono*

rispondere alle seguenti esigenze..... e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il *Sistema Disciplinare* viene trattato nell'Allegato 2.

1.7. Codice Etico e di Comportamento

Sebbene l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 faccia un richiamo meramente generico ai "*codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti*", è opinione unanime – pienamente condivisa e confermata anche in sede giurisprudenziale – che tra gli elementi essenziali di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 debba esserci, alla stregua di parte essenziale ed inderogabile, un *Codice Etico*.

Nello specifico caso di Sidra, tale Codice Etico dovrà essere integrato (sia in funzione della sua natura di società in house del Comune di Catania, sia in ossequio a quanto espressamente richiesto dall'art. 13⁶ del "*Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli sulle società partecipate*" adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Catania in data 21 ottobre 2014 n. 123) con il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

Il *Codice Etico e di Comportamento* di Sidra viene presentato nell'Allegato 3.

1.8. Approvazione, implementazione, modifiche e verifiche MOGC 231

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma I, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, sono atti di competenza ed emanazione dell'Organo Amministrativo.

Viene, in particolare, rimesso all'Organo Amministrativo il potere di approvare e recepire il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001* (inclusivo di tutti i suoi allegati).

Una volta approvati, rappresentano obbligatoria attività di manutenzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Comportamento, le attività di *verifica e aggiornamento*.

In particolare, il MOGC - anche su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza - dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- *verifiche sull'osservanza del Modello* e sulle principali attività poste in essere nelle aree di attività cd. "sensibili";

- *verifiche sul funzionamento del Modello*, sulla sua validità ed efficacia e/o sulle eventuali correzioni, da effettuare sulla base: delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza; delle segnalazioni ricevute

nel corso dell'anno dall'Organismo di Vigilanza; delle proposte da parte di tutti i soggetti che operano "con" o "per" la Società.

Il MOGC e il Codice Etico e di Comportamento dovranno poi essere – obbligatoriamente e costantemente – aggiornati in corrispondenza di:

- a) mutamenti di natura aziendale;
- b) innovazioni di natura normativa;
- c) evidenziazione di punti di criticità del Modello;
- d) indicazioni e suggerimenti dell'Organismo di Vigilanza.

⁶ «Le società controllate del Comune di Catania adottano un codice etico e di comportamento nel rispetto di D.P.R. n. 62/2013 e in coerenza con il Codice di Comportamento vigente nel Comune di Catania, con le specificazioni e le integrazioni necessarie in relazione alla propria organizzazione e finalità statutarie».

2. SIDRA E IL SISTEMA ANTICORRUZIONE

2.1. Linee generali

Il sistema anticorruzione introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (per come via via implementato, negli anni a seguire, attraverso complesso e variegato tipo di provvedimenti normativi) è formalmente rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e - più o meno integralmente - agli enti privati in controllo pubblico.

Avuto specifico riguardo a Sidra, la necessità/opportunità di integrare il presente Modello con la normativa anticorruzione è legato alla esistenza di plurime circostanze di cui si parlerà *INFRA*.

In via generale, e per ciò che specificamente concerne il contesto storico in cui la legislazione anticorruzione si inserisce, è utile ricordare che l'orientamento di politica criminale che si è sviluppato in ambito internazionale a partire dagli anni '90 - anche grazie alla convergenza di intenti e di volontà dei tre maggiori organismi internazionali OCSE, GRECO ed ONU - ha condotto alla sempre maggiore consapevolezza di combattere il fenomeno della corruzione attraverso canoni di prevenzione generale e speciale, e nei confronti delle persone fisiche, e nei riguardi delle persone giuridiche, pubbliche e private.

Soprattutto le due Convenzioni di Strasburgo del 17 dicembre 1997 e del 27 gennaio 1999 hanno fortemente richiesto a tutti gli Stati firmatari l'adozione di un sistema di prevenzione criminale della illegalità e della corruzione applicabile anche alle persone giuridiche.

Le risposte italiane al riguardo sono state:

- *Nell'anno 2000*, la Legge Delega 29 settembre n. 300 sulla *responsabilità amministrativa* degli enti, cui è seguito il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e tutti i provvedimenti legislativi attraverso i quali, negli anni a seguire, sono stati costantemente inseriti nuovi "reati presupposti".

- *Nell'anno 2012*, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (cd. *Legge Severino*), con la quale è stata disposta la strutturazione/regolamentazione di una globale azione di politica preventiva ed individuati nuovi istituti e misure anticorruzione.

Rientra, ad esempio, tra questi, l'importante istituto del *whistleblowing*, attraverso cui viene riconosciuta specifica tutela e "protezione" (anche da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) ai dipendenti che abbiano denunciato eventuali condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza all'interno delle pubbliche amministrazioni in cui operano e che per tale motivo siano stati ingiustamente discriminati o abbiano subito ritorsioni.

Tale istituto, accompagnato dalla richiesta di "collaborazione civica" costantemente sollecitata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (anche attraverso la segnalazione in forma anonima di fatti illeciti di cui si sia eventualmente venuti a conoscenza), conduce ad una sostanziale *vigilanza a latere* nei confronti di tutti gli operatori privati che operano "con" o "per" le pubbliche amministrazioni, da parte dei dipendenti della P.A., degli operatori economici privati eventualmente in concorrenza, dei consumatori (*uti singuli* o in forma associata), dell'intera collettività.

Il tema sarà specificamente trattato *INFRA*, nell'analisi delle 13 misure preventive.

- *Nell'anno 2013*, l'importante serie di Decreti appositamente delegati dalla succitata Legge 190/2012, e cioè:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), emanato su delega dell'art. 1 commi 35 e 36 della L. 190/2012;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), emanato su delega dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. 190/2012;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), emanato su delega dell'art. 1 comma 44 della L. 190/2012;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 (su delega dell'art. 1,



commi dal 52 al 57, della L. 190/2012), con il quale è stato regolamentato il sistema delle cosiddette "white list" in materia di appalti e forniture.

- *Nell'anno 2014*, i seguenti provvedimenti, di natura sia legislativa che di alta amministrazione:
 - il Decreto Legislativo 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114 (*Misure urgenti per la semplificazione e la Trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*) con il quale sono stati introdotti importanti mutamenti strutturali al nuovo Sistema Anticorruzione (v.: assegnazione di tutti i poteri e le funzioni anticorruzione - prima distribuiti tra Autorità Nazionale Anticorruzione e Dipartimento della Funzione Pubblica - all'Autorità Nazionale Anticorruzione; introduzione di gravi misure cautelari nei confronti delle imprese raggiunte da indizi di reità per violazione della normativa anticorruzione; soppressione dell'Autorità Vigilanza Contratti e Appalti e trasferimento dei relativi poteri e funzioni all'A.N.A.C.; norme accessorie);
 - il Protocollo d'Intesa tra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, con il quale è stato previsto l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra Autorità Nazionale Anticorruzione - Prefetture - Enti Locali, al fine di: «*effettuare un monitoraggio sull'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità da parte degli enti locali*»; «*fornire linee di orientamento omogeneo*» e «*impegnarsi per un costante aggiornamento delle stesse linee*»;
 - Le Prime Linee Guida A.N.A.C. – Ministero dell'Interno, dello stesso 15 luglio 2014, con le quali sono state fornite indicazioni per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione anticorruzione e, soprattutto, offerti parametri interpretativi e applicativi in relazione al citato art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014.
- *Nell'anno 2015*, i seguenti provvedimenti, di natura sia legislativa che di alta amministrazione:
 - Le Seconde Linee Guida A.N.A.C.-Ministero dell'Interno, emanate in data 27 gennaio 2015, attraverso le quali è stata riconfermata l'importanza del controllo pubblico sui contratti affidati in regime pubblicitario ed è stata riaffermata la legittimità di emettere, nei confronti delle imprese *colluse*, le misure straordinarie previste dall'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. in Legge 114/2014, in vista della necessità di salvaguardare «*interessi pubbliche collettivi di rango superiore*»;
 - La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), con la quale:
 - A) sono state modificate *in pejus* le pene edittali dei "Delitti contro la Pubblica Amministrazione" già riformate dalla Legge 190/2012 – si tratta, peraltro, di reati formalmente "presupposti" (tranne il peculato) dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 - e, in particolare, quelle dei reati del codice penale di cui agli articoli:
 - 314 (*peculato*), pena edittale riformata «*da quattro anni a dieci anni e sei mesi*»;
 - 318 (*corruzione per l'esercizio della funzione*), pena edittale riformata «*da uno a sei anni*»;
 - 319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*), pena edittale riformata «*da sei a dieci anni*»;
 - 319-ter (*corruzione in atti giudiziari*), pena edittale riformata «*da sei a dodici anni*» al primo comma, «*da sei a quattordici anni*» e «*da otto a venti anni*» al secondo comma;
 - 319-quater (*induzione indebita a dare o promettere utilità*), pena edittale riformata «*da sei anni a dieci anni e sei mesi*».
 - B) E' stato esteso il raggio di operatività del reato di concussione ex art. 317 c.p. (reato presupposto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001) riportandolo alla sua versione ante-Severino, e cioè alla punibilità non solo dei Pubblici Ufficiali ma anche degli Incaricati di Pubblico Servizio.
 - C) Sono state effettuate delle importanti modifiche *in pejus* sulle pene accessorie, ed in particolare:
 - è stata aumentata la durata massima dell'«*incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione*» (pena accessoria sancita dall'art. 32-ter c.p.) - portandola ad anni «*cinque*» - in caso di condanna per i reati previsti dall'art. 32-quater c.p. (v. per i reati commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n.1 comma 2, 640-bis, 644);
 - è stata diminuita ad anni «*due*» la soglia della pena minima prevista dall'art. 32-quinquies c.p., in base al quale la condanna per uno dei reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater c.p. comporta «*l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di*

amministrazione od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica" (v., a quest'ultimo riguardo, Sidra);

- è stata aumentata, sia la durata minima («*tre mesi*») che la durata massima («*tre anni*»), della "sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte" prevista dall'art. 35 del codice penale, quale pena accessoria che consegue di diritto «*a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto*» e che «*priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità*».

D) E' stato introdotto un "meccanismo "premiale" per chi collabora con la Giustizia, attraverso una modifica per integrazione dell'art. 323-bis c.p., ossia la previsione di una circostanza attenuante speciale (che cioè comporta una diminuzione di pena sino a due terzi) per chi -in un processo per uno dei reati "contro la Pubblica Amministrazione" (v., in particolare, ex artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) – «*si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite*».

E) Sono stati introdotti due specifici "meccanismi di sbarramento processuale a carattere deterrente", e cioè:

- il "blocco condizionato del beneficio della sospensione condizionale della pena" ex art. 165 c.p. (sempre per condanne afferenti ai reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p.) al «*pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia*»;

- il "blocco condizionato del beneficio processuale del cd. patteggiamento" ex art. 444 c.p.p. (anche questo in caso in presenza di contestazione di reato ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis c.p.) «*alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato*».

F) E' stato introdotto, attraverso il neo art. 322-quater c.p., il nuovo istituto della "riparazione economica" (per certi versi analogo alla demolizione del manufatto abusivo nei reati edilizi), attraverso il quale - nelle condanne per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis - viene previsto l'obbligatorio ordine di pagamento «*di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia*».

G) Sono stati introdotti dei meccanismi di informazione/comunicazione inter Autorità Istituzionali che si occupano della materia anticorruzione, ed in particolare:

- è stato modificato per integrazione l'art. 129 disp. att. e coord. del codice di procedura penale prevedendo che il Pubblico Ministero, «*quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione*»;

- è stato modificato per integrazione l'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, dopo il primo periodo, è stato inserito il seguente: «*Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni (n.d.s. tutte quelle sugli appalti in corso) ogni semestre*» all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- è stato modificato per integrazione l'art. 1 della Legge 6 novembre 2013 e, dopo il comma 32, è stato inserito il seguente comma 32 bis: «*Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*

(n.d.s. quelle relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, di servizi e forniture o di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza»;



H) Sono state modificate *in pejus* le pene edittali del reato di "associazione di tipo mafioso mafioso" ex art. 416 bis c.p. (reato presupposto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001).

I) E' stata effettuata una modifica di natura strutturale dei reati societari di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. – entrambi "reati presupposti" dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 - trasformati da contravvenzioni a "delitti", puniti con un sanzione, "da uno a cinque anni" il reato ex art. 2621 c.c., e da "tre a otto anni" il reato ex art. 2622 c.c.

J) E' stato modificato il reato 25-ter (v. quello sui reati societari) del D.Lgs. 231/2001, ed in particolare modificate *in pejus* le relative sanzioni pecuniarie per quote.

- La Determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 («*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*») nella quale è stato - tra l'altro - stigmatizzato il principio secondo il quale le società in house e a totale partecipazione pubbliche devono obbligatoriamente "integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012"(pag. 12).

- L'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione attraverso la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.12 del 28 ottobre 2015.

Nel predetto aggiornamento è stata presa di mira – e dedicata la porzione più preponderante (anche in considerazione che nell'A.N.AC. è confluito l'intero organico della soppressa A.V.C.P.) – la specifica *area di rischio dei contratti pubblici*, ovvero proprio quella che interessa da vicino le imprese private che svolgono i loro servizi in favore delle pubbliche amministrazioni attraverso un sistema di affidamento di natura pubblicistica.

- *Nell'anno 2016*, i seguenti provvedimenti, di natura sia legislativa che di alta amministrazione:

- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) che, tra l'altro, ha introdotto l'istituto del cd. "accesso civico generalizzato", attraverso il quale "chiunque" potrà accedere liberamente a tutti gli atti e i provvedimenti emessi dalla P.A. anche nei confronti dei privati;

- Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale è stata ribadita l'obbligatorietà, in capo alle P.A., di un attento monitoraggio e controllo sul settore dei *contratti pubblici*;

- Il nuovo *Codice degli Appalti*, introdotto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e poi modificato/aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. 24 aprile 2017 convertito con modificazione in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

- *Nell'anno 2017*:

- L'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (che, però, si è concentrato sugli specifici settori della P.A. afferenti alle Autorità di Sistemi Portuali, alla Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo e alle Istituzioni Universitarie);

- La Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017 («*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*») con la quale:

A) è stato definitivamente dichiarato l'obbligo delle *società partecipate a totale partecipazione pubblica* di integrare i MOGC 231 con le misure ed i criteri del sistema anticorruzione valevole per le P.A. («*in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano misure integrative del "modello 231", modello che, nel sistema della prevenzione di tipo privatistico, non è reso obbligatorio dalla legge*», Pag.45);

B) è stata introdotta, nei confronti delle stesse società partecipate, una vigilanza di tipo diretto ad opera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione («*la legge conferisce all'ANAC poteri di vigilanza ... tale attività di vigilanza deve esser svolta, in primo luogo, direttamente nei confronti delle società e degli enti di diritto privato tenuti ai diversi adempimenti...*», pag. 46).

In via generale, una importante premessa da tenere in debita considerazione è che, sebbene la

normativa cd. Severino sia comunemente denominata "*anticorruzione*", il concetto di "*corruzione*" cui intende riferirsi la stessa normativa è, in realtà, ben più ampio ed esteso rispetto a quello dei reati definiti nel nostro codice penale come "corruttivi" in senso stretto: «Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, com'è noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite»(Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Da annotare peraltro che, sebbene la predetta Circolare (mero atto di alta amministrazione) faccia genericamente riferimento ai *Delitti contro la Pubblica Amministrazione* di cui al Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale, in realtà i reati espressamente richiamati dalla legislazione anticorruzione sono anche:

A) quelli di cui al Titolo II, Capo II, Libro II del codice penale, tra cui il neo delitto di "*traffico di influenze illecite*" ex art. 346 bis c.p., introdotto dalla Legge 190/2012 e poi inserito nel novero dei "reati presupposti" del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge cd. "spazzacorrotti" n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*);

B) il neo delitto di "*corruzione tra privati*" ex art. 2635 del codice civile (anch'esso introdotto dalla Legge 190/2012), cui si è poi aggiunto quello di "*istigazione alla corruzione tra privati*" ex art. 2635 bis c.c. introdotto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*);

C) i delitti espressamente richiamati nelle succitate Linee Guida A.N.AC.-Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014.

▪ *Nell'anno 2018:*

- l'approvazione parlamentare della cd. *Legge Spazzacorrotti*, formalmente promulgata nell'anno 2019 (*infra*).

▪ *Nell'anno 2019:*

- la formale entrata in vigore della succitata cd. *Legge Spazzacorrotti* n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*), con la quale sono state introdotte importanti misure anticorruzione, tra cui:

- a) un forte irrigidimento sanzionatorio del regime delle misure interdittive;
- b) un inasprimento sanzionatorio di alcune fattispecie penali (artt. 316 ter e 318 c.p.);
- c) la procedibilità di ufficio dei reati cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.

La caratteristica della Riforma Anticorruzione avviata dalla Legge 190/2012 - che è anche il dato saliente che crea il nesso più forte e diretto con il Decreto Legislativo 231/2001 - è di avere sviluppato e portato avanti la stessa logica sottesa ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, e cioè la previsione e l'imposizione (*obbligatoria* a differenza di quanto disposto per le società private dalla normativa 231) dell'adozione dei *Piani della prevenzione della corruzione*, quali "sistemi di prevenzione e gestione del rischio criminale".

L'Ordinamento ha puntato ad una ulteriore completezza di tipo interno, attraverso le seguenti norme e disposizioni amministrative:

- L'art. 3 del D.Lgs. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione di tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, con il riconoscimento del diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

- L'art. 10 del succitato D.Lgs. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, dei dati riguardanti i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,

delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

- L'art. 9, comma 2, del succitato D.P.R. 62/2013, ha reso obbligatoria - al pari di quanto comunemente previsto nei sistemi di gestione di rischio - la "tracciabilità" degli atti e delle azioni di tutti i dipendenti «*attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità*». Tale specifico obbligo, se da un lato finisce per imporre la moderna necessità di una corretta opera di *informatizzazione dei processi* (anche al fine di consentire una veloce tracciabilità del loro sviluppo e un immediato controllo di tutte le attività dell'amministrazione), dall'altro conduce ad una riduzione del rischio di "blocchi sottotraccia", oltre ad un sicuro accertamento delle singole responsabilità per ciascuna fase.

Valga, al riguardo, quanto scritto nel Piano Nazionale Anticorruzione: «*Nel P.T.P.C. debbono inoltre essere previsti meccanismi che permettano al responsabile di conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione e del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di Trasparenza. Gli strumenti di raccordo devono utilizzare tecnologie informatizzate che consentano la tracciabilità del processo e dei risultati. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente*».

- L'art. 1, commi 4, 5, 8 e 9 della Legge 190/2012 ha dettato ulteriori disposizioni logisticistico-organizzative in assoluta armonia con quelle strategicamente consolidate nell'esperienza dei MOGC.

- Il *Piano Nazionale Anticorruzione* (predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e varato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel settembre 2013) ha suggerito e richiesto azioni, principi e criteri pienamente aderenti a quelli ordinariamente applicati in sede di redazione e implementazione dei MOGC.

- L'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, tramite la succitata Determinazione A.N.AC. 12/2015 e il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha riaffermato la centralità dell'approccio preventivo adottato nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231.

- La *Commissione Governativa per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di Trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione* - istituita con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione il 23 dicembre 2011 - ha testualmente suggerito «*lo sviluppo presso le P.A., di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché la costituzione di un adeguato assetto gestionale, ispirato a modelli di risk management sulla falsariga dei modelli di organizzazione e controllo nelle imprese e negli organismi privati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*», nonché «*la costituzione di un adeguato assetto gestionale ispirato a modelli di risk management- adozione di uno strumentario ispirato ai modelli di organizzazione e controllo nelle imprese e negli organismi privati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante disposizioni sulla responsabilità degli enti*» (Rapporto Commissione Introduzione VIII-IX - pag. 204).

- L'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012 si è specificamente occupato del D.Lgs. 231/2001 apportando alcune modifiche ai suoi reati presupposti.

- L'art. 1, comma 12, della Legge 190/2012 ha statuito - ancora una volta analogicamente a quanto previsto nel D.Lgs. 231/2001 - che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione sia considerato direttamente responsabile, a meno che (speculare punto di contatto proprio con l'efficacia esimente dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001) non provi: «*a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano» (art. 1, comma 12, Legge 190/2012).

- I Piani della Prevenzione della Corruzione adottati dalle amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente:

✓ essere predisposti nel rispetto dell'art. 1, commi 5 e 9, della Legge 190/2012, ossia in base ai parametri logici ed organizzativi utilizzati nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;

✓ essere costantemente vigilati ed aggiornati, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 per le persone giuridiche private.

▪ *Nell'anno 2020:*



È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 75/2020 che, in attuazione della direttiva UE 2017/1371, ha inasprito le pene ed esteso radicalmente il catalogo dei reati presupposto al fine di meglio tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nello specifico, sono stati oggetto di modifica:

✓ l'art. 24 D.Lgs. 231/2001 che contempla oggi anche il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. ;

✓ l'art. 25 D.Lgs. 231/2001 essendo stato integrato con il reato di peculato di cui all'art. 314, c. 1, c.p., salvo il reato di peculato d'uso, nonché con la fattispecie di cui all'art. 316 c.p. (*"peculato mediante profitto dell'errore altrui"*) e quella di cui all'art. 323 c.p. (*"abuso d'ufficio"*).

▪ *Nell'anno 2023:*

È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. n. 36/2023 che ha sostanzialmente superato il Codice degli Appalti Pubblici introdotto con il D.Lgs. n. 50/2016.

Tale novità normativa produce inevitabili conseguenze anche in tema di responsabilità amministrativa degli Enti nonché in merito alla disciplina esaminata nella presente sezione.

In particolare, l'aumento veritiginoso delle soglie entro cui può la stazione appaltante affidare in maniera diretta l'appalto ovvero può ricorrere alla procedura negoziata costituiscono senz'altro un elemento di attenzione e di opportuno approfondimento al fine di evitare fenomeni corruttivi e/o clientelismo.

È fondamentale, infatti, che la società SIDRA S.p.A. mantenga e/o adotti comunque dei criteri di assegnazione degli appalti che siano chiaramente modellati sui principi di buon andamento e imparzialità della P.A. e di trasparenza in guisa tale da garantire l'efficienza della società – di cui è socio unico il Comune di Catania – e dei servizi dalla stessa erogati.

In buona sostanza, attraverso il varo della legislazione anticorruzione è stata definitivamente abbracciata la filosofia della lotta alla illegalità attraverso la *repressione da mancata prevenzione*, intesa come punizione «*di una responsabilità, in limine mista penale-amministrativa*» (Ufficio Indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012, in *Giur. merito* 2012, 9, 1899), volta a sanzionare quella che la giurisprudenza e la dottrina sono solite definire «*colpa da mancata organizzazione*» (Ufficio Indagini preliminari Milano, 8 marzo 2012, in *Giur. merito* 2012, 9, 1899; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32626).

Catalizzatore della stessa filosofia di politica criminale – nonché ideale anello di congiunzione tra il settore privato e il settore pubblico - è proprio il felice connubio tra:

- il Decreto Legislativo 231/2001 e la Legge 190/2012;
- i *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* ex D.Lgs. 231/2001 e i *Piani Triennali Prevenzione Corruzione* ex Legge 190/2012.

Unico punto differenziale:

- nei *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs.231/2001* la predisposizione e la strutturazione delle misure e delle modalità di prevenzione delittuosa è lasciata alla libera valutazione ed adozione degli enti;

- nei *Piani della prevenzione della corruzione 190/2012*, l'Amministrazione Pubblica (nonché gli enti privati in controllo pubblico) *dovrà* obbligatoriamente seguire i principi ed i criteri consigliati/suggeriti nel Piano Nazionale Anticorruzione e *dovrà*, soprattutto, rispettare quelle che lo stesso Piano definisce *misure preventive essenziali e inderogabili*.

Le 13 misure in oggetto sono le seguenti:

1. *Trasparenza*
2. *Codice di Comportamento*
3. *Rotazione del Personale*
4. *Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*
5. *Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali*
6. *Conferimento di incarichi dirigenziali*
7. *Incompatibilità specifica per posizioni dirigenziali*
8. *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*
9. *Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione*
10. *Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)*



11. *Formazione*
12. *Patti di Integrità*
13. *Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile*

Analizzando da vicino le predette misure, va ricordato che le stesse vanno conosciute e tenute in debita considerazione da parte degli enti privati in controllo pubblico (o società partecipate), nonché incluse nei *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001*, definiti "rinforzati ex Legge 190/2012" proprio in ragione del loro adeguamento alla normativa anticorruzione.

2.2. Misure preventive anticorruzione

2.2.1. Trasparenza

La *Trasparenza* è tra i punti di maggiore forza della legislazione anticorruzione.

Se ne occupano da vicino, sia la Legge 190/2012 in via di normativa delegante (art. 1 commi 35 e 36), sia il D.Lgs. 33/2013 per come successivamente modificato ed aggiornato dal D.Lgs. 97/2016.

Per ciò che specificamente riguarda Sidra, il Sistema Trasparenza è obbligatorio in via integrale sulla base delle Linee Guida A.N.AC. di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblici economici*".

Con tali Linee Guida è stato definitivamente tracciato l'ambito di applicabilità della normativa anticorruzione e trasparenza nei confronti delle predette strutture societarie e, soprattutto, operato uno specifico distinguo tra le diverse tipologie di società controllate, ossia tra: società in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; altri enti di diritto privato controllati e partecipati; enti pubblici economici.

Sidra rientra tra le *società a totale partecipazione e controllo pubblico*, così come conclamato anche dalla riqualificazione formale di "*società in house*" del Comune di Catania, testualmente riportata anche nel nuovo Statuto di Sidra.

Per le *società in house*, le Linee Guida in esame dispongono espressamente la piena applicabilità degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, «*senza alcun adattamento*».

Ne deriva che Sidra dovrà attenersi rigorosamente a tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicazione prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e dal successivo D.Lgs. 97/2016, escludendo solo quelli "ontologicamente" non compatibili o non pertinenti alla propria, specifica, natura e attività.

Sul piano squisitamente operativo, l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 è stato modificato dal D.Lgs. 97/2016 nel senso che:

- è stato soppresso l'istituto del Programma Trasparenza triennale;
- la rubrica del neo art. 10 parla solo di "*Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione*";
- il comma 1 della norma così modificata dispone testualmente: "*1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto*".

La conseguenza è che i due Piani programmatici sono unificati in un unico Piano, denominato *Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza (PTPCT)*.

La peculiare rilevanza di tali modifiche ai fini del MOGC di Sidra risiede anche in altre due norme del citato art. 10, e cioè:

- nel comma 3, che prescrive: "*La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*";
- nel comma 9, in base al quale: "*La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*".



Gli specifici dati oggetto di *pubblicazione obbligatoria* di Sidra sono:

- Atti concernenti l'organizzazione (art. 13);
- Atti concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art.14)
- Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15);
- Dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato (art. 16);
- Dati relativi a personale non a tempo indeterminato (art. 17);
- Dati relativi agli incarichi ai dipendenti pubblici (art. 18);
- Dati relativi ai bandi di concorso (art. 19);
- Dati relativi alla valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20);
- Dati sulla contrattazione collettiva (art. 21);
- Provvedimenti amministrativi (art. 23);
- Atti di concessione, sovvenzione, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26);
- Elenco soggetti beneficiari (art. 27);
- Bilancio preventivo e consuntivo, e dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- Immobili e gestione patrimonio (art. 30);
- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività (art. 31);
- Servizi erogati (art. 32);
- Tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33);
- Procedimenti amministrativi/controlli sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35)
- Informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti informatici (art. 36)
- Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)
- Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione opere pubbliche (art. 38)
- Interventi straordinari e di emergenza in deroga alla legislazione vigente (art.42).

Per Sidra sono invece oggettivamente "estranei", ai fini dell'obbligo di pubblicazione obbligatoria, i dati ex D.Lgs. 33/2013 che riguardano:

- Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12);
- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle partecipazioni in società di diritto (art. 22);
- Rendiconti gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28);
- Attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- Informazioni ambientali (art. 40);
- Servizio sanitario nazionale (art. 41).

La modalità di pubblicazione dei dati dovrà essere effettuata nel pieno rispetto:

- della Delibera CIVIT 50/2013;
- dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 (in base al quale la pubblicazione dovrà garantire «l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità»);
- delle «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il 28 dicembre 2016, con Delibera n. 1310.

Accesso civico, Accesso documentale, Accesso generalizzato

Importante istituto della *trasparenza* a cui Sidra dovrà attenersi - trattandosi di una delle più significative novità del D.Lgs. 33/2013 - è quello dell'"*accesso civico*" di cui all'art. 5.

La particolarità dell'*accesso civico* è che - a differenza del diritto di accesso introdotto dalla Legge 241/1990 - non presuppone alcuna titolarità di un interesse giuridicamente differenziato, bensì solo il soddisfacimento pubblico di un dovere di pubblicazione imposto per legge.

Ne deriva che il *diritto di accesso documentale* ex art. 22 Legge 241/1990 (tuttora vigente) viene riconosciuto - *soltanto* - a chi riveste uno specifico «*interesse per la tutela di situazioni giuridicamente*

rilevanti», e ciò dopo avere: a) dimostrato la rilevanza giuridica degli atti richiesti in riferimento ad un proprio interesse personale e diretto; b) presentato una richiesta debitamente motivata.

Tutt'al contrario, l'*accesso civico* ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 attiene ad un diritto di conoscenza di marca squisitamente pubblicistica – riconosciuto a *chiunque* – che si muove nell'ambito di quelle «*forme diffuse di*

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» di cui parla l'art. 1 del Decreto Legislativo 33/2013 nella enunciazione del *Principio generale di trasparenza*.

Il diritto viene, dunque, riconosciuto a *chiunque* – a titolo gratuito, senza necessità di motivazione, autenticazione o identificazione – e comporta la possibilità di conoscere, fruire, utilizzare e *riutilizzare* (ex art.

7) tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Per *pubblicazione* si intende – ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 33/2013 – la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Accanto alle due succitate forme di "accesso" (*documentale* e *civico*), ex art. 22 Legge 241/1990 ed ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, il D.Lgs. 97/2016 ha altresì introdotto, nello stesso art. 5, una terza forma di accesso: l'*accesso generalizzato*.

Attraverso tale specifica forma di *accesso*, viene riconosciuto a "chiunque" il diritto di ottenere, senza necessità di specifica motivazione in ordine ad un proprio interesse personale, gratuitamente (ad esclusione delle spese vive) e senza motivazione, non solo i dati relativi agli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma anche quelli "*ulteriori*" rispetto a quelli pubblicati o oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'istanza:

- a) identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- b) non richiede motivazione;
- c) può essere trasmessa per via telematica;
- d) è presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:
 - all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - all'Ufficio relazioni con il pubblico;
 - ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale.

L'amministrazione - nel nostro caso, Sidra - a cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti *controinteressati*, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Sono "controinteressati": «*tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza*» (art. 22 Legge 241/1990).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso presentata da altri.

L'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, per come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede i seguenti limiti ed esclusioni dal diritto di "accesso civico":

A) L'accesso civico è legittimamente rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli *interessi pubblici* inerenti: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

B) L'accesso civico è, altresì, legittimamente rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Quanto sin qui premesso, Sidra dovrà provvederà ad inserire nel proprio sito istituzionale una sottosezione intitolata "*accesso civico*".

2.2.2. Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento, quale insieme di "regole comportamentali specifiche la cui inosservanza è sanzionata disciplinarmente" (ma, in realtà, anche penalmente ove le condotte illecite dovessero violare dolosamente fattispecie di natura penale), rappresenta un tassello di assoluta centralità ai fini della concreta efficacia della legislazione anticorruzione.

Lo specifico *Codice di Comportamento* introdotto nel sistema legislativo nazionale è quello, in forma regolamentare, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*).

Tale Regolamento sostituisce integralmente quello di rango legislativo secondario di cui al previgente Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000.

Il Codice di Comportamento in oggetto – genericamente definibile "nazionale" - rappresenta un punto di riferimento obbligatorio (nel senso che non potrà essere eluso o non tenuto in considerazione), cui dovranno attenersi anche le società partecipate, ivi comprese quelle che avevano già adottato un loro *Codice Etico* di rango aziendale in epoca antecedente al 2013.

Nello specifico caso di Sidra, il *Codice Etico e di Comportamento* – che, teoricamente, avrebbe potuto essere strutturato in due distinti documenti societari aventi ad oggetto: l'uno, i principi squisitamente etici; l'altro, le regole comportamentali - sono stati accorpati in un unico atto comprensivo, sia del proprio Codice Etico che del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

A quest'ultimo proposito, va ricordato che l'applicazione del D.P.R. 62/2013, oltre che nell'ottica di perseguimento della legalità richiesta dal Legislatore del 2013 in chiave "anticorruptiva", è stata richiesta anche dall'art. 13 del *Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate*.

Dal punto di vista dei "principi di comportamento", nel presente Modello, gli stessi sono ulteriormente specificati e stigmatizzati nei *Protocolli Generali*.

2.2.3. Rotazione del Personale

Si tratta di una specifica misura anticorruzione espressamente richiesta dalla Legge 190/2012:

- all'art. 1 comma 4, lett. e), laddove viene demandato al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito di definire «*criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni*»;
- all'art. 1 comma 5, lett. b), in cui viene previsto che le pubbliche amministrazioni prevedano, nei settori particolarmente esposti alla corruzione, alla «rotazione di dirigenti e funzionari»;
- all'art. 1 comma 10, lett. b), che onera il Responsabile della prevenzione della corruzione di verificare, «*d'intesa con il dirigente competente*», «*l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione*».

Da segnalare che il Piano Nazionale Anticorruzione considera la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione «*una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione*».

L'importanza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale, sul presupposto che «*l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione*».

Ai fini di una corretta gestione della misura della "rotazione" (che tra l'altro «*costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni*»), nel P.N.A. vengono testualmente richiesti:

- la preventiva identificazione degli uffici e dei servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri generali;
- la definizione dei tempi di rotazione;
- la previsione, in presenza di conferimento di incarichi dirigenziali, del criterio di rotazione



nell'ambito dell'atto generale approvato dall'autorità di indirizzo politico contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali;

- l'identificazione di un "nocciolo duro di professionalità" per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;
- la graduazione del livello di professionalità indispensabile in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa;
- il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e di aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l'utilizzo di docenti interni all'amministrazione, con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in pluralità di settori;
- lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio;
- la fissazione della durata dell'incarico dirigenziale al limite minimo legale;
- la fissazione della durata dell'incarico non dirigenziale secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- l'affidamento della responsabilità dell'ufficio o del servizio ad altro dirigente alla scadenza dell'incarico del dirigente uscente;
- il riconoscimento del potere, in capo all'amministrazione, di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti e dell'area o qualifica di appartenenza;
- il dovere, in capo all'Amministrazione, di revocare l'incarico in essere o il passaggio ad altro incarico, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale o di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, e ciò a prescindere dalla possibilità di adottare provvedimenti di sospensione cautelare amministrativa ex art. 55-ter D.Lgs. 165/2001;
- il dovere, nei confronti del personale non dirigenziale, di procedere all'assegnazione ad altro servizio

«nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva» (ex art. 16, comma 1, lett. l-quater) D.Lgs. 165/2001 così come modificato per integrazione dall'art. 1 comma 24 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv. in Legge 7 agosto 2012 n. 135, cd. Spending Review;

- il dovere di applicare le misure cautelari prescritte del relativo ordinamento nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di personale di cui all'art. 3 del D.Lgs. nr. 165 del 2001;
- la necessità di applicare la misura della rotazione anche se la stessa comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;
- il dovere di applicare la misura della rotazione al personale non dirigenziale e ai responsabili del procedimento in caso di impossibilità di farlo, per motivi logistici od organizzativi, nei confronti del personale dirigenziale.

Nello specifico caso di Sidra, la Società dovrà individuare, compatibilmente con la presenza di un organico "storicamente" carente, quelle posizioni ed incarichi lavorativi concretamente "rotabili".

Il principio della "rotazione" sarà, altresì, imposto a quei fornitori in regime di out sourcing che, almeno sino alla scadenza contrattuale, operano in processi definibili "a rischio".

2.2.4. Obbligo di Astensione in caso di conflitto di interesse

L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse è una misura preventiva della illegalità che - pur presente nel nostro sistema "da sempre" ed in più sedi normative (valga per tutte l'art. 323 del codice penale⁷) - la legislazione anticorruzione ha voluto ulteriormente rafforzare e rendere cogente.

⁷ Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità (art. 323 c.p.).



L'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 ha, pertanto, aggiunto alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'art. 6-bis (*Conflitto di interessi*), che così dispone:

«Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Allo stesso modo, l'art. 1 comma 42 della L. 190/2012 ha apportato all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001

n. 165 (*incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi*) alcune modificazioni, poi riprese ed integrate nel D.Lgs. 39/2013 sulla "inconferibilità-incompatibilità".

Il Codice di Comportamento ex D.P.R. 62/2013 ha, infine, assegnato al "conflitto di interessi" una posizione di particolarissima centralità, fissando espressamente i seguenti principi:

· *«Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi»* (art. 3, comma 2);

· *«Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici»* (art. 6, comma 2);

· *«Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge»* (art. 13 comma 3);

· *«La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare ...»* (art. 16).

Da ultimo, il Piano Nazionale Anticorruzione rileva che l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse deve essere incentivato attraverso l'assunzione di adeguate iniziative atte ad informare il personale:

a) sull'obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni che potrebbero porsi in conflitto con l'interesse perseguito per l'esercizio della funzione o con l'interesse di cui è portatore il destinatario del provvedimento;

b) sulle conseguenze che derivano dalla violazione di tale obbligo.

Avuto riguardo agli aspetti squisitamente operativi, il P.N.A. dispone: *«la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione».*

2.2.5. Svolgimento di Incarichi d'Ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Sul punto, il Piano Nazionale Anticorruzione dispone che le amministrazioni pubbliche elaborino proposte di decreto da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, allo scopo di *«definire gli*



incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti secondo criteri differenziati per qualifiche e ruoli», ex comma 3-bis dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 inserito dall'art. 1 comma 42 della L. 190/2012.

Nel P.N.A. viene anche opportunamente segnalato: «il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi».

La Legge 190/2012 (a sua volta aggiornata sul punto ad opera di provvedimenti normativi successivi⁸) è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*):

"... 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati....

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto....

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti..

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

⁸ D.L. 101/2013 conv. in L. 125/2013; D.Lgs. 75/2017.

interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. ...

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. ...

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

2.2.6. Conferimento di Incarichi dirigenziali in caso di attività o incarichi precedenti (revolving doors)

Il Piano Nazionale Anticorruzione dispone che le amministrazioni pubbliche, ma anche "gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico", verifichino la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti ai quali intendano conferire incarichi dirigenziali, ove soggetti eventualmente provenienti da enti di diritto privato o finanziati dalle PP.AA. o componenti di organi di indirizzo politico.

È il campo delle inconferibilità disciplinato con il D.Lgs. 39/2013.

La Società valuterà la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti ai quali intenda conferire incarichi dirigenziali, ove gli stessi soggetti siano provenienti da enti di diritto privato o finanziati dalle PP.AA. o componenti di organi di indirizzo politico.

2.2.7. Incompatibilità specifica per posizioni dirigenziali

Analogamente a quanto disposto nel punto precedente, viene stabilito che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, verifichino «*le incompatibilità tra incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e nelle P.A. e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*».

Il richiamo è sempre al D.Lgs. 39/2013, in specifica relazione alle situazioni di incompatibilità.

Nello specifico caso di Sidra, la Società individuerà tutti i possibili soggetti destinatari, e valuterà la sussistenza delle relative ed eventuali condizioni di incompatibilità/ inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Nei confronti degli stessi soggetti, provvederà alla raccolta, pubblicazione ed aggiornamento, delle *autodichiarazioni* ex art. 20 del succitato Decreto Legislativo.

2.2.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)

Il Piano prevede che le amministrazioni pubbliche impartiscano «*direttive interne affinché sia rispettato, da parte dei dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. il divieto di prestare attività lavorativa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, presso gli stessi soggetti privati destinatari della loro attività*».

Il principio è fissato dall'art. 1 comma 42, punto l) della L.190/2012, con cui viene disposta la modifica per integrazione dell'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) del D.Lgs. 165/2001, ed in particolare l'inserimento del comma 16-ter che così dispone: «*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

2.2.9. Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la P.A.

La misura preventiva *de qua* deriva direttamente dall'art. 1, comma 46 della Legge 190/2012, con il quale è stato disposto l'inserimento nel D.Lgs. 165/2001 del seguente art. 35-bis (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*): «*1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 1. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 2. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 3. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari*».

È una norma che si affianca al generale sistema delle inconferibilità/incompatibilità, e che infatti costituisce una ideale specificazione dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 (*Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*).

2.2.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)

L'istituto è già stato richiamato *SUPRA*.

Come più volte ricordato, quello della diffusione di una politica di moralizzazione pubblica è uno dei punti cardine della nuova filosofia anticorruzione.

Scontato dunque che anche il Piano Nazionale Anticorruzione inserisse, nel suo parterre di azioni preventive consigliate alle amministrazioni decentrate, l'incentivazione di forme di collaborazione da parte dei dipendenti in favore della legalità, nonché il concreto approntamento di misure di tutela atte a proteggere, sia il dipendente denunciante, che l'importante valore delle segnalazioni e delle denunce afferenti la scoperta di fatti o condotte illecite sul luogo di lavoro.

Strettamente consequenziale a tale scelta di fondo è la previsione di due specifiche misure che, sul piano pratico, dovrebbero poter condurre ad una reale tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito: a) la garanzia dell'anonimato; b) il controllo su eventuali forme di discriminazioni a carattere ritorsivo.

Entrambe le misure sono state regolate dal sistema legislativo anticorruzione nei seguenti termini:

- *Condizionato* diritto all'anonimato, ovvero solo in sede di procedimento disciplinare e *non* di quello eventualmente penale⁹, e comunque mai di fronte alla eventuale necessità del "segnalato" di potersi

⁹ Sull'impossibilità di avanzare il diritto all'anonimato in sede eventualmente penale si è recentemente espressa la Corte di Cassazione



difendere concretamente attraverso la conoscenza del nominativo del segnalante;

- tutela contro eventuali forme discriminatorie, attraverso l'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012, che ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 165/2001 un nuovo art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*);
- sottrazione al *diritto di accesso* (anche quello di cui alla Legge 241/1990) della denuncia/segnalazione;
- specifico affidamento di tale tutela ai "dirigenti", tramite l'art. 13 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

Il P.N.A., nell'inserire il punto tra le principali misure preventive anticorruzione, emette ulteriori ed importantissime disposizioni applicative, che fissano una serie concatenata di poteri-doveri in capo a più soggetti, al fine di rendere effettiva e realmente tutelata la collaborazione del dipendente onesto e "coraggioso".

Viene, in particolare, disposto che il dipendente che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di avere effettuato una segnalazione di illecito dovrà dare notizia della stessa discriminazione:

- al responsabile della prevenzione della corruzione, che a sua volta dovrà valutare la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto;
- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale dovrà valutare l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, nonché la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'ufficio procedimenti disciplinari, che dovrà valutare la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'ufficio del contenzioso dell'amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.

È altresì disposto che il dipendente discriminato possa dare notizia dell'accaduto all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione, le quali dovranno riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione.

Ed è, infine, ricordato che il dipendente discriminato potrà:

- agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, nonché dell'amministrazione di appartenenza, al fine di ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
- chiedere, dinanzi al T.A.R., l'annullamento dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro, nonché la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Da segnalare che, successivamente alla pubblicazione del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela da *whistleblowing* – e dunque la filosofia premiante della cd. "collaborazione anti legalità" – è stata ulteriormente rafforzata.

Il *sistema di protezione anti-ritorsione* (cd. *whistleblowing*) è stato esteso anche in ambito privato con Legge 30 novembre 2017 n. 179.

Di recente, inoltre, si registra un ulteriore intervento normativo con il D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 avvenuta.

Tra le novità di recente introduzione spicca senz'altro l'unificazione e uniformazione del sistema di segnalazioni e tutele per il settore privato e per quello pubblico.

In tal contesto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione assume di fatto un ruolo di vigilanza e una funzione suppletiva allorché gli enti privati e pubblici non abbiano adottato adeguati canali di trasmissione delle segnalazioni.

Più nello specifico, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023 "*i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali di cui*

all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano (...) propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione" (v. art. 4).

In ragione della summenzionata disposizione normativa, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società dovrà necessariamente prevedere canali di segnalazione interna.

Come detto, il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è mutato nel tempo, atteso come spetti a tale ultimo Ente istituire un canale di segnalazione c.d. "esterno" che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione.

È bene, però, rammentare come a norma dell'art. 6 del D.Lgs. in esame il segnalante può effettuare una segnalazione *"se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contest lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motive di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse"*.

Il D.Lgs. 24/2023 è, infine, intervenuto in maniera diretta anche sulla nuova formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 abrogando i commi 2-ter e 2-quater e sostituendo il comma 2-bis con il seguente: *"I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, I canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)"*.

Ne deriva la necessità di disporre precise e specifiche procedure di rispetto ed implementazione di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, istituendo un canale di comunicazione interno dedicato esclusivamente alle segnalazioni con personale interno adeguatamente formato.

2.2.11. Formazione

La formazione – quale misura di prevenzione generale – è un punto del Piano Nazionale Anticorruzione di estrema importanza, anche perché fortemente voluto e previsto dalla L. 190/2012:

- all'art. 1, comma 8, in cui viene stabilito che *«la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale»;*
- all'art. 1, comma 9, lett. c), in cui viene sottolineato che nei Piani della Prevenzione della Corruzione devono essere specificamente inseriti obblighi di informazione, con particolare riguardo alle attività individuate "a rischio";
- all'art. 1, comma 44, punto 7, che – in sede di delega per il nuovo Codice di Comportamento (poi emanato con il D.P.R. 62/2013) – prevede l'obbligo delle amministrazioni, unitamente alla verifica annuale dello stato di applicazione dei codici di comportamento, di predisporre la conoscenza attraverso adeguati percorsi di natura formativa. *Per incidens*, la centralità della formazione è stata poi effettivamente attuata nel delegato Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, il cui art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti), al comma 5 testualmente dispone: *«Il dirigente ... assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale ...»*.

In un contesto legislativo che - come si è potuto vedere - è contraddistinto da una così forte attenzione nei confronti della formazione, il Piano Nazionale Anticorruzione non poteva sottovalutarne la rilevanza e doverosità.

E, difatti, in esso viene segnalato che *«la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione»*, giacché la stessa consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- attività svolta da personale cosciente e motivato, con conseguente riduzione del rischio di eventuali "azioni illecite compiute inconsapevolmente";
- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei soggetti operanti a vario titolo nell'ambito dell'attività;
- creazione di una base minima ed omogenea di conoscenze, quale indispensabile presupposto anche ai fini della eventuale programmazione di rotazione del personale;
- creazione delle competenze specifiche necessarie per il dipendente che debba svolgere la nuova

funzione a seguito di rotazione di incarichi;

- creazione delle competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- occasione di confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, con conseguente possibilità di «*coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione*»;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- prevenzione dell'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione delle norme di volta in volta applicabili;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Le richiamate osservazioni del Piano Nazionale Anticorruzione partono dal presupposto che la formazione ha l'importantissimo compito di informare, ma soprattutto di "formare", tutti i dipendenti (v. anche quelli non investiti di funzioni o di responsabilità di ordine verticistico) in ordine alle concrete modalità di attuazione della strategia preventiva ossia, tra l'altro: alla importanza e doverosità della tracciabilità delle azioni; alla corretta esecuzione dei protocolli e delle procedure; alla obbligatorietà di una costante attività di reporting idonea a rendere controllabili ed eventualmente riparabili condotte in contrasto con il Piano della Prevenzione; etc. etc.

Sullo stesso piano, la considerazione dell'importanza della formazione propedeutica all'adeguamento delle professionalità ai fini dell'eventuale rotazione degli incarichi, v. nell'ottica di creare competenze di carattere trasversale coinvolgendo il personale in percorsi di formazione e di aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house o svolgimento di formazione ad hoc «*con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neoincaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio*».

❖ **Formazione ex D.Lgs. 231/2001**

Nello specifico caso di Sidra, la Società dovrà ulteriormente implementare tale misura preventiva anticorruzione, considerato che la stessa si affianca – anche - al *dovere di formazione* tradizionalmente inserito in un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 alla stregua di idoneo strumento di conoscenza e conoscibilità del MOGC da parte di tutti i Destinatari.

Dal punto di vista della concreta *programmazione ed implementazione dell'attività di formazione* – nonché al fine di ottenere un corretto bilanciamento dei *principi di efficacia, democraticità e trasparenza* – si richiede che la stessa sia attuata attraverso una equilibrata valutazione e selezione delle *richieste di formazione avanzate* nell'ambito delle risorse umane interne.

La formazione *de qua* è tradizionalmente rivolta:

▪ **Ai dipendenti**

Al riguardo la Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale protocollo di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del D.Lgs. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente *pro tempore* in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale apicale.

Le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.



In particolare a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e ai relativi Protocolli, in conformità alle prassi aziendali adottate per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni;
- i dipendenti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione dovrà essere pianificata con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, sarà predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *set* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante.

▪ **Ai soggetti terzi**

Agli ulteriori Destinatari, in particolare fornitori, consulenti e partner sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul *Codice Etico e di Comportamento*, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello

o comunque contrari al *Codice Etico e di Comportamento* o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del *Codice Etico e di Comportamento* e/o a Protocolli del Modello.

2.2.12. Patti di Integrità

I patti richiamati dal Piano Nazionale Anticorruzione sono quei protocolli di legalità espressamente previsti dalla Legge 190/2012 all'art. 1 comma 17, che così dispone: «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*».

Nel P.N.A. viene, anche, ricordato che:

- «*i patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto*»;
- «*il patto di integrità è un documento che permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti*»;
- anche «*l'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità*».

Da ricordare poi che, in epoca successiva alla pubblicazione del P.N.A., l'Autorità Nazionale Anticorruzione - sia nel citato Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2014 che nelle citate Prime e Seconde Linee Guida del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 - ha costantemente riaffermato l'importanza e la centralità dei Protocolli di Legalità e dei Patti di Integrità.

Nello specifico caso di Sidra - e fermo restando che i patti in oggetto potrebbero/dovrebbero essere proposti dal Comune di Catania, nella sua veste di amministrazione controllante - rappresenta un oggettivo dato di fatto che la Società è costantemente "controllata" (rectius, sostanzialmente soggetta ad un quotidiano "patto di integrità") attraverso i due specifici strumenti de: il *Contratto di Servizio tra il Comune di Catania e Sidra Servizi Idrici Ambientali Catania s.p.a.*; il *Regolamento comunale del sistema*

integrato dei controlli sulle società partecipate, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Catania in data 21 ottobre 2014 n. 123.

2.2.13. Azioni di Sensibilizzazione e rapporto con la Società Civile

Il Piano Nazionale Anticorruzione richiede, che le amministrazioni pubbliche, le società partecipate e quelle dalle stesse controllate, gli enti di diritto privato in controllo di diritto pubblico, pianifichino «*adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura dell'integrità e della legalità, istituendo stabili canali di comunicazione per ricevere, anche dall'esterno, segnalazioni relative ad episodi di cattiva amministrazione, corruzione, conflitti di interesse*».

Ciò - si ritiene - trova il suo fondamento nel presupposto che «*uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi*», e che pertanto vanno collocati in questo contesto anche azioni di sensibilizzazione volte a creare un dialogo con l'esterno e ad implementare un rapporto di fiducia che possa aiutare a fare affiorare «*fenomeni corruttivi altrimenti silenti*».

La misura preventiva in oggetto si inquadra nel programma di innalzamento del livello di moralità pubblica.

Da ultimo, ed avuto specifico riguardo ai Gestori di Servizio Idrico Integrato (qual è appunto Sidra), va poi segnalato che anche l'art. 14 della Direttiva Quadro del 23 ottobre 2000 n. 60 (*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*) stabilisce espressamente che gli Stati membri *devono* promuovere la partecipazione attiva all'attuazione della direttiva di tutte le parti interessate (utenti, gestori dei servizi, associazioni ambientali, etc.).

Per completezza, la predetta Direttiva Quadro è la prima che - attraverso la cristallizzazione, nel citato art. 14, dei principi di "informazione e consultazione pubblica" - ha tenuto conto dei principi della *Convenzione di Aarhus* (trattato internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali concernenti l'ambiente, firmato nella città danese di Aarhus il 25 giugno 1998, ratificato in Italia con Legge n. 108 del 16 marzo 2001).

2.3. Applicabilità delle misure preventive anticorruzione in Sidra

Sidra S.p.A. in quanto *società in house* del Comune di Catania è soggetta al Sistema Anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e alla normativa susseguente e correlata; il che comporta che il presente Modello *deve* essere integrato in tal senso.

L'assunto *de quo* è conclamato in termini espliciti nel *Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate* adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Catania n. 123 del 21.10.2014.

Ed invero:

A) nelle *Premesse* della relativa *Proposta di Deliberazione* (poi adottata e dichiarata immediatamente esecutiva), è testualmente scritto:

▪ «*Considerato: che per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, tali modelli vanno integrati con le previsioni di cui alla L. n. 190/2012*».

B) Nel Regolamento è stabilito:

▪ «*Le Società controllate del Comune di Catania adottano un codice etico e di comportamento nel rispetto di D.P.R. n. 62/2013 e in coerenza con il Codice di Comportamento vigente nel Comune di Catania, con le specificazioni e le integrazioni necessarie in relazione alla propria organizzazione e finalità statutarie. In caso di mancata adozione si applica il codice vigente per i dipendenti del Comune di Catania*» (art.13);

▪ «*Le Società controllate dal Comune di Catania realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito del Comune, una pagina internet curandone il periodico aggiornamento. Su tale pagina dovranno essere pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1, commi da 15 a 33, e al D.Lgs. n. 33/2013 (n.d.s. oggi modificato e integrato dal D.Lgs.97/2916) per gli obblighi informativi di competenza, nonché quelli previsti da leggi speciali e dal presente Regolamento quale assolvimento degli obblighi minimi di trasparenza. In particolare le Società controllate, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012 (n.d.s. oggi modificata e integrata dal*

D.Lgs. 97/2016) *devono* »(art. 14);

- «*Le Società controllate dal Comune di Catania devono nominare un responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione che ha anche il compito di effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013*» (art. 15);

- «*Le altre Società partecipate hanno l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 (n.d.s. entrambi modificati dal D.Lgs. 97/2016) nonché al presente Regolamento*».

Va, per completezza, ricordato che, accanto il succitato e specifico *Regolamento Comunale*, nell'anno 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) ed in specifico riferimento alle società partecipate/enti privati in controllo pubblico, aveva confermato la necessità di integrare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con la normativa anticorruzione, nei seguenti termini:

- «*... Le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001*» (pag. 11);

- «*... le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012*» (pag. 12);

- «*Le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano*» (pag. 22);

- «*Le amministrazioni controllanti assicurano, quindi, l'adozione del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da integrare con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex leg. n. 190/2012*» (pag. 26).

Nell'anno 2016, è intervenuto anche il Legislatore che, attraverso il già citato D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha inserito delle modifiche normative pertinenti alla materia degli *“enti privati in controllo pubblico”* sia nella Legge 190/2012 che nel D.Lgs. 33/2013:

- ✓ Nel D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, è stato aggiunto l'art. 2 bis (*Ambito soggettivo di applicazione*) con il quale, accanto all'obbligo di pubblicazione obbligatoria in capo alle *“Pubbliche Amministrazioni”* di cui al D.Lgs. 165/2001, è stato disposto «*2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici*

economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo o d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni».

- ✓ Nella Legge 190/2012 è stato aggiunto il comma 2 bis all'art. 1, attraverso il quale è stato chiarito:

«*Il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato ... Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (n.d.s. i succitati enti privati in controllo pubblico)*».

È stato quindi promulgato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, che ha provveduto a definire ancora una volta il raggio di azione degli *enti privati in controllo pubblico* stigmatizzando come *società in house* (v. Sidra s.p.a., denominata in tal modo anche nel nuovo Statuto) «*le società sulle quali*

un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all' articolo 16, comma 3» (art. 2, comma 1, lett. 0).

Ennesima e definitiva conferma dell'applicabilità del Sistema Anticorruzione in Sidra s.p.a. è data dalla già citata Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, nella quale "*previo parere del Consiglio di Stato*", sono stati fissati i seguenti principi:

«Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione, il nuovo impianto normativo risolve la gran parte dei dubbi interpretativi che nascevano dalla precedente disciplina Le presenti Linee guida sono quindi da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni» (pag. 6);

«Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co.2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali» (pag. 9);

«...Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012» (pag. 12);

«La Legge conferisce all'ANAC poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in materia sia di prevenzione della corruzione sia della trasparenza. Dalla ricostruzione effettuata nei paragrafi precedenti, tale attività di vigilanza deve essere svolta, in primo luogo, direttamente nei confronti delle società e degli enti di diritto privato tenuti ai diversi adempimenti; in secondo luogo, nei confronti delle amministrazioni controllanti, partecipanti o che vigilano sullo svolgimento di attività di pubblico interesse cui sono riconosciuti i diversi compiti indicati al paragrafo precedente» (pag. 46).

Sempre avuto specifico riguardo a Sidra s.p.a., le richiamate 13 misure preventive - sebbene formalmente introdotte da un sistema di normazione anticorruzione nato allo scopo di regolamentare, a titolo pressoché esclusivo, l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici - costituiscono asse portante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sidra, anche in vista di quanto espressamente disposto nella succitata Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell' 8 novembre 2017.

Le misure in oggetto sono, altresì, richiamate ed assunte nei Piani della Prevenzione della Corruzione adottati da Sidra.

Da annotare, peraltro, che buona parte delle richiamate 13 misure risultano già inserite - per tradizione consolidata - nel corretto bagaglio protocollare dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tra queste, ad esempio:

- la *formazione*, ordinariamente considerata uno degli strumenti tipici di un buon MOGC 231;
- la *rotazione*, importante protocollo gestionale di tutte le organizzazioni aziendali all'avanguardia;
- il *codice etico e di comportamento*, che nei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 viene usualmente denominato "etico" ma, nello specifico caso di Sidra, dovrà invece diventare "etico e di comportamento" essendo obbligatoriamente predisposto sulla falsariga di quello indicato dal D.P.R. 62/2013;
- il *whistleblowing*, già conosciuto come importante strumento accessorio della strategia della premialità suggerita nei sistemi aziendali moderni;
- i *patti di integrità*, imposti ormai per legge in tutta la contrattazione che riguardi gli atti di stipula tra il pubblico e il privato;
- l'*obbligo di astensione* in presenza di un conflitto di interesse, la cui inosservanza rappresenta anche l'elemento centrale dell'art. 323 del codice penale (norma notoriamente vigente ben prima della nuova legislazione anticorruzione);
- la *trasparenza*, da intendersi soprattutto come doverosa tracciabilità di tutte le azioni societarie.



In buona sostanza: il Sistema Anticorruzione non ha fatto altro che concludere, esplicitare e rendere obbligatorie, quelle misure gestionali che, in un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001 hanno sempre rappresentato - quasi per definizione - le doverose ed irrinunciabili azioni gestionali del rischio, ovvero quei protocolli indispensabili ai fini di una corretta ed efficace azione di elisione e riduzione del rischio "da reato".

Su come, poi, i due sistemi - v. quello più strettamente privatistico ex D.Lgs. 231/2001 e quello più genericamente pubblicistico ex sistema anticorruzione - possano/debbero concretamente coesistere e convivere: il problema è stato risolto a monte dal primo *Piano Nazionale Anticorruzione 2013* (v. quello che, di fatto, ha finito per assumere il ruolo di "apri pista" di tutto il sistema anticorruzione) e dalle successive indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A quest'ultimo riguardo sono trancianti, proprio in riferimento al regime delle società partecipate, le più volte citate Determinazione A.N.AC. 5/2015 e Determinazione A.N.AC. 1134/2017.

Il principio generale conclamato in entrambi i succitati atti è che il sistema preventivo anti-illiceità ex D.Lgs. 231/2001 e il sistema anti-corruzione ex Legge 190/2012 e ss. Devono fondersi in un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 che integri entrambi gli aspetti e le modalità preventive.

Il presente Modello 231 è integrato in tal senso.

Altro principio di fondo - ed è qui che si apre una netta linea di demarcazione tra il sistema privatistico e quello pubblicistico - è che le Pubbliche Amministrazioni, o le società in house come Sidra, sono obbligate, autonomamente ed a prescindere dal MOGC 231, ad alcuni fondamentali adempimenti di natura squisitamente pubblicistica:

A) Nomina di un *Responsabile della prevenzione della corruzione* (che, per incidens, a seguito della modifica del D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs. 97/2016, accorpa in sé anche il ruolo dell'ex Responsabile della Trasparenza);

B) Affidamento obbligatorio di tale ruolo - e ciò in aperta antitesi al principio di autonomia e di indipendenza sancito dalla normativa 231 del 2001 - ad un *dirigente di primo livello interno* (salvo eccezionale, motivata e necessitata, scelta di un soggetto, sempre interno, che non rivesta tale livello contrattuale);

C) Proposizione all'Organo di Indirizzo Politico, da parte del predetto Responsabile della prevenzione della corruzione, di un *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione* da adottare annualmente ad opera dello stesso Organo di Indirizzo Politico;

D) Divieto di predisposizione del suddetto Piano della Prevenzione della Corruzione ad opera di soggetti estranei alla P.A. e/o alle società partecipate;

E) Obbligo di *pubblicazione atti* ex D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 97/2016;

F) Rispetto *13 misure preventive anticorruzione*.

G) Proposizione all'Organo di Indirizzo Politico, da parte del predetto Responsabile della prevenzione della corruzione, di un *Piano Triennale della Performance* e di una *Relazione annuale sulla performance* ex art. 10 D.Lgs. 150/2009, per come modificato dal D.Lgs.74/2017, da inglobare nel Piano della Prevenzione della Corruzione e da adottare annualmente ad opera dello stesso Organo di Indirizzo Politico.

Circa, infine, i rapporti tra Organismo di Vigilanza e Responsabile della prevenzione della corruzione (non più nominabile come membro OdV secondo quanto espressamente disposto dalla Determinazione A.N.AC. 1134/2017 in preciso mutamento di indirizzo rispetto alla precedente Determinazione A.N.AC. 5/2015), rimane operante - in base alle specifiche direttive A.N.AC. - l'opportunità/necessità di un adeguato *coordinamento* tra le due attività di vigilanza preventiva svolte ex D.Lgs. 231/2001 ed ex Sistema Anticorruzione.

RPCT.:

In ordine alla specifica delimitazione dei poteri e del raggio di azione tra l'Organismo di Vigilanza e il

A) l'Organismo di Vigilanza 231, in quanto organo a carattere prettamente "privatistico" con specifici doveri di controllo/monitoraggio afferenti *solo* alla prevenzione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 (o delle illiceità sanzionate nel Codice Etico e di Comportamento), *non* può entrare nel merito,

né spiegare la sua vigilanza sui doveri strettamente pubblicitici di pertinenza del Responsabile della prevenzione della corruzione.

B) rimangono certamente esclusi dall’azione di monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza: a) il sistema trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 97/2016; b) l’osservanza delle norme preventive anticorruzione a carattere squisitamente pubblicitico; c) il Piano Triennale della Performance e la Relazione Annuale della Performance.

3. SIDRA E I “DESTINATARI” DEL MODELLO 231


3.1. L’organizzazione aziendale

Nell’anno 2020, segnatamente in occasione del C.d.A. del 17.12.2020, la società SIDRA S.p.A. ha avviato un processo di riorganizzazione aziendale culminato, da ultimo, nel nuovo assetto organizzativo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2022, a seguito di atto di interpello n. 8285/22.

Tale nuova organizzazione è stata adottata al fine di perseguire al meglio la *mission* aziendale – anche con riferimento alla gestione unitaria del servizio idrico integrato – con l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità e l’autonomia gestionale dei preposti ai vari settori aziendali.

In ragione della summenzionata riorganizzazione aziendale, la pianta organica di SIDRA S.p.A. è stata rimodulata in n. 10 Unità Organizzative in staff alla Presidenza/C.d.A. e in n. 8 Aree Operative poste su linea orizzontale.

A seguito di tale intervento riorganizzativo, il nuovo organigramma aziendale è quello di seguito raffigurato:



Inoltre, in ragione del nuovo organigramma aziendale la società SIDRA S.p.A. ha adottato un nuovo funzionigramma aziendale in cui sono precipuamente delineate le competenze di ciascuna unità organizzativa e area operativa.

Il richiamo di tale rimodulazione aziendale e delle competenze di ciascuna area/unità organizzativa che compone l’organigramma di SIDRA S.p.A. si rivela utile ai fini del presente Manuale per individuare sin d’ora i destinatari del M.O.G.C. nonché le competenze di ciascun ufficio e, conseguentemente, le fattispecie di reati presupposto che possono configurarsi in astratto in considerazione dell’attività svolta e delle competenze assegnate.



❖ **Segreteria di Presidenza**

Funzioni: assistenza e segreteria per la presidenza ed il C.d.A.

Mansioni: i) attività inerenti la conservazione dei verbali, atti e documenti e svolgimento funzioni di collegamento con le unità organizzative; ii) istruttoria degli atti a firma del Presidente; iii) predisposizione banca dati degli atti adottati dal Presidente; iv) gestione della corrispondenza della Presidenza; v) supporto U.O. Relazioni Esterne nell'attività Customer Care.

❖ **Area Affari Generali Legali e Morosità**

Funzioni: gestione rapporti C.d.A. e Assemblea

Mansioni: i) incarico di Segretario C.d.A. e Assemblea; ii) istruttoria e preparazione avviso di convocazione e documentazione preliminare; iii) redazione verbale; iv) notifica delibere; v) tenuta libri contabili.

Funzioni: gestione comparto assicurativo

Mansioni: i) denuncia aperture sinistri su diversi rami; ii) istruttoria tecnica – legale per liquidazione sinistro; iii) quietanze e liberatorie; iv) negoziazione e atti transattivi; v) autorizzazione alla liquidazione del danno; vi) gestione dei rapporti con i broker e le compagnie assicurative.

Funzioni: accesso civico

Mansioni: i) intervento sostitutivo; ii) gestione elenco semestrale; iii) pubblicazione dati.

Funzioni: gestione contenzioso giudiziale

Mansioni: i) cura degli aspetti preliminari alla stipula dell'incarico a legale di fiducia; ii) stipula incarico; iii) certificato di conformità delle prestazioni per pagamento spettanze ed onorari.

Funzioni: assistenza legale

Mansioni: i) gestione contenzioso legale di natura complessa che non rientra nelle competenze ordinarie delle altre unità ad eccezione della U.O. Gare Acquisti ed Economato (pratiche commerciale, richiesta risarcimenti danni ecc...); ii) attività connessa al recupero legale dei crediti, istruttoria e predisposizione documentazione afferente le utenze morose, finalizzata al recupero coattivo del relativo credito gestione pratiche; iii) gestione rapporti con i professionisti incaricati del recupero legale dei crediti; iv) monitoraggio contenzioso legale stragiudiziale e giudiziale connesso al recupero del credito da morosità gravante sulle utenze idriche.

Funzioni: Morosità – Processo tecnico amministrativo

Mansioni: i) supervisione e coordinamento processo morosità; ii) predisposizione e invio di sollecito bonario al pagamento, diffida/messa in mora con interruzione dei termini prescrizionali delle utenze non in regola con i pagamenti, sospensione della fornitura, rapporti con l'utente moroso e/o amministratori di condominio morosi in ordine alla concessione di piani di dilazione dei pagamenti ai sensi della Deliberazione ARERA 16 luglio 2019 n. 311/2019/R/id; iii) attività amministrativa finalizzata alla trasformazione delle bocche tarate morose e contatori generali – gravati da morosità – in contatori singoli, assistenza al responsabile nella procedura di sospensione e chiusura fornitura idrica alle utenze morose, alla riapertura – a seguito di pagamento morosità da parte dell'utente – di contatori sugellati; iv) assegnazione servizio giornaliero alle squadre operative preposte al processo operativo morosità; v) coordinamento attività e squadre operative preposte per la trasformazione delle bocche tarate morose e contatori generali – gravati da morosità – in contatori singoli; vi) sopralluoghi tecnici; vii) coordinamento attività e squadre operative preposte per la sospensione e chiusura della fornitura idrica alle utenze morose mediante sugellazione del gruppo di misura ovvero dismissione dell'impianto di derivazione; viii) coordinamento attività di ripristino fornitura idrica sospesa per morosità a fronte di eseguito pagamento da parte dell'utente; ix) coordinamento attività di ripristino fornitura idrica sospesa per morosità a fronte di eseguito pagamento da parte

dell'utente; attività di ritiro/reinstallazione contatore, chiusura/aperture contatore, chiusura bocche tarate, apposizione/rimozione di sigilli ai gruppi di misura, dismissione opera idrauliche di derivazione a seguito di morosità pregressa; x) coordinamento attività anti-abusivismo idrico, anche con l'ausilio delle FF.OO, mediante sopralluoghi, anche in squadra, e verbalizzazioni allacci abusive e/o irregolari; formalizzazione di eventuali denunce alle competenti Autorità; xi) attività anti – abusivismo idrico, anche con l'ausilio delle FF.OO, mediante l'esecuzione di sopralluoghi e distacco fisico dalla rete idrica degli allacci abusive e/o irregolari rilevanti con sugellazione prese.

❖ **Area Ricerca e Sviluppo**

Funzioni: ricerca e sviluppo soluzioni nelle tecnologie industriali

Mansioni: ricerca e sviluppo nelle tecnologie dei materiali, degli impianti idraulici, degli impianti elettrici e di produzione energetica, dei processi chimici, della robotica e dell'automazione industriale, informatiche e strutturali.

Funzioni: progettazione preliminare degli interventi sugli impianti, reti e sistemi aziendali

Mansioni: progettazione preliminare di impianti elettrici BT/MT, captazione, trasporto e/o distribuzione, sollevamento fognario, collettamento e trasporto fognario, depurazione, telerilevamento e automazione, strutture e soluzioni informatiche.

Funzioni: gestione progetti

Mansioni: i) predisposizione delle proposte per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari; ii) aggiornamento delle banche dati ministeriali dei progetti; iii) gestione degli appalti dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva delle opere; iv) supervisione delle gare d'appalto relative alle opere; v) supervisione dei lavori; vi) rilascio della documentazione di progetto e per la manutenzione delle opere compiute ai settori di competenza.

❖ **Area Salute, Sicurezza e Ambiente**

Funzioni: garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Mansioni: i) attività di proposta di nomine delle figure essenziali previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ii) attività di redazione e aggiornamento del DVR, sezionato per le single Unità Locali; iii) attività di Formazione, informazione ed addestramento del personale attraverso corsi di Formazione cofinanziati e non e relativi aggiornamenti; iv) attività di redazione DUVRI per l'affidamento di servizi o forniture delle ditte esterne; v) attività di gestione procedure aziendali; vi) attività di gestione infortuni; vii) attività di gestione appalti relativi alle forniture dei DPI per i lavoratori, forniture o servizi igienico sanitario e affidamento dell'incarico di Medico Competente; viii) attività di gestione appalti relativi ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali aziendali in caso di rischi imminenti per la salute e sicurezza dei lavori e degli utenti.

Funzioni: assicurare il rispetto delle norme e procedure per la tutela dell'Ambiente

Mansioni: i) attività di proposizione delle nomine dei responsabili per la gestione dei rifiuti nelle single Unità Locali; ii) compilazione delle procedure aziendali in ordine alla corretta gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera; iii) attività di predisposizione delle note da indirizzare agli Enti preposti anche in ordine al rinnovo delle autorizzazioni in atto; iv) attività di stesura del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); v) attività di aggiornamento dei singoli uffici e utenti delle modifiche normative e comunicare agli utenti attraverso la pubblicazione nell'area trasparenza – informazioni ambientali; vi) attività di monitoraggio, anche attraverso sopralluoghi, del corretto adempimento delle normative ambientali e delle procedure aziendali vigenti; vii) attività di predisposizione corsi di Formazione informazione ed addestramento per la gestione dei rifiuti e relativi aggiornamenti; viii) attività di gestione appalti relativi all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali, dei fanghi, sabbie e vaglio prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane.

❖ Area Servizi Informatici

Funzioni: gestione progettazione e realizzazione degli applicativi software e del sistema informativo aziendale

Mansioni: i) attività di analisi e progettazione dei programmi applicativi aziendali; ii) disegno dell'architettura dei data base aziendali e verifica dei requisiti per i collegamenti tra le varie procedure aziendali; iii) sviluppo del software per il sistema di fatturazione attiva; iv) manutenzione dei sistemi applicativi aziendali autoprodotti; v) Formazione ed assistenza delle procedure del sistema informativo; vi) coordinamento ed avviamento dei processi informatici finalizzati al billing con l'individuazione di eventuali modifiche da apportare al software in relazione alla legislazione vigente e/o alle esigenze aziendali; vii) gestione dei flussi in entrata o in uscita delle banche dati del sistema informativo aziendale.

Funzioni: gestione e progettazione dell'infrastruttura informatica

Mansioni: i) gestione dei server, apparati LAN e WAN, PC e periferiche connesse al sistema informativo, sicurezza dati, firewall e sistemi di backup, helpdesk tecnico; ii) amministrazione centralino telefonico, internet e caselle di posta elettronica esterna aziendale; iii) amministrazione della rete aziendale di telefonia mobile.

❖ Area Relazioni Istituzionali ed Esterne, Customer Care, Protocollo e Promozione

Funzioni: gestione del flusso documentale e archivio

Mansioni: i) attività di registrazione dei documenti in entrata ed in uscita sia cartacei che digitali; ii) classificazione, assegnazione, reperimento dei documenti amministrativi; iii) apertura e chiusura, ove necessario, del registro di protocollazione di emergenza.

Funzioni: ricezione documenti

Mansioni: i) tenuta e tracciamento dei rapporti con Poste Italiane con relativo controllo incrociato tra fatture e spedizioni; ii) archiviazione posta cartacea e tenuta dell'archivio; iii) compiti relativi anche alla consegna presso Banche, studi notarili e legali.

Funzioni: centralino

Mansioni: i) attività di centralino con relativa fornitura delle informazioni di primo livello all'utenza.

❖ Area Automazione

Funzioni: sviluppo sistemi automatici e di telerilevamento aziendali

Mansioni: dimensionamento e implementazione database relazionali o dataset virtuali, sistemi di comunicazione digitale in configurazione multifisica, software su piattaforma SCADA, quadri di campo RTU.

Funzioni: manutenzione dei sistemi automatici e di telerilevamento

Mansioni: manutenzione database relazionali o dataset virtuali, software su controllori e logica programmabile, software su piattaforma SCADA, quadri di campo RTU.

Funzioni: supervisione impianti telecontrollati

Mansioni: i) monitoraggio parametri di funzione degli impianti; ii) regolazione dei parametri di funzionamento per garantire l'esercizio e l'efficienza degli impianti; iii) ricezione degli allarmi e ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti; iv) comunicazione delle anomalie non ripristinabili degli impianti ai reperibili dei servizi telecontrollati

❖ Area Risorse Umane e Qualità

Funzioni: coordinamento e gestione del personale e attività – sistema gestione qualità

Mansioni: i) supporto alla Presidenza in merito alla gestione delle problematiche del personale dipendente; ii) gestione del Sistema Qualità Aziendale con aggiornamento e procedure per il



costante mantenimento del Certificato di Qualità ISO 9001.

Funzioni: gestione amministrativa del personale dipendente

Mansioni: i) elaborazione di paghe e contributi con il supporto del Consulente esterno; ii) attività e adempimenti periodici obbligatori; iii) evasione richieste del personale dipendente: certificati di stipendio, anticipazioni e attestazioni varie.

Funzioni: analisi retributiva del costo del lavoro e attività connesse

Mansioni: i) analisi del costo del lavoro; ii) report periodici di controllo e verifica; iii) analisi statistiche dei dati; iv) gestione delle raccolte dati richieste da enti esterni, coordinando i dati aziendali e procedendo all'invio nei termini previsti; v) aggiornamento in materia contrattualistica di settore di primo e secondo livello.

Funzioni: gestione rilevazione presenze

Mansioni: i) controllo giornaliero presenze sul gestionale aziendale; ii) aggiornamento fascicoli dei dipendenti; iii) elaborazioni periodiche ai fini del premio di risultato; iii) riepiloghi mensili delle presenze per l'elaborazione cedolini e per calcolo di buoni pasto; iv) aggiornamento sito aziendale nel rispetto degli obblighi per la trasparenza; v) rapporti interni col personale per richieste di vario tipo, pratiche e permessi; vi) smistamento e invio posta al protocollo e controllo corrispondenza.

Funzioni: gestione pratiche di pensionamento del personale dipendente

Mansioni: i) attività di gestione delle pratiche di pensionamento dipendenti; ii) aggiornamento dati annuali del personale; iii) gestione e approvvigionamento dei buoni pasto aziendali.

❖ **Area Potabilizzazione e Analisi**

Funzioni: conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di potabilizzazione

Mansioni: i) campionamento di acque/reflui da sottoporre ad analisi di laboratorio; ii) attività di controllo e manutenzione ordinarie e sanificazione delle Case dell'Acqua; iii) attività di supporto al RUP/DEC con i fornitori esterni nell'ambito della fornitura dei prodotti per la disinfezione ed i prodotti ad uso alimentare per le Case dell'Acqua.

Funzioni: analisi di laboratorio

Mansioni: i) attività di analisi su campioni di acque potabili e reflui anche con attrezzature di elevata tecnologia; ii) attività del progetto di adeguamento del laboratorio aziendale alle norme ISO/IEC 17025:2017 per la certificazione Accredia.

Funzioni: gestione delle unità distributrici "Case dell'Acqua"

Mansioni: i) attività di gestione amministrativa delle Case dell'Acqua ovvero all'inserimento dei giustificativi del personale operaio sul Selfweb; ii) attività di predisposizione delle RdA/RPM e assegnazione ordini di lavoro.

❖ **Area Produzione**

Funzioni: gestione U.O. produzione

Mansioni: i) attività di stipula contratti acqua irrigua da pozzi Aisa; ii) attività di verifica della modulistica inerente al sistema di qualità aziendale.

Funzioni: gestione impianti di produzione

Mansioni: i) attività di manutenzione degli impianti elettrici di media e bassa tensione; ii) attività di gestione magazzino elettrico; iii) attività di manutenzione delle strutture in CLS relative agli impianti di captazione, adduzione e bilancio idrico, strutture in metallo e impianti di sollevamento; iv) attività di bilancio energetico.



❖ **Area Distribuzione**

Funzioni: gestione rete, impianti e contatori

Mansioni: i) attività di controllo dei parametri di esercizio e dei livelli dei serbatoi; ii) attività di intervento sugli impianti per l'eliminazione dei disservizi; iii) attività di indagine e verifica per l'individuazione delle dispersioni occulte di acqua; iv) attività di manutenzione ordinaria e riparazione guasti; v) attività di verifica e rilievi sugli impianti d'utenza; vi) attività di manovra per la sospensione della fornitura su condotte di piccolo e grosso diametro; vii) attività di regolazione e variazione dei valori di portata e pressione in rete; viii) attività tecniche connesse ai contatori di utenza in relazione alle diverse procedure di nuovo contratto, disdetta, sostituzione e verifica; ix) attività di rifornimento idrico delle navi e alle autobotti di terzi non contrattualizzati; x) attività di effettuazione report fotografici, compilazione schede tecniche e redazione report di lavoro; xi) attività tecnica e amministrativa di controllo ed informatizzazione delle segnalazioni di guasti e richieste di intervento, di programmazione degli interventi e di assegnazione dei compiti alle squadre; xii) attività di controllo dei parametri di esercizio e di eventuali manovre correttive; xiii) attività di predisposizione degli interventi utili ad assicurare il corretto funzionamento della rete e degli impianti di utenza; xiv) attività connesse ai contatori di utenza ed esecuzione dei sopralluoghi con enti pubblici e privati; xv) attività di recupero, raccolta e analisi di dati per vari fini; xvi) attività di predisposizione delle planimetrie di sottoservizi e predisposizione di comunicati informativi; xvii) attività di gestione delle presenze del personale tramite software ed email; xviii) attività di gestione delle presenze del personale tramite software ed email; xix) attività di analisi delle problematiche riguardanti la funzionalità della rete e l'individuazione di soluzioni progettuali finalizzate alla risoluzione di problemi contingenti; xx) attività di gestione delle opportune turnazioni in occasione di periodi di criticità.

❖ **Area Fognatura**

Funzioni: gestione Area Tecnica

Mansioni: i) lavori di esercizio, manutenzione e pronto intervento sulla rete fognaria; ii) attività di analisi segnalazioni guasto; iii) attività di assegnazione ordini di lavoro in collaborazione con il responsabile di U.O.; iv) attività di predisposizione atti tecnico/amministrativi per acquisizione e autorizzazioni allo scavo, predisposizione atti tecnico/amministrativi per richieste/incontri di interferenze con altri sotto servizi; v) attività di analisi dei rapporti di lavoro e produzione di documentazione; vi) attività di analisi dei rapporti di lavoro e produzione di documentazione; vii) attività fotografica dei sopralluoghi per la verifica dei lavori svolti dalle ditte esterne; viii) attività di sopralluoghi per verifica disservizi e/o funzionalità impianti di sollevamento.

Funzioni: gestione progettazione, pianificazione, programmazione e controllo aggiornamento dati

Mansioni: i) attività di collaborazione alla stesura di elaborati tecnici per l'affidamento degli appalti di lavori e servizi di manutenzione rete; ii) attività di supporto al collettamento dati per predisposizione di report e analisi; iii) attività di aggiornamento dati sull'utenza allacciata (SIU); iv) attività di sopralluoghi e verifiche per rilievo rete; v) redazione schede stabili allacciati.

Funzioni: gestione nuovi allacci d'utenza

Mansioni: i) attività di ricevimento clienti/progettisti e organizzazione appuntamenti per sopralluoghi e verifiche; ii) attività di gestione richieste nuovi allacci in fognatura in collaborazione con il responsabile di U.O.; iii) attività di analisi di fattibilità, verifica progetto, organizzazione sopralluoghi, rilascio documentazione tecnico – amministrativa; iv) attività di indagini per verifica della funzionalità delle reti e dei manufatti; v) attività di sopralluogo per verifica fattibilità allacciamento e definizione modalità esecutive; vi) attività di sopralluogo per assistenza ai lavori e verifica regolarità di esecuzione.

❖ **Area Depurazione Civile e Industriale**

Funzioni: esercizio per il conferimento di una maggiore efficienza delle operazioni unitarie e di

processo

Mansioni: i) attività di monitoraggio parametri processi – valutazione regolazioni da eseguire – esportazione dati; ii) attività di controlli visivi qualità fanghi; iii) attività di analisi dati; iv) attività di calibrazione e validazione modelli impianto implementati mediante software di simulazione basati su modelli consolidati; v) attività di analisi prestazioni mediante l'utilizzo di simulatori; vi) attività di regolazione ossigeno disciolto linee 1, 2 e 3 reattore biologico; vii) attività di regolazione portate in ingresso, di ricircolo interno ed esterno, di regolazione portate fanghi supero e primari/misti, portale svuotamento vasche di preaerazione in funzione dei risultati controlli analitici; viii) attività di conduzione sistemi compatti di trattamento bottini; ix) attività di dosaggio chimico; x) attività di controllo e regolazione sistemi di ispessimento e disidratazione fanghi; xi) attività di analisi dati gestionali; xii) attività di compilazione registri gestione impianto, valutazione capacità residua e pianificazione degli interventi per rendere più efficiente gli impianti.

Funzioni: manutenzione impianti di depurazione

Mansioni: i) attività di analisi periodica dati, storico, guasti, analisi dei costi di manutenzione, ordini di lavoro in ritardo, misure e parametri funzionali; ii) attività di pianificazione programma di manutenzione preventiva e definizione delle politiche di manutenzione; iii) attività volta ad ottimizzare la ricerca guasti e il riconoscimento delle cause di potenziali guasti attraverso modalità di problem solving; iv) attività di implementazione dei piani manutenzione su Holis; v) attività di emissione ordini di lavoro; vi) attività di ingrassaggi e lubrificazioni, ispezioni, segnalazione guasti e compilazione ticket di guasto, nonché pulizia apparecchiature, macchinari e locali; vii) attività di calibrazione strumenti e sensori, sostituzione parti meccaniche soggette a usura e misurazione parametri funzionali apparecchiature, registrazione dati; viii) attività di analisi guasti e definizione protocollo di intervento; ix) attività di redazione relazioni tecniche per ufficio acquisti ai fini dell'individuazione della ditta da contattare, fornire relativa assistenza alle ditte esterne e redazione rapporti di lavoro; x) attività di manutenzione impianti elettrici e sistemi di controllo e automazione; xi) attività di manutenzione strumenti di misura e manutenzione impianti termici.

Funzioni: approvvigionamento e gestione scorte

Mansioni: i) attività di inventario ricambi e aggiornamento Holis; ii) attività di controllo giacenze e verifica forniture; iii) attività di classificazione scorte e definizione delle politiche di gestione materiali; iv) attività di redazione RDA e gestione ordini interni oltre che note di prelievo; v) attività di redazione progetti e CSA; vi) attività di direzione contratti e forniture sito specifiche: stato avanzamento servizio, richiesta, consegna, contabilità, autorizzazioni al pagamento; vii) attività propedeutiche all'acquisto di materiali specifici del settore.

Funzioni: gestione rifiuti prodotti e trattati

Mansioni: i) Attività di verifica produzione rifiuti, richiesta, raccolta, trasporto e confezionamento, nonché registrazione dei rifiuti prodotti, movimento di carico nel registro, FIR, movimento di scarico rifiuti e registrazione numero di movimentazione sul formulario; ii) attività di collocazione dei rifiuti prodotti nelle aree di deposito temporaneo; iii) attività di richiesta controlli analitici dei rifiuti al laboratorio, verifica conformità dei risultati analitici dei controlli periodici o su richiesta ed eventuale apertura rapporto di non conformità; iv) attività di supporto a AMB per attribuzione codice EER, compilazione formulari dei rifiuti in uscita e registrazione quarta copia formulario ed eventuali annotazioni nel registro di carico/scarico; v) attività di segnalazione sversamenti rifiuti prodotti e trattati e comunicazione emergenze causate dagli sversamenti; vi) attività di gestione dei contratti smaltimento dei rifiuti e redazione dei report sulle quantità di rifiuti prodotti ed i relativi costi distinti per EER, verifiche (modulo MOD MOR o equivalente informatico) dati/documenti; vii) attività di Analisi della richiesta di "qualifica" trasportatore - definizione prescrizione; viii) attività di Registrazione trasportatore e aggiornamento schede ditte autorizzate; viii) attività di Controlli amministrativi propedeutici al conferimento e pesatura; ix)

attività di controllo qualitativo del rifiuto liquido; x) attività di verifica conformità rifiuti sulla base dei RP e della capacità residua; xi) attività di emissione nota accettazione bottini; xii) attività di pesatura in uscita e compilazione formulario parte destinatario, registrazione formulario rifiuto in ingresso e registrazione movimento di carico, registrazione movimento di scarico rifiuto in ingresso, stampa del registro rifiuti trattati e trascrizione del numero del movimento sul formulario; xiii) attività di predisposizione registri per vidimazione, consegna e ritiro registri alla Camera di Commercio; xiv) attività di redazione report sulle quantità di rifiuti trattati, redazione note, richiesta quartacopia e/o comunicazione enti, correzione formulari, riscontro richieste produttori/trasportatori/siti.

Funzioni: controlli analitici di processo

Mansioni: i) attività di definizione piani di monitoraggio annuali routinari e intensivi; ii) attività di definizione dei criteri di campionamento; iii) attività di Installazione, programmazione e avvio campionatori; iv) attività di redazione verbali di campionamento, esecuzione analisi chimico fisiche di laboratorio: acque reflue, rifiuti trattati e prodotti; v) attività di Analisi sul campo: SVI, misure pH, RedOx, OD, Conducibilità, applicazione protocollo dei controlli bottini: Test di tossicità, misure e parametri; vi) attività di emissione rapporti di prova, segnalazione superamenti normativi, registrazione risultati, verifica e taratura strumenti, manutenzione strumenti di laboratorio, aggiornamento normativo sui controlli da eseguire sui rifiuti prodotti e trattati e sulle acque reflue.

❖ **Area Amministrazione, Finanza, Controllo, Magazzino e Autoparco**

Funzioni: gestione controlli e pagamenti

Mansioni: i) attività di pagamenti ai fornitori e altri tipi di pagamento non legati da rapporti di fornitura, (es. imposte, tasse), riscontro dei benestare su archiflow su ogni singola fattura; ii) attività di verifica regolarità fiscale per ogni pagamento a fornitore superiore ai limiti di legge; iii) attività di verifica regolarità contributiva ai fini del pagamento ai fornitori; iv) attività di pagamenti con bonifici per i rimborsi agli utenti; v) attività di predisposizione CU ai professionisti e gestione ritenuta d'acconto; vi) attività di gestione reportistica giornaliera alla Presidenza banche, posta e cassa su consistenza saldi, pagamenti e incassi giornalieri e gestione saldi sui c/c bancari e postali con disposizione dei giroconti al fine di gestirne l'operatività.

Funzioni: gestione conti correnti e documentazione fiscale

Mansioni: i) attività di registrazione operazioni contabili relative alle spese per servizi di incasso e oneri bancari nonché riconciliazione estratto conto mensile; ii) attività di registrazione operazioni relative agli incassi e insoluti SDD, registrazione oneri bancari, riconciliazioni estratti conto trimestrali; iii) attività di Gestione Sdd Banca e Posta: scarico telematico esito tracciati, elaborazione e riconciliazione; iv) attività di Gestione Bollette raccordo dati tra gestionale SIU e Gestionale contabile ESA; v) attività di verifica contributiva INPS ed INAIL, nonché rapporti con i fornitori ed Enti per gli Interventi sostitutivi; vi) attività inerente ad altre Operazioni Contabili: registrazione contabile F24 mensili, preparazione estratti ruoli per decreti ingiuntivi da effettuare ai clienti.

Funzioni: gestione contabile

Mansioni: i) attività di archiviazione online elenco giornali e incassi, registrazione contabile, riconciliazione estratti conto e successiva archiviazione documenti; ii) attività di registrazione contabile bollette, fatture, verifica corrispondenza tra incassi e relative registrazioni contabili; iii) attività di Gestione mastrino di contabilità (2042008) anticipi da clienti su contratti e raccordo con front office; iv) riscontro incassi per anticipo bottini, comunicazione su file condiviso a ufficio Depurazione; v) controllo CIG su Nostri pagamenti a Fornitori ed inserimento sul sito.

Funzioni: gestione dati

Mansioni: i) collegamento singoli movimenti non collegati e controllo di quelli collegati tra COGE

e COAN; ii) reportistica fornitori di acqua ed energia elettrica; iii) preparazione dati per Unbundling contabile; iv) rapporti ATI – ARERA.

Funzioni: gestione logistica

Mansioni: i) carico dei materiali nel gestionale di magazzino con DDT di acquisto; ii) scarico dei materiali con Buoni di Prelievo nel gestionale di magazzino; iii) attività di distribuzione materiali al bancone in assenza degli addetti; iv) attività di gestione movimentazione mezzi aziendali in assenza dell'addetto; v) consegna materiali di magazzino.

Funzioni: gestione autoparco

Mansioni: i) coordinamento Magazzino e Autoparco; ii) approvvigionamenti materiali di magazzino; iii) analisi scorte e sotto-scorte; iv) redazione Inventario di magazzino; v) supervisione gestione automezzi di proprietà e a noleggio; vi) attività di gestione movimentazione autoveicoli aziendali.

❖ **Area Acquisti, Gare, Appalti e Economato**

Funzioni: gestione e coordinamento ufficio Acquisti

Mansioni: i) attività volta all'ottimizzazione dei costi e qualità dei prodotti dei servizi e lavori dell'azienda nel rispetto della normativa di legge nelle diverse procedure di acquisto; ii) attività di gestione di tutti gli acquisti aziendali di materiale di consumo e beni d'investimento mediante la ricerca dei potenziali fornitori, la valutazione delle offerte e la relativa gestione degli ordini; iii) attività volta alla definizione e redazione di una metodologia standard ed integrata di individuazione e analisi delle priorità relative a tutte le tipologie di intervento da condividere con tutte le funzioni coinvolte; iv) attività volta alla definizione ed elaborazione di un processo a supporto dell'analisi degli impatti (interni/esterni) utilizzando un sistema informativo di supporto; v) attività di coordinamento fra punto istruttore e punto ordinante aziendale su piattaforma Consip Acquisti in Rete; vi) attività di gestione di tutte le procedure di acquisto (lavori, servizi e forniture) di importo informale sotto e sopra soglia comunitaria e nel rispetto delle norme di cui al Codice dei contratti Pubblici;

Funzioni: gestione gare e appalti relative procedure telematiche

Mansioni: i) attività di predisposizione documentazione di gara, lettere invito, modulistica, proposte e atti di aggiudicazione, digitalizzazione documenti, gestione procedure di gara su piattaforma telematica, risposta a quesiti amministrativi, e quant'altro necessario; ii) attività di Gestione albo aziendale telematico; iii) attività di comunicazione agli operatori economici delle modalità d'iscrizione all' albo telematico e relativa assistenza; iv) attività di partecipazione come componenti ordinari di Commissioni di gara; v) attività di RUP in diverse procedure ed Assistente RUP nelle gare (gare aperte, procedure negoziate e proroghe varie); vi) attività di assistenza agli adempimenti amministrativi e ad ogni altra attività richiesta dai Responsabili U.O.; vii) attività di Verbalizzazione nelle commissioni di gara; viii) attività di gestione piattaforma Consip Acquisti in Rete; ix) attività relativa agli adempimenti di pubblicità obbligatoria su Piattaforma MIT Servizio Contratti Pubblici; x) attività di predisposizione degli ordini di acquisto su piattaforma ESA; xi) attività di tenuta dei rapporti con la software house della piattaforma telematica per la gestione delle procedure telematiche; xii) attività di predisposizione di tutti gli adempimenti in ordine alle verifiche presso Enti competenti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016; xiii) attività di Pubblicazione ordini e contratti su portale trasparenza come previsto dalla normativa vigente; xiv) assistenza ai RUP aziendali in ordine ai propri adempimenti ANAC; xv) assistenza adempimenti amministrativi, archiviazione telematica documentazione procedure di gara e ogni altra attività richiesta dalla Responsabile U.O. Acquisti; xvi) archiviazione informatica tabellare di tutta la documentazione inerente le singole procedure d'acquisto; xvii) attività di Redazione contratti di appalto; xviii) attività di Redazione Manifestazioni d'interesse e successiva predisposizione del verbale riepilogativo istanze; xix) attività di redazione elenco partecipanti e relazione dei curriculum dei partecipanti alle gare d'appalto; xx) attività di Redazione degli atti amministrativi; xxi) attività di



predisposizione allegati (DGUE, dichiarazione integrativa al DGUE, Modello B, Modello C, Modello D, Modello E, Modello OE) per Gare di appalto.

Funzioni: gestione ufficio economato e coordinamento amministrativo e legale

Mansioni: i) attività di gestione prima nota cassa e relativi documenti, movimentazioni valori bollati con trasmissione settimanale all'ufficio contabilità; ii) attività di predisposizione bozza regolamenti; iii) attività di Gestione e verifica delle Richieste d'acquisto RDA; iv) attività di Predisposizione Ordini d'Acquisto su piattaforma ESA; v) attività di Predisposizione documenti: richieste offerte, certificati, lettere contestazione ditte; vi) attività di verifica Rating di legalità: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità -predisposizione e registrazione della domanda utilizzando l'apposita piattaforma per l'acquisizione della Collaborazione per gli adempimenti trasmissione annuale all'ANAC del resoconto delle procedure di acquisto L. 190/2012; vii) attività di Predisposizione Determine Presidenziali; viii) attività di Gestione telefoni aziendali: predisposizione dei verbali di concessione dei telefoni/sim/tablet e tenuta del report interno di questi ultimi; ix) attività di Aggiornamento, ricerche, studio, interpretazione e pareri su normativa in materia di appalti; x) attività di Predisposizione di capitolati tipo per Accordi Quadro, per Gare di Servizi, Forniture e Lavori nonché, il Capitolato speciale d'appalto contenente requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate; xi) attività di Supporto legale per lo studio di questioni attinenti alle procedure di gare ed alla fase esecutiva; xii) attività di Predisposizione documentazione gare formali di appalto; xiii) attività di Pubblicazione ordini su portale trasparenza cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012, Art. 37, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 4 delibera Anac n. 39/2016.

❖ **Area Commerciale e UtENZE**

Funzioni: gestione e coordinamento Sportello Online

Mansioni: i) attività di gestione nuovi allacci, subentri, volture, disdette, rateizzazioni e predisposizione pratiche di rimborso; ii) attività di invio lettere per richiesta preventivi e annullamento sopralluoghi per decorrenza termini; iii) attività di controllo ruoli, predisposizione e sostituzione contatori fermi illeggibili e guasti; iv) attività di rettifiche di fatturazioni - revisioni tariffarie - invio note credito allo sdi; v) attività di predisposizione accertamenti su utenze anomale; vi) attività di gestione nuovi impianti, volture, subentri, rateizzazioni delle utenze condominiali.

Funzioni: gestione e coordinamento Sportello fisico

Mansioni: i) attività di gestione nuovi allacci, subentri, volture, disdette, rateizzazioni e predisposizione pratiche di rimborso, invio lettere preventivi annullamenti, richieste sopralluoghi, operazioni di cassa.

Funzioni: Gestione e coordinamento Back Office

Mansioni: i) attività di gestione nuovi allacci, subentri, volture, disdette, rateizzazioni e predisposizione pratiche di rimborso; ii) attività di reporting legale, gestione sepa 1 blocco Catania (inserimento- variazione-revoca), assistenza telefonica clienti; iii) attività di gestione di chat aziendale - lettere ad utenti per sostituzione contatori - gestione commerciale e recupero crediti case dell'acqua - assistenza telefonica clienti; iv) attività di Gestione sepa 2 blocco Catania e periferica (inserimento- variazione-revoca), rilascio estratti conto, copie fatture, aggiornamento anagrafiche su residenza, aggiornamento dati fatturazione elettronica. Bonus idrico- assistenza telefonica clienti; iv) attività di programmazione giri di lettura, carico volumi e assegnazione delle lavorazioni ai lettristi, scarico letture, inserimento autoletture, supporto ai lettristi tramite chat aziendale.

❖ **Area ZIC**

Funzioni: Gestione Impianti e Reti Zona Industriale Catania

Mansioni: i) Attività di interventi tecnici area ZIC; ii) attività di gestione magazzino area ZIC; iii)

attività di interventi manutentivi area ZIC; iv) attività di decespugliamento professionale e manutenzioni varie area ZIC; v) attività amministrativa area ZIC.

❖ **Area ARERA, organizzazione e sviluppo**

Funzioni: verifica e gestione del rispetto degli standard procedurali e qualitativi richiesti da ARERA

Mansioni: i) individuare e suggerire interventi di correzione e miglioramento; ii) verificare e sviluppare i modelli di RISK Assessment e del RISK Management aziendale in coerenza con la revisione e l'aggiornamento del modello 231 come deliberato dal CdA; iii) verificare il sistema aziendale al fine di suggerire eventuali interventi di correzione per un più adeguato e costante assetto organizzativo e amministrativo ai sensi della normativa vigente.

3.2. I destinatari del Modello 231 quali possibili autori dei reati

Premessa la nuova organizzazione societaria di SIDRA S.p.A. a questo punto è possibile tracciare con precisione l'area di operatività del Modello, individuando innanzitutto i "destinatari" e chiarendo per ogni tipologia o categoria di riferimento la specifica potenzialità di soggezione allo stesso Modello.

In via assolutamente generale e propedeutica, possono definirsi Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tutti coloro che, operando *con* o *per* la Società, si trovino nella teorica condizione di commettere alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; da qui il loro obbligo di conoscere e rispettare, con il massimo della diligenza e del rigore, il MOGC adottato dalla Società al fine di prevenire le specifiche condotte illecite indicate dal Legislatore.

Al di là di questa sintetica affermazione di base, va rilevato che l'individuazione dei precisi confini di responsabilità ipoteticamente attribuibili, da un lato al destinatario per fatti e reati commessi nell'esercizio di funzioni e mansioni esercitati in favore della Società, dall'altro alla Società per fatti e condotte illecite commessi dai destinatari nel suo interesse, presuppone un'attenta e complessa analisi delle effettive relazioni di lavoro intercorrenti tra le due entità di raffronto.

Ciò al fine di chiarire con certezza il preciso limite e discrimine - in termini di bilateralità reciproca - tra l'eventuale operato illecito dei soggetti che operano (a vario titolo o diverso periodo temporale) con la Società, e l'eventuale responsabilità della Società per i fatti illeciti eventualmente commessi da questi soggetti.

Partendo da quello che potremmo definire il corredo personale "globale" di Sidra, a prescindere cioè dalle specifiche peculiarità delle singole categorie, possono senz'altro inserirsi tra i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001i seguenti soggetti:

- gli amministratori (v. i membri del consiglio di amministrazione);
- i dirigenti ed il personale apicale in genere;
- i collaboratori, anche esterni ed a titolo occasionale (nei limiti delle funzioni svolte nell'interesse della Società);
- i dipendenti e gli operai, anche a titolo occasionale;
- i consulenti e/o i professionisti chiamati a svolgere uno o più incarichi (nei limiti delle funzioni svolte nell'interesse della Società);
- i fornitori e gli outsourcers (nei limiti delle prestazioni rese nell'interesse della Società);
- le persone giuridiche che eventualmente intrattengano con Sidra rapporti di lavoro in termini di collaborazione, associazione temporanea di imprese, joint venture, partnership, qualunque forma di cooperazione o di co-ausilio societario (nei limiti dei rapporti intrattenuti nell'interesse della Società).

Una annotazione di particolare importanza è che rientrano nella categoria dei "destinatari", sempre nei limiti delle funzioni svolte nell'interesse della società:

- i membri del collegio sindacale;
- i membri dell'organismo di vigilanza ex D.lsg. 231/2001.

Giova al riguardo chiarire che i due succitati organi, proprio perché espressamente chiamati dal Legislatore a svolgere una funzione di controllo superiore, potrebbero – e la casistica giudiziaria dei nostri giorni dimostra ampiamente il frequente ruolo attivo svolto dagli stessi soggetti nelle "corruzioni" o nelle



operazioni illecite di "alto bordo" - contribuire a consumare, o ad occultare, illeciti di qualunque natura ed entità nell'interesse della Società¹⁰.

Escluderli dalla categoria dei "destinatari" significherebbe introdurre nel sistema una forma di impunità priva di valida giustificazione logica e comunque nettamente anticostituzionale.

Avuto specifico riferimento ad alcuna delle succitate categorie, si reputa necessaria qualche puntualizzazione.

Per ciò che riguarda gli **amministratori, i dirigenti e il personale apicale**, l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, al primo comma lett. a), è chiaro nello statuire: "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*".

Sulla necessità di individuare le precise cariche amministrative e/o gestionali si è pronunciata anche la Suprema Corte a Sezioni Unite: "*... la responsabilità dell'ente per gli illeciti (nella specie, manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, prevista dall'art. 187 quinquies D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, postula l'accertamento della qualifica gestoria apicale del soggetto agente, ovvero sia dello svolgimento da parte di quest'ultimo di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, in virtù delle quali il comportamento illecito possa ascriversi ad un'esplicita manifestazione di politica aziendale, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata tenuta in esecuzione di un incarico di consulenza professionale*" (Cass. Civ., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20936).

In definitiva, le persone che rivestono le funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, sono certamente responsabili in prima persona dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società (si parla, in questi casi, di "amministratori infedeli"), tanto quanto lo è la Società, per gli stessi eventuali reati, in via amministrativa e sul piano squisitamente aziendale (cioè ai fini dell'applicabilità a suo carico delle sanzioni e misure interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001).

Altrettanto pacifico è il concetto di amministratore o di dirigente "*di fatto*" – ossia di colui che, pur non rivestendo alcuna carica o potere direzionale sul piano formale, lo eserciti in via concreta e fattuale – pienamente equiparato all'amministratore o dirigente di diritto.

I **dipendenti** rientrano a tutti gli effetti nel paradigma normativo dell'art. 5, co.1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quali "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*", ossia amministratori, dirigenti e personale apicale.

Ne deriva il loro inserimento di diritto nella categoria dei Destinatari, quali soggetti in grado di commettere reati in favore o nell'interesse della Società, nonché persone per le quali quest'ultima rimane esposta al rischio di rispondere - a titolo di "responsabilità amministrativa" - del loro eventuale operato illecito.

Da notare che, proprio nel caso dei dipendenti, la Società è soggetta ad un duplice livello di responsabilità:

- a) "*amministrativa*", all'interno di un processo penale ed ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con le note sanzioni pecuniarie e misure interdittive;
- b) "*civile*", sia nell'ambito di un giudizio civile *ex art. 2049 c.c. ("responsabilità dei padroni e committenti")*, sia in sede di processo penale *ex art. 83 c.p.p.*, quale "responsabile civile" per il fatto dell'imputato.

Entrambe le due succitate forme di responsabilità, univocamente a carico della Società, sono idonee a concorrere giuridicamente con la responsabilità strettamente personale del singolo dipendente.

Emblematico, al riguardo, il caso in cui il dipendente sia chiamato a rispondere quale responsabile di un reato colposo in materia di infortuni sul lavoro.

L'eventuale condotta illecita del dipendente comporterà a catena: la violazione dei "reati presupposti" dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001; il processo penale a suo carico per i predetti "reati presupposti"; la chiamata in causa della Società, sempre nell'ambito dello stesso processo penale, quale

¹⁰ V., in materia, l'interessante ricostruzione effettuata nella Circolare n. 83607/2012, emanata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Economia e Sicurezza.

padrone e committente e dunque "responsabile civile" per il fatto del dipendente-imputato (si ricordi, peraltro, che in questi casi la responsabilità civile è di tipo oggettivo e prescinde dall'accertamento della colpa del "committente"); la chiamata della Società, ancora una volta nello stesso processo penale in cui è già presente come "responsabile civile", per l'eventuale ed ulteriore responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In buona sostanza, Sidra potrà essere considerata "amministrativamente responsabile" degli eventuali reati posti in essere dai suoi collaboratori e dipendenti se, e nella misura in cui, gli stessi reati:

- siano stati commessi nell'esercizio delle specifiche funzioni assegnate da Sidra;
- siano direttamente imputabili alla Società quale espressione del principio di immedesimazione organica;
- non siano frutto di elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per ciò che concerne **i fornitori e gli outsourcers** - non rileva se persone fisiche o giuridiche (evenienza che potrebbe solo presupporrebbe una maggiore autonomia ed organizzazione di mezzi e di persone) - Sidra li considera *parzialmente* Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato. Sebbene, infatti, i fornitori non esercitino in via diretta l'attività di Sidra, gli stessi possono certamente considerarsi "*sottoposti alla direzione o alla vigilanza*" di amministratori e di personale apicale della Società laddove siano chiamati a prestare una determinata attività accessoria e di ausilio, e ciò eventualmente seguendo le direttive, le domande e gli standard richiesti dalla committente. Si pensi, al riguardo, all'attività dei fornitori o dei tecnici chiamati a fornire o a gestire sistemi hardware e software (materia cui sono correlati molteplici reati informatici), o mezzi, materiale e strumenti di complemento dell'attività. O si consideri ad esempio - sempre in riferimento all'attività concretamente svolta dalla Società - il delicatissimo servizio svolto dai "*letturisti*" dei contatori eventualmente in regime di out sourcing. Sono tutte situazioni in cui la Società ha pieno diritto di chiedere che siano rispettate le proprie regole di natura etica e morale (interamente riportate anche nel *Codice Etico e di Comportamento*), nonché i protocolli e gli standard di legalità specificamente indicati nel proprio MOGC.

E' solo al di là di questo specifico ambito di lavoro condotto "insieme" che il fornitore sarà libero di muoversi liberamente in base ai propri ed autonomi assetti regolamentari, senza dovere soggiacere a nessuno Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che non sia quello della propria personale struttura societaria.

Avuto, infine, riguardo alle **persone giuridiche** che eventualmente intrattengano con Sidra rapporti di lavoro in termini di collaborazione, associazione temporanea di Imprese, joint venture, partnership, qualunque forma di cooperazione o di co-ausilio societario, vale - in linea di massima - quanto detto a proposito dei fornitori e degli outsourcers.

4. I REATI PRESUPPOSTO

4.1. Reati presupposto ordinari

I reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 - ossia quelli dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti - sono inseriti nel Capo I, Sez. III, dello stesso Decreto.

Le fattispecie delittuose di riferimento - oggetto di plurimi interventi legislativi di natura integrativa e/o correttiva¹¹ - sono quelle espressamente indicate agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25 bis.1, 25

¹¹ V: la L. 48/2008 che ha introdotto l'art. 24 bis; la L. 94/2009, che ha introdotto l'art. 24 ter; la L. 99/2009 che ha apportato modifiche ed integrazioni all'art. 25 bis, ed inserito l'art. 25 bis.1, l'art. 25 novies e l'art. 25 decies; il D.Lgs. 61/2002 e la L. 262/2005 che hanno apportato modifiche all'art. 25 ter; la L.7/2003 che ha inserito l'art. 25 quater; la L. 7/2006 che ha inserito l'art. 25 quater.1; la L. 228/2003 e la L. 38/2006 che hanno apportato modifiche e integrazioni nell'art. 25 quinquies; la L. 62/2005, che ha inserito l'art. 26 sexies; la L. 123/2007 e il D.Lgs. 81/2008 che hanno rispettivamente inserito ed apportato modifiche all'art. 25 septies; il D.Lgs. 231/2007 che ha inserito l'art. 25 octies; la L. 99/2009 che ha inserito l'art. 25 novies; la L. 116/2009 che ha inserito l'art. 25 novies/decies; il D.Lgs. 121/2001 che ha inserito l'art. 25 undecies; il D.Lgs. 109/2012, che ha *MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema Anticorruzione v.04*



ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-octiesdecies.

Il dettaglio dei contenuti di tutti i suddetti Reati è riportato nell'Allegato 4 (*Appendice Normativa*).

4.2. Reati presupposto speciali anticorruzione

Attraverso gli articoli 19 e 32 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in L. 11.8.2014 n. 114 (*Misure urgenti per la semplificazione e la Trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, cd. *Decreto Renzi*), sono state introdotte delle disposizioni di straordinaria importanza, direttamente rilevanti proprio sulle società private.

· Attraverso l'art. 19.

- è stata disposta la soppressione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (art. 19 cit., comma 1);

- sono stati trasferiti tutti i poteri e le funzioni della soppressa A.V.C.P. all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 19 cit., comma 2);

- sono stati trasferite alla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, della soppressa A.V.C.P. (art. 19 cit., comma 8).

· Attraverso l'art. 32, sono stati affidati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Prefetture - nonché, in via residuale, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria - dei poteri speciali che si spingono (pur limitatamente alla completa esecuzione di un determinato contratto) sino alla:

- rinnovazione coatta degli organi sociali;

- gestione straordinaria societaria (da considerarsi "*a tutti gli effetti di pubblica utilità*") ad opera di amministratori di nomina prefettizia, con corresponsione dei compensi a carico della Società;

- sospensione dei poteri, sia dei titolari della società che dell'assemblea;

- accantonamento forzato degli utili della società, sino a esito giudiziale penale, in apposito fondo vincolato, non distribuibile né pignorabile;

- eventuale misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa tramite nomina prefettizia di più esperti, con relativa corresponsione dei compensi a carico della Società.

Si è anche ricordato che tali misure legislative sono state accompagnate da uno specifico programma di collaborazione (a sua volta corredato e sostenuto da un efficiente circuito informativo) tra A.N.AC., Enti Locali e Prefetture.

Il tutto è stato, poi, stigmatizzato in due documenti pubblici fondamentali:

a) il *Protocollo d'Intesa* a firma congiunta Autorità Nazionale Anticorruzione - Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014;

inserito l'art. 25 duodecies; la L. 190/2012 che ha inserito i reati di cui all'art. 319-quater c.p. e 2635 c.c. negli articoli 25 e 25-ter; la L. 186/2014 che ha inserito nell'art. 25 octies la nuova fattispecie penale di "autoriciclaggio" ex art. 648 ter.1, nonché modificato i reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p.; il D.Lgs. 39/2014 che ha inserito l'art. 609-undecies c.p. nell'art. 25-quinquies; la L. 68/2015 che ha introdotto i delitti ambientali di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies c.p. (presupposti dall'art. 25-undecies); la L. 69/2015, che ha modificato i reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater (presupposti dall'art. 25), 416-bis c.p. (presupposto dall'art. 24-ter) e 2621 - 2622 c.c. (presupposti dall'art. 25-ter), nonché modificato l'assetto sanzionatorio dello stesso art. 25-ter; la L. 199/2016 che ha inserito nell'art. 25 quinquies il neo art. 603 bis c.p.; il D.Lgs. 38/2017 che ha modificato l'art. 2365 c.c. e introdotto l'art. 2635 bis c.c.; la Legge 20 novembre 2017 n. 277 che, all'art. 5, ha introdotto il reato di cui all'art. 25 terdecies ("*razzismo e xenofobia*"); il D.Lgs. 21/2018 che ha inserito, tra i reati ambientali, il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*); la Legge 3/2019 che ha modificato il contenuto di alcuni reati presupposti e inserito il nuovo delitto di cui all'art. 346 bis c.p.; il D.Lgs n. 75/2020 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; il D.Lgs. 184/2021 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; L. n. 22/2022 che ha introdotto una tutela speciale in materia di patrimonio culturale e paesaggistici; il D.Lgs. n. 150/2022 che ha profondamente innovato il processo penale; il D.Lgs. 19/2023 che ha dato attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.



La conseguenza immediata di tali innovazioni anticorruzione è la loro diretta rilevanza:

- a) sul mercato privato, sulla vita delle imprese che in esso operano e sui sistemi di gestione del rischio adottati attraverso i *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* 231;
- b) sulla corretta enucleazione dei "reati presupposti" dal D.Lgs. 231/2001.

Si ricordi, a quest'ultimo riguardo, che sono considerati *reati presupposti* in senso stretto - ovvero idonei a fare scattare la "responsabilità amministrativa" ex D.Lgs. 231/2001 - quelli di cui agli articoli 24 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo.

Il problema è che il succitato art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014 - a sua volta confermato ed amplificato dai richiamati *Protocollo d'Intesa e Linee Guida* del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 - ha, di fatto, finito per introdurre nuovi "reati presupposti", ovvero nuove fattispecie incriminatrici penali la cui violazione: se non è giuridicamente idonea alla specifica irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001 (in ragione del principio di riserva di legge valevole anche in materia amministrativa); è tuttavia pienamente atta a legittimare le devastanti misure cautelari societarie di cui al sopra descritto sistema ex art. 32 del citato D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014.

In altri termini: sebbene, il Decreto Legislativo 231/2001, con l'avvento della nuova legislazione anticorruzione, sia stato formalmente modificato *solo* nei suoi articoli 25 (attraverso l'inserimento del nuovo art. 319-quater c.p.) e 25 ter (attraverso l'inserimento del nuovo art. 2635 c.c. ex Legge 190/2012 e dei nuovi delitti societari ex Legge 69/2015); sebbene anche, il Legislatore abbia *forse* dimenticato di adeguare lo stesso D. Lgs. 231/2001 alle nuove emergenze del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014; non è tuttavia a dubitare - e si tratta di un dato di fatto e di diritto giuridicamente incontestabile - che tutte le società che operano sul mercato privato, para pubblico o pubblico in senso stretto, sono oggi soggette ad un rischio societario sinanco più pericoloso di quello rappresentato dalle ordinarie misure sanzionatrici e interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001, appunto rappresentato dalla possibile sopportazione delle misure cautelari di cui al citato art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014.

Ne deriva che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che voglia *realmente* salvaguardare la società da possibili rischi di "incidenti di percorso", non potrà logicamente eludere l'analisi, la previsione, la gestione e l'evitabilità delle specifiche figure di reato richiamate, sia nello stesso art. 32 che nei correlati *Protocollo d'Intesa e Linee Guida* del 15 luglio 2014.

Ciò vuole anche dire che, accanto ai *reati presupposti ordinari* di cui agli artt. 24 e ss del D.Lgs. 231/2001, sarà opportuno prendere in considerazione una duplice e nuova categoria di *reati presupposti speciali*.

1) Quelli derivanti dalla *legge penale speciale* di cui all'art. 1 comma 75, lett. c) e lett. p) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), ossia:

- il reato di *peculato* (art. 314 c.p.);
- il reato di *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p.);
- il reato di *abuso di ufficio* (art. 323 c.p).

Con specifico riferimento alle suddette ipotesi di reato, si rappresenta che con il D.Lgs. 75/2020, le fattispecie di cui agli artt. 314, 316 e 323 c.p. sono state introdotte anche nel novero dei reati presupposto ordinari ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001.

2) Quelli derivanti dalla *legge penale speciale* di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014, nonché dalla *fonte legislativa secondaria* rappresentata dalle *Linee Guida allegate al Protocollo d'Intesa A.N.AC - Ministero dell'Interno* del 15 luglio 2014, ossia:

- il reato di *turbata libertà degli incanti* (art. 353 c.p.);
- il reato di *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* (art. 353-bis c.p.).

4.3. Schema di sintesi del raggio di presupposizione normativa del Modello 231 di Sidra

Sulla base di quanto sin qui delineato, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sidra verrà esteso all'analisi e alla gestione del rischio:

- dei *reati presupposti comuni* di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 231/2001;
- dei *reati presupposti speciali anticorruzione* di cui:
 - all'art. 1 comma 75, lett. c) (*peculato* ex art. 314 c.p. unitamente al reato accessorio di *peculato*



mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.) e lett. p) (abuso di ufficio ex art. 323 c.p);

- all'art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014, ossia ai reati di cui agli artt. 353 (*turbata libertà degli incanti*) e 353-bis (*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*) del codice penale;

5. LE LINEE GUIDA

5.1. Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, co. 3, del D.Lgs. 231/2001, stabilisce: *"I Modelli di Organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Alla luce di quanto sopra, Sidra, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto anche delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Tali Linee Guida, nella prima versione elaborata nell'anno 2002 dal Gruppo di lavoro sulla *"Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche"* (costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria) è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

Il primo aggiornamento, sulla base anche dei rilievi sollevati dal Ministero, ha in particolare riguardato l'ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l'Organismo di Vigilanza. Ulteriori aggiustamenti sono stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle imprese, nonché delle novità intervenute sugli assetti interni delle società di capitali per effetto della riforma del diritto societario.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo ad ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi.

Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l'adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito confronto con la Consob.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida sono state approvate con la motivazione che l'aggiornamento è stato *"complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001"*.

Il Ministero ha, comunque, ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

Nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si terrà anche conto delle Linee Guida Confindustria aggiornate al marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

5.2. Confindustria, CNF, CNDCEC, ABI

Nella elaborazione del presente Modello 231 sono state utilizzate le Linee Guida elaborate dal Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto da Confindustria, Consiglio Nazionale Forense (CNF), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Associazione Bancaria Italiana (ABI)

"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231", dello scorso Dicembre 2018.

In tale documento viene anche affrontato il problema della necessità, o meno, dell'adeguamento anticorruzione per i MOGC delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, risolvendolo nei seguenti termini: «*nell'elaborazione del Modello per le società a partecipazione pubblica si dovrà tenere conto della necessità di integrare gli strumenti di prevenzione previsti dal D.Lgs. 231/2001 con i presidi indicati da altre norme – prevalentemente dalla Legge Anticorruzione – valutando al meglio i punti di convergenza e le principali differenze tra i diversi impianti normativi*» (pag. 27)

5.3. Linee Guida di A.N.AC. - Ministero dell'Interno

Come più volte sin qui ricordato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell'Interno, in occasione del Protocollo d'Intesa stipulato in data 15 luglio 2014, hanno emanato delle *Prime Linee Guida*, cui sono seguite le *Seconde Linee Guida* del 27 gennaio 2015.

Sul piano degli specifici contenuti, entrambe le Linee Guida hanno focalizzato la loro attenzione soprattutto sull'art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014, il quale – se ne è già parlato - prevede una serie di gravissime misure cautelari nei confronti delle imprese che, in costanza di un contratto pubblico, si macchiano di alcuno dei gravi "delitti contro la pubblica amministrazione" sanzionati dal nostro codice penale. Secondo quanto chiarito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno, tali Linee Guida «si collocano a valle delle recentissime iniziative legislative assunte dal Governo per rafforzare il sistema di lotta ai fenomeni corruttivi che continuano a registrarsi nella gestione della cosa pubblica, in particolare nel delicato settore degli appalti e dei contratti».

Tra i rilievi di maggiore importanza delle predette Linee Guida v'è senz'altro quello secondo cui la specifica commissione dei delitti presi di mira da detta legislazione - v. tutti i delitti contro la P.A. - è, in realtà, ordinariamente accompagnata da altri delitti, definibili strumentali rispetto a quelli principali anticorruzione, o comunque importanti indici di *allarme illiceità* (v. tra questi, i reati truffa, di riciclaggio, di fatturazione per operazioni inesistenti).

Tali reati cd. satelliti acquistano una importanza ulteriore ove si consideri che, anche in sede di indagini giudiziarie, sono ritenuti tra quelli a maggiore valenza probatoria e di riscontro positivo nei confronti di tutte le operazioni illecite commesse contro la P.A.

E' anche per questo – lo si è già spiegato in precedenza - che si è deciso di inserire tali delitti nel novero dei "reati presupposti speciali", in modo da poterli sottoporre a vigilanza, controllo e gestione preventiva, esattamente al pari di quelli "presupposti ordinari".

Avuto riguardo ai criteri gestionali suggeriti dall'A.N.AC. - Ministero dell'Interno ai fini di una corretta azione di prevenzione, le Linee Guida in discussione, a differenza di quelle di Confindustria, non entrano minimamente nel merito delle specifiche misure o modalità strategiche adottabili.

Si limitano soltanto a ricordare che l'art. 32, comma 8, del citato D.L. 90/2014 attribuisce agli *"amministratori"* – v. a quelli nominati con Decreto Prefettizio ai sensi dello stesso art. 32 comma 2 in caso di mancata sostituzione volontaria da parte della società "indagata" - il «*potere di fornire all'impresa prescrizioni operative, riferite ai seguenti aspetti della vita dell'azienda: - ambiti organizzativi; - sistema di controllo interno; - organi amministrativi e di controllo*».

Anche ai relazione agli "esperti" di nomina prefettizia (ove il Prefetto reputi necessaria l'adozione di maggiori misure di sostegno e di monitoraggio dell'impresa), lo stesso comma 8 dell'art. 32 parla genericamente di «*prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo*».

In questo quadro, il dato di maggiore interesse è semmai che, nelle succitate Linee Guida, viene espressamente affermato: «*sebbene non espressamente richiamato è evidente che le suddette prescrizioni*



possono trovare un significativo punto di riferimento nei modelli di organizzazione previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

Il che, ove ce ne fosse bisogno, conferma per l'ennesima volta l'importanza di strutturare ed implementare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, quanto più possibile completo ed esaustivo.

5.4. Linee Guida di A.N.AC. per gli enti privati in controllo pubblico

Nel presente Modello sono state seguite e rispettate le Linee Guida di A.N.AC. per gli enti privati in controllo pubblico, ed in particolare quelle adottate con:

- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";
- Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto pubblici economici*".

Sono stati, altresì tenuti presunti e seguiti i principi ed i criteri normativi dell'intero Sistema Anticorruzione.

PARTE II

1. IL MODELLO 231 DI SIDRA

1.1. La genesi di Sidra

Le origini della Società risalgono al 1967, quando l'*Amministrazione Comunale* di Catania ha cominciato a gestire direttamente gli impianti della società "Acque di Casalotto".

Nel 1971, è nata l'*Azienda Acquedotto Municipale*.

Nel 1994, con Deliberazione n. 64 del 14 maggio, il Consiglio Comunale ha assegnato all'*Azienda Acquedotto Municipale* la gestione del Servizio Idrico Integrato, ivi compresa la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue.

Nel 1995 (esattamente in data 26 aprile), l'*Azienda Acquedotto Municipale* di Catania ha acquisito - previa transazione con la curatela del fallimento *Etna Acque s.p.a.* - il comprensorio dei Comuni limitrofi.

I passaggi che hanno portato alla transazione *de qua* sono i seguenti:

- in data 26 agosto 1980 è stata costituita la *Etna Acque s.p.a.*;
- in data 3 agosto 1984 il Prefetto di Catania ha disposto: a) la requisizione degli impianti della stessa *Etna Acque s.p.a.* siti in San Giovanni La Punta ed i manufatti relativi all'intero complesso acquedottistico a favore dei Comuni di Catania, Gravina di Catania, San Gregorio, San Giovanni La Punta, S. Agata Li Battiati, Misterbianco e Tremestieri Etneo; b) l'affidamento della gestione degli impianti di emungimento e di trasporto al Comune di Catania, e per esso all'*Azienda Acquedotto Municipale*; c) l'affidamento della gestione degli impianti di distribuzione e somministrazione di acqua potabile alle singole utenze all'interno dei Comuni interessati ai singoli Comuni, che l'avrebbero esercitata attraverso il Consorzio *Acquedotto Etneo* anche attraverso il personale della società *Etna Acque*;
- in data 13 maggio 1986, essendo scaduto il termine della requisizione: a) il Consorzio *Acquedotto Etneo* ha restituito gli impianti di distribuzione all'*Etna Acque*, che aveva provveduto alla somministrazione dell'acqua potabile agli utenti riscuotendo i canoni; b) viceversa, l'*Azienda Acquedotto Municipale* ha continuato a gestire gli impianti di emungimento e trasporto dell'acqua ad uso irriguo;
- in data 1 luglio 1988, il Prefetto di Catania ha nuovamente disposto la requisizione degli impianti dell'*Etna Acqua s.p.a.* a favore dei Comuni di Catania, Gravina di Catania, San Gregorio, San Giovanni La Punta, S. Agata Li Battiati, Misterbianco e Tremestieri Etneo;
- in data 5 luglio 1988, lo stesso Prefetto di Catania ha ordinato che anche la gestione degli impianti di distribuzione e somministrazione dell'acqua potabile delle singole utenze venisse affidata al Comune di Catania e, per esso, alla *Azienda Acquedotto Municipale*;
- nel frattempo però, in data 28 giugno 1988, il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della società *Etna Acque s.p.a.* ed il Comune di Catania si era insinuato al passivo fallimentare;
- in data 28/30 maggio 1992, la curatela fallimentare di *Etna Acque s.p.a.* ha chiesto il rilascio degli impianti e la gestione degli stessi è stata affidata all'*Azienda Acquedotto Municipale* anche avvalendosi delle prestazioni di personale già dipendente della *Etna Acque s.p.a.*;
- in data 26 aprile 1995, dopo complessa e farraginoso vicenda processuale (avente ad oggetto canoni, legittimazione processuale, affidamento impianti, acquisizione beni, etc. etc.) è stato stipulato formale atto di transazione tra il Comune di Catania e la Curatela fallimentare della società *Etna Acque s.p.a.* con il quale: a) è stato transatto il montante debitorio/creditorio e determinati i relativi corrispettivi in denaro; b) sono stati trasferiti al Comune di Catania i beni della società fallita nonché le utenze irrigue e potabili già gestite dall'*Azienda Acquedotto Municipale*.

Nel 1996, con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5 febbraio, l'*Azienda Acquedotto Municipale* di Catania (A.A.M.) è stata trasformata in *Azienda Speciale Servizi Idrici Ambientali-Sidra*, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c) della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*)¹² e dell'art.

¹² Art. 22 (*Servizi pubblici locali*):

« 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.



23 (*Aziende speciali ed istituzioni*) della stessa Legge 142/1990¹³ che così stabiliva: « 1. *L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.* 2. *L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.* Omissis 4. *L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.* 5. *Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.* 6. *L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.* Omissis».

Attraverso la veste di *Azienda Speciale*, Sidra ha acquisito tutti i caratteri dell'autonomia imprenditoriale e della personalità giuridica.

Nell'anno 2000, preso atto della Legge 15 maggio 1997 n. 127 - ed in particolare dell'art. 17 commi 51 e 51¹⁴ - il Commissario Straordinario del Comune di Catania, con i poteri del Consiglio Comunale, ha assunto la Delibera n. 50 del 7 aprile, con la quale è stata disposta la trasformazione dell'*Azienda Speciale per la Gestione del Servizio Idrico del Comune di Catania Sidra* in *Società per Azioni* denominata "*Sidra*", con sede in Catania, via G. Vagliasindi n.53.

Per *incidens*, lo stesso Commissario Straordinario - in vista della predetta trasformazione - in data 7 marzo 2000 aveva assunto la Deliberazione n. 234, con la quale era stata disposta la sdemanializzazione della rete idrica di Catania e delle condotte di adduzione dell'acqua, nonché il conferimento a Sidra, quale fondo di dotazione, dei beni predetti e degli impianti compresi di sollevamento, potabilizzazione e quant'altro, strumentali all'attività.

Con atto notarile del 26 giugno 2000, l'ex Azienda Speciale *Sidra* è stata definitivamente trasformata in *Sidra s.p.a.*, quale società per azioni avente ad oggetto: «*la continuazione di tutte le attività svolte dall'Azienda Speciale Sidra ed ogni altra attività in materia di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi primari, industriali ed agricoli; servizi di raccolta, collettamento in sistema fognario unitario, depurazione e riutilizzo delle acque reflue ivi comprese quelle bianche; produzione e commercializzazione, distribuzione dei servizi pubblici a rete; produzione dei servizi telematici ed informatici relativi ai campi di interesse o affini alle attività aziendali o afferenti il territorio di esercizio; ogni altra attività connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate ed ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento ivi compresa la partecipazione a gare di appalto*».

2. *I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.*

3. *I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:*

a) *in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;*

b) *in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;*

c) *a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;*

d) *a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;*

e) *a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.»*

¹³ Recepita in Sicilia per effetto della Legge Regionale n. 48 del 1991

¹⁴ art. 17 Legge 127/1997: «*I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie» (comma 51); «*La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, comma terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile*» (comma 52).*



Con atto notarile del 30 dicembre 2015 (Rep. 73127, Raccolta 18487), Sidra è diventata a tutti gli effetti "società in house" del Comune di Catania (rectius "a capitale interamente pubblico"), con l'ulteriore precisazione che "la partecipazione detenuta dal Comune di Catania deve in ogni caso assicurare a questo il controllo di diritto".

Prevalente oggetto sociale fissato all'art. 4 del nuovo Statuto è: «a) la gestione integrata delle risorse idriche nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, gestione del sistema fognario, gestione dei servizi di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche, protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; b) la gestione idrica delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali; c) la gestione dei depuratori marini e dei dissalatori; d) l'attività di produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi pubblici a rete; e) la gestione dei servizi telematici ed informatici attinenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali ed afferenti il territorio di esercizio o territori ad esso affini 3/o confinanti».

In buona sostanza, Sidra ha definitivamente assunto il ruolo di sostanziale "braccio operativo" dell'ente pubblico territoriale nello svolgimento del servizio pubblico essenziale rappresentato dal Servizio Idrico Integrato.

1.2. Il Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è un servizio disciplinato a livello internazionale ed è legato alla gestione amministrativa dell'acqua. In Italia si inizia a parlare di SII con la cd Legge Galli, nr. 36 del 5 gennaio 1994, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*. Con tale Legge il SII viene descritto (art. 4) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" e viene gestito all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

Successivamente, con il D.Lgs. nr. 152, del 3 aprile 2006, *Norme in materia ambientale* è stata abrogata la Legge Galli ed è stato ridefinito il servizio pubblico integrato come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, da gestire secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie". Conseguentemente, il gestore di tale servizio deve curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di:

- acquedotto: captazione, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per: utenze domestiche; utenze pubbliche (ospedali, caserme, scuole, stazioni ecc.); utenze commerciali (negozi, alberghi, ristoranti, uffici ecc.); utenze agricole; utenze industriali (quando queste non utilizzino impianti dedicati);
- fognatura: raccolta e convogliamento delle acque reflue nella pubblica fognatura;
- depurazione: trattamento mediante impianti di depurazione delle acque reflue scaricate nella pubblica fognatura.

Il ciclo della filiera idrica è costituito dalle seguenti fasi:

1. Approvvigionamento (captazione e adduzione, incluso il trattamento/depurazione delle acque);
2. Distribuzione;
3. Fognatura;
4. Depurazione e smaltimento.

1. Approvvigionamento

In Sidra, il processo di approvvigionamento è costituito dalle fasi di *captazione* e *adduzione* dell'acqua di falda delle proprie sorgenti. In questa fase l'acqua viene prelevata e purificata.

La captazione avviene grazie a speciali impianti che consentono il recupero dell'acqua dal ciclo naturale. L'acqua prelevata viene sottoposta a trattamenti di clorazione e di disinfezione, al fine di eliminare eventuali sostanze inquinanti ed evitare eventuali contaminazioni durante la distribuzione.

Dopo aver effettuato i suddetti trattamenti, l'acqua viene trasportata dal punto di prelievo a speciali serbatoi, per gli ultimi controlli, e poi trasportata (spinta a pressione in modo da superare i dislivelli del

terreno) negli impianti di accumulo e distribuzione attraverso tubi di ghisa, acciaio o cemento.

2. Distribuzione

La parte finale dell'acquedotto è costituita dalla distribuzione: gli impianti di sollevamento trasportano l'acqua nei serbatoi urbani da dove viene smistata attraverso le reti di distribuzione (condotte e serbatoi situati nei centri abitati che alimentano le case e i servizi pubblici). Da qui, i fornitori del SII avviano la distribuzione dell'acqua direttamente agli utenti che ne fanno richiesta.

3. Fognatura

Questa fase consiste nella raccolta di acque meteoriche e degli scarichi idrici. La rete di fognatura è un complesso costituito da canalizzazioni sotterranee, che raccolgono e allontanano le acque superficiali e quelle provenienti dalle abitazioni. La fognatura può essere a sistema misto (raccolge nelle stesse tubature sia le acque asciutte che quelle piovane) oppure a sistema separato (le acque di uso domestico sono raccolte in una rete diversa rispetto a quelle di scorrimento superficiale).

4. Depurazione e smaltimento

Questa fase è inversa rispetto all'approvvigionamento e consiste nella raccolta delle acque dalle reti fognarie e nel loro trattamento per la restituzione a un ambiente naturale (corso d'acqua o mare) in buone condizioni.

Sidra – v. *infra* Processo Idrico Integrato e suoi sottoprocessi - ha predisposto uno specifico

Regolamento del Servizio Idrico Integrato, del 1 Marzo 2017, la cui applicazione è cogente.

Dal punto di vista della regolazione del SII, svolge un ruolo preminente l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (v. *infra* Processo Adeguamento Tariffa).

L'ARERA è un organismo indipendente, istituito con la Legge nr. 481, del 14 novembre 1995 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici, l'azione dell'Autorità è diretta ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

1.3. Il Contratto di Servizio tra SIDRA e il Comune di Catania

Contestualmente alla fase di costituzione della Società, è stato stipulato il *Contratto di Servizio tra il Comune di Catania e Sidra Servizi Idrici Ambientali Catania s.p.a.*

Con tale Contratto di Servizio - richiamato anche in seno al succitato nuovo Statuto del dicembre 2015 - è stato, innanzitutto, stabilito che: «*Il Comune di Catania affida in esclusiva alla Sidra la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Catania al fine di assicurare alla cittadinanza un efficiente, efficace ed economico servizio*».

In via strettamente consequenziale, il Comune di Catania ha assegnato in concessione a Sidra s.p.a.: la rete fognaria, la rete delle acque bianche, il depuratore di Pantano d'Arci (già oggetto della convenzione nr. 3/96 del 24/09/96 fra il Comune di Catania, il Consorzio A.S.I. e l'Azienda Acquedotto Municipale di Catania, oggi Sidra s.p.a.) e quant'altro connesso e, comunque, strumentale a svolgere i servizi affidati.

I rapporti tra la Società e il Comune di Catania regolati da apposito *Contratto di servizio*, nel quale sono - tra l'altro - previsti:

d) l'informazione costante al Comune (anche allo scopo di consentirgli di assumere le opportune iniziative) su fatti e circostanze che possono incidere sulla regolarità del servizio, nonché su possibili anomalie riscontrate sul funzionamento degli impianti, qualità e quantità degli affluenti pervenuti

all'impianto, conseguenze sul processo di depurazione, correttivi eventualmente apportati;

e) funzioni di indirizzo e di controllo in capo al Comune, al fine di assicurare livelli e condizioni di servizio adeguati alle esigenze ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

In particolare, è stato disposto che Sidra:

1. continua a svolgere il servizio di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e fornitura delle acque per usi primari, industriali ed agricoli, già affidati all'*Azienda Speciale Sidra* anche al di fuori del territorio comunale;
2. assume, quale concessionaria del Comune, il servizio di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche;
3. svolge - più in generale - attività di produzione, commercializzazione e distribuzione nel settore dei servizi pubblici a rete;
4. svolge servizi telematici ed informatici attinenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali od afferenti il territorio di esercizio;
5. può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di ricerca, di studio, di consulenza, di assistenza e servizi, di promozione e diffusione della cultura in campo idraulico, ambientale, energetico e dello sviluppo sostenibile.

Tra le prescrizioni (alcune non ancora attuate) del predetto Contratto di Servizio vi sono:

- 1) l'accertamento (congiunto con il Comune di Catania) dello stato di consistenza della rete fognaria e degli impianti connessi, anche al fine di evidenziarne lo stato di conservazione, le disfunzioni e le anomalie di maggior rilievo;
- 2) l'accertamento (congiunto con il Comune di Catania) degli interventi più urgenti e di carattere strutturale, intendendosi per tali quelli che - assieme all'ordinaria e straordinaria manutenzione - condizionano la funzionalità del servizio globalmente inteso;
- 3) la redazione di un piano di sviluppo industriale (concernente i livelli minimi di qualità e di diffusione del servizio attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile, gli obiettivi di miglioramento di tali standards attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo, i metodi per rilevare il mancato rispetto degli standards e le penalità che la società riconoscerà agli utenti, gli investimenti necessari per raggiungere e mantenere gli standards prefissati, il relativo piano finanziario) che valuti, tra l'altro, le esigenze di risorse del personale, economiche e strumentali necessarie per il raggiungimento degli standard del servizio, rimanendo comunque in capo al Comune le funzioni di indirizzo e controllo per assicurare i livelli e le condizioni del servizio adeguati alle esigenze ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale, compatibili con le risorse disponibili;
- 4) la redazione di un programma di interventi (il cui onere finanziario spetta al Comune, competendo alla Società di provvedere, di concerto con il dirigente del settore lavori pubblici, ad ogni incombente relativo alla progettazione, al reperimento dei necessari finanziamenti, alla predisposizione degli atti di collaudo);
- 5) la predisposizione di un piano annuale e di un programma triennale scorrevole degli interventi necessari per la realizzazione del piano di adeguamento della rete fognaria e per il ripristino della funzionalità e la messa a norma dell'impianto di depurazione;
- 6) l'inserimento dei piani di Sidra nel programma delle opere pubbliche del Comune (che resta, altresì, impegnato al reperimento delle risorse pubbliche necessarie per la realizzazione delle infrastrutture, nonché al trasferimento a Sidra del parco progetti riguardante i servizi oggetto della concessione, tenendola esente da qualsiasi onere nei confronti dei progettisti) con contestuale delega alla stessa Sidra per la conduzione degli interventi, ivi inclusa l'indizione dell'appalto;
- 7) lo svolgimento, da parte di Sidra, di un servizio diligente ed efficace, attraverso una gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario, con impiego di personale adeguato per numero e professionalità;
- 8) l'assicurazione di un servizio di standard elevato - nei limiti delle risorse disponibili - sia per quanto attiene la qualità dell'acqua che i rapporti con l'utenza (v., dunque, in ordine alla rapidità di intervento nei nuovi allacci, alle riparazioni dei guasti, agli estratti conto adeguatamente dettagliati e



leggibili e a quant'altro potrà essere previsto nella carta dei servizi);

- 9) l'effettuazione di una manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti connessi, delle attrezzature, e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio, nonché l'assunzione di tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la migliore conservazione degli impianti;
- 10) la fornitura di energie, materiali, servizi, prestazioni, tecnologie, lavori e quant'altro necessario per la buona gestione del servizio affidato;
- 11) l'esecuzione degli opportuni controlli sulla qualità dell'acqua distribuita, in modo da garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa;
- 12) l'ampia diffusione dei dati rilevati;
- 13) l'informazione costante al Comune su fatti e circostanze che possono incidere sulla regolarità del servizio;
- 14) lo smaltimento dei residui prodotti nella gestione delle reti idriche nei modi prescritti per legge;
- 15) la gestione dell'impianto di depurazione secondo le sue specifiche tecniche di funzionamento e la ricerca di risultati ottimali pur in presenza di liquami con caratteristiche qualitative e quantitative anche sensibilmente diverse dai dati di progetto;
- 16) il recupero e la riutilizzazione delle acque reflue depurate;
- 17) la fornitura di acqua alla Casalotto SpA, nella quantità e modalità previste al 29.12.70, alla tariffa praticata da Sidra per vendita di acqua all'ingrosso ribassata del 15%;
- 18) il ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza degli scavi eseguiti per la posa delle tubazioni;
- 19) l'efficiente manutenzione e conservazione della rete e degli impianti (con conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le relative componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche), nonché il rinnovo ed ampliamento degli stessi (onere cui corrisponde quello del Comune di comunicare i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico ed industriale in corso di elaborazione, al fine di consentire alla Società una opportuna pianificazione e programmazione tecnico - finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni del sistema);
- 20) l'applicazione, nei confronti del personale dipendente, di tutte le norme sulla tutela, protezione, sicurezza, assistenza ed assicurazione;
- 21) l'adozione, a tutela degli utenti, di tutte le misure prescritte dalla legge a carico degli enti gestori di servizio in caso di scioperi;
- 22) la scrupolosa osservanza, nei rapporti con gli utenti, dei principi, delle disposizioni e dei comportamenti contenuti nella carta dei servizi;
- 23) l'effettuazione dei lavori di manutenzione o di ampliamento della rete adottando tutti gli accorgimenti possibili per attenuare il disagio ai residenti ed al traffico veicolare;
- 24) il rilascio di pareri tecnici su tutte le pratiche relative agli allacci alle reti fognarie comunali ed agli impianti fornendo assistenza tecnica alla competente Direzione della Tutela Ambientale del Comune;
- 25) l'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria intimati ai privati per ragioni di pubblica incolumità e dagli stessi non eseguiti, su specifica richiesta e secondo istruzioni del Comune;
- 26) la costante informazione al Comune, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo di assumere le opportune iniziative, di tutte le anomalie riscontrate sul funzionamento degli impianti, la qualità e quantità degli affluenti pervenuti all'impianto, le conseguenze sul processo di depurazione ed i correttivi eventualmente apportati;
- 27) l'attivazione, in sinergia con il Comune di Catania, di sistemi informativi territoriali, sistemi telematici di monitoraggio, telecontrollo e trasmissione dati, restando a carico della Società gli oneri di progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti di cablaggio strutturato per la trasmissione dati, dei sistemi di comunicazione di fonia ed immagini dei sistemi di telecontrollo remoto di apparati di regolazione, di telecomunicazioni e di elaborazione dati;
- 28) l'incasso, direttamente dagli utenti, delle tariffe stabilite quali corrispettivo del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente;
- 29) l'incasso, per delega del Comune di Catania, degli importi riscossi o dovuti, a titolo di canoni-tariffe per il servizio di fognatura e depurazione, dagli enti acquedottistici operanti nel territorio comunale o dagli utilizzatori di acqua con concessione propria, secondo i termini previsti dalla legge;
- 30) la scrupolosa osservanza, nei rapporti con gli utenti, delle disposizioni e dei comportamenti

contenuti nella carta dei servizi;

31) la stipula, con gli utenti, di un "*contratto di somministrazione dell'acqua*", definito dalla Società sulla base di schemi uniformi (ovvero discriminati esclusivamente in funzione della tipologia del servizio fornito) e diffuso in modo da consentire agli stessi utenti una preventiva e completa informazione sulle prestazioni loro fornite;

32) l'attivazione di adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo tra utente e gestore, su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia;

33) la tenuta di una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio acquedottistico ed alla gestione del servizio di fognatura e di depurazione, nonché l'evidenziazione dei costi e delle immobilizzazioni tecniche realizzate (qualunque sia la modalità di finanziamento), dei costi delle immobilizzazioni immateriali, degli oneri per la manutenzione straordinaria, dell'ammortamento di tali cespiti e della loro incidenza sul conto economico;

34) il riconoscimento, in capo alla Società, di utilizzare gli impianti e le risorse idriche disponibili e l'autorizzazione ad estendere il servizio acquedottistico ai Comuni vicini sottesi al sistema idrico degli impianti assegnati a Sidra (facoltà subordinata alle circostanze: che vengano integralmente soddisfatti i fabbisogni espressi dalla comunità catanese, che gli oneri per investimenti aggiuntivi e gli oneri di gestione connessi al servizio svolto nei Comuni vicini non incidano sulle tariffe praticate nel comune di Catania, che le economie di scala realizzabili a seguito dell'estensione del servizio siano acquisite a favore della gestione complessiva, e quindi anche a vantaggio degli utenti catanesi);

35) il divieto di cessione a terzi del servizio di distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione affidato (fermo restando la facoltà della Società di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, nonché di individuare le attività operative che possono essere affidate all'esterno o che possono essere svolte mediante strutture autonome dalla stessa costituite o partecipate).

1.4. Il Regolamento sul sistema integrato dei controlli sulle società partecipate

Come visto dalla disamina del succitato *Contratto di Servizio* tra Sidra e il Comune di Catania, alla Società è stata affidata - in via esclusiva - la gestione del servizio idrico integrato nonché quanto connesso e strumentale allo svolgimento del servizio di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue.

La Società è altresì soggetta al "*Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli sulle società partecipate*" (emanato in ossequio al D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213 che ha introdotto nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'art. 147 quater in materia di "*controlli sulle società partecipate*"), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Catania in data 21 ottobre 2014 n. 123, al fine di definire «*un sistema di controlli sulle società e di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alla normativa in materia e agli indirizzi dell'Amministrazione*» (art. 1 Regolamento).

Al riguardo, lo Statuto prevede, all'art. 22:

«*1. Fino a che il Comune di Catania rimanga unico socio, la società è soggetta al potere di direzione e coordinamento del Comune, che lo esercita mediante un Organismo di Controllo Analogo composto di tre o più membri, nominati dal Sindaco su parere favorevole della competente Commissione consiliare. In ogni caso, l'Organismo di Controllo Analogo esercita i poteri seguenti:*

a) delibera in ordine ai piani annuali o pluriennali predisposti dall'organo amministrativo, con facoltà di modificarne i contenuti, con delibera adeguatamente motivata;

b) delibera in ordine alle operazioni strategiche della società, che devono essere sottoposte alla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo;

c) può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti in ordine alla gestione ordinaria o straordinaria della società, nonché all'adeguatezza organizzativa della società stessa;

d) in caso di inerzia dell'organo amministrativo può intervenire in via sostitutiva, nominando commissari ad acta per la realizzazione di determinati progetti o operazioni;

e) anche al di fuori del caso di cui al punto precedente, può nominare dirigenti della società, con incarico a tempo determinato, avente ad oggetto la realizzazione di uno specifico progetto o una specifica direzione di lavori;

f) può procedere ad atti di ispezione e richiedere informazioni di qualsiasi genere agli organi della società,

fatto salvo il rispetto dei segreti industriali e commerciali; l'Organismo di Controllo Analogo può, in particolare, rivolgere quesiti al Collegio sindacale, che deve fornire tempestiva risposta scritta agli stessi;

g) nel caso in cui, nel corso della gestione della società, si manifestino sintomi di crisi d'impresa, l'Organismo di Controllo Analogo adotta senza indugio specifici atti di indirizzo intesi a prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento, ovvero ad avviare le procedure per lo scioglimento della società.

2. l'Organismo di Controllo Analogo, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui al comma precedente, controlla in via permanente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e la regolarità ed efficienza della gestione, e trasmette ogni sei mesi una relazione sull'attività svolta, sull'andamento della gestione societaria e sui problemi eventualmente rilevati, agli organi deliberativi dell'ente o degli enti rappresentati».

In ordine al succitato *Regolamento del sistema integrato dei controlli sulle società partecipate* adottato in data 21 ottobre 2014 con Deliberazione n. 123 del Consiglio Comunale di Catania, si riportano gli stralci dei 40 articoli:

· Nomine e designazioni (art. 5 Reg.). «Le nomine o le designazioni delle Società di cui al presente Regolamento competono al Sindaco e hanno natura fiduciaria».

· Compiti e Funzioni dei Rappresentanti del Comune (art. 6 Reg.). «I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta Comunale anche se formulati successivamente alla loro nomina. Sono inoltre tenuti a riferire al Sindaco su eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi dati o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale».

· Revoca del mandato conferito ai dipendenti (art. 7 Reg.). «I dipendenti del Comune nominati amministratori o sindaci di una società partecipata sono obbligati a rimettere il mandato conferito, presentando formale atto di dimissioni indirizzato alla società, su semplice richiesta scritta proveniente dal Sindaco».

· Compensi degli Amministratori (art. 8 Reg.). «La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dal Comune di Catania».

· Trattamento delle Informazioni Societarie: Accesso e Riservatezza (art. 9 Reg.). «Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Catania assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti le Società, nel rispetto delle norme sull'accesso, la trasparenza e sulla privacy... Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, sugli atti, documenti e informazioni delle Società controllate è esercitata il diritto d'accesso. L'accesso civico, nei casi consentiti dalla legge, si esercita presso le società controllate, con le modalità dalle stesse stabilite».

· Selezione e valorizzazione del personale (art. 10 Reg.). «Le Società controllate dal Comune adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa ... Le Società controllate effettuano le assunzioni di personale, ove consentito dalle normative vigenti e previa autorizzazione preventiva dell'ente socio, sulla base di un piano di fabbisogni annuale concordato con l'ente e subordinatamente all'attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre Società controllate dal Comune».

· Limiti quali-quantitativi all'assunzione di personale e vincoli in materia retributiva (art. 11 Reg.). «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara ... sono assoggettate alle medesime disposizioni che stabiliscono, a carico dell'amministrazione comunale, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ... Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli di cui sopra. Per queste società, tuttavia, spetta all'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilire modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti».

· Protocolli di mobilità interaziendale (art. 12 Reg.). «Il Comune di Catania promuove e favorisce, al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le Società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale».

· Codice Etico e di Comportamento (art. 13 Reg.). «Le Società controllate del Comune di Catania adottano un codice etico e di comportamento nel rispetto di D.P.R. n. 62/2013 e in coerenza con il Codice di Comportamento vigente nel Comune di Catania, con le specificazioni e le integrazioni necessarie in relazione



alla propria organizzazione e finalità statutarie».

- Trasparenza (art. 14). «Le Società controllate dal Comune di Catania realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito del Comune, una pagina internet curandone il periodico aggiornamento ... Su tale pagina dovranno essere pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1, commi da 15 a 33, e al D.Lgs. n. 33/2013 per gli obblighi informativi di competenza, nonché quelli previsti da leggi speciali e dal presente Regolamento quale assolvimento degli obblighi minimi di trasparenza».
- Prevenzione della corruzione (art. 15 Reg.). «Le Società controllate dal Comune di Catania devono nominare un responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione che ha anche il compito di effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 ... Ove le Società applichino il contenuto della Legge n. 231/2001 dovranno provvedere ad integrare, se necessario, le misure attuate con le disposizioni della L. n. 190/2012».
- Sistema dei Controlli (art. 16 Reg.). «Il Comune di Catania definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società controllate non quotate in borsa, ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000. Per dare attuazione a quanto previsto, l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi. I risultati complessivi della gestione dell'ente e delle Società partecipate confluiranno nel bilancio consolidato secondo il criterio della competenza economica».
- Modello di Governance (art. 17 Reg.). «I bilanci delle Società partecipate costituiscono allegato obbligato del Rendiconto della Gestione dell'ente Socio»
- Attori del Controllo (art. 18 Reg.). La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:
 - Controllo politico strategico (costituito dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale);
 - Controllo direzionale (costituito: dalla struttura comunale che, in base alla struttura organizzativa dell'ente e al regolamento degli Uffici e dei servizi, è incaricata del controllo delle partecipazioni comunali; dalle strutture che, in base alla struttura organizzativa e al regolamento degli Uffici e dei servizi, sono incaricate per materia del controllo del servizio; dalla Ragioneria Generale).
- Livello politico della struttura di controllo (art. 19 Reg.):
 - il Consiglio Comunale esercita il controllo politico approvando il bilancio previsionale e l'allegata relazione previsionale e programmatica, il rendiconto della gestione comprendente i bilanci delle Società controllate, ogni altro atto affidato dalla legge al Consiglio in materia di gestione dei servizi per il tramite di "società";
 - la Giunta esercita il proprio ruolo di indirizzo gestionale e controllo deliberando gli indirizzi e le linee generali per la pianificazione e la gestione delle attività societarie, controlla per mezzo della struttura deputata l'attuazione da parte del CdA di indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società, compie ogni altro atto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - il Sindaco partecipa direttamente o attraverso un Suo delegato alle assemblee della società, nomina i componenti dell'ente socio in seno agli organismi partecipati e i componenti del Collegio sindacale per i quali lo Statuto prevede tale facoltà.
- Livello gestionale della struttura di indirizzo e controllo (art. 20):
 - la struttura organizzativa incaricata del controllo delle partecipate comunali provvede a tutte le attività di supporto e svolge, tra l'altro, le funzioni di: controllo dei documenti di programmazione e rendicontazione; raccordo tra l'amministrazione comunale, gli organi societari e le direzioni comunali che gestiscono affidamenti di servizi pubblici locali; monitoraggio sullo stato di gestione delle Società e degli obiettivi anche attraverso l'utilizzo di appositi indicatori quali-quantitativi di performance; tenuta e la raccolta degli Statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;
 - Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a predisporre i contratti di servizio e la loro modifica; ad effettuare l'analisi dei piani industriali; a verificare lo svolgimento del servizio in base agli indicatori e standard previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza; a svolgere tutti quegli adempimenti e controlli esercitati dal committente sui servizi appaltati, nonché il controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo; etc.
- Sistema di rilevazione informativo (art. 21 Reg.). «Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla governance, il Comune di Catania



organizza un idoneo sistema informativo». Tale sistema - che dovrà anche consentire la creazione di una banca dati per il bilancio consolidato - è soprattutto finalizzato a rilevare: i rapporti finanziari tra ente proprietario e società; la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il sistema in oggetto è altresì «strumentale all'esercizio del controllo analogo delle società in house, al controllo societario, al controllo economico-finanziario o di valore sulle altre società controllate». Per facilitare il flusso informativo con le singole società, nonché agevolare e rendere omogenea la raccolta dati, «il Servizio Partecipate, con il supporto dei Servizi Informativi, definisce un apposito sistema di web reporting».

· Tipologia di controlli (art. 22 Reg.). E' quella attraverso la quale «si sostanzia l'effettivo controllo analogo» e si articola nelle seguenti forme e modalità:

- a) controllo societario;
- b) controllo economico-finanziario;
- c) controllo di efficienza/efficacia e di gestione.

· Il controllo societario (art. 23 Reg.) «si esplica nella fase di formazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti o modifiche, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti sociali, nell'esercizio del potere di nomina degli amministratori». Viene esercitato, «ciascuno secondo le proprie competenze, dal livello politico della Struttura di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 19, con il supporto del livello gestionale di cui all'articolo 20». Al fine di consentire il predetto controllo societario si richiede alle Società partecipate di: rispettare il presente Regolamento; di partecipare, su richiesta dell'ente, alle sedute di Consiglio Comunale o di Giunta Municipale; di relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a notizie e fatti, non solo di natura finanziario-contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale; di prevedere la competenza esclusiva dell'assemblea dei soci in merito alle delibere su argomenti riconducibili al controllo analogo (v., ad es. aggiornamenti, revisione degli statuti societari, modifiche, operazioni straordinarie, modifiche significative sullo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati, definizione dei contratti di servizio e della carta dei servizi); di comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni Consiglio di Amministrazione.

· Il controllo economico-finanziario sulle società controllate (art. 24 Reg.). Avviene attraverso il *monitoraggio preventivo* (orientato all'analisi del piano industriale e del budget e alle sue correlazioni con il bilancio del Comune), *in itinere o concomitante* (esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget), *a consuntivo* (attraverso l'analisi dei bilanci d'esercizio). Al fine di consentire un adeguato controllo economico-finanziario, si richiede alle Società: di presentare la proposta di budget in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune all'ufficio partecipate; di trasmettere i report di competenza nei tempi e completi delle informazioni necessarie e significative a rappresentare gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari e di attività utili ad assumere eventuali azioni correttive in corso di gestione; di trasmettere la relazione annuale del CdA sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

· Il controllo economico-finanziario preventivo (art. 25 Reg.). Ai fini di questo specifico controllo, la Società controllata dovrà, ogni anno, sottoporre alla Giunta «la proposta di budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, l'eventuale piano di assunzioni». La proposta di budget (finalizzata «all'esame e al coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune di Catania, nell'ottica di salvaguardia di una politica di gruppo pubblico») dovrà contenere: il programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e ai suddetti obiettivi, le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire; il programma degli investimenti; la previsione del risultato economico; il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento; il piano annuale degli acquisti e l'eventuale piano delle assunzioni; la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate; un programma pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e mettendo in evidenza i progetti più rilevanti; una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività.

· Il controllo economico-finanziario concomitante (art. 26 Reg.). Al fine di consentire l'esercizio del

controllo concomitante, il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso dell'esercizio, dovrà provvedere a predisporre: *Report* al 30 Agosto nel quale viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel *budget* e nel piano inventariale e rilevate e analizzate le cause degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi; *Report* annuale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale corredato dal parere del Collegio sindacale e dal soggetto deputato al controllo contabile.

- Il controllo economico-finanziario a consuntivo (art. 27 Reg.). Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso dell'esercizio, dovrà provvedere a: trasmettere la proposta di bilancio corredata dai documenti previsti dalle leggi delle società entro il 30 marzo per la sua valutazione preliminare; trasmettere il bilancio approvato dall'assemblea per essere allegato al Rendiconto di Gestione dell'ente di competenza del Consiglio Comunale.

- Il controllo di efficienza, di efficacia e di gestione (art. 28 Reg.). «*Il controllo di efficienza e di efficacia ha la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio*». E' di competenza della Direzione che ha la responsabilità sulla materia oggetto del contratto e viene svolto in coordinamento con il Servizio Partecipate. Consiste nello stesso controllo che il committente esercita sull'appalto e consta di tre fasi: - Controllo *ex ante* o preventivo in sede di definizione del contratto o della carta di servizio; - Controllo *in itinere* o concomitante mediante i controlli tipici del committente; - Controllo *ex post* a consuntivo attraverso analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e la valutazione degli standard quali-quantitativi.

Il controllo di gestione esercitato in maniera concomitante al controllo di efficienza e di efficacia è finalizzato a verificare che la società si sia uniformata alle disposizioni di legge e indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi, di assunzioni, di esecuzione di lavori in economia, di forniture, di affidamenti di incarichi professionali.

Per consentire un adeguato controllo di efficienza e di efficacia e di gestione, le società controllate dovranno: collaborare ad ogni attività, controllo, vigilanza, ispezione azionate dall'ente committente per verificare il corretto adempimento contrattuale; garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavoro, forniture e servizi; garantire il rispetto delle disposizioni di cui al codice degli appalti; garantire i principi di buon andamento e legalità dell'azione della Società; redigere report sul rispetto degli standard quali-quantitativi; elaborare e trasmettere all'ente socio i risultati dell'analisi e monitoraggio di soddisfazione dell'utenza.

- Il Contratto di Servizio (art. 29 Reg.). Nello specifico caso di Sidra è stato regolarmente stipulato nei termini descritti nel paragrafo precedente.

- La Carta dei Servizi (art. 30 Reg.). Nello specifico caso di Sidra, è vigente da tempo ed è anche oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

- Report e Analisi soddisfazione degli utenti (art. 31 Reg.). «*La Società dovrà predisporre, con cadenza semestrale, report sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi-tipo concordati con la Direzione competente per materia. Con cadenza annuale dovrà presentare i risultati di apposita analisi della soddisfazione degli utenti e dei reclami ricevuti al fine di proporre azioni di miglioramento anche attraverso la revisione degli standard quali-quantitativi*».

- Poteri Autorizzativi (art. 32 Reg.). Sono soggetti all'autorizzazione preventiva dell'ente socio: - le assunzioni; - gli affidamenti di incarichi professionali; - il Regolamento che disciplina le procedure di acquisizione di beni e servizi; - il sistema di valutazione ai fini della retribuzione accessoria. Inoltre: «*le società devono ispirarsi ai principi di legalità, efficienza ed economicità*»; «*qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione di beni, comprese le partecipazioni finanziarie, la costituzione di nuove società, l'assunzione di mutui o linee di finanziamento, le concessioni di garanzie di qualsiasi genere, l'approvazione e/ o modifica del piano investimenti, qualora non siano già previsti nei documenti di bilancio o di programmazione economico finanziaria già approvati dal Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame e all'approvazione dell'organo consiliare*».

- Poteri Ispettivi (art. 33 Reg.). «*Il Comune socio potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si eseguono i servizi. Potranno, inoltre, essere richiesti specifici rapporti in relazione a particolari decisioni adottate. L'organo amministrativo ha l'obbligo di esitare la richiesta in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte*

dell'ente Socio».

· Referto sull'attività di controllo (art. 34 Reg.). «La Direzione competente per il controllo delle Partecipate, avvalendosi della documentazione che la società è tenuta a trasmettere ai sensi del presente Regolamento e in collaborazione con le altre Direzioni coinvolte per materia, predispone annualmente un referto contenente gli esiti dei controlli e lo trasmette alla Ragioneria Generale che provvede ad allegarlo alla proposta di Rendiconto della Gestione del Comune».

· Controlli e funzioni dell'Organo di revisione (art. 35 Reg.). «I componenti del Collegio sindacale, di nomina comunale, sono tenuti ad inviare al Sindaco, per il tramite del Servizio Partecipate, relazioni scritte su raccomandazioni, procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo. Il Presidente del Collegio sindacale o il Sindaco unico ha l'obbligo di segnalare al Comune eventuali fatti che possano pregiudicare la solidità economico-patrimoniale della società. In occasione di assemblea dei soci che abbia all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, lo stesso organo si impegna a trasmettere al Comune un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta».

· Sistema dei Controlli (art. 36 Reg.). «Il sistema dei controlli sulle altre Società partecipate dal Comune rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione al fine di effettuare il controllo di valore e compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione».

· Azioni e Misure nei confronti delle altre Società Partecipate (art. 37 Reg.). «Il Comune di Catania, per mezzo dell'ufficio deputato e dei suoi rappresentanti negli altri organismi partecipati, adotta le azioni e le misure necessarie affinché le Società ispirino la propria attività ai principi del presente Regolamento e li recepiscano nei propri atti».

· Obblighi informativi (art. 38 Reg.). «In ogni caso le altre Società partecipati hanno l'obbligo, a richiesta del Comune, di fornire tutti i dati, le informazioni e i documenti utili all'esercizio dell'attività di vigilanza del controllo proprietario nonché ogni informazione utile a valutare l'efficienza e l'efficacia».

· Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (art. 39 Reg.). «Le altre Società partecipate hanno l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, nonché al presente Regolamento. I rappresentanti del Comune presso le altre Società partecipate rispettano le norme di comportamento contenute nel Codice dell'ente. La violazione al Codice di comportamento comporta la revoca per giusta causa».

1.5. L'assetto organizzativo

Le linee fondamentali dell'organizzazione squisitamente statutaria sono le seguenti:

· Al **Consiglio di Amministrazione**, ex art. 16 e ss. dello Statuto, spetta «l'amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati dall'assemblea Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio seno un Presidente ed eventualmente un vice Presidente. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione... ».

· I poteri del CdA sono i seguenti: "Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione della società, nel rispetto del regime di controllo analogo di cui al successivo art. 22 e può deliberare e porre in essere tutti gli atti, contratti, operazioni ed affari ritenuti necessari o utili per il conseguimento dei fini sociali, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente statuto » (art. 20 Statuto).

· In base all'art. 22, «Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, in conformità al disposto dell'art. 2381 c.c. e stabilendone le competenze ed i poteri. Non sono comunque delegabili i poteri, e le attribuzioni relative a:

- Piani operativi annuali, piani di investimento ed assunzione del personale;
- Predisposizione e modifica di contratti di servizio, fideiussioni e prestazioni di garanzie;
- Nomina, sospensione e licenziamento del Direttore Generale;
- Alienazione di cespiti aziendali ivi compresi brevetti know how, di valore superiore ad € 260.000 per ogni singola transazione;
- Acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- Compravendite e permutate di beni immobili di valore superiore ad € 260.000 per ogni singolo immobile;
- Assunzione di mutui».

L'art. 26 regola anche la composizione, funzioni e poteri del **Collegio Sindacale**, cui è devoluto il potere-dovere del controllo contabile, «*salvo che l'assemblea deliberi che esso sia svolto da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro*».

Rimane, infine, fermo quanto prima detto a proposito dell'art. 22 dello Statuto sul "**Controllo Analogo**", ovvero che «*fino a che il Comune di Catania rimanga socio unico, la società è soggetta al potere di direzione e coordinamento del Comune, che lo esercita mediante un Organismo di Controllo Analogo composto di tre o più membri, nominati dal Sindaco su parere favorevole della competente Commissione Consiliare*».

Per ciò che invece concerne l'organizzazione di tipo operativo, l'azienda al momento non dispone di una descrizione puntuale dei ruoli che individui chiaramente le singole Aree di Responsabilità. Il documento è in fase di elaborazione.

2. CRIME RISK ANALYSIS: LA MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO

2.1. Logica e metodologia

Come già anticipato, i due momenti fondamentali per la predisposizione di un buon Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001 - *a fortiori* di un Modello "rinforzato ex Legge 190/2012 e correlato Sistema Anticorruzione" come nello specifico caso di Sidra - sono:

- a) la "**mappatura dei rischi di reato**" (**Crime Risk Assessment**);
- b) la "*gestione del rischio di reati*" (*crime risk management*).

Premessa metodologica di primario rilievo è che la generica nozione di *risk assessment* (o *analisi del rischio*) comunemente usata in campo aziendale è assolutamente aspecifica atteso che individua la ricerca di tutti i possibili rischi che possono derivare dall'esercizio di una determinata attività, in base alle peculiari aree di attività o di produzione cui si riferiscono (v. ad es.: "*rischio di scadenza e deterioramento*", in relazione ai prodotti di una azienda alimentare; "*rischio di inquinamento da scarico*", avuto riguardo alle movimentazioni portuali di una compagnia petrolifera; "*rischio di sovraccarico di magazzino*", per una società che si occupa di stoccaggio; "*rischio di piccoli furti dei prodotti in scaffale*" nella gestione di un supermercato; "*rischio di avvelenamento chimico*" in una società farmaceutica; "*rischio infortunistico*", all'interno di tutti i posti di lavoro; e così via in un elenco tendenzialmente indefinibile).

La nozione di "*crime risk assessment*" individua – invece e con esattezza - lo specifico raggio di azione cui sono rivolti la *mappatura* e l'*analisi dei rischi di natura penale*, ovvero lo specifico "*rischio di commissione di reati*" (*rectius*, dei reati esattamente indicati dal Legislatore e rientranti nella categoria dei cd. "*reati presupposti*").

In relazione a tali reati, il Legislatore chiede agli enti destinatari del D.Lgs. 231/2001 una attività di razionale *prevenzione*.

Del resto, sia il Decreto Legislativo 231/2001 che la Legge 190/2012 (entrambi presupposti logico-normativi del "nostro" Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), sono provvedimenti legislativi emessi allo specifico scopo di prevenire i *reati* e le *condotte illecite*¹⁵.

Nello specifico caso di Sidra S.p.A., tale dovere preventivo diventa ancora più forte e pregnante trattandosi di una *società in house* del Comune di Catania cui è affidata la delicatissima gestione di un servizio pubblico essenziale, ossia del "servizio idrico integrato".

Avuto riguardo alle specifiche modalità di individuazione *del rischio di reati* – ossia la corretta effettuazione della fase di "*crime risk assessment*", propedeutica alla fase di "*crime risk management*" – è doveroso chiarire *come*, concretamente, è stata condotta tale fase e la correlata *mappatura del rischio di reati*.

Va chiarito sul punto che una delle possibili modalità di effettuazione di tale analisi è quella della "*mappatura dei processi*" o della "*individuazione dei processi a rischio*".

¹⁵ Anche l'art. 1, comma 5, della Legge 190/2012 richiede espressamente alle Pubbliche Amministrazioni (a cui è equiparata Sidra S.p.A.) la «*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*» e l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali risulta più elevato il rischio di corruzione.



Ciò dipende dal fatto che qualunque attività aziendale è costituita da un insieme di *processi*¹⁶ tra loro interrelati.

Si considerino a titolo di esempio, proprio in relazione alla specifica attività esercitata da Sidra S.p.A.: il *processo di adeguamento della tariffa*, che presuppone le azioni correlate di tutti coloro che sovrintendono alla concreta predisposizione della tariffa da sottoporre all'approvazione dell'ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*); il *processo di potabilizzazione o qualità dell'acqua destinata al consumo umano*, che si riferisce a quella parte di attività aziendale che si occupa della salvaguardia, monitoraggio e controllo dei parametri di salubrità dell'acqua distribuita; il *processo di gestione della contabilità*, relativo a tutto ciò che rientri (sotto forma di ciclo attivo o di ciclo passivo) nel "maneggio" – inteso in senso lato - del denaro aziendale e societario; etc. etc.

Va, tuttavia, chiarito che la ricerca dei rischi di reato non si muove, necessariamente, nell'ambito dei *processi*, potendo essere utilmente effettuata anche in relazione alle *funzioni* (quale criterio di raggruppamento degli organi aziendali in unità organizzative) o alle *aree di attività*.

La possibile fungibilità dei predetti concetti e nozioni - *processi, funzioni, aree* - è richiamata anche nelle Linee Guida Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014: «*Lo svolgimento di tale fase (n.d.s. quella del "crime risk assessment") può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma*».

Giova, altresì, considerare che, nello specifico caso dell'attività amministrativa pubblica (strettamente contigua a quella svolta dalle *società partecipate*), si preferisce utilizzare il termine di "*procedimento*", cui è correlata l'unità organizzativa affidata ad un *responsabile*¹⁷.

Nella legislazione anticorruzione si parla anche - genericamente - di "*uffici esposti al rischio corruzione*" (v. al citato art. 1, comma 5, Legge 190/2012) o di "*attività*".

A quest'ultimo proposito, la Legge 190/2012 ad esempio dispone:

- all'art. 1 comma 53, che sono «*maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*» le «*seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri*»;
- all'art. 1 comma 9, che i piani della prevenzione della corruzione devono: «*a) individuare le attività, tra le quali quelle.... nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione...* »;
- all'art. 1 comma 10, che il responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del piano di prevenzione, nonché alla verifica della rotazione degli incarichi «*negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione*».

Qualunque sia la denominazione utilizzata, è certo che dall'individuazione dei *processi* - o delle *aree*, o delle *funzioni*, o dei *procedimenti*, o delle *attività*, o degli *uffici* – ritenuti maggiormente "a rischio di reato" dovranno scaturire degli *idonei ed efficaci protocolli*, quali modalità di gestione del rischio da svolgersi attraverso *principi ed azioni generali* cui la Società è tenuta ad adeguarsi nella sua operatività quotidiana, se del caso anche attraverso l'ausilio ed il supporto di specifiche procedure *ad hoc*.

A prescindere dalla possibile analisi dei *processi*, delle *funzioni* o delle *attività*, rimane tuttavia fermo che il dato di partenza ai fini di una corretta *mappatura dei rischi da reato* all'interno di una struttura aziendale rimane: l'analisi dei *reati presupposti* nel loro possibile e concreto estrinsecarsi all'interno di una

¹⁶ Per "*processo*" si intende qualsiasi porzione dell'attività aziendale (amministrativa o societaria, pubblica o privata) che si sviluppi per azioni ed attraverso funzioni aziendali correlate tra di loro in un sistema organico.

¹⁷ Il punto è stato oggetto di disciplina *ad hoc*, ad opera della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), il cui art. 4 ha così statuito: «*le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale*».

specifica realtà aziendale.

Diventa dunque essenziale stimare la *concreta prevedibilità del rischio da reato* attraverso una lucida analisi delle condotte di reato concretamente consumabili all'interno una determinata area di attività lavorativa, in correlazione: alle eventuali circostanze predisponenti; alle funzioni societarie che sovrintendono quella stessa area; ai relativi processi di lavoro o attività poste in essere.

La corretta mappatura dei reati concretamente consumabili, attraverso prevedibili condotte illecite poste in essere nell'ambito di determinati processi (o aree, o procedimenti, o attività), permetterà di affrontare correttamente:

- da un lato ed in via propedeutica, la *fase diagnostica* di individuazione di tutti i possibili rischi di reato;
- dall'altro ed in via consequenziale, la *fase terapeutica* di gestione dello stesso rischio.

Altro nodo problematico della fase di *crime risk assessment* è quello della correlazione tra "*rischio*" e

"oggetto del rischio".

Partendo, dunque, dal presupposto che i reati da prendere in considerazione non sono "tutti" i possibili reati esistenti nel sistema penale ma solo i "reati presupposti": la circoscrizione degli specifici reati "a rischio" rappresenta un presupposto logico essenziale al fine di individuare con esattezza l'*oggetto del rischio*, e quindi la conseguente determinazione del processo, o area, o attività *sensibile* (ossia soggetta al "rischio di commissione reato").

In caso contrario – parlare, cioè, di area o di processo *sensibile* senza avere concretamente presente da *cosa*, con esattezza, possa scaturire tale *sensibilità* – la mappatura rimane dichiaratamente astratta e "alla cieca".

Rimane semmai da chiedersi se la mappatura a fini di prevenzione delittuosa dovrà essere effettuata attraverso il *metodo deduttivo* o attraverso il *metodo induttivo*.

Com'è noto, entrambe le metodologie – la cui paternità viene riconosciuta ad Aristotele sebbene questi attribuisse a Socrate il merito di averle scoperte – sono quelle che, in campo giuridico, vengono utilizzate per definire il rapporto tra *norma* e *fatto*, ovvero la corrispondenza tra la *fattispecie legale astratta* e la *fattispecie concreta*.

In chiave strettamente penalistica, secondo il *metodo deduttivo - dall'universale al particolare* - il punto di partenza è dato dalla norma prescrittrice che definisce il divieto legalmente imposto (non uccidere, non rubare, non truffare), mentre il passaggio successivo è costituito dalla verifica di corrispondenza tra il fatto particolare (v. la specifica uccisione di Tizio, il furto a Caio o la truffa a Sempronio) e la norma generale.

Secondo il *metodo induttivo - dal particolare all'universale* - il punto di partenza è dato dalla osservazione del fatto particolare (nella sua materialità storica e concreta) e il passaggio successivo è rappresentato dalla verifica di corrispondenza tra il fatto e l'esistenza di una eventuale e corrispondente norma punitiva.

In una corretta valutazione di diritto penale, l'utilizzazione e la sinergia di entrambi i metodi dovrebbe portare allo stesso risultato: piena corrispondenza tra fatto concreto e norma generale, a prescindere da quale sia il punto di partenza utilizzato.

Ritornando al caso che ci riguarda: il Legislatore richiede che l'ente, attraverso i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della propria attività, dimostri di avere previsto ed evitato gli specifici (esattamente individuati ed indicati) *reati presupposti*.

Per raggiungere tale risultato, è tuttavia necessario comprendere il livello di *sensibilità* del processo (o dell'area di attività o delle funzioni) rispetto a tutti gli eventuali fattori scatenanti la stessa sensibilità.

Teoricamente, una analitica mappatura dei rischi di reato dovrebbe essere effettuata rapportando - in parallelo - *singolo processo con singolo reato presupposto*.

Ciò però, tenuto conto che i *reati presupposti* dal D.Lgs. 231/2001, dalla Legge 190/2012 e dalle Linee Guida ANAC, raggiungono la soglia delle centinaia, potrebbe condurre ad un raffronto tra parallelismi multipli non sempre coordinati, o coordinabili, tra di loro.

L'adozione di tale metodologia - che potremmo definire dei "*parallelismi multipli: singolo processo con singolo reato*" - se non adeguatamente corretta attraverso una logica di coordinazione concettuale potrebbe, infatti, finire per diventare poco "ragionevole"; ciò nella misura in cui una simile operazione sopprimerebbe uno dei valori salienti della pregevole logica di caratterizzazione giuridica del sistema

penale italiano (v. quella secondo cui la maggior parte delle fattispecie delittuose si muovono per linee e strutture di interconnessione logica e sono, soprattutto, contraddistinte da significativi rapporti sistematici, oggettivamente non apprensibili nella ipotizzata visione analitica del "singolo reato con singolo processo").

Sul punto, va ricordato che la tecnica "italiana" di sistemazione normativa dei singoli reati (soprattutto quella seguita nel codice penale) è svolta - quasi interamente - per classificazioni familiari: i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti contro il patrimonio; i reati ambientali; i delitti contro la persona; e via di seguito.

Per incidens, la strutturazione delle fattispecie delittuose per tipologie comuni ha lo scopo di fissare razionalmente, all'interno di ogni *famiglia di reati*, regole e principi affini (criteri di competenza, oggetto giuridico sottostante, principi di estrinsecazione della condotta, etc.).

Ciò premesso (v. il su richiamato sistema "ordine concettuale" adottato nel sistema penale), va preso atto che il D.Lgs. 231/2001 ha sovente adottato - a volte senza alcuna giustificazione logica - una collocazione casuale e confusa dei *reati presupposti*.

Si consideri ad esempio:

- che, il reato di "*malversazione a danno dello Stato*" ex art. 316 c.p. e il reato di "*concussione*" ex art. 317 c.p. sono stati illogicamente collocati, il primo nell'art. 24 e il secondo nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, e ciò pur facendo parte della stessa famiglia dei "*Delitti contro la pubblica amministrazione*";
- che, nel succitato art. 24 del D.Lgs. 231/2001 è stato inserito il reato presupposto di "*truffa in danno dello Stato*" ex art. 640 c.p., pur trattandosi di un "*Reato contro il patrimonio*" e non di un "*Delitto contro la pubblica amministrazione*".

Accanto alla constatazione delle richiamate discrasie di natura legislativa si pongono, poi, delle ragioni di doverosa razionalizzazione di un buon Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; *a fortiori* ove si consideri che lo stesso Modello, al di là della sua idoneità a prevenire i reati, non può non rispettare irrinunciabili principi di ordine sistematico, né può fare a meno di assicurare una efficiente intelligenza organizzativa ed una auspicabile ottimizzazione aziendale.

E', insomma, oggettivamente illogico mappare, in parallelo, ogni singolo processo con ogni singolo reato - afferente, ad esempio, all'uso e all'abuso degli strumenti informatici - laddove gli specifici *reati presupposti* di "natura informatica" sono numero 23 e sono tutti disordinatamente distribuiti tra gli artt. 24- *bis*, 25-*quinquies*, 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

Maggiormente logico accorpare gli stessi reati informatici, prendendo atto che gli stessi reati sono connessi tra di loro in ragione dello stesso strumento adoperato (computer, software, hardware), dell'analogo uso predisponente l'abuso (utilizzo computer) e dello stesso titolare della relativa funzione di garanzia (consulenti e collaboratori informatici).

Ne deriva l'opportunità di inquadrare, mappare, valutare e gestire il *processo sensibile* sottostante all'*area reati informatici* - normalmente affidato alla stessa funzione aziendale - attraverso la preliminare riunione logica di tutti i reati in materia inseriti nel D.Lgs. 231/2001: *reati contro il patrimonio commessi mediante l'uso del mezzo informatico* presupposti dall'art. 24-*bis*; *reati lato sensu informatici*, presupposti dallo stesso art. 24-*bis* ma facenti parte di altra famiglia penalistica; *reati a mezzo web contro la personalità individuale*, presupposti dall'art. 25-*quinquies*; reati che derivano dalla *violazione del diritto di autore* (presupposti dall'art. 25-*novies*).

Da qui, l'esigenza di *riordinare* - alla stregua di punto di riferimento da cui partire ai fini della analisi e valutazione del concreto rischio di verificazione di reato all'interno di determinate aree o processi aziendali - il *corredo normativo presupposto*, ovvero tutti i *reati presupposti* dal D.Lgs. 231/2001, attraverso una risistemazione logica aderente, sia alla loro specifica natura penalistica, sia al raggio di azione societario entro cui possono muoversi.

In altri termini, diventa strategicamente necessario procedere ad una operazione di riordino logico della normativa di cui si chiede la *non* violazione, accorpando in aree comuni tutti i "reati presupposti" connessi per raggio di azione e similitudini giuridiche.

Tale quadro normativo - che, alla fine, altro non è se non il riordino concettuale di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 o dalla Legge 190/2012 - diventerà il *riferimento universale* delle specifiche illiceità penali di cui si chiede la prevenzione, ovvero la causa normativa produttiva della "sensibilità" dei processi di lavoro.



Sulla base di queste premesse logiche, la metodologia di *crime risk assessment* adottata nel presente MOGC è condotta attraverso due diversi momenti:

A) *Individuazione delle macroaree normative*, ovvero individuazione e accorpamento sistematico dei reati presupposti in base agli elementi di reciproca assonanza logico-giuridica, attraverso le quali - *in via deduttiva* - si individueranno le tipologie dei reati presupposti, riuniti per "famiglie" e classificazioni omogenee;

B) *Analisi di reati e condotte*, attraverso la quale - *in via induttiva* - si valuterà ogni singolo reato presupposto, sia dal punto di vista della sua formalità normativa che in relazione a *come* lo stesso potrebbe concretamente essere consumato, *perché e da parte di chi*.

In tale sottofase sarà anche effettuata una *stima della probabilità e della gravità del rischio*, utilizzando la metodologia suggerita dalla norma UNI ISO 31000:20108 (All. 5).

2.2. Individuazione macro aree normative

L'individuazione delle *macroaree normative* è quella che permette di rispondere ad una duplice finalità:

- riunire, al fine di una trattazione unitaria, le fattispecie normative "presupposte" che si prestino ad essere analizzate attraverso criteri esegetici comuni;
- individuare le situazioni normative "analoghe", prevenibili utilizzando la stessa tipologia di protocolli e regole procedurali.

Si indicheranno di seguito le specifiche *macro aree normative presupposte* dal D.Lgs. 231/2001:

❖ Area Reati contro la pubblica amministrazione

Queste le specifiche fattispecie delittuose presupposte dal D.Lgs. 231/2001:

- *art. 316 bis c.p. - malversazione di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24;*
- *art. 316 ter c.p. - indebita percezione di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24;*
- *art. 317 c.p. - concussione: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 318 c.p. - corruzione per l'esercizio della funzione: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 319 c.p. - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 319 ter c.p. - corruzione in atti giudiziari: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 319 quater - induzione indebita a dare o promettere utilità: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 322 bis c.p. - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 323 c.p. - abuso d'ufficio: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 346 bis c.p. - traffico di influenze illecite: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 356 c.p. - frode nelle pubbliche forniture: reato presupposto dall'art. 24.*

Come chiarito nella Parte Generale, accanto ai succitati *reati presupposti ordinari*, Sidra S.p.A. ha deciso di includere nel suo MOGC anche i cd. *reati presupposti speciali*, ossia quelle fattispecie delittuose formalmente estranee al D.Lgs. 231/2001, ma spontaneamente analizzate e valutate al fine di sottoporle ad una efficace azione di monitoraggio e controllo, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Rientrano in questa specifica macro area - *delitti contro la pubblica amministrazione* espressamente enucleati nella Legge 190/2012 e nel D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 (ossia nel Sistema Anticorruzione che Sidra S.p.A. è tenuta a rispettare quale società partecipata/ente di diritto privato in controllo pubblico) - i reati di cui agli articoli:

- *353 c.p. - turbata libertà degli incanti: reato presupposto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014;*
- *353 bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: reato presupposto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014;*

I reati di *turbata libertà degli incanti* e *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente* sono inseriti nella categoria dei *Delitti dei Privati contro la pubblica amministrazione* (Libro II, Titolo II, Capo II del codice penale, artt. 336 - 356 c.p.).

❖ **Area Reati contro il Patrimonio della pubblica amministrazione**

A differenza che per la categoria di cui sopra, i delitti in oggetto presuppongono una condotta delittuosa che abbia ad oggetto, da un lato il perseguimento di un profitto patrimoniale in capo al soggetto agente, dall'altro il correlativo danno in capo alla pubblica amministrazione, quale persona offesa.

I reati inquadrabili in questa categoria sono:

- *art. 640 c.p. - truffa in danno dello Stato: reato presupposto dall'art. 24;*
- *art. 640 bis c.p. - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: reato presupposto dall'art. 24;*
- *art. 314 c.p. - peculato: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 316 c.p. - peculato mediante profitto dell'errore altrui: reato presupposto dall'art. 25;*
- *art. 2 L. 898/1986 - frode ai danni del Fondo agricolo europeo art. 24.*

Anche in questo caso vale quanto prima detto a proposito dell'inserimento nella macro area in oggetto, accanto ai succitati *reati presupposti ordinari*, dei *reati presupposti speciali* richiamati dalla Legge 190/2012.

Perfettamente enucleabile nella succitata macroarea dei *Delitti contro il patrimonio in danno della P.A.*

sono i reati di cui agli:

❖ **Area reati commessi nell'ambito del mercato privato**

Viene utilizzato il termine "*rapporti con il mercato privato*" per distinguere questa macro area da quella riguardante i sopra evidenziati rapporti con la pubblica amministrazione.

In quell'area ricadono tutte le possibili disfunzioni ed illiceità nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Viceversa, nell'area afferente il cd. libero mercato possono inquadrarsi le attività condotte da Sidra S.p.A. in favore di operatori privati.

Sul piano pratico, si tratta di un'area poco riferibile alla Società, considerato che i reati in questione presuppongono l'esercizio di una attività diretta ad una produzione industriale o ad una attività commerciale, e non già a quella di prestazione di servizi pubblici concretamente effettuata da Sidra S.p.A.

Le ipotesi delittuose riferibili a questa macro area sono:

- *art. 513 c.p. - turbata libertà dell'industria o del commercio: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 514 c.p. - frodi contro le industrie nazionali: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 516 c.p. - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 517 ter c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *art. 517 quater c.p. - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: reato presupposto dall'art. 25 bis. 1;*
- *reati di contrabbando ex artt. 283 e ss. DPR/43/1973: reati presupposto dall'art. 25-sexiesdecies;*
- *reati commessi in ambito della filiera di oli vergini di oliva di cui all'art. 12 L. 9/2013;*
- *reati commessi in modalità transazionale di cui alla L. 146/2006.*

❖ **Area a Reati contro la Fede Pubblica, l'Ordine Pubblico, l'Ordine Democratico, gli interessi dello Stato**



Possono sinteticamente includersi ed accorparsi in questa area generale - considerabile a mero "rischio teorico" di illegalità in vista di come concretamente opera Sidra S.p.A. - tutte quelle situazioni limite che il Legislatore del 2001 ha, comunque, voluto inserire nella previsione di condotte criminogenetiche astrattamente verificabili all'interno di strutture aziendali complesse.

E' un'area che, sul piano strettamente pratico, viaggia in parallelo con quella delle Risorse Umane, intendendo per essa il settore che sovrintende alla selezione ed al controllo, anche strettamente personale, dei soggetti che operano con e per Sidra S.p.A.

I reati presupposti in connessione con questa macro area sono quelli:

Contro la Fede Pubblica:

- *art. 453 c.p. - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 454 c.p. - alterazione di monete: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 455 c.p. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 457 c.p. - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 459 c.p. - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 460 c.p. - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 461 c.p. - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 464 c.p. - uso di valori bollati contraffatti o alterati: reato presupposto dall'art. 25 bis;*
- *art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: reato presupposto dall'art. 25 bis *;*
- *art. 474 c.p. - - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: reato presupposto dall'art. 25 bis *.*

* I due ultimi articoli 473 e 474 c.p. - caratterizzati da una giuridica "plurioffensività" - ai fini dell'analisi delle condotte sono stati funzionalmente inseriti nell'Area reati commessi nell'ambito del mercato privato.

Contro l'Ordine Pubblico:

- *art. 416 c.p. - associazione per delinquere: reato presupposto dall'art. 24 ter;*
- *art. 416 bis c.p. - associazioni di tipo mafioso: reato presupposto dall'art. 24 ter;*
- *art. 416 ter c.p. - scambio elettorale politico mafioso: reato presupposto dall'art. 24 ter;*
- *art. 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione: reato presupposto dall'art. 24 ter;*
- *art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: reato presupposto dall'art. 24 ter.*

Contro l'Ordine Democratico:

Sono idonei a rientrare nel raggio di applicazione di tale norma tutti i delitti "aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi special".

E' una categoria normativa aperta che, oltre alle disposizioni di legge previste nel Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale - articoli dal 241 al 307 c.p. - si ritiene altresì comprensiva della relativa legislazione speciale.

- *Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.);*
- *Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242 c.p.);*
- *Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 243 c.p.);*
- *Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (art. 244 c.p.);*
- *Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra (art. 245 c.p.);*
- *Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246 c.p.);*
- *Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.);*
- *Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248 c.p.);*
- *Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.);*



- *Commercio col nemico (art. 250 c.p.);*
- *Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251 c.p.);*
- *Frode in forniture in tempo di guerra (art. 252 c.p.);*
- *Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.);*
- *Agevolazione colposa (art. 254 c.p.);*
- *Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255 c.p.);*
- *Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.);*
- *Spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.);*
- *Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 258 c.p.);*
- *Agevolazione colposa (art. 259 c.p.);*
- *Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (art. 260 c.p.);*
- *Rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.);*
- *Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262 c.p.);*
- *Utilizzazione dei segreti di Stato (art. 263 c.p.);*
- *Infedeltà in affari di Stato (art. 264 c.p.);*
- *Disfattismo politico (art. 265 c.p.);*
- *Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 c.p.);*
- *Disfattismo economico (art. 267 c.p.);*
- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);*
- *Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.);*
- *Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.);*
- *Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);*
- *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);*
- *Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);*
- *Guerra civile (art. 286 c.p.);*
- *Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.);*
- *Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288 c.p.);*
- *Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)*
- *Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 c.p.);*
- *Vilipendio alla nazione italiana (art. 291 c.p.);*
- *Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.);*
- *Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);*
- *Attentato contro i Capi di Stato Eteri (art. 295 c.p.);*
- *Offesa alla libertà dei Capi di Stato Esteri (art. 296 c.p.);*
- *Offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato estero (art. 299 c.p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*



Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

- art. 1 – frodi in competizioni sportive;
- art. 4 – esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa.

❖ **Area reati tributari e in materia di finanza e contabilità**

Sono logicamente inerenti a questa specifica area di rischio:

• **Le condotte illecite descritte nei reati Societari**

Sono i reati previsti dal codice civile e presupposti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Le condotte di cui si parla - sia delittuose che contravvenzionali - sono direttamente legate alla gestione della contabilità Societaria, della redazione dei bilanci e della eventuale manipolazione dei relativi dati.

Queste le ipotesi richiamate dal Legislatore del 2001 ed attualmente vigenti:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare – art. 54, D.Lgs. n. 19/2023.*

• **Le due fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria**

A differenza che nei reati societari - la cui *ratio* prescrittrice e sanzionatrice è soprattutto diretta alla salvaguardia dei soggetti pubblici e privati direttamente agenti con la Società (v. soci e creditori) - le fattispecie previste dal D.Lgs. 58/1998 hanno prevalentemente di mira la salvaguardia e la genuinità dell'intero sistema finanziario.

Le due specifiche ipotesi normative sono:

- *art. 184 D.Lgs 1998 n. 58 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate: reato presupposto dall'art. 25 sexies;*
- *art. 185 D.Lgs 1998 n. 58 - manipolazione del mercato: reato presupposto dall'art. 25 sexies.*

• **Altri reati formalmente inseriti nel codice penale nella parte dei Delitti contro il Patrimonio**

- *art. 648 c.p. – ricettazione: reato presupposto dall'art. 25 octies;*
- *art. 648 bis c.p. – riciclaggio: reato presupposto dall'art. 25 octies;*
- *art. 648 ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: reato presupposto dall'art. 25 octies;*
- *art. 648-ter. 1 c.p. - autoriciclaggio: reato presupposto dall'art. 25 octies;*

• **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (reati presupposto dall'art. 25 -octies.1)**



- art. 493-ter c.p. -Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

• **Reati tributari (reati presupposto dall'art. 25 -quindiesdecies)**

- art. 2 D.Lgs. 74/2000 -Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000 -Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 8 D.Lgs. 74/2000 -Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. 74/2000 -Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. 74/2000 -Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- art. 4 D.Lgs. 74/2000 -Dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. 74/2000 -Omessa dichiarazione;
- art. 10 ~~quater~~ D.Lgs. 74/2000 -Indebita compensazione.

❖ **Area reati contro la persona**

Le condotte illecite di cui si parla sono:

- art. 583 bis c.p. -pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: reato presupposto dall'art. 25 quater.1;
- art. 600 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;;
- art. 600 ter c.p. - pornografia minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 600 quater c.p. - detenzione o accesso a materiale pornografico: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 601 c.p. - tratta di persone: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 602 c.p. - acquisto e alienazione di schiavi: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 604 bis - propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa;
- art. 609-undecies - adescamento di minorenni: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;
- art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: reato presupposto dall'art. 25 decies;
- art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine: reato presupposto dall'art. 25 duodecies;
- art. 22, comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: reato presupposto dall'art. 25 duodecies;
- art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) - razzismo e xenofobia: reato presupposto dall'art. 25-terdecies.

❖ **Area reati informatici**

Sono idonei a rientrare in questa specifica area di rischio tutte le condotte, circostanze, situazioni ed occasioni in cui vengono utilizzati mezzi e strumenti informatici nella titolarità di Sidra S.p.A.

I reati inquadrabili in questa macro area sono:

A) i reati contro il patrimonio (che dunque presuppongono un evento di danno), commessi mediante l'uso del mezzo informatico

Da notare che la presupposizione operata dal D.Lgs. 231/2001 è solo in relazione alle fattispecie in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico: v. il caso emblematico della *frode informatica*, di cui all'art. 640 ter c.p., la cui rilevanza ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è unicamente in relazione al II comma (che, appunto, prevede l'alterazione di un sistema informatico o l'intervento sui



relativi dati in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico).

I reati in questione sono:

- *art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 635 ter c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 635 quater c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 640 ter c.p. - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico: reato presupposto dall'art. 24;*
- *art. 640 quinquies c.p. - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.*

B) i reati accorpabili "lato sensu" come informatici

- *contro l'inviolabilità del domicilio (v. i "reati presupposti" di cui agli artt. 615 ter, quater e quinquies c.p.);*
- *contro l'inviolabilità dei segreti (v. i "reati presupposti" di cui all'art. 617 quater e quinquies c.p.).*

In entrambe le richiamate tipologie normative, oggetto di tutela sono la persona fisica, il suo domicilio fisico e morale, la sua corrispondenza, la sua cerchia di beni e di valori strettamente personale. In questa ottica, l'invasione o l'attacco illecito ad una sfera web è visto come l'ideale esercizio, o prosecuzione, di una aggressione alla persona fisica.

I reati rilevanti in tal senso sono:

- *art. 491 bis c.p. - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 615 ter c.p. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 615 quater c.p. - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 615 quinquies - diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 617 quater c.p. - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: reato presupposto dall'art. 24 bis;*
- *art. 617 quinquies c.p. - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: reato presupposto dall'art. 24 bis.*

C) i reati a mezzo web contro la personalità individuale

Sono reati di grande importanza ed allarme sociale, aventi ad oggetto le notorie condotte illecite pedopornografiche o di sfruttamento della prostituzione minorile.

Le ipotesi prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- *art. 600 ter c.p. - pornografia minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;*
- *art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;*
- *art. 600 quater. 1 c.p. - pornografia virtuale: reato presupposto dall'art. 25 quinquies;*
- *art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: reato presupposto dall'art. 25 quinquies.*

D) i reati previsti dalla Legge 1941 n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248

La necessità di prevenire, attraverso specifiche azioni e procedure, tutti i reati previsti dalla Legge 1941

n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248, è rivolta alla tutela del "Diritto di Autore".

I reati direttamente rilevanti a questo fine sono quelli di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-quinquies, 171-septies e 171-octies della succitata Legge 633/1941, modificata dalla L. 248/2000.



❖ Area reati in materia di sicurezza sul lavoro

L'area in oggetto riguarda tutte le possibili condotte illecite dalle quali - attraverso la violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 per come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) - scaturisca un infortunio, più o meno letale, in danno ad un lavoratore.

I reati presi in esame dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- *art. 589 c.p. - omicidio colposo: reato presupposto dall'art. 25 septies;*
- *art. 590 c.p. - lesioni colpose: reato presupposto dall'art. 25 septies.*

❖ Area reati ambientali e contro il patrimonio paesaggistico

L'area in oggetto si riferisce:

- alla categoria dei *reati ambientali* inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 121/2011;
- alla categoria dei *delitti ambientali* inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 68/2015;
- alla categoria dei delitti contro il patrimonio paesaggistico e culturale inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 22/2022.

Per incidens, il succitato Decreto Legislativo 121/2011 è quello che ha introdotto, per la prima volta nel sistema penale, la denominazione giuridica di "*reati ambientali*".

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto, invece, la categoria dei nuovi "*delitti ambientali*", attraverso:

- a. l'inserimento, nel codice penale, del *Titolo VI-bis del Libro Secondo*, con i correlati artt. 452 -bis e

ss.;

- b. l'inserimento, nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di una nuova *Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*;

- c. la modifica, per integrazione e per sostituzione, dell'art. 25 -*undecies*, del D.Lgs. 231/2001.

I reati ambientali "presupposti" dall'art. 25 undecies sono i seguenti:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art.452 quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);*
- *I reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale o cd. Codice dell'Ambiente), ed in particolare quelli ex:*
 - *art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 (in materia di scarichi di acque reflue industriali);*
 - *art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);*
 - *art. 257, commi 1 e 2 (Bonifica dei siti);*
 - *art. 258, commi 4 seconda parte (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);*
 - *art. 259 (Traffico illecito di rifiuti);*
 - *art. 260 bis, commi 6, 7 e 8;*
 - *art. 279, comma 5, (in materia di gestione stabilimenti).*
- I reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*in materia di commercio internazionale e detenzione di specie animali*), ed in particolare quelli ex:
 - *art. 1, commi 1 e 2 (in materia di importazione ed esportazione specie animali Allegato A);*
 - *art. 2, commi 1 e 2 (in materia di importazione ed esportazione specie animali Allegati B e C);*
 - *art. 6, commi 1 e 4 (in materia di detenzione animali selvatici).*



- I reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*in materia di commercio internazionale e detenzione di specie animali*), ed in particolare quelli ex:
 - art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
 - art. 477 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*);
 - art. 478 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*);
 - art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*);
 - art. 480 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*);
 - art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*);
 - art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*);
 - art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*);
 - art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*);
 - art. 485 c.p. (*Falsità in scrittura privata*);
 - art. 486 c.p. (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*);
 - art. 487 c.p. (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*);
 - art. 488 c.p. (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*);
 - art. 489 c.p. (*Uso di atto falso*);
 - art. 490 c.p. (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*);
 - art. 491 c.p. (*Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena*);
 - art. 491 bis c.p. (*Documenti informatici*);
 - art. 492 c.p. (*Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti*);
 - art. 493 (*Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico*).
- I reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*), ed in particolare quelli ex:
 - art. 3 (*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*)
- I reati previsti Dlgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*) ed in particolare quelli ex:
 - art. 9 (*Inquinamento colposo*);
 - art. 8 (*Inquinamento doloso*).
- *I reati contro i beni paesaggistici e culturali introdotti dal D.Lgs. 231/2001 dalla L. n. 22/2022:*
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

2.3. Valutazione e stima del livello di rischio in Sidra s.p.a.

Come già chiarito, la descrizione delle "macro aree a rischio" è stata condotta all'esclusivo scopo di pervenire alla necessaria individuazione e gestione della *fattispecie legale astratta* di riferimento, attraverso un riordino ed una risistemazione concettuale di tutto il corredo dei reati presupposti; ciò, nell'ottica di giungere alla riunificazione logica di fattispecie e categorie delittuose analoghe (spesso disarticolate nell'ambito del D.Lgs. 231/2001) e, dunque, ad una loro migliore analisi, studio e gestione. Ove, invece, si voglia spostare l'asse di attenzione alle *fattispecie concrete*, ossia alle singole e fattuali

condotte aziendali "a rischio" di reati si reputa opportuno analizzare le singole "fattispecie delittuose presupposte".

Le tabelle che seguono sintetizzano e riepilogano i risultati ottenuti.

In Allegato 5 è riportata l'analisi dettagliata della valutazione e stima dello specifico *livello di rischio* in Sidra s.p.a., utilizzando i criteri della succitata UNI ISO 31000:2010.

AREA REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
316 bis - malversazione a danno dello Stato	Alta	Molto Alta	CRITICO
316 ter - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Alta	Alta	RILEVANTE
317 - concussione	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
318 - corruzione per un atto d'ufficio 319 - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio 319 ter - corruzione in atti giudiziari: 319 quater - induzione indebita a dare o promettere utilità 322 - istigazione alla corruzione	Alta	Molto Alta	CRITICO
322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Bassa	Molto alta	RILEVANTE
346 bis - traffico di influenze illecite	Alta	Alta	RILEVANTE
323 - abuso di ufficio	Bassa	Alta	RILEVANTE
356 - Frode nelle pubbliche forniture	Alta	Alta	RILEVANTE
REATI PRESUPPOSTI SPECIALI			
353 - turbata libertà degli incanti	Alta	Alta	RILEVANTE
353 bis - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Alta	Alta	RILEVANTE

**AREA REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Reati Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
640, comma 2, n. 1 - truffa in danno dello Stato	Alta	Alta	RILEVANTE
640 bis - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Alta	Alta	RILEVANTE
314 – peculato	Bassa	Alta	RILEVANTE
316 – peculato mediante profitto dell'errore altrui	Bassa	Bassa	MEDIO BASSO

**AREA REATI COMMESSI NELL'AMBITO DEL MERCATO PRIVATO
Reati Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
516 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

**AREA REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'ORDINE PUBBLICO,
L'ORDINE DEMOCRATICO, GLI INTERESSI DELLO STATO
Reati Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (reato contro la fede pubblica presupposto dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO
416 - associazione per delinquere	Bassa	Alta	RILEVANTE
416 ter - Scambio elettorale politico mafioso	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

**Riepilogo
AREA REATI TRIBUTARI E IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ
Reati Attinenti**

ARTICOLO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Impedito controllo - art. 2625 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE



Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	Bassa	Alta	RILEVANTE
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.c.	Alta	Molto Alta	CRITICO
648 c.p. - Ricettazione 648 bis c.p. - Riciclaggio 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio	Alta	Alta	RILEVANTE
493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Alta	Alta	RILEVANTE
Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Alta	Molto Alta	CRITICO

**Riepilogo
AREA REATI CONTRO LA PERSONA
Reati Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Alta	Alta	RILEVANTE
603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
603 bis, co. 3, c.p. - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

**AREA REATI INFORMATICI
Reati Attinenti e Parzialmente Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO



635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Bassa	Alta	RILEVANTE
635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO
615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Bassa	Alta	RILEVANTE
615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Bassa	Alta	RILEVANTE
615 quinquies - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	Molto Bassa	Bassa	TRASCURABILE
617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Molto Bassa	Bassa	TRASCURABILE
640 ter - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	Bassa	Alta	RILEVANTE
171 L. 633/1944 - Diffusione, riproduzione e messa in commercio, di opere dell'ingegno altrui	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO
171 bis L. 633/1944 - Duplicazione, vendita, distribuzione e riproduzione di programmi privi del contrassegno SIAE	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO
171 ter L. 633/1944 - Duplicazione, riproduzione e diffusione di materiale televisivo e cinematografico, video e musicassette, fabbricazione importazione e distribuzione	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO

Riepilogo
AREA REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Reati Attinenti

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
589 - Omicidio colposo	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
590 - Lesioni Colpose	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO

Riepilogo
AREA REATI AMBIENTALI E CONTRO IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO
Reati Attinenti

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
257 - bonifica dei siti	Alta	Molto Alta	CRITICO
258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Alta	Alta	RILEVANTE
259 - traffico illecito di rifiuti	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE



279 - sanzioni (in materia di stabilimenti)	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 bis - inquinamento ambientale	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 quater - disastro ambientale	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 quinquies - delitti colposi contro l'ambiente	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452-octies - circostanze aggravanti	Molto Bassa	Molto Alta	MEDIO- BASSO
452- quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
518-duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
518-terdecies - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

3. GESTIONE DEI RISCHI DI REATO: CONTROLLI E PROTOCOLLI

3.1. Sistema di Controllo Interno

Una corretta *gestione del rischio di reato* presuppone l'esistenza e/o la strutturazione ed implementazione di un efficiente *sistema di controllo interno*.

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

L'individuazione degli elementi generali del controllo deriva dalla letteratura in materia di analisi dei sistemi di controllo e, più specificatamente, da quanto indicato nelle *Federal Sentencing Guidelines* ("FSG") che ha ripreso ed ampliato quanto originariamente disposto dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (CoSO Report), ovvero del Comitato delle Organizzazioni Sponsorizzatrici della Commissione Treadway.

Secondo le "*position paper*" sul Decreto emesse dalla Associazione Italiana Internal Auditors ("AIIA"), le

FSG costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa accompagnatoria del Decreto stesso.

In particolare, le componenti del Sistema di Controllo Interno indicate dal CoSO Report sono le seguenti:

1 Il Control Environment (ambiente di controllo)

Rappresenta l'attitudine generale dell'impresa ad operare in un contesto permeato della cultura al controllo. Determina il clima nel quale le persone svolgono la propria attività e le proprie funzioni di controllo e pertanto costituisce la base di tutti gli altri componenti. In Sidra si compone da: a) il sistema organizzativo;

b) il sistema autorizzativo; c) il Codice Etico; d) il Sistema Disciplinare; e) la Gestione delle Risorse Umane.

2 Il Crime Risk Assessment (valutazione dei rischi)

È il processo volto ad assicurare l'individuazione, l'analisi e la gestione dei rischi aziendali. Come visto precedentemente, nel presente Modello tale analisi è stata eseguita applicando la norma ISO 31000:2010.

3 Il Control Activities (attività di controllo)

È l'insieme delle prassi e procedure di controllo istituite per ridurre i rischi ad un livello accettabile e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso si compone di: a) Procedure e istruzioni operative;

b) Controllo di gestione; c) Gestione delle Risorse Finanziarie.

4 Information & Communication (Informazione e comunicazione)

Rappresentano il processo volto ad assicurare l'accurata e tempestiva raccolta e comunicazione di informazioni. Esso è composto da: a) Comunicazione; b) Sistemi informativi; c) Formazione e addestramento del personale.

5 Monitoring (monitoraggio)

Si intende l'insieme delle attività necessarie alla valutazione e verifica periodica dell'adeguatezza, dell'operatività e dell'efficacia dei controlli interni.

Esso è composto da: Internal Auditing; Responsabili di Funzione; Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo prevede due tipologie di controlli: generali e specifici.

A. I *controlli generali*, ossia relativi all'ente nel suo complesso, non riferiti ad uno specifico processo a rischio e identificati nell'ambiente di controllo.

B. I *controlli specifici*, ovvero quegli elementi di controllo posti a presidio di una specifica attività individuata come "a rischio" (v. le procedure aziendali volte a regolamentare l'attività/processo sensibile, l'assegnazione di ruoli e responsabilità, poteri di firma per lo svolgimento di una determinata attività, etc.).

I *controlli specifici* si articolano su tre livelli:

- 1° livello: definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del responsabile funzionale di area, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda.

- 2° livello: svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali.

- 3° livello: effettuato dall'Internal Audit, che fornisce *assurance*, ovvero valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management.

Per i primi due livelli di controlli specifici si rinvia al paragrafo 3.3 (attività di controllo), mentre per il terzo livello si rinvia al paragrafo 3.5 (monitoraggio).

Di seguito viene data una rappresentazione dei vari elementi del Sistema di Controllo Interno e, in tale ambito, degli elementi costitutivi del Modello.

3.2. Ambiente di Controllo

L'ambiente di controllo rappresenta la base su cui poggiano tutti gli altri elementi del controllo interno: definisce lo stile di direzione dell'azienda e misura l'attenzione dei vertici ai temi del controllo interno.

All'ambiente di controllo si riconducono i cosiddetti controlli generali, ovvero quell'insieme di meccanismi la cui predisposizione ed attuazione prescinde dalla specifica area nel cui ambito possono essere commessi i reati. Essi afferiscono agli aspetti dell'organizzazione aziendale nel suo complesso e sono volti ad indagare elementi quali - tra gli altri - l'organigramma aziendale, le *job descriptions*, le procedure aziendali, gli standard di comportamento, la gestione delle risorse umane, nonché l'esistenza di strumenti sanzionatori.

Viene identificato nei seguenti elementi rappresentativi:

- corporate *governance* o modello di governo, in base al quale viene disegnato il sistema organizzativo e autorizzativo;
- adozione di uno standard di comportamento e di regole di condotta (Codice Etico);
- adozione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole della società;
- adozione di un sistema di gestione delle risorse umane volto a controllare i meccanismi di recruiting e valutazione delle performance.

Il modello di governo di Sidra è orientato verso la diffusione e il rispetto dei valori etici e i principi di integrità sanciti dal Codice Etico e di Comportamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di indirizzo nella definizione di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; approva annualmente il piano di attività, proposto dalla funzione di Internal Auditing, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali

rischi. Inoltre, tra le altre attività, esegue l'esame dei controlli interni alla luce della identificazione dei principali rischi aziendali, nonché l'esame e la condivisione, per la successiva approvazione da parte del CdA, del piano annuale di audit.

3.3. Sistema Organizzativo

Come indicato anche dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, delle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

L'adeguatezza del sistema organizzativo si fonda sulle seguenti caratteristiche:

- formalizzazione del sistema e suo continuo aggiornamento;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

3.4. Sistema Autorizzativo

Le Linee Guida di Confindustria prevedono che i poteri autorizzativi e di firma vengano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali stabilite, definendo, quando richiesto, una puntuale soglia di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. L'adeguatezza del sistema autorizzativo si fonda sulle seguenti caratteristiche:

- chiara definizione dei poteri di spesa e relativa formalizzazione attraverso delega o procura;
- assegnazione di deleghe e procure in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e assegnate.

E' regola generale che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

3.5. Codice Etico e di Comportamento

Il *Codice e di Comportamento* di Sidra (Allegato 3) definisce gli standard di comportamento, ovvero i principi e le regole di comportamento idonei a guidare l'agire in ambito aziendale.

Le Linee Guida di Confindustria sottolineano l'opportunità di adottare un Codice Etico che contenga principi etici in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Tali principi sono stati oggetto di formalizzazione nel *Codice Etico e di Comportamento* di Sidra che deve essere interpretato come una carta dei diritti e dei doveri fondamentali attraverso la quale la Società enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholders interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Ulteriori e specifici obblighi comportamentali per la singola attività "a rischio" sono riportati, per ogni processo/macro-attività, nella Parte Speciale.

3.6. Sistema disciplinare

Sidra ha introdotto un Sistema Disciplinare ai fini del D.Lgs. 231/2001 (Allegato 2), volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello.

3.7. Gestione delle Risorse Umane

Il Modello prevede un sistema di controlli nei processi relativi sia alla fase di instaurazione del rapporto di lavoro che a quella di gestione, con particolare riguardo alla *valutazione delle performance* ed ai sistemi premianti a questa collegati.

Relativamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, assume particolare importanza il meccanismo di recruiting prescelto, che deve garantire l'esistenza di controlli nel corso della procedura di selezione del personale. A titolo di esempio, tali controlli possono consistere nella richiesta di informazioni e referenze da parte di precedenti datori di lavoro ovvero in eventuali ed ulteriori verifiche/ricerche sui precedenti dei dipendenti da assumere (carichi pendenti, casellario giudiziale, etc.),

soprattutto nelle ipotesi in cui vengano assegnati incarichi o mansioni direttamente connessi con le aree a rischio di reato.

Con riguardo invece alla gestione del rapporto di lavoro, è previsto un monitoraggio sia sui processi aziendali che sul comportamento del personale. In particolare, a titolo di esempio, tale controllo deve prestare particolare attenzione ai meccanismi di valutazione delle prestazioni, ai sistemi premianti dei dipendenti, ad eventuali provvedimenti assunti nei confronti dei lavoratori stessi.

Nel caso di Sidra la valutazione della performance assume un rilievo di rilevanza centrale essendo la Società tenuta (secondo il sistema degli obblighi anticorruzione di cui si è parlato SUPRA) all'approvazione annuale del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione in cui è obbligatoriamente inserito il *Piano della Performance*.

3.8. Valutazione dei Rischi

Altro elemento fondamentale del Sistema di Controllo Interno (SCI) è costituito dal *processo di valutazione dei rischi*, in continua evoluzione ed aggiornamento al fine di individuare e analizzare i fattori endogeni ed esogeni che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di determinare come questi rischi possono essere gestiti (risk management).

La valutazione dei rischi, nel presente Modello, si è detto essere stata effettuata applicando la norma ISO 31000:2010 ed avvalendosi anche del contributo dei responsabili di funzione. Tale valutazione - considerato che il Modello è ispirato al principio della sua costante dinamicità - dovrà comunque essere costantemente monitorata ed aggiornata, soprattutto ad opera dei responsabili di funzione.

Per incidens, l'autovalutazione dei rischi ad opera degli stessi soggetti che pongono in essere le attività analizzate - debitamente filtrata da soggetti esterni alla gestione operativa - assicura un'analisi più approfondita in quanto è effettuata da chi maggiormente conosce l'attività in esame e consente comunque di ottenere una maggiore sensibilizzazione degli stessi soggetti che gestiscono le attività "a rischio".

Tale attività di costante valutazione e rivalutazione dei "rischi" dovrà essere utilmente accompagnata da un'efficace formazione (anche mediante la partecipazione a specifici workshop), sia in relazione alle aree di rischio individuate ed alle attività sensibili esercitate da ciascun soggetto, che alle ipotesi di reato prese in considerazione dal Decreto.

3.9. Protocolli

Nello specifico ambito di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (in seguito MOGC o Modello 231), per *protocollo*¹⁸ non si intende un qualcosa di "meccanizzato" (analiticamente descrittivo dei passi che devono essere compiuti in successione, come ad esempio avviene nelle "procedure operative"), giacché è invece concepito come "legge di principi", "proattiva", *"legge che non prescrive cosa si deve fare, ma dice invece come ci si deve comportare"*. Il "protocollo", insomma, non fa altro che stigmatizzare le "euristiche" - ovvero quelle regole e quei principi che devono essere applicati in maniera cogente nella vita lavorativa - ed indicare la strada ed i criteri alla cui stregua standardizzare il proprio modo di lavorare, aiutando anche a capire come è preferibile realizzarlo, ed in base a quali specifiche modalità sistematiche e organizzative. È, ad esempio, una euristica quella che dice "non si deve rubare" ma che non specifica come farlo atteso che la definizione delle azioni operative per non rubare compete alla singola azienda, impresa o ente.

Rispettando questa logica e questo obiettivo, nel presente Modello 231 si è deciso di strutturare la parte dei Protocolli in due grandi sotto-categorie:

- i **Protocolli Generali**, valevoli per tutte le ipotesi di "reato presupposto" e tutte le azioni

¹⁸ Da non confondere con i "protocolli di legalità" (o "patti di integrità" ex art. 1 comma 17 L. 190/2012), che sono quei documenti/accordi/intese di ordine generali usualmente stipulati e controfirmati tra le imprese/società private e le Prefetture, o gli organismi istituzionali/associativi di alta rilevanza (v. Confindustria, etc.), allo scopo di dichiarare e fissare il reciproco impegno di lotta contro la criminalità, contro la mafia locale, contro la delinquenza organizzata tout court, nonché di stilare, sempre in via assolutamente generale, un programma di reciproci aiuti al fine di assumere tutte le necessarie iniziative atte a garantire il corretto svolgimento di una determinata attività.

aziendali;

▪ i **Protocolli Speciali** - che comunque presuppongono la costante applicazione dei Protocolli Generali - maggiormente aderenti ad alcune, piuttosto che ad altre, aree di attività.

Tale distinzione ha una sua precisa ragione d'essere nel fatto che il D.Lgs. 231/2001 richiede un'attività di protocollazione delle attività in ordine a tutti i reati presupposti; il che comporta la necessità di regolamentare attraverso i protocolli tutte le porzioni di attività idealmente prese di mira dalle fattispecie delittuose indicate dal Legislatore. Da non dimenticare poi che il riferimento ad un'unica categoria di Protocolli Generali risponde - *anche* - all'esigenza di evitare un'eccessivo "spezzettamento" e disarticolazione dei principi cogenti, e dunque delle concrete misure preventive adottabili, da applicare in tutte le fasi della vita aziendale ed in relazione a tutte le possibili condotte societarie. Si ribadisce, quindi, che nel Modello 231 della Società il sistema dei protocolli sarà delineato attraverso la prospettazione di due piani, distinti ma sinergicamente complementari gli uni agli altri: A) quello in cui verranno indicati i presidi ed i *Protocolli Generali*, applicabili sempre e comunque da parte di tutti i Destinatari del Modello 231 ed in relazione a tutte le fasi di attività aziendale o le possibili ipotesi di reati presupposte; B) quello in cui verranno rappresentati i *Protocolli Speciali*, quali prescrizioni di dettaglio giustificate dalla necessità di dare risposte alle peculiarità di una determinata area di rischio (a sua volta rientrante in una delle macro e micro aree esaminate in sede di mappatura dei reati).

Sulla base di questo programma, si indicheranno di seguito i *Protocolli Generali*, distinguendoli per fondamentali gruppi logico-organizzativi.

3.9.1. Protocolli Generali

Le caratteristiche di efficacia di un sistema di prevenzione dei comportamenti a rischio di commissione dei reati sono riconducibili soprattutto alla *robustezza* (la capacità del controllo di operare in relazione alle caratteristiche dei rischi e del contesto aziendale considerato) ed i Protocolli Generali devono assicurare, anche secondo le Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei seguenti principi di robustezza:

· **Ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua**

Con tale principio la Società intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. "*tracciabilità*") su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. A tal fine è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

· **I controlli effettuati devono essere documentati**

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit). La tracciabilità, la separazione dei ruoli ed una corretta assegnazione dei poteri costituiscono un requisito fondamentale nell'ottica della prevenzione dei reati del D.Lgs. 231/2001 in quanto rendono più difficile e complessa la realizzazione di illeciti.

· **Nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo aziendale**

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Società processi che vengano gestiti da un solo soggetto e provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il

c.d. principio di "*separazione o segregazione dei ruoli*". Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, della esecuzione e del controllo. Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.

I tre suddetti principi di *robustezza* devono essere integrati dagli ulteriori seguenti principi (tutti insieme compongono i Protocolli Generali):

- Chiara individualizzazione dei soggetti agenti, riparto delle responsabilità e attribuzione di deleghe e poteri di firma
- Corretta e diligente applicazione della normativa di riferimento
- Piena e diligente esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni aziendali
- Verifica di attualità ed efficacia dei regolamenti aziendali
- Proceduralizzazione delle attività e registrazione delle fasi di processo
- Obbligo di formazione, informazione, studio e aggiornamento in capo alla Società
- Obbligo di formazione, informazione, studio e aggiornamento in capo ai Destinatari
- Strutturazione e diffusione di un adeguato sistema informativo e di un sistema automatizzato di comunicazione interna
- Strutturazione di un sistema di monitoraggio e controllo costante
- Attività di auditing
- Attività di reporting
- Adozione di un protocollo telematico della corrispondenza in entrata e uscita
- Archiviazione dei dati
- Tutela di chi che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)

Inoltre,

- **Chiara individualizzazione dei soggetti agenti, riparto delle responsabilità e attribuzione di deleghe e poteri di firma**

La necessità di individuare i soggetti agenti, oltre che in vista dei necessari controlli *in itinere*, è anche legata alla legittima possibilità di difesa della Società - ex artt. 5, co.2 e 6 co.1. lett. c) del D.Lgs. 231/2001 - in caso di malaugurata commissione di un fatto di reato. Il riparto delle responsabilità è uno dei principi cardine di un corretto Modello 231, sintetizzabile nel: *deve essere sempre chiaro ed univoco "chi" fa "che cosa", in relazione e/o "con chi"*, così come il corretto rilascio di deleghe (quale attribuzione, a carattere bilaterale, di funzioni e di compiti normativamente delegabili, al fine di innalzare i livelli di efficienza e di controllo aziendale e societario) o di procure (quali atti a carattere unilaterale che conferiscono al procuratore tutto o parte dei poteri diretti ed esclusivi del titolare).

L'attribuzione dei poteri è un diretto corollario del riparto di compiti e responsabilità. A tal fine, deve essere assicurata la conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti. Il protocollo è strettamente correlato al principio secondo cui: *chiunque, interno o esterno a Sidra, ha il diritto di sapere chi è titolare di determinate potestà societarie*. I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, così come le soglie di approvazione delle spese. È, pertanto, vietato l'affidamento di poteri-discrezionalità che consentano il controllo di un intero processo di lavoro ad un solo soggetto, al di fuori di vigilanza e/o controlli paralleli. La segregazione delle funzioni - ossia la tendenziale separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (fase decisionale), il soggetto che esegue tale decisione (fase esecutiva) ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni") - è condizione imprescindibile del Modello 231.

A fronte di cambiamenti organizzativi: deleghe e procure devono essere immediatamente aggiornate; deve esserne data tempestiva comunicazione a tutti i collaboratori e (nel caso di procure aggiornate) alla Camera di Commercio.

- **Corretta e diligente applicazione della normativa di riferimento**

Il primo e fondamentale presidio di una organizzazione societaria che voglia essere in linea con una gestione all'insegna della legalità e della prevenzione criminosa è la corretta applicazione di tutte le leggi e le norme di riferimento (a carattere locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale) che regolano l'attività sociale, sia nel suo insieme, sia in relazione alle singole mansioni e funzioni assegnate ad ognuno.

- **Quadro Normativo di riferimento**

L'attività svolta da Sidra si realizza in un contesto normativo ampio e complesso, inclusivo - tra gli



altri

- de:

- Il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e le Determinazioni A.N.AC.;
- Le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 e s.m.i.);
- La Convenzione di affidamento del SII e il relativo Disciplinare Tecnico;
- Il Contratto di Servizio con il Comune di Catania;
- Il Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate;
- Il Testo Unico in materia di Sicurezza sui luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ("*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*");
- Le Delibere ARERA;
- Etc. etc.

Tali normative vincolano l'agire delle funzioni aziendali anche in relazione ai controlli esterni che esse prevedono e rappresentano il contesto normativo di riferimento che è cogente, a prescindere dalle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello 231.

• **Piena e diligente esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni aziendali**

E' obbligo di tutti i destinatari rispettare ed eseguire sempre - integralmente come per il Codice Etico o per la parte relativa alle proprie mansioni/funzioni come per le procedure del Sistema Gestione Qualità e del Sistema di Gestione Ambientale - tutti gli atti e le disposizioni interne, tra cui (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001; il Codice Etico; il Contratto di Servizio con Comune di Catania; la Carta dei Servizi; il Sistema Gestione Qualità e il Sistema di Gestione Ambientale; i Regolamenti e le Disposizioni Aziendali; le Circolari interne; tutti gli atti e i provvedimenti analoghi.

• **Verifica di attualità ed efficacia dei regolamenti aziendali**

E' opportuno che la Società, anche attraverso la collaborazione di tutti i Responsabili di Funzione interessati, verifichi costantemente l'attualità normativo/giuridica dei Regolamenti aziendali (allo specifico fine di testarne la compatibilità con la normativa vigente), nonché l'eventuale necessità di modifica/aggiornamento in vista di una maggiore efficacia dell'organizzazione aziendale.

• **Proceduralizzazione delle attività e registrazione delle fasi di processo**

Tale presidio richiede che tutte le azioni siano descritte nel loro svolgimento e che tutte le fasi del processo siano individualizzate nei compiti, incombenze e responsabilità. La descrizione organizzativa delle azioni consente, nel tempo, un affinamento e miglioramento di tutte le procedure aziendali, oltre alla loro correlata tracciabilità e replicabilità, rendendo in tal modo ricostruibile *ex post* (e dunque agevolmente controllabile) lo svolgimento delle azioni operative, delle attività e dei procedimenti.

La registrazione delle fasi di processo non è altro che la rappresentazione, tendenzialmente indelebile, di ciò che è stato concretamente posto in essere. L'obiettivo è di rendere ricostruibili, tracciabili *ex post*, e dunque meglio controllabili, le azioni ed i processi.

L'informatizzazione è una prescrizione necessaria ed opportuna che genera efficacia ed efficienza ed agevola la corretta tracciabilità dello sviluppo del processo, di ridurre il rischio di "blocchi" non controllabili e di consentire l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

• **Obbligo di formazione, informazione, studio e aggiornamento in capo alla Società**

La Società dovrà farsi carico di organizzare - soprattutto in relazione a materie/normative di interesse comune e/o a carattere di inderogabilità (Modello 231, Codice Etico, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, ecc.) - una corretta politica di supporto formativo di base (comune o per distinti livelli e categorie) e/o specialistico. La Società e il Responsabile della Formazione dovranno, altresì, attivare un sistema di coordinamento informativo/formativo al fine di consentire ai singoli Destinatari l'eventuale (e auspicabile) scambio di idee, informazioni e *best practices*.

I progetti di formazione da parte della Società dovranno essere studiati, avviati ed implementati,

sulla base di: un percorso di condivisione comune; una imparziale analisi e valutazione delle richieste formative da parte dei dipendenti e/o Responsabili di Funzione (si richiede, a tal fine, che ai predetti sia formalmente richiesto di avanzare richieste in tal senso); una motivata scala di priorità delle esigenze e necessità aziendali; una relazione preventiva e motivata del Responsabile della Formazione, in cui si illustrino le richieste formative pervenute e le scelte valutative operate. Inoltre, in attuazione di una corretta politica di collaborazione interaziendale - cui possa e debba corrispondere un correlato innalzamento dell'efficienza dell'attività ed un sano "spirito di squadra" - i Destinatari del Modello 231 dovranno contribuire ad una piena circolazione delle informazioni acquisite (anche a titolo spontaneo ed individuale) al fine di consentire la strutturazione e la circolarità delle stesse informazioni.

La formazione, l'informazione e il coinvolgimento degli attori dei processi di lavoro rendono possibile il controllo degli stessi processi in modo efficiente e trasparente.

- **Obbligo di formazione, informazione, studio e aggiornamento in capo ai Destinatari**

Ogni *Destinatario* del presente Modello 231 – ed in particolare ogni Responsabile di Funzione o di Unità Operativa – ha l'obbligo individuale di studiare ed aggiornarsi in merito a tutte le possibili modifiche normative (leggi speciali, regolamenti, direttive europee, circolari ministeriali, eccetera), giurisprudenziali e di prassi, afferenti alle proprie funzioni/mansioni.

- **Strutturazione e diffusione di un adeguato sistema informativo e di un sistema automatizzato di comunicazione interna**

Dovrà essere assicurato un adeguato supporto informatico al fine di consentire una corretta ed esaustiva conoscenza, diffusione e condivisione, dei dati e delle informazioni aziendali di cui ai punti precedenti. Il suddetto presidio informatico deve rappresentare un reale e concreto ausilio per la gestione dei processi di lavoro. La razionalizzazione dei flussi ed adeguati filtri dovranno assicurare che dati e informazioni vengano differenziati in base a specifiche esigenze o singole aree lavorative. Sempre in via di correlata consequenzialità rispetto ai punti precedenti, la strutturazione telematica di un sistema di comunicazione interna potrà consentire la corretta circolazione di dati e informazioni da parte di tutte le persone coinvolte nei diversi processi di lavoro.

- **Strutturazione di un sistema di monitoraggio e controllo costante**

In via collaterale all'attività di auditing, è opportuna e consigliabile – anche al fine di arricchire il sistema dei controlli interni - la programmazione di un sistema di monitoraggio e di vigilanza per fasi, soggetti ed azioni, unitamente ad eventuali attività di monitoraggio occasionali e ad hoc, eventualmente affidate ad un dipendente di livello quadro/dirigente. La strutturazione di un sistema di controllo in itinere risponde all'esigenza di controllare i processi, le procedure e le attività, prima della loro eventuale estrinsecazione illecita. La necessità di detto controllo risulta ancor più giustificata in vista della concreta possibilità per i principali organi di controllo della Società – *in primis*, l'Organismo di Vigilanza – di vigilare non solo *ex post* ma anche in fase di concreto blocco delle condotte illecite.

Il controllo *in itinere* - ad opera di tutti i partecipanti al processo di lavoro, eventualmente anche attraverso l'ausilio delle spontanee segnalazioni di illeciti – rappresenta una delle modalità più efficaci di effettuare una vigilanza anticipatoria rispetto alla malaugurata prosecuzione di eventuali azioni o condotte illecite. La strutturazione degli specifici controlli in itinere (generalisti e specifici, preventivi e successivi, analitici e sintetici, contabili, gestionali, interni ed esterni) - accompagnata anche da una piena "correggibilità" delle

azioni - è operazione spettante a tutta la compagine aziendale, da condurre attraverso un approccio di piena condivisione e programmazione di tutto il personale che opera "con" o "per" la Società. Ne deriva che la vigilanza ad opera dei titolari di funzione - pur in presenza di un adeguato sistema di controllo in itinere da parte di tutte le dipendenze, e di un obbligatorio controllo societario ad opera degli organismi preposti (in sede di controllo interno o esterno da parte delle Autorità Istituzionali preposte) – è obbligatoria.

Ogni Destinatario - e soprattutto i Responsabili di Funzione e/o di Unità Operative - ha l'obbligo di effettuare un monitoraggio costante su tutti i possibili rischi ex D.Lgs. 231/2001 afferenti alla propria area di azione. Tale monitoraggio si intende comprensivo dell'azione dei colleghi/dipendenti che operano nella stessa area.

• **Attività di auditing**

I Responsabili di Funzioni e/o di Unità Operative hanno l'obbligo (periodico e/o eventualmente *a sorpresa*) di utilizzare il sistema degli audit al fine di verificare e monitorare costantemente la corretta prevenzione dei rischi afferenti alla propria area di azione. Tale attività di auditing è prevista - in via istituzionale - in capo all'Organismo di Vigilanza ed è svincolata dall'attività istituzionale dell'ufficio Internal Auditing, deputato ad assistere l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance, e svolge attività indipendente e obiettiva di *assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione.

• **Attività di reporting**

Dovrà essere sempre assicurata - da parte dei Responsabili di Funzione o di Unità Operativa - una attività di reporting, a cadenza ravvicinata e/o di razionale periodicità, analitica e sintetica, in ordine alle attività poste in essere, ai procedimenti esitati e soprattutto alle informazioni riguardanti la gestione delle situazioni "sensibili". L'adozione di un sistema informatizzato dei predetti dati di reporting si muove nell'ambito di una auspicabile razionalizzazione e modernizzazione in chiave telematica di tutta l'attività aziendale. La condivisione tra le funzioni interessate dei dati di reporting è rivolta al controllo/vigilanza da parte delle singole funzioni.

• **Adozione di un protocollo telematico della corrispondenza in entrata e uscita**

La misura in oggetto, oltre a consentire una doverosa controllabilità *a posteriori*, consente una razionale gestione dei dati aziendali, dei contatti con il "mondo esterno" e, quindi, del corretto svolgimento dei procedimenti.

• **Archiviazione dei dati**

La misura risponde alla intuibile necessità di custodire nel tempo quanto tracciato e raccolto, anche ai fini di possibili e futuri controlli da parte degli organismi aziendali e/o delle Autorità Istituzionali esterne.

• **Tutela di chi che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)**

Il collaboratore ha il *diritto/dovere* di segnalare - purché in termini di sufficiente serietà, specificità e concretezza, e fermo restando la sua eventuale responsabilità in caso di calunnia o diffamazione - illeciti relativi allo svolgimento dell'attività sociale ed oggetto del Modello 231, di cui sia venuto (anche casualmente) a conoscenza durante l'espletamento delle sue mansioni/funzioni. Ove la segnalazione - il cui procedimento di gestione dovrà essere rivolto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione ad ogni contatto successivo alla segnalazione - sia diretta all'Organismo di Vigilanza, lo stesso è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non potrà essere rivelata «*senza il suo consenso*», sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità potrà essere rivelata, ove la sua conoscenza sia «*assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato*». Tale "*indispensabilità*" sarà valutata dall'Organismo di Vigilanza.

La tutela da *whistleblowing* di cui alla presente prescrizione protocollare non troverà applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

A prescindere dai suddetti principi in presenza di eventuali segnalazioni di illeciti, l'Organismo di Vigilanza dovrà intervenire immediatamente ove venga a conoscenza (per via diretta o indiretta) di licenziamento/ritorsione/discriminazione subito dal segnalante a seguito o per causa della succitata segnalazione, comunicando immediatamente i fatti: al CdA; al Collegio Sindacale; alle Rappresentanze Sindacali aziendali. La comunicazione in oggetto potrà essere (anche parzialmente) evitata ove gli eventuali fatti ritorsi siano addebitabili ad uno dei succitati organismi.

La società Sidra S.p.A. censura fermamente qualsivoglia condotta volta ad ostacolare le segnalazioni effettuate. Nello specifico, sono severamente vietate le seguenti condotte:



- atti ritorsivi nei confronti del segnalante;
- condotte di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza sulla segnalazione;
- omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Come già espressamente previsto in seno al codice etico, la commissione anche di una sola delle condotte appena menzionate verrà fermamente condannata dalla società la quale adotterà ogni opportuna azione disciplinare al fine di reprimere ed evitare la reiterazione di comportamenti vietati dalla presente sezione.

Anche in questo caso, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile verrà valutata la violazione realizzata e la gravità del comportamento contestato nonché l'entità del pregiudizio derivatone per il segnalante.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, previsti dal CCNL di categoria applicato e/o, comunque, allorché la violazione sia talmente grave da violare anche il c.d. "*minimo etico*".

Parimenti, è sanzionato allo stesso modo chi abbia effettuato una segnalazione poi rivelatasi falsa a seguito di una sentenza di primo grado che accerta la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

L'Organismo di Vigilanza, svolte le opportune verifiche del caso, è tenuto a seguire lo svolgimento della vicenda e, al suo esito, a stilare un motivato report (da inviare, nei limiti e condizioni sopra ricordati, ai summenzionati organismi aziendali) nel quale dovrà essere rappresentato e chiarito: a) non essere stato realmente effettuato alcun atto di discriminazione/ritorsione nei confronti del segnalante; b) essere stato effettivamente operato un atto di discriminazione/ritorsione che tuttavia è stato successivamente "riparato/revocato"; c) essere ancora persistente un atto di discriminazione/ritorsione. Nel caso di cui al punto sub c), l'Organismo di Vigilanza dovrà inviare gli atti alla Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni e determinazioni del caso.

Del presente istituto e protocollo aziendale dovrà essere data idonea comunicazione a tutti i Destinatari del Modello 231.

3.9.2. Protocolli Speciali

I Protocolli Speciali presuppongono la rigorosa applicazione dei Protocolli Generali.

Si indicano di seguito le principali categorie di Protocolli Speciali in base alle diverse aree di rischio ex D.Lgs. 231/2001.

3.9.3 Regolamenti aziendali

Il presente Modello è integrato dai regolamenti aziendali vigenti adottati dalla Società che disciplinano varie fasi dei processi aziendali e costituiscono una più dettagliata applicazione dei protocolli generali e speciali contemplati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I regolamenti aziendali vigenti alla data dell'ultima revisione del presente modello sono i seguenti:

1. Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli sulle Società Partecipate, approvato dal Consiglio Comunale di Catania nella seduta del 2.10.2014;
2. Regolamento aziendale in materia disciplinare;
3. Regolamento del consiglio di amministrazione del 03.12.2021;
4. Regolamento di distribuzione (ultimo aggiornamento dicembre 2009);
5. Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato con delibera del C.d.A. del 26.05.2017;
6. Regolamento spese cassa economato (ultimo aggiornamento dell'11.05.2020);
7. Regolamento piani di rateizzazione del 22.12.2016;
8. Regolamento del fondo di solidarietà da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di dispersioni del 28.10.2019;
9. Regolamento aziendale gestione del personale dipendente del 07.02.2022;



10. Regolamento aziendale per la formazione e l'aggiornamento professionale e per la disciplina delle trasferte e dei rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori e dal personale dipendente del 30.09.2021.

Area reati contro la P.A. e contro il patrimonio della P.A.

Nella fase di valutazione dei rischi sono stati individuati come maggiormente sensibili i seguenti processi:

- A) Gestione rapporti con funzionari pubblici
- B) Gestione Convenzione
- C) Gestione gare di appalto e affidamenti lavori, servizi e forniture
- D) Gestione partecipazione di Sidra a gare pubbliche
- E) Gestione finanziamenti/contributi
- F) Gestione precontenzioso e contenzioso
- G) Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali
- H) Gestione attività strumentali alla commissione dei reati contro la P.A.:
 - H.1 risorse finanziarie
 - H.2 selezione e assunzione del personale
 - H.3 affidamento di incarichi di consulenza
 - H.4 attività di promozione, sponsorizzazione ed erogazione di contributi
- I) Gestione degli accordi transattivi
- J) Gestione beni pubblici altrui

In ragione, dunque, dei processi sopra individuati e dell'organigramma adottato come meglio indicato nel presente M.O.G.C., le Aree aziendali maggiormente esposte a rischio di commissione dei reati in argomento risultano essere le seguenti:

- A. Affari Generali, Legali e Morosità
- B. Relazioni Istituzionali ed Esterne, Customer Care, Protocollo e Promozione
- C. Risorse Umane e Qualità
- D. Ricerca e Sviluppo
- E. Area Amministrazione, Finanza e Controllo
- F. Area Acquisti Gare e Appalti e Economato
- G. Area ZIC

Oltre ai singoli Protocolli Speciali di seguito descritti, è cogente l'applicazione dei Protocolli Generali, intesi come *standard precauzionali/preventivi generali* a presidio dei rischi, rivolti a tutti i destinatari del Modello 231.

A) Gestione rapporti con funzionari pubblici

- Possono intrattenere rapporti con la P.A. e gestire/firmare i relativi atti solo coloro che sono dotati di idonei poteri a loro affidati dalla Società. Essi devono osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi.
- I rapporti con la P.A. o con altra Autorità Istituzionale – *rectius* con i relativi Rappresentanti - devono caratterizzarsi per correttezza comportamentale, gestionale, trasparenza, imparzialità e tracciabilità delle informazioni e delle operazioni, legittimità sotto il profilo sostanziale e formale, chiarezza e veridicità dei riscontri documentali contabili.
- Gli incontri con la P.A. o con altra Autorità Istituzionale devono essere riportati in apposito *Registro Incontri P.A.* o eventuale *Report Riepilogativo Rapporti P.A.*
- È fatto esplicito divieto di:
 - effettuare elargizioni in denaro od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti a pubblici funzionari;
 - distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (eventuali regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV);
 - promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore



di rappresentanti della P.A.;

· Alle verifiche ispettive da parte della P.A. (quali, ad esempio, INPS, ASL/ASP, Ispettorato del Lavoro, GdF, NAS, soggetti certificatori, ecc.) o dell'Autorità Giudiziaria devono partecipare i soggetti la cui funzione è coinvolta; gli stessi devono informare i superiori gerarchici, i quali, in ordine ad eventuali criticità emerse, devono darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

· È fatto divieto, in sede di ispezioni e accertamenti da parte dei soggetti pubblici, di porre in essere comportamenti in violazione di leggi, norme o regolamenti finalizzati a influenzare, anche nell'interesse della Società, giudizi e pareri o ad ostacolare in qualsiasi modo le funzioni di controllo e/o vigilanza.

B) Gestione Convenzione

Gestione del servizio

La *Convenzione* per l'erogazione e la gestione del Servizio Idrico Integrato e le *Delibere ARERA* definiscono gli standard qualitativi di riferimento.

La Società dovrà rigorosamente attenersi alle stesse unitamente al rispetto dei propri: *Regolamento del SII in attuazione delle disposizioni AEEGSI* (adottato/revisionato in data 1.3.2017); *Carta dei Servizi* (adottata/revisionata in data 11.4.2018); *Sistema Qualità*; strumenti di misurazione della *customer satisfaction*.

Nello specifico, è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi assunti nei contratti stessi. In tale ambito, è vietato riconoscere compensi a consulenti o collaboratori che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate.

Avuto riguardo alla *rendicontazione per la determinazione della tariffa*, sono cogenti le prescrizioni indicate nel *Processo Adeguamento Tariffa* (trattato *infra*).

Gestione dei controlli delle Autorità pubbliche

Sidra, oltre agli usuali controlli pubblici di natura ispettiva previsti per le società di capitale (fiscali, previdenziali, privacy), è sottoposta a specifiche verifiche connesse al tipo di attività erogata. Il riferimento è ad organi ispettivi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per ciò che concerne la regolarità e correttezza degli appalti, gli Enti d'Ambito, l'ARERA, etc. Gli standard di comportamento da adottare sono riportati nella sezione "*gestione dei rapporti con i funzionari pubblici*". Inoltre:

- nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, etc.), i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti solo dai responsabili di Funzione o da soggetti esplicitamente delegati, all'insegna di azioni e comportamenti improntati alla massima collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

- il Responsabile della Funzione o il soggetto da questi delegato dovrà verificare che gli organi ispettivi redigano il verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia (nei casi in cui ve ne sia il diritto) che dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il soggetto che ha partecipato all'ispezione dovrà provvedere a redigere un verbale/report ad uso interno.

C) Gestione gare di appalto e affidamenti lavori, servizi e forniture

Sidra gestisce il sistema degli acquisti e manutenzioni aziendali attraverso le regole e la disciplina dei

Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*).

I relativi protocolli sono stati inseriti nell'*Area reati tributari e in materia di finanza e contabilità*, processo *Gestione Acquisti e Manutenzione*.

D) Gestione partecipazione di Sidra a gare pubbliche.

Qualora Sidra dovesse partecipare a gare pubbliche, dovrà rispettare le seguenti norme comportamentali:

a. applicare correttamente le procedure di partecipazione ai bandi di gara, sia con riferimento alla



fase di raccolta delle informazioni sul bando, sia alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione e alla predisposizione e invio della documentazione di gara.

- b. effettuare controlli sull'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sulle verifiche effettuate dall'Ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- c. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse e rimuoverne le cause;
- d. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte dalla P.A. tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- e. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio sui bandi;
- f. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative.

E) Gestione finanziamenti/contributi

- Obbligo di:
 - rispettare le procedure di rendicontazione previste dall'Ente erogante;
 - piena tracciabilità dei flussi documentali e finanziari e di rispetto delle procedure informatiche e di controllo manuale adottate dalla Società;
 - effettuare verifiche di congruenza degli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione;
 - effettuare verifiche contabili sulla documentazione utilizzata per l'ottenimento del contributo;
 - effettuare verifiche al fine di riscontrare la veridicità delle operazioni/transazioni documentate.
- Divieto di:
 - destinare somme ricevute per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
 - presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti;
 - attestare il possesso di requisiti inesistenti stabiliti dalla legge o da provvedimenti amministrativi al fine di chiedere ed ottenere contributi/finanziamenti pubblici (comunitari e nazionali);
 - porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni statali o comunitarie.

F) Gestione precontenzioso e contenzioso

Tra le situazioni di frequente verifica societaria, vi è quella dei *precontenziosi amministrativi*, ovvero di quelle possibili e variegate occasioni in cui – tramite verbali di accertamento o di contestazione/constatazione, visite ispettive con accertamento di violazioni amministrative obblabili, diffide o atti amministrativi analoghi – la Società acquisisce la ragionevole certezza di dover subire un probabile provvedimento di natura sanzionatoria (eventualmente anche di rilevante danno economico e/o di immagine), a seguito di un determinato iter amministrativo.

In presenza di questo tipo di evenienze, diventano di estrema "*sensibilità a rischio di illiceità*".

- I comportamenti dei rappresentanti della Società – da scongiurare in modo assoluto ed incondizionato
 - tesi ad attivare eventuali proposte o azioni di tipo corruttivo al fine di evitare o attenuare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori;
 - la gestione della corrispondenza sensibile¹⁹, in relazione alla quale la Società è tenuta ad adottare i seguenti presidi: 1. tutta la posta sensibile in entrata e in uscita deve essere protocollata in giornata con l'apposizione di data e numero progressivo da parte dell'addetto al protocollo; 2. le missive in partenza devono essere compilate su carta intestata della Società con l'indicazione della Funzione emittente, la qualifica e il nome per esteso del firmatario 3. la posta sensibile deve sempre essere firmata secondo i

¹⁹ Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi. Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc.) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche e in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

poteri e le competenze definite dalla Società 4. tutta la corrispondenza gestita per e-mail che impegna la Società verso terzi deve essere seguita da una conferma scritta.

- la comunicazione e la rappresentazione *immediata* dell'eventuale "precontenzioso" alla Direzione Generale e al CdA, attraverso una relazione scritta, illustrativa di tutti i dati della specifica vicenda e degli eventuali rapporti intrattenuti con la P.A. di riferimento.

Rimane comunque fermo che, nella gestione di qualunque contenzioso, amministrativo, civile o penale:

- tutti i Destinatari dovranno astenersi da:
 - dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
 - inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
 - porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
 - promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.
- la Funzione Legale dovrà:
 - protocollare l'atto di citazione pervenuto alla società tramite l'ufficiale giudiziario o a mezzo posta;
 - curare l'istruttoria generale del contenzioso redigendo un report contenente i seguenti dati informativi: attore del giudizio, oggetto del contendere, data di notifica dell'atto, funzioni coinvolte, autorità adita, tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi;
 - conservare e custodire tutta la documentazione;
 - mantenere un file di tutte le informazioni acquisite dalla Società relative alla nuova posizione di contenzioso (data di udienza di comparizione, data di costituzione, udienza successiva, natura del giudizio, data dei provvedimenti successivi, provvedimenti adottati, data di deposito degli atti, termini di decadenza, notifica del provvedimento, termine di prescrizione, data di chiusura, grado del giudizio);
 - aggiornare periodicamente il Presidente sullo status dei contenziosi e sulla loro eventuale chiusura;
 - provvedere a darne comunicazione al Presidente per gli adempimenti di competenza o in caso di sentenza sfavorevole per valutare le più opportune azioni da intraprendere.

G) Gestione procedimenti giudiziari e arbitrali

I procedimenti in oggetto sono soprattutto quelli derivanti da una messa in discussione dei contratti stipulati dalla società con la P.A. o di altre tipologie di rapporti analoghi.

I principi fondamentali che devono reggere tale gestione sono:

- tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative;
- archiviazione dei documenti aziendali ufficiali (tramite legali esterni o periti di parte) ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società e/o ai rappresentanti della P.A. quale controparte del contenzioso;
- valutazione dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento;
- trasparenza e tracciabilità degli incontri nelle fasi del procedimento comprese quelle afferenti a ispezioni, controlli e verifiche, da parte degli organismi pubblici o dei periti d'ufficio.

H) Gestione delle attività strumentali alla commissione dei reati contro la P.A.

Sono considerate sensibili, in quanto strumentali alla commissione dei reati contro la P.A. le seguenti attività di gestione:

- H.1 Risorse finanziarie
- H.2 Selezione e assunzione del personale
- H.3 Affidamento di incarichi di consulenza



- H.4 Attività di promozione, sponsorizzazione ed erogazione di contributi
- H.5 Beni e utilità aziendali
- H.6 Rimborsi spese

H.1 Risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è tra quelle maggiormente sensibili rispetto ad una eventuale attività illecita/corruttiva nei confronti di soggetti appartenenti alla P.A., nella misura in cui la stessa attività potrebbe essere verosimilmente alimentata da denaro proveniente dalle casse sociali.

A tal fine, vanno rigorosamente osservati i seguenti principi:

- Devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati deve avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi deve essere previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni.
- il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, deve stabilire o modificare, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa.
- nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi, chi autorizza e chi dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti.
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.
- devono essere monitorati i flussi, in entrata e in uscita, delle risorse finanziarie.
- la Società deve avvalersi di istituti finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- devono essere preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società.

H.2 Selezione e assunzione del personale

L'assunzione del "personale" potrebbe concretamente celare accordi o promesse di tipo corruttivo. In Sidra, la gestione delle assunzioni è formalizzata nell'apposito Regolamento aziendale.

Il processo dovrà, comunque, essere uniformato ai seguenti principi:

- formulazione richiesta di nuovo personale da parte del Responsabile di Funzione che ne manifesta l'esigenza, corredata da completa e dettagliata documentazione presentata nel rispetto delle procedure interne;
- accettazione della richiesta da parte del superiore gerarchico e di altri eventuali organi competenti, coerentemente con il budget e le piante organiche approvate (le richieste extra budget devono essere sempre motivate e autorizzate in accordo con le procedure interne);
- tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula vitae*;
- corrispondenza delle attività di selezione alle politiche aziendali e alle caratteristiche dei ruoli da ricoprire, nel rispetto della pari opportunità uomo-donna nel lavoro;
- preventivo accertamento e valutazione dei rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Società;
- richiesta e rilascio di una dichiarazione del candidato relativa all'eventuale esistenza di particolari vincoli di parentela o affinità con soggetti pubblici con i quali Sidra intrattiene rapporti contrattuali;
- colloquio valutativo dei candidati, con relativa valutazione formalizzata in apposita documentazione, comprendente anche casellario giudiziale e carichi pendenti (di cui viene garantita l'archiviazione a cura del Responsabile Gestione Risorse Umane), questi ultimi eventualmente sostituibili con autocertificazioni.
- valutazione comparata tra i diversi candidati condotta sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine, in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione.



- rispetto del criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature nel cui ambito è necessario:
 - definire criteri di controllo nel caso in cui la Società faccia ricorso al lavoro interinale mediante le agenzie specializzate;
 - prevedere distinte modalità di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato;
 - assegnare la responsabilità delle valutazioni attitudinali e tecniche a soggetti distinti (la valutazione a cura della funzione "tecnica" deve essere sempre accompagnata da quella delle Risorse Umane);
 - richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate;
 - formalizzare l'esito del processo di valutazione e selezione del candidato.
- scelta sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico;
- uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, adozione di una motivata e tracciabile.
- nella fase di formulazione dell'offerta e assunzione:
 - verifica del rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
 - verifica dell'esistenza della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi precedenti in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione;
 - valutazione dell'affidabilità personale, morale e professionale, anche avvalendosi di certificazioni rilasciate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria o dalla Prefettura. A tal proposito i lavoratori al momento dell'avvio del rapporto di lavoro con la Società devono rilasciare *autodichiarazioni* attestanti l'assenza/presenza di condanne penali e di carichi pendenti con impegno ad informare la Società di eventuali fatti intervenuti; parimenti i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali al momento del rapporto con la Società devono rilasciare autodichiarazioni attestanti l'assenza/presenza di condanne penali e di carichi pendenti con impegno ad informare la Società di eventuali fatti intervenuti;
 - procedura di assunzione corredata dalle schede di valutazione che ne descrivono l'iter; sottoscritta dai valutatori; assunta nel rispetto delle procedure interne e della normativa nazionale e di settore (la documentazione deve essere archiviata e custodita nella sua interezza da parte della funzione Risorse Umane);
 - consegna al neo assunto, al momento dell'assunzione, di un kit contenente il Modello 231 e il Codice Etico che il lavoratore dovrà sottoscrivere con l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nei suddetti documenti.
- la Funzione Risorse Umane dovrà garantire l'acquisizione dei dati personali nel rispetto dei criteri di riservatezza e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di dati sensibili e comuni.

H.3 Affidamento incarichi legali e di consulenza

In Sidra, l'affidamento degli incarichi in oggetto è disciplinato dal *Regolamento Conferimento Incarichi di Collaborazione* approvato dal CdA - nella sua ultima versione - in data 26 maggio 2017, che definisce le modalità operative, le responsabilità e le risorse necessarie alla gestione delle attività di richiesta di conferimento di incarichi a collaboratori esterni e incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni.

In ogni caso, la funzione richiedente la consulenza è tenuta ad indicare le ragioni che giustificano il ricorso all'esterno, la tempistica, il profilo professionale richiesto e i criteri di scelta del soggetto individuato, nonché la pubblicazione degli estremi dell'incarico in conformità alla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

H.4 attività di promozione, sponsorizzazione ed erogazione di contributi

- Le attività di gestione delle erogazioni liberali e dei contributi devono essere esclusivamente connesse all'attività aziendale e/o dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società.
- Deve esistere una autorizzazione formalizzata a conferire utilità.



- Devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione e attestazione di inerenza e congruità.
- Devono essere predisposti controlli di monitoraggio sulle suddette operazioni al fine di individuare quelle ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette.
- Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte.
- Devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi beneficiari, e archiviati.

H.5 beni e utilità aziendali

Il riferimento - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - è ai seguenti beni: autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, etc.

In relazione a tali beni - il cui abuso potrebbe essere costituito da una illecita distrazione in favore di soggetti appartenenti alla P.A. o a pubblici poteri, eventualmente corruttibili - l'affidamento dovrà essere:

- corredato da assegnazione del bene motivata in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e accompagnato da modalità che consentano la costante tracciabilità di quanto consegnato all'interessato;
- debitamente autorizzato Responsabile di funzione, nonché registrato, aggiornato e archiviato;
- revocato in caso di violazione delle procedure e dei regolamenti aziendali durante l'utilizzo;
- restituito in caso di dimissioni o pensionamento del dipendente.

H.6 rimborsi spese

I rimborsi spese, al pari dei beni e delle utilità aziendali di cui al punto precedente, potrebbero essere abusati in favore di soggetti appartenenti alla P.A. ad intuibili fini di "favor" o proposte corruttive. Ne deriva la necessità di rispettare le seguenti prescrizioni:

- La gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile.
- Possono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni con evidenza documentale delle spese da sostenere/sostenute.
- Devono essere definite responsabilità e limiti alla concessione di anticipi ai lavoratori.
- Deve essere individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il Responsabile che autorizza *ex ante* o *ex post* (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti.
- Le note spese devono essere gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.
- I processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti.
- Deve essere assicurata l'evidenza dell'avvenuta approvazione della missione.
- Il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di "opportunità" della spesa, in linea con gli obiettivi aziendali;
- Devono essere previsti formali controlli circa l'inerenza e la documentazione delle spese per le quali si richiede il rimborso.

I) Gestione degli accordi transattivi

Le controversie sottostanti ad eventuali accordi transattivi con la P.A. possono derivare sia da rapporti contrattuali che da responsabilità extracontrattuali.

I principi fondamentali che devono regolare la gestione dei predetti accordi sono:

- segregazione dei ruoli e tracciabilità delle azioni, a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo;



- chiara individuazione delle responsabilità in ordine alla gestione operativa del processo che si concluderà nell'accordo transattivo, alla gestione della trattativa e alla formalizzazione dell'accordo transattivo;
- previsione di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta, gestione, formalizzazione ed esecuzione dell'accordo);
- previsione di livelli autorizzativi coerenti con il sistema di procure aziendali per la stipulazione ed esecuzione degli accordi transattivi;
- previsione di criteri quali/quantitativi per il ricorso ad accordi transattivi in alternativa alla gestione della controversia in sede giudiziale.

J) Gestione beni pubblici altrui

Come chiarito nella Parte I, la Società - in ossequio al principio di integrazione del MOGC 231 con la normativa anticorruzione - ha spontaneamente inserito nell'area dei *reati presupposti speciali* (in particolare, in quella dei "*reati contro il patrimonio in danno della pubblica amministrazione*") i delitti di peculato ex artt. 314 e 316 c.p., rispettivamente delitto presupposto speciale richiamato dall'art. 1, comma 75, lett. c) della Legge 190/2012, da ultimo inseriti anche nel novero dei reati presupposto ordinari ex art. 25 D.Lgs. 231/2001.

I due richiamati delitti rappresentano una sorta di appropriazione indebita "speciale" nei confronti dei beni della Pubblica Amministrazione. Il rischio è - soprattutto - in relazione ai possibili beni del socio pubblico-Comune di Catania.

Proprio al fine di evitare questo tipo di appropriazione o distrazione, la Società dovrà accuratamente discernere i *propri* beni aziendali da quelli del socio pubblico-Comune di Catania eventualmente ricevuti a titolo di comodato d'uso per un periodo di tempo limitato o per specifiche ed indicate ragioni/ utilizzazioni.

Le prescrizioni protocollari minime - che hanno il precipuo obiettivo di evitare qualsiasi forma di confusione patrimoniale in tale senso - sono:

- Redazione di un inventario di tutte le eventuali "cose mobili" (v. le uniche che, unitamente al "denaro", sono oggetto del delitto in esame) appartenenti agli enti pubblici o alle autorità istituzionali con cui Sidra intrattiene rapporti al fine di condurre la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- Annotazione delle cose mobili appartenenti alla P.A. o ad enti pubblici in un apposito registro, con relativa descrizione del loro specifico uso e della relativa allocazione;
- Individuazione di una persona che, all'interno della Società, sia nominata responsabile e custode dei beni mobili altrui;
- Descrizione delle modalità d'uso dei beni mobili in oggetto;
- Comunicazione a tutti i dipendenti degli specifici beni di proprietà della Società e di quelli invece appartenenti a soggetti pubblici;
- Comunicazione a tutti i dipendenti dell'assoluto divieto di usare per ragioni personali i beni in oggetto;
- Custodia e manutenzione dei beni in oggetto;
- Divieto di qualsiasi forma di distrazione o distruzione dei beni in oggetto;
- Comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza di eventuali inosservanze delle succitate prescrizioni.

Area Reati commessi nell'ambito del Mercato Privato

I reati facenti capo a questa area non sono - in linea di massima - concretamente ipotizzabili in Sidra.

L'unico reato che - secondo quanto chiarito in sede di *Crime Risk Analysis* - potrebbe essere teoricamente prospettabile è l'art. 516 c.p. (*vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*), soprattutto avuto riguardo all'importante progetto denominato "*Acqua in comune*", costituito



dall'apertura al pubblico delle cd. "casette dell'acqua", genericamente assimilabili ad uno *spaccio aperto al pubblico*.

A tal proposito, va innanzitutto ricordato che Sidra non vende *acqua imbottigliata* ma si limita ad inserire, nelle succitate "casette", dei distributori automatici dai quali è possibile ricevere l'acqua della distribuzione appositamente immessa in un circuito idraulico idoneo a sottoporla ad un trattamento di *affinamento chimico fisico* e ad procedimento di refrigerazione e gasatura.

Ciò premesso, le funzioni aziendali maggiormente coinvolte - ovvero quelle che si occupano della *produzione*, della *distribuzione* e della *potabilizzazione*, l'*Unità Operativa Laboratorio e Potabilizzazione*, nonché i dipendenti/responsabili che si occupano della *gestione e manutenzione delle casette dell'acqua* dovranno rispettare rigorosamente i Protocolli Generali e le specifiche procedure gestionali richieste dalla normativa vigente e dai presidi di cui al macro processo "*Servizio Idrico Integrato*" e al sotto processo "*Produzione e Potabilizzazione*" (*infra*).

Area Reati contro la Fede Pubblica, l'Ordine Pubblico, l'Ordine Democratico, gli interessi dello Stato

Al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di controllarne i relativi e possibili reati, è cogente l'applicazione dei Protocolli Generali, intesi come *standard precauzionali/preventivi generali* a presidio dei rischi, rivolti a tutti i destinatari del Modello 231.

Entrando nel merito (e preso altresì atto che i delitti iscrivibili in questa area non sembrano potersi ricollegare a singole e specifiche attività svolte dalla Società), va considerato che:

- tali delitti hanno, per ampia parte, natura di reati associativi (associazione per delinquere) o comunque, fortemente collegati ai reati associativi (v., ad esempio, lo scambio elettorale politico-mafioso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p.), che puniscono anche solamente l'accordo tra più persone volto alla commissione di qualunque delitto.

- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque tipo di delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose. Pertanto, qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto - e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 - "tramite" un'associazione per delinquere.

Sebbene, come detto, tali reati risultino essere non riconducibili a specifiche attività, gli stessi possono essere astrattamente commessi sia da soggetti apicali che da subordinati. A questo fine, assume rilevanza il Sistema di Controllo Interno già in essere nella Società e il rispetto dei Protocolli Generali.

In via meramente esemplificativa, va comunque ricordato che le attività potenzialmente più esposte agli interessi di associazioni criminose, nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto, sono:

- A) Attività di acquisto e/o affidamento di appalti
- B) Gestione delle risorse finanziarie
- C) Selezione, assunzione e gestione del personale

In ragione, dunque, dei processi sopra individuati e dell'organigramma adottato come meglio indicato nel presente M.O.G.C., le Aree aziendali maggiormente esposte a rischio di commissione dei reati in argomento risultano essere le seguenti:

- A. Area Amministrazione, Finanza e Controllo
- B. Area Acquisti Gare e Appalti e Economato
- C. Risorse Umane e Qualità

Ad ogni modo si osserva che, in considerazione della particolare tipologia di reati in argomento, il rischio di commissione di reato può annidarsi in qualsiasi Area aziendale.

A quest'ultimo proposito, è dovere della Funzione Risorse Umane monitorare eventuali condotte di questo tipo. Si ricordi, del resto, che il D.Lgs. 231/2001 enuclea tra i suoi reati presupposti ordinari, alcune fattispecie delittuose molto "particolari" (oltre che non concretamente prevedibili o evitabili), quali ad

esempio:

- tutti i reati contro l'Ordine Pubblico di cui all'art. 24 ter;
- tutti i reati contro l'Ordine Democratico di cui all'art. 25 quater;
- le ipotesi di reato di cui all'art. 25 quinquies (tra cui, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 c.p.) e 25 quater.1 (pratiche di mutilazione dei genitali);
- i reati di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25 terdecies.

Tali delitti non sono concretamente collegabili a specifici processi/mansioni della Società e, dunque, potranno risultare evincibili solo da condotte genericamente anomale, o da comportamenti inusuali, o da segnalazioni più o meno esplicite, o da indistinti elementi di sospetto. Ciononostante, anche per queste ipotesi delittuose la Funzione Risorse Umane dovrà garantire un'azione di costante monitoraggio e vigilanza, con correlativo obbligo di relazionare all'Organismo di Vigilanza in presenza di circostanze rappresentative di possibili *alert* da verificare o da tenere sotto controllo.

Area reati Tributari e in materia di Finanza e Contabilità

Come già spiegato in fase di "mappatura", sono stati accorpati in questa area di rischio:

- A) I reati societari (presupposti dall'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001);
- B) I reati tributari (presupposti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- C) I delitti contro il patrimonio ex artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale (presupposti dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001).

In ragione, dunque, dei reati sopra individuati e dell'organigramma adottato come meglio indicato nel presente M.O.G.C., le Aree aziendali maggiormente esposte a rischio di commissione dei reati in argomento risultano essere le seguenti:

- A. Area Amministrazione, Finanza e Controllo
- B. Area Acquisti Gare e Appalti e Economato
- C. Risorse Umane e Qualità
- D. Affari Generali, Legali e Morosità
- E. Ogni altra area coinvolta nella formazione, redazione ed elaborazione dei documenti contabili e societari che possono costituire parte integrante del bilancio e/o della relazione illustrativa e/o della nota integrativa e/o comunque forniscano informazioni sullo stato economico e finanziario ovvero sullo stato patrimoniale della società SIDRA S.p.A

A) Reati Societari

Il sistema protocollare da attivare e vigilare in ordine ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001 è basato su "specifici" standard di controllo interno anche in relazione alla vastità, articolazione e delicatezza dei processi e attività aziendali coinvolte:

- Ciclo Passivo (registrazione fatture e pagamenti di fornitori; gestione note di credito/debito; altre registrazioni contabili pertinenti alla contabilità fornitori) e Ciclo Attivo (emissione di fatture attive e loro registrazione in contabilità; gestione incassi crediti verso clienti e loro registrazione contabile; altre registrazioni contabili pertinenti alla contabilità clienti); Gestione Cespiti (tenuta e aggiornamento libro cespiti, registrazione ammortamenti, rilevazione contabile di plusvalenze/minusvalenze); Tasse (registrazioni contabili e pagamenti dichiarazioni IVA, tasse e altre imposte); Finanziario (movimentazione flussi bancari - tramite bonifici, prelievi e depositi, assegni, ecc. - e finanziari - mutui, interessi, ecc. -); Controllo e Verifica (predisposizione e verifica riconciliazioni bancarie, reportistica e rendicontazione, determinazione e controllo del budget); Amministrazione del personale (tenuta dei libri obbligatori, registrazione contabile e pagamenti di buste paga, registrazione contabile e pagamento di contributi INPS, INAIL, ecc. e ritenute d'acconto);
- Attività in conformità a quanto deliberato dal CdA o dall'Assemblea: (redazione della bozza di bilancio e della relazione sulla gestione; predisposizione ed approvazione di comunicazioni sociali rilevanti; supporto alle attività di controllo svolte dai competenti organismi (autorità pubbliche di vigilanza, collegio sindacale, ecc.); operazioni in materia di ripartizione di utili o riserve, nonché su azioni



o quote sociali; attività riguardanti la riduzione o la formazione del capitale sociale, nonché operazioni di fusione, scissione e di finanza straordinaria; gestione rapporti e ispezioni svolte da organi pubblici di vigilanza e controllo; gestione delle informazioni, anche tramite attività di rendicontazione amministrativa e contabile, con il collegio sindacale; gestione dei dati ai fini della redazione della bozza del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali della Società).

Conseguentemente, attraverso l'attività di *risk assessment*, sono state individuate le principali attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto.

A.1 Attività propedeutiche e relative alla redazione dei bilanci, delle scritture contabili e di altri documenti societari.

A.2 Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e con l'Organismo di Vigilanza.

A.3 Gestione dei rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza.

A.1 Attività propedeutiche e relative alla redazione dei bilanci, delle scritture contabili e di altri documenti societari

· Devono essere rigorosamente osservate tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate in ossequio ai principi di veridicità, completezza, correttezza, attendibilità e comprensibilità.

· A norma di quanto previsto dagli artt. 2423 bis e 2423 ter c.c. nell'ambito dell'attività di redazione del bilancio devono osservarsi i seguenti principi:

- la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo un criterio prudenziale;
- gli utili in bilancio devono risultare identici a quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio finanziario;
- per quanto riguarda la competenza economica, in bilancio devono essere indicate i costi, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio ancorché conosciuti successivamente;
- i criteri di valutazione non devono essere modificati rispetto ad esercizi precedenti, salvo che non si rientri in una ipotesi di deroga prevista dalla legge. In questo caso in seno alla nota integrative devono essere indicate le ragioni che hanno indotto la società a derogare ai precedenti criteri di valutazione nonché l'incidenza di tali nuovi criteri sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del relativo risultato economico.
- Il contenuto dello Stato Patrimoniale è stabilito sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c..
- Il Conto Economico e, dunque, lo schema delle voci dei Costi e dei Ricavi, deve essere redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.
- Il contenuto della Nota Integrativa è definito dagli artt. 2427 e 2427 bis c.c. a cui dovrà, pertanto, uniformarsi anche la società.
- La relazione sulla gestione dovrà essere redatta a norma di quanto previsto dall'art. 2428 c.c.
- Deve essere assicurata la massima correttezza, trasparenza e osservanza di legge, nella redazione dei documenti e nello svolgimento delle attività propedeutiche alla stesura del bilancio che, come noto, dovrà rispondere in primo luogo al principio di veridicità. A tal fine, la funzione preposta all'Area di Amministrazione, Finanza e Controllo deve:
 - verificare la corrispondenza del libro cespiti con i rispettivi conti di contabilità generale e analitica;
 - effettuare un conteggio analitico delle quote di ammortamento in ragione delle aliquote fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali deve essere indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.
- Con riferimento alle rimanenze di magazzino la funzione coinvolta nella redazione del bilancio deputata altresì alla gestione del magazzino (v. Area Amministrazione Finanza Controllo Magazzino e Autoparco) deve garantire:
 - un controllo delle rimanenze effettuando i relativi riscontri avvalendosi della documentazione contabile;
 - un controllo sulla vetustà delle singole rimanenze, l'eventuale rigiro e, dunque, le valutazioni sulle



- relative valutazioni;
- l'identificazione delle giacenze in magazzino di proprietà di terzi;
- La funzione preposta alla redazione del bilancio deve, inoltre:
 - garantire la contabilizzazione di tutte le eventuali note di credito e/o debito emesse nell'ambito dei rapporti con la clientela e/o fornitori e/o professionisti/consulenti;
 - proporre la svalutazione di crediti in sofferenza da sottoporre al Presidente del C.d.A.;
 - analizzare le fatture da emettere e di competenza di ciascun esercizio;
 - fornire supporto al revisore legale dei conti nell'attività di circolarizzazione dei fornitori;
 - dare evidenza dei crediti con scadenza di oltre 12 mesi;
 - verificare la corrispondenza degli estratti conto bancari con i rispettivi saldi contabili;
 - segnalare, fornendo altresì comunicazione al Presidente del C.d.A. e all'Organo di controllo, eventuali disallineamenti tra i saldi bancari e contabili, provvedendo poi alle relative riconciliazioni se possibile;
 - verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato come "cassa contanti" e quanto emerge dai saldi contabili e dalla consistenza fisica presente in azienda;
 - dare evidenza dei controlli effettuati sui debiti maturati nei confronti del personale dipendente alla data di fine esercizio, fornendo al Presidente del C.d.A. una relazione di confronto con lo stato dei pagamenti sostenuti nell'anno precedente;
 - distinguere l'esposizione debitoria della società nei confronti del personale sulla base dei: a) debiti per retribuzioni ancora da corrispondere; b) trattamento di fine rapporto; c) debiti verso enti previdenziali, assicurativi e fiscali.
- Con riferimento ai debiti nei confronti dei fornitori, la funzione preposta alla gestione amministrativa e finanziaria della società deve:
 - registrare in bilancio tutte le fatture di competenza dell'anno di riferimento anche allorquando siano state inviate successivamente alla scadenza dell'esercizio finanziario;
 - verificare la corrispondenza tra le fatture passive ricevute e i titoli giustificativi l'emissione e in caso contrario richiedere l'adozione di nota di credito;
 - indicare per ciascun fornitore l'importo per cui la società risulta debitrice;
 - dare evidenza di eventuali pendenze giudiziarie con riferimento a somme a debito oggetto di contestazione;
 - evidenziare con esattezza e precisione l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario;
- Nell'ipotesi in cui all'interno della società venga costituito un fondo per rischi e oneri la funzione preposta al controllo amministrativo e finanziario dovrà relazionare al Presidente del C.d.A. e al Collegio Sindacale in ordine ai rischi e oneri presenti e futuri in modo tale da fornire elementi utili per la valutazione della consistenza del fondo alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento.
- Al fine di prevenire la commissione di reati rilevanti ai sensi di quanto previsto all'interno della presente sezione è necessario che vengano osservate le seguenti regole di condotta che costituiscono in ogni caso parte integrante ed essenziale dei protocolli qui indicati:
 - non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, le stesse devono essere debitamente tracciate per i controlli da parte degli organi competenti;
 - chi impegna la società deve possedere adeguata procura che gli attribuisca potere di rappresentanza;
 - la gestione della finanza e del denaro aziendale deve essere assegnata alla relativa Funzione societaria e non è delegabile, se non in casi di eccezionale, motivata e comprovata necessità aziendale;
 - tutte le eventuali attività delegate devono essere formalizzate al fine di consentire la precisa individuazione dei soggetti agenti;
 - qualunque spesa deve essere debitamente tracciata, giustificata, autorizzata e registrata. Tutte le entrate e le uscite di cassa devono avvenire a fronte di adempimenti fiscali, o beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e devono essere giustificate da idonea documentazione;
 - è fondamentale che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano

- all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della società;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali. In tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni da parte delle funzioni aziendali competenti;
 - il CdA, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono riportare una causale espressa ed essere motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso l'indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e devono essere correttamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile e secondo i corretti criteri di tenuta della contabilità e redazione del bilancio;
 - devono essere preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e deve sempre essere individuato il Responsabile che le autorizza ai soggetti richiedenti, sia ex ante che ex post;
 - per la gestione dei flussi in entrata e in uscita sopra i limiti previsti dalla normativa vigente, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea e agli obblighi previsti dalle leggi sul riciclaggio;
 - i pagamenti in contanti sono vietati, salvo che via sia espressa autorizzazione da parte del vertice societario e comunque per importi che non superino somme gestite nei limiti previsti dalla normativa vigente e/o dal regolamento spese cassa ed economato (ultima rev. 11.05.2020);
 - I rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori, devono essere costantemente verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni;
 - per il consolidamento dei dati di bilancio, deve essere adottato un manuale contabile o, in alternativa, delle procedure contabili in cui ove siano indicati con chiarezza i dati e le informazioni che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile, nonché i criteri e le modalità per il consolidamento dei dati di bilancio;
 - i responsabili delle diverse Funzioni aziendali sono tenuti a rispettare tempi e modalità di predisposizione ed invio dei dati alla Funzione Amministrazione e Finanza, affinché ciò avvenga in modo corretto, completo e tempestivo, specificando chiaramente le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse;
 - la rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali deve avvenire in modo tale da garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, nel rispetto della separazione delle funzioni e della coerenza dei livelli autorizzativi;
 - le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili sono messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
 - le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali deve essere custodita in maniera corretta e ordinata garantendo sistemi di difesa che ne impediscano efficacemente la distruzione e/o occultamento;
 - chiunque partecipi alla redazione del bilancio e, in via preliminare al controllo contabile, dunque anche le funzioni indirettamente interessate e di supporto, dovrà: i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei pagamenti di imposte e tasse; ii) garantire



- la completezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali; iii) garantire i necessari controlli e le opportune verifiche documentate finalizzato al pagamento delle imposte/tasse;
- è fatto severamente divieto: i) indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; ii) indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di documentazione contabile attestante operazioni inesistenti; iv) occultare e/o distruggere documenti contabili; v) rappresentare e/o trasmettere dati falsi, lacunosi o non corrispondenti alla realtà; vi) impedire il controllo contabile al Collegio Sindacale, al Revisore dei Conti e/o al Comune di Catania; vii) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; viii) porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dell'azionista e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
 - tutte le funzioni coinvolte nella trasmissione/redazione/revisione di documenti utili poi all'elaborazione del bilancio devono collaborare e/o segnalare eventuali criticità agli Organismi di Vigilanza pubblici nonché all'O.d.V. costituito all'interno della società;
 - è fatto severo divieto emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni soggettivamente e/o oggettivamente, interamente e/o parzialmente, inesistenti;
 - la violazione anche di uno solo dei protocolli indicati e/o principi di comportamento consentirà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente M.O.G.C. in combinato con il CCNL di categoria applicato.

Condotte a rischio reati assolutamente da evitare

- Modifica o alterazione, anche in concorso di colpa con altri, di dati contabili e/o di bilancio, fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società difforme dalla realtà al fine di indurre il Socio o terzi in errore per trarne un ingiusto profitto.
- Occultamento di risorse e fondi liquidi o di riserve al fine di indurre in errore il Socio o i creditori per trarne un ingiusto profitto o vantaggio o esposizione di dati idonea a pregiudicare i diritti dei creditori al fine di ottenere un indebito vantaggio.
- Alterazione di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società al fine di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sociali.

- Mancato rispetto dell'obbligo di astensione a prendere decisioni in conflitto d'interessi al fine di procurare un vantaggio o un profitto alla Società.

A.2 Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e con l'Organismo di Vigilanza

- Deve essere costantemente garantita e agevolata ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.
- E' vietato qualsiasi comportamento (anche sotto forma di opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti) che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.
- Per ciascuna Funzione aziendale deve essere individuato un Responsabile della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e utili ai fini dell'elaborazione del Bilancio, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza.
- Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo o valutazione espressa dai Soci, dal CdA, dal Collegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza, devono essere documentate e conservate.
- Tutti i documenti relativi agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere, devono essere comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.
- Deve essere garantito ai Soci, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza il libero accesso alla

contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

- Devono essere effettuate con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni e le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organismi di controllo e delle Autorità di vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

A.3 Gestione dei rapporti con enti pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza

- Deve essere costantemente garantita e agevolata ogni forma di controllo sulla gestione sociale.
- E' vietato qualsiasi comportamento (anche sotto forma di opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti) che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza.

- Devono essere effettuate con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni e le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli organismi di controllo e delle Autorità di vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

- Il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore e sia data adeguata evidenza delle procedure seguite, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle Autorità di Vigilanza.

- Deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, un'adeguata collaborazione da parte delle Funzioni aziendali competenti. A tal fine, è individuato in ambito aziendale un Responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali, il quale redige l'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità. Tale informativa deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché alle altre Funzioni competenti in relazione alla materia trattata.

Condotte a rischio reati assolutamente da evitare

- Inoltrare comunicazioni false – in tutto o in parte - agli organi di vigilanza od omettere comunicazioni che avrebbero dovuto essere fornite, al fine di ostacolare consapevolmente lo svolgimento delle funzioni degli organi stessi per procurare alla Società un ingiusto profitto o vantaggio.

- Occultare documenti o compiere atti artificiosi volti ad impedire il controllo sulla Società ad opera del Socio o di altri organi Sociali;

- Avere una condotta omissiva nel comunicare, nei termini di legge e di statuto, una situazione di conflitto d'interessi, ovvero il personale interesse o di familiari/amici in una determinata operazione all'esame degli organi sociali competenti al fine di cagionare danni ai terzi che hanno concluso con la Società rapporti giuridici.

B) Delitti contro il patrimonio (Ricettazione, Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio)

Per ciò che afferisce ai presupposti *Delitti contro il Patrimonio* - v., in particolare, i reati di *ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita* e auto riciclaggio - la prevenzione ed il controllo riguardano due diverse tipologie di oggetti:

- il denaro illecito, eventualmente introitato e nascosto tra quello lecito;
- i beni, le cose o le altre utilità, provenienti da delitto e illecitamente acquistati, ricevuti, occultati, reimpiegati, o trasferiti per celarne la provenienza illecita.

Sul severo controllo del *denaro*, i Protocolli Generali e quelli Speciali di questa Area sino ad ora descritti, assicurano un corretto livello di prevenzione e salvaguardia.

Circa invece l'adeguata sorveglianza su *beni*, cose ed altre utilità, si ritiene necessaria l'osservanza delle prescrizioni protocollari di seguiti descritte relative alle seguenti attività sensibili:

- 1) Gestione dei flussi monetari e finanziari in uscita.
- 2) Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori.
- 3) Gestione acquisti e manutenzioni.



I protocolli di prevenzione che seguono devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali.

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari in uscita

Tali flussi si distinguono in: *flussi ordinari*, connessi ad attività/operazioni correnti (ad es., acquisti di beni, servizi e licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari); *flussi straordinari*, connessi alle operazioni di tipo finanziario (ad es. sottoscrizioni, aumenti di capitale sociale, finanziamenti a società collegate, cessioni di credito, ecc.).

· Sul presupposto che i flussi in oggetto costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati che presuppongono la *datio* illecita di denaro, la Società deve provvedere ad effettuare una corretta e tracciabile:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e comunicazione, debitamente autorizzata, alla funzione competente;
- predisposizione (da parte di quest'ultima) delle disponibilità finanziarie, alle date e presso gli enti bancari richiesti;
- richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- destinazione dell'importo, conformemente alle indicazioni della funzione richiedente e/o società interessata.

· Deve essere assicurata una corretta separazione di ruolo fra le fasi chiave del processo, nonché una piena tracciabilità degli atti e fissazione dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni di: a) richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione dei fondi; b) approvazione della richiesta; c) effettuazione del pagamento; d) controllo a consuntivo.

· Devono prevedersi idonei ed espliciti livelli autorizzativi, sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione, in funzione della natura dell'operazione (ordinaria o straordinaria) e dell'importo.

· Deve essere previsto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi.

· Eventuali modalità non standard e relative sia ad operazioni di natura ordinaria che straordinaria (v. ad esempio i pagamenti c.d. manuali) devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti e riconducibili a: a) individuazione del soggetto che richiede l'operazione; b) individuazione del soggetto che autorizza l'operazione; c) indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; d) designazione (eventuale) della persona abilitata all'effettuazione dell'operazione attraverso autorizzazione/procura ad hoc.

· Devono essere assicurate la ricostruzione delle operazioni (attraverso l'identificazione della clientela) e la registrazione dei dati in appositi archivi e prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali (per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette).

· Devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo.

· Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione (in particolare dovrà essere puntualmente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme) e deve essere previsto il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

C) Fornitori, Acquisti e Manutenzioni

C1) Selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori

In Sidra è già operante la gestione dell'*Albo Fornitori ed Operatori Economici* secondo le modalità telematiche previste dall'art. 40 del Codice degli Appalti a partire dal 18 ottobre 2018.

Tra i principi fondamentali:

· L'Albo telematico dei fornitori ed operatori economici è finalizzato ad assicurare l'applicazione

uniforme dei criteri di selezione degli iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

- I fornitori ed operatori economici che intendono operare con Sidra s.p.a. - aziende fornitrici di beni e servizi, aziende esecutrici di lavori pubblici e tecnici professionisti e assimilati - devono iscriversi all'Albo Telematico approntato dalla Società e gestito con idonea piattaforma telematica in regime di out sourcing.
- La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere corredata da apposita documentazione attestante la specifica qualificazione professionale o di attività per la quale si richiede l'iscrizione.
- Non possono essere iscritti all'Albo soggetti che non dimostrino l'insussistenza di: cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001; inottemperanza degli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
- La Società potrà (ma è un potere che va opportunamente attivato) effettuare periodicamente verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti, al fine di accertarne il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.
- Le attestazioni a corredo della richiesta di iscrizione all'Albo in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere effettuate sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 a pena di responsabilità anche penale in caso di falsa attestazione.
- La Società potrà attivare la cancellazione dall'Albo in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 accertato con sentenza passata in giudicato o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, di sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.
- Al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Società.
- La Società comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'Operatore Economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione²⁰.
- L'iscrizione all'Albo dell'Operatore Economico, coinvolto nel procedimento di cancellazione, sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
- L'iscrizione sarà sospesa anche nel caso in cui l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Società, fino al termine del procedimento stesso.

C2) Acquisti e manutenzioni

La *gestione degli acquisti e manutenzioni* di Sidra viene effettuata attraverso la rigorosa applicazione del *Codice degli Appalti* di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (per come modificato dalla Legge 27 dicembre n. 205, dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50 conv. in Legge 21 giugno 2017 n. 96).

Il succitato *Codice degli Appalti* va, altresì, corredato da ulteriore normativa collaterale e "di supporto",

come quella finalizzata ad evitare il rischio di possibile ingresso in azienda di fornitori/ concorrenti "mafiosi" o comunque vicini a circuiti delinquenziali:

- *Codice delle leggi antimafia* di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159²¹;
- *Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione)* - art. 1, commi 32, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 57 – e normativa delegata, susseguente e/o complementare;
- *Sistema White List* ex D.P.C.M. 18 aprile 2013²², modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016;

²⁰ Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni via PEC. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

²¹ modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, dal D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153, dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 conv. in Legge 1 dicembre 2018 n. 132, dal D.L. 25 luglio 2018 n. 91 conv. in Legge 21 settembre 2018 n. 108 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 54.

²² *Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190)*



· D.L. 24 giugno 2014 n. 90 conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114²³.

Nel succitato contesto normativo generale acquista rilievo centrale il *Contratto di Servizio* stipulato tra il Comune di Catania e Sidra, fortemente centrato sugli inderogabili:

- a. «doveri di manutenzione ordinaria delle reti, degli impianti connessi, delle attrezzature, e degli altri beni immobili utilizzati nella gestione del servizio, nonché l'assunzione di tutte quelle iniziative necessarie ed opportune per assicurare la migliore conservazione degli impianti»;
- b. «efficiente manutenzione e conservazione della rete e degli impianti (con conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le relative componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche), nonché il rinnovo ed ampliamento degli stessi (onere cui corrisponde quello del Comune di comunicare i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico ed industriale in corso di elaborazione, al fine di consentire alla Società una opportuna pianificazione e programmazione tecnico - finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni del sistema)».

■ **Fasi del processo relativo alle manutenzioni della rete e degli impianti.**

Tra gli atti di alta amministrazione di maggiore pregio e rilevanza in materia di principi e protocolli utili ad una corretta attività di manutenzione di strutture ed impianti, v'è senz'altro la Determinazione A.N.AC. n. 7 del 28 aprile 2015 (*Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di manutenzione degli immobili*).

Il documento riguarda soprattutto l'affidamento di contratti misti - nei quali i "servizi" siano funzionalmente prevalenti rispetto ai "lavori" - ed affronta le principali problematiche della materia tra cui: «i criteri per la distinzione tra servizi e lavori; la necessità di effettuare un'attenta analisi dei fabbisogni e di programmare i servizi; l'attenzione che le stazioni appaltanti devono riporre nell'analisi del mercato di riferimento per definire aspetti rilevanti del disegno di gara, quali il grado di integrazione dei servizi; la suddivisione in lotti e la determinazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi».

I punti principali affrontati nelle Linee Guida in oggetto, sono di tale importanza da assicurare a fondamentali protocolli di riferimento ai fini del presente MOGC:

· *Inquadramento del servizio di manutenzione nella disciplina dei contratti misti di cui al Codice degli Appalti.*

Segnala al riguardo l'A.N.AC. che l'oggetto principale del contratto è costituito dai *lavori* se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che costituiscano l'oggetto principale del contratto. Ne consegue che, se l'oggetto principale del contratto è costituito da *servizi*, e i *lavori*, benché di valore economico superiore al 50%, assumono carattere meramente accessorio, l'appalto sarà inquadrato come *appalto di servizi*.

L'importante conseguenza di natura pratica e prescrittiva delle succitate premesse è che: non potrà consentirsi che in un appalto misto i "lavori" figurino come oggetto principale del contratto, quando invece siano funzionalmente ed economicamente poco rilevanti rispetto ai "servizi" e non siano considerati in questi termini al solo fine di poter sfruttare le procedure semplificate.

· *I criteri per la distinzione tra servizi e lavori*

L'A.N.AC. ricorda che il Codice degli Appalti definisce la *manutenzione* come "la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto".

Secondo tale definizione, la manutenzione degli immobili si caratterizza per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, annoverabili in due macro-categorie: attività a carattere "gestionale"; attività a carattere "operativo".

Al fine del corretto inquadramento di tali attività, come servizi o come lavori, la stazione appaltante dovrà effettuare un'attenta analisi della tipologia dei singoli interventi da eseguire, con la conseguenza che, qualora da tale analisi emerga la necessità di effettuare attività/lavorazioni che comportano una

²³ il cui art. 19 ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed ha trasferito le relative funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

modificazione dello stato fisico dei beni/impianti, sarà necessario che la documentazione di gara preveda il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dal Regolamento per lo svolgimento delle stesse.

· *La programmazione del servizio*

L'A.N.AC. segnala come l'attività di programmazione sia fondamentale per una buona gestione del servizio e per la stessa conservazione degli immobili a cui l'appalto è finalizzato.

Da qui, l'avvertenza a considerare l'intero ciclo dell'appalto riguardo ai quali, secondo quanto ricordato anche nella Determinazione AVCP del 6 novembre 2013 n. 5, «*la progettazione, spesso, risente di un approccio tradizionalmente focalizzato sulla realizzazione di interventi e di una frammentaria visione del processo di gestione dei servizi*».

Viene, al riguardo, ricordato che sovente le stazioni appaltanti, «*anche per ragioni legate alle difficoltà di assumere impegni economici pluriennali, preferiscono, talvolta, realizzare singoli affidamenti per interventi*

c.d. "a rottura" o "a guasto", che mirano, principalmente, a riparare i beni oggetto di guasto o malfunzionamento. La frammentarietà degli interventi, tuttavia, può costituire un costo aggiuntivo per l'amministrazione (conseguente, ad esempio, all'aggravarsi dei deterioramenti e alla perdita di funzionalità dei beni, all'eccessiva ripetizione delle procedure di affidamento) e comportare inefficienze sul piano amministrativo-gestionale».

Sulla base di tali importanti principi logici - già avanzati dall'ex Autorità Vigilanza Contratti Pubblici nella succitata Determinazione 5/2013 - l'A.N.AC. afferma come la c.d. *"manutenzione programmata"* sia, in generale, la strategia più rispondente agli obiettivi di mantenimento di una struttura in piena efficienza e di conservazione del suo valore economico nel tempo, ciò non escludendo ovviamente le necessarie forme di intervento cd. "a guasto".

Anche avuto riguardo agli impianti tecnologici, viene ricordato come il manuale di manutenzione debba riportare, tra l'altro, la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente, le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato etc.; informazioni, queste, che permettono all'amministrazione di poter ottimizzare la gestione del servizio, svolgendo in autonomia e con risparmi di costo gli interventi che il manuale indica come eseguibili direttamente dall'utente, ed esternalizzando invece tutti quelli che richiedono una particolare competenza o specializzazione. Ulteriormente precisato: «*l'individuazione delle anomalie per ciascun impianto tecnologico è un'informazione essenziale che consente di stabilire i cicli di controllo necessari per rilevare l'eventuale insorgenza di malfunzionamenti e guasti. Inoltre, la descrizione delle risorse necessarie per gli interventi di manutenzione costituisce una base informativa fondamentale per stimare il costo della manutenzione, in particolar modo il costo della manodopera, e per costruire correttamente la base d'asta per l'affidamento del contratto*».

· *Indicazioni operative sull'affidamento del servizio di manutenzione programmata*

Sulla base delle superiori premesse, viene ritenuto ottimale porre a base di gara il piano di manutenzione delle opere/impianti e richiedere ai concorrenti di proporre soluzioni migliorative rispetto a quanto in esso indicato. In assenza di un piano di manutenzione (o di un piano adeguato), la stazione appaltante potrebbe/dovrebbe richiedere ai concorrenti lo sviluppo (o il completamento) del piano di manutenzione stesso.

L'A.N.AC. suggerisce, al riguardo, di seguire il seguente quadro logico-sistematico sulle attività di manutenzione:

1. *attività di controllo: quali verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di parti componenti, ecc.;*
2. *attività di gestione/conduzione: quali variazioni del funzionamento degli impianti/locali, regolazione delle temperature di climatizzazione, ecc.;*
3. *manutenzione programmata, ovvero interventi di sostituzione di parti/consumabili (es. cambio filtri condizionatori, sostituzione periodica componenti caldaie, ecc.);*
4. *manutenzione predittiva (o su condizione), ovvero interventi di manutenzione effettuati a seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;*
5. *manutenzione a richiesta/guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex*

ante;

6. *manutenzione migliorativa, ovvero interventi di miglioramento delle prestazioni dei beni (es. incremento potenza termica impianti di riscaldamento, adeguamenti normativi, ecc.);*

7. *lavori di adeguamento/rifacimento (es. rifacimento facciate esterne, sostituzione/ammodernamento impianti, ecc.).*

Viene altresì sottolineato: «*La programmazione della manutenzione non esclude a priori modalità di intervento a guasto. Infatti, anche a fronte di una puntuale programmazione del servizio non può escludersi il verificarsi di guasti o anomalie non preventivabili. Secondo le caratteristiche delle strutture e degli impianti, l'amministrazione, pertanto, potrà adottare una combinazione di attività che prevedono la manutenzione programmata, quella predittiva e quella a guasto. Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere riposta nella scelta dell'uno o dell'altro approccio. In merito ... appare ragionevole applicare la manutenzione programmata in tutti i casi in cui sia possibile prevedere, con elevata precisione, i livelli di usura (e quindi la frequenza del guasto) o nei casi in cui, a prescindere dallo stato di usura, sia necessario un controllo periodico fisso (ad esempio, quando questo è imposto da prescrizioni di legge). La manutenzione a guasto è più adatta, invece, in tutti i casi in cui non sia possibile individuare la frequenza del guasto e quindi programmare gli interventi. In generale, a seconda delle esigenze, la manutenzione potrà prevedere una o più tipologie di intervento tra quelle sopra indicate. Le difficoltà dell'amministrazione di prevedere quando sarà necessario effettuare gli interventi (salvo che non siano già parte della programmazione), portano a ritenere opportuna la predisposizione di procedure di affidamento ad-hoc nel momento in cui si verifica l'esigenza manutentiva in ordine gli interventi di cui ai punti sub 6) e 7)».*

· *Indicazioni operative sulle tipologie di manutenzione da includere nel contratto*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione indica, quali elementi fondamentali di un contratto teso alla conservazione della funzionalità e del valore dei beni nel tempo, le seguenti 5 attività: 1. *controllo*; 2. *gestione*; 3. *manutenzione programmata*; 4. *manutenzione predittiva*; 5. *manutenzione a guasto*.

· *L'anagrafica tecnica e le informazioni da inserire nella documentazione di gara*

Tra le importanti annotazioni delle Linee Guida A.N.AC. in materia di manutenzione degli immobili, v'è quella che riguarda la necessità di una preliminare, razionale e puntuale, identificazione degli impianti/strutture oggetto della manutenzione, alla sostanziale stregua di *mappatura* degli immobili/impianti da sottoporre ad attività manutentiva, ovvero della costituzione ed aggiornamento di una «*anagrafica tecnica*».

Viene, a tal riguardo, segnalata l'importanza che l'amministrazione sia dotata di un database e di un relativo archivio, nei quali includere le informazioni sugli ambienti presenti nelle proprie strutture e sui quali definire con precisione: le prestazioni da richiedere nel contratto di manutenzione; il reale fabbisogno manutentivo del proprio patrimonio; l'importo a base d'asta e i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'ammissione alla gara.

Tale suggerimento dell'A.N.AC. oltre che di estrema rilevanza dal punto di vista tecnico, si sposa perfettamente con i criteri di "*tracciabilità*" e di "*replicabilità*" richiesti da un efficace MOGC 231.

· *L'analisi del mercato*

Attraverso un approccio anche di natura squisitamente "pratica", l'Autorità Nazionale Anticorruzione rileva che «*l'oggetto del servizio di manutenzione varia a seconda delle specifiche esigenze della singola amministrazione e può includere prestazioni di diversa natura*».

Di particolare delicatezza, al riguardo, la scelta di affidare un unico contratto di servizi integrati in luogo di diversi contratti separati, ovvero di procedere mediante suddivisione in lotti.

Sul punto, l'A.N.AC., prende atto che possono essere rilevanti svariati fattori, tra i quali ad esempio: «*la qualità delle prestazioni, che potrebbe essere compromessa nel caso dell'eccessiva concentrazione di attività in capo ad un solo soggetto – elemento che spinge verso l'affidamento separato dei servizi – ovvero le potenziali economie di scala e/o di gestione nella gestione dei rapporti contrattuali che, viceversa, suggeriscono l'affidamento ad un unico contraente*». Non potrà, insomma, non tenersi conto del fatto che, laddove il contratto preveda molti servizi eterogenei, la complessità di gestione e di coordinamento delle attività potrà crescere considerevolmente nel caso di contraenti aventi identità plurisoggettiva (come, ad esempio, i raggruppamenti temporanei) composti da un numero elevato di imprese. Di certo, nella scelta di affidare un unico contratto di servizi integrati in luogo di diversi contratti separati ovvero di procedere mediante suddivisione in lotti, potranno rilevare ulteriori fattori, quali, ad esempio: «*la qualità delle prestazioni, che potrebbe essere compromessa nel caso dell'eccessiva*

concentrazione di attività in capo ad un solo soggetto – elemento che spinge verso l'affidamento separato dei servizi – ovvero le potenziali economie di scala e/o di gestione nella gestione dei rapporti contrattuali che, viceversa, suggeriscono l'affidamento ad un unico contraente».

· *Il criterio di aggiudicazione*

Com'è noto, il Codice degli Appalti prevede che nei contratti pubblici la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; disposizione che lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante in merito al criterio da utilizzare.

L'A.N.AC. al riguardo ricorda che - secondo quanto chiarito anche dalla ex Autorità Vigilanza Contratti Appalti nella Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 e nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 - la scelta *de qua* «*deve essere adottata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e, in ogni caso, dovrà essere finalizzata a valutare le offerte in condizioni di effettiva concorrenza*».

Avuto specifico riguardo alla materia della "manutenzione", viene ad esempio rilevato che i relativi contratti di manutenzione, generalmente, «*presentano una complessità tale che porta a ritenere decisiva, per la corretta esecuzione delle prestazioni, una competizione volta a selezionare il concorrente in grado di offrire i più alti livelli di qualità*». Ne deriva che dovranno essere adeguatamente individuati e valorizzati tutti i criteri di valutazione tecnica che portino alla selezione della migliore combinazione prezzo/qualità-organizzazione del servizio.

· *I criteri e gli strumenti per individuare il miglior rapporto qualità/prezzo*

Sul punto, l'A.N.AC. rammenta che i criteri di valutazione tecnica devono essere collegati all'oggetto dell'appalto e devono essere stabiliti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. La stessa Autorità consiglia poi - ai fini dell'individuazione dell'offerta corrispondente al miglior rapporto qualità/prezzo - di pervenire ad una corretta ponderazione dei pesi effettuando, in sede di impostazione della procedura e prima di adottare la scelta definitiva, simulazioni di vario tipo. Anche la *ponderazione* dovrà, comunque, avvenire nel rispetto dei principi generali in materia di appalti - ovvero di quelli della trasparenza e della proporzionalità - il che comporta che i criteri/sub-criteri adottati/adottandi dall'amministrazione appaltante dovranno essere inseriti nella documentazione di gara con una formulazione chiara ed in modo da esplicitare con univocità gli obiettivi che si intendono perseguire.

Tra i possibili criteri di valutazione tecnica utilizzabili, l'A.N.AC suggerisce: *Anagrafica tecnica*²⁴; *Soluzioni IT per il governo dei servizi*; *Sistemi di controllo*; *Organizzazione del servizio*; *Risorse umane dedicate al servizio*; *Programma operativo delle attività*; *Tempi di intervento*; *Gestione ambientale e ciclo di vita*; *Soglie di sbarramento e riparametrazione*; *Gestione della fase esecutiva*.

Rimane poi ferma l'importanza:

- dei controlli e delle verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni in corso di esecuzione del contratto nonché propedeutici alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario e allo svincolo progressivo della cauzione definitiva;
- dei controlli e delle verifiche propedeutici ad una serie di adempimenti, quali ad esempio la liquidazione del saldo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione (la gestione in oggetto viene definita di primaria importanza, anche perché il mancato utilizzo, in sede esecutiva, di strumenti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni fornite dall'aggiudicatario rende difficoltosa, se non impraticabile, la possibilità di escludere da eventuali gare successive gli operatori economici che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede. La stessa possibilità invece - *a fortiori* se accompagnata dalla consapevolezza dei fornitori di poter incorrere in una causa di esclusione per

²⁴ " *soprattutto per quelle amministrazioni che non sono dotate di un database o archivio completo dei dati, può risultare utile valutare le proposte dei concorrenti in termini di modalità di censimento e acquisizione delle informazioni; potrebbe, ad esempio, prevedersi la costituzione di un'anagrafica tecnica dell'immobile, nella quale dovrebbero essere inserite e aggiornate tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare ed impiantistico, integrandole con quelle già esistenti. Tra gli aspetti oggetto di specifica valutazione tecnica potrebbero rientrare, in tal caso, anche il grado di dettaglio/profondità dei dati che il concorrente si impegna a rilevare (anche rispetto ad eventuali valori minimi previsti nel contratto)*"

precedente negligenza/malafede nella esecuzione di un contratto - rappresenta un reale disincentivo e deterrente contro il mal costume di presentare offerte contenenti ribassi eccessivi a fronte di livelli qualitativi pessimi);

- di un capitolato tecnico in cui siano esplicitate: le modalità di misurazione dei livelli di qualità dei servizi previsti nel capitolato stesso e offerti da parte dal concorrente; le sanzioni (penali, risoluzione, etc.) o i premi previsti per ciascun caso di inadempimento o di miglioramento dei livelli di performance previsti (SLA, KPI, ecc.); i termini di pagamento previsti dalla normativa.

■ **Fasi del processo di approvvigionamento di beni e servizi:**

1. individuazione e valutazione (quantitativa, qualitativa ed economico-finanziaria) dei fabbisogni;
2. pianificazione e budgeting degli acquisti di beni e servizi e delle relative consegne;
3. analisi dei mercati di approvvigionamento e dei fornitori;
4. richiesta congrua di preventivi (minimo a tre fornitori, tipicamente a cinque), al fine di consentire confronti competitivi;
5. valutazione delle offerte e scelta del contraente e del costo (valutando i prezzi unitari, il lotto d'acquisto in funzione del prezzo, la congruenza delle specifiche di prodotto richieste, la qualità (stimata, in caso di prima fornitura o accertata, in caso di fornitore abituale), i tempi di consegna, le condizioni finanziarie, gli oneri di trasporto e il grado di affidabilità del fornitore circa i parametri di scelta citati).

In tale quadro svolgono un ruolo chiave:

- A) La fase di *Pianificazione degli Acquisti* (che ha come obiettivi principali: a) la previsione dei costi di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi esterni che la Società dovrà sostenere nel periodo in esame; b) la definizione delle politiche di acquisto, degli obiettivi di miglioramento sui quali la Funzione Acquisti concorrerà al raggiungimento degli obiettivi aziendali; c) la pianificazione delle attività operative degli acquisti nel periodo considerato, con specifico riferimento ad Accordi e Contratti Quadro da stipulare con i fornitori strategici; d) la verifica degli scostamenti tra quanto pianificato e quanto rilevato in corso d'opera);
- B) La fase di *Budgeting degli acquisti* (da realizzare secondo le seguenti fasi: a) determinazione, in accordo con le funzioni interessate, dei fabbisogni a livello di beni/servizi; b) elaborazione della prima stima in base alle politiche di acquisto, ai prezzi e ai parametri chiave (tempo che intercorre fra il momento dell'emissione dell'ordine e il ricevimento della merce, le condizioni di pagamento, etc.); c) reperimento dei fabbisogni per item/gruppi merce (attraverso il processo di elaborazione del budget economico, se possibile, e/o direttamente dalle Funzioni interessate); d) definizione dei "prezzi obiettivo", sulla base dei volumi e dei possibili obiettivi d'acquisto per classe merceologica; e) elaborazione del budget acquisti in termini di piano emissione ordini, piano arrivi, piano pagamenti; f) aggiornamento delle politiche d'acquisto in relazione alle azioni correttive o alle attività di gestione della riduzione dei costi.

· Le singole 5 fasi sopra descritte devono essere gestite e verificate in modo peculiare, in particolare attraverso controlli incrociati e rispettando la segregazione delle funzioni.

· La Funzione che evidenzia il fabbisogno deve motivare la richiesta, specificando il bene o servizio da acquistare e le quantità, fornendo le motivazioni, basandosi anche sui dati storici dei consumi e del ciclo di vita del bene. La stessa Funzione deve anche curare la stesura della specifica tecnica e l'emissione della richiesta d'acquisto che, prima di essere inoltrata all'ufficio Acquisti, deve essere attentamente vagliata e autorizzata dal superiore gerarchico.

· La Funzione Acquisti curerà la selezione dei potenziali fornitori da invitare alla gara e l'invio delle richieste d'offerta, corredate dalla specifica tecnica. Alla scadenza del tempo gara:

a. se trattasi di trattativa diretta, parteciperà all'analisi ed al confronto delle offerte pervenute e alla valutazione della parte tecnica, congiuntamente con la Funzione richiedente. Curerà, sia l'invito dei fornitori selezionati alla trattativa finale, che la trattativa commerciale e l'emissione e l'invio dell'ordine formale corredato di tutta la documentazione tecnica necessaria;

b. se trattasi di gara d'appalto, fornirà eventuale supporto tecnico-specialistico al Responsabile Unico del Procedimento per la corretta esecuzione della stessa.

· Gli impegni e i contratti stipulati con i fornitori di beni e servizi selezionati devono essere firmati solo da soggetti dotati di idonei poteri e devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto di eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione

dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello 231, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello.

- La Funzione che ha evidenziato il fabbisogno, al momento della ricezione della merce o servizio, deve effettuare i relativi controlli (quali-quantitativi) e verificare la corrispondenza a quanto ordinato, formalizzando la propria valutazione e verbalizzando i risultati della verifica, al fine della liquidazione della fattura.

- I beni (ivi compresi le attrezzature e i materiali di servizio) acquistati dalla Società devono essere procurati presso fornitori ufficiali e conosciuti sul mercato e devono essere provvisti di correlata documentazione di acquisto e di trasporto. La stessa documentazione di acquisto e di trasporto deve essere regolarmente registrata nella contabilità sociale. Gli eventuali beni ricevuti a titolo gratuito devono essere ugualmente identificati nella loro provenienza, così come deve essere adeguatamente motivata la ragione della gratuità della cessione.

- È necessario ed obbligatorio:

- attuare la segregazione delle funzioni nelle differenti fasi del processo e definire i livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali) per le varie fasi del processo.

- rendere tracciabili le singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative.

- definire e applicare criteri tecnico-economici per: a) la selezione di potenziali fornitori da qualificare e inserire nell'Albo; b) la validazione della fornitura e dei beni/servizi; c) la valutazione di congruità delle offerte dei fornitori; d) la valutazione complessiva dei fornitori per le tipologie di acquisto individuate.

- valutare, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, le alternative di acquisto offerte dal mercato attraverso il confronto competitivo di offerte tecnico/economiche di fornitori qualificati ovvero, per acquisti sottosoglia, mediante ricorso a trattativa diretta.

- inserire nei contratti specifiche clausole che vincolino i fornitori all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società nell'espletamento della fornitura.

- evitare l'acquisto di beni/servizi allorché concorrano le seguenti condizioni: a) il fornitore abbia una qualificazione non adeguata alla tipologia di fornitura, ovvero offra beni/servizi diversi da quelli per i quali opera sul mercato; b) il prezzo d'acquisto risulti particolarmente vantaggioso e significativamente differente rispetto a quello di mercato e non ci siano ragionevoli motivazioni per giustificare tale differenza di prezzo.

- definire e applicare norme aziendali relative all'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi (consulenze, prestazioni professionali) ovvero relative ad approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al fornitore unico, o in caso di urgenza).

- il ricorso eventuale alla procedura "fornitore unico" deve essere ristrettissimo ad una casistica limitata e chiaramente individuata, deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e autorizzativi e a un adeguato livello gerarchico.

- il ricorso a procedure di urgenza deve essere fortemente e rigorosamente regolamentato e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio.

- Le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate.

- Nei contratti con partner, fornitori e consulenti, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non aver mai subito condanne con sentenza passata in giudicato o provvedimenti equiparati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati dal Modello.

- Devono essere formalmente definiti idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori.

- I beni appartenenti alla Società devono essere individuati, inventariati e registrati, con relativa e specifica descrizione: della provenienza; della data, della causale e del titolo di provenienza (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso); delle generalità del cedente; dell'uso aziendale o societario; della

destinazione; dell'eventuale allocazione e/o destinazione del bene in caso di disuso. Tutte le possibili "utilità" vanno equiparate ai "beni" dal punto di vista della loro gestione e tracciabilità.

■ **Sistema delle "white list" e documentazione antimafia**

Tra i presidi generali atti a presidiare l'area dei *contratti pubblici* (che è anche quella presa costantemente di mira dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) v'è quella avente ad oggetto la prevenzione del rischio di contrarre con fornitori e/o appaltatori non idonei dal punto di vista della loro affidabilità morale e personale.

In questo contesto, si pone il problema di monitorare e prevenire anche una delle più importanti norme del del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'art. 24-ter, che include tra i suoi reati presupposti i "*Delitti di criminalità organizzata*".

La materia degli *appalti e forniture* è quella in cui il rischio di una possibile ingerenza mafiosa potrebbe essere oggettivamente concreto.

Tra gli istituti normativi che - a corredo della legislazione antimafia - è stato introdotto nel sistema allo specifico fine di creare un materiale sbarramento di ingresso a soggetti o imprese inquinate da possibile rischio mafioso, spicca per la sua importanza innovativa quello delle "*white list*".

La particolarità di tale sistema è che, pur trattandosi di un presidio precipuamente "antimafia", lo stesso è stato varato dalla Legge Anticorruzione 190/2012, attraverso la disposizione di delega dell'art. 1 comma 52 e la conseguente promulgazione del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, a sua volta modificato per integrazione dall'art. 29 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014 e dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.

Si tratta, in buona sostanza, dell'introduzione di un sistema di preselezione dei fornitori "puliti" i quali, attraverso l'iscrizione in tali liste, ottengono una implicita liberatoria antimafia da parte delle Prefetture, cui l'ente appaltante è tenuto a rivolgersi nel momento in cui intende affidare loro dei lavori.

Va chiarito, a quest'ultimo proposito, che i soggetti/fornitori cui si riferisce il sistema delle white list sono *solo ed esclusivamente* quelli che operano nelle aree a cd. "rischio di mafiosità", ovvero quelle

analiticamente indicate nell' art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 che svolgono: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Nonostante il sistema delle white list sia ancora in evoluzione, il dato certo è che in un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 la corretta applicazione di tale istituto è assolutamente imprescindibile atteso che, proprio l'eventuale "mancata verifica" dei requisiti di onorabilità dei fornitori potrebbe avere - come prima anticipato - un impatto diretto con i reati presupposti richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Né può sottovalutarsi che, sebbene la "lotta alla mafia" appaia materia non strettamente attinente a quella della lotta alla illegalità e alla corruzione, la Legge 190/2012 si è invece preoccupata di rafforzare - *anche* - la generale opera di prevenzione antimafia già avviata dalla Legge Delega 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e dal susseguente D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, oggetto di costanti aggiornamenti e modifiche sino all'ultimo D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 54.

In tale contesto legislativo, il *Sistema Anticorruzione* si è mosso su due diversi piani:

- *In via generale*, il succitato art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 ha delineato le succitate aree di attività a maggiore *rischio di infiltrazione mafiosa*;
- *In via più specifica*, le disposizioni di delega della Legge 190/2012 sono state attuate attraverso la regolamentazione del sistema delle cosiddette "*white list*" ad opera del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, poi modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016.

Sul piano "pratico": con tale sistema è stata prevista l'istituzione, presso ogni Prefettura, di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, *non* soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori; l'iscrizione nei suddetti elenchi (nella Prefettura della provincia in cui ha



sede l'impresa) deve soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività; la Prefettura è tenuta ad effettuare verifiche periodiche sull'attualità degli stessi requisiti positivi, disponendo eventualmente (in caso di verifica negativa) la cancellazione dell'impresa dall'elenco; l'impresa iscritta nell'elenco *de quo* è tenuta a comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica, con la conseguenza che la mancata comunicazione comporterà - ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 190 - la cancellazione dell'iscrizione; le stazioni appaltanti non saranno più tenute a richiedere la certificazione antimafia alle imprese operanti nei cd. "settori a rischio" ove le stesse dimostrino di essere regolarmente inserite nelle *white list*.

A proposito invece dell'*obbligo di richiesta della verifica antimafia*, gli artt. 82 e ss. del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice Antimafia*) - per come espressamente aggiornato con normativa successiva²⁵ nonché integrato dal Sistema delle White List introdotto dal D.P.C.M. nell'anno 2013 e modificato dal

D.P.C.M. nell'anno 2016 - stabiliscono i seguenti principi:

1. E' stata istituita - presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, denominata «*Banca Dati Nazionale Unica*».
2. Le stazioni appaltanti sono *obbligate* ad acquisire la *documentazione antimafia* prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
3. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica.
4. La predetta documentazione antimafia *non* è richiesta:
 - a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
 - b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
 - c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
 - d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
 - e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
5. La Società *non* è tenuta a richiedere la certificazione antimafia nel caso in cui l'impresa o il fornitore dimostri di essere regolarmente iscritta nelle "*white list*", sempre che gli stessi possano accedere a tale iscrizione in quanto operino nelle espresse e succitate aree "a rischio mafioso".
6. Le imprese e i fornitori che operino nei settori a cd. rischio mafioso ex art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 cit. sono *obbligate* a richiedere l'iscrizione nelle *white list*. Tale novità è stata introdotta dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, il quale ha sostituito la precedente "facoltatività" dell'iscrizione di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013. Per incidens, tale obbligatorietà ha sanato la contraddizione precedentemente esistente tra l'art. 29 (*Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*) del D.L.90/2014 convertito in Legge 11/2014²⁶ e la precedente facoltatività della iscrizione; contraddizione di tale gravità da essere stata anche

²⁵ Tra cui il D.Lgs. 218/2012, D.Lgs. 153/2014, Legge 161/2017 e D.L. 148/2017 conv. in Legge 172/2017.

²⁶ "Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria MOGC ex D.Lgs. 231/2001 e Sistema Anticorruzione v.04

formalmente denunciata dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in una Nota inviata al Governo in data 21 gennaio 2015.

7. Ove il fornitore dimostri di avere avanzato richiesta di iscrizione nelle *white list* e la stessa non sia stata effettuata per un ritardo prefettizio oltre i termini previsti dall'art. 88 del D.Lgs. 159/2011, la Società potrà - ai sensi del predetto art. 88, così come modificato dal D.Lgs. 153/2014 - procedere anche in assenza della documentazione antimafia, purché sia stata regolarmente richiesta dalla Società e rilasciata dal fornitore apposta *autocertificazione ex art. 89 D.Lgs. 159/2011* (per come modificato dal D.Lgs. 153/2014), ossia attraverso una dichiarazione (sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo.

8. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (v. le persone soggette a misure di prevenzione).

9. Il rilascio della documentazione antimafia potrà essere: "*interdittiva*" nel caso in cui le verifiche diano esito positivo; "*liberatoria*" nel caso in cui le verifiche diano esito negativo.

10. La documentazione antimafia ha una validità semestrale dalla data di acquisizione.

■ **Acquisti e forniture tramite sistema telematico**

Come per la gestione dell'*Albo Fornitori ed Operatori Economici*, in Sidra sono già operanti le procedure elettroniche delle *Gare di appalto secondo le modalità telematiche* previste dall'art. 40 del Codice degli Appalti²⁷ a partire dal 18 ottobre 2018.

Utilizzata a tal fine la piattaforma elettronica di negoziazione, che garantisce il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

Tra i principi fondamentali del nuovo sistema:

· Qualora si decida di indire una gara (obbligatoriamente in modalità telematica), l'Ufficio Acquisti, provvederà: a) in caso di procedura aperta, ristretta e negoziata con preventiva pubblicazione del bando, a

pubblicare l'avviso di gara sul Portale Acquisti; b) ad invito e negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara, ad invitare gli Operatori Economici selezionati, attraverso apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi in sede di "registrazione".

· L'accesso al Sistema avviene esclusivamente: tramite l'iscrizione all'Albo Fornitori; tramite la registrazione senza richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori.

· Per l'utilizzo del Sistema è necessario il possesso, da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore dei documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori o per la partecipazione ad una gara, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art 65 del D.Lgs. n. 82/05.

· L'intenzione di effettuare una gara on-line viene resa nota secondo una delle seguenti modalità: - pubblicazione sul Portale di un avviso di gara, ove previsto; - invio di una notifica agli Operatori Economici selezionati nell'ambito della specifica procedura di gara; - invio di una notifica agli Operatori Economici registrati nell'Albo Fornitori per uno o più Categorie merceologiche.

· Il contenuto delle "buste elettroniche" è visibile solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel seguente ordine: documentazione amministrativa, tecnica (se presente) ed economica. Non è possibile accedere al contenuto di una busta se prima non è stato completato l'esame dei documenti contenuti nella busta precedente.

· Alla scadenza del termine assegnato: A) In caso di acquisti inferiori ad € 40000.00, il responsabile del procedimento, che potrà avvalersi del supporto dell'apposita struttura interna, procederà alla verifica simultanea delle offerte ed all'inoltro da portale della comunicazione di affidamento, secondo le regole

sede ...".

²⁷ In ossequio all'previsto dall'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici.



stabilite a monte (aggiudicazione al prezzo più basso o ad offerta economicamente più vantaggiosa), motivando eventuali discostamenti per difformità riscontrate (ad esito procedura è necessario provvedere alla stampa del verbale ed all'inoltro dello stesso al protocollo, al fine di consentire il successivo invio di ordinativo); B) Per le procedure oltre € 40000.00, verrà costituita apposita commissione di gara telematica e sarà onere e cura del Presidente la stampa del verbale.

- Le registrazioni presenti sulla piattaforma tecnologica costituiscono piena ed esclusiva prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.
- Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono attribuite agli Operatori Economici attraverso il proprio Account, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- Per tutti gli atti e i documenti diversi da quelli già resi disponibili tramite il Portale, nell'area dedicata alla singola procedura negoziale, l'accesso, mediante interrogazione delle registrazioni del Portale che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura medesima, potrà essere esercitato entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
- Le funzioni del Responsabile del Procedimento per le gare on-line verranno assicurate dal Soggetto indicato di volta in volta negli atti autorizzativi della singola procedura di affidamento, per le attività meglio specificate all'art. 9 del presente regolamento.

Area reati contro la persona

Al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati inseriti in questa area, è cogente l'applicazione dei Protocolli Generali, intesi come *standard precauzionali/preventivi generali* a presidio dei rischi, rivolti a tutti i destinatari del Modello 231.

La Società ha individuato le seguenti Aree aziendali come le più esposte a rischi:

- A. Risorse Umane e Qualità
- B. Affari Generali, Legali e Morosità
- C. Salute, Sicurezza e Ambiente
- D. Relazioni Istituzionali ed Esterne, Customer Care, Protocollo e Promozione

A) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sul presupposto - chiarito in sede di *Crime Risk Analysis* - che le condotte illecite concretamente ipotizzabili in Sidra ai fini del reato di *"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"* ex art. 603 bis c.p. sono "solo" quelle di cui al comma 1, lett. 2 («*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*»), i protocolli preventivi prevedono e sono volti ad evitare che si possano verificare le condizioni di "sfruttamento" e di "approfittamento dello stato di bisogno" richiamati dalla norma prescrittrice.

All'uopo la Società *vieta* categoricamente e sanziona i seguenti comportamenti:

- il reclutamento della manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - l'impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è *vietato*:
- corrispondere retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - violare in modo reiterato la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza degradanti;
 - reclutare soggetti minori in età non lavorativa;
 - esporre i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

B) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Attraverso l'attività di crime risk assessment la Società ha individuato le seguenti attività sensibili:

B.1 selezione e assunzione del personale ed in particolare, ma non esclusivamente, in caso di lavoratori stranieri.

B.2 conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari (attività sensibile in termini di qualificazione del fornitore e verifica delle modalità di esecuzione delle attività assegnate).

La fattispecie in esame risulta ricollegabile alla gestione dei processi di selezione e assunzione del personale ed alla gestione degli appalti in cui possono essere impiegati, a diverso titolo, lavoratori stranieri.

La Società in termini di selezione e assunzione del personale deve adottare adeguati protocolli di prevenzione che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali di settore, come ad esempio il Regolamento per la selezione e assunzione del personale.

Oltre a quanto riportato nei Protocolli Generali e Speciali, in particolare per ciò che riguarda i protocolli relativi ai processi sensibili *Selezione e Assunzione del personale* e *Gestione del processo di affidamento di incarichi di consulenza o prestazione occasionale* (cfr. Area Reati contro la P.A.), vigono i seguenti obblighi e precetti:

- Rispetto delle procedure relative alla selezione del personale.
- Divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o comunque in stato irregolare, con obbligo di acquisire la relativa documentazione e monitorare i conseguenti termini di scadenza. Le competenti strutture aziendali, nel compiere la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali, ma non solo, imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), devono svolgere tali attività valutando anche l'affidabilità di tali controparti ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*.
- Verifica dell'esistenza e della regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore straniero, sia in fase di assunzione che di permanenza in azienda.
- Richiesta di impegno ai fornitori del rispetto degli obblighi di legge in tema di occupazione di lavoratori stranieri, tutela del lavoro minorile e delle donne, ed in generale ai sensi del D.Lgs 231/2001.
- Definizione di meccanismi di monitoraggio che consentano di evitare l'impiego e o l'ingresso di professionisti con permesso di soggiorno non regolare o per cui non sia stata inoltrata la relativa domanda di rinnovo entro i tempi o con permesso di soggiorno scaduto o revocato o con permesso di soggiorno per motivi differenti dal lavoro.
- Applicazione di specifiche misure sanzionatorie ove le previste attività di verifica non siano state rispettate.
- Esistenza di report periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici.
- Documentazione ed archiviazione del processo di ricerca, selezione e assunzione di personale.

C) Rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

La situazione in oggetto è quella presa di mira dall'art. 377 bis c.p. (reato presupposto dall'art. 25 decies), che punisce «*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*».

Ciò comporta la punizione di chiunque, all'interno della Società:

- coarti o induca, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità (anche nel malinteso interesse di "agevolare" la Società), i soggetti chiamati dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere o ad avvalersi (ove indagati) della facoltà di non rispondere;
- ponga in essere o dia causa alla realizzazione di comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis del Codice Penale;
- presti una fattiva collaborazione a rendere dichiarazioni mendaci, reticenti, o non esaustivamente



rappresentative dei fatti e della verità.

A fronte del rischio di tali possibili comportamenti illeciti, corrisponde il preciso dovere delle funzioni apicali (ove messe a conoscenza della situazione *de qua*) di vigilare affinché i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria:

- comprendano l'importanza del loro obbligo di testimoniare (nel caso in cui siano chiamati come testimoni e non come indagati);
- decidano liberamente se avvalersi o meno della facoltà di non rispondere (nel caso in cui rivestano la qualifica di indagati);
- siano messi nella condizione psicologica di riferire all'Autorità Giudiziaria quanto a loro conoscenza in assoluta libertà e senza correre il rischio di alcun condizionamento (esterno, interno, o di natura lato sensu "gerarchica").

A tal fine, la stessa Funzione aziendale - pur senza entrare nel merito della eventuale dichiarazione resa o da rendere (si ricordi, infatti, che le dichiarazioni in oggetto, soprattutto nella fase delle Indagini Preliminari, sono rigorosamente coperte dal segreto istruttorio) - dovrà cautamente verificare che la stessa dichiarazione sarà, o sia stata, resa serenamente e senza alcun tipo di induzione o pressione da parte di alcuno. Dovrà inoltre avvertire tempestivamente (attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società o liberamente con qualsiasi altro strumento di comunicazione) l'Organismo di Vigilanza, anche solo in presenza di mero sospetto di possibili pressioni illecite nei confronti del dichiarante.

Nel caso di eventuali accertamenti o procedimenti giudiziari, i Destinatari del Modello 231, oltre a rispettare quanto prescritto dai Protocolli Generali, hanno i seguenti *obblighi*:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o di esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge, in particolare per coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società;
- avvertire tempestivamente (attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza:
 - di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
 - di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di avvalersi della facoltà di non rispondere o di rendere dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso *divieto* di:

- favorire indebitamente gli interessi della Società in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e periti di parte, di fronte a Giudici o membri del Collegio Arbitrale (compresi gli ausiliari e i Periti d'ufficio), nonché alla Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso;
- coartare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, i soggetti coinvolti a rendere dichiarazioni non veritiere o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- promettere e/o accettare denaro o altra utilità;
- porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis del codice penale;
- porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria anche attraverso il prospettare vantaggi di qualsivoglia natura;
- influenzare indebitamente, in sede di decisione del contenzioso/arbitrato, le decisioni dell'organo giudicante o le posizioni della P.A. quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni e di periti di parte.

Area reati informatici

La premessa da cui partire ai fini di meglio comprendere la sensibilità dell'area in oggetto è che i lavoratori e i collaboratori della società possono essere dotati di postazioni di lavoro personali, attraverso le quali accedono ai sistemi e ai servizi informatici aziendali per lo svolgimento delle attività di propria competenza. Tra i servizi aziendali di base a cui hanno accesso tutti i dipendenti e collaboratori ci sono, in particolare, la posta elettronica e la navigazione in Internet. Gli strumenti informatici sono, inoltre, essenziali per il funzionamento dei processi operativi di business e per soddisfare la costante esigenza di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza.

L'utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche è, quindi, estremamente diffuso e trasversale alle diverse aree funzionali e operative dell'Azienda. Questa elevata diffusione e trasversalità, determinata dalle esigenze di business, fa nascere la necessità di analizzare e controllare i rischi connessi agli utilizzi non ammessi o illeciti degli stessi strumenti informatici. In particolare, devono essere analizzate e controllate le casistiche e gli scenari in cui un illecito informatico commesso da un dipendente o da un collaboratore può determinare un interesse o vantaggio per l'Azienda, configurando la responsabilità dell'Azienda stessa secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/01. Fondamentale è l'indicazione delle modalità di trattamento ed i requisiti dei dati trattati, individuati i necessari presupposti di liceità.

Tutte le attività svolte dalla Società devono essere compiute secondo i *principi di sicurezza delle informazioni* che richiedono, a titolo esemplificativo: a) l'esistenza e la definizione di procedure e di livelli autorizzativi appropriati; b) la tracciabilità degli accessi ai sistemi; c) la separazione dei ruoli e l'implementazione di opportune procedure di *escalation*. In particolare, non devono essere adottati comportamenti illeciti o non conformi nell'elaborazione delle informazioni che possano procurare un profitto illecito all'Azienda nell'ambito dell'utilizzo e nell'esercizio dei sistemi a supporto dei processi di gestione aziendale, nella gestione dei rapporti con la P.A. e nell'utilizzo degli strumenti informatici aziendali che consentono l'accesso ai siti internet e di pubblica utilità.

Per ciò che poi, specificamente, concerne il corretto e legittimo uso di macchine (computer, smart phone, etc.) da parte del personale della Società, nonché di tutti coloro che collaborano con la stessa ed hanno la materiale disponibilità di computer o postazioni internet messe a loro disposizione, il Codice Etico detta precise regole di comportamento e di azione, sia ai fini di una legittima, corretta e morale, utilizzazione del mezzo informatico *per soli ed esclusivi motivi di lavoro e necessità aziendali*, sia in relazione alla protezione dello stesso mezzo informatico quale bene materiale aziendale da proteggere e non danneggiare. Qualunque tipo di inosservanza o di inottemperanza a tali obblighi – di natura etica e/o più strettamente contrattuale (v. contratto di lavoro) - comporterà sanzioni di natura disciplinare nonché, nei casi

più gravi, l'immediato licenziamento per giusta causa.

Accanto all'adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare azioni di danneggiamento, interpolazione, alterazione dati, installazione fraudolenta di programmi o apparecchiature di natura illecita, devono comunque essere previsti periodici controlli e verifiche da parte del personale addetto.

I sistemi informatici devono, infine, tutelare la riservatezza dei dati personali e garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione, nel pieno rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 ("GDPR") ed in particolare del suo art. 13.

Al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati inseriti in questa area, è cogente l'applicazione dei Protocolli Generali, intesi come *standard precauzionali/preventivi generali* a presidio dei rischi, rivolti a tutti i destinatari del Modello 231.

Inoltre, la Società ha individuato le seguenti attività come le più esposte a rischi:

- A) Politiche di gestione della risorsa informatica.
- B) Gestione strategica dei Sistemi Informativi (accessi, account, profili e sistemi software).
- C) Gestione tecnologica dei sistemi informativi (servizi di rete, sistemi hardware, accessi fisici).
- D) Gestione dell'hardware per la firma digitale (es. le smart card).
- E) Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale.
- F) Gestione degli acquisti e utilizzo di programmi s/w.
- G) Gestione degli accessi fisici ai locali ove risiedono le infrastrutture IT.



In ragione della diffusa diponibilità in tutte le Aree aziendali di strumenti informatici e telematici, si ritiene che il rischio di commissione delle fattispecie criminose in argomento possa riguardare tutte le Aree aziendali della società siccome indicate nell'organigramma aziendale.

A) Politiche di gestione della risorsa informatica.

- La politica di gestione della risorsa informatica e della sua sicurezza deve essere redatta, formalmente approvata, aggiornata periodicamente e comunicata a tutto il personale aziendale.
- La funzione "amministratore macchina" deve essere in capo solo ed esclusivamente al Responsabile dei Servizi Informatici;
- La gestione del *back up* deve essere disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di *back up* per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati.
- A fronte di eventi disastrosi la Società deve prevedere piani di *Business Continuity* e di *Disaster Recovery*, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici.
- La generazione e la protezione dei *log* delle attività sui sistemi, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, devono essere disciplinate da apposite formali procedure.
- La rilevazione e risoluzione degli incidenti di sicurezza logica deve essere regolamentata da procedure in cui siano definiti i criteri di classificazione degli incidenti ed i livelli di *escalation* (a seconda della tipologia dell'anomalia segnalata); prevista la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati; siano condotte attività di *reporting* sui risultati ottenuti.
- La Società deve definire idonee direttive aziendali ed adeguata attività di sensibilizzazione sulla segnalazione di fattispecie a rischio di reati informatici rilevati da dipendenti e collaboratori durante l'utilizzo dei servizi informatici aziendali per lo svolgimento delle attività di competenza (per esempio, rilevamento di modifiche anomale alle informazioni).
- Utilizzare la connessione a internet esclusivamente per scopi aziendali e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento astenendosi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

B) Gestione strategica dei sistemi informativi (accessi, account, profili e sistemi software).

- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informativi e per il corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali.
- Osservare ogni altra norma o procedura specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati, applicazioni e sistemi dell'azienda.
- Utilizzare unicamente applicazioni/software preventivamente approvate dalla funzione Sistemi Informativi e impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa.
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e software.
- Evitare di introdurre e/o conservare in azienda: documentazione informatica di natura riservata o di proprietà di terzi; applicazioni e software che non siano state preventivamente approvate dalla funzione Sistemi Informativi.
- Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio computer e non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi. In caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente la funzione Sistemi Informativi e l'ufficio Amministrativo e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta.
- Definire formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori.
- Individuare univocamente i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete.
- Definire i criteri e le modalità per la creazione e gestione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza).
- Verificare periodicamente gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi

ed alla rete.

- Tenere traccia delle modifiche ai dati e alle applicazioni compiute dagli utenti.
- Evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora si venisse incolpevolmente a conoscenza della password di altro utente, darne immediata notizia alla funzione Sistemi Informativi.
- Evitare di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di colleghi, soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate.
- Evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile.
- Evitare di svolgere attività di modifica e/o cancellazione/distruzione di dati, informazioni o programmi di pubblica utilità e alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria.
- Definire i ruoli organizzativi in una matrice autorizzativa: applicazioni/profili/richiedente.
- Definire i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.
- Attuare verifiche periodiche dei profili utente e della coerenza degli stessi con le responsabilità assegnate.
- Archiviare la documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- Definire i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi.

C) Gestione tecnologica dei sistemi informativi (servizi di rete, sistemi hardware, accessi fisici).

- Prevedere, nella gestione dei sistemi hardware, la compilazione e aggiornamento dell'inventario dell'hw in uso presso la Società;
- Regolamentare le responsabilità e le modalità operative di intervento in caso di implementazione e/o manutenzione hardware.
- Definire le responsabilità per la gestione delle reti.
- Implementare i controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche.
- Adottare meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico di rete.
- Implementare e mantenere regolarmente le reti telematiche, mediante la definizione delle responsabilità e delle modalità operative di gestione. Attuare verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e rilevare le anomalie riscontrate. Regolamentare l'esecuzione di attività periodiche di *vulnerability assessment*.
- Prevedere, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie e il periodo di conservazione dei dati, per le attività di *back-up*.
- Definire le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, e le contromisure da attivare.

D) Gestione degli strumenti per la firma digitale (es. le smart card).

- Formalizzare il processo di gestione in una procedura operativa o policy interna.
- Definire criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca e archiviazione delle chiavi (smart card).
- Disciplinare formalmente l'eventuale gestione dei documenti in formato digitale da parte di soggetti terzi.



- Definire i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati.
- Tracciare e archiviare la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo dei documenti in formato digitale.

E) Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale.

- Utilizzare tecniche di crittografia per la protezione e la trasmissione delle informazioni riservate.
- Realizzare un sistema di protezione delle "chiavi" da possibili modifiche, distruzioni, utilizzi non autorizzati.
- Realizzare un sistema di gestione delle "chiavi" a sostegno dell'uso delle tecniche crittografiche per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle stesse.
- Formalizzare le procedure che regolamentano la gestione dell'utilizzo della firma digitale nei documenti, disciplinandone: responsabilità; livelli autorizzativi; regole di adozione di sistemi di certificazione; utilizzo e invio dei documenti; modalità di archiviazione e distruzione degli stessi.

F) Gestione degli acquisti e utilizzo di programmi s/w.

- Centralizzare in un'unica funzione aziendale la gestione degli acquisti dei prodotti informatici.
- Acquistare solo software ufficiali certificati e si controlli la data di scadenza delle licenze al fine di provvedere per tempo ai singoli rinnovi.
- Predisporre l'inventario aggiornato dei software presenti in azienda e si programmino verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso.
- Definire, con procedure formalizzate, il processo di *change management*, inteso come manutenzione al software esistente o nuove implementazioni.
- Implementare e applicare un sistema di controllo per individuare i computer su cui sono stati eventualmente installati programmi non autorizzati. Conseguentemente, in riferimento ai reati previsti dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01, nell'ambito dell'utilizzo ed acquisto di programmi per elaboratori, è vietato:
 - acquistare software duplicati illegalmente o privi del contrassegno SIAE;
 - duplicare software in modo illegittimo al fine di aggirare la normativa sulla tutela delle opere dell'ingegno;
 - trasferire il software aziendale su altri supporti;
 - acquisire in modo illecito il contenuto di banche dati esterne.

G) Gestione degli accessi fisici ai locali ove risiedono le infrastrutture IT.

- Prevedere, per la gestione della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture, una apposita procedura formalizzata con le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- Proteggere e regolamentare l'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture ICT mediante l'utilizzo di codici di accesso, *token authenticator*, *pin*, *badge*, etc.;
- Effettuare controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse ed il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato.

H) Violazione dei diritti d'autore.

- Approntare idonei sistemi di controllo al fine di evitare l'abusiva riproduzione e/o utilizzo di software per il quale è prescritta, ai sensi della Legge sul Diritto D'Autore, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E.
- Non riprodurre o duplicare i supporti in cui sono contenute le opere tutelate dal diritto di autore, senza averne acquisito i relativi diritti.
- Adottare adeguati processi di controllo per verificare che il software e ogni altro eventuale elemento digitale tutelato da proprietà intellettuale siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di licenza prescritte dall'autore.
- Richiedere le necessarie informazioni al Responsabile Sistemi Informatici in caso di dubbi circa



l'esistenza del diritto di sfruttamento economico del prodotto o in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento. L'erroneo utilizzo di un'opera di terzi tutelata dal diritto d'autore, impropriamente trasmessa o diffusa, dovrà essere immediatamente segnalato alla funzione Sistemi Informatici, affinché sia avviato il processo di *remediation* più opportuno.

Area reati in materia di Sicurezza sul Lavoro

Come chiarito in sede di *crime risk assessment*, in Sidra il rischio di consumazione dei delitti di *omicidio colposo* e *lesioni colpose* ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, in conseguenza di violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è particolarmente alto.

La legislazione speciale di settore - di particolare complessità - è costituita dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

81 e ss.mm. e da una articolata legislazione specialistica, di primo e di secondo livello, tra cui (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell' articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*);
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*);
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*);
- Circolare Inail 23 dicembre 2015 n. 92 (*Abolizione registro infortuni. Rilascio "cruscotto infortuni". Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio*);
- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 (*Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele*);
- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 (*Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE*);
- Circolare Inail 2 settembre 2016, n. 31 (*Abolizione Registro infortuni. Rilascio "Cruscotto infortuni". Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati*);
- Circolare 12 ottobre 2017 n. 42 (*Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell'art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative*);
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).
- Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*"

Rimane comunque fermo che, in presenza di legislazione speciale che presupponga la cointeressenza di due o più aree funzionali (es. *sicurezza sui luoghi di lavoro* e *risorse umane*), i diversi Responsabili di Funzione hanno l'obbligo di effettuare lo scambio di circolazione informazione e aggiornamento già richiesto dai *Protocolli Generali*. Altrettanto certo che tutti coloro che - a vario titolo - operano nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno, sempre e rigorosamente, rispettare i *Protocolli Generali* (obbligo di aggiornamento, di monitoraggio costante dei rischi, di audit periodici e a sorpresa, di attività di reporting all'Organismo di Vigilanza, eccetera).

Agli specifici fini del Modello 231, va ricordato che l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 ed indirettamente esteso il suo ambito di applicabilità prevedendo espressamente - a fini di prevenzione dei reati in oggetto - la costruzione dei Modelli di Organizzazione



e Gestione ex D.Lgs. 231/001. Il quadro dei soggetti e dei protocolli fondamentali a salvaguardia del *sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro* è dettato dalla "legge madre" costituita dal D.Lgs. 81/2008, attraverso la precisa individuazione: 1) dei *soggetti* che agiscono in veste di titolari della "posizione di garanzia" nei confronti del lavoratore; 2) delle doverose *azioni preventive* da compiere.

Nel dettaglio, il D.Lgs. 81/2008 (art. 15) detta precise "*misure generali di tutela*" che devono sempre essere applicate ed individua con chiarezza le azioni ed i soggetti ai quali vengono imposti, in chiave di obbligatorietà, le prescrizioni protocollari, tra questi gli Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18). Il **Datore di Lavoro** dovrà indire (art. 35) - almeno una volta all'anno - una riunione alla quale partecipa lui stesso o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nella quale:

- 1) vengono sottoposti all'esame dei partecipanti: a) il Documento di Valutazione dei Rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- 2) si individuano: a) i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.

Tenuto, inoltre, conto della complessità e ricchezza di obblighi/doveri gravanti sul Datore di Lavoro, il D.Lgs. 81/2008 - come anticipato ad inizio capitolo - ha riconosciuto allo stesso (art. 16) il potere/facoltà di conferire una o più *deleghe di funzione* (con ciò pervenendo ad una formalizzazione legislativa di un istituto già da tempo applicato in via giurisprudenziale). Il sistema ha, tuttavia, limitato il margine di operatività della predetta "delega di funzione" - al fine di scongiurare un possibile abbassamento dei livelli di vigilanza e di controllo a scapito della salute dei lavoratori - attraverso due precise clausole:

- la non delegabilità della "*valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28*" e della "*designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi*" (art. 17, D.Lgs. 81/2008);
- l'"*obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*" (art. 16 cit. D.Lgs. 81/2008).

L'art. 12 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ha, poi, introdotto - nel succitato art. 16 - la rilevante integrazione normativa secondo la quale: «*La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.*»

Il D.lgs. 81/2008 definisce, infine, in maniera puntuale gli obblighi: del Preposto (art. 19); del Medico Competente (art. 25); del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31); del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS (art. 47); dei Lavoratori (art. 20).

Le fasi del processo *Sicurezza sui Luoghi di Lavoro* possono essere schematizzate nel seguente modo:

- a. valutazione dei rischi di salute e sicurezza dei lavoratori direttamente connessi all'attività lavorativa (attrezzature, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, ecc.);
- b. definizione e adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie affinché i rischi specifici siano controllati e minimizzati (accorgimenti tecnici, provvedimenti organizzativi, formazione/informazione, tutela sanitaria, prescrizioni di sicurezza, dispositivi di protezione individuale);
- c. descrizione dei rischi individuati e delle relative misure di controllo in apposite schede per il controllo del rischio specifico;
- d. adozione delle misure per il controllo del rischio secondo le modalità stabilite dalle procedure aziendali;
- e. rilevazione di criticità effettive e potenziali e definizione dei relativi piani di miglioramento per la risoluzione delle stesse;
- f. verifiche e monitoraggi sull'effettiva applicazione delle misure individuate e delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- A) attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendale di cui all'art. 28, D.Lgs. 81/2008, redatto dal Datore di Lavoro ed intese come le attività

dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali.

B) attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente determinare i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni previste dai propri ruoli, oltre a quanto previsto nei *Protocolli Generali*, tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a conoscere e a rispettare le regole formalizzate nelle procedure e le istruzioni operative formalizzate dalla Società.

A) attività a rischio di infortunio e malattia professionale.

I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono individuati attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali che aspetti organizzativi. Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui il presente Modello 231 rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello 231.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che seguono e che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile l'omissione

ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

B) attività a rischio di reato.

Le principali attività che possono potenzialmente determinare i reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti: valutazione dei rischi; nomina e definizione delle responsabilità; sorveglianza sanitaria; formazione e informazione; affidamento di lavori a soggetti esterni; acquisti; manutenzione; emergenze; procedure e istruzioni di lavoro; protezione collettiva e individuale; comunicazione e coinvolgimento del personale.

Protocolli di prevenzione

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie; intende, semmai, costituire un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura ed organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello, devono adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nella normativa antinfortunistica e negli strumenti di attuazione del Modello 231, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi sopraidentificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei Protocolli di Prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) e la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi e le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile che si manifestano degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello 231, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della



Società nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa.

In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- rispettare gli adempimenti e gli obblighi imposti dalla normativa a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro ed in particolare le prescrizioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed in tutti i documenti correlati;
- assicurare un sistema di gestione e controllo attento a tutti i possibili adempimenti di obblighi giuridici e rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- eseguire diligentemente e sistematicamente attività di:
 - valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - aggiornamento costante di tale verifica valutativa;
 - aggiornamento costante dei documenti afferenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro (DVR, organigramma sicurezza lavoro, etc.);
 - natura organizzativa e gestionale, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - sorveglianza sanitaria;
 - informazione e formazione dei lavoratori (con registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività);
 - vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge,
 - valutazione periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
 - predisposizione del sistema disciplinare più idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
 - supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività. Ai predetti fini è fatto divieto di:
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

▪ **Linee di Indirizzo Inail**

Linee di indirizzo e Modelli applicativi per Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nelle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori di distribuzione dei principali servizi (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, ...)

Con determinazione del Presidente dell'Inail n. 25 del 26 gennaio 2015, sono state approvate le Linee d'Indirizzo per l'implementazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle aziende di servizi pubblici locali, che operano nei settori di distribuzione dei principali servizi Gatef (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, ...) e che afferiscono a Federutility, la Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche.

Le Linee d'indirizzo SGSL-Gatef rappresentano uno strumento concreto messo a disposizione delle aziende per facilitarle nel corretto adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza. Inoltre, esse contribuiscono alla costruzione di un Modello organico di organizzazione e gestione complessiva per far sì che la sicurezza tecnologica, comportamentale ed organizzativa possa concorrere ad una più efficace ed efficiente gestione dei rischi ed al miglioramento continuo delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute negli ambienti di lavoro.

I vantaggi per le aziende che decidono di implementare un Sistema di Gestione conforme alle linee d'indirizzo SGSL-Gatef sono molteplici:

- mirare ad una riduzione progressiva di incidenti, infortuni e malattie professionali;
- minimizzare i rischi cui possono essere esposti lavoratori o terzi presenti in azienda;



- contribuire a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ridurre il rapporto costi/benefici degli interventi di prevenzione;
- migliorare l'immagine aziendale;
- aumentare l'efficienza e le prestazioni aziendali.

Per le suddette ragioni è fortemente auspicata l'applicazione delle predette linee guida.

Area Reati Ambientali e contro il Patrimonio Paesaggistico

Le situazioni di "rischio ambientale" prospettabili in Sidra sono articolate/complesse e presentano una magnitudo elevata.

Ai fini di un più efficace controllo sui reati di quest'area, il Responsabile della Gestione Ambientale, ove lo ritenga opportuno, può utilizzare lo strumento della delega o della sub delega di funzione ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, tenuto conto che l'ormai unanime giurisprudenza di legittimità e di merito estende il raggio di azione del succitato art. 16 anche alla materia ambientale.

In via generale, il "rischio ambientale" maggiormente presente in Sidra S.p.A. è legato ai principali momenti di gestione del Servizio Idrico Integrato, nel quale è anche possibile individuare due distinti e specifici flussi, uno di andata verso il mercato (1. produzione; 2. potabilizzazione; 3. distribuzione), l'altro di ritorno dal mercato stesso (4. fognatura; 5. depurazione).

Le fasi salienti del Processo Idrico Integrato (*rectius*, quelle in cui si annidano i rischi in discussione) sono:

- *La produzione* (captazione, adduzione/sollevarmento e trasporto delle acque alle reti di distribuzione e/o ai clienti all'ingrosso);
- *La potabilizzazione* (disinfezione e miglioramento delle qualità organolettiche dell'acqua);
- *La distribuzione* (accumulo nei serbatoi, distribuzione alle utenze finali, realizzazione, trasformazione, modifica e ripristino impianti, gestione contatori);
- *La fognatura* (convogliamento dei reflui all'impianto di depurazione);
- *La depurazione* dei reflui provenienti dalla rete fognaria e dei rifiuti liquidi "su gomma" trasportati tramite bottini.

Nell'ambito dei suddetti processi principali, vanno poi distinti: *aspetti ambientali diretti*, generati da Sidra e ricadenti sotto il suo controllo diretto²⁸; *aspetti ambientali indiretti*, generati in parte o interamente da comportamenti e attività di terzi quali fornitori, subappaltatori, ditte esterne di manutenzione e relative/eventuali azioni distorte (v., ad esempio, quelle legate al possibile consumo di materiali non compatibili con l'ambiente o alla produzione non controllata di "rifiuti da risulta" in occasioni di operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria).

In Sidra, i rischi ambientali sono anche quantitativamente plurimi e "disseminati" atteso che:

1. La *Produzione* si svolge in prossimità degli impianti di produzione costituiti da un sistema di gallerie e pozzi trivellati²⁹ ed è altresì legata al trattamento di dissabbiatura e di disinfezione con ipoclorito di sodio che avviene nell'impianto aziendale e nelle sei stazioni di clorazioni distribuite tra vari Comuni. I pozzi (*Fisichelli, Etna Acque, Giusti, Messina e AISA*) sono collocati a nord e a ovest del sistema di cui sopra. L'acqua prelevata dagli impianti viene convogliata, tramite condotte di adduzione che si sviluppano per circa 100 km, in 10 serbatoi con una capacità complessiva di accumulo pari a circa 150.000 m³, corredate da ulteriori condotte secondarie e capillari della rete di distribuzione che raggiungono le utenze finali.
2. La *Potabilizzazione* è gestita attraverso una rete di costanti prelievi ed analisi effettuati presso i pozzi, le gallerie, la rete di adduzione e di distribuzione, nonché presso i laboratori (interno ed esterni).
3. La *Distribuzione* è effettuata (da personale della Società e da ditte esterne) per tutto il corso della rete e si sviluppa attraverso opere di cantiere, interventi di scavo, ripristino dei luoghi, etc.

²⁸ A mero titolo esemplificativo: alterazioni e/o contaminazioni del suolo, presenza amianto, campi elettromagnetici, emissioni in atmosfera, impatto visivo (qualità del paesaggio, aspetti visivi e urbanistici), odori, polveri, rifiuti, emissioni acustiche, scarichi idrici, sorgenti radioattive, sostanze pericolose per l'ambiente, etc.

²⁹ Galleria *Tavolone* alla periferia meridionale ed occidentale di Aci S. Antonio; galleria *Turchio*, tra Aci Bonaccorsi e Valverde; galleria *Consolazione*, a sud dell'abitato di Aci S. Antonio.



4. Il sistema *Fognatura*³⁰ è costituito dal collettore *Vecchio Allacciante*³¹, dal collettore *Nuovo Allacciante*, dalle *reti fognarie* distribuite tra le zone ovest della città di Catania³², il Comune di Tremestieri Etneo, le aree dell'anello di Via Plebiscito, Vittorio Emanuele e Dusmet, la sezione di chiusura in Piazza Duomo dei collettori di Via Etnea, il collettore di Via Palermo³³, Librino, Villaggio S. Agata, S. Giorgio, Monte Po, Pigno, Zia Lisa, Villaggio Santa Maria Goretti.
5. L'*impianto di depurazione* è ubicato in Pantano D'Archi (area a sud-ovest del territorio comunale di Catania nella zona industriale e dal lato del canale Buttaceto).
6. Gli *Ufficisono* a Catania, via Vagliasindi.

Sul presupposto di questa oggettiva estensione materiale e conseguente complessità del "*rischio ambientale*", Sidra ha correttamente deciso di effettuare una gestione razionalizzata attraverso l'adozione di un *Sistema di Gestione Ambientale*, volto al possibile raggiungimento in tempi brevi della conformità alla Norma UNI EN ISO 14001:2004.

Il sistema - composto da *Analisi Ambientale, Manuale di Gestione Ambientale, Procedure Gestionali, Procedure Operative, Modulistica*, come riportati nell' *Elenco Generale dei Documenti del SGA* (MOD EGD) - è stato approvato dal CdA nella seduta del 22/12/16, che ne ha autorizzato l'adozione in azienda a far data dell'1 gennaio 2017. Esso va correlato ed allineato ai processi e alle procedure del *Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001* adottato da Sidra, e in particolare - per ciò che riguarda le situazioni riconducibili ai reati ambientali maggiormente "a rischio" - ai processi di: *Potabilizzazione, Gestione Distribuzione, Depurazione*.

Dal punto di vista della prevenzione delittuosa ex D.Lgs. 231/2001, i *reati presupposti* di riferimento sono quelli di cui all'art. 25 *undecies* (la cui magnitudo di rischio è stata trattata in fase di crime risk assessment).

Al novero dei reati contemplati nella presente macro area, devono aggiungersi quelli previsti dagli artt. 25 *septiesdecies* e 25 *octiesdecies*, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. n. 22/2022 a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

Dal punto di vista penal-preventivo ex D.Lgs. 231/2001, è cogente l'applicazione dei:

- ✓ **Protocolli Generali** (*supra*), da intendersi come standard precauzionali di prevenzione generale rivolti a tutti i Destinatari del Modello 231 e vevoli per tutte le aree di attività svolte da Sidra;
- ✓ **Protocolli Speciali di area**;
- ✓ **Protocolli Speciali di processo** (*infra* macro processo "*Servizio Idrico Integrato*" e Protocolli).
- **Protocolli speciali di area**

I *Protocolli Speciali dell'area* che di seguito vengono indicati presuppongono – in via cogente ed inderogabile – il previo rispetto ed osservanza dei *Protocolli Generali*.

Obblighi

- Stretta osservanza di tutta la normativa di riferimento in materia ambientale (v., innanzitutto, il *Codice dell'Ambiente* di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per come modificato e/o integrato da legislazione successiva³⁴).

³⁰ a cui si riconducono anche impianti di cantiere, attività di scavo, manutenzione attraverso lavori edili e di espurgo, opere di ripristino dei luoghi, etc.

³¹ interamente realizzato e compreso, seppure in esercizio solo per un tratto limitato, tra Via Crociferi e l'impianto di depurazione.

³² Librino, Pigno, San Giorgio, Villaggio Sant'Agata, Zia Lisa, alcune aree poste a nord (S.G. Galermo e Trappeto)

³³ comprendente un'ampia porzione della città approssimativamente tra le Via Acquicella, Medaglie d'oro, Montenero, Caracciolo, Mario Rapisardi, Palermo e Viale della Regione.

³⁴ D.Lgs. 284/2006; D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4; D.L. 90/2008 conv. in Legge 123/2008; D.L. 208/2008 conv. in Legge 13/2009; D.L. 172/2008 conv. in Legge 210/2008; D.Lgs. 30/2009; D.L. 39/2009 conv. in Legge 77/2009; D.Lgs. 20/2010; Legge 36/2010; D.P.R. 168/2010; D.Lgs. 205/2010; D.Lgs. 128/2010; D.Lgs. 219/2010; D.Lgs. 121/2011; D.Lgs. 150/2011; D.Lgs. 162/2011; D.L. 2/2012 conv. in Legge 28/2012; D.L. 5/2012 conv. in Legge 134/2012; D.L. 60/2013 conv. in Legge 98/2013; D.L. 69/2013 conv. in Legge 89/2013; Legge 97/2013; D.L. 101/2013 conv. in Legge 125/2013; D.Lgs. 46/2014; D.L. 91/2014 conv. in Legge 116/2014; D.L. 133/2014 conv. in Legge 164/2014; D.L. 192/2014 conv. in Legge 11/105; Legge



- Rigorosa e costante applicazione delle procedure del *Sistema di Gestione Ambientale* e del *Sistema Gestione Qualità UNIENISO 9001*.
- Formazione, informazione, studio e aggiornamento specialistico della materia ambientale.
- Istituzione di un *registro delle disposizioni ambientali* (sia come disposizioni normative generali che come prescrizioni specifiche imposte a Sidra).
- Monitoraggio e controllo in itinere di tutte le situazioni e/o circostanze sensibili ai fini ambientali.
- Periodica attività di auditing, anche ed eventualmente di "gruppo", ad opera dei responsabili di funzione direttamente o indirettamente interessati agli aspetti ambientali.
- Veicolazione dei dati e delle notizie sensibili tra tutti i possibili Destinatari direttamente o indirettamente interessati alla materia ambientale.
- Acquisizione di tutte le autorizzazioni ed effettuazione delle comunicazioni/iscrizioni ambientali obbligatorie per il corretto svolgimento della propria attività.
- Compilazione immediata, corretta, completa e genuina, dei certificati di analisi dei rifiuti.
- Valutazione degli impatti del funzionamento organizzativo sull'ambiente, anche attraverso la definizione delle conseguenti azioni per minimizzare i rischi.
- Accertamento e verifica (preventivi, in corso di esecuzione e all'esito del servizio) dell'affidabilità tecnica dei fornitori ed esecutori di servizi/lavori in materia ambientale.
- Istituzione di *registri - di eventi, azioni e attività* - quali (a titolo strettamente esemplificativo e non esaustivo): scadenziario prescrizioni; andamento attività ed azioni; eventi anomali o "quasi incidenti"; programmazione scadenze; programmazione manutenzioni ordinarie e straordinarie; indicatori di usura o di guasto; pianificazione acquisti e approvvigionamento; flussi informativi di magazzino).
- Inserimento nei contratti (con fornitori ed esecutori di servizi/lavori) di specifiche clausole che consentano alla Società di verificare periodicamente la validità delle certificazioni e delle autorizzazioni e/o la correttezza in corso d'opera dei servizi/lavori.
- Aggiornamento sistematico dell'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori.
- Pianificazione e programmazione dell'attività di manutenzione/sostituzione di beni, impianti, strutture fisse e siti.
- Vigilanza (costante e comparata con l'RSPP o con il Delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008) di tutti i possibili rischi in correlazione, anche di natura occasionale, tra *ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro*.
- Controllo e vigilanza della corretta gestione dei *rifiuti di ufficio* attraverso il rispetto dei seguenti presidi di base:
 - Privilegiare l'acquisto dei prodotti cd. *green*;
 - Attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - Provvedere all'allestimento di aree dedicate, chiaramente individuate e visibili, per il deposito temporaneo dei rifiuti;
 - Collocare contenitori differenziati idonei alla raccolta delle diverse categorie di rifiuti;
 - Avviare i rifiuti speciali (toner, cartucce, piccoli accessori elettronici, ecc.) allo smaltimento tramite società iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali.

Divieti

- falsificare o alterare i documenti e i dati per le Pubbliche Amministrazioni o per le Autorità di controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- eludere la normativa di settore o porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante o potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee e causare inquinamento o disastro ambientale;
- superare i limiti tabellari previsti dai documenti autorizzativi relativamente agli scarichi o alle emissioni in atmosfera;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti o omettere i controlli e gli accertamenti sulla



provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi da potabilizzazione;

- violare regolamenti e procedure aziendali;
- organizzare attività per il traffico illecito di rifiuti, abbandonare i rifiuti allo stato solido o liquido, immettere i rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione con sostanze lesive dell'ozono;
- porre in essere condotte che possano potenzialmente pregiudicare l'integrità di beni paesaggistici.

4. MACRO PROCESSO "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" E PROTOCOLLI

Premessa

Le situazioni fattuali in cui è presumibile che si annidino eventuali condotte *a rischio di reati* possono essere individuate e gestite in base a molteplici chiavi di analisi: le specifiche funzioni aziendali; le aree di attività genericamente intese; i *processi aziendali*.

Il processo aziendale può essere definito come "*l'insieme di attività, svolte secondo una determinata sequenzialità e/o simultaneità, che ha un'origine (un punto di partenza) e che permette di raggiungere un determinato risultato (punto di arrivo)*" o anche come "*l'insieme di attività coordinate che, utilizzando input di varia natura, originano output che abbiano un valore per il cliente (interno od esterno)*".

L'approccio per processi si basa sul presupposto che un'organizzazione, per funzionare in modo efficace ed efficiente nel contesto in cui opera, deve definire e gestire numerose attività tra loro collegate, e che essa genera valore attraverso i suoi processi, e non mediante le sue funzioni: ad una prima osservazione, le organizzazioni risultano composte da funzioni, tuttavia per comprendere come un'organizzazione lavora realmente dobbiamo osservarne i processi. La maggior parte degli elementi della performance organizzativa sono dunque il frutto di processi inter-funzionali, le cui variabili sono le seguenti: obiettivi, struttura, gestione. Sidra è invece un'azienda organizzata per funzioni (reparti funzionali nei quali i dipendenti sono raggruppati per attività omogenee: Amministrazione, Acquisti, Produzione, Vendite, ...), pertanto sconta i problemi tipici di una tale organizzazione, in primis di ottimizzazione, coordinamento ed interdipendenza tra funzioni, perché ogni singola funzione (usualmente) punta alla propria efficacia ed efficienza. Questo, soprattutto quando si tratta di organizzazione burocratica articolata su più livelli come nel caso di Sidra. Per fare un esempio, l'evasione dell'ordine di un cliente viene compiuto da ciascuna funzione, per una porzione, solo in ragione della relativa competenza, sotto il controllo del Responsabile funzionale.

I clienti, invece, valutano il livello di servizio complessivo della società perché non sono interessati a conoscere il contributo di ciascuna funzione, né dove è stato compiuto un eventuale errore, per questo si dice che l'azienda strutturata per funzioni è organizzata per servire il proprio management, mentre l'azienda che lavora per processo serve il cliente. Per tale ragione sino dagli anni '90 le filosofie gestionali più diffuse ed i nuovi strumenti organizzativi fanno riferimento a una visione trasversale dell'organizzazione, la quale vede l'azienda come insieme di processi e non più come sommatoria di funzioni coordinate gerarchicamente: un risultato desiderato si ottiene con maggiore efficienza quando le attività e le relative risorse sono gestite come un processo. Identificare, comprendere e gestire, come fossero un sistema, processi tra loro correlati, contribuisce all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione nel conseguire i propri obiettivi.

Quando affermiamo che Sidra non è strutturata secondo una organizzazione per processi e non dispone della mappatura puntuale, intendiamo dire che non esiste una mappa completa ed esaustiva con la descrizione dei singoli processi, dove siano: individuati i responsabili di ogni processo; definiti gli obiettivi di massimizzazione dei flussi (dati dal rapporto tra tempo teorico di trasformazione e tempo totale di attraversamento); definite struttura (rete di interdipendenze tra le componenti), attività (scambi all'interno del processo), compiti (sequenza di operazioni per convertire input in output) e stati (o misure) delle attività, interne (efficienza ed integrazione) ed esterne (efficacia e adattamento).

Tutto quanto premesso è finalizzato a far comprendere perché, dopo aver effettuato la *crime risk analysis* applicando una metodologia articolata e complessa come la ISO 31000:2010 (approccio fortemente voluto dall'ANAC), che consente di disegnare in maniera assolutamente esaustiva la mappa

del rischio, si sia scelto di ricostruire i principali processi del Servizio Idrico Integrato e di definirne i singoli Protocolli di Processo, con l'obiettivo di prevenire ed evitare *condotte di reato*.

Il Sistema Gestione Qualità di Sidra, certificato UNI EN ISO 9001:2004, presenta la mappatura dei processi aziendali e definisce, a grandi linee, anche i singoli obiettivi, ma nulla più. Questi sono i riferimenti ai quali ci siamo attenuti per individuare i rischi reati e definire i più coerenti Protocolli di Processo.

Sulla base di quanto sin qui chiarito, il presente Modello 231 disporrà:

- A) in ordine ai processi e alle relative procedure operative trattati nel Sistema Gestione Qualità o comunque diversamente adottati dalla Società, la loro inclusione *de relato* nel Modello 231, anche attraverso la loro eventuale integrazione con i protocolli tipici di un sistema di gestione di rischio anti-reato;
- B) in relazione, invece, ai processi e alle funzioni "a rischio" che non sono stati presi in considerazione dalla Società o dal Sistema Gestione Qualità, si procederà *ex novo* alla loro trattazione ai fini del presente Modello 231.

Premesso che Sidra (in data 1.3.2017) ha adottato il *Regolamento del Servizio Idrico Integrato* in attuazione delle Disposizioni AEEGSI (la legge di Bilancio di previsione 2018 ha assegnato all'Autorità anche la regolazione del settore rifiuti, modificandone la denominazione in Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente - ARERA) sulla qualità contrattuale, il macro processo in esame è tra i più importanti e delicati di Sidra S.p.A., atteso che il servizio pubblico essenziale rappresentato dal *Servizio Idrico Integrato* sovrintende a tutto ciò che attiene alla tutela della qualità dell'acqua da distribuire al consumo umano e, pertanto, alla protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dall'eventuale contaminazione delle acque³⁵.

Sul piano organizzativo-strutturale, il Servizio Idrico Integrato reso da Sidra si snoda nei momenti de:

- la captazione ed adduzione dell'acqua di falda dai siti di **Produzione**, con la conseguente attività di **Potabilizzazione** (v. disinfezione e miglioramento delle qualità organolettiche dell'acqua);
- la distribuzione dell'acqua, attraverso la rete di **Distribuzione**;
- il recepimento dei reflui in **Fognatura**;
- la depurazione dei reflui e dei rifiuti liquidi nell'impianto di **Depurazione**.

4.1. Produzione e Potabilizzazione

L'acqua distribuita da Sidra è prelevata nel sottosuolo dagli impianti di produzione costituiti da un sistema di gallerie e pozzi trivellati: *Galleria Tavolone; Galleria Turchio; Galleria Consolazione; Pozzi Fisichelli; Etna Acque, Giusti, Messina e AISA*.

L'acqua - prelevata dagli impianti e convogliata tramite condotte di adduzione in 10 serbatoi - subisce un trattamento di *dissabbiatura* e di *disinfezione* con ipoclorito di sodio tramite apparecchiature a regolazione manuale dislocate in sei stazioni di clorazione in diversi Comuni.

Relative, al riguardo, le procedure operative prescritte dal Sistema Gestione Qualità nella TEAR 15: «*La Sidra S.p.A. per garantire che le acque prodotte e distribuite soddisfino ai requisiti di potabilità dettati dalle normative vigenti, provvede ad eseguire: interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e regolazione delle pompe dosatrici per l'eliminazione delle cause di disservizi legati alla qualità dell'acqua; controlli giornalieri sia della concentrazione di cloro residuo attivo in corrispondenza di punti della rete opportunamente identificati sia del livello di ipoclorito sodico nei serbatoi di stoccaggio degli impianti di clorazione; controlli analitici, utilizzando metodi documentati della qualità dell'acqua su campioni prelevati nei punti della rete, effettuati secondo le modalità riportate sul "Piano dei Prelievi mensili; taratura degli strumenti utilizzati; trattamenti di pulizia e disinfezione sono, inoltre, eseguiti su tratti di condotte di nuova posa e sulle autobotti*».

³⁵ Per incidens, lo specifico "campo di applicazione" della normativa speciale afferente alle "acque destinate al consumo umano" si estende a: «1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano» (art. 2 D.Lgs. 31/2001).



Gli impianti di produzione sono dotati di un moderno sistema di "telecontrollo" (in fase di ampliamento), che permette di individuare in tempo reale eventuali anomalie o disfunzioni degli impianti ai fini di un conseguente e tempestivo intervento.

Tra le azioni principali svolte nell'ambito della *Produzione – Potabilizzazione* :

- *quelle relative alla disinfezione*, eseguita da Sidra mediante immissione di ipoclorito sodico dosato con apparecchiature a regolazione manuale dislocate nelle sei stazioni di clorazione;
- *quelle riguardanti gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e regolazione* delle pompe dosatrici per l'eliminazione delle cause di disservizi legati alla qualità dell'acqua;
- *i controlli giornalieri*, sia della concentrazione di cloro residuo attivo in corrispondenza di punti della rete opportunamente identificati, sia del livello di ipoclorito sodico nei serbatoi di stoccaggio degli impianti di clorazione;
- *i controlli analitici*, utilizzando metodi documentati della qualità dell'acqua su campioni prelevati nei punti della rete, effettuati secondo le modalità riportate sul "Piano dei Prelievi mensili", nell'All.1A della *TEAR 15* (in ordine alle modalità di raccolta dei campioni per analisi microbiologica), nell'All.1B della *TEAR 15* (in ordine alle modalità di raccolta dei campioni per analisi chimica).

In merito al Processo Gestione Produzione e Potabilizzazione, le Procedure Operative di riferimento sono: PO10 "Produzione e Trasporto" e PO 09 "Energy Management".

Nel caso delle "forniture special" (v. quelle richieste dalle navi che attraccano alla banchina del porto) vengono, poi, eseguite le procedure operative di cui al *TEAR12* del Sistema Gestione Qualità.

❖ **Normativa di riferimento**

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (*Attuazione della Direttiva 80/768/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 Legge 16 aprile 1987 n. 183*);
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (*Attuazione della Direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*).

Più da vicino, il D.Lgs. 31/2001 (che a sua volta è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 27): da un lato, ha sostituito e "preso il posto" del D.P.R. 236/1988; dall'altro, ha statuito che «*le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia*».

Tale disposizione comporta che, ad esempio, restano pienamente vigenti le norme del D.P.R. 236/1988 che disciplinano le zone di tutela e di rispetto.

Entrambi i succitati provvedimenti normativi hanno, comunque, fissato la strada maestra dei principi e dei protocolli gestionali cui ogni Gestore è tenuto ad attenersi.

La prima norma da tenere in considerazione nel D.Lgs. 31/2001 è l'art. 4, che fissa gli "obblighi generali": «*1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite... non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana ... devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I ... devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 ... l'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile*».

Di pari importanza il Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 (*Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*) che, tra l'altro, statuisce:

- che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite;
- che occorre mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare il rispetto di obblighi e parametri del decreto;
- che occorre individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana;
- che laboratori o terzi appaltatori devono applicare pratiche di gestione della qualità conformi a



quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute e vanno accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per singole prove o gruppi di prove (accreditamento entro il 31 dicembre 2019)

- che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del nuovo decreto, vanno convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, rispettando i criteri di efficienza di cui alla parte B dell'Allegato;
- che è aggiornata la tabella sui "*Metodi per i parametri microbiologici*" e, nella Parte B, dei nuovi "*Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione*";

Per ciò che concerne gli **specifici presidi** fissati - sia dall'ex D.P.R. 236/1988 che dal D.Lgs. 31/2001 - a tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, possono essere distinte due principali categorie:

- A) Quella dei cd. *presidi passivi*, riguardanti *le opere ed i manufatti di protezione* alla fonte;
- B) Quella dei cd. *presidi attivi*, più strettamente afferenti alle *qualità e mantenimento della qualità dell'acqua*.

In ordine ai cd. **presidi passivi**, si tratta di quelle zone di "*tutela assoluta*" e di "*rispetto*" delle opere e dei manufatti alla fonte, già analiticamente disciplinati dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 236/1988, integralmente confermati e sostituiti dall'art. 94 (*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*) del D.Lgs. 152/2006, che tra l'altro dispone:

- «*La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni... deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio*»;
- «*La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi ...d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi*».

Per ciò che invece riguarda i cd. **presidi attivi**, rappresentano prescrizioni inderogabili fissate dal D.Lgs. 231/2001 quelle di cui agli articoli: 5 (*Punti di rispetto della conformità*), modificato dalla Legge 15 dicembre 2011 n. 2017; 6 (*Controlli*), 7 (*Controlli interni*) e 8 (*Controlli esterni*), modificati dal D.Lgs. 5 febbraio 2002 n. 27.

Da annotare che:

- i *controlli di routine* (sui parametri minimi indicati dall'*All. II, Controllo, Tabella A, Parametri da analizzare*, di cui al D.Lgs. 31/2001 e su più punti di prelievo, il cui numero dipende dalla estensione e dalla tipologia della rete) mirano «*a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonché informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal decreto 31/2001*» (All. II cit.);
- il *controllo generale annuo*, detto anche "*controllo di verifica*" (alla frequenza stabilita dalla Tabella B.1, "frequenza minima di campionamento"), «*mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati*».
- i "*controlli esterni*" (svolti dall'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, "a sorpresa" ed in qualunque momento), rivestono la massima importanza giacché è proprio da questi che potrebbe partire la segnalazione al Gestore circa l'eventuale presenza di anomalie, di valori o di parametri, delle acque. Ove, infatti, l'Azienda Sanitaria Locale effettui, ex art. 10 D.Lgs. 31/2001, formale segnalazione di anomalie: il Gestore, sentite le autorità sanitarie locali, è *obbligato* ad individuare

tempestivamente *le cause della non conformità e ad attuare i correttivi gestionali di competenza*, pena le sanzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31/2001.

Stesso discorso vale per la segnalazione di eventuali anomalie "al rubinetto" (situazione presa in considerazione all'art. 5 D.Lgs. 31/2001, in ordine ai *punti di rispetto della conformità*).

❖ **Rischio di commissione reati maggiormente consumabili**

- *Truffa ai danni dello Stato* ex art. 640, co. 2, c.p. (reato presupposto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001), nel caso in cui Sidra, attraverso un'attività di falsificazione o di manipolazione dei dati delle analisi o dei controlli effettuati, dovesse indurre in errore le Autorità Istituzionali Pubbliche preposte ai controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
- *Impedito controllo* ex art. 2625 c.c. (reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 - "proprio" in quanto consumabile solo da parte degli amministratori), laddove, o attraverso l'occultamento di documenti, o altri idonei artifici, Sidra dovesse eventualmente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- *Corruzione* ex artt. 318 - 322 c.p. (reati presupposti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001), nell'ambito dei rapporti con le Autorità Istituzionali preposte ai controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* ex art. 516 c.p. (reato presupposto dall'art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/2001), soprattutto in riferimento all'importante progetto delle cd. "cassette dell'acqua".
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 (reato presupposto dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001), in caso di eventuale smaltimento o abbandono illecito di rifiuti solidi (materiali di risulta, oli combustibili, ecc.) provenienti dai lavori di manutenzione dell'area di produzione.
- *Inquinamento ambientale* ex art. 452 bis c.p. (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla recente Legge 68/2015), eventualmente ipotizzabile (pur se in misura assolutamente minima e residuale) in presenza di smaltimento illecito o deposito incontrollato di rifiuti solidi provenienti dai lavori di manutenzione dell'area di produzione.
- *Delitti colposi contro l'ambiente* ex art. 452 quinquies c.p. (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), in caso di possibili inquinamento del terreno a causa di condotte negligenti, imprudenti e/o imperite.

Ragioni di completezza espositiva rendono doveroso ricordare le importanti sanzioni – pur formalmente non rientranti nell'ambito dei reati presupposti ex D.Lgs. 231/2001 – previste dall'art. 19 D.Lgs. 31/2001, che punisce:

6. *Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2*, ossia la distribuzione di acqua: a) contenente microrganismi e parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) che non soddisfi i requisiti di cui alle parti A e B dell'allegato I;

C) *L'inosservanza delle prescrizioni imposte*, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, attraverso i provvedimenti adottati dalle competenti autorità (*rectius*, nel caso in cui il Gestore - allertato dalle Autorità sanitarie sulla non rispondenza dei valori non già al punto di consegna ma "al rubinetto" - rimanga inerte e non adotti alcuna misura per eliminare la segnalata anomalia);

1. *La violazione degli adempimenti di cui all'art. 7 comma 4*, ossia la mancata conservazione dei risultati dei controlli per un periodo di almeno cinque anni, per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni;

2. *La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9*, ovvero l'eventuale presenza – a causa di utilizzazione per nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti - di sostanze, o materiali, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, «*in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati*»;

3. *La violazione delle disposizioni emanate dall'Autorità Statuale* ex art. 11, comma 1.

❖ **Protocolli Speciali**

Unitamente al rigoroso rispetto ed osservanza dei *Protocolli Generali* e dei *Protocolli Speciali di Area*:

- rispettare alla lettera (anche dopo avere provveduto a tenersi costantemente aggiornati) le disposizioni di legge richiamate nei precedenti paragrafi, nonché i criteri, le metodologie, le direttive ed i provvedimenti adottati dalle Autorità Istituzionali preposte alla materia della qualità dell'acqua destinata

- al consumo umano;
- procedere alla custodia ed archiviazione informatizzata - previo riordino e sistemazione razionalizzata - di tutto il materiale afferente ai controlli sulla qualità dell'acqua, ai risultati delle relative analisi, alle certificazioni sui prelievi, ai provvedimenti, alle delibere, alle comunicazioni, alle segnalazioni da parte delle Autorità Istituzionali competenti;
 - rendere sempre interamente tracciabili, riscontrabili, replicabili, individualizzabili in base ai singoli soggetti che le hanno compiute, tutte le condotte, le analisi, le valutazioni, anche attraverso specifica tracciabilità di natura informatica;
 - formalizzare ed esplicitare i percorsi motivazionali in presenza di opzioni valutative (v. la scelta dei punti di prelievo o dei parametri da sottoporre ad analisi);
 - astenersi dal manipolare o correggere i succitati dati/documenti;
 - mettere a disposizione dell'utenza un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni sulla qualità dell'acqua;
 - dare riscontro a tutte le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti provenienti dall'utenza, dagli organi sociali, dalle autorità istituzionali, sulla qualità dell'acqua;
 - assicurare la piena funzionalità degli impianti, delle reti e delle infrastrutture, predisponendo e attuando il programma periodico delle attività di manutenzione ordinaria, da elaborare anche in base alle criticità emerse nel corso della gestione corrente, all'andamento dei principali indicatori di processo e all'ottimale numero di controlli da eseguire, alle specifiche caratteristiche degli impianti;
 - assicurare una azione di costante manutenzione e vigilanza di pozzi, serbatoi e sorgenti;
 - assicurare la costante funzionalità del servizio di teleallarme e telecontrollo per gli impianti di potabilizzazione;
 - definire comportamenti e attività del personale per fronteggiare efficacemente funzionamenti anomali o emergenze;
 - proteggere con sistemi fisici e telematici le aree di salvaguardia di pozzi, serbatoi, opere e impianti.

4.2. Distribuzione

Il processo riguarda la *gestione della distribuzione* dell'acqua potabile (attraverso condotte secondarie e capillari) alle utenze finali (ordinarie e speciali), nonché la realizzazione, trasformazione, spostamento, modifica, mantenimento in efficienza e ripristino degli impianti d'utenza.

Le relative procedure gestionali, prescritte dal Sistema Gestione Qualità, sono quelle di cui alla:

- *TEAR 13*, che riguarda l'esercizio della rete di distribuzione ed è volta a garantire l'efficace ed efficiente erogazione del servizio idrico, attraverso l'esecuzione di interventi volti alla eliminazione dei disservizi legati alla quantità dell'acqua e di manovre e controlli sui parametri degli impianti della rete. A tal fine, la rete di distribuzione è suddivisa in zone idriche, opportunamente identificate, ed assegnate a tecnici incaricati (ciascuno per le zone di competenza) per la pianificazione e il coordinamento delle attività delle squadre per l'esecuzione degli interventi. Nella "mappa delle zone idriche" sono anche opportunamente identificate le zone per le quali i controlli sui parametri degli impianti della rete sono eseguiti con sistemi di telecontrollo.
- *TEAR 14*, che afferisce ai lavori necessari per garantire il mantenimento in efficienza e l'ampliamento della rete di distribuzione. Gli stessi - che sono effettuati con personale dipendente, se i lavori non comportano scavi, o eventualmente tramite ditte appaltatrici esterne - concernono interventi di riparazione, sostituzione e manutenzione della rete idrica per l'eliminazione dei disservizi legati a perdite idriche, nonché interventi di realizzazione, trasformazione, modifica di impianti d'utenza. Vengono definite, a tale scopo, le attività e le relative responsabilità per la: pianificazione degli interventi di riparazione, sostituzione e manutenzione eseguiti dalle ditte appaltatrici sulla rete di distribuzione; pianificazione ed esecuzione dei controlli sugli interventi eseguiti dalle ditte appaltatrici; pianificazione, nell'ambito degli interventi sopra indicati, di sopralluoghi per l'individuazione e valutazione delle perdite nella rete di distribuzione e di assistenza alle ditte appaltatrici; pianificazione degli interventi di realizzazione, trasformazione, modifica, ripristino di impianti d'utenza.

❖ Gestione Contatori

Rientra nel processo *Gestione Distribuzione* del Sistema Gestione Qualità adottato da Sidra anche la



gestione contatori.

Le relative procedure sono:

- TEAR 04, *Sostituzione contatore*;
- TEAR 05, *Verifica letture e fatturazione*;
- TEAR 09, *Spostamento contatore*;
- TEAR 10, *Verifica contatore*.

❖ **Normativa di riferimento "contatori"**

I provvedimenti legislativi che, nel tempo, hanno regolato la materia sono:

- Il D.P.R. 23 agosto 1982 n. 854 (*Attuazione della Direttiva CEE n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda*), con il quale è stato stabilito che «*per contatori di acqua fredda (n.d.s. denominati brevemente "contatori") si intendono gli apparecchi di misura integratori destinati a determinare in modo continuo il volume di acqua che li attraversa, escluso ogni altro liquido ... l'acqua è considerata fredda quando la sua temperatura è compresa tra 0 gradi e 30 gradi C.*»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*) emesso sulla base dei poteri riconosciuti dall'art. 4, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (*recante disposizioni in materia di risorse idriche*), attraverso il quale sono stati definiti i criteri per la gestione del servizio idrico integrato ed è stato, tra l'altro, prescritto che «*la misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854*»;
- La Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura (tra cui appunto i *contatori dell'acqua*) e che prescrive, tra le norme principali: i *Requisiti essenziali e valutazione della conformità* (art. 6)³⁶ ; la *Marcatura di conformità*(art. 7), la *Valutazione della conformità*(art. 9);
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 22 (*Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura*), con il quale è stata recepita la su richiamata Direttiva Europea del 2004;
- Il Decreto Legislativo 16 aprile 2012 n. 46 (*Attuazione della direttiva 2011/17/UE*), con il quale è stato definitivamente abrogato il D.P.R. 854/1982;
- Il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017 n. 93 (*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*) che sostituisce il precedente Decreto 30 ottobre 2013 n. 155.

❖ **Scopo e principi gestionali**

Sul presupposto che il *contatore* è lo strumento di misurazione dei volumi di acqua consegnata all'utente, la relativa attività di gestione persegue lo scopo di:

- monitorarne lo stato di conservazione;
- verificarne il corretto funzionamento;
- sostituirlo in caso di guasto;
- installarlo per i nuovi utenti;
- disattivarlo e/o riattivarlo;
- leggerne i dati riportati.

Altra fondamentale ragione che giustifica la delicatezza del processo afferente alla "gestione contatori" è la sua diretta strumentalità nei confronti dell'*adeguamento della tariffa*.

Tra gli elementi fondamentali per la redazione di una legittima e corretta proposta di adeguamento tariffario, vi è infatti l'esatta quadratura delle voci di calcolo e, in particolare, la piena corrispondenza tra la voce dei costi e quella dei ricavi. Tali componenti di bilancio sono, a loro volta, giustificate dalla fedele ricostruzione:

- dei costi di gestione dell'attività di esercizio e degli investimenti;
- dei ricavi riportati nei bilanci;

³⁶ L'Allegato I, in ordine ai "*requisiti essenziali*" che devono possedere i contatori, stabilisce: «*lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutela metrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultato della misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguarda le tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare*»;



- del volume di acqua effettivamente consumata dall'utente e registrata nel contatore.

Tra i principi cogenti espressi dalla normativa in materia di "gestione contatori", l'obbligo di:

- verifica periodica;
- controlli casuali o a richiesta;
- vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea

I momenti fondamentali afferenti alla suddetta area gestionale sono:

A) *Posizionamento dei contatori.*³⁷

B) *Caratteristiche dei contatori:*

- Devono essere tutti rigorosamente a norma in base a quanto prescritto dalla richiamata normativa nazionale ed europea;
- Sono di esclusiva proprietà di Sidra e l'utente ne paga il nolo (nella bolletta, alla voce "diritto fisso");
- Costituiscono il parco contatori, che è appunto formato dall'insieme dei contatori al servizio degli utenti e che è caratteristico di una rete o di porzioni di essa;
- Fanno parte del patrimonio aziendale e vengono iscritti nei dati di bilancio come specifica voce portata in ammortamento;
- Le loro matricole, la loro marca e la loro indicazione sono considerati specifici elementi di riconoscimento, fanno parte integrante dei dati contrattuali, sono univocamente legati ad una specifica e determinata utenza.

C) *Controllo e manutenzione dei contatori*

I contatori vengono sottoposti, senza soluzione di continuità, a penetranti controlli. Tra questi vanno, ad esempio, annoverati quelli regolati dalle procedure operative di cui al TEAR 08 del Sistema Gestione Qualità (v. in caso di sospetto di scambio di contatori tra utenti diversi, o di consumi negativi per inversione di contatore, o di sospetto di abusi quali rottura di sigilli, allacci abusivi, etc.).

Ove, poi, l'utente metta in dubbio il corretto funzionamento del contatore, la Società avvia la specifica *procedura di verifica del corretto funzionamento del contatore*. La verifica in oggetto è rigorosamente svolta rispettando le procedure operative di cui alla TEAR 10 del Sistema Gestione Qualità.

L'evento finale della verifica è:

1. la *reinstallazione del contatore*, quando, a seguito della verifica, il contatore risulti con una lettura dei consumi all'interno del parametro di precisione definito (range di misura + - 5% del consumo letto dallo strumento campione);
2. la *sostituzione del contatore* quando, a seguito della verifica, il contatore risulti con una lettura dei consumi al di fuori del parametro di precisione definito (range di misura +/- 5% del consumo letto dallo strumento campione). La sostituzione in oggetto avviene in ossequio alla procedura operativa di cui alla TEAR 04 del Sistema Gestione Qualità.

Nel caso, poi, in cui la verifica venga effettuata su richiesta di un utente ed il contatore mostri una lettura dei consumi all'interno del parametro di precisione definito, la Società procederà ad incamerare il deposito cauzionale di € 71.00 emettendo regolare fattura; in caso contrario, la sostituzione avverrà a carico di Sidra e la fatturazione dei trimestri relativi alla richiesta di verifica verrà effettuata sulla media dei consumi dei trimestri precedenti.

D) *Installazione e spostamento dei contatori*

Nel caso di *installazione di nuovi contatori per nuovi utenti*, le procedure operative applicabili sono quelle di cui alla TEAR 06 del Sistema Gestione Qualità, quale momento della più ampia procedura operativa avente ad oggetto la *"stipula di un nuovo contratto"*. Ove, invece, il contatore da installare non sia per un nuovo utente, ma per un utente che intende semplicemente *"spostare il contatore all'interno di uno stesso stabile"*, le procedure operative applicabili sono quelle di cui al TEAR 09 del Sistema Gestione Qualità.

³⁷ Il contatore viene, normalmente, installato in apposito armadietto ricavato in fregio all'ingresso dell'abitazione e protetto da uno sportellino munito di serratura. Nei condomini vengono predisposti appositi punti di concentrazione dei contatori al servizio dei singoli. Doveroso tuttavia ricordare che - nonostante il su richiamato D.P.C.M. 4 marzo 1996 imponga l'obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua - risultano ancora esistenti parecchie utenze unificate (ossia condomini di più appartamenti serviti da un unico contatore).



Da annotare che, qualora l'utente intenda trasferire il contatore in un altro stabile occorrerà procedere alla stipula di un nuovo contratto, e dunque applicare le succitate procedure operative di cui al TEAR 06 del Sistema Gestione Qualità.

E) Disattivazione e riattivazione contatore

La procedura *de qua* è legata a due distinte evenienze: a) disdetta contratto; b) sospensione del servizio per morosità. Il distacco del contatore a seguito di "*disdetta contratto*" è regolato dalla procedura operativa di cui al TEAR 07 del Sistema Gestione Qualità. La disattivazione e la riattivazione del contratto a seguito di "*morosità*" sono regolate dalla procedura operativa di cui al TEAR 01 del Sistema Gestione Qualità.

F) Gestione magazzino contatori

Il punto in esame è affrontato dal Sistema Gestione Qualità nel *Processo Gestione Magazzini*.

❖ **Rischio di commissione reati maggiormente consumabili**

· *Truffa ai danni dello Stato ex art. 640, co. 2, c.p.* (reato presupposto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001), che concretamente si risolverebbe anche in un danno all'utenza e alla collettività, nel caso (ad esempio) in cui Sidra: A) nell'ambito della *gestione delle rete di distribuzione* e dei relativi lavori di manutenzione, ponga in essere un'attività di inganno, falsificazione o manipolazione materiale, così inducendo in errore le Autorità Istituzionali Pubbliche preposte ai controlli sulla correttezza delle varie fasi del Processo Idrico Integrato; B) nell'ambito della *gestione contatori*, incorra in condotte concorsuali (dolose o colpose ex art. 40 c.p.) con i "letturisti", così pervenendo ad un calcolo dei consumi distorto, con immediata refluenza anche nel processo di adeguamento della proposta tariffaria da inviare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

· *Impedito controllo ex art. 2625 c.c.* (reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001), laddove, o attraverso l'occultamento di documenti, o altri idonei artifici, Sidra dovesse eventualmente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

· *Corruzione ex artt. 318 - 322 c.p.* (reati presupposti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001) nell'ambito dei

rapporti con le Autorità Istituzionali preposte ai controlli della corretta gestione della rete di distribuzione e dei contatori.

· *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. 152/2006* (reato presupposto dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001), in caso di eventuale smaltimento o abbandono illecito di rifiuti solidi (materiali di risulta, oli combustibili, ecc.) provenienti dai lavori di manutenzione della rete di distribuzione.

· *Inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla recente Legge 68/2015), quale reato eventualmente ipotizzabile (pur se in misura assolutamente minima e residuale) in presenza di smaltimento illecito o deposito incontrollato di rifiuti solidi provenienti dai lavori di manutenzione della rete di distribuzione.

· *Delitti colposi contro l'ambiente ex art. 452 quinquies c.p.* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), ipotizzabili per possibili inquinamento del terreno a causa di condotte negligenti, imprudenti e/o imperiti poste in essere nell'ambito dai lavori di manutenzione della rete di distribuzione.

· *Ricettazione ex art. 648 c.p.* (reato presupposto dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001), nell'ambito della *gestione contatori*, laddove la Società, all'evidente fine di risparmio aziendale, dovesse acquistare contatori, o altri strumenti collegati al processo in discussione, provenienti da delitto (v. ad esempio da furto).

❖ **Protocolli Speciali**

In aggiunta ai *Protocolli Generali* e ai *Protocolli Speciali di Area*, vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- pianificare gli interventi di riparazione, sostituzione e manutenzione, eseguiti dalle ditte appaltatrici sulla rete di distribuzione;
- pianificare ed eseguire controlli sugli interventi eseguiti dalle ditte appaltatrici;
- pianificare, nell'ambito degli interventi sopra indicati, sopralluoghi volti alla individuazione e valutazione delle perdite nella rete di distribuzione nonché alla eventuale assistenza alle ditte appaltatrici;
- pianificare interventi di realizzazione, trasformazione, modifica, ripristino di impianti d'utenza;
- utilizzare solo ed esclusivamente contatori "a norma" forniti da rivenditori autorizzati;
- tracciare, registrare e custodire tutto il materiale (dall'acquisto alla consegna) afferente alla piena e legittima titolarità dei contatori;



- tenere rigorosamente e tecnicamente "in ordine" il magazzino - contatori;
- provvedere immediatamente alla eventuale manutenzione, riparazione o sostituzione, dei contatori rotti/difettosi;
- evitare qualsiasi forma di manipolazione e/o abuso dei contatori;
- coinvolgere e rendere partecipi tutti i soggetti del *processo gestione parco contatori* in presenza di qualsiasi dubbio, difficoltà, o proposta migliorativa;
- segnalare immediatamente alla Direzione Generale, al CdA o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi, eventuale, azione o condotta anomala dei dipendenti, responsabili, operatori in regime di out sourcing;
- prevedere un rigoroso controllo dell'attività di lettura contatori svolta dalla società esterna in regime di out sourcing;
- affidare ad un dipendente e/o responsabile di Sidra il monitoraggio e la vigilanza coordinata tra la lettura dei contatori "esternalizzata" e le procedure operative di cui alle richiamate procedure operative del Sistema Gestione Qualità ad opera dei dipendenti interni.

4.3. Fognature

La *gestione delle fognature* afferisce ad uno dei compiti primari di Sidra, quale società affidataria del *Servizio Idrico Integrato*, ossia quello relativo alla "*captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue*".

Il sistema fognario affidato a Sidra riguarda il *collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue*.

Sebbene la proprietà della rete fognaria in discussione (ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006, per come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 conv. in Legge 12 settembre 2014 n. 133) faccia capo agli enti locali territoriali (v. il socio pubblico - Comune di Catania) trattandosi di beni demaniali in senso stretto: attraverso il *contratto di servizio* che la Società ha stipulato con il Comune di Catania, a Sidra sono state assegnate in concessione alla Società, oltre al depuratore, la *rete fognaria* e la *rete delle acque bianche*.

Rientra in tale area - a prescindere dalla manutenzione della stessa rete - il problema degli *scarichi*.

La normativa ambientale si occupa in modo specifico degli "*scarichi*", segnalando come la loro mancata autorizzazione o vigilanza ha un impatto diretto ai fini delle possibili conseguenze dannose sull'ambiente e in termini di inquinamento del terreno.

Premessa di fondo è che l'allaccio alla pubblica fognatura *deve* - obbligatoriamente - essere accompagnata da una *autorizzazione allo scarico*, quale potere riconosciuto a titolo esclusivo al Sindaco.

Ne deriva che:

- è assolutamente vietato scaricare acque reflue domestiche sia sul suolo che nel sottosuolo (artt. 103, 104 D.Lgs. 152/2006);
- tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- sono puniti (ex art. 133 D.Lgs. 152/2006) coloro che scaricano senza essere stati previamente autorizzati o non rispettino le prescrizioni stabilite nel relativo provvedimento di autorizzazione.

Momento diverso è quello relativo all'*autorizzazione all'allaccio*, che potrebbe eventualmente essere riconosciuto anche al gestore del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso specifico di Sidra, il *Contratto di Servizio* stipulato tra il Comune di Catania, all'art. 7 (*Oneri a carico della Società e del Comune con riferimento al servizio di raccolta, trasporto, depurazione e riuso delle acque*) è fermo nel disporre: «*La società ... provvederà, assumendo i relativi oneri, a esprimere pareri tecnici su tutte le pratiche relative agli allacci alle reti fognarie comunali ed agli impianti fornendo assistenza tecnica alla competente Direzione della Tutela Ambientale del Comune ... Il Comune, per converso, si obbliga ad istruire tempestivamente tutte le pratiche relative agli allacci alle reti fognarie comunali ed agli impianti sino alla predisposizione, inclusa, degli atti relativi alle ingiunzioni notifiche, autorizzazioni, dinieghi, collaudi, sanzioni, ecc. che sono di competenza del Comune e a trattare tutte le pratiche sottopostegli dalla Società con la maggiore speditezza, così da non creare remore o aggravii di costi nello svolgimento del servizio concesso; a tal fine istituirà una snella struttura di raccordo dotata di ampi poteri specialmente per quanto attiene l'autorizzazione ad occupare il suolo e sottosuolo pubblico per la collocazione di reti ed impianti, l'autorizzazione a realizzare gli scavi alle soste di mezzi sul luogo di lavoro, attivando speciali deroghe nelle ipotesi di pronto intervento o di altri interventi indifferibili ed urgenti*».

A prescindere, dunque, dalla posizione di diligente ausiliarità da parte di Sidra: compete al



Comune l'importante procedimento, non solo dell'*autorizzazione allo scarico*, ma anche dell'*allaccio alla fognatura*.

❖ **Normativa di riferimento**

La norma che, nell'ambito del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, si occupa del tema delle "fognature" è l'art. 141 del D.Lgs. 152/2006 dispone: « 2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura».

Le ulteriori norme di specifico e pertinente sono:

- art. 100 (*Reti fognarie*): «*Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane*».
- art. 103 (*Scarichi sul suolo*): «*È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo*»³⁸.
- art. 104 (*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*): «*È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo*».
- art. 107 (*Scarichi in reti fognarie*): «*Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del SII ed approvati dall'Autorità d'ambito competente*» (comma 2).
- art. 124 (*principi generali*- Capo II dedicato all'*Autorizzazione agli scarichi*): - «*Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*»; - «*In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito*» (comma 4); - «*Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio* » (comma 8); - «*In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente*» (comma 10).
- art. 129 (*accessi ed ispezioni*): «*L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico*».
- a) art. 130 (*Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico*): «*Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente*».
- art. 133 (*sanzioni amministrative*): «*Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro....chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro*».

Sulla base di questo quadro di riferimento normativo, e di quanto prima detto a proposito della distribuzione di poteri-doveri tra Sidra e il Comune di Catania, in capo alla Società rimane fermo l'obbligo (con relativa responsabilità in caso di negligenza) di:

- a) supportare, ove richiesto, il Comune di Catania nel delicato procedimento di autorizzazione all'*allaccio alla fognatura*;
- b) vigilare, monitorare e controllare – senza soluzione di continuità – la rete fognaria al fine di rilevarne con immediatezza difetti, disfunzionalità, necessità manutentive, abusi da parte dell'utenza.

³⁸ tranne specifiche e predeterminate eccezioni



❖ **Rischio di commissione reati maggiormente consumabili**

· *Inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), quale reato consumabile da Sidra in presenza di eventuali rotture/disfunzioni del sistema degli scarichi: A) in forma diretta (v. per mancata manutenzione o non riparazione di una tubazione del sistema fognario, in relazione alla quale era eventualmente partita una specifica segnalazione da parte degli utenti); B) in forma indiretta e concorsuale (v. per inquinamento provocato da un utente con il quale la Società abbia agito in posizione di concorsualità, anche attraverso forme di omissione colposa).

· *Disastro ambientale ex art. 452 quater c.p.* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), che, seppur difficilmente ipotizzabile a causa della sua logica inconciliabilità con una rete di controlli così penetrante come quella adottata dalla Società, va comunque considerato un reato "a rischio" per Sidra.

· *Delitti colposi contro l'ambiente ex art. 452 quinquies c.p.* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), ad alta prevedibilità potendosi facilmente ipotizzare la verifica di un inquinamento a causa di una negligenza, imprudenza ed imperizia nella gestione del processo in esame.

· *Delitti contro la Pubblica Amministrazione* (art. 317 e ss. c.p.) in concorso con funzionari/dipendenti del Comune di Catania, soprattutto in relazione alle pratiche di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

❖ **Protocolli Speciali**

In aggiunta ai *Protocolli Generali* e *Protocolli Speciali di Area* è opportuno:

· verbalizzare, registrare e custodire traccia e documentazione di tutti i sopralluoghi effettuati (sia in relazione all'attività di vigilanza "delegata" dal socio-pubblico sugli allacci allo scarico, che in riferimento all'attività di manutenzione del sistema fognario);

· realizzare un sistema di registrazione informatico della verbalizzazione, registrazione, custodia, archiviazione di cui al punto precedente;

· istituire uno o più registri degli incontri e dei sopralluoghi, differenziandoli in base alla causale o ai soggetti (pubblici o privati) di riferimento;

· evitare di affidare poteri - doveri - incombenze - funzioni di processo ad un solo soggetto;

· rendere sempre interamente tracciabili, riscontrabili, replicabili, individualizzabili in base ai singoli soggetti che le hanno compiute, tutte le condotte, le analisi e le valutazioni, poste in essere nell'ambito del processo anche attraverso specifica tracciabilità di natura informatica;

· formalizzare ed esplicitare i percorsi motivazionali in presenza di opzioni valutative;

· assicurare la piena funzionalità della rete fognaria, curando la pulizia e lo spurgo, predisponendo e attuando il programma annuale delle attività di manutenzione ordinaria, elaborandolo anche in base alle criticità emerse nel corso della gestione corrente, all'andamento dei principali indicatori di processo e all'ottimale numero di controlli da eseguire, in relazione alle caratteristiche degli impianti stessi;

· assicurare lo smaltimento di terre e rocce da scavo o di altri rifiuti prodotti da lavori o attività manutentive sulla fognatura nel pieno rispetto di norme e leggi in materia ed evitare, nella gestione del deposito temporaneo di rifiuti da manutenzione o lavori su reti fognarie, la commistione di categorie differenti di rifiuti con quelli pericolosi;

· effettuare i controlli sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti fognari anche al fine di verificare la corretta gestione da parte delle imprese terze qualificate come "produttori" del rifiuto

· assicurare la costante funzionalità del servizio di teleallarme e telecontrollo della rete fognaria;

· predisporre il Piano Investimenti per la rete fognaria.

4.4. Depurazione

Il momento finale e di completamento del Processo Idrico Integrato è la "*depurazione*" (sia dei reflui provenienti dalle fognature che dei rifiuti liquidi trasportati dai bottini), inteso come processo di miglioramento delle acque in uscita dal depuratore.

❖ **Normativa di riferimento**

Dal punto di vista normativo, la materia della "*depurazione dei reflui*" – già regolata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*) -

rientra attualmente nel raggio di azione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), per come integrato in base alla successiva (citata) legislazione.

Le due norme principali di riferimento sono: l'art. 11 (*la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche*) e l'art. 141 («*Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*»).

Fermo restando, poi, che l'art. 2 del D.Lgs. 152/2006 fissa – come obiettivo primario di ordine generale

- «*la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*»; per ciò che specificamente la tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 73 (Parte III, Sezione II, Titolo I) enuclea tra le sue finalità: la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e l'attuazione ed il risanamento dei corpi idrici inquinati; il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; la riduzione in modo significativo dell'inquinamento delle acque sotterranee.

Circa il raggiungimento dei superiori obiettivi, l'art. 73 ne dispone la realizzazione attraverso i seguenti strumenti: - individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; - tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; - rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; - adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato; - individuazione di misure per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; - individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

Per ciò che specificamente riguarda Sidra S.p.A., l'art. 4 dello Statuto le assegna la gestione «*integrata delle risorse idriche nell'insieme dei servizi di captazione, sollevamento, trattamento, trasporto, fornitura, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, industriali ed agricoli, gestione del sistema fognario, gestione dei servizi di raccolta, collettamento, depurazione e riuso delle acque reflue, ivi incluse quelle bianche, protezione, monitoraggio e potenziamento dei condotti idrici*», unitamente alla «*dei depuratori marini e dei dissalatori*».

Parimenti, l'art. 3 del *Contratto di Servizio* ricorda che il Comune di Catania ha affidato alla Società, oltre alla rete fognaria e delle acque bianche, il *depuratore di Pantano d'Arce*, già oggetto della Convenzione

n. 3 del 24 settembre 1996 fra il Comune di Catania il Consorzio A.S.I. e l'Azienda Acquedotto Municipale di Catania, nonché quant'altro connesso e strumentale a svolgere i servizi affidati.

Sempre in base a quanto stabilito nel Contratto di Servizio:

· competono al Comune: «*le funzioni di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni del servizio adeguati alle esigenze ed idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale, compatibili con le risorse disponibili*» (art.5);

· compete invece alla Società, ai sensi dell'art. 7:

- «*gestire l'impianto di depurazione secondo le specifiche tecniche di funzionamento in sintonia con le caratteristiche qualitative degli affluenti compatibilmente con le potenzialità e le caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione degli impianti e con la loro funzionalità*»;

- «*ricercare risultati ottimali pur in presenza di liquami con caratteristiche qualitative e quantitative anche sensibilmente diverse dai dati di progetto, tenute presenti le condizioni operative e strutturali degli impianti stessi*»;

- «*eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le componenti meccaniche, idrauliche ed elettriche degli impianti predetti per garantire la migliore funzionalità e durata*»;

- «*tenere costantemente informato il Comune, anche allo scopo di consentire a quest'ultimo di assumere le opportune iniziative, sulle anomalie riscontrate circa il funzionamento degli impianti, sulle anomalie riscontrate circa la qualità e la quantità degli affluenti pervenuti all'impianto, sulle conseguenze sul processo di depurazione e sui correttivi eventualmente apportati*».

L'attività di depurazione in Sidra S.p.A. è effettuata nel *depuratore di Pantano D'Arce*, che presenta le seguenti caratteristiche:



- ricopre una superficie di circa 23 ha, di cui 13 ha occupati dalle unità dello stesso e da un edificio destinato ad uffici;
- è di *tipo biologico a fanghi attivi* ed ha una potenzialità di 320.000 abitanti equivalenti;
- è articolato su due linee separate rispettivamente per reflui urbani (320.000) e per quelli industriali (112.500) ma è attualmente in funzione per la sola linea di trattamento dei reflui urbani a causa della non completa attivazione della rete fognaria industriale;
- ha una portata pari a 300 l/s;
- prevede trattamenti primari, trattamenti secondari, trattamenti terziari e trattamento fanghi;
- di recente è stato introdotto anche un impianto di pretrattamento bottini costituito da 4 sistemi di trattamento ed equalizzazione (3 urbani e uno industriale; quest'ultimo ad oggi non in esercizio).
- è autorizzato, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 152/2006, ad accettare i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti dalla Provincia di Catania: fanghi delle fosse settiche; rifiuti della pulizia delle fognature; soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001;
- quale impianto di smaltimento D8, ha l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con fogli numerati e vidimati, su cui vanno annotate (almeno entro quarantotto ore dalla presa in carico dei rifiuti) le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- è sottoposto ad un costante monitoraggio, anche nella qualità delle acque in ingresso e in uscita al depuratore, da parte del Responsabile Monitoraggio Processo Depurativo (RMPD).

La gestione in oggetto è rigorosamente disciplinata dal Sistema Gestione Qualità *UNI EN ISO 9001* adottato dalla Società, e dalle relative procedure operative. Il relativo *Processo* è il n. 8; la *TEAR* è la n. 17³⁹.

Di rilevante importanza, l'adozione da parte di Sidra - in data 22.6.2017 - del Regolamento *Conferimento Rifiuti Liquidi presso il Depuratore Comunale di Pantano D'arci (CT)* attraverso il quale sono stati disciplinati:

- la tipologia dei rifiuti liquidi provenienti dal territorio della provincia di Catania (v. quelli con Codice CER 200304/ "fanghi delle fosse settiche", con Codice CER 200306/ *rifiuti della pulizia delle fognature*, Codice CER161002/*soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001*), essendo severamente vietato il conferimento di rifiuti diversi;
- il limite di accesso all'impianto alle sole ditte di autospurgo inserite nell'Albo Trasportatori Qualificati, in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali secondo la procedura analiticamente descritta nello stesso Regolamento;
- il rispetto della specifica procedura per l'autorizzazione al conferimento;
- l'accompagnamento dei rifiuti in conferimento da apposito formulario di identificazione rifiuti;
- il divieto di accesso all'impianto ad un numero superiore a tre autospurghi contemporaneamente;
- la facoltà ed il potere di Sidra di effettuare tutte le indagini, verifiche, controlli e analisi o qualsiasi altro controllo che riterrà necessario al fine di tutelare il processo biologico dell'impianto di depurazione, potendo eventualmente rifiutare il carico;
- l'obbligo del trasportatore di attenersi, durante la fase di scarico, alle disposizioni del Regolamento;
- il potere di revoca dell'inserimento del trasportatore nell'albo trasportatori qualificati nei casi di: conferimento di rifiuto liquido difforme da quello dichiarato nella procedura di autorizzazione descritta all'art. 6 e/o riportato nel FIR; conferimento di rifiuto liquido, ancorché conforme, mediante utilizzo illegittimo del codice univoco di conferimento; inosservanza delle norme comportamentali previste nel Regolamento per il conferimento presso l'impianto; qualsiasi condotta che pregiudichi la tutela e salvaguardia dell'ambiente e/o che arrechi danni alle strutture dell'impianto di depurazione.

❖ **Rischio di commissione reati maggiormente consumabili**

I reati maggiormente consumabili nel processo in discussione sono:

- *Truffa ai danni dello Stato* ex art. 640, co. 2, c.p. (reato presupposto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001), nel caso in cui Sidra, attraverso una attività fraudolenta, o ad esempio una falsa documentazione, dovesse raggirare o indurre in errore il socio-pubblico Comune di Catania, o le Autorità Istituzionali Pubbliche

³⁹ In cui, tra l'altro, è riportata l'importante funzione del Software Holis in relazione alla gestione della manutenzione degli impianti e la programmazione delle politiche manutentive.



preposte al controllo sulla correttezza del servizio pubblico prestato, con ciò provocando anche un relativo danno economico.

- *Impedito controllo* ex art. 2625 c.c. (reato presupposto dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001), laddove, o attraverso l'occultamento di documenti, o altri idonei artifici, Sidra dovesse ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite al socio pubblico.

- *Corruzione tra privati* ex art. 2635 c.c. (reato presupposto dall'art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o i sindaci, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, dovessero compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con ciò cagionando nocimento alla società.

- *Reati corruttivi* ex artt. 318-322 c.p. (reati presupposti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001) nell'ambito dei rapporti con le autorità istituzionali preposte alla gestione della materia.

- *Inquinamento ambientale* ex art. 452 *bis* c.p. (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), eventualmente consumabile nello svolgimento del servizio reso da Sidra ed in particolare nel delicatissimo processo di depurazione affidatole dal Comune di Catania.

- *Disastro ambientale* ex art. 452 *quater* c.p. (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), quel delitto (introdotto dalla recente Legge 68/2015) che, seppur difficilmente ipotizzabile con una rete di controlli così penetrante come quella adottata dalla Società, ancor più in considerazione delle dimensioni

"disastrose" richieste dalla norma, va comunque doverosamente considerato un reato "a rischio" per Sidra.

- *Delitti colposi contro l'ambiente* ex art. 452 *quinquies* c.p. (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) tra i più "a rischio" per la Società, potendosi facilmente ipotizzare la verifica di un inquinamento da disfunzione del depuratore a causa di condotte negligenti, imprudenti ed imperite.

- *Reato* ex art. 257 D.Lgs. 152/2006 *rubricato "bonifica dei siti"* (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), nel caso in cui, dopo avere eventualmente provocato - a causa di una condotta negligente

o di una cattiva gestione dell'impianto di depurazione - un inquinamento ambientale, Sidra dovesse non provvedere alla bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità.

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* ex art. 258 D.Lgs. 152/2006 (reato presupposto dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001), laddove la Società dovesse omettere, o tenere in modo incompleto, il registro di carico e scarico dei rifiuti trattati dall'impianto di depurazione in sua gestione (v. dei rifiuti in ingresso trasportati dai cd. "bottini" o dei rifiuti in uscita provenienti dallo stesso depuratore).

- *Traffico illecito di rifiuti* ex art. 259 D.Lgs. 152/2006 e *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* ex art. 259 D.Lgs. 152/2006, entrambi reati presupposti dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 che, seppur di bassa prospettabilità in Sidra, vanno comunque doverosamente controllati e monitorati attraverso un'attenta vigilanza dell'intero processo aziendale.

- *Emissioni inquinanti in atmosfera* ex art. 279 D.Lgs. 152/2006 (Parte V - *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*, Titolo I - *Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*) ipotizzabili nella fase di trattamento dei fanghi residuali di tipo anaerobico (motivo per il quale è stata avanzata, da parte della Società, espressa richiesta di autorizzazione all'emissione).

❖ **Protocolli Speciali**

In aggiunta ai *Protocolli Generali* e *Protocolli Speciali di Area* è opportuno:

- Assicurare la piena funzionalità degli impianti di depurazione, predisponendo e attuando il programma periodico delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, elaborandolo anche in base alle criticità emerse nel corso della gestione corrente, all'andamento dei principali indicatori di processo e all'ottimale numero di controlli da eseguire, in relazione alle caratteristiche degli impianti stessi;

- Definire comportamenti e attività del personale per fronteggiare efficacemente funzionamenti anomali o emergenze;

- Registrare con immediatezza le criticità emerse o riscontrate nel corso della ordinaria conduzione;

- Pianificare gli investimenti necessari per gli impianti, le reti e le infrastrutture;



- Proteggere con sistemi fisici e telematici le aree di salvaguardia degli impianti;
- Monitorare i principali parametri di processo garantendo l'esecuzione di un numero minimo di controlli in funzione della potenzialità degli impianti;
- Definire le azioni che il personale deve intraprendere in presenza di condizioni anomale di funzionamento e di eventuale emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
- Attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e relativa vigilanza sul rispetto delle stesse;
- Assicurare la corretta tenuta del registro di carico e scarico (su cui devono essere annotate, entro quarantotto ore dalla presa in carico dei rifiuti, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti);
- Stampare periodica - e comunque ogni volta che intervenga una verifica da parte degli Organi di controllo – l'eventuale Registro di carico e scarico sotto forma informatica;
- Definire e attuare il programma dei controlli periodici della qualità degli scarichi e dei sistemi di verifica della qualità degli stessi, commisurato alla pericolosità degli scarichi in termini di portata e sostanze trattate dall'insediamento produttivo;
- Approntare per tempo le richieste di autorizzazione per l'apertura di nuovi scarichi, per i rinnovi o per la modifica quali-quantitativa di quelli presenti e attuare le prescrizioni ivi contenute, vigilando sul rispetto delle stesse (a fronte di ritardi nel rilascio dell'autorizzazione, non potendo interrompere lo scarico, comunicare alle autorità competenti al rilascio le conseguenze di uno scarico non autorizzato);
- A fronte di scarichi anomali in entrata negli impianti depurativi, attivarsi immediatamente per risalire allo scarico e, in caso di riscontri oggettivi, effettuare le dovute segnalazioni;
- Verificare che la movimentazione e manipolazione delle sostanze pericolose avvenga esclusivamente in aree preventivamente protette e, ove possibile, all'interno di bacini di contenimento, costruiti in relazione alle sostanze da contenere e sottoposti, così come tutte le strutture interrato che contengono fluidi pericolosi, a verifiche periodiche di tenuta;
- Realizzare i siti con materiale assorbente per la gestione di eventuali sversamenti e dotarli di presidi attrezzati;
- Predisporre un servizio di teleallarme e di telecontrollo su tutti gli impianti di depurazione, da integrare con la reperibilità degli addetti;
- Proteggere le aree adiacenti ad opere ed impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;
- Attuare accorgimenti gestionali idonei all'abbattimento delle emissioni odorigene;
- Verificare che i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e di tutela dell'ambiente;
E' inoltre fatto *divieto* di:
 - omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione;
 - effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
 - superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;
 - abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
 - violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
 - effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - superare i limiti tabellari o presenti nei documenti autorizzativi relativamente alle emissioni in atmosfera;
 - porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
 - falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.



4.5. Fatturazione e Morosità

❖ **Descrizione e Normativa di riferimento**

Agli specifici fini del D.Lgs. 231/2001, i due processi in esame potrebbero essere non direttamente pertinenti. Ed invero, entrambi afferiscono alla *gestione dei contratti di somministrazione con l'utenza*, le cui eventuali disfunzioni illecite, anche di natura dolosa, avrebbero rilevanza penale solo ai fini del reato di truffa "semplice" ex art. 64, I comma c.p.p. - che *non* rientra nel novero dei reati formalmente presupposti dal D.Lgs. 231/2001 - e non già del reato di truffa aggravata "ai danni dello Stato" ex art. 640 II comma c.p. Decisivo in tal senso, l'univoco e consolidato insegnamento delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, in base al quale: A) la potestà di giudicare il contenzioso relativo ai contratti di somministrazione con l'utenza spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non a quella esclusiva del Giudice Amministrativo; B) i rapporti tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utenza si svolgono in ambito squisitamente privatistico (Cassazione civile, sez. un. 28 aprile 2004 n. 8103; Id. sez. un. 27 novembre 2002 n. 16838; Id. sez. un. 13 aprile 2000 n. 133). Ciononostante, si ritiene opportuno inserire i due processi in esame nell'ambito del presente Modello 231, soprattutto al fine di prevenire, monitorare e conseguentemente evitare, eventuali condotte illecite in violazione del Codice Etico della Società e dei doveri di correttezza, trasparente ed imparzialità, nei confronti della propria utenza.

Avuto riguardo alla conduzione dei due processi, il Sistema Gestione Qualità adottato dalla Società li mappa in modo analitico ed esaustivo nelle seguenti TEAR:

- TEAR 01, "*Morosità e vigilanza*", nell'ambito del Processo *Gestione Commerciale Utenze*;
- TEAR 05, "*Controllo fatturazione*", nell'ambito del Processo *Gestione Distribuzione*.

❖ **Protocolli Speciali**

Va innanzitutto ribadito che, anche in questi due specifici processi, come in tutti gli altri di Sidra ed in relazione a tutte le condotte poste in essere da chiunque agisca "con" o "per" la Società, sono sempre ed incondizionatamente vevoli i *Protocolli Generali*.

Avuto riguardo ai *Protocolli Speciali*, oltre a quanto previsto dai Protocolli Generali e dalle richiamate Procedure Operative del Sistema Gestione Qualità, vanno rigorosamente osservate i seguenti, assoluti, divieti ed obblighi:

- Divieto di qualunque forma di manipolazione o di falsificazione dei dati, materiali e contabili, utili alla predisposizione ed all'invio delle fatture;
- Divieto di qualunque forma di manomissione, materiale o contabile, delle fatture;
- Divieto di qualunque azione/comportamento utile alla elusione della procedura di fatturazione e della procedura di morosità;
- Divieto di accettazione di qualunque forma di regalia (sotto qualsiasi forma ed entità) da parte degli utenti al fine di evitare la procedura di fatturazione o bloccare la procedura di morosità;
- Divieto di qualunque forma di condizionamento da parte degli utenti;
- Divieto di qualunque forma di favoritismo nei confronti degli utenti;
- Divieto di ricezione di qualsiasi somma di denaro da parte degli utenti in assenza di fattura;
- Obbligo di esitare, sempre ed obbligatoriamente, la procedura di fatturazione;
- Obbligo di esitare, sempre ed obbligatoriamente, la procedura di morosità;
- Obbligo di rispetto della procedura di gestione fiscale delle fatture;
- Obbligo di assicurare la completa tracciabilità di tutte le azioni svolte nella procedura di fatturazione e nella procedura di morosità, anche attraverso specifica tracciabilità di natura informatica;
- Obbligo di riscontrare eventuali richieste di informazioni o chiarimenti da parte degli organi societari;
- Obbligo di offrire totale disponibilità - tecnica e documentale - agli organi di controllo;
- Obbligo di predisporre un'attività di reporting, analitica e sintetica, da fornire alla Direzione Generale, ed eventualmente (ove richiesto) al CdA, sull'attività relativa alle procedure di fatturazione e di morosità;
- Obbligo di effettuazione di audit periodici, anche "a sorpresa", da parte della Direzione Generale e del CdA su tutta l'attività riguardante le procedure di fatturazione e di morosità;

4.6. Adeguamento Tariffa

❖ **Descrizione**

Il processo che riguarda l'*adeguamento della tariffa* - ossia quella materialmente richiesta agli utenti per il servizio reso - rientra nel novero dei processi cruciali di Sidra e non è preso specificamente in considerazione dal Sistema Gestione Qualità adottato dalla Società.

Si tratta di un processo oggettivamente "a rischio", direttamente legato alla prestazione del Servizio Idrico Integrato affidato in via esclusiva a Sidra dal socio pubblico-Comune di Catania, che riveste un ruolo di centralità anche dal punto di vista squisitamente aziendale, giacché il suo esatto svolgimento è quello maggiormente idoneo a far emergere le possibili criticità organizzative della Società e gli eventuali danni a suo carico (v., ad esempio, nel caso in cui la tariffa non fosse correttamente remunerativa dal punto di vista della copertura dei costi).

❖ **Normativa di riferimento**

La materia è stata regolata (anche attraverso impliciti o espliciti interventi di natura abrogativa) da:

- La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (*Disposizioni in materia di risorse idriche*), il cui art. 13 (*Tariffa del servizio idrico*) statuisce: «*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f). La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*».

- La Legge 14 novembre 1995 n. 481 (*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*)⁴⁰.

- La Direttiva Quadro Europea 23 ottobre 2000, n. 60 (*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*), che - tra l'altro - ha espressamente fissato il principio secondo cui «*l'acqua ha un costo*» e i prezzi che gli utenti pagano devono fare riferimento ai costi operativi e di mantenimento della fornitura e del trattamento, nonché ai costi per gli investimenti in infrastrutture.

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il cui art. 243 bis comma 8 lettera c) dispone che l'ente è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto.

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), il cui art. 154 (*Tariffa del servizio idrico integrato*) stabilisce: «*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo....*».

- Il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (*Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*).

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*).

- Il Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, il cui art. 10, comma 11, aveva istituito l'*Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua*, alla quale erano state trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ed assegnate le funzioni di predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria (tra i quali quello del recupero dei costi e del principio "chi inquina paga").

⁴⁰ il cui art. 2 (*Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità*) aveva così stabilito: «*Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni*».



· La sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, che ha espressamente riaffermato il principio secondo cui: la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di «*corrispettivo di prestazione contrattuale*», anzi di «*corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza*»; «*a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto*».

· Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito), il cui art. 1 ha così disposto: «*In esito al referendum di cui in premessa, il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", è abrogato*».

· Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - cd. Salva Italia*), il cui art. 21, comma 19, ha trasferito le funzioni dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua all'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, affidandole gli stessi compiti, nonché mantenuto gli stessi poteri riconosciuti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481, attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ivi compresi quello della determinazione della tariffa e dell'approvazione delle tariffe predisposte dall'autorità competenti.

· La legge di Bilancio 2018 che ha conferito all'Autorità la nuova denominazione di *Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente* (ARERA), confermando quanto già disposto con Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ossia l'ulteriore attribuzione di funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

❖ **Sistema istituzionale di calcolo delle tariffe dei servizi idrici**

Con Delibera 28 dicembre 2012 n. 585, L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Successivamente, con documento 550/2013/R/idr che fa seguito al documento 356/2013/R/idr, sono stati comunicati gli orientamenti finali dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla regolazione tariffaria dei servizi idrici nel primo periodo regolatorio (2012-2015), integrativi rispetto alla disciplina già definita del periodo transitorio (MTT - Metodo Tariffario Transitorio) e relativi ai criteri per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, aggiornati tramite una nuova metodologia di consolidamento per gli anni 2014 e 2015.

Con Delibera 664/2015 dell'ARERA, dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico. Il provvedimento regola la metodologia che i gestori del Servizio Idrico Integrato – v. gli operatori responsabili di uno o più tra i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue – dovranno seguire per la determinazione di cosa e quanto fare pagare con la bolletta dell'acqua, nel periodo 2016-2019.

Tra le più recenti e significative Delibere ARERA:

- Delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 - Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- Delibera AEEGSI n. 918/2017/R/idr del 27 dicembre 2017 - Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII (anni 2018-2019);
- Delibera ARERA n. 311/2018/R/idr del 1 giugno 2018 - Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del SII, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 918/2017/R/idr, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- Delibera ARERA n. 355/2018/R/com del 28 giugno 2018 - Efficientamento e armonizzazione della disciplina in tema di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità – Testo Integrato Conciliazione (TICO)
- Delibera ARERA n. 571/2018/R/idr del 13 novembre 2018 - Avvio di procedimento per il

monitoraggio sull'applicazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, nonché per l'integrazione della disciplina vigente (RQSII);

- Delibera ARERA n. 636/2018/R/idr del 5 dicembre 2018 - Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI);

- Delibera ARERA n. 1/2019/I/idr dell'8 gennaio 2019 - Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito alle proposte di legge recanti " *Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque*" (AC 52) e " *Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque*" (AC 773);

- Delibera ARERA n. 34/2019/R/idr del 29 gennaio 2019 - Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con riunione del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 518/2018/R/idr;

Le predette norme vincolano l'agire delle funzioni aziendali anche in relazione ai controlli esterni che esse prevedono e rappresentano il contesto normativo di riferimento che è cogente, a prescindere dalle previsioni del D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello 231.

❖ **Criteri e direttive di ordine contrattuale**

L'art. 9 (*Rapporti economici e tariffe*) del *Contratto di Servizio* stipulato tra Sidra e Comune di Catania stabilisce: «*Il Comune riconosce che la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione deve svolgersi in condizioni che consentano oggettivamente il conseguimento dell'equilibrio economico. Alla Società competono, quindi integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del servizio idrico integrato che saranno fissate nel rispetto della normativa vigente. il Comune delega la Società ad incassare direttamente dagli enti acquedottistici operanti nel territorio comunale o dagli utilizzatori di acqua con concessione propria, secondo i termini previsti dalla legge, gli importi dagli stessi riscossi o dovuti a titolo di canoni-tariffe per il servizio di fognatura e depurazione. In considerazione del fatto che la rete fognante e gli impianti di depurazione non sono ancora in condizioni di piena operatività e diffusione tali da coprire con i soli proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe i costi di gestione, prevedibilmente per cinque anni dalla stipula della presente convenzione, il Comune riconoscerà alla Sidra la copertura dei maggiori oneri rispetto ai ricavi. La determinazione di tali oneri scaturirà da evidenze contabili particolareggiate. Alla società competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento di attività collaterali, quali la produzione di energia idroelettrica, la distribuzione di acqua per usi diversi da quello potabile, le analisi di laboratorio, nonché il compenso per progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili effettuate per conto terzi ad eccezione del Comune, pur se realizzate utilizzando il personale e le strutture del servizio acquedottistico. La concessione d'uso degli impianti è assentita a titolo gratuito. Sui beni che la società dovrà restituire al termine della concessione la medesima società effettua ammortamenti finanziari per consentire il rinnovo e adeguamento degli stessi*».

Circa la fornitura di acqua alla Casalotto SpA, l'art. 6 (*Oneri a carico della Società e del Comune con riferimento al servizio idrico*), comma 1 lett. j del *Contratto di Servizio*, fissa in capo a Sidra l'obbligo di «*fornire alla Casalotto SpA la quantità di acqua di cui al contratto 29.12.70, nelle quantità e modalità ivi previste*».

Avuto riguardo al costo industriale di tale fornitura, la norma chiarisce che lo stesso va inteso «*quale tariffa praticata dalla Sidra per vendita di acqua all'ingrosso ribassata del 15%*», di cui si farà carico il Comune provvedendo al relativo pagamento nel termine di 60 giorni dall'emissione delle relative fatture (salvo

eventuale riserva delle parti di convenire diverse modalità di conduzione del rapporto di cui all'anzidetto contratto del 29.12.70, ivi compresa la possibilità di delegare integralmente alla Sidra il rapporto stesso).

Al fine, poi, di consentire una corretta "tracciabilità" e "controllabilità" delle tariffe, l'art. 11 (*contabilità e bilanci*) del *Contratto di Servizio* statuisce: «*La Società deve tenere una distinta contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi relativi al servizio acquedottistico, ed alla gestione del servizio di fognatura e del servizio di depurazione. Deve tenere, in particolare, idonee scritture che consentano in ogni momento per ciascuno servizi, la evidenziazione dei costi, delle immobilizzazioni tecniche realizzate, qualunque sia la modalità di finanziamento, dei costi delle immobilizzazioni immateriali, degli oneri per la manutenzione straordinaria, dell'ammortamento di tali cespiti e della loro incidenza sul conto economico*».

❖ **Rischio di commissione reati maggiormente consumabili**

Sebbene il processo in esame sia contraddistinto da una assoluta trasparenza e tracciabilità di tutte le azioni compiute, rimangono potenzialmente e maggiormente consumabili i reati di:

- *Truffa ai danni dello Stato* ex art. 640, co. 2, c.p. (reato presupposto dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001) - che concretamente si risolverebbe anche in un danno all'utenza e alla collettività - nel caso in cui Sidra, attraverso una falsa rappresentazione dei costi o dei dati di calcolo, dovesse eventualmente indurre "in errore" il socio pubblico o l'ARERA. Per incidens, tale reato rimane oggettivamente "a rischio" anche laddove lo stesso dovesse eventualmente fermarsi alla fase del *tentativo* ex art. 56 c.p. avendone i controlli ARERA paralizzato la definitiva *consumazione*.
- *Impedito controllo* ex art. 2625 c.c. (reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001) laddove, o attraverso l'occultamento di documenti, o altri idonei artifici, Sidra dovesse eventualmente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite al socio pubblico o ad altri organi sociali;
- *Reati societari* volti alla strumentale manipolazione dei dati contabili utili alla predisposizione della proposta di adeguamento della tariffa:
 - *False comunicazioni sociali* - art. 2621 c.c. (reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)
 - = *Corruzione tra privati* - art. 2635 c.c. (reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)
 - *Istigazione alla corruzione tra privati* - art. 2635-bis c.c. (reato presupposto dall'art. 25 ter cit.).
- *Corruzione* ex artt. 318 - 322 c.p. (reati presupposti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001) nell'ambito dei rapporti con le Autorità Istituzionali preposte all'adeguamento della tariffa.

❖ **Protocolli Speciali**

Anche in questo specifico processo, come in tutti gli altri di Sidra ed in relazione a tutte le condotte poste in essere da chiunque agisca "con" o "per" la Società, sono sempre incondizionatamente vevoli i *Protocolli Generali*.

Avuto riguardo ai *Protocolli Speciali*, va ricordato che la correttezza, legittimità e liceità di conduzione del processo in esame, è - a sua volta - frutto della correttezza, legittimità e liceità, di altri due fondamentali e distinti protocolli gestionali:

- a) quello relativo al processo di lettura dei contatori sui concreti consumi di ogni singolo utente (lettura monitorata dal Sistema Gestione Qualità, attraverso la TEAR 05, nell'ambito del Processo Controllo Fatturazione);
- b) quello afferente al processo di redazione del bilancio, da cui vengono desunti gli esatti dati dei "ricavi" e dei "costi".

In aggiunta ai *Protocolli Generali*, vanno comunque rigorosamente osservate le seguenti prescrizioni:

- rispettare alla lettera (anche dopo avere provveduto a tenersi costantemente aggiornati sulla materia) tutti i criteri, le metodologie, le direttive e i provvedimenti, prescritti per legge o per mano dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- utilizzare, solo ed esclusivamente, dati di calcolo supportati da idonea causale e valida documentazione giustificativa;
- rendere sempre interamente riscontrabili e replicabili le proprie analisi e valutazioni, anche attraverso specifica tracciabilità di natura informatica;
- archiviare, in via sintetica e analitica, i dati ricevuti e quelli elaborati;
- esplicitare e chiarire le analisi e le valutazioni effettuate (salvo il divieto di propalazione dei dati sensibili) - in via diretta o mediata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico - a qualunque utente interessato;
- astenersi dal manipolare o correggere i dati ricevuti;
- astenersi dall'utilizzare e/o copiare dati di altri Gestori;
- astenersi dal farsi "condizionare", nella propria attività di analisi, da chiunque e per qualunque causa (motivo od occasione), sia lecita che illecita;
- relazionare con dovizia di particolari - ed in termini di assoluta fedeltà rispetto al dato fattuale, tecnico e normativo - alla Direzione Generale e al CdA;
- dare riscontro a tutte le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti provenienti dai predetti organi o da altri di natura pubblica;
- offrire totale disponibilità - tecnica e documentale - agli organi di controllo;



- rivedere e correggere le proprie analisi e valutazioni, sia ove debitamente richiesto attraverso motivata giustificazione, sia nel caso di auto-convincimento in tal senso;
- prevedere un rigoroso controllo dell'attività di lettura contatori svolta dalla società esterna in regime di out sourcing, attraverso:
 - richiesta di attività di reporting, analitica e sintetica;
 - audit (periodici e/o *a sorpresa*), con relativo controllo dell'attività effettuata;
 - eventuale attività di monitoraggio ad hoc da affidare ad un dipendente e/o ad un responsabile di Sidra;
- affidare ad un dipendente e/o responsabile di Sidra il monitoraggio e la vigilanza *coordinata* tra la lettura dei contatori "esternalizzata" e le procedure operative di cui al TEAR 05 del Sistema Gestione Qualità.



ALLEGATO 1: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

▪ **Collocazione e Inquadramento Generale**

L'articolo 6, lettera b), del D.Lgs. 231/2001 richiede – quale condizione essenziale ed inderogabile dell'efficacia di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché della correlativa operatività dell'"esimente" dall'eventuale responsabilità amministrativa della Società – che: «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Anche l'art. 7, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede una sua verifica periodica, nonché la sua eventuale modifica e/o aggiornamento quando – anche su input dell'Organismo di Vigilanza – siano emersi: significative violazioni delle prescrizioni fissate; punti o ragioni di criticità del MOGC; mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Ne deriva che l'Organismo di Vigilanza rappresenta - soprattutto per le caratteristiche di autonomia ed indipendenza espressamente richieste per legge - una sorta di "vigilante" super partes, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che, nell'interesse della Legalità, controlla e sottopone a monitoraggio periodico/costante l'efficacia del Modello e la sua piena osservanza da parte di tutti i "destinatari".

Per garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV:

- non può essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- riferisce direttamente al CdA;
- deve avere le competenze e gli strumenti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che è chiamato a svolgere, avuto particolare riguardo a competenze di natura organizzativa e legale (caratteristiche che, unitamente all'indipendenza, ne dovrebbero garantire la corretta obiettività).

Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il CdA ha il diritto di svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

▪ **Composizione**

Il Decreto Legislativo 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza. L'unico dato che può definirsi "certo" – anche perché direttamente ricavabile dal dettato normativo – è che la predetta composizione *non* può essere monosoggettiva, se non ed esclusivamente nelle imprese di piccole dimensioni (situazione dichiaratamente non riconducibile a Sidra).

Obbligata in tal senso la lettura dell'art. 6 co. 4 del D.Lgs. 231/2001, in base al quale i compiti di cui alla lett. b) dell'art. 6 co. 2 (ossia dell'Organismo di Vigilanza) possono essere assolti dall'organo dirigente solo

«*negli enti di piccole dimensioni*».

Fermo restando il divieto di un organo di vigilanza monosoggettivo al di fuori della specifica ipotesi di cui al succitato art. 6 e la conseguente necessità di un organismo a composizione plurisoggettiva: non è invece prevista, nè è necessaria, una composizione collegiale a numero dispari (v. a numero di tre o cinque), tenuto anche conto che l'Organismo di Vigilanza *non* deve procedere ad alcuna votazione/scelta, e dunque non viene mai tecnicamente a trovarsi nella situazione di dovere assicurare la stessa votazione/scelta attraverso un terzo componente.

▪ **Requisiti Autonomia e indipendenza**

La posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente. Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo come unità di staff in posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al CdA.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è, altresì, indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di eventuali decisioni ed attività

gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Professionalità

Tale connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e conoscenze tecniche che un Organismo di Vigilanza *deve* possedere al fine di poter svolgere efficacemente l'attività assegnata; *rectius*, strumenti e conoscenze proprie di chi svolge un'attività ispettiva di natura altamente specialistica, potendo fare affidamento su una consolidata esperienza in ambito consulenziale, soprattutto nella materia dell'organizzazione⁴¹, del sistema giuridico- penalistico⁴² e/o di altra materia presupposta dai reati e dai rischi da reato presi di mira dal D.Lgs. 231/2001.

Continuità di azione

Per poter assicurare un'efficace e costante (seppur nei limiti di un controllo periodico) azione di monitoraggio di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, viene ritenuta necessaria la presenza di un organismo dedicato esclusivamente alla descritta attività di vigilanza, oltre che privo di condizionamenti di tipo operativo.

Effettività

Tra i principi cardini stabiliti dalle Linee Guida di Confindustria per la parte riguardante l'Organismo di Vigilanza a presidio dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, vi è quello della *effettività*: «L'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di *effettività*: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di *assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe*».

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - Scopo ed ambito di applicazione

1. È istituito presso Sidra S.p.a. un organismo - di seguito denominato anche OdV - con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società con delibera del CdA, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 2 - Nomina e composizione

1. L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da due o più membri nominati dal CdA.
2. L'Organismo di Vigilanza provvede a nominare il Presidente dell'OdV, cui compete l'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni/sessioni collegiali.
3. La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi essere formalmente accettata.

Articolo 3 - Requisiti di professionalità e di onorabilità

1. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo personale e professionale in grado di assicurare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

⁴¹ «Quanto all'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, la giurisprudenza ha fatto riferimento - a titolo esemplificativo - al campionamento statistico; alle tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.); al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; alla elaborazione e valutazione dei questionari; alle metodologie per l'individuazione di frodi. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati: in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale); oppure ancora, a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo)» (Linee Guida Confindustria).

⁴² «È inoltre auspicabile che almeno taluno dei membri dell'Organismo di Vigilanza abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico. Infatti, la disciplina in argomento ha natura sostanzialmente punitiva e lo scopo del modello è prevenire la realizzazione di reati. È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati» (Linee Guida Confindustria).

2. Si ritengono necessarie le seguenti competenze: a) conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici; b) conoscenze giuridiche e specialistiche tali da consentire l'identificazione ed il monitoraggio delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato; c) capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà aziendale; d) conoscenza di principi e tecniche nell'ambito del controllo dei rischi societari; e) conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge un'attività lato sensu ispettiva; f) particolare esperienza nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 231/01.
3. Si ritengono necessarie le seguenti caratteristiche personali: a) profilo etico di indiscutibile valore; b) mancanza di conflitti di interessi con la Società che possa pregiudicare il criterio dell'indipendenza.

Articolo 4 - Durata in carica e cessazione

1. Al fine di garantire un'efficace e razionale azione di monitoraggio del Modello, nonché una sua razionale continuità, l'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni decorrenti dalla data di nomina. Il mandato si rinnova automaticamente e tacitamente a meno di una specifica revoca da parte del CdA. Al fine di garantire continuità di azione, alla scadenza del mandato l'Organismo continua a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni in regime di *prorogatio*, fino alla nuova nomina dei suoi componenti.
2. La cessazione dall'incarico può avvenire, oltre che per cause naturali, quali morte o scadenza del mandato non tacitamente rinnovato, anche per: a) il sopraggiungere di cause di incompatibilità o la sopravvenuta carenza-assenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica (autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità); b) le dimissioni (da trasmettere al CdA e agli altri membri dell'OdV tramite comunicazione scritta); c) la revoca per giusta causa da parte del CdA a maggioranza assoluta.
3. Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via esemplificativa ma non esaustiva: a) la grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Statuto e dal Regolamento dell'OdV; b) la prolungata ed ingiustificata inattività (desumibile, ad esempio, dalla mancanza di partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 9 mesi consecutivi ovvero per almeno tre incontri consecutivi); c) la grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico; d) il conflitto di interessi permanente; e) una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o per altro reato lesivo del prestigio professionale; f) una sentenza di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
4. Il CdA, in caso di cessazione dell'incarico di un membro dell'OdV, provvede, il prima possibile, alla nomina del sostituto. L'incarico di componente dell'OdV del nuovo membro avrà termine contestualmente alla scadenza dei componenti già in carica.
5. In caso di cessazione dall'incarico di Presidente OdV, il nuovo Presidente verrà nominato subito dopo aver ricomposto l'OdV e sarà eletto tra i componenti dell'Organismo stesso a maggioranza assoluta dei medesimi. Nel periodo di *vacatio*, sarà il segretario dell'OdV a farne le veci.
6. Se viene meno la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso decade e il CdA provvede senza indugio alla sua sostituzione.
7. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi o, senza preavviso, in presenza di gravi e motivate ragioni personali/professionali.

Articolo 5 - Collocazione societaria

1. A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della società, riportando e rispondendo direttamente al CdA e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori.

Articolo 6 - Obblighi

1. I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere alle loro funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve ispirarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l'incarico con continuità.



3. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'OdV svolgerà le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.
5. L'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare non meno di 3 sessioni/riunioni all'anno.
6. La definizione degli aspetti attinenti la continuità dell'azione dell'OdV (quali, ad esempio, la calendarizzazione della sua attività o la formalizzazione delle riunioni) sarà rimessa all'Organismo stesso e regolata sulla base del Regolamento OdV.

Articolo 7 - Cause di incompatibilità

1. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, è opportuno che siano nominati solo membri esterni. L'eventuale nomina di membri interni è possibile solo nei confronti di soggetti privi di compiti gestionali.
2. I componenti dell'OdV non dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.
3. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal CdA.
4. Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o per altro reato lesivo dell'onorabilità professionale.
5. Ove il Presidente o un componente dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle suddette cause di incompatibilità, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

Articolo 8 - Funzioni e compiti

1. L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
2. L'Organismo di Vigilanza deve in particolare: a) vigilare periodicamente sull'effettiva applicazione del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. 231/2001; b) vigilare sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; c) verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; d) verificare l'efficienza dei sistemi di controllo e di monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione dei reati di cui al MOGC 231 e delle condotte illecite di cui al Codice Etico; e) vigilare sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni⁴³; f) effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su aree aziendali, operazioni ed atti posti in essere nell'ambito delle attività sensibili, o laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione; g) segnalare eventuali carenze/inadeguatezze nella prevenzione dei reati, o violazioni del Modello e del Codice Etico; h) condurre, anche su eventuale richiesta del CdA, o su specifiche segnalazioni interne/esterne, indagini ai fini dell'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello 231 o del Codice Etico; i) prestare, su eventuale richiesta dell'Organo Amministrativo, attività di consulenza occasionale su specifiche problematiche/questioni afferenti al MOGC o al Codice Etico; j) riferire periodicamente al CdA circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello 231; k) segnalare al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possono comportare l'insorgenza o il rischio di una responsabilità amministrativa in capo alla Società; l) segnalare al CdA fatti o condotte di rilevanza disciplinare; m) promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello 231, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; n) promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione o la

⁴³ Testo contenuto nelle Linee Guida Confindustria



predisposizione di materiale informativo utile alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività; m) formulare proposte al CdA di eventuali aggiornamenti o adeguamenti del Modello 231 in conseguenza di significative violazioni delle sue prescrizioni, o modificazioni dell'assetto interno della società, o mutamento delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa, o modifiche normative; n) proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari (fermo restando la competenza dell'Ufficio Disciplinare della Società per la conduzione del procedimento disciplinare e l'irrogazione della eventuale sanzione).

3. L'Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti (non meno di 3 volte all'anno) e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

4. Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

5. Agli eventuali collaboratori di cui al precedente comma è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 9 - Poteri

1. L'Organismo di vigilanza deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 231⁴⁴.

2. Per esercitare efficacemente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza: a) deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231⁴⁵; b) può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture societarie ovvero di consulenti esterni; c) ha la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie, incarichi di consulenza e/o di assistenza al fine di poter svolgere le attività di propria competenza. A tal fine e nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il CdA deve obbligatoriamente approvare una dotazione di risorse finanziarie per l'OdV, della quale lo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti; d) ha la facoltà di avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni interne, alle quali potrà essere chiesto di attivarsi per svolgere compiti strettamente collegati e funzionali alle attività di controllo.

3. L'OdV dovrà essere costantemente informato dal management societario sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività dell'OdV, la Società e i suoi dipendenti/responsabili dovranno rispettare gli obblighi, i criteri ed i tempi, dettati in materia di flussi Informativi.

Articolo 10 - Flussi informativi

1. I flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza nei confronti del CdA sono: a) di natura continuativa, in occasione delle sessioni OdV e dell'invio dei relativi verbali nonché in occasione dell'invio della relazione annuale, riassuntiva dell'attività svolta e delle valutazioni riportate in ordine alle eventuali criticità, ai comportamenti ed eventi societari a rischio di reato, alla maggiore o minore efficacia del Modello;

b) di natura occasionale, al fine di segnalare eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico emerse durante lo svolgimento delle verifiche, nonché al fine di avanzare proposte di incontri/riunioni con una o più funzioni societarie per l'eventuale analisi di situazioni, problemi o livelli di criticità ex D.Lgs. 231/2001.

2. I flussi informativi provenienti dalla Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza costituiscono un'asse portante del sistema di controllo societario, una componente essenziale del Modello 231 e dell'attività di monitoraggio dello stesso OdV, un obbligo legislativamente stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.

⁴⁴ Testo contenuto nelle Linee Guida Confindustria

⁴⁵ Testo contenuto nelle Linee Guida Confindustria



231/2001, in base al quale il Modello 231 deve *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli"*.

3. L'Organismo di Vigilanza deve essere messo in grado di svolgere la sua corretta attività di controllo e di ausilio preventivo anti-illiceità societarie attraverso un adeguato sistema strutturato di flussi informativi proveniente da tutte le funzioni aziendali, in quanto *«le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi»*.⁴⁶.

4. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere: chiari ed inequivoci nella loro rappresentazione; idonei a rappresentare compiutamente l'evento riportato; attendibili, completi e genuini, nel senso che il dato riportato dovrà essere completo e aderente a quello originale; aggiornati, nel senso che le informazioni dovranno essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione; obbligatori e tali da poterne derivare responsabilità di natura disciplinare in caso di inottemperanza, parziale o totale.

5. I flussi informativi nei confronti dell'OdV si distinguono in flussi periodici e flussi ad hoc.

6. I flussi informativi periodici, o di cd. reporting periodico, sono quelli provenienti da: CdA (Verbali e Delibere); Direzione Generale (Disposizioni di Servizio di particolare rilevanza); Responsabili Unità Operative (su attività ordinaria e straordinaria, a cadenza periodico-ordinaria eventualmente da concordare tra OdV, CdA e Direzione Generale); Organi di Controllo interno, su specifica e motivata richiesta dell'OdV.

7. I flussi informativi straordinari e/o ad hoc sono quelli provenienti da tutti gli organi sociali, funzioni, responsabili/dipendenti, riguardanti: gli accessi delle Autorità Istituzionali; le ispezioni o le perquisizioni o i sequestri da parte delle succitate Autorità Istituzionali; le Richieste di Rinvio a Giudizio o i Decreti di Citazione a Giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale; gli atti di citazione in giudizio civile di particolare rilevanza sociale; le eventuali denunce/segnalazioni, anonime o non; le convocazioni da parte delle Autorità Istituzionali; le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione di reati o di violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello; i rilievi o le censure da parte del Comune in sede di Controllo Analogico; gli eventi a carattere straordinario e/o eccezionale (soprattutto in materia ambientale o di sicurezza sui luoghi di lavoro); tutte le situazioni fattuali a carattere straordinario o eccezionale (scioperi, censure sindacali, eruzioni laviche, eventi sismici, blocco impianti, guasti tecnici di particolare entità, etc.).

8. Ulteriore flusso informativo ad hoc nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è quello riguardante le eventuali segnalazioni di reato o di condotte illecite ex D.Lgs. 231/2001, o di comportamenti in violazione del Codice Etico, o di ritorsioni da whistleblowing, eventualmente inviate anche in forma anonima.

9. In presenza di alcuna delle segnalazioni di cui al comma 8, le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo da garantire: a) la riservatezza e l'anonimato del segnalante; b) la tutela dei segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede); c) il rispetto di una specifica e strutturata procedura di trasmissione da parte del responsabile dell'area informatica.

10. L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni di cui al comma 8 con discrezionalità e responsabilità, attivando tutti gli approfondimenti ritenuti necessari, effettuando le dovute indagini e adoperandosi affinché venga definito quanto previsto dal sistema sanzionatorio aziendale.

11. L'Organismo di Vigilanza ha diritto di chiedere e di ottenere altri e diversi flussi informativi specifici (a carattere periodico od occasionale) in presenza di ritenute emergenze di rischio o particolari criticità sociali.

12. L'Organismo di Vigilanza ha diritto di stabilire, di concerto con il CdA, la tempistica e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, da comunicare alle relative aree operative o funzioni societarie alla stregua di disposizione di servizio dal carattere di inderogabilità.

⁴⁶ Testo contenuto nelle Linee Guida Confindustria

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico Regolamento le modalità per il proprio funzionamento sulla base dei principi di seguito descritti:

Articolo 1 - Rapporti tra Statuto e Regolamento

1. Il Regolamento integra lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che pertanto è interamente prescrittivo dell'attività svolta dallo stesso Organismo.

Articolo 2 - Composizione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, è stato costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") di Sidra S.p.A. (di seguito "Società"), dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e del Codice Etico e di Comportamento della Società. La sua attuale composizione vede la presenza di tre membri esterni, tra cui il Presidente ed il Segretario.

Articolo 3 - Compiti e poteri

1. L'OdV vanta poteri di vigilanza e di controllo e gli sono precluse attività di gestione, sia attive che impeditive.
2. I compiti ed i poteri ad esso attribuiti sono descritti negli articoli 8 e 9 dello Statuto.
3. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a suoi singoli membri. Anche in ordine alle eventuali funzioni delegate a singoli membri, la responsabilità di tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.
4. L'Organismo di Vigilanza si doterà di due registri nei quali saranno annotati i verbali delle sue adunanze e le segnalazioni ricevute.
5. Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare scrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso valutativo.
6. Il componente dell'OdV che, nello svolgimento di una determinata attività, ritenga di trovarsi in una situazione di possibile conflitto d'interesse, tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello suo personale, ha l'obbligo di darne comunicazione agli altri componenti astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle relative valutazioni.

Articolo 4 - Pianificazione dell'attività

1. Nel rispetto delle proprie funzioni e compiti, l'OdV, in totale autonomia, pianifica le proprie attività e definisce di volta in volta i criteri di selezione dei programmi di verifica delle situazioni, o operazioni, o processi aziendali.
 2. La pianificazione di cui al precedente comma dovrà essere documentata da apposito verbale.
 3. L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve: a) essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni "da" e "verso" ogni livello e settore della Società;
- c) ricevere correttamente i flussi informativi previsti dall'art. 10 dello Statuto dell'OdV; c) essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante audizione del personale, con eventuale garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello 231 o nel Codice Etico; d) disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello 231.

Articolo 5 - Interazione con gli Organi Sociali

1. L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del Modello ed al suo sviluppo, al CdA, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello 231 o del Codice Etico, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

2. L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto Organo nelle materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.
3. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.
4. L'OdV provvederà a: a) presentare annualmente al CdA il piano di attività per l'anno successivo; b) presentare con cadenza semestrale o annuale al CdA il rapporto consuntivo sull'attività svolta nel semestre o anno trascorso. Il report ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società che in termini di efficacia del Modello; c) proporre al CdA, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello 231; d) riferire immediatamente al CdA in merito ad eventuali criticità riscontrate, in caso di urgenza o quando richiesto; e) proporre al CdA o all'Ufficio Disciplinare eventuali azioni disciplinari nei confronti dei destinatari.

Articolo 6 - Riunioni

1. La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è stabilita dai membri dell'OdV, in numero comunque non inferiore a 3 incontri annuali.
2. L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro componente dell'Organismo. Le riunioni dell'OdV avranno luogo presso gli uffici della Società o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti. L'OdV è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti.
3. L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, di cui comunque consti il ricevimento della notizia, almeno cinque giorni prima della data di riunione. E' opportuno (ma non obbligatorio) che l'avviso di convocazione contenga l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdV senza necessità di preavviso minimo obbligatorio.
4. Nel verbale della riunione con la quale viene approvato il presente Regolamento i membri dell'OdV indicheranno i propri recapiti validi al fine dell'espletamento delle convocazioni.
5. Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. Il Presidente potrà prescrivere altre modalità di conservazione presso la sede della Società.
6. L'assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.
7. Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e/o consultiva, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta dal Presidente OdV necessaria od opportuna ai fini della migliore trattazione di uno o più temi all'ordine del giorno.
8. La riunione può svolgersi anche tramite intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà comunque essere dato atto nel verbale.

Articolo 7 - Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni, etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme o da specifica disposizione del Presidente OdV) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 8 - Coordinamento

1. Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo - dopo aver preso atto della nomina da parte della società del Presidente - nomina un membro con funzioni di Segretario in occasione della riunione di insediamento.
2. Il Presidente, assente o impossibilitato, è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Segretario.
3. Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 9 - Autonomia di spesa

1. L'OdV, per ogni esercizio solare, deve poter disporre di un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal CdA.
2. L'OdV valuta in autonomia e indipendenza la necessità o l'opportunità delle spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato, rimandando a chi è dotato dei poteri di firma nella Società la sottoscrizione dei relativi impegni.
3. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal CdA.

Articolo 10 - Cause di rinuncia

1. Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente dell'OdV e al CdA.
2. L'eventuale integrazione dell'Organo, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, può avvenire già nella prima successiva adunanza del CdA della Società.

Articolo 11 - Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV è un atto del CdA della Società.

Articolo 12 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente adottata dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta di uno dei suoi membri.

I FLUSSI INFORMATIVI

Premesse

L'art 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, unitamente alla indicazione degli elementi minimi ed essenziali che devono caratterizzare i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo – v. "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*" (art. 6, co.2, lett. a)) e "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*" (art. 6, co.2, lett. b)) – precisa che gli stessi Modelli dovranno anche rispondere alle esigenze di "*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*" (art. 6, co.2 lett. d)), ossia dell'Organismo di Vigilanza.

Ciò significa che il Modello di Organizzazione adottato dalla Società dovrà prevedere, e quindi predisporre, un efficiente sistema di veicolazione dei dati e documenti da inviare all'Organismo di Vigilanza affinché questi possa procedere alla periodica verifica di efficacia ed adeguatezza dello stesso MOGC, nonché al monitoraggio delle eventuali criticità societarie di cui al D.Lgs. 231/2001.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi⁴⁷.

Come del resto chiarito anche nelle Linee Guida Confindustria: «*l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. Guardando anche alle esperienze straniere e in particolare alle Federal Sentencing Guidelines statunitensi e ai relativi Compliance Programs, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto a emanare (come visto in precedenza) nell'ambito del Modello disegnato dal decreto 231 (i cd. codici etici). Occorre sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari*».

⁴⁷ Testo contenuto nelle Linee Guida Confindustria



All'Organismo di Vigilanza lo stesso art. 6 cit. affida "*autonomi poteri di iniziativa*": locuzione che equivale a riconoscere a tale Organismo un compito che va oltre quello meramente passivo di controllo statico, traducendosi in un eventuale intervento attivo, di tipo propulsivo, teso al tendenziale miglioramento del Modello di Organizzazione in funzione della sua efficacia e dinamicità.

Affinché tutto questo possa avvenire è necessario individuare e regolare i "*flussi informativi*" da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, o da ricevere dallo stesso.

Sul piano squisitamente operativo, rimane fermo che l'Organismo di Vigilanza ha pieno diritto di:

- a) "*ricevere in entrata*" i flussi informativi su cui effettuare i controlli e l'analisi di tenuta del Modello 231 (in parallelo, ovviamente, a quello di accedere direttamente a tutta la documentazione societaria);
- b) "*inviare in uscita*" eventuali note, segnalazioni (anche in ordine a condotte sanzionabili dal punto di vista disciplinare), suggerimenti, indicazioni e/o prescrizioni.

Un auspicabile dialogo costruttivo di questo tipo dovrebbe operare con: il CdA (in particolare con il presidente dello stesso Organo), i Responsabili di Funzione e/o Responsabili di Unità Operative, altri Organismi deputati al Controllo, quali ad esempio il Collegio Sindacale.

Il risultato dovrebbe essere la costruzione di una rete di collegamenti interni, convergenti ed interconnessi tra di loro, peculiariamente rivolti alla strutturazione di un efficace Sistema di Controllo Interno (SCI), volta al miglioramento dei livelli di efficienza aziendale e del rispetto delle prescrizioni, sia del Modello 231 (che in Sidra è integrato con il Sistema Anticorruzione ex Legge 190/2012 e correlata normativa di primo e secondo livello), sia con la normativa interna.

Tale rete di comunicazioni e monitoraggio risponde - *anche* - ad una finalità di salvaguardia e difesa squisitamente societaria, nella misura in cui la clausola di esenzione di responsabilità di cui all'art. 6 co.1 del D.Lgs. 231/2001 passa attraverso la dimostrazione che all'interno del Modello 231 sono state rispettate le migliori regole dell'arte organizzativa ed è stato effettuato un corretto controllo preventivo delle condotte societarie "a rischio" di reato; dimostrazione che, ovviamente, è raggiungibile solo attraverso l'allegazione di specifici fatti, documenti, prove e testimoni (*rectius*, tutti gli strumenti di difesa comunemente utilizzati in una aula penale).

Non è, poi, a dubitare che la rilettura *a posteriori* delle eventuali condotte illecite consumate in dispregio al D.Lgs. 231/2001 o al Modello 231 adottato dalla Società offre la reale possibilità di analizzare e comprendere le cause predisponenti le stesse condotte illecite o le ragioni delle disfunzioni organizzative, con ciò potendo contribuire ad un'azione di concreta prevenzione/correzione in itinere.

La conclusione è che: l'Organismo di Vigilanza *deve* poter contare su un sistema di flussi informativi che consenta una piena ripercorribilità storica, logica e documentale, dell'attività e delle condotte poste in essere nell'ambito dell'attività sociale.

Del tutto conseguente, la necessità di una corretta e razionale gestione dei *flussi informativi*, ovvero di quella che in gergo commerciale anglosassone viene tecnicamente denominata *gest flow*.

Flussi informativi in entrata verso Organismo di Vigilanza

Si ribadisce che il duplice presupposto di fondo è: A) l'Organismo di Vigilanza vanta il *diritto* di: a) effettuare in prima persona l'integrale accesso alla documentazione/attività societaria; b) ricevere tutte le informazioni societarie necessarie per il corretto svolgimento della sua attività; B) la Società ha il preciso *obbligo di trasmissione* all'Organismo di Vigilanza di tutti i dati rappresentativi della vita sociale e delle sue eventuali criticità. Poiché è dal corretto invio dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza che dipende una ottimale azione di monitoraggio e controllo del Modello di Organizzazione: *l'inosservanza del presente Regolamento è idonea ad integrare condotta di rilevanza disciplinare*.

Flussi informativi periodici da parte dei Responsabili di Funzione

Al fine di evitare possibili e diseconomiche sovrapposizioni di carte, documenti o informazioni: tutti i *Responsabili di Funzione o Responsabili di Unità Operativa* dovranno trasmettere all'OdV - all'indirizzo e-mail appositamente fornito - una *relazione di report trimestrale* sull'attività svolta.

Tale relazione - obbligatoria per presidio protocollare del Modello 231 adottato dalla Società - dovrà sinteticamente riportare i dati salienti dell'attività effettuata nel trimestre precedente, con evidenziazione di tutti i possibili momenti di *alert* o punti di criticità rilevati, soprattutto in relazione al raggio di azione del D.Lgs. 231/2001 o del Codice Etico.



La relazione *non* dovrà essere corredata da alcuna documentazione, che sarà eventualmente richiesta

dall'Organismo di Vigilanza.

Ove la relazione presupponga o riporti eventuali segnalazioni di illecito o comportamenti da *whistleblowing*, il Responsabile potrà omettere di richiamare lo stesso fatto o segnalazione al fine di inviarlo direttamente attraverso la procedura riservata ad hoc.

Flussi informativi ad hoc da parte dei Responsabili di Funzione

In presenza di fatti o situazioni che devono essere portati *immediatamente* a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza al fine di potergli permettere un eventuale intervento extra sessione OdV, tutti i Responsabili di Funzione o Responsabili di Unità Operativa dovranno trasmettere all'OdV - all'indirizzo e-mail appositamente fornito - l'informazione sensibile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerati flussi informativi occasionali di immediata trasmissibilità:

- gli accessi o le convocazioni da parte delle Autorità Istituzionali;
- le ispezioni o le perquisizioni o i sequestri da parte delle succitate Autorità Istituzionali;
- le Richieste di Rinvio a Giudizio o i Decreti di Citazione a Giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale;
- gli atti di citazione in giudizio civile di particolare rilevanza societaria;
- le eventuali denunce/segnalazioni, anonime o non;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione di reati o di violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i rilievi o le censure da parte del Comune in sede di Controllo Analogico;
- eventuali riunioni o rilievi sindacali di particolare rilevanza;
- gli infortuni o i quasi infortuni sui luoghi di lavoro;
- gli eventi a carattere straordinario e/o eccezionale (soprattutto in materia ambientale o di sicurezza sui luoghi di lavoro);
- qualsiasi situazione fattuale o societaria ritenuta dal Responsabile a carattere straordinario e di particolare importanza (scioperi, censure sindacali, eruzioni laviche, eventi sismici, blocco impianti, guasti tecnici di particolare entità, etc.);
- eventuali segnalazioni di illeciti, o di ritorsione da *whistleblowing*, ricevute da qualunque dipendente.

Avuto riguardo a quest'ultima – specifica - ipotesi, il Responsabile potrà eventualmente decidere di trasmettere l'informazione attraverso la modalità di trasmissione prescritta ad hoc per la procedura di *whistleblowing*.

Su eventuale richiesta, qualunque Responsabile *dovrà* fornire all'OdV ulteriori informazioni a corredo o specifica documentazione.

Flussi informativi occasionali da parte dei Dipendenti

Tutti i *dipendenti* hanno diritto di comunicare con l'Organismo di Vigilanza e di trasmettergli informazioni eventualmente riguardanti fatti o condotte societarie a loro avviso rilevanti ai fini del Modello 231 o del Codice Etico.

Ove il flusso riguardi segnalazione di illecito o di reato, o eventuali condotte da *whistleblowing*, il dipendente potrà trasmettere l'informazione attraverso la modalità di trasmissione prescritta ad hoc per la procedura di *whistleblowing*.

Su eventuale richiesta, qualunque dipendente *dovrà* fornire all'OdV ulteriori informazioni e documenti.

Flussi informativi provenienti dagli Organi Sociali

- Il *Consiglio di Amministrazione* (o chi da esso delegato a interfacciare l'OdV) deve comunicare all'OdV: copia dei verbali delle riunioni del CdA; eventuali fatti occasionali di particolare rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 o Codice Etico; eventuali accertamenti in ordine ai reati previsti dal D.Lgs.231/2001 che coinvolgano i membri del CdA; fatti o informazioni sulla funzionalità, articolazione e aggiornamento del Modello 231, struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, sistemi di incentivazione,



deleghe, operazioni particolari riguardanti le aree a rischio ex D.Lgs. 231/2001; rilevi del Comune in sede di controllo analogo.

- Il *Collegio Sindacale* dovrebbe fornire all'OdV una informativa periodica, o almeno una volta all'anno, sullo stato del Sistema di Controllo Interno alla cui vigilanza sono deputati e che è alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs.231/2001.
- Il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* (RPCT) deve comunicare all'OdV i fatti e le circostanze di oggettiva rilevanza ai fini della violazione del Modello 231.

Flussi informativi in uscita dall'Organismo di Vigilanza

La gestione dei "*flussi informativi in uscita*" – ossia quelli riguardanti i dati che l'Organismo di Vigilanza deve trasmettere alla Società - è istituzionalmente diretta al CdA di riferimento.

Le tre ordinarie tipologie di flussi informativi provenienti dall'OdV sono: la relazione di fine anno, riepilogativa dell'attività svolta; i verbali di sessioni/visite periodiche; gli eventuali verbali ad hoc per segnalazioni/comunicazioni urgenti; le eventuali note comunicative a contenuto libero.

Lo specifico mezzo di trasmissione è l'ordinario mezzo di comunicazione via e mail.

L'unico tipo di nota o verbale che - per legge - dovrà essere salvaguardata da particolari presidi di riservatezza è quella che (nel rispetto dell'eventuale anonimato dei soggetti interessati) riguarda: la segnalazione di notizie di reato o condotte illecite; la segnalazione di eventuali condotte in violazione dell'istituto del whistleblowing.

In relazione a quest'ultima situazione, dovrà essere opportunamente predisposta una procedura ad hoc, eventualmente sulla base delle indicazioni offerte dall'Organismo di Vigilanza.



ALLEGATO 2: IL SISTEMA DISCIPLINARE

Inquadramento e Linee Generali

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC) ed una efficace azione dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema disciplinare commisurato alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello e del Codice Etico.

Tale sistema disciplinare costituisce - per legge - un *requisito essenziale* ai fini della giuridica validità del Modello e dell'eventuale operatività dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 prescrive: *"In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze... e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*;

- l'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001 dispone: *"I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: ... d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate"*.

Quest'ultima disposizione si riferisce all'importante istituto del *whistleblowing* che: a) nel *settore del pubblico impiego* è stato introdotto dalla Legge 190/2012 attraverso l'inserimento dell'art. 54 bis nel D.Lgs. 165/2001 (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*); b) nel *settore del rapporto di lavoro privato* ha esteso pari tutela pubblicistica attraverso la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*).

Una premessa fondamentale - di ordine generale - alla comprensione del *Sistema Disciplinare* quale parte essenziale del MOGC e del relativo Codice Etico adottati da Sidra è che:

- l'avvio/conclusione di un procedimento disciplinare e delle relative sanzioni è assolutamente indipendente rispetto all'esistenza o all'esito di un procedimento penale eventualmente avviato e/o condotto in parallelo dall'Autorità Giudiziaria ordinaria (in epoca precedente o successiva), rimanendo ferma solo l'eventuale *facoltà* di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del processo penale, ove instaurato (evenienza ovviamente da escludere in presenza di illiceità che non raggiungono la soglia della rilevanza penale).

Di certo: la condotta illecita tenuta da un lavoratore, da un dipendente o da un destinatario *tout court* del MOGC, può assumere una «plurima valenza patologica»⁴⁸, potendo costituire un reato (di pertinenza del Pubblico Ministero) ma anche un semplice illecito disciplinare, sanzionabile dal datore di Lavoro o da altro organo competente (di ordine professionale, ordine militare, federazione sportiva, etc.).

Dal punto di vista sistematico: vige il principio di piena autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Il criterio di fondo è che ogni settore lavoristico, o dell'ordinamento giuridico in genere, può liberamente decidere - in piena autonomia ed indipendentemente dalla consumazione di eventuali reati di natura penale - le proprie regole disciplinari, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale⁴⁹.

Ciò vale *a fortiori* nell'ambito di una struttura societaria che ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in cui dunque è lo stesso Legislatore ad *imporre* espressamente l'adozione di un autonomo sistema disciplinare che sovrintenda e punisca *"il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

⁴⁸ TENORE, *Illecito penale e procedimento disciplinare*, in NOVIELLO-TENORE, *La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato*, Milano, 2002, p. 278.

⁴⁹ A mero titolo di esempio, si muovono in questi termini: la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, il cui art. 54 della nuova legge professionale stabilisce: *«il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti»*; il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il *"Codice dell'ordinamento militare"*, eccetera.

Il Sistema Disciplinare di Sidra

Quanto sopra premesso - e cioè la piena libertà di Sidra di adottare un proprio ed autonomo sistema disciplinare, sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista processuale - La Società intende spontaneamente adottare un *sistema disciplinare misto*, ovvero:

- a. Dal punto di vista procedurale, rispettare le procedure dell'art. 7 dello *Statuto dei Lavoratori*⁵⁰ e del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore gas - acqua*, limitandosi ad integrarle con ulteriori regole e principi. Tra le dirette conseguenze di tale scelta è, ad esempio, che la parte del Modello che contempla il presente Sistema Disciplinare dovrà obbligatoriamente essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ai sensi del predetto art. 7.
- b. Dal punto di vista sostanziale, partendo dal presupposto che il CCNL *per il settore gas - acqua* non presenta sufficienti criteri di determinatezza della fattispecie prescrittiva incolpabile (lo si vedrà in prosieguo): il presente Sistema Disciplinare indicherà le principali situazioni censurabili alla stregua di *colpa di rilevanza disciplinare* per inosservanza del MOGC 231 o del Codice Etico adottati dalla Società, con la precisazione che si tratta di *fattispecie aperte* nell'ambito delle quali il comportamento contestato dovrà essere sempre correttamente ricondotto dall'Organo Disciplinare attraverso l'applicazione dei comuni criteri di aderenza logica e legale.

In ordine ai succitati profili processuali **sub A)** - tra cui anche alcuni di natura indirettamente sostanziale - la Società ritiene opportuno che siano sempre ed inderogabilmente rispettati i seguenti principi:

- *Autonomia e complementarietà* del presente sistema disciplinare rispetto al sistema disciplinare stabilito dal CCNL dei lavoratori di Sidra.
- *Pubblicità*, nel senso che la Società deve dare massima ed adeguata conoscibilità al presente sistema disciplinare.
- *Personalità della responsabilità disciplinare* e divieto di responsabilità oggettiva.
- *Obbligo di contestazione* immediata, chiara, univoca, esplicita ed aderente alla violazione di specifici fatti o condotte in contrasto con il MOGC (in qualunque sua parte o protocollo) o con il Codice Etico (in qualunque sua parte o norma).
- *Contraddittorio*, nel senso che gli addebiti devono essere contestati per iscritto, in modo specifico, immediato ed immutabile.
- *Tempestività*, nel senso che il procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole.
- *Diritto di difesa* pieno, inclusivo del diritto di: nominare un proprio difensore di fiducia o farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui si aderisce ed a cui si conferisce mandato;

⁵⁰ Art. 7 (*Sanzioni disciplinari*): "Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".



chiedere rinvii di natura tecnica o al fine di predisporre eventuale documentazione "a scarico"; chiedere ed ottenere audizioni di terzi o di consulenti tecnici; chiedere ed ottenere l'espletamento di specifiche investigazioni suppletive; ottenere in tempi utili all'espletamento del procedimento disciplinare il rilascio di documentazione societaria o extra societaria utile alla predisposizione della difesa; effettuare e produrre investigazioni difensive ex art. 391 bis e ss. c.p.p.; chiedere che l'Organo Disciplinare produca atti o documenti a richiesta dell'incolpato.

- *Uniformità di trattamento* per casi analoghi.
- *Motivazione di provvedimenti* (sia istruttori che decisorii) esaustiva, logica, non contraddittoria, aderente ai fatti, alle norme, alla condotta contestata e al corredo probatorio emerso in sede di istruttoria disciplinare.
- *Sanzioni giuste, proporzionali ed aderenti*: alla natura, specie, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; alla gravità della violazione contestata, da valutare anche in base a criteri di uniformità di trattamento per fatti analoghi o similari; alla gravità del danno o del pericolo causato con l'azione oggetto di incolpazione; alla eventuale occasionalità o reiterazione della stessa violazione; al livello di prevedibilità del fatto; alle circostanze oggettive e soggettive del fatto contestato; alla personalità dell'incolpato ed al suo vissuto personale/professionale; alla gravità del fatto in base alle funzioni ricoperte o al relativo livello lavorativo; al grado ed intensità della colpa; al pentimento o alla resipiscenza mostrata dall'incolpato; a qualunque circostanza fattuale e/o personale indicativa della maggiore o minore gravità del fatto contestato.
- *Punibilità del tentativo*, ove lo stesso sia certo, univoco e determinato.
- *Aggravamento sanzionatorio* in caso di comportamento reiterato.
- *Divieto di ne bis in idem*, ovvero divieto di avviare un procedimento disciplinare per un fatto già giudicato e/o sanzionato in precedenza.
- *Obbligo di temperamento della sanzione* irrogata in base ai criteri del "reato continuato" di cui al Codice Penale.
- *Obbligo di rispettare, in materia di whistleblowing*, le norme di cui all'art. 2 della Legge 179/2017.

Il procedimento disciplinare potrà essere avviato autonomamente dagli organi societari o su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

In ordine ai succitati profili sostanziali **sub B**), ossia avuto specifico riguardo alle condotte censurabili, va ribadito che il presente sistema disciplinare non può essere tecnicamente improntato ad una analitica elencazione di tutte le possibili colpe disciplinari; ciononostante, vengono esplicitati preventivamente - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - i principali criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari, attraverso le seguenti classificazioni, da intendersi quali condotte legittimamente censurabili ai sensi del presente sistema disciplinare ove poste in essere dai destinatari del MOGC 231 e del Codice Etico adottati da Sidra.

Rappresentano, dunque, condotte censurabili e legittimamente oggetto di incolpazione disciplinare ai fini del MOGC 231 e/o del Codice Etico:

1. La violazione, l'elusione, l'aggiramento o l'inosservanza: dei protocolli generali e/o speciali, delle procedure aziendali, delle istruzioni operative, delle disposizioni di servizio impartite dal CdA o da organo gerarchicamente sovraordinato, dei principi e delle norme comportamentali prescritti nel Modello 231.
2. La violazione di una o più norme del Codice Etico.
3. La violazione dell'art. 2104 c.c. (*Diligenza del prestatore di lavoro*), che così prescrive: "*Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*".
4. La violazione dell'art. 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà), che così dispone: "*Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*".
5. L'estrinsecazione di qualsiasi comportamento atto a minare l'efficienza aziendale, le regole ed i principi del MOGC 231 e/o del Codice Etico, tale da far venire meno la fiducia della Società nei confronti del destinatario.



6. Qualsiasi infrazione alla disciplina e/o alla diligenza sul luogo di lavoro.
7. Qualsiasi negligenza, imperizia e/o inosservanza, dei propri doveri di lavoro (anche in chiave di ostruzionismo passivo o di cd. indolenza), in relazione al ruolo ricoperto, alle funzioni esercitate e al proprio livello contrattuale.
8. Qualsiasi comportamento idoneo a procurare nocimento morale o materiale alla Società, nonché a porne in pericolo la stabilità, l'efficienza, l'ordine interno e/o l'immagine sociale.
9. Qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti di chi ha segnalato o ha denunciato atti illeciti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
10. La segnalazione di fatti o condotte illecite che si rivelano infondate, qualora sia stata posta in essere con dolo o colpa grave.
11. Qualsiasi comportamento o condotta analogo a quelli sin qui descritti avente ad oggetto, anche indirettamente, la credibilità e l'efficienza della Società, del MOGC 231 e del Codice Etico dalla stessa adottati.

Lavoratori - Sanzioni e Correlazione con Condotte Censurabili

In base a quanto prescritto dal *Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore gas - acqua* (che nel presente Sistema Disciplinare viene integralmente accolto), le "mancanze dei lavoratori", a seconda della loro gravità, possono dare luogo all'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari: a) *Rimprovero verbale o rimprovero scritto*; b) *Multa non superiore a 4 ore di retribuzione*; c) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni*; d) *Licenziamento con preavviso*; e) *Licenziamento senza preavviso*.

Avuto riguardo alla *correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i predetti provvedimenti disciplinari*, il CCNL dei lavoratori di Sidra richiama però condotte non sempre direttamente rilevanti ai fini del MOGC, come ad esempio quelle afferenti a: *ritardo sul luogo di lavoro; uso improprio del vestiario aziendale; inosservanza del divieto di fumare; assenza ingiustificata; inosservanza norme misure di sicurezza sul posto di lavoro; alterazione o falsificazione documenti inerenti alle certificazioni di malattia; grave insubordinazione ai superiori; furto di beni di proprietà dell'azienda; etc.*

Gli unici richiami dell'ultimo CCNL di Sidra al MOGC sono quelli relativi: a) alla violazione "*in modo non grave*" delle "*procedure interne previste nel Modello 231*" e al "*comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello*"; per i quali è prevista la sanzione della *sospensione da 1 a 10 giorni*; b) alle violazioni delle regole procedurali e di comportamento previsti nel Modello 231 che causano "*un danno all'azienda*", eventualmente ponendo in essere "*un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato*" (*rectius*, quello che il codice penale definisce "reato tentato"), per i quali è prevista la sanzione del *licenziamento con preavviso*; c) alle violazioni delle regole procedurali e di comportamento previsti nel Modello 231 attraverso "*un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o compiere un reato tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001*", per i quali è prevista la sanzione del "*licenziamento senza preavviso*".

Preso atto del richiamato CCNL - in parte riduttivo rispetto al variegato ventaglio dei possibili comportamenti censurabili in violazione del MOGC 231 o del Codice Etico, in parte carenti di importanti violazioni obbligatoriamente censurabili (come, ad esempio, quelle in violazione dell'istituto del whistleblowing), in parte dichiaratamente generici e poco determinati - Sidra ritiene preferibile adottare il succitato "sistema misto" ovvero:

- Ritenere censurabili e passibili di procedimento disciplinare tutte le richiamate condotte di cui ai succitati punti da 1 a 13 ("*profili sostanziali sub B*");
- Applicare tutte le richiamate sanzioni del CCNL di cui ai succitati punti da 1. a 5., ma attraverso una loro autonoma ed indipendente applicazione, sulla base dei su richiamati principi generali processuali ("*profili processuali sub A*").

Personale Dirigente

In caso di violazione, da parte dei *dirigenti*, del Modello 231 (in ogni sua parte) o del Codice Etico (in ogni sua parte e norma), la Società provvederà ad adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, sulla base dei su richiamati principi valevoli per i lavoratori, tenuto anche conto del particolare vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente o funzione equiparata al dirigente.



Dal punto di vista sanzionatorio, nei casi di particolare gravità, la Società potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

Amministratori

Fermo restando la rilevanza dei fatti ritenuti censurabili in base ai criteri indicati nei paragrafi precedenti, in caso di realizzazione di violazione del MOGC (in ogni sua parte) o del Codice Etico (in ogni sua parte o norma), da parte di un singolo Amministratore, l'Organismo di Vigilanza informerà il CdA in veste collegiale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal CdA, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico.

Membri dell'OdV e del Collegio Sindacale

In caso di realizzazione di fatti di reato, di violazione del MOGC o del Codice Etico - anche sotto forma di comportamento colposamente omissivo - il CdA provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal CdA, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico.

Fornitori e Soggetti Terzi

E' da considerare condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società - e, in particolare, contratti di fornitura, outsourcing, convenzioni, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza - l'assunzione dell'impegno, da parte del contraente terzo, di rispettare il MOGC e il Codice Etico per la parte specificamente afferente all'attività conferita.

I succitati contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società (senza alcuna penale in capo a quest'ultima) in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati presupposti dal MOGC, ovvero di violazione di regole del MOGC e/o del Codice Etico.

La Società dovrà, altresì, riservarsi l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento ne derivino danni per sé stessa (quali, ad esempio, l'applicazione o il rischio di applicazione alla stessa delle misure sanzionatrici e interdittive previste dal D.Lsg. 231/2001).



ALLEGATO 3: IL CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO

Premesse generali

Nella cultura giuridica internazionale il binomio "impresa - legalità" è ormai diventato sempre più vicino ed equivalente all'equazione *impresa = legalità*.

La tendenza - univoca, costante, fermamente volta alla necessità di frenare l'eccesso di abusi interaziendali - è di fare della impresa non più, o non solo, un centro di meri interessi economici ma un micro mondo dove possano regnare e sposarsi serenamente: ordine, organizzazione, rispetto per leggi, regole, efficienza, produzione, legalità, moralità ed etica.

I suddetti principi diventano a carattere di inderogabile essenzialità ove l'impresa abbia come suo primario obiettivo l'esercizio di un Servizio Pubblico Essenziale: vedi, nello specifico caso di Sidra, il *Servizio Idrico Integrato*.

Posto che Sidra intende prestare tale Servizio nell'esclusivo interesse pubblico e all'insegna di una attività aziendale improntata ad efficienza, efficacia, economicità gestionale, legalità e moralità: detto Codice rappresenta uno degli strumenti che concorrono a definire il livello di responsabilità sociale, etica e comportamentale, della Società.

Più da vicino, Sidra aspira a diventare tangibile testimonianza della capacità di produrre eccellenza nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato, e pertanto a legare la propria immagine a sentimenti di orgoglio, soddisfazione, identificazione nei confronti de:

- i *clienti/utenti*, intesi nella loro accezione più ampia, dando loro prova che la Società è vicina alle loro esigenze, è attenta a percepire le differenze sociali e territoriali, è disponibile all'ascolto e alla comprensione, è pronta, reattiva e capace di fornire servizi all'altezza delle loro attese;
- il *Comune di Catania*, cui dare rassicurazione nell'aver ben riposto l'affidamento del proprio patrimonio impiantistico e il relativo servizio pubblico essenziale in favore della collettività nelle mani della Società;
- il *territorio gestito*, inteso come volano per lo sviluppo sociale ed economico nei settori strategici del turismo, dell'agricoltura e dell'industria.

Sulla base di tali intendimenti, la Società ritiene che la costruzione del rapporto di fiducia con i propri interlocutori debba costruirsi - quotidianamente - attraverso comportamenti positivi ed eticamente ineccepibili, in relazione ai quali tutti i soggetti che operano a vario titolo "con" o "per" essa, devono impegnarsi con lealtà, efficacia e nel suo esclusivo interesse, nella piena consapevolezza del loro ruolo, del messaggio comunicativo da loro reso con i propri comportamenti, della condivisione delle loro responsabilità in relazione al rispetto della missione, dei valori aziendali e degli impegni di servizio assunti dalla stessa Società.

In tale quadro, la Società ritiene che lavorare "con" e "per" essa, comporti l'impegno: a relazionarsi con i propri colleghi, collaboratori e superiori con atteggiamento proattivo volto a superare eventuali divergenze e conflitti; a mettere a disposizione dell'organizzazione tutta la propria professionalità e capacità di individuare soluzioni efficaci e innovative; ad evitare comportamenti tendenti ad appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza, o ponendo in essere comportamenti ritenuti eticamente inaccettabili, o favorendo atteggiamenti ostili nei confronti dell'impresa.

E', altresì, ferma convinzione di Sidra che la *buona reputazione*:

- accresca il valore della Società e dei suoi collaboratori;
- si conquisti attraverso un costante impegno su obiettivi partecipati e condivisi;
- testimoni capacità di dialogo, correttezza ed eticità nell'assunzione delle decisioni;
- rappresenti una risorsa immateriale essenziale, che favorisce gli investimenti, la soddisfazione dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori, la fiducia degli organismi di controllo;
- contribuisca a fare assumere decisioni solidali e a sviluppare l'organizzazione utilizzando leve motivazionali e di miglioramento continuo;
- promuova le relazioni tra i dipendenti abbattendo i confini delle gerarchie e favorendo le relazioni interne secondo il modello di soddisfazione cliente-fornitore.

Fermamente convinta di tali principi cardini, Sidra:

- da un lato, si impegna nel perseguimento degli obiettivi fissati ponendo i clienti al centro dei

propri interessi e valutando i riflessi di ogni sua azione in riferimento al loro livello di soddisfazione;

- dall'altro, si propone come Società capace di individuare soluzioni adeguate alle aspettative e ai bisogni espressi dagli stessi clienti, anche attraverso la corretta interpretazione dei loro bisogni latenti, lo sviluppo di soluzioni tempestive e adeguate, la presenza puntuale e diffusa, la capacità di ascolto e di interpretazione dei bisogni locali.

Sidra, insomma, aspira a promuovere, a mantenere e a sviluppare - su solide basi di trasparenza, lealtà e reciproca fiducia - le relazioni con tutti i suoi interlocutori, sia esterni che interni, da coinvolgere (soprattutto questi ultimi) in un forte spirito di squadra capace di favorire comportamenti e capacità di cooperazione, integrazione e sostegno, scambio di conoscenze e sviluppo di competenze di tutti i lavoratori, sviluppo della cultura del dialogo, percorsi di crescita e di integrazione professionale, spirito di appartenenza alla Società (da considerare come un'organizzazione unitaria e coesa).

È dal desiderio di fotografare e racchiudere in chiave sintetica una struttura etico aziendale che crei una stabile rete di valori morali e comportamentali - da un lato saldamente ancorata ai pilastri portanti dell'attività economica perseguita, dall'altro seriamente protesa ad una visione sociale d'impresa - che nasce il presente Codice Etico e di Comportamento: documento di base contenente le regole prime ed essenziali del corretto vivere aziendale prescelto da Sidra.

Dal punto di vista sistematico, il presente *Codice Etico e di Comportamento* (nel prosieguo denominato semplicemente Codice), costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001-Legge 190/2012 adottato da Sidra (nel prosieguo denominata semplicemente Società).

Norme, Regole e Principi ex D.P.R. 62/2013

Il presente Codice viene adottato ai sensi:

- dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (emanato su delega dell'art. 1 comma 44 della L. 190/2012), recante "*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- del "*Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli sulle società partecipate*" (adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Catania in data 21 ottobre 2014 n. 123, in ossequio al D.L.10 ottobre 2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha introdotto nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'art. 147 quater in materia di "controlli sulle società partecipate"), il cui art. 13 dispone testualmente «*Le società controllate del Comune di Catania adottano un codice etico e di comportamento nel rispetto di D.P.R. n. 62/2013 e in coerenza con il Codice di Comportamento vigente nel Comune di Catania, con le specificazioni e le integrazioni necessarie in relazione alla propria organizzazione e finalità statutarie*».

Si riportano, di seguito, le specifiche disposizioni prescrittive tratte dal D.P.R. 62/2013:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di Comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta adottati da Sidra nell'ambito del proprio Modello 231 - Legge 190/2001.
2. Le previsioni del presente Codice sono aderenti alle prescrizioni normative dettate dal D.P.R. 62/2013 e sono ulteriormente integrate/personalizzate attraverso le disposizioni di cui *INFRA*.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica integralmente e direttamente a tutti i dipendenti di Sidra.

Gli obblighi di condotta e i principi di comportamento previsti dal presente Codice si estendono anche - per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti o con la loro autonomia professionale/lavorativa - ai collaboratori, consulenti, fornitori di beni o di servizi, persone in qualunque veste rientranti nella categoria dei destinatari del Modello 231- L.190 adottato dalla Società.

Art. 3

Principi generali

- Osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- Svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- Rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- Non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
- Evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione (prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti);
- Esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia (la gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati);
- Assicurare, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni



1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Modello 231-L.190 adottato dalla Società, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla Società, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti e ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa

negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, per come introdotto ad opera dell'art. 1 comma 51 della Legge 190/2012.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto della Società, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto della Società contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Nel caso in cui la Società concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione

di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto della Società, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, e gli uffici etici e di disciplina, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

2. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento della Società, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'amministrazione controllante. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

4. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge,

dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. La Società dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. La Società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. La Società assicura la più ampia diffusione al presente Codice di Comportamento definito ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

Disposizioni integrative di Sidra

In aggiunta alle su richiamate disposizioni normative tratte dal D.P.R. 62/2013, Sidra ritiene opportuno inserire nel proprio Codice Etico e di Comportamento le seguenti prescrizioni integrative:

A) Filosofia aziendale e principi generali di comportamento

L'attività aziendale di Sidra è rigorosamente ispirata ai principi di legalità, correttezza, lealtà, integrità, onestà, trasparenza, da ritenersi assorbiti nel *modus operandi* dell'attività strettamente commerciale e da considerarsi scala di valori prioritaria cui adeguarsi nei rapporti con i terzi e di tipo interno.

In quest'ottica: il perseguimento dell'interesse commerciale non potrà mai giustificare una condotta contraria ai summenzionati principi.

Dallo specifico punto di vista dei comportamenti eticamente orientati, Sidra:

- rifugge qualunque forma di pregiudizio o condizionamento di razza, ceti, status economico o personale;
- condanna qualunque tipo, sotto qualsiasi forma, di razzismo, omofobia, crudeltà, insensibilità nei confronti di soggetti deboli, malati, disabili, poveri, non abbienti, barboni, analfabeti, bisognosi, "diversi" per qualsiasi ragione;
- vieta l'uso di urla, schiamazzi, bestemmie, toni o linguaggi scurrili, atteggiamenti aggressivi, violenze anche di natura psicologica alle persone.

B) Destinatari

Sono formalmente considerati "*Destinatari*" del presente Codice Etico e di Comportamento - nel senso che è ad essi che lo stesso Codice estende in via diretta la sua sfera di operatività applicativa - tutti coloro che, a qualunque titolo, in via permanente e/o occasionale, condividano una parte più o meno rilevante dell'attività esercitata da Sidra, od operino a più vario titolo per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Vanno, pertanto, ricompresi nella categoria dei "*Destinatari*" del presente Codice Etico e di Comportamento:

- gli amministratori;
- i dirigenti ed il personale apicale in genere;
- gli organi - interni ed esterni - di controllo aziendale;
- i dipendenti;
- i collaboratori, anche esterni ed a titolo occasionale;
- i professionisti chiamati a svolgere uno o più incarichi;
- i fornitori;



- tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che intrattengano con Sidra rapporti di lavoro in termini di collaborazione, joint venture, partnership, qualunque forma di cooperazione o di co-ausilio societario.

C) Responsabilità verso la collettività

Sidra è consapevole dell'influenza, diretta e indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico, culturale e sociale, nonché sul benessere generale della collettività. Per tale motivo la Società: sviluppa le proprie attività aziendali in un contesto di sostenibilità ambientale e nel rispetto e ascolto delle comunità locali; promuove e sostiene iniziative di valore sociale finalizzate ad accrescere la coesione sociale delle comunità e a rafforzare la percezione di una società attenta alle esigenze del territorio; si propone quale supporto professionale e operativo capace di decodificare e interpretare le condizioni sociali della collettività e di assistere le autorità competenti nella definizione di politiche tariffarie adeguate a garantire il diritto di accesso all'acqua da parte di tutti i cittadini.

D) Qualità e sicurezza del servizio

Sidra orienta la propria attività alla soddisfazione e tutela dei propri clienti secondo gli standard assegnati e nel rispetto degli impegni assunti, dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. A tal fine, la Società indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione, verso il miglioramento continuo degli standard di qualità dei propri servizi. La Carta dei Servizi costituisce elemento integrativo del contratto di servizio e identifica gli impegni assunti da Sidra verso i clienti nelle diverse tipologie di servizio.

E) Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti

Nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti, chiunque operi in nome e per conto della Società deve agire secondo il principio del mantenimento dell'equilibrio che ha favorito l'accordo originario tra le parti. In particolare, Sidra vieta di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare per alterare a proprio favore l'equilibrio del contratto.

Sidra favorisce il dialogo e il rapporto fiduciario con i propri clienti, nonché comportamenti virtuosi e rispettosi dei reciproci impegni, privilegiando la risoluzione non giudiziale di eventuali contrasti e promuovendo procedure conciliative preventive.

F) Concorrenza leale

Sidra intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

G) Tutela e politica ambientale

L'ambiente è un bene primario che Sidra concorre a recuperare, valorizzare e salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando il miglior equilibrio tra le esigenze di ottimizzazione economica e riduzione dei costi del servizio agli utenti del servizio idrico e le esigenze di disinquinamento, recupero e protezione dell'ambiente, assicurando la rinnovabilità della risorsa e la tutela dei diritti delle generazioni future. La Società si impegna altresì a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente, nonché a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, sia attraverso il rispetto della normativa vigente, sia mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Sidra assicura che le azioni aziendali e le relazioni con il prestatore di servizi e titolare dell'esecuzione di lavori perseguano obiettivi coerenti con quelli strategici in materia ambientale.

La gestione delle politiche ambientali, condotta in modo unitario e coordinato, dalla fase di programmazione alla concreta attuazione:

- definisce le politiche ambientali e di sviluppo industriale sostenibile;
- elabora le linee guida di attuazione della politica ambientale che devono essere prese a riferimento dall'intera filiera operativa;
- individua gli indicatori e ne garantisce il monitoraggio per il controllo degli esiti e le azioni

aziendali in termini di risposta sulla qualità ambientale;

- segue l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale e dell'Unione Europea, e predispone i relativi indirizzi applicativi;
- cura i rapporti con enti, istituti di ricerca e agenzie in campo ambientale;
- promuove, attua e coordina, intese e accordi di programma con tali soggetti oltre che con le istituzioni, finalizzati a promuovere e a sviluppare nuovi comportamenti e soluzioni tecniche e/o processi tecnologici coerenti con le esigenze di recupero della qualità dell'ambiente, e segnatamente dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

La politica ambientale di Sidra trova supporto nella consapevolezza che il recupero della qualità ambientale costituisce un vantaggio competitivo in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, e soprattutto accresce l'immagine e l'affidabilità della società.

H) Comunicazione all'esterno

La comunicazione di Sidra verso i suoi stakeholder è improntata al rispetto dei principi di corretta, puntuale e tempestiva, informazione. Pertanto, in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi/tendenziosi ed ogni attività di comunicazione: deve essere resa con stile comunicativo coerente con gli obiettivi di buona immagine aziendale; deve essere veritiera e rispettosa delle leggi, delle regole e delle pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.

Tutti i comunicati stampa, al fine di garantire completezza e coerenza delle informazioni, devono essere effettuati esclusivamente con il coordinamento delle funzioni preposte.

Sidra partecipa a conferenze, seminari e tavoli di lavoro, ed acconsente a pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico, sociale ed economico relative alle proprie attività, in base alle seguenti regole generali di condotta:

- partecipazione a ogni convegno di un numero limitato di collaboratori di Sidra;
- comunicazione alla Società nel rispetto delle procedure aziendali.

I) Rapporti sui luoghi di lavoro

Sidra è fermamente convinta che il raggiungimento dei migliori risultati aziendali non possa eludere lo sforzo di creare, all'interno dell'azienda e delle sue propaggini operative, un clima di serenità, rispetto, collaborazione reciproca, solidarietà, lealtà, auto responsabilizzazione.

Tale clima di lavoro e criteri comportamentali contraddistinguono tutti i rapporti interni, ed in particolare quelli intercorrenti tra e con: amministratori, organismi di controllo, soci, personale apicale, dipendenti, collaboratori e consulenti.

Sidra è, altresì, consapevole che le risorse umane costituiscano un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa, e dunque intende tutelare e promuovere tale valore, considerandolo alla stregua di una vera e propria forza trainante.

All'insegna di questa filosofia societaria ed aziendale, Sidra:

- rifulge qualsivoglia forma di discriminazione o pregiudizio legato alla diversità di nazionalità, razza, sesso, orientamento sessuale, condizioni economiche, famiglia, ceto, bruttezza o anomalia fisica, credo religioso, politico o filosofico;
- esige che in nessun caso e per nessuna ragione, alcuno dei soggetti che operano con o per Sidra abbia nei confronti dell'altro atteggiamenti di sopraffazione, sgarbo, prevaricazione, prepotenza, arroganza, individualismo, violenza fisica e/o psichica, crudeltà mentale;
- vieta categoricamente qualunque genere di molestie sessuali o vessazioni fisiche e psicologiche, in qualunque forma le stesse possano manifestarsi;
- chiede ai *Destinatari* di mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa considerarsi genericamente offensivo;
- sollecita tutti - ognuno nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto - a fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone al fine di esercitare con competenza e coscienza il compito che gli è stato assegnato;
- richiede ai responsabili dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti o settori interaziendali, di creare un ambiente di lavoro sereno (e soprattutto scevro da intimidazioni, gelosie, arrivismi, favoritismi ed individualismi), adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute, in cui ogni individuo sia trattato

come collega e come membro di un team, sia rispettato nella sua individualità e sia tutelato da possibili ed illeciti condizionamenti o indebiti disagi;

- offre ai suoi dipendenti e collaboratori molteplici opportunità di lavoro sulla sola base delle qualificazioni professionali e capacità individuali possedute;

- seleziona, retribuisce e gestisce il rapporto con i propri dipendenti, consulenti e collaboratori in base a criteri di merito e di competenza, nel rispetto di tutte le leggi, contratti di lavoro, regolamenti e direttive in vigore;

- pone categorico divieto a tutti coloro che operino con o per Sidra di sollecitare o accettare, per sé o per altri, denaro, doni, raccomandazioni, trattamenti di favore, o qualsivoglia tipo di utilità, da parte di soggetti con i quali entri in relazione e nei cui confronti potrebbe risultarne lesa o influenzata l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità. A questo fine, il dipendente, consulente o collaboratore, che dovesse ricevere - a titolo strettamente eccezionale - omaggi o donativi di natura palesemente simbolica è tenuto ad informarne immediatamente il capo gruppo, il responsabile del lavoro o i vertici aziendali;

- invita tutti coloro che hanno subito in via diretta abusi, soprusi, vessazioni, molestie, o condotte illecite di varia natura, nonché coloro che sono comunque venuti a conoscenza di tali fatti o situazioni all'interno dell'ambiente di lavoro di Sidra, a sporgere immediata denuncia agli amministratori o all'Organismo di Vigilanza.

Ogni responsabile è tenuto a calibrare e a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo obiettivi coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico e di Comportamento.

La partecipazione di tutto il personale agli obiettivi aziendali costituisce per Sidra una importante occasione ed opportunità di crescita del valore aziendale. La Società pertanto assicura, per il tramite delle figure apicali, il pieno coinvolgimento dei collaboratori alle scelte operative e di svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

In questo clima di importante condivisione, la Società si aspetta dai propri collaboratori - valutandola in termini altamente positivi e provvedendo anzi a valorizzarla ulteriormente - la partecipazione attiva alle iniziative di miglioramento della qualità dei processi e del servizio.

J) Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

Al riguardo, Sidra si atterrà ai seguenti criteri:

- i carichi di lavoro e le responsabilità nelle riorganizzazioni devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa e delle competenze e attitudini dei lavoratori;

- in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque affrontati, il collaboratore potrà essere assegnato ad incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo tuttavia cura di salvaguardare le sue specifiche competenze professionali.

K) Sicurezza e salute

Sidra si impegna a diffondere e a consolidare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia sviluppando la consapevolezza dei rischi, sia promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Obiettivo della Società è, in particolare, proteggere le proprie risorse umane e ricercare costantemente le sinergie necessarie non solo al suo interno ma anche all'esterno, ossia nell'ambito dei fornitori, delle imprese, dei partner e dei clienti via via coinvolti nell'ambito della propria attività. Sidra, inoltre, si adopera per il miglioramento continuo dell'efficienza delle strutture aziendali e dei processi che contribuiscono alla continuità dei servizi erogati e alla sicurezza nazionale, ritenendosi compresi in essa l'ausilio e la collaborazione eventualmente necessari alla Protezione Civile.

L) Gestione contabile e finanziaria



Sidra registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli organismi preposti ed evitare che compaiano poste di bilancio false, fuorvianti o ingannevoli.

A tal fine le scritture contabili di Sidra:

- sono redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità e tracciabilità, in modo da consentire la rappresentazione di un quadro veridico e fedele della situazione aziendale;

- sono tenute dai soggetti competenti in conformità alla legge ed ai principi tecnici;

- sono aderenti alle procedure contabili e basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili, sulla scorta della natura delle operazioni cui fanno riferimento.

- L'attività amministrativa e contabile è attuata anche tramite l'utilizzo di strumenti aggiornati e procedure informatiche che:

- consentano di ottimizzare l'efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili;

- favoriscano i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni aziendali;

- assicurino la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascuna registrazione contabile, la documentazione a supporto al fine di consentirne le necessarie analisi e verifiche.

Sidra ritiene che la trasparenza dei bilanci aziendali sia un valore primario; a tal fine, presta a tutti i livelli ed a tutti i soggetti investiti della funzione contabile, la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali, nonché ad ogni ragionevole richiesta da essi ricevuta.

M) Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne il corretto e legittimo impiego.

In particolare, ogni collaboratore:

- deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;

- deve evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;

- è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

Avuto specifico riguardo alle applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;

- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;

- non navigare liberamente, e per fini strettamente personali, su siti internet.

N) Contratti e comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti di Sidra sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;

- conformi alle normative vigenti ed avulsi da pratiche elusive/scorrette (quali, ad esempio, l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti dei consumatori);

- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;

- disponibili sui siti internet aziendali.

Infine è cura di Sidra comunicare in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche contrattuali;

- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di svolgimento del servizio e/o di erogazione della risorsa idrica.



O) Controllo della qualità e della customer satisfaction

Sidra si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti, nonché a monitorare periodicamente la qualità percepita.

P) Coinvolgimento della clientela

Sidra si impegna a consultare le associazioni a tutela dei consumatori per i progetti che abbiano un impatto rilevante sulla clientela (predisposizione delle bollette, informazioni sulle opzioni tariffarie ecc.).

Q) Tutela degli aspetti etici nelle commesse

Nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, Sidra si impegna a richiedere, per particolari commesse, requisiti di tipo sociale (per esempio, la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale) e il rispetto della normativa in materia di *safety*.

A tal fine, nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole che prevedono:

- l'adesione da parte del fornitore a specifici obblighi sociali (ad empio, misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile);
- la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

R) Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto dovranno essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e dei servizi richiesti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di Sidra.

In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad un altro in ragione di rapporti personali, favoritismi, o vantaggi diversi da quelli dell'esclusivo interesse e beneficio dell'attività aziendale.

S) Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

Sidra non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano il fine esclusivo di propaganda politica, così come si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (v., ad esempio, concessione di proprie strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, etc.).

Sidra non eroga contributi a organizzazioni con le quali possa ravvisarsi un conflitto di interessi, quali - ad esempio - sindacati, associazioni ambientaliste o di tutela dei consumatori.

Con tali soggetti sarà eventualmente possibile cooperare, anche finanziariamente, ma a condizione che si tratti di specifici progetti a carattere sociale, in relazione ai quali dovranno essere rigorosamente rispettati i seguenti criteri:

- finalità riconducibile alla missione della Società (finalità informative, divulgative, formative, di ricerca);
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti.

T) Rapporti con gli interlocutori

Sidra ritiene che il dialogo con le associazioni portatrici di interessi diffusi sia di importanza strategica per una corretta ed estesa divulgazione dei valori legati alla corretta gestione del servizio idrico integrato e alla consapevolezza della qualità della risorsa idrica distribuita. Sulla scorta di tale consapevolezza, la Società promuove canali stabili di comunicazione con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi, nonché rendere note le proprie posizioni e quindi prevenire possibili situazioni di conflitto.

A tal fine, la Società:

- assicura risposta alle osservazioni di tutte le associazioni;
- ove possibile, informa e coinvolge, sui temi che interessano specifiche classi di interlocutori, le più qualificate e rappresentative associazioni di categoria.

U) Segnalazioni degli interlocutori e destinatari del MOGC 231 e tutela del *whistleblower*

Sidra provvede a mettere a disposizione per ogni interlocutore/destinatario del Modello 231-L.190 specifici canali di comunicazione cui rivolgere le proprie segnalazioni.

Tutti gli interlocutori potranno segnalare per iscritto – purché in termini sufficientemente affidabili e circostanziati - qualsiasi reato, o violazione del Codice Etico e di Comportamento, o condotta illecita pertinente e rilevante ai fini dell'attività svolta dalla Società.

La società Sidra S.p.A. censura fermamente qualsivoglia condotta volta ad ostacolare le segnalazioni effettuate. Nello specifico, sono severamente vietate le seguenti condotte:

- atti ritorsivi nei confronti del segnalante;
- condotte di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza sulla segnalazione;
- omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Come già espressamente previsto nel presente codice etico, la commissione delle condotte sopra menzionate verrà fermamente sanzionata dalla Società la quale adotterà ogni opportuna azione disciplinare al fine di reprimere ed evitare la reiterazione di comportamenti vietati dalla presente sezione.

Anche in questo caso, ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile verrà valutata la violazione realizzata e la gravità del comportamento contestato nonché l'entità del pregiudizio derivatone per il segnalante.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, previsti dal CCNL di categoria applicato e/o, comunque, allorquando la violazione sia talmente grave da violare anche il c.d. "*minimo etico*".

Parimenti, è sanzionato chi abbia effettuato una segnalazione poi rivelatasi falsa a seguito di una sentenza di primo grado che accerti la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o la responsabilità civile derivante dalla condotta di segnalazione.

V) Valenza del Codice Etico e di Comportamento

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico e di Comportamento costituirà: se posta in essere da dipendente, collaboratore o professionista, inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto; se posta in essere da socio o amministratore o organo che riveste carica sociale, giusta causa di revoca dei poteri o di estromissione societaria.

La stessa violazione sarà idonea a rivestire comportamento punibile in sede disciplinare.

W) Comunicazione e diffusione del Codice Etico e di Comportamento

La conoscenza del Codice Etico e di Comportamento dovrà essere assicurata da Sidra attraverso adeguati strumenti di natura informativa a tutti coloro che, a titolo permanente od occasionale, operino con o per essa.

Le modalità di trasmissione sono devolute all'Organo Dirigente o a un suo delegato.

Eventuali informazioni, spiegazioni o chiarimenti, sul contenuto del Codice saranno fornite a chiunque ne rappresenti l'esigenza, necessità, o semplice curiosità.



ALLEGATO 4: METODOLOGIA E NORMA UNI ISO 31000:2010

Tra i sistemi di *gestione di rischio* più accreditati a livello mondiale (l'ANAC ne ha caldeggiato esplicitamente l'applicazione) vi è lo Standard ISO 31000:2010.

I principi generale della suddetta Norma sono:


- f) *La gestione del rischio crea e protegge il valore*, ossia la gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, di rispetto dei requisiti cogenti, di consenso presso l'opinione pubblica, di protezione dell'ambiente, di qualità del prodotto gestione dei progetti, di efficienza nelle operazioni, di governance e reputazione;
- g) *La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione*, e dunque non è un'attività indipendente (separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione), fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- h) *La gestione del rischio è parte del processo decisionale*, pertanto aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, a determinare la scala di priorità delle azioni e a distinguere tra linee di azione alternative;
- i) *La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza*, il che vuol dire che tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come la stessa possa essere affrontata;
- j) *La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva*, il che significa che un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio, contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;
- k) *La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili*. Ne consegue che gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione affidabili, quali: dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti;
- l) *La gestione del rischio è "su misura"*, ossia in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- m) *La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali*, con la conseguenza che, nell'ambito della gestione del rischio, devono essere individuati la capacità, le percezioni e le aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- n) *La gestione del rischio è trasparente e inclusiva*, dal che scaturisce il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse (ed in particolare dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione), una gestione del rischio pertinente ed aggiornata, una razionale utilizzazione dei punti di vista e delle relative osservazioni di tutti i portatori d'interesse;
- o) *La gestione del rischio è dinamica*, e cioè sensibile al cambiamento costante e continuo (ciò comporta che, ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi: alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono);
- p) *La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione*, e la conclusione è che le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La terminologia utilizzata nella UNI EN ISO 31000:2010 è specifica e particolare, ed è per tale ragione che si ravvisa l'opportunità di richiamarla in via testuale:

<i>Rischio</i>	effetto dell'incertezza sugli obiettivi
<i>Gestione del Rischio (Risk Management)</i>	attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione relativamente al rischio
<i>Piano di Gestione del Rischio</i>	schema che specifica l'approccio, i componenti della gestione e le risorse che devono essere applicate alla gestione del rischio

<i>Processo di gestione del rischio</i>	applicazione sistematica di politiche, procedure e prassi alle attività di comunicazione, consultazione, definizione del contesto, identificazione, analisi, stima, trattamento, monitoraggio e riesame del rischio
<i>Stabilire il contesto</i>	definire i parametri interni ed esterni che devono essere presi in considerazione nella gestione del rischio e stabilire lo scopo e i criteri del rischio per la politica di gestione del rischio
<i>Valutazione del rischio</i>	processo globale d'identificazione del rischio, analisi del rischio e stima del rischio
<i>Identificazione del rischio</i>	processo di ricerca, riconoscimento e descrizione dei rischi
<i>Fonte del rischio</i>	elemento che solo o in combinazione ha l'intrinseco potenziale di far sorgere il rischio
<i>Evento</i>	occorrenza o cambiamento di un particolare insieme di circostanze
<i>Conseguenze</i>	risultato di un evento sugli obiettivi
<i>Probabilità</i>	possibilità che un rischio si concretizzi
<i>Profilo del rischio</i>	descrizione di un insieme di rischi
<i>Criterio del Rischio</i>	termini di riferimento a fronte dei quali la significatività di un rischio è valutata
<i>Analisi del rischio</i>	processo per comprendere la natura del rischio e per determinare il livello del rischio
<i>Livello del Rischio</i>	magnitudine di un rischio espresso nei termini della combinazione delle conseguenze e della loro probabilità
<i>Stima del rischio</i>	processo di comparazione dei risultati dell'analisi del rischio con criteri del rischio al fine di determinare se il rischio e la sua magnitudo è accettabile o tollerabile
<i>Trattamento del rischio</i>	processo per modificare il rischio
<i>Controllo</i>	misura che modifica il rischio
<i>Rischio residuo</i>	rischio che rimane dopo il trattamento del rischio

La figura che segue rappresenta il sistema di gestione del rischio e i processi correlati secondo lo standard UNI ISO 31000:2010.



Nella specifica metodologia della norma UNI ISO 31000:2010, il processo di gestione del rischio è costituito dal *Piano di Gestione del Rischio*, strutturato nei seguenti punti fondamentali:

- a) contestualizzazione del settore in cui l'Azienda opera e della realtà aziendale;
- b) individuazione dei pericoli di commissione di reato ex D.Lgs. 231/2001, in funzione del contesto di riferimento, ovvero delle aree e dei processi aziendali maggiormente sensibili (valutazione del rischio);



- c) analisi del livello di rischio associato ai vari pericoli ed espresso in termini di probabilità per gravità (valutazione del rischio);
- d) stima dell'accettabilità del rischio coerentemente con le politiche aziendali, al fine di individuare le necessarie azioni di prevenzione e del relativo rischio residuo dopo l'adozione di tali misure (valutazione del rischio);
- e) descrizione delle misure di prevenzione adottate (trattamento del rischio).

I passaggi fondamentali prescritti dalla norma UNI ISO 31000:2010 sono tre:

1. Stabilire il Contesto

La tipologia dei rischi da prendere concretamente in considerazione va determinata dal contesto di riferimento in cui l'Azienda opera. Attraverso la chiara individuazione del contesto di riferimento, emerge una prima valutazione di sintesi del proprio profilo di rischio.

Tale analisi preliminare favorisce e rende più concreta la valutazione operativa dei rischi condotta in modo analitico e con specifico riferimento a pericoli oggettivi che la Società corre.

Il suddetto approccio - che alla fine è quello che riprende la logica dell'analisi "costi/benefici" - consente alla Società di focalizzare la propria attenzione solo sulle fattispecie di rischio che presentino una probabilità ragionevole (v. in termini di *verosimiglianza*) di arrecare concreti danni all'Azienda. Conseguentemente, in questa fase sono valutate come "*non pertinenti*" tutte quelle fattispecie di reati che presentano un grado di verosimiglianza vicino allo zero.

Il contesto di riferimento è diviso in esterno e interno.

Il *contesto esterno* è costituito dal più generale ambiente in cui l'Azienda opera e si articola nelle seguenti tre dimensioni: Contesto settoriale; Contesto giuridico; Contesto territoriale.

Il *contesto interno* è costituito dalle seguenti quattro dimensioni: Contesto organizzativo e delle risorse umane; Contesto economico, finanziario, patrimoniale; Contesto fisico; Contesto tecnologico.

2. Valutare i Rischi

a) Identificare i Rischi

Rappresenta un dato di fatto unanimemente condiviso che non tutte le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 rivestono concreta attinenza con la singola realtà aziendale. Pertanto, nel caso di evidente "non attinenza" dei reati alla realtà aziendale, questi saranno dichiarati come *non attinenti*.

In particolare, la *non attinenza* dei reati può essere classificata nei seguenti modi:

- manifesta marginalità di ogni concreto e reale interesse o vantaggio aziendale alla commissione dei reati in oggetto ("*movente*");
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale pronta e continua disponibilità delle risorse (infrastrutture, competenze, disponibilità finanziarie) necessarie per la commissione dei reati in oggetto ("*mezzo*");
- manifesta marginalità di ogni concreta e reale opportunità, occasionale e sistematica, necessaria per la commissione dei reati in oggetto ("*opportunità*").

b) Analizzare i Rischi

I reati presi in esame sono quelli valutati come *attinenti* al contesto in cui opera l'Azienda. In questo caso, viene effettuata un'analisi specifica per determinarne il livello di rischio con riferimento alla probabilità che possano essere commessi e alla gravità dell'impatto sul business. Il livello complessivo di rischio è dato dal prodotto della probabilità per la gravità secondo la formula seguente:

Livello di Rischio = Probabilità * Gravità

L'analisi del rischio viene inizialmente effettuata senza considerare eventuali misure di sicurezza già implementate dall'Azienda; ciò in quanto è opportuno determinare lo specifico pericolo, espresso in termini di probabilità, che possa concretizzarsi un danno per la Società, al fine di pervenire ad un quadro oggettivo di mappatura e analisi del rischio. Il concetto di "*probabilità*" non è strettamente riferito alla

definizione statistico-matematica del termine, quanto piuttosto al più generale concetto di "verosimiglianza". In altre parole, con il termine "probabilità" si intende l'attesa che, in assenza di un adeguato sistema preventivo, possa verosimilmente essere realizzato il rischio-reato oggetto di analisi. In questa ottica il grado di "attesa verosimile" di commissione di uno specifico reato, in assenza di controllo, viene articolato su quattro livelli, secondo la seguente scala di intensità:

1. *molto bassa*: non è verosimile, anche in assenza di specifici controlli, che il reato in questione possa essere commesso. Pur tuttavia, questa eventualità non viene esclusa a priori e in un'ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione.
2. *bassa*: la possibilità che il reato in questione possa essere commesso, anche in assenza di specifici controlli, è ridotta, ma potrebbe manifestarsi in un'ottica di lungo periodo.
3. *alta*: in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa.
4. *molto alta*: è da aspettarsi verosimilmente che il reato in questione possa essere commesso, in assenza di specifici controlli, in quanto altamente correlato ad un rilevante interesse o vantaggio aziendale.

Il concetto di "gravità" viene tendenzialmente riferito all'impatto che la commissione del reato potrebbe avere sul business ("Business Impact Analysis"), con riferimento alle seguenti dimensioni:

- *Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona*, come valore "superiore" da tutelare, in conformità a quanto previsto anche dal *Codice Etico/Codice di Comportamento* della Società;
- *Implicazioni economiche e finanziarie* correlate alla "magnitudo" delle sanzioni economiche ed interdittive applicabili ex D.Lgs. 231/2001, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal soggetto che commette il reato (CdA, responsabile apicale, semplice sottoposto);
- *Immagine e reputazione aziendale*, anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei clienti (nonché del relativo danno all'immagine odi posizionamento nel mercato), delle autorità di controllo e/o delle autorità deputate a rilasciare autorizzazioni o concessioni.

Secondo tale impostazione, la "valutazione di gravità" viene articolata su quattro livelli e secondo la scala di seguito riportata:

1. *Molto bassa*: la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione corrente e l'immagine aziendale resterebbe sostanzialmente intatta;
2. *Bassa*: la commissione del reato comporterebbe un danno prevalentemente economico (tale tuttavia da non compromettere significativamente l'equilibrio economico e finanziario della gestione corrente) e il danno di immagine risulterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo;
3. *Alta*: la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché un danno di immagine difficilmente recuperabile;
4. *Molto alta*: la commissione del reato comporterebbe, oltre al danno economico e di immagine, anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'Azienda.

La tabella che segue evidenzia un criterio di confronto per determinare l'accettabilità del rischio e, quindi, l'eventuale necessità di "trattarlo" o meno.

		MAGNITUDO del			
		PROBABILITÀ (attesa verosimile di commissione del reato)			
		Molto Bassa 1	Bassa 2	Alta 3	Molto Alta 4
GRAVITA'	Molto Alta 4	Medio Basso 4	Rilevante 8	Critico 12	Critico 16
	Alta 3	Medio Basso 3	Rilevante 6	Rilevante 9	Critico 12
	Bassa 2	Trascurabile 2	Medio Basso 4	Rilevante 6	Rilevante 8
	Molto Bassa 1	Trascurabile 1	Trascurabile 2	Medio Basso 3	Medio Basso 4

c) **Stimare i Rischi**

La stima dei rischi viene effettuata per determinare se il livello di un singolo rischio rientra nella soglia di accettabilità, oppure richiede l'adozione di misure specifiche.

Nel caso in cui il rischio venga stimato come "*non accettabile*", in quanto dannoso in termini percettibili per l'Azienda, quest'ultima dovrà predisporre specifiche misure volte a ridurlo e a ricondurlo sotto la soglia di accettabilità.

In termini esemplificativi: è da ritenere "non accettabile" il rischio che coinvolge la salute e l'integrità della persona umana e che deriva dalla violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; in Sidra S.p.A. è, ad esempio, "non accettabile" il rischio che può intaccare la salubrità dell'acqua distribuita o causare l'inquinamento delle falde acquifere.

Laddove il rischio sia stato stimato come "accettabile", la Società - previa analisi dei benefici e dei costi (condotta al fine di allocare correttamente le risorse aziendali) - può decidere di predisporre ugualmente, a titolo cautelare, specifiche misure di trattamento dello stesso.

3. Trattare i Rischi

Il trattamento del rischio viene effettuato mediante individuazione, pianificazione ed attuazione, delle misure di controllo applicabili e dei relativi obiettivi ad essi associati.

Le misure di controllo possono essere di varia natura ed in genere rientrano in una delle seguenti tipologie:

- Misure organizzative (regolamenti, politiche, procedure, istruzioni, etc.);
- Misure fisiche (relative a edifici e luoghi di lavoro, infrastrutture, etc.);
- Misure logiche (relative ai sistemi ICT).

Tale fase della gestione del rischio è quella denominata "*crime risk management*".



ALLEGATO 5: VALUTAZIONE E STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

ANALISI REATI E CONDOTTE

Come già chiarito, la descrizione delle "macro aree a rischio" è stata condotta all'esclusivo scopo di pervenire alla necessaria individuazione e gestione della *fattispecie legale astratta* di riferimento, attraverso un riordino ed una risistemazione concettuale di tutto il corredo dei reati presupposti; ciò, nell'ottica di giungere alla riunificazione logica di fattispecie e categorie delittuose analoghe (spesso disarticolate nell'ambito del D.Lgs. 231/2001) e, dunque, ad una loro migliore analisi, studio e gestione.

Ove, invece, si voglia spostare l'asse di attenzione alle *fattispecie concrete*, ossia alle singole e fattuali condotte aziendali "a rischio" di reati - anche in diretta corrispondenza al peculiare tipo di processi, lavori e habitat lavorativo entro cui opera la Società e i suoi dipendenti/collaboratori - si reputa opportuno analizzare le singole "fattispecie delittuose presupposte".

Attraverso la lettura di queste emergerà *come, quando e perché*, il reato in oggetto potrebbe, o non potrebbe, essere effettivamente compiuto.

Anche in questo caso - come per la mappatura delle "macro aree" - l'angolazione concettuale sarà all'insegna di una disamina per categorie normative analoghe e contigue, a cui si aggiungerà, eventualmente ed ove sia opportuno effettuare una distinta valutazione, la disamina della singola fattispecie presupposta.

Avuto riguardo alla valutazione e stima del *livello di rischio*, si utilizzeranno i criteri della succitata UNI EN ISO 31000:2010.

Area reati contro la Pubblica Amministrazione

Si tratta di un'area che - considerato lo specifico raggio di azione entro cui opera Sidra - può già, in via generale, considerarsi fortemente *attinente e sensibile* al rischio di consumazione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ciò deriva dal fatto che Sidra S.p.A.:

- è una società *in house* a totale partecipazione pubblica;
- gestisce un servizio pubblico essenziale, ossia il Servizio Idrico Integrato;
- sovrintende, per i suoi acquisti e forniture, il sistema pubblico di gare e appalti;
- ha ordinari e costanti rapporti con le Autorità Istituzionali (anche attraverso il sistema del Controllo Analogico da parte del Comune di Catania, cui è sottoposta per legge).

➤ **Reati presupposti ordinari**

Andando ad esaminare la concreta probabilità di verifica delittuosa, sulla base degli specifici contenuti delle fattispecie presupposte, emergono i seguenti risultati:

- **art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche** (reato presupposto dall' art. 24 del D.Lgs. 231/2001 - Libro II - Titolo II - Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione). "[I]. *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*».

La condotta delittuosa in oggetto presuppone che siano stati concessi contributi, sovvenzioni, finanziamenti muti agevolati o altre erogazioni da parte di enti pubblici o dalle Comunità europee e gli stessi non siano stati destinati allo scopo richiesto.

Sul piano pratico, l'eventuale uso distorto di tali soldi pubblici potrebbe derivare dalle condotte di:

- a) chiunque - amministratori, dirigenti, dipendenti - all'interno della Società, pur a conoscenza che il denaro pubblico è pervenuto per una specifica finalità, ne autorizzi arbitrariamente (con atti formali o con comportamenti liberamente assunti) la esplicita/implicita distrazione;
- b) chi cura la contabilità, che

potrebbe/dovrebbe essere a conoscenza del fatto che sono pervenuti soldi pubblici da destinare, esclusivamente, ad un determinato scopo; c) chi gestisce i lavori (o le opere o le attività) per i quali i soldi pubblici sono pervenuti alla Società, e ne consente la libera deviazione per scopi diversi rispetto a quelli previsti e richiesti.

Sino ad oggi si trattava di un reato contraddistinto da un rischio di consumazione *non attuale*. La maggior parte dei contributi ottenuti da Sidra riguardava infatti: *credito di imposte* (quale compensazione su spese già effettuate e non già, dunque, da effettuare); *contributi conto esercizio da Comune* (v. per mancata copertura dei costi con i ricavi depurazione); situazioni analoghe; situazioni di apparenti *finanziamenti*, che tuttavia venivano concessi al Comune (e non già a Sidra S.p.A.) per lavori su cui la Società assumeva il ruolo di semplice esecutore (v., ad es., il finanziamento "Cantieri in comune 2015", finanziato dal CIPE con Delibera n. 38/2015 per lavori riguardanti il sistema idrico e la ristrutturazione di adduzione e serbatoi); altri apparenti finanziamenti come il cd. *finanziamento per la formazione* attraverso i fondi paritetici, che tuttavia, sul piano amministrativo, è gestito - a titolo esclusivo - da *Fondi Imprese*.

Attualmente, il rischio *de quo* è, invece, destinato ad innalzarsi in misura esponenziale atteso che Sidra ha in corso di preparazione importanti richieste di finanziamenti esterni, soprattutto da parte della Comunità Europea.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

▪ **Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (reato presupposto dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 -Libro II - Titolo II – Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

La condotta di reato è quella di chi riesca ad ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti muti agevolati o altre erogazioni da parte di enti pubblici o dalle Comunità europee attraverso documentazione falsa od omissiva di notizie rilevanti (v., ad esempio, una determinata emergenza societaria da affrontare attraverso un supporto finanziario straordinario, la mancanza di un determinato requisito o presupposto procedurale, la presenza un certo tipo di pendenza processuale/precedente giudiziario, l'utilizzo di altro tipo di difformità dal vero).

La fattispecie di reato (oggetto di modifica integrativa ad opera della cd. Legge Spazzacorrotti 3/2019) è residuale rispetto a quella di maggiore gravità di cui all'art. 640 bis c.p. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), a sua volta soggetta ad eventuale ed ulteriore aggravamento ex art. 61 n. 11 c.p. (*circostanze aggravanti*) ove posta in essere attraverso un *abuso di autorità* o di *relazioni di ufficio*.



Sul punto, sebbene l'esatto discrimine tra le due norme (v. tra art. 316 ter c.p. e 640 bis c.p.) sia oggetto di ampio contrasto giurisprudenziale a causa della loro forte similitudine ed apparente sovrapponibilità, il prevalente orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di applicare l'art. 640 bis

c.p. ove l'ottenimento illegittimo del contributo sia basato non solo su documentazione mendace ma anche su ulteriore attività/documentazione di carattere fraudolento. Superfluo, al riguardo, segnalare che il concreto inquadramento giuridico delle eventuali condotte illecite in contestazione, in caso di malaugurato "incidente" processuale, rimane ancorato ad un criterio di assoluta discrezionalità, anche di natura soggettivistica, da parte delle diverse Autorità Requirenti eventualmente interessate.

Avuto specifico riguardo a Sidra S.p.A., vale anche per questo reato quanto prima detto a proposito dell' art. 316 bis c.p.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

▪ **art. 317 c.p. - concussione** (reato presupposto dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Trattasi di una norma che, già oggetto di riforma ad opera dell'art. 1, comma 75, lett. d) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (attraverso la soppressione dell'attribuibilità del reato agli "incaricati di pubblico servizio"), è stata rimodificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 27 maggio 2015, n. 69, attraverso la reintroduzione dell' *incaricato di pubblico servizio* quale possibile soggetto agente.

Tale rivisitazione normativa ha, di fatto, ampliato il livello di rischio in Sidra S.p.A., rendendo possibile la consumazione del reato anche da parte dei dipendenti/responsabili che rivestono la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" e, dunque, non necessariamente di "pubblico ufficiale".

A prescindere dalle su richiamate variazioni giuridiche ad opera della legislazione anticorruzione: si tratta di un reato proprio, consumabile in via diretta ed unilaterale (sebbene in chiave recettizia) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Non è prevista la punibilità dell'eventuale soggetto privato "concosso".

In Sidra, il reato in oggetto va ritenuto di *concreta verifica e prevedibilità*.

Più da vicino, il rischio di consumazione del reato di cui all'art. 317 c.p. potrebbe concretamente scaturire da situazioni di eventuale costrizione/prevaricazione da parte dei *Destinatari* di Sidra: a) nella veste di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio concutenti nei confronti di un utente; b) nella veste di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio concutenti nei confronti di altri incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali.

Si pensi, a mero titolo di esempio: al responsabile che cura le pratiche di morosità e che, dietro minaccia di distacco immediato di acqua, costringa l'utente alla consegna di somme di denaro di cui appropriarsi a titolo personale; al responsabile della qualità dell'acqua da distribuire che costringa l'ispettore dell'azienda sanitaria locale a non elevare alcuna denuncia di valori anomali previa minaccia (e dunque costrizione) di rivelare imbarazzanti notizie familiari; al dipendente che cura gli allacci della fornitura e che costringa l'utente richiedente a consegnargli somme di denaro illecite al fine di agevolarlo nei tempi di chiusura della pratica; etc. etc.

Il reato potrebbe essere commesso da *tutte le funzioni aziendali*.

Data la gravità della fattispecie delittuosa, ove il reato – seppur di oggettiva bassa ipotizzabilità concreta - dovesse verificarsi, la sopportazione del danno in capo a Sidra sarebbe di estrema rilevanza anche perché legato ad un triplice tipo di ricaduta negativa:

- *economica*, rappresentata dalla prevedibile revoca del contratto di concessione;



- *di immagine;*

- *di natura interdittiva*, avuto riguardo alle possibili sanzioni di questo tipo irrogabili ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, Prime Linee Guida del 15 luglio 2014 annesse al Protocollo d'Intesa A.N.AC.- Ministero dell'Interno stipulato in data 15 luglio 2014, Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

❖ **Fattispecie corruttive:**

Le fattispecie in esame - già prese di mira e riformate *in pejus* dalla Legge 190/2012 - sono considerate di tale "attualità" anticorruzione da essere state ulteriormente irrigidite, dal punto di vista sanzionatorio, dalla Legge 69/2015.

Si tratta di fattispecie normative "proprie" che, a differenza del reato di concussione, sono contraddistinte da una bilateralità necessaria, ossia da un concorso necessario tra un soggetto munito della qualifica pubblicistica (v. il corrotto) ed un soggetto privato (v. il corruttore), nonché caratterizzate da un rapporto sinallagmatico illecito, tradizionalmente compendiato nel brocardo latino *do ut des*.

In altri termini: perché si abbia idonea completezza della fattispecie, è necessario:

- a) che via sia un incontro di volontà tra il privato corruttore che offra il donativo illecito e il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio corrotto che accetti il dono o la promessa del dono;
- b) che, in ragione di quanto ricevuto o promesso, il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio violi i doveri di ufficio attraverso la gestione illecita della propria funzione.

Le principali fattispecie delittuose corruttive previste dal codice penale e presupposte dal D.Lgs.

231/2001 sono:

- **art. 318 c.p. - Art. 318 - corruzione per l'esercizio della funzione** (reato presupposto dall'art. 25 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Il reato è estensibile agli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

- **art. 319 c.p. - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (reato presupposto dall'art. 25 - Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il reato è estensibile agli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

- **art. 319 ter c.p. - corruzione in atti giudiziari** (reato presupposto dall'art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

- **art. 319 quater c.p. - induzione indebita a dare o promettere utilità** (reato presupposto dall'art. 25

- Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

▪ **art. 320 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (reato presupposto dall’art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

▪ **art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione** (reato presupposto dall’art. 25 - (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Tutti i succitati reati corruttivi sono oggettivamente verificabili in Sidra s.p.a.

Sebbene la concreta probabilità di consumazione dei succitati reati sia ben più contenuta della sua astratta prevedibilità - atteso che tutta l’attività svolta da Sidra S.p.A. è rigorosamente tracciata, tracciabile, trasparente e controllata – rappresenta un dato di fatto incontestabile che la conduzione del servizio pubblico essenziale svolto dalla Società potrebbe oggettivamente creare le occasioni per possibili/probabili accordi di natura lato sensu corruttiva.

Come prima anticipato, tali accordi potrebbero seguire una duplice direzionalità:

- corruzione ad opera di soggetti che operano per Sidra S.p.A. nella eventuale veste di incaricati di pubblico servizio “*corrotti*”;
- corruzione ad opera di soggetti che operano con o per Sidra S.p.A. nella veste di “*corrottori*” di pubblici ufficiali o di altri incaricati di pubblico servizio corrotti (valgano, per tutti, i soggetti istituzionali deputati al controllo dell’attività svolta da Sidra S.p.A. nell’ambito delle attività autorizzatorie, certificatorie, concessorie, o di collaudo e controlli pubblicistici, etc.).

Il ventaglio delle condotte corruttive concretamente ipotizzabili è il più ricco ed eterogeneo. Se ne riportano gli esempi più comuni:

- elargizione di somme di denaro o altre utilità a favore di enti pubblici o P.A., o a loro funzionari, anche mediante soggetti terzi, al fine di ottenere benefici per la Società;
- ottenimento illecito e fraudolento di informazioni;
- elusione illecita di controlli e vigilanza;
- disbrigo anomalo di pratiche amministrative (quali, ad esempio, autorizzazioni ambientali) secondo canali o iter non autorizzati;
- promessa, negoziazione e sottoscrizione di condizioni economiche e/o finanziarie o altre utilità a favore di enti pubblici o P.A., o a loro funzionari e/o a soggetti privati vicini o legati alle attività gestite dalla



P.A. al fine di ottenere vantaggi o benefici per la Società;

- assunzione o promessa di assunzione di personale gradito alla P.A. al fine di conseguire indebiti benefici;
- erogazione di somme di denaro o offerta di regalie di cospicuo valore alle Autorità Istituzionali al fine di manipolare l'esito di una ispezione, o di un giudizio o di un procedimento in corso a favore della Società, e/o per evitare lo svolgimento dell'attività ispettiva stessa;
- dazione o promessa di denaro o altra utilità al soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) al fine di evitare un danno, di qualsiasi tipo, alla Società;
- assunzione di personale, dietro dazioni di denaro o promesse in tal senso, basata su requisiti difformi da legge o richiesti dall'Ente concessorio;
- azioni genericamente illecite su dati, informazioni e programmi, pertinenti al sistema informativo;
- falsificazione, alterazione o omissione di informazioni al fine di ottenere indebite utilità da parte di enti pubblici;

- presentazione fraudolenta e illecitamente concordata di istanze o richieste alla P.A., o di svolgimento di pratiche, procedimenti/procedure, o nell'emissione di provvedimenti a carattere autorizzatorio in favore della Società;
- manipolazione illecita ispezioni/verifiche ad opera di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, (NAS, Funzionari USL/ASP, Organi Comunali, Guardia di Finanza);
- manipolazione illecita di rapporti/contenziosi con enti e funzionari pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL);
- affidamento illecito di incarichi o consulenze professionali a figli o parenti di incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali;
- accordi corruttivi per chiudere illecitamente contratti transattivi con le pubbliche amministrazioni;
- manipolazione procedure di aggiudicazione o di gare di appalto o convenzioni;
- occasioni e situazioni analoghe.

Le ipotetiche modalità di realizzazione delittuosa sono legate ad un eventuale accordo delittuoso finalizzato: - a dare o a ricevere favori/denaro non dovuti anche senza alcuna disfunzione della propria attività (*corruzione per atto di ufficio* ex art. 318 c.p.); - ad aggirare la normativa e le procedure prescritte per legge "dietro compenso illecito" di natura corruttiva (*corruzione per atto contrario* ex art. 319 c.p., *induzione indebita* ex art. 319 quater c.p.) ed attraverso:

- ✓ doloso e concordato omesso rilevamento (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di ritardi, omissioni od errori, di Sidra nell'espletamento negli adempimenti prescritti per legge;
- ✓ dolosa e concordata falsa certificazione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di corretta esecuzione, da parte di Sidra, di adempimenti non effettuati;
- ✓ doloso ed omesso rilevamento/omessa registrazione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di anomalie rilevate durante le verifiche a Sidra;
- ✓ dolosa ed omessa effettuazione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di ispezioni ed accertamenti nei confronti di Sidra;
- ✓ dolosa manipolazione (da parte di p.u. o incaricati di pubblico servizio) di risultati negativi a seguito di ispezioni od accertamenti nei confronti di Sidra;
- ✓ dolosa omissione o riduzione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di sanzioni o provvedimenti nei confronti di Sidra;
- ✓ falsa e dolosa certificazione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di esistenza, o parziale esistenza, di presupposti e procedure richieste per legge;
- ✓ dolosa accelerazione (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) del processo di esecuzione di atti d'ufficio o di adempimenti ad essi connessi;
- ✓ dolosa ed illegittima accelerazione del pagamento delle fatture (da parte delle pubbliche amministrazioni);
- ✓ doloso compimento (da parte del p.u. o dell'incaricato di pubblico servizio) di atti contrari ai

doveri d'ufficio in favore di Sidra;

- ✓ dazioni di denaro eventualmente procurato attraverso provviste illecite (v. fatturazione per operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute);
- ✓ assegnazione di forniture a soggetti o società segnalate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o con previsione di compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta;
- ✓ gestione impropria di contributi, donazioni, sponsorizzazioni;
- ✓ accordi illeciti con altri p.u. o incaricati di pubblico servizio per l'aggiornamento di norme o regolamenti al fine di pervenire ad una utilità comune;
- ✓ accordi illeciti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di occultare deficienze o vizi dell'esecuzione del servizio pubblico affidato;
- ✓ condotte analoghe.

Circa le modalità concrete di verifica delittuosa, le fattispecie corruttive sono idonee ad annidarsi in tutti i possibili gangli dell'azione svolta da Sidra.

Ne deriva che si tratta di un reato *sempre* verificabile laddove le azioni da svolgere possano lasciare il più piccolo spazio di discrezionalità o le occasioni siano tali da creare:

- un incontro (anche ideale, preventivo o successivo) tra un soggetto pubblico ed un soggetto privato;
- un beneficio che il soggetto pubblico, attraverso la propria condotta abusiva, possa garantire al soggetto privato;
- uno scambio di denaro o di favori.

I reati potrebbero essere commessi da *tutte le funzioni aziendali e da tutti i dipendenti*;

Per ciò che, poi, specificamente riguarda la "*corruzione in atti giudiziari*" di cui all'art. 319 ter c.p., si tratta di un reato che rientra a pieno titolo nella categoria delle "fattispecie corruttive", da cui però si differenzia per la specificità dell'oggetto corruttivo: v. una attività di manipolazione processuale, diretta/indiretta e concordata, tra il privato e un incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale, "*al fine favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale, amministrativo*".

Tra le situazioni usualmente verificabili:

- ✓ Accordo corruttivo in una causa civile avente ad oggetto la colpa in capo alla Società, o a un suo dipendente, o dirigente, o amministratore, per testimoniare il falso e pervenire ad una immeritata condanna della parte avversa;
- ✓ Accordo corruttivo in un processo penale avente ad oggetto un reato contestato a un dipendente, o dirigente, o amministratore, per testimoniare il falso e pervenire ad una immeritata sentenza assolutoria;
- ✓ Accordo corruttivo per manipolare i dati ed i documenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria in un eventuale processo penale a carico di dipendenti, o dirigenti o amministratori della Società;
- ✓ Accordo corruttivo tra più dipendenti o dirigenti per rendere falsa testimonianza in favore di una parte in causa;
- ✓ Accordo corruttivo per favorire, attraverso qualsiasi tipo di attività processuale, una delle parti in giudizio o un eventuale indagato/imputato facente capo alla Società;
- ✓ Distruzione o manipolazione, dolosamente concordata, di documenti di rilevanza giudiziaria;
- ✓ Accordi e situazione illecite analoghe.

Anche lo specifico reato di "*corruzione in atti giudiziari*" potrebbe essere commesso da *tutte le funzioni aziendali e da tutti i dipendenti*.

Tutti i reati in oggetto sono idonei a fare scattare le *sanzioni di natura interdittiva* sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, Prime Linee Guida del



15 luglio 2014 annessa al Protocollo d'Intesa A.N.AC.- Ministero dell'Interno stipulato in data 15 luglio 2014, Seconda Linea Guida del 27 gennaio 2015.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **i reati sono attinenti;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

▪ **art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

" [I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

Si tratta di un reato di oggettiva bassa prevedibilità in Sidra S.p.A., giacché presuppone rapporti con membri della Comunità Europea o di Stati Esteri con i quali - almeno ad oggi - la Società non intrattiene invece alcun tipo di relazione.

Non è, tuttavia, da escludere che tali rapporti - in un futuro anche prossimo - possano venirsi a creare nell'ambito della programmazione delle richieste di finanziamenti alla Comunità Europea.

Ne deriva che **dal punto di vista della valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

- **art. 346 bis c.p. - traffico di influenze illecite** (Libro II, Titolo II, Capo II, Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione).

"[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Il reato di "*Traffico di influenze illecite*" di cui all'art. 346 bis c.p. è stato introdotto nel codice penale dall'art. 1 comma 75 lett. r) della Legge 190/2012, anche sulla scorta di pressioni di natura internazionale (v. Convenzione ONU di Merida del 31 ottobre 2003 e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 ratificata in Italia dalla Legge 28 giugno 2012 n. 110).

Meglio conosciuto in ambito internazionale come *trading in influence* o *influence peddling*, la fattispecie delittuosa è idealmente rivolta a quegli "*intermediari prezzolati*" che mettono in contatto soggetti estranei alla P.A. e pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio cui si chiede di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio od omettere o ritardare un atto d'ufficio. La norma in esame fotografa, insomma, quella che potrebbe definirsi la tipica *mediazione illecita* attorno ad un fatto di corruzione.

Il delitto de quo è stato inserito nel novero dei reati presupposti del D.Lgs. 231/2001 dalla cd. *Legge Spazzacorrotti* n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) attraverso la quale è stato altresì abrogato il reato di *millantato credito* ex art. 346 c.p., che aveva plurimi elementi di similitudine/sovrapponibilità con quello di "*traffico di influenze illecite*".

Più da vicino, l'ex reato di *millantato credito* è stato trasmigrato all'interno della fattispecie di *traffico di influenze illecite* attraverso la previsione, non solo del materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche dalla mera vanteria di una qualche influenza su taluno dei soggetti qualificati ex artt. 357 e 358 c.p.

Tra le novità della Legge 3/2019: la previsione di punibilità del privato che si fa convincere dal "millantatore" o dall'"intermediario prezzolato" a dare o a promettere l'utilità indebita.

Tale evenienza non era prevista nell'ex art. 346 c.p. atteso che il privato "compratore di fumo", veniva considerato alla stregua di persona offesa dal reato.

In Sidra s.p.a., la possibilità di consumazione delittuosa da parte di soggetti che operano "con" o "per" Sidra S.p.A. è oggettiva e concreta, soprattutto in chiave di partecipazione/istigazione di natura concorsuale volta a potere eventualmente usufruire ("per vie traverse") di canali preferenziali nei confronti della pubblica amministrazione, all'eventuale fine di poterne piegarne le regole di correttezza, imparzialità, trasparenza ed eticità comportamentale.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:



- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

- **art. 323 c.p. - abuso di ufficio** (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [III]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Il reato di “*abuso di ufficio*”, è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. 75/2020 limitatamente alle ipotesi in cui “*il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea*”.

La fattispecie in esame, dopo essere stato oggetto di specifico inasprimento sanzionatorio ad opera dell'art. 1, comma 75, lett. p) della Legge 190/2012, è stata successivamente modificata dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Si tratta di un'ipotesi di reato che SIDRA aveva originariamente previsto nel novero dei cd. “*reati presupposti speciall*”, ossia quelle fattispecie delittuose che, pur non formalmente prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, si ritiene opportuno prevenire e da evitare, soprattutto in considerazione del servizio pubblico essenziale affidato.

L'innalzamento del rischio è, altresì, rappresentato dal fatto che si tratta di un *delitto unilaterale* e dunque, a differenza delle succitate fattispecie corruttive, non presuppone alcuna bilateralità illecita, né uno specifico scambio di promesse o di denaro illeciti, essendo sufficiente una violazione di legge accompagnata da una intenzionalità rivolta: a) ad ottenere un qualsiasi vantaggio di natura patrimoniale, per sé o per altri; b) ad arrecare un danno ingiusto ad altri.

Avuto riguardo alla qualificazione pubblicistica del soggetto agente, la stessa - da escludere in relazione a tutto ciò che riguarda la gestione strettamente societaria o dei contratti di somministrazione stipulati con gli utenti - potrebbe essere oggettivamente prospettabile in relazione agli aspetti strettamente pubblicistici del servizio (v., ad esempio, nei processi di “*potabilizzazione/qualità acqua*” o “*gestione fognature*”, “*depurazione*”).

Il delitto può consumarsi attraverso due principali modalità illecite:

- A) omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- B) violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Le occasioni dell'una o dell'altra evenienza potrebbe essere legati anche ad una possibile evenienza “concorsuale” con dipendenti o funzionari del Comune di Catania.

Tra gli esempi più immediati:

- il parere tecnico “deviato” in una pratica di allaccio alla pubblica fognatura;
- la violazione dolosa di qualsiasi norma del Codice dell'Ambiente;
- l'omessa verifica dei parametri qualitativi dell'acqua;
- situazioni analoghe e similari.

Il reato potrebbe essere commesso da *tutte le funzioni aziendali* e da *tutti i dipendenti*.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

▪ **art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

“ Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[III]. La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

La frode in pubbliche forniture sanziona la “frode” nell'adempimento “dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente”.

Scopo della disposizione dell'art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale.

Invero, dalla lettura della casistica, difficilmente si incontrano casi in cui non si sia anche realizzata una qualche forma di malfunzionamento del servizio.

Si tratta di un'ipotesi di reato il cui rischio di verifica in Sidra è certamente possibile.

Ne deriva che **dal punto di vista della valutazione del rischio:**

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

➤ **Reati presupposti speciali:**

Secondo quanto già chiarito, accanto ai reati “presupposti ordinari”, Sidra ha spontaneamente deciso di inserire nel suo MOGC “integrato” con il Sistema Anticorruzione - pertanto anche nella specifica area di rischio dei *Reati contro la pubblica amministrazione* - i cd. “*reati presupposti speciali*”, ossia quelle fattispecie delittuose che, pur non formalmente prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, si ritiene opportuno prevenire e da evitare, soprattutto in considerazione del servizio pubblico essenziale affidato.

I succitati “reati presupposti speciali” della presente macro area normativa sono:

- **art. 353 c.p. – turbata libertà degli incanti** (Libro II, Titolo II, Capo II, Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione).

“ Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Si tratta di uno dei reati indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno nelle *Prime Linee Guida* del 15 luglio 2014. La fattispecie delittuosa - meglio conosciuta come “turbativa d'asta” - viene notoriamente posta in essere attraverso condotte che turbano la correttezza e la regolarità delle gare o delle trattative private con qualsivoglia mezzo fraudolento utile al raggiungimento di questo specifico fine illecito (dichiarazioni mendaci, documenti falsi, escamotage tecnici, accordi clandestini tra imprese concorrenti, manipolazione dei documenti propri o altrui, violazione o elusione delle regole

stabilite

dal Codice degli Appalti, etc. etc.). Nel caso di Sidra S.p.A. è un reato assolutamente prevedibile - e dunque da prevenire ed evitare - soprattutto avuto specifico riguardo a quelle situazioni in cui la Società si muove alla stregua di stazione appaltante: vedi nel caso dei lavori di manutenzione da affidare tramite le procedure di appalto di cui al *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*".

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

- **art. 353 bis c.p. – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (Libro II, Titolo II, Capo II, Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"

E' un reato residuale e contiguo rispetto a quello di cui al succitato art. 353 c.p..

Ne consegue la stessa valutazione di oggettiva prevedibilità in Sidra S.p.A., con relativa necessità di adottare le doverose misure preventive, ovvero la stretta osservanza della procedure di acquisto, gare di appalto e forniture

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Riepilogo AREA REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Reati Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILITA	GRAVITA	LIVELLO RISCHI O
316 bis - malversazione a danno dello Stato	Alta	Molto Alta	CRITICO
316 ter - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Alta	Alta	RILEVANTE
317 – concussione	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
318 – corruzione per un atto d'ufficio 320- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio 319 ter - corruzione in atti giudiziari: 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità 322 - istigazione alla corruzione	Alta	Molto Alta	CRITICO



322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Bassa	Molto alta	RILEVANTE
346 bis – traffico di influenze illecite	Alta	Alta	RILEVANTE
323 – abuso di ufficio	Bassa	Alta	RILEVANTE
356 – Frode nelle pubbliche forniture	Alta	Alta	RILEVANTE
REATI PRESUPPOSTI SPECIALI			
353 – turbata libertà degli incanti	Alta	Alta	RILEVANTE
353 bis – turbata libertà del procedimento di scelta del	Alta	Alta	RILEVANTE

Area reati contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione

I delitti in esame presuppongono una condotta delittuosa che abbia ad oggetto: da un lato, il perseguimento di un profitto patrimoniale in capo al soggetto agente; dall'altro, il correlativo danno in capo alla Pubblica Amministrazione, quale persona offesa.

➤ **Reati presupposti ordinari**

art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - truffa in danno dello Stato (reato presupposto dall'art. 24 - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente."

Si tratta di un reato oggettivamente ipotizzabile in qualunque attività di impresa, anche se sotto forma di prestazione di servizio o di pubblico servizio (v. quello prestato da Sidra).

Il reato è, *a fortiori*, prevedibile in tutte le compagini strutturali nelle quali - v. appunto nel caso della Società - vi sia la partecipazione di enti pubblici (addirittura in via totalitaria, come il Comune di Catania in Sidra S.p.A.) e si abbiano costanti/periodici contatti e rapporti con Enti Pubblici del più vari genere (ARERA, Uffici Igiene e Sanità, ARPA, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Assessorati Regionali, Dipartimenti Pubblici, etc. etc.).

Il D.Lgs. 231/2001 restringe la presupposizione del reato alle ipotesi in cui il *fatto* sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il reato in questione è rappresentato da una fattispecie penale "aperta", consumabile attraverso qualsiasi tipo di condotta in frode allo Stato o ad altro Ente Pubblico (territoriale e non).

Sul piano tecnico-giuridico, si tratta di un reato "contro il patrimonio", che dunque comporta la causazione di un danno patrimoniale.

Nel caso di Sidra, la richiamata condotta illecita potrebbe essere legata a tutte le possibili azioni fraudolente (conseguenza del fatto che il reato è *a forma libera*) attraverso le quali siano eventualmente ottenuti vantaggi indebiti.

Rientrano nella nozione di condotte fraudolente anche le eventuali omissioni dolose ed ingannevoli su circostanze rilevanti.

In Sidra, le ipotizzabili condotte fraudolente potrebbero essere (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

✓ invio di documentazione falsa o ingannevole volta ad ottenere esenzioni o riduzioni di tasse o tributi (di qualunque specie e natura);

✓ rappresentazione di dati falsi o ingannevoli in sede di ispezioni o attività di vigilanza da parte di Enti Pubblici o Autorità Pubbliche in genere (Regioni, Comuni, Assessorati, Uffici Igiene e Sanità, Questure e Prefetture, Vigili del Fuoco, Dipartimenti Pubblici, etc.);

✓ falsa ed ingannevole rappresentazione di corretto svolgimento di adempimenti procedurali;

✓ predisposizione ed invio di documentazione falsa, eventualmente utile ad assolvimento di obblighi di legge;

✓ omessa o fraudolenta rappresentazione di dati, fatti o circostanze, impeditivi del rilascio di provvedimenti di autorizzazione in genere;

✓ fraudolenta rappresentazione delle operazioni di collaudo;

✓ manipolazione della documentazione inviata al Comune ai fini del conseguente Controllo

Analogo;

✓ fraudolente comunicazioni verso le pubbliche amministrazioni;



- ✓ fraudolenta gestione dei flussi telematici con enti pubblici;
- ✓ alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata ad enti pubblici o Autorità Istituzionali;
- ✓ omissione di dati/informazioni del contenuto della documentazione inviata ad enti pubblici o Autorità Istituzionali ;
- ✓ falsa rappresentazione di dati o documenti o circostanze in sede di procedimenti giudiziari ed arbitrari con enti pubblici;
- ✓ condotte analoghe.

In via di estrema sintesi: le ipotetiche condotte fraudolente potrebbero essere costituite da qualunque azione di inganno o raggirio volta a conseguire un proprio vantaggio con correlativo danno dello Stato, degli Enti Pubblici o del Comune di Catania nella sua qualità di titolare dell'intero pacchetto societario di Sidra.

Il reato potrebbe essere commesso:

- a) *da tutte le funzioni aziendali*, trattandosi di un reato ipotizzabile e prevedibile in relazione ad ogni possibile estrinsecazione della vita sociale, nonché in relazione a tutta l'attività svolta da Sidra;
- b) *da tutti i dipendenti di Sidra*.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

art. 640 bis c.p. - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reato presupposto dall'art. 24 - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea".

Sulla scorta di quanto già detto a proposito dei reati di *malversazione a danno dello Stato* (art. 316 bis c.p.) e di *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316 ter c.p.), va detto che sebbene Sidra ad oggi non abbia usufruito di contributi o di finanziamenti pubblici, tale eventualità è concretamente prospettabile in un futuro prossimo.

Ne deriva che dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

- **art. 314 c.p. - Peculato** (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

" [I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Il reato di "*peculato*", è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. 75/2020 limitatamente alle ipotesi in cui "*il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea*".

Si tratta pertanto di un reato di oggettiva bassa prevedibilità in Sidra S.p.A.

In ogni caso, trattasi di una fattispecie delittuosa che SIDRA aveva originariamente previsto nel novero dei cd. "*reati presupposto speciall*", ossia quelle fattispecie delittuose che, pur non formalmente prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, si ritiene opportuno prevenire e da evitare, soprattutto in considerazione del servizio pubblico essenziale affidato.

Si tratta di un reato che l'art. 1, comma 75 lett. c), della Legge 190/2012 ha inasprito dal punto di vista sanzionatorio.

La fattispecie descrive una sorta di "appropriazione indebita" (reato contro il patrimonio previsto e punito dall'art. 646 c.p.) aggravata dalla qualificazione pubblicistica e giuridicamente attratta nella sfera dei *delitti contro la pubblica amministrazione*.

Nel caso di Sidra, non può escludersi la commissione del reato - eventualmente in chiave concorsuale con dipendenti o funzionari del Comune di Catania - in relazione allo specifico ambito pubblicistico della conduzione del servizio (v., ad esempio, nel *processo di depurazione* o nel *processo di distribuzione*), laddove dovessero porsi in essere delle condotte di appropriazione dolosa di beni eventualmente messi a disposizione dal Socio pubblico - Comune di Catania o dalle Autorità Istituzionali coinvolte nella gestione del servizio idrico integrato svolto da Sidra S.p.A.

Il rischio di concreta consumazione è, comunque, molto basso atteso che l'ordinario corredo di beni mobili utilizzato da Sidra è di diretta pertinenza della Società.

Il reato potrebbe essere commesso soprattutto da parte delle *funzioni aziendali* coinvolte nei cantieri o nei siti in cui il Comune o altri Enti Pubblici affidino alla Società, anche a titolo di uso o comodato, attrezzature o loro beni.

Ne deriva che **dal punto di vista della valutazione del rischio:**

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

- **art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."

Il reato di "*peculato mediante profitto dell'errore altrui*", è stato introdotto nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. 75/2020 limitatamente alle ipotesi in cui "*il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea*".

Si tratta pertanto di un reato di oggettiva bassa prevedibilità in Sidra S.p.A.

In ogni caso, trattasi di una fattispecie delittuosa che SIDRA aveva originariamente previsto nel novero dei cd. "*reati presupposto speciall*", ossia quelle fattispecie delittuose che, pur non formalmente prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001, si ritiene opportuno prevenire e da evitare, soprattutto in considerazione del servizio pubblico essenziale affidato.

Il reato in oggetto è strettamente collaterale al *peculato* di cui all'art. 314 c.p., con la differenza che, in questo caso, l'appropriazione illecita avviene attraverso lo sfruttamento dell'errore altrui (v., ad esempio, approfittando del fatto che l'Ente affidatario di un bene lo "dimentichi" e dunque non lo richieda più).

Dal punto di vista della prevedibilità del rischio, vale quanto detto prima a proposito della fattispecie di cui all'art. 314 c.p..

La gravità è oggettivamente minore.



Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO.**

▪ **art. 2, L. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo Agricolo Europeo**

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti .

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria .

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili .”

Si tratta di un reato di oggettiva bassa prevedibilità in Sidra S.p.A., giacché presuppone rapporti con il Fondo europeo agricolo di garanzia o con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale con i quali la Società non intrattiene alcun tipo di relazione né è verosimile che lo intrattenga in futuro, tenuto conto del *core business* aziendale.

Ne deriva che dal punto di vista della valutazione del rischio **il reato non è attinente**.

Riepilogo AREA REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Reati Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILITA	GRAVITA	LIVELLO RISCHIO
640, comma 2, n. 1 - truffa in danno dello Stato	Alta	Alta	RILEVANTE
640 bis - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Alta	Alta	RILEVANTE
314 – peculato	Bassa	Alta	RILEVANTE
316 – peculato mediante profitto dell'errore altrui	Bassa	Bassa	MEDIO BASSO

Area reati commessi nell'ambito del mercato privato

Si tratta di un'area di operatività dalla quale potrebbe scaturire la consumazione:

- dei **Delitti contro l'Industria e il Commercio**, quali fattispecie di reato presupposte dall'art. 25-bis;
- di due specifici **Delitti contro la fede pubblica** (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* ex art. 473 c.p. e *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* ex art. 474 c.p.) presupposti dall'art. 25 bis.

Entrambe le su richiamate categorie di reati sono connesse ad attività di natura industriale o commerciale, ossia a tipologia di attività tendenzialmente *non* svolte da Sidra.

L'unica eccezione a tale affermazione può riconoscersi – a mero titolo precauzionale – nella parziale attinenza dell'art. 516 c.p. (*infra*).

La testuale lettura dei succitati reati presupposti evidenzierà, invece, in modo lampante la valutazione di generale "non attinenza":

Area rapporti con il mercato privato - Delitti contro l'Industria e il Commercio

art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro».

Sidra non opera nel campo dell'industria o del commercio, dunque:

Il reato non è attinente.

art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici».

Sidra non esercita attività industriale o commerciale, dunque:

Il reato non è attinente.

art. 514 c.p. - frodi contro le industrie nazionali (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro».

Sidra non mette in vendita né mette in circolazione alcun prodotto industriale, dunque:

Il reato non è attinente.

art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro».

Sidra non esercita attività commerciale e non mette in vendita, né in circolazione, alcuna "cosa



dunque: **Il reato non è attinente.**

art. 516 c.p. - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (reato presupposto dall'art. 25 bis.1, Libro II, Titolo VIII "Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio", Capo II "Dei delitti contro l'industria e il commercio").

«*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro*».

Anche il reato di cui all'art. 516 c.p. prevede la *messa in vendita* o il *commercio* (aree di operatività istituzionalmente estranee a Sidra S.p.A.); stavolta però - a differenza dell'art. 515 c.p. che parla di "cosa mobile" - viene fatto espresso riferimento a "*sostanze alimentari*".

Da ricordare, al riguardo, che la locuzione "*sostanze alimentari*" è idonea a ricomprendere: sia, i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento); sia, i prodotti manipolati, lavorati e trasformati, e quindi provenienti dall'industria, qualunque sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è data dalla caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso sia naturale che formale.

In particolare:

- la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica;
- la genuinità legale riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa.

Tra gli esempi più tipici di "Frodi alimentari" è quello di utilizzo di carni diverse - v. ad esempio quelle equine - rispetto a quelle indicate nella confezione del prodotto alimentare.

Ciò premesso, un dato di fatto insuperabile è che l'acqua distribuita da Sidra può, oggettivamente, essere considerata "*sostanza alimentare*".

Né, avuto riguardo alla locuzione di "*messa in commercio*", può sottacersi che la giurisprudenza la definisce come "*qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito*".

Da considerare altresì che, di recente, Sidra ha avviato l'importante progetto denominato "*Acqua in comune*", costituito dall'apertura al pubblico delle cd. "*cassette dell'acqua*", genericamente assimilabili ad uno *spaccio aperto al pubblico*.

A tal proposito, va in realtà chiarito che Sidra non vende *acqua imbottigliata*, ma si limita ad inserire nelle succitate "cassette" dei distributori automatici, dai quali è possibile ricevere l'acqua della distribuzione appositamente immessa in un circuito idraulico idoneo a sottoporla ad un trattamento di *affinamento chimico fisico* (filtrazione, eliminazione terriccio, dosatura cloro, eccetera), a sua volta correlato ad un procedimento di refrigerazione e gasatura.

L'acqua viene distribuita nelle bottiglie portate dall'utente; il servizio di distribuzione viene pagato tramite una card ricaricabile.

A fronte di quanto sin qui detto e sebbene - si ribadisce - il servizio non possa considerarsi tecnicamente assimilabile ad una vendita o un commercio in senso tecnico: ragioni di tutela avanzata suggeriscono di farlo rientrare nelle situazioni di "rischio concreto".

Tale tutela avanzata si ritiene riferibile alla *distribuzione dell'acqua* in genere.

Le *funzioni aziendali maggiormente coinvolte* in tale ipotetica area di rischio sono:

A) quelle che si occupano della *produzione*, della *distribuzione* e della *potabilizzazione*, avuto riguardo alla distribuzione dell'acqua in via ordinaria;

B) l'*Unità Operativa Laboratorio e Potabilizzazione* per ciò che specificamente afferisce al progetto "*Acqua in comune*", ovvero i dipendenti/responsabili che si occupano della *gestione e manutenzione delle cassette dell'acqua*.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:



- **il reato è parzialmente attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è molto alta;**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 – Libro II, Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio”, Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro».

Sidra non esercita alcuna attività commerciale, dunque:

Il reato non è attinente.

art. 517 ter c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio”, Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Sidra non fabbrica o adopera industrialmente alcun bene, dunque:

Il reato non è attinente.

art. 517 quater c.p. - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (reato presupposto dall'art. 25 bis.1 - Libro II, Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio”, Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari».

Sidra non opera nel settore della produzione o commercializzazione di prodotti agroalimentari (la cui tutela ex artt. 29 e ss. del D.Lgs 2005 n. 30 e del Reg. CE n. 1151/2012 è intesa in chiave assolutamente restrittiva).

Ne deriva che: **Il reato non è attinente.**

Area rapporti con il mercato privato - Delitti contro la fede pubblica

Come prima anticipato, si ritengono facenti parte della stessa area di rischio “Rapporti con il Mercato Privato”, in vista della loro plurioffensività, anche i due specifici delitti contro la fede pubblica presupposti dall'art. 25 bis:



▪ *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni* ex art. 473 c.p.

▪ *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* ex art. 474 c.p.

Per entrambi in reati e per le stesse ragioni prima chiarite a proposito dell'art. 517-ter c.p. (cui si rinvia): ai fini della **valutazione del rischio vale il giudizio di non attinenza**,

Al fine di averne testuale riprova, si riporta di seguito il contenuto delle fattispecie incriminatrici in oggetto:

▪ **art. 473 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali** (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo I "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

▪ **art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo I "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo")

«Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

➤ ***I reati contrabbando previsti dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001***

I reati presupposto in esame sono quelli indicati dal DPR 43/1973, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Tenuto conto del fatto che la condotta di reato presuppone la violazione di leggi doganali, può certamente parlarsi di **rischio di verifica assolutamente non verosimile**, tenuto conto dello specifico tipo di attività svolta da Sidra.

Pertanto, dal punto di vista della **valutazione del rischio, i reati non sono attinenti**.

Trattandosi di reati presupposti dichiaratamente non attinenti all'attività svolta da Sidra, si riportano di seguito solo i titoli e la rubrica dei delitti inseriti nel codice penale:

- ***Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)***
- ***Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)***
- ***Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)***
- ***Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)***
- ***Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)***
- ***Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)***



- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**
- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

➤ **I reati presupposto previsti dall'art. 12 L. 9/2013**

La Legge n. 9/2013 individua talune fattispecie di reato presupposto (previste dal codice penale) che possono essere commesse dagli enti che operano nello specifico ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Tenuto conto dello specifico tipo di attività svolta da Sidra, può certamente parlarsi di **rischio di verifica assolutamente non verosimile**,

Pertanto, dal punto di vista della **valutazione del rischio, i reati non sono attinenti**.

➤ **I reati presupposto previsti dalla Legge n. 146/2006**

La Legge n. 146/2006 individua delle fattispecie di reato presupposto commessi dagli enti in modalità transazionale.

Anche in questo caso, può certamente parlarsi di **rischio di verifica assolutamente non verosimile** tenuto conto che Sidra non opera sul mercato internazionale.

Pertanto, dal punto di vista della **valutazione del rischio, i reati non sono attinenti**.

**Riepilogo
AREA REATI COMMESSI NELL'AMBITO DEL MERCATO PRIVATO
Reati Attinenti**

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
516 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

Area reati contro la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'ordine democratico, gli interessi dello Stato

E' un'area di rilevanza penalistica che, sul piano strettamente applicativo, viaggia in parallelo con quella dell'Area reati contro la persona (*infra*), attraverso la quale si sovrintende alla selezione ed al controllo, anche di tipo personale, dei soggetti che operano "con" e "per" Sidra.

I reati connessi a questa area sono quelli:

➤ **contro la fede pubblica ex artt. 453 - 474 c.p., ossia tutti i reati presupposti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001**

Si riportano di seguito le relative fattispecie normative:

art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate"

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato"

Trattasi di condotte illecite totalmente estranee alla sfera di attività sociale. Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 454 c.p. - Alterazione di monete (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale. Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo")

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale. Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 459 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività sociale.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività

sociale. Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Trattasi di condotta illecita totalmente estranea alla sfera di attività

sociale. Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (reato presupposto dall'art. 25 bis - Libro II, Titolo VII, Capo I, "Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo").

«Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo».

A differenza di quelle sopra richiamate, è una condotta illecita astrattamente consumabile in aziende/società che debbano fare uso di valori di bollo nello svolgimento di pratiche amministrative volte ad ottenere autorizzazioni, certificati, concessioni o provvedimenti/atti amministrativi di natura similare.

Il rischio è parimenti verificabile nell'eventuale uso di valori bollati in affari o contenziosi di natura legale.

Le *funzioni aziendali maggiormente coinvolte* sono tutte quelle che - anche a titolo occasionale - siano chiamate e gestire pratiche amministrative o legali che necessitino l'uso dei valori bollati.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio:**

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è bassa;**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO**

➤ **contro l'Ordine Pubblico ex.**

art. 416 c.p. - associazione per delinquere (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico).

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Ai fini di una corretta valutazione del rischio afferente alla possibile (nel senso di probabile) verificaione di tale reato, occorre fare delle premesse di ordine tecnico - giuridico, trattandosi di un delitto che potrebbe facilmente prestarsi a delle inesatte connotazioni di presunta verificabilità.

I tratti caratteristici dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. sono:

- la stabilità dell'accordo (che conferisce al delitto in esame la natura di reato permanente), ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma dell'associazione;

- l'esistenza di un programma delinquenziale volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti (la commissione di un solo delitto non integra, infatti, la fattispecie in esame).

Parte della dottrina e della giurisprudenza richiede, inoltre, l'esistenza di un terzo requisito, vale a dire una "organizzazione", anche minima ma adeguata rispetto al fine da raggiungere.

Da rilevare, altresì, che l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.:

- va ricondotta nella categoria dei reati a *concorso necessario*;

- presenta delle *affinità con il concorso di persone* nel reato ex art. 110 c.p.;

- è un istituto giuridico che va nettamente distinto e separato da quello del succitato concorso di persone ex art. 110 c.p..

A quest'ultimo proposito:

A) nel concorso di persone ex art. 110 c.p., due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie;

B) nell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita a un'entità stabile e duratura, diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti, di modo che, anche dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione.

Ne consegue:



- che l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. è punibile per il solo fatto dell'accordo;
- che il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo preciso momento che si ritiene sorga il pericolo per l'ordine pubblico, oggetto giuridico tutelato dalla norma prescrittrice;
- che i compartecipi che commettono uno o più delitti oggetto del programma di delinquenza rispondono personalmente del cosiddetto "reato di scopo", in combinato con il delitto di cui all'art. 416 c.p. ;
- che, trattandosi di reato di pericolo, risulta indifferente, ai fini della sua consumazione, la realizzazione dei reati programmati (circostanza che conferisce al reato la sua caratteristica di reato permanente, la cui consumazione si protrae finché la stessa associazione non si scioglie per il venir meno dei singoli associati o per il compimento del programma di delinquenza).

Quanto sin qui premesso, avuto specifico riguardo alle concrete probabilità di verificazione del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. in Sidra:

- la concreta prevedibilità di un avvio di programma criminoso per la commissione di reati contro l'ordine pubblico in capo alle funzioni aziendali è oggettivamente poco verosimile;
- la concreta prevedibilità di accordi criminosi da parte di dipendenti di Sidra, eventualmente all'insaputa degli organi societari, potrebbe essere legata ad una concorsualità ex art. 110 c.p. ma non necessariamente ad una programmazione delittuosa contro l'ordine pubblico ex art. 416 c.p..

Va tuttavia da sé che, ove una consumazione delittuosa di tale natura dovesse realmente verificarsi, il fatto sarebbe di particolare gravità.

Ragione di cautela avanzata suggeriscono, pertanto, di considerare il reato parzialmente attinente (*a fortiori* ove si consideri che la casistica giurisprudenziale riporta parecchie vicende associative delittuose legate alla vita delle imprese, anche al fine - ad esempio - di associarsi per commettere reati "contro il fisco" o "contro la P.A.").

Entro i limiti di cui si è discusso, il reato potrebbe essere commesso in *tutte le aree e funzioni aziendali*.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è parzialmente attinente;**
- **la probabilità di verificazione è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

art. 416 bis c.p. - associazioni di tipo mafioso (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico).

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono

aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Il delitto in esame è tra quelli che hanno subito le più rilevanti modifiche in pejus nel corso degli anni. ultimi

Si considerino - tra gli altri - gli importanti aggravati sanzionatori operati dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, o il recente inserimento dell'art. 416 bis.1 c.p. (*Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose*) ad opera dell'art.5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21.

Una delle leggi che ha, ulteriormente, appesantito le pene del delitto de quo è la più volte citata Legge 27 maggio 2015 n. 69 (*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*), intervenuta sull' "associazione a delinquere di stampo mafioso" attraverso l'art. 5.

Anche per questo reato, valgono i rilievi prima illustrati a proposito del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., dovendosi tuttavia rilevare uno specifico indice di inverosimiglianza e di concreta improbabilità di verifica: v. il richiesto presupposto di legge della "mafiosità".

Pur alla luce di una analisi improntata ai criteri di massimo rigore, va pertanto rilevato che, dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

art. 416 ter c. p. - Scambio elettorale politico mafioso (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo V, Delitti contro l'ordine pubblico)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Anche il reato di cui all'art. 416 ter c.p. ha subito un importante irrigidimento sanzionatorio ad opera dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 giugno 2017 n. 103.

Seppur nei limiti di una "bassa concreta verosimiglianza" in capo alle funzioni aziendali, il delitto - attribuibile anche ad una sola persona - non è oggettivamente da escludere (anche in via di assoluta marginalità) in capo ad alcuno dei dipendenti o amministratori che dovessero, ad esempio, ritenere di poter effettuare un'utile azione di scambio illecito tra voti ed aiuti nel rafforzamento/miglioramento dell'attività sociale di Sidra.

Il reato potrebbe essere commesso in:

- ✓ tutte le aree aziendali;
- ✓ ad opera di tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di Sidra.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio:**

- **il reato è parzialmente attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE**

630 c.p. - sequestro di persona a scopo di estorsione (reato presupposto dall'art. 24 ter - Libro II, Titolo XIII "Dei delitti contro il patrimonio", Capo I "Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

«Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni ».

Trattasi di condotta illecita il cui rischio di verifica è oggettivamente inverosimile nell'ambito dell'attività di Sidra.

Ne deriva che dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (reato presupposto dall'art. 24 ter - art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

E' un reato oggettivamente inipotizzabile in Sidra S.p.A., giacché presuppone, non tanto una ipotetica detenzione di sostanza stupefacente *uti singulo* (o eventualmente in concorso di persone ex art. 110 c.p.), quanto la predisposizione di una vera e propria associazione criminale finalizzata alla produzione, detenzione e spaccio illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ne deriva che dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

➤ **contro l'Ordine Democratico ex artt. 241- 307 c.p.** (tutti "reati presupposti" dall' art. 25 quater)

In ordine a tali reati, tenuto conto dello specifico tipo di attività svolta da Sidra, può certamente parlarsi di **rischio di verifica assolutamente non verosimile**. Mancherebbe, infatti, qualunque ipotetico nesso con l'attività aziendale.

Rimane del resto fermo che, sia il Codice Etico e di Comportamento che i protocolli sviluppati per l'Area reati contro la persona, sono volti a prevenire tutte quelle fattispecie delittuose che - ipoteticamente - presuppongono la presenza in azienda di soggetti con precedenti o pendenze penali afferenti a fatti delittuosi associativi.

A tali misure si aggiunge, altresì il rigido controllo amministrativo sui flussi di denaro aziendale (sia in entrata che in uscita) e sugli eventuali flussi economici sospetti o anomali, astrattamente rivolti a finanziare attività illecite esterne.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio, i reati non sono attinenti.**

A conferma della oggettiva non pertinenza delle fattispecie delittuose in oggetto, si ritiene opportuno richiamarne l'elenco inserito nel codice penale, chiarendo comunque che si tratta di una

categoria normativa aperta che, oltre alle disposizioni di legge previste nel Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale (articoli dal 241 al 307 c.p.), è altresì comprensiva della relativa legislazione speciale.

Trattandosi di reati presupposti dichiaratamente non attinenti all'attività svolta da Sidra, si riportano di seguito solo i titoli e la rubrica dei delitti inseriti nel codice penale:

- ***Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.);***
- ***Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242 c.p.);***
- ***Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 243 c.p.);***
- ***Atti ostili verso uno Stato estero (art. 244 c.p.);***
- ***Intelligenze con lo straniero (art. 245 c.p.);***
- ***Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246 c.p.);***
- ***Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.);***
- ***Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248 c.p.);***
- ***Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.);***
- ***Commercio col nemico (art. 250 c.p.);***
- ***Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251 c.p.);***
- ***Frode in forniture in tempo di guerra (art. 252 c.p.);***
- ***Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.);***
- ***Agevolazione colposa (art. 254 c.p.);***
- ***Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti (art. 255 c.p.);***
- ***Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.);***
- ***Spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.);***
- ***Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 258 c.p.);***
- ***Agevolazione colposa (art. 259 c.p.);***
- ***Introduzione clandestina in luoghi militari (art. 260 c.p.);***
- ***Rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.);***
- ***Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262 c.p.);***
- ***Utilizzazione dei segreti di Stato (art. 263 c.p.);***
- ***Infedeltà in affari di Stato (art. 264 c.p.);***
- ***Disfattismo politico (art. 265 c.p.);***
- ***Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 c.p.);***
- ***Disfattismo economico (art. 267 c.p.);***
- ***Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);***
- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 bis c.p.);***
- ***Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);***
- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);***
- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies c.p.);***
- ***Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)***
- ***Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)***
- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);***
- ***Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.);***
- ***Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.);***
- ***Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.);***
- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);***
- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);***
- ***Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)***
- ***Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);***
- ***Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);***
- ***Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);***
- ***Guerra civile (art. 286 c.p.);***
- ***Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.);***
- ***Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio ... (art. 288 c.p.);***
- ***Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.);***
- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);***
- ***Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)***
- ***Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali (art. 290 c.p.);***

- ***Vilipendio alla nazione italiana (art. 291 c.p.);***



- **Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.);**
- **Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);**
- **Attentato contro i Capi di Stato Eteri (art. 295 c.p.);**
- **Offesa alla libertà dei Capi di Stato Esteri (art. 296 c.p.);**
- **Offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato estero (art. 299 c.p.);**
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti.... (art. 302 c.p.);**
- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);**
- **Cospirazione politica mediante associazione (art.305 c.p.);**
- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);**
- **Assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata (art. 307 c.p.).**

➤ **I reati presupposto previsti dall'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

I reati presupposto in esame sono quelli indicati dalla Legge n. 401/1989 in materia di "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive".

Tenuto conto del fatto che la condotta di reato presuppone la violazione di leggi in materia di giochi e scommesse oltre che manifestazioni sportive, può certamente parlarsi di **rischio di verifica assolutamente non verosimile**, tenuto conto dello specifico tipo di attività svolta da Sidra.

Pertanto, dal punto di vista della **valutazione del rischio, i reati non sono attinenti**.

Si riportano di seguito le fattispecie di reato oggetto di esame:

Art. 1 Legge n. 401/1989 – Frodi in competizioni sportive

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000 .".

Art. 4 Legge n. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

"Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro

5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione .

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale .".

Riepilogo
AREA REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L'ORDINE PUBBLICO, L'ORDINE DEMOCRATICO,
GLI INTERESSI DELLO STATO
Reati Attinenti

ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (reato contro la fede pubblica presupposto dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)	Bassa	Bassa	MEDIO-BASSO
416 - associazione per delinquere	Bassa	Alta	RILEVANTE
416 ter - Scambio elettorale politico mafioso	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

Area reati tributari e in materia di finanza e contabilità

Possono ricomprendersi in questa area di rischio tutte quelle situazioni o condotte in cui, a titolo strettamente esemplificativo e non esaustivo, potrebbe verificarsi:

- anomalo maneggio/movimentazione di denaro aziendale;
- falsificazione di scritture contabili;
- ingresso, anche ad apparente lecito titolo, di somme illecitamente pervenute e/o frutto di provento delittuoso (con ciò incorrendo nei "reati presupposti" di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p., richiamati dall'art. 25 octies);
- raccolta (eventualmente, anche attraverso illecite operazioni di natura sociale o fiscale) di danaro destinato per finalità illecite (v. per costituire provviste di denaro *in nero* per la commissione di reati connessi ad accordi o fattispecie corruttive);
- uscita, anche ad apparente lecito titolo, di somme di denaro destinate a fini delittuosi (con ciò incorrendo nei "reati presupposti" di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p. richiamati dall'art. 25 octies);
- anomala o irregolare registrazione e contabilizzazione di operazioni finanziarie e contabili;
- anomala o irregolare redazione bilanci e scritture contabili;
- anomala o irregolare scritturazione libri sociali e istruttoria di adunanze assembleari;
- anomala gestione delle operazioni afferenti ai titoli destinati al mercato finanziario;
- condotte illecite legate alle operazioni afferenti ai titoli destinati al mercato finanziario;
- situazioni analoghe o similari.

In Sidra S.p.A. l'area di rischio in discussione si pone su un piano di particolare rilevanza atteso che, sia i *reati societari* di cui all'art. 25 ter, sia i *reati contro il patrimonio* di cui all'art. 25 octies, in caso di eventuale fallimento potrebbero convertirsi in uno dei reati previsti dalla Legge Fallimentare 267/1942 (aggiornata ex L.27 dicembre 2017 n.205 e D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 54), ovvero nei delitti di: *Bancarotta fraudolenta* (patrimoniale o documentale) ex art. 216; *Ricorso abusivo al credito* ex art. 218; *Operazioni dolose conducenti al fallimento* ex art. 223; *Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria* ex art. 236.

Tale rischio è di natura oggettiva considerato che l'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*) del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) prevede espressamente la fallibilità delle società partecipate: «1. *Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39*».

La predetta fallibilità è prevista, del resto, anche per le *società in house* (come appunto Sidra), così come pienamente confermato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 22406 del 13.9.2018, con l'ulteriore precisazione: «*L'azione di responsabilità esercitata, ex art. 146, comma 2, l.fall., dal curatore del fallimento di una società cd. "in house" (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti) nei confronti degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e del direttore generale della stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non al giudice contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato*».

Nell'area di rischio in esame devono aggiungersi anche i "reati tributari", introdotti nel novero dei reati presupposto dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 con la L. 157/2019.

Sul piano della sistemazione concettuale di tale area di rischio, una prima categoria di reati, caratterizzata da una oggettiva ed ipotizzabile verifica - essendone sottintesa la concreta

prevedibilità in qualsiasi struttura societaria o impresa, pubblica o privata che sia - è quella dei:

➤ **Reati societari - presupposti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001**

Tali reati, sebbene prescritti e sanzionati dal codice civile, sono a tutti gli effetti penali.

Le condotte in oggetto sono prevalentemente legate alla gestione della contabilità societaria, della redazione dei bilanci e della eventuale manipolazione dei relativi dati.

Da ricordare, comunque, che si tratta di fattispecie *non* consumabili – in via generale e ad eccezione di quelle previste dagli artt. 2635 e 2635 bis c.c. - da dipendenti, ausiliari o da soggetti che non rivestono specifiche funzioni societarie.

Si consideri, in particolare, che:

- alcune fattispecie di reato – come quelle di *false comunicazioni sociali* e *false comunicazioni sociali delle società quotate* ex artt. 2621 e 2622 c.c., *corruzione tra privati* ex art. 2635 c.c., *istigazione alla corruzione tra privati* ex art. 2635 bis c.c. e *ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità di pubblica vigilanza* ex art. 2638 c.c. - sono attribuibili indistintamente: «agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori»;
- il reato di cui all'art. 2635 c.c. è attribuibile, oltre a chi svolge le funzioni di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore, anche a chi *"nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo"*, nonché a *"chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma"* (v. quelli succitati);
- il reato di cui all'art. 2635 bis c.c. è attribuibile, oltre a chi svolge le funzioni di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore, anche a *"a chi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive"*;
- sono attribuibili soltanto *"agli amministratori"*: l'*attività di impedito controllo* ex art. 2625 c.c.; l'*indebita restituzione dei conferimenti* ex art. 2626 c.c.; l'*illegale ripartizione degli utili e delle riserve* ex art. 2627 c.c.; le *illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* ex art. 2628 c.c.; le *operazioni in pregiudizio dei creditori* ex art. 2629 c.c.; l'*omessa comunicazione del conflitto di interessi* ex art. 2629 bis c.c.;
- è attribuibile soltanto agli *"amministratori e ai soci conferenti"* il reato di *formazione fittizia del capitale sociale* ex art. 2632 c.c.;
- è attribuibile soltanto ai *"liquidatori"* l'*indebita ripartizione dei beni sociali* ex art. 2633.
- le ipotesi di reato consumabili - anche - da *"chiunque"* sono quelle di cui:
 - all'art. 2635 c.c. (*corruzione tra privati*);
 - all'art. 2635 bis c.c. (*istigazione alla corruzione tra privati*);
 - all'art. 2636 c.c. (v. l'*illecita influenza sull'assemblea*, ossia il determinare la maggioranza assembleare con atti simulati o fraudolenti), in relazione al quale è tuttavia da dire che il *"chiunque"* può concretamente riferirsi solo a quei soggetti (amministratori, sindaci, soci, collaboratori, segretari, ausiliari) in grado di intervenire direttamente in assemblea, o chiamati a svolgere attività di preparazione documentale e di predisposizione di atti, o a collaborare in chiave di eventuale furtività ed alla stregua di *"complici"* del reato;
 - all'art. 2637 c.c. (*aggiotaggio*), caratterizzato da una condotta volta a diffondere notizie false o ad attuare simulazioni ed artifici idonei a danneggiare il prezzo degli strumenti finanziari.

Entrando nell'analisi specifica dei singoli articoli:

False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c. (disposizione normativa oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. 61/2002 e della Legge 262/2005, oggi interamente sostituita dall'art. 9 della Legge 69/2015).

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".



Il reato *de quo* si realizza:

✓ tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, della società, con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

✓ tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Ne deriva che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato in esame è stato oggetto di importante modifica ad opera della Legge 69/2015, la quale ha radicalmente mutato la natura giuridica della fattispecie, trasformata da contravvenzione a delitto.

La ritenuta gravità del reato ha comportato, anche, l'eliminazione della procedibilità "a querela" e la conseguente procedibilità d'ufficio.

Altresì eliminate le soglie di non punibilità (precedentemente stabilite) nei casi in cui " *le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società*", o " *le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%*", o " *differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta*".

Oggi, insomma, il reato di false comunicazioni sociali ha ripreso le sue connotazioni di "delitto" ante riforma societaria del 2002.

In chiave di "favor rei", l'art. 10 della Legge 69/2015 ha solo previsto - all'art. 2621bis c.c. - delle forme attenuate di reato, nel caso in cui i fatti illeciti in contestazione possano essere ritenuti "di *lieve entità*", «*tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*».

Per tali evenienze, il delitto è «*procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale*».

Introdotta infine (sempre ad opera dell'art. 10 della Legge 69/2015), il nuovo art. 2621ter c.p., che prevede la "non punibilità per particolare tenuità" ex art. 131 bis c.p.; norma, quest'ultima, non specificamente emanata per il reato di *false comunicazioni sociali*, bensì - in via generale ed attraverso il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28 (*Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67*) - per tutti i reati «*per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale*».

In Sidra, il reato è certamente prevedibile ad opera di *amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e sindaci*.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622 c.c. (disposizione normativa oggetto di modifiche ad opera del D.lgs. 61/2002 e della Legge 262/2005, oggi interamente sostituita dall'art. 11 della Legge 69/2015).

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,



i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato *de quo* si realizza attraverso gli identici comportamenti indicati dalla su descritta norma di cui all'art. 2621 c.c..

La differenza è che, in questo caso, la condotta è posta in essere da *società emittenti strumenti finanziari*, essendo equiparate alle stesse - tra le altre - quelle che gestiscono il pubblico risparmio.

In Sidra, il reato è oggettivamente *non* verificabile attesa l'assenza della Società dal mercato finanziario.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Impedito controllo - art. 2625 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002

n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Il reato:

- consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione;
- può essere ipotizzabile anche nel caso di occultamento di documenti o di mendacio fraudolento (ad esempio in sede di verifica o di audit) all'Organismo di Vigilanza;
- è consumabile solo ad opera degli *amministratori* ed è doverosamente prevedibile in qualsiasi struttura societaria.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio:**

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Indebita restituzione dei conferimenti - art. 2626 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie in esame, così come quella successiva di cui all'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra, essendo la Società interamente partecipata da Socio Pubblico (v. il Comune di Catania).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Sulla base di quanto detto prima a proposito del succitato art. 2626 c.p., non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra, essendo la Società interamente partecipata da Socio Pubblico (v. il Comune di Catania).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.



Non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra, essendo la Società interamente partecipata da Socio Pubblico (v. il Comune di Catania).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Omissa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262). *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 358, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi”.*

La norma mira a rafforzare, la sanzione civile (dell'impugnativa della delibera del CdA) prevista dall'art. 2391 c.c. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB) e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui l'amministratore, o il componente del consiglio di gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse previsti dall'art. 2391, primo comma del codice civile, cagioni un danno alla società o a terzi.

Oggetto della comunicazione deve essere *“ogni interesse in una determinata operazione della Società”*

e non solo quello in conflitto con l'interesse sociale.

L'interesse a cui fa riferimento la norma è di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale.

Il reato si riferisce espressamente ad *“amministratori o componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea”* ed è, pertanto, certamente *non* consumabile in Sidra.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Articolo introdotto dall'art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra, essendo la Società interamente partecipata da Socio Pubblico (v. il Comune di Catania).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori- art. 2633 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n.

262.).

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Preso atto che Sidra S.p.A. non versa in stato di liquidazione, **il reato non è attinente.**

Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, reato modificato dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 202/2016 e dal D.Lgs. 38/2017)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Il reato si perfeziona attraverso la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, nonché di coloro che esercitano funzioni direttive o sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, i quali – anche attraverso intermediari od interposte persone – sollecitano, ricevono o accettano, la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della Società.

Il reato viene, altresì, consumato (con applicazione di pari sanzione) nel caso in cui l'offerta o la promessa illecita sia effettuata da soggetti "esterni" alla Società nei confronti dei summenzionati soggetti "interni". Si tratta di un delitto che – già introdotto dall'art. 1 comma 76 della Legge 190/2012 attraverso la sostanziale sostituzione della "vecchia" *infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità* prevista e punita dallo stesso art. 2635 c.c.. – ha subito delle modifiche a seguito del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*). Con tale provvedimento normativo, sono state introdotte due sostanziali "novità":

- l'estensione del raggio dei soggetti agenti anche a chi esercita funzioni lato sensu direttive, o è sottoposto alla direzione/vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma, o agisca in posizione di corruttore esterno;
- la previsione di punibilità anche nel caso in cui non si sia verificato un nocumento, ovvero un danno concreto nei confronti della Società, ma vi sia stata una semplice messa in pericolo (dal che consegue il mutamento giuridico del delitto da "fattispecie di danno" a "fattispecie di pericolo").

A prescindere dalle succitate modifiche prescrittrici, il reato rimane di prevalente "tutela societaria", a salvaguardia di eventuali azioni in violazione degli obblighi inerenti agli uffici societari nonché ai relativi doveri di fedeltà.



Da ricordare, però, che la fattispecie delittuosa ha subito uno specifico irrigidimento in chiave "anticorruzione" ad opera della cd. *Legge Spazzacorrotti* n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) che ne ha modificato il regime di procedibilità, da "a querela di parte" a "d'ufficio".

Per ciò che specificamente riguarda Sidra, si tratta di un reato oggettivamente prevedibile e prevenibile, al pari che in tutte le società. Tenuto poi conto delle succitate modifiche di cui al D.Lgs. 38/2017, rappresenta un dato di fatto incontestabile che la discussa estensione dei possibili soggetti agenti abbia comportato un oggettivo innalzamento delle probabilità di rischio.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, reato introdotto dal D.Lgs. 38/2017).

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

E' un reato introdotto ex novo dal succitato D.Lgs 38/2017 che, come la succitata ipotesi di "corruzione tra privati", è stato ulteriormente modificato ed irrigidito dalla cd. *Legge Spazzacorrotti* n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) attraverso l'abrogazione della procedibilità a querela.

La fattispecie è assolutamente analoga a quella della "corruzione tra privati", con l'unica differenza che, in questo caso, l'offerta o la promessa illecita non sono accolte.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262.).

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

È la "condotta tipica" di chi, con atti simulati o con frode, influenzi le maggioranze assembleari allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.



A differenza della maggior parte dei reati societari, è consumabile ad opera di “*chiunque*”, dunque: da un lato, è da considerare un più ampio spettro di prevedibilità del rischio; dall'altro, va però tenuto conto – il che finisce per limitare la concreta verificabilità della condotta delittuosa – che il soggetto agente deve essere in grado di potere materialmente intervenire negli atti/documenti assembleari.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Aggiotaggio - art. 2637 c.c. (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Il presente articolo è stato altresì modificato dalla L. 8 aprile 2005 n. 62).

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato si affianca a quello di cd. aggioaggio penale ex art. 501 c.p. (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio* - delitto contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio) attraverso il quale si intende punire chi “*al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato*”.

Si tratta, in entrambi i casi, di condotte oggettivamente estranee alla sfera di interesse di Sidra, che non opera nei mercati finanziari.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 (Libro V, ex Titolo XI oggi interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero, attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza altresì quando - in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute - siano intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Nello specifico caso di Sidra, il reato assume particolare rilevanza essendo la stessa Società soggetta al severo "Controllo Analogico" da parte del Comune di Catania, nella sua qualità di socio pubblico - unico.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare – art. 54, D.Lgs. n. 19/2023

“ 1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

E' un reato introdotto ex novo dal succitato D.Lgs 19/2023 che, in attuazione della direttiva Ue 2019/2121, prevede una disciplina specifica sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere.

La citata direttiva mira a facilitare le imprese operanti nello spazio economico europeo prevedendo, tra l'altro, il rilascio di un certificato preliminare in esito alla regolare presentazione dei progetti di operazioni transfrontaliere.

Non è un reato oggettivamente prevedibile in Sidra, non essendo la Società interessata da progetti di operazioni transfrontaliere.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

➤ Reati ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria presupposti dall'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001.

L'art. 25-sexies (*abusi di mercato*) recita espressamente: «1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

I due reati presupposti sono l'art. 184 (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) e l'art. 185 (*manipolazione del mercato*) del D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*).

Le succitate fattispecie sono meglio conosciute come *insider trading e market abuse*, attraverso il quale si suole genericamente far riferimento a manipolazioni dei mercati finanziari per effetto delle quali gli investitori subiscono, direttamente o indirettamente, le conseguenze sfavorevoli del comportamento di soggetti che abbiano approfittato di informazioni confidenziali o abbiano divulgato informazioni



false/ingannevoli, così falsando il meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

E' una area di illiceità finanziaria oggetto di particolare attenzione da parte della Consob, la quale, anche attraverso la legge n. 62 del 2005, ha ampliato notevolmente i suoi poteri di vigilanza e di indagine, sino a ricomprendervi audizioni personali, ispezioni, perquisizioni e sequestro dei beni, azionabili nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti.

La Consob, peraltro, può anche avvalersi della collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni, accedere al sistema dell'anagrafe tributaria, nonché selezionare le anomalie del mercato valutabili come condotte abusive.

Questo lo specifico contenuto dei due reati in oggetto:

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate - art. 184 D.Lgs 1998 n. 58

"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;

La suddetta fattispecie è meglio conosciuta, in ambito internazionale, come *"insider trading"*. La categoria dei *soggetti attivi* di tale reato comprende:

a. coloro che entrano in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio" (cd. *insiders primari*);

b. chiunque altro da tali insiders ottenga, direttamente o indirettamente, l'informazione medesima (cd. *tippees*).

E' un reato di oggettiva non prevedibilità in Sidra, trattandosi di una società che non opera nei mercati finanziari.

Dal punto di vista della valutazione del rischio, il reato non è attinente.

Manipolazione del mercato - art. 185 D.Lgs 1998 n. 58

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione

da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

E' il reato meglio conosciuto come " *aggiotaggio finanziario*".

L'obiettivo, analogamente al succitato reato di cui all'art. 184, è quello di tutelare l'integrità del mercato finanziario, e conseguentemente degli investitori, da tutte quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Si concretizza, nella diffusione di notizie false, o nella predisposizione di operazioni simulate, o nella ideazione di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

E' strutturato come reato comune e può essere compiuto da *chiunque* diffonda notizie false (cosiddetto *aggiotaggio informativo*) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici (cosiddetto *aggiotaggio manipolativo*).

Anche per questa fattispecie di reato, vale la considerazione della sua oggettiva *non* verificabilità in Sidra, attesa l'indiscussa estraneità della Società dai mercati finanziari.

Dal punto di vista della valutazione del rischio, il reato non è attinente.

➤ ***Delitti contro il patrimonio ex artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale***

I quattro reati presupposti si muovono su binari logico-giuridici concettualmente analoghi:

Ricettazione - art. 648 c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

"Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato."

Riciclaggio – art. 648 bis c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio– art. 648 ter.1 c.p. (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La logica comune che lega la presupposizione delle succitate fattispecie delittuose al D.Lgs. 231/2001 è il timore che le società private (e lo è certamente anche una società a totale partecipazione pubblica come Sidra S.p.A.) possano essere ricettacolo e veicolo di “cose” o “denaro” proveniente da attività delittuose, attraverso vario tipo di condotte o intenzionalità illecite, ossia in chiave di:

✓ *sfruttamento passivo dell'attività delittuosa commessa da altri* (a cui si è, pertanto, del tutto estranei), come ad esempio nel reato di ricettazione ex art. 648 c.p., in cui si acquistano, o si ricevono, o si occultano, cose o denaro “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto” (v., ad esempio, per risparmiare sui beni di acquisto);

✓ *partecipazione attiva e successiva all'attività delittuosa commessa da altri* (a cui si è, pertanto, del tutto estranei), come ad esempio:

- nel reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., attraverso il quale si sostituiscono/ trasferiscono beni o denaro frutto di attività delittuosa, o si compiono altre operazioni, “in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”;

- nel reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., attraverso il quale gli stessi beni o denaro illeciti vengono reimpiegati in attività economiche o finanziarie.

✓ *sfruttamento e partecipazione alla propria attività delittuosa*, come ad esempio nel reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1, in cui è lo stesso soggetto che si è procurato illecitamente beni o denaro



a reimpiegarli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, rimanendo quale unica causa di non punibilità la circostanza che il denaro o i beni in questione "vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Per ciò che specificamente riguarda l'ipotizzabilità dei richiamati reati in Sidra, sebbene la loro consumazione appaia concretamente di difficile verifica, ragioni di cautela avanzata rendono doveroso ipotizzarne il rischio, considerato altresì che le possibili condotte illecite potrebbero essere eventualmente commesse anche da funzionari o dipendenti infedeli.

A quest'ultimo proposito, ed avuto ad esempio riguardo alla ricettazione di "cose" provenienti da delitto, non può logicamente escludersi che, soprattutto nei diversi siti aziendali, uno o più collaboratori infedeli possano illecitamente consigliare/acquistare materiale di consumo proveniente da circuiti di acquisto *non ufficiali*, eventualmente bypassando le *procedure di acquisto beni e servizio* disposte nell'ambito del relativo processo aziendale o ricorrendo a soggetti/ditte non inclusi nell'elenco *fornitori qualificati*.

Sempre in via ipotetica, i reati in questione potrebbe essere commessi:

- *avuto riguardo alle cose o ai beni o alle utilità*, nelle aree aziendali afferenti al processo "gestione acquisti beni e servizi", ed in particolare nelle attività di selezione del fornitore, di predisposizione delle richieste di acquisto, di emissione degli ordini, di autorizzazioni interne, etc.;

- *avuto riguardo al denaro*, nelle aree aziendali afferenti ai "servizi finanziari" (v. nella gestione dei flussi finanziari, del ciclo attivo e ciclo passivo, della piccola cassa, della contabilità generale e tesoreria, dei cespiti, del magazzino, dei fornitori).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **i reati sono attinenti;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - presupposto dall'art. 25 octies.1 del D.Lgs 231/2001.**

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-ter c.p.

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."

Il delitti di cui all'art. 493-ter consistono: 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi documenti o strumenti; 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione degli strumenti e dei documenti descritti,

La previsione di una tutela penale delle carte di credito o pagamento e dei documenti equiparati ha costituito una delle misure approntate per prevenire il riciclaggio, perché incentiva il ricorso a strumenti alternativi al contante che consentono anche l'identificazione dell'autore delle transazioni (Corte. cost. n. 302/2000). Da un lato, infatti, la notevole diffusione dei sistemi informatici e di intermediazione finanziaria e dall'altro l'esigenza di assicurare, erga omnes, la tutela della buona fede e la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti hanno indotto il legislatore a sanzionare fattispecie che non erano punite o non lo erano adeguatamente rispetto al disvalore del fatto.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **i reati sono attinenti;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ **Reati tributari-presupposti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001**

Il secondo comma dell'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), convertito con modifiche dalla L. n. 157/2019, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari, introducendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quinquiesdecies.

In particolare, si tratta dei delitti previsti dal D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Inoltre con il D. lgs del 14 luglio 2020 n. 75, recante l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il legislatore ha completato l'elenco dei reati tributari - già introdotti dall'art. 39 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 - includendo il delitto di dichiarazione infedele, il delitto di omessa dichiarazione ed il delitto di indebita compensazione. Tali ultimi tre reati rilevano, ai fini della responsabilità dell'ente, esclusivamente qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Art. 2, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La condotta delittuosa si realizza mediante la presentazione di dichiarazioni, documenti e fatture non autentici idonei a dissimulare operazioni inesistenti al fine dell'evasione di imposte.

Si tratta di un'ipotesi di reato certamente verificabile in Sidra ove il rischio di verificaione è certamente alto.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 3, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Il reato in esame si realizza allorquando vengano indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi, oppure elementi passivi fittizi, ovvero ancora crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere l'IVA o l'imposta sui redditi.

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa è altresì necessario che, alternativamente:

- l'imposta evasa sia una somma superiore ai 30.000€;
- l'ammontare complessivo di tutti gli elementi attivi sottratti sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo di tutti gli elementi attivi che vengono indicati all'interno della dichiarazione – o comunque superiore a 1.500.000€;
- l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie risulti essere superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque superiore a 30.000€.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 8, D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La condotta descritta dalla norma incriminatrice prevede l'emissione di documenti relativi ad operazioni inesistenti, finalizzata a consentire ad altri l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 10, D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

La norma sanziona la condotta di chi, essendo obbligato per legge alla tenuta della scritture contabili obbligatorie, le occulta o le distrugge al fine di consentire a terzi l'evasione sulle imposte sui redditi osul valore aggiunto.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 11, D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Si realizza allorquando vengano compiuti atti fraudolenti su propri beni o su beni altrui allo scopo di non versare le imposte sui redditi, gli interessi e le eventuali sanzioni per un importo superiore a 50.000€.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

➤ **Le ulteriori ipotesi di reato di cui agli artt. 4, 5, 10 e 10-quater D.Lgs. 74/2000**

Come già detto, l'art. 25-quinquiesdecies prevede altresì che le ipotesi di cui agli artt. 4, 5, 10 e 10-quater D.Lgs. 74/2000 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto laddove vengano commessi *"al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro"*.

È pertanto necessario che la condotta evasiva:

- venga commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- sia, anche solo potenzialmente, idonea a determinare un danno complessivo superiore a dieci milioni di euro.

Tenuto conto del *core business* aziendale, le suddette ipotesi di reato devono considerarsi **non attinenti**. Cionondimeno, per completezza espositiva si indica di seguito il testo delle norme incriminatrici sopra richiamate.

Art. 4, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele.

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).".

Art. 5, D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione.

"1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.".

Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione.

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.".

Riepilogo AREA REATI TRIBUTARI E IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ Reati Attinenti			
ARTICOLO	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Impedito controllo - art. 2625 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.	Alta	Alta	RILEVANTE
Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.	Bassa	Alta	RILEVANTE
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.c.	Alta	Molto Alta	CRITICO
648 c.p. - Ricettazione 648 bis c.p. - Riciclaggio 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio	Alta	Alta	RILEVANTE
493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Alta	Alta	RILEVANTE
Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	Alta	Molto Alta	CRITICO
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Alta	Molto Alta	CRITICO

Area reati contro la persona

Possono ritenersi legati a quest'area di rischio penale:

- **Tutte le situazioni e le condotte che presuppongono la scelta, la selezione, ma anche la permanenza in azienda, di soggetti - v. soprattutto dipendenti ed operai – eventualmente legati a circuiti malavitosi, di qualunque tipo e specie.**

Valga, a quest'ultimo proposito, l'evenienza della "delinquenza organizzata" prevista nei richiamati e discussi reati presupposti di cui:

- all'art. 25ter - v. *supra* i succitati "Reati contro l'Ordine Pubblico";
- all'art. 25quater - v. *supra* i succitati "Reati contro l'Ordine Democratico"

- **Le condotte illecite dichiaratamente deviate ed abusive rispetto ai servizi e alle prestazioni legittimamente erogati da Sidra S.p.A.:**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 583 bis c.p., presupposto dall'art. 25 quater.1 – *"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro ...

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

E' una condotta illecita dichiaratamente estranea alla sfera di interesse e di operatività di Sidra. Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente**

- **I reati presupposti dall'art. 25 quinquies non attinenti**

In via generale - a parte le specifiche condotte delittuose connesse *anche* all'abuso degli strumenti informatici o quella di cui all'art. 603 bis c.p. (di cui si parlerà *infra*) - si tratta di fattispecie delittuose dichiaratamente estranee alla sfera di interesse e di operatività di Sidra il cui rischio di concreta consumazione è oggettivamente remoto.

Si riportano di seguito le relative fattispecie:

Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona".

Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni

diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile - art. 600 ter c.p.

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione o accesso a materiale pornografico - art. 600 quater c.p.

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-septies, 734-bis].

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Pornografia virtuale - art. 600 quater.1c.p.

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.

Tratta di persone - art. 601 c.p.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone,

mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”.

Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Adescamento di minorenni - art. 609 undecies c.p.

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.”.*

Avuto riguardo a tutti i succitati reati, si ribadisce che si tratta di condotte illecite talmente gravi ed estranee agli interessi aziendali che se ne potrebbe ipotizzare la teorica consumabilità solo ad opera di uno o più singoli dipendenti, infedeli e ad altissima caratura delinquenziale, attraverso la sfacciata elusione del MOGC e dei principi istituzionali, etici e morali, che improntano l'intera attività di Sidra.

Ne deriva che, **dal punto di vista della valutazione del rischio, tutti i succitati reati non sono attinenti.**

Rimane, ovviamente, ferma la necessità di stigmatizzarne i principi e i divieti nell'ambito del Codice Etico e di Comportamento della Società.

➤ Reato presupposto dall'art. 25 quinquies parzialmente attinente

Discorso a parte, seppur nell'ottica di una mera *prevedibilità generica e prudenziale*, riguarda la possibile verifica del reato di cui all'art. 603 bis c.p. (sempre rientrante nell'ambito dei *Delitti contro la personalità individuale*).

Si tratta di un reato collaterale ai due reati presupposti dall'art. 25 duodecies di cui si parlerà *infra*.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Art. 603 bis c.p.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1),*



sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

La grave ed importante fattispecie delittuosa è stata introdotta nel codice penale dal D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011 ed è stata recentemente sostituita dall'art. 1, comma 1 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 (recante *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*), meglio conosciuta come *"Legge contro il caporalato"*.

Il reato *de quo* è stato inserito nel novero dei reati presupposti di cui all'art. 25 quinquies attraverso la norma di richiamo dell'art. 6 della stessa Legge 199/2016.

Tale provvedimento normativo, sebbene prevalentemente rivolto a combattere i fenomeni di cosiddetto *"caporalato"* nell'ambito del settore agricolo, è rappresentativo di una condivisa volontà politica di reprimere con la massima severità qualunque forma di *sfruttamento del lavoro*, soprattutto approfittando dello *"stato di bisogno"* dei lavoratori.

Al riguardo il Legislatore, preso anche atto che la nozione di *sfruttamento* potrebbe rimanere evanescente o equivoca dal punto di vista squisitamente pratico, ha esplicitato le specifiche forme e modalità attraverso cui lo stesso potrebbe concretamente estrinsecarsi:

- retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti.

Sono situazioni astrattamente verificabili in qualunque struttura societaria in cui venga svolta attività lavorativa.

Purtuttavia, per ciò che specificamente riguarda Sidra, non è oggettivamente prevedibile la specifica condotta illecita di cui all'art. 603 bis, comma 1 lett. 1), atteso che la Società non svolge attività di intermediazione di manodopera presso terzi.

Tutt'al contrario, potrebbero essere teoricamente consumabili le condotte illecite di cui all'art. 603 bis, comma 1 lett. 2), c.p.p.

Le *funzioni aziendali* maggiormente coinvolte sono quelle che si occupano della *"gestione del personale e delle risorse umane"*.

Il reato potrebbe, in teoria, essere commesso anche da parte di responsabili o collaboratori della Società che si trovino in posizione di superiorità gerarchica rispetto al lavoratore, laddove gli stessi dovessero ad esempio ritenere - maldestramente o eventualmente in buona fede - di potere sfruttare il lavoro altrui sull'erroneo presupposto di potere, in tal modo, *"salvaguardare gli interessi aziendali"*.

La gravità del reato è dimostrata dal fatto che l'art. 2 della stessa Legge 199/2016 ha introdotto nel codice penale, ad hoc per questa fattispecie delittuosa, la misura della *"confisca obbligatoria"* attraverso il neo art. 603 bis c.p.



Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è parzialmente attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ **Reato presupposto dall'art. 25 decies**

Su un piano diverso si pone il reato di cui all'art. 25 decies, e cioè il delitto di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** di cui all'art. 377 bis c.p., che così dispone:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

La condotta illecita è "a forma vincolata" (in quanto presuppone l'uso della *violenza* o della *minaccia*, o dell'*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*) e richiede che il soggetto passivo sia nella condizione di avvalersi della *facoltà di non rispondere*.

Tra i soggetti a cui la legge attribuisce tale *facoltà* rientrano:

- ✓ l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che lo stesso non abbia già assunto l'ufficio di testimone);
- ✓ i soggetti appartenenti a quella ristretta categoria di testimoni (v. i prossimi congiunti) cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Dal punto di vista della sua prevedibilità in Sidra: si tratta di un reato sempre oggettivamente verificabile, avuto soprattutto riguardo a quelle situazioni processuali in cui la Società potrebbe eventualmente rischiare un personale coinvolgimento, diretto o indiretto, in termini di responsabilità risarcitoria o di possibile coimputazione di natura penale.

Tutte le aree aziendali (o i singoli dipendenti) potrebbero essere coinvolte
sono: Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ **Reato presupposto dall'art. 25 duodecies**

Sono i reati presupposti dall'art. 25 duodecies, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero/cd. T.U. Immigrazione Turco-Napolitano*), prescritti e sanzionati dalle seguenti norme:

- Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5;
- Art. 22, comma 12 bis.

Come prima anticipato, i due reati sono collaterali a quello di cui all'art. 603 bis c.p., presupposto dall'art. 25 quinquies, di cui si è parlato *supra*. Si riportano di seguito i commi normativi in oggetto:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Art. 12 D.Lgs. 286/1998)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque



illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), b) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

...

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 D.Lgs. 286/1998)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

Il su richiamato reato si configura quando il Datore di Lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 286/98, ovvero il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto, nei termini di legge il rinnovo), sia stato revocato o annullato, nonché quando i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale⁵¹; circostanza, quest'ultima, che comporta un aumento della sanzione edittale “*da un terzo alla metà*”. La fattispecie delittuosa *de qua* ha, oggi, assunto una particolare rilevanza in vista del su richiamato inserimento dell'art. 603 bis c.p. nell'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 (v. *supra*), ad opera dell'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199 recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”.

La predetta legge è specificamente rivolta a combattere i fenomeni di cosiddetto “*caporalato*” nell'ambito del settore agricolo; rimane tuttavia ferma - in via generale - la presa di posizione del Legislatore in difesa dei lavoratori, soprattutto se lavoratori stranieri “non in regola” e quindi in posizione di particolare stato di bisogno e di debolezza contrattuale.

In Sidra S.p.A., alla stregua di tutte le società in cui vi sia un flusso di forze lavorative, il reato presupposto dall'art. 25 duodecies va ritenuto doverosamente prevedibile ed evitabile.

L'area aziendale maggiormente coinvolta è quella delle *risorse umane* (in particolare, il processo selezione e assunzione del personale). Analogamente a quanto già rilevato in ordine al richiamato art. 603 bis c.p., non va comunque sottovalutato il fatto che il reato potrebbe essere concretamente consumato anche in epoca successiva all'assunzione (attraverso il “*particolare sfruttamento*” di cui all'art. 603 bis c.p.) ad opera di responsabili della Società infedeli/negligenti ed in posizione di superiorità gerarchica rispetto al lavoratore straniero.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

⁵¹ testualmente richiamate *supra*, all'art. 603 bis c.p.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ **Razzismo exenofobia ex art. 25 terdecies**

E' un reato presupposto che: a) è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017

n. 277; b) è stato successivamente oggetto di modifica a seguito del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21.

In particolare, il predetto art. 5 aveva inserito nel D.Lgs. 231/2001 il neo art. 25 terdecies, che indicava a suo reato presupposto l'art. 3, commi 1 e 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*).

I predetti commi così statuivano:

" 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232⁵²."

E' tuttavia accaduto che l'art. 7, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 (*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*), ha formalmente abrogato il succitato art. 3, ossia proprio quello che la Legge 20 novembre 2017 n. 277 aveva inserito come specifico reato presupposto dal nuovo art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001.

Tale abrogazione è stata conseguente:

A) all'introduzione nel codice penale dell'art. 3 bis (*Principio della riserva di codice*) dello stesso D.Lgs. 21/2018: "*Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*";

B) all'inserimento nel codice penale (in sostituzione del "vecchio" art. 3 Legge 654/1975) del nuovo art. 604 bis c.p. (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*) - Capo III del Titolo XII del Libro II, nuova *Sezione I-bis, Dei delitti contro l'eguaglianza* - dal seguente contenuto testuale:

" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che

⁵² Comma 3 bis inserito dalla Legge 16 giugno 2016, n. 115

promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Sul piano della coordinazione con il D.Lgs. 231/2001 (ovvero, anche con l'art. 25 terdecies), l'art. 8 del D.Lgs. 21/2018 ha disposto: " 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

In detta Tabella A viene espressamente indicato - quale nuovo reato presupposto dell'art. 25 terdecies che sostituisce il precedente art. 3 della citata Legge 13 ottobre 1975, n. 654- l'art. 604 bis c.p.

Dal punto di vista della valutazione del rischio, il reato non è attinente.

Rimane, ovviamente, ferma la posizione della Società di aperta condanna nei confronti di qualsivoglia forma di discriminazione sessuale, razziale o di altro tipo, espressamente stigmatizzata anche nel proprio Codice Etico e di Comportamento.

Riepilogo AREA REATI CONTRO LA PERSONA Reati Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILIT À	GRAVITA	LIVELLO RISCHIO
377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	Alta	Alta	RILEVANTE
603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
603 bis, co. 3, c.p. - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE

Area reati informatici

In occasione della mappatura delle macroaree normative, si è visto che le condotte di reato da prendere in considerazione nell'*area gestione risorse informatiche* sono molteplici e di diversa natura.

Ed invero, in questa area - dove sono genericamente allocabili le condotte, le circostanze, le situazioni, le occasioni ed i momenti in cui vengono utilizzati mezzi e strumenti informatici nella titolarità della Società - sono inquadrabili vari tipi di reati presupposti:

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) –

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

La norma, introdotta dalla Legge 23 dicembre 1993 n. 547 e modificata con la Legge 18 marzo 2008 n.

48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (*cybercrime*) stipulata a Budapest il 23 novembre 2001, punisce *chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.*

La condotta è libera e può estrinsecarsi attraverso qualsiasi tipo di modalità illecita o funzionale all'obiettivo di danneggiare dati, informazioni e/o programmi telematici.

Tale obiettivo viene ritenuto compatibile anche con la mera attività di cancellazione o soppressione di dati informatici.

Nell'interpretazione giurisprudenziale, la nozione di "*altrui*" è stata ridimensionata, nel senso che non è, ad esempio, necessario che i dati o le informazioni telematiche "*sensibili*" siano relativi a strutture societarie esterne.

Ne deriva la piena ipotizzabilità del reato anche da parte del dipendente/amministratore/dirigente, il quale (da solo o in chiave concorsuale) cancelli dati dall'*hard disk* del proprio pc aziendale o sottragga *cd-rom* contenenti il *back up* dei medesimi contenuti (v. in questi termini **Cass., Sez. V, 18 novembre 2011, Pres. Grassi, Est. Bruno, n. 8555**).

Avuto specifico riguardo a Sidra S.p.A., il reato - seppur di bassa ipotizzabilità tenuto conto dei criteri di sostanziale "*chiusura*" dell'intero sistema informatico societario - potrebbe essere commesso al fine di cancellare: bollette o gruppi di bollette impagate di amici, parenti o soggetti politicamente vicini; dati informatici eventualmente rilevanti ai fini del controllo analogo da parte del Comune di Catania; materiale lato sensu negativo per la Società; dati informatici riguardanti i fornitori o la concorrenza; eccetera.

Le aree di lavoro "*a rischio*" sono tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

L'area aziendale maggiormente coinvolta, soprattutto nella prevenzione del rischio, è quella dell'ICT. Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIOBASSO**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,



cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La condotta - e, dunque, le modalità di commissione e le aree societarie interessate (si è detto, qualsiasi in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di un computer aziendale e/o per fatti aziendali) - è assolutamente analoga a quella di cui al precedente reato ex art. 635 bis c.p..

La differenza è che in questo caso:

a. viene dato rilievo *anche* all'attività propedeutica alla manipolazione dei dati attraverso una indicazione generica della condotta illecita («*fatto diretto a ...*»), a cui viene però aggiunta una ipotesi di aggravante specifica ove si raggiunga la distruzione, il deterioramento o la cancellazione dei dati;

b. la persona offesa esattamente individuata è lo Stato o altro Ente Pubblico (tra cui, nello specifico caso di Sidra: il titolare dell'intero pacchetto azionario ovvero il Comune di Catania; l'ARERA; gli Enti pubblici preposti al controllo del servizio idrico integrato; eccetera).

Ciò comporta la specialità della norma più grave ed il relativo assorbimento tecnico della norma minore; peculiarità che innalza enormemente le possibili conseguenze negative del reato, sia dal punto di vista squisitamente economico, che in termini di danno all'immagine.

L'oggettiva maggiore gravità del reato rispetto a quello di cui all'art. 635 bis c.p. è dato dalla persona offesa di natura "pubblica".

Aree di lavoro ed occasioni maggiormente a rischio:

- quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali per fatti ed occasioni aziendali;

- quelle deputate alla gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici (Comune di Catania, Autorità per l'Energia, Pubblica Amministrazione in genere).

L'area aziendale maggiormente coinvolta, soprattutto nella prevenzione del rischio, è l'ICT. Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) -

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La fattispecie di reato è, ancora una volta, analoga a quella dell'art. 635 bis c.p.. La differenza è che:

- nel reato di cui all'art. 635 bis c.p., il danno economico provocato è relativamente contenuto in quanto il danneggiamento riguarda singole "informazioni, dati o programmi informatici";

- nel reato di cui all'art. 635 quater c.p., invece, il danneggiamento è di maggiore gravità (anche da punto di vista squisitamente economico) in quanto provoca l'inservibilità, o il grave ostacolo al funzionamento, di "sistemi informatici o telematici".

Tutt'altro che casuale - in ragione della maggiore gravità del fatto delittuoso - la diversità di pena



editale tra le due fattispecie: reclusione «*da sei mesi a tre anni*» nell'ipotesi dell'art. 635 bis c.p.; reclusione

«*da uno a cinque anni*» nell'ipotesi dell'art. 635 quater c.p.

Nello specifico caso di Sidra, la prevedibilità del rischio è di natura esclusivamente prudenziale atteso che, escluso il possibile interesse a cancellare singoli dati o informazioni di rilevanza societaria: la probabilità di verificazione del reato rimane decisamente bassa; comporterebbe un mero danno di natura societaria interna (v. il danneggiamento del suo sistema informatico); sarebbe prevalentemente legato ad una casuale verificabilità (v. l'eventuale danneggiamento del sistema informatico interno a seguito di una maldestra attività di cancellazione/alterazione dei dati).

Le aree maggiormente a rischio sono tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

L'area aziendale maggiormente coinvolta, soprattutto nella prevenzione del rischio, è l'ICT. Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificazione è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.

(Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle *cose o alle persone*)

"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato è analogo a quello previsto dall'art. 635 quater c.p., con la differenza che i sistemi informatici o telematici eventualmente danneggiati sarebbero quelli "di pubblica utilità".

Per ciò che specificamente riguarda Sidra, la direzionalità dell'eventuale azione illecita – v. l'obiettivo ed il movente delittuoso di rendere in tutto in parte inservibili i sistemi informatici di pubblica utilità – rende oggettivamente non verosimile la verificazione del rischio.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Frode informatica - 640 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

Nella "frode informatica" si richiede un'attività delittuosa che - attraverso qualsiasi attività di alterazione di un sistema informatico o telematico, o tramite qualsiasi libera modalità tecnica - intervenga su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,



procurandosi in tal modo un vantaggio. Caso classico: la nota e fraudolenta attività dei *phishers* sui sistemi di internet banking.

E' un reato di danno patrimoniale, che richiede l'ottenimento di un ingiusto profitto patrimoniale con altrui danno.

Sul piano strettamente tecnico-giuridico, va segnalata la presenza di una interpolazione normativa: la frode informatica prevista dal 640 ter c.p. è generica e nei confronti di qualsiasi persona offesa; l'art. 24 del D.Lgs 231/2001 prevede *solo* l'eventualità di una frode informatica "in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico" ovvero aggravata dalla realizzazione di "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

E' un delitto da non confondere con l'"accesso abusivo ad un sistema informatico" (previsto dall'art. 615 ter richiamato dall'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001); nella frode informatica ex art. 24 cit. non basta un accesso abusivo, essendo invece necessaria una manipolazione di tipo materiale e tecnico del sistema informatico.

In Sidra, l'eventualità di una frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico è oggettivamente remota.

Diversamente, con riferimento all'ipotesi aggravata dal trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la **valutazione del rischio è la seguente:**

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

in relazione

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio il reato non è attinente.**

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica - art. 640 quinquies c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

E' un reato che presuppone necessariamente la presenza di un soggetto qualificato alla certificazione della firma elettronica. Si tratta, dunque, di un "reato proprio", ossia non attribuibile a chi non rivesta determinate caratteristiche soggettive.

Posto che Sidra S.p.A. non presta servizi di certificazione di firma elettronica, la consumazione del reato è giuridicamente inipotizzabile.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio, il reato non è attinente.**

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni).



Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

E' un reato di *abuso di mezzo informatico* sempre prevedibile in situazioni in cui i soggetti si trovano nel materiale possesso di un computer e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali. Si tratta, peraltro, di situazioni largamente ipotizzabili in strutture societarie che utilizzano il web come ordinario luogo di lavoro.

Il livello e la gravità di rischio sarà, ovviamente, diverso a seconda che l'introduzione abusiva avvenga all'*interno* dell'azienda (ad es. da parte di un'area operativa nei confronti di un'altra area) o all'*esterno* (come ad esempio da parte dei responsabili e/o dipendenti titolari di credenziali d'accesso a sistemi pubblici).

Aree maggiormente a rischio: A) tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali; B) tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso di credenziali di accesso a sistemi esterni.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater .".

E' un reato di abuso di mezzo informatico sempre prevedibile in situazioni in cui i soggetti si trovano nel materiale possesso di un computer e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali.

Aree maggiormente a rischio: tutte quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la



multa sino a euro 10.329".

Sebbene si sia detto: a) che tutti i reati di abuso di mezzo informatico sono generalmente prevedibili in situazioni in cui i soggetti si trovano in possesso di un computer e potrebbero abusarne per fini anche latamente professionali; b) che si tratta di situazioni largamente ipotizzabili in strutture societarie che utilizzano il web come ordinario luogo di lavoro: in Sidra la prevedibile verifica del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. è, oggettivamente, remota.

Lo specifico reato in oggetto presuppone infatti:

- un *dolo specifico* - v. quello di danneggiare altrui sistemi informatici e telematici - difficilmente ipotizzabile in chi eventualmente si limiti ad abusare di un mezzo informatico;
- una *condotta di detenzione, diffusione e installazione* con contestuale messa a disposizione di altri soggetti, di strumenti/programmi atti a danneggiare illecitamente altrui sistemi informatici o telematici, anch'essa dichiaratamente inusuale e inverosimile per chi sia meramente interessato a svolgere professionalmente un pubblico servizio, come appunto i dipendenti di Sidra.

I due richiamati presupposti giuridici sembrano, peraltro, difficilmente rinvenibili anche in chi, eventualmente ed alla stregua di dipendente infedele, si limiti ad abusare del mezzo informatico per ottenere una qualsivoglia utilità professionale. Aree eventualmente a rischio: quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio** (ipotizzato per mera cautela prudenziale):

- **il reato è parzialmente attinente;**
- **la probabilità di verifica è molto bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, TRASCURABILE.**

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- art. 617 quater c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'invulnerabilità dei segreti).

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».*

E' un reato di *abuso di mezzo informatico* oggettivamente prevedibile in una attività societaria basata, anche, sulle comunicazioni a mezzo web.

Aree maggiormente a rischio: quelle in cui sia previsto il legittimo possesso ed uso di computer aziendali e/o per fatti/occasioni aziendali.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio** (ipotizzato per mera cautela prudenziale):

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è molto bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, TRASCURABILE.**

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617



quinqües c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'inviolabilità dei segreti)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Nonostante quanto sinora detto a proposito della doverosa prevedibilità prudenziale di reati generalmente connessi a strutture societarie che si muovono professionalmente anche attraverso l'ausilio degli strumenti telematici, la predetta fattispecie delittuosa è oggettivamente troppo lontana ed incompatibile con un eventuale, sia pure indiretto, movente od interesse professionale o societario di Sidra S.p.A.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

Nonostante quanto sinora detto a proposito della doverosa prevedibilità prudenziale di reati generalmente connessi a strutture societarie che si muovono professionalmente anche attraverso l'ausilio degli strumenti telematici, la predetta fattispecie delittuosa è oggettivamente troppo lontana ed incompatibile con un eventuale, sia pure indiretto, movente od interesse professionale o societario di Sidra S.p.A.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, Decreto Legge del 21/09/2019 - N. 105).

"11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote]".

Allo stato attuale l'attività esercitata dalla SIDRA S.p.A. non rientra nel novero di quelle indicate dai Decreti attuativi della L. n. 105/2019.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Detenzione o accesso a materiale pornografico- art. 600 quater c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

" Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

" Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.»".

Pornografia minorile - 600 ter c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

" Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p (Libro II

- Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".

I succitati reati potrebbero essere ipoteticamente consumati solo in aperta e sfacciata elusione del MOGC 231.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio: i reati non sono attinenti.**

Rimane ovviamente ferma la necessità di un controllo/monitoraggio di tipo squisitamente *etico* - soprattutto da parte di coloro che si occupano della gestione dell'area informatica - anche attraverso un esplicito e sanzionabile divieto nell'ambito del Codice Etico di Comportamento.

➤ ***I reati previsti dalla Legge 1941 n. 633 (così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248) in materia di "Diritto di Autore", presupposti dall'art. 25 novies:***

Diffusione, riproduzione e messa in commercio, di opere dell'ingegno altrui - art. 171 L. 633/1944

"1. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (Omissis); f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".

Secondo quanto espressamente disposto dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità è limitata ai soli casi di violazione del comma 1, lett. a bis, e del comma 3 (sopra sottolineati).

In Sidra, il reato potrebbe essere concretamente ipotizzabile e consumabile nell'ambito dell'attività di informazione/pubblicità aziendale, ovvero del customer care (v., ad esempio, attraverso l'uso illecito di foto o video protetti da copyright)

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO.**

Duplicazione, vendita, distribuzione e riproduzione di programmi privi del contrassegno SIAE - art. 171 bis L. cit.

"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il



reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Il reato sanziona una condotta illecita di particolare frequenza in campo aziendale (caso classico: l’acquisto di un software per una postazione e la copiatura dello stesso per tutte le altre). Il “profitto” viene unanimemente ritenuto, in sede giurisprudenziale, nel risparmio aziendale sull’acquisto dei programmi informatici.

La funzione aziendale maggiormente coinvolta (soprattutto dal punto di vista del controllo/monitoraggio delle possibili condotte illecite) è l’ICT.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO**

Duplicazione, riproduzione e diffusione di materiale televisivo e cinematografico, video e musicassette, fabbricazione importazione e distribuzione apparecchiature, etc. - art. 171 ter L.cit.

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa



volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma

1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 303 32 del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Il reato comporta un rischio assolutamente analogo a quello descritto a proposito dell'art. 171, cui si rinvia.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è bassa.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO**

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione - art. 171 septies L. cit.

" 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”.

È un reato oggettivamente inipotizzabile in Sidra, in vista della sua dichiarata estraneità ai fini sociali. Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia

analogica sia digitale - art. 171 octies L. cit. *“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.*

È un reato oggettivamente inipotizzabile in Sidra, in vista della sua dichiarata estraneità ai fini sociali. Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Riepilogo AREA REATI INFORMATICI Reati Attinenti e Parzialmente Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Bassa	Bassa	MEDIO- BASSO
635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Bassa	Alta	RILEVANTE
635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Bassa	Bassa	MEDIO- BASSO
615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Bassa	Alta	RILEVANTE
615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Bassa	Alta	RILEVANTE
615 quinquies - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema	Molto Bassa	Bassa	TRASCURABIL E
617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Molto Bassa	Bassa	TRASCURABIL E
640 ter – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	Bassa	Alta	RILEVANTE
171 L. 633/1944 - Diffusione, riproduzione e messa in commercio, di opere dell'ingegno altrui	Bassa	Bassa	MEDIO- BASSO
171 bis L. 633/1944 - Duplicazione, vendita, distribuzione e riproduzione di programmi privi del	Bassa	Bassa	MEDIO- BASSO
171 ter L. 633/1944 - Duplicazione, riproduzione e diffusione di materiale televisivo e cinematografico, video e musicassette, fabbricazione importazione e distribuzione	Bassa	Bassa	MEDIO- BASSO

Area reati in materia di sicurezza sul lavoro

L'area in oggetto riguarda tutte le possibili condotte illecite dalle quali - attraverso la violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 per come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) – potrebbe scaturire un infortunio, più o meno letale, in danno di un lavoratore.

I reati in esame sono presupposti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001:

Omicidio colposo - art. 589 c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale). *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Lesioni colpose - art. 590 c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale) *"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

In SIDRA, l'approfondita valutazione del "rischio sicurezza sui luoghi di lavoro" è stata oggetto del documento di valutazione rischio (DVR) elaborato e redatto ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 in relazione alle aree, mansioni, luoghi di lavoro (v. sede centrale, produzione, depuratore, etc.) ed attrezzature, attraverso cui si svolge l'attività aziendale.

Avuto riguardo alla probabilità e gravità del rischio, essendo in discussione un possibile danno alla vita o alla salute (beni supremi e costituzionalmente garantiti), la magnitudo dello stesso rischio va correttamente valutata ai massimi livelli.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**



Riepilogo AREA REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Reati Attinenti			
ARTICOLO C.P.	PROBABILITÀ	GRAVITÀ	LIVELLO RISCHIO
589 - Omicidio colposo	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
590 – Lesioni Colpose	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO

Area reati ambientali e contro il patrimonio paesaggistico

Come già rilevato - nella I Parte (a proposito dei "reati presupposti") e nella II Parte (mappatura "macro aree") - i reati afferenti a tale area sono quelli di cui all'art. 25-undecies, introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, di recente modificato per integrazione ad opera dell'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68.

Al novero dei reati contemplati nella presente macro-area, devono aggiungersi quelli previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dalla L. 22/2022, a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-undecies, alcuni possono ritenersi oggettivamente estranei alla sfera di operatività di Sidra e quindi a rischio oggettivamente remoto.

Rientrano, ad esempio, in questo ambito:

- **I reati presupposti che riguardano il settore della fauna** (uccisione, distruzione e cattura di specie animali selvatiche protette di cui all'art. 727 bis c.p.; commercio internazionale e detenzione di specie animali di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150; reati penali connessi alla stessa Legge 150/1992), totalmente avulso dalla specifica attività svolta dalla Società;
- **I reati presupposti di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202**, in materia di inquinamento provocato dalle navi, ovvero da un circuito ancora una volta estraneo all'attività da Sidra;
- **Il reato presupposto dall'art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549** ("Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"), relativo alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla stessa legge: sostanze ed attività assolutamente estranee a Sidra.

Al fine di saggiare analiticamente la presenza, o meno, di un rischio di reato apprezzabile nell'ambito dell'attività svolta da Sidra, si riportano di seguito le fattispecie delittuose di cui all'art. 25 undecies.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.** "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

- **I Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale o Codice dell'Ambiente):

art. 137 - Sanzioni penali

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. ⁽²⁾

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. ⁽³⁾

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. ⁽⁴⁾

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5



dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. ⁽¹⁾

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".

Il D.lgs. 231/2001 ha circoscritto la punibilità ai soli illeciti inquadabili nei commi 2, 3, 5, 11 e 13; il che significa che le altre ipotesi menzionate nel richiamato art. 137 non danno formalmente luogo a responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Il rischio di reato non è, comunque, ipotizzabile in Sidra giacché la Società non effettua alcuna attività di produzione, né - almeno attualmente - si trova nelle condizioni di scaricare acque reflue industriali.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

è punito: (1)

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (2)

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 è limitata ai soli illeciti descritti nei commi 1, 3, 5 e 6.

A differenza di quanto visto per la fattispecie contravvenzionale precedente, si tratta di un reato oggettivamente prevedibile in Sidra atteso che: A) la giurisprudenza tende ad allargare in via tendenzialmente indefinita la nozione di "smaltimento illecito", arrivando a contestare il reato anche in presenza di mera attività di raccolta o di abbandono di rifiuti; B) soprattutto nell'area aziendale del depuratore, i fanghi residui rappresentano oggettivamente uno dei rifiuti presi espressamente ad esame dalla norma de qua.

Pertanto, è un reato oggettivamente verificabile in Sidra S.p.A., soprattutto avuto riguardo alle aree Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Reti (Acquedotto e Fognatura); Potabilizzazione; Laboratorio; Sedi.

Attività Potenzialmente coinvolte: Trattamento di rifiuti liquidi prodotti da terzi presso alcuni impianti di depurazione; Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi; Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti; Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete; Gestione dei rifiuti da Laboratorio.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 257 - bonifica dei siti

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. (1)

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". (2)

(1) Comma così modificato dall' art. 1, comma 2, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(2) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 2, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata agli illeciti descritti nei commi 1 e 2. Pertanto, è un reato oggettivamente verificabile in Sidra S.p.A., soprattutto avuto riguardo alle aree Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Potabilizzazione.

Attività Potenzialmente coinvolte: Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

Dal punto di vista della **valutazione dei rischi**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **Il LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari *"1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. (1)*

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a

novantatremila euro. ⁽²⁾

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. ⁽³⁾

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. ⁽⁴⁾

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. ⁽⁵⁾

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. ⁽⁶⁾

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. ⁽⁶⁾

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. ⁽⁷⁾

La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata al solo illecito descritto nella seconda parte del comma 4.

Aree Aziendali Esposte al rischio: Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Reti (Acquedotto e Fognatura); Potabilizzazione; Laboratorio; Sedi.

Attività potenzialmente coinvolte: Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi; Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti; Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete; Gestione dei rifiuti da Laboratorio.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è alta;**
- **la gravità è alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Art. 259 - traffico illecito di rifiuti

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 si applica in toto. E' una condotta illecita di bassa verosimiglianza in Sidra (atteso che il reato presuppone una attività di alta fraudolenza, poco compatibile con il vissuto della Società), ciononostante si ritiene opportuno prevederne l'ipotizzabilità ai fini di pieno controllo/monitoraggio del rischio.

Aree Aziendali Esposte al rischio: Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Reti (Acquedotto e Fognatura); Potabilizzazione; Laboratorio; Sedi.

Attività potenzialmente coinvolte: Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi; Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti; Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete; Gestione dei rifiuti da Laboratorio.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Art. 260 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

* La norma in questione è stata abrogata dall' art. 7, comma 1, lett. q) del D.Lgs.1marzo 2018 n. 21 ed è stata sostituita dall'art.452 quaterdecies c.p. (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*).

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"1. Isoggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro..."

* Il Sistema Sistri – v. di controllo della tracciabilità dei rifiuti ex art. 188 *ter* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – è stato formalmente soppresso ad opera dell'art. 6 del D.L 14 dicembre 2018 n. 135 (recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*"), convertito in Legge n. 11 del 12 febbraio 2019.

Art. 279 - Sanzioni

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. (1)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli

Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. ⁽²⁾

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. ⁽⁵⁾

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). ⁽³⁾

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. ⁽⁴⁾

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva." ⁽⁶⁾

(1) Comma così modificato dall' art. 11, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 e dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 1) del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183.

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 2) del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183.

(3) Comma così modificato dall' art. 11, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 4) del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183.

(4) Comma così modificato dall' art. 11, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46.

(5) Comma inserito dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 3) del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183.

(6) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. o), n. 5) del D.Lgs. 15 novembre 2017 n. 183.

La norma è inserita della Parte V (*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*), Titolo I (*Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività*), del D.Lgs. 152/2006, il cui campo di applicazione - ai sensi dell'art. 267 - è espressamente rivolto alla prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico.

Nel caso di Sidra S.p.A., la norma può ritenersi applicabile al *depuratore* atteso che lo stesso prevede una fase di trattamento dei fanghi residuali del processo di tipo anaerobico (motivo per il quale è stata anche avanzata, da parte della Società, espressa richiesta di autorizzazione all'emissione).

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

- ❖ **Da ultimo, a proposito delle nuove disposizioni di cui alla Legge 68/2015**, si segnala che sono state introdotte le seguenti, importanti, norme di chiusura del sistema sanzionatorio del D.Lgs. 152/2006:
- **L'art. 318-ter (prescrizioni)**, che prevede, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, un'apposita "prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata" (fermo restando, comunque, la trasmissione al P.M. della notizia di reato contravvenzionale), fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, da parte dell'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;
 - **L'art. 318-quater (verifica dell'adempimento)**, che dispone la verifica dell'adempimento della prescrizione (entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter) e della correlativa eliminazione della violazione secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione, con la conseguente possibilità, in caso di adempimento di prescrizione, di pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (fermo restando, anche in questo caso, la comunicazione dell'adempimento della prescrizione e del relativo pagamento al P.M.);
 - **L'art. 318-quinquies (notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore)**, in base al quale, "se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater";
 - **L'art. 318-septies (estinzione del reato)**, in base al quale "la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2" e "il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta".

➤ **Delitti introdotti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente)**

Come già anticipato, l'area afferente ai reati ambientali è stata oggetto di importante integrazione normativa ad opera della Legge 68/2015, la quale:

- da un lato, attraverso l'art. 1 comma 1, ha introdotto nel codice penale un intero Titolo VI bis dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*,
- dall'altro, attraverso l'art. 1, comma 8, ha inserito gli stessi delitti (tranne due) nel novero dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001.

La novella legislativa riveste una rilevante importanza ai fini del MOGC 231, giacché le nuove fattispecie delittuose introdotte nel codice penale, a prescindere dalla loro oggettiva gravità rispetto a quelle meramente contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/2006, sono caratterizzate da una prescrizione di tipo "aperto", ossia ricollegabile ad una condotta illecita liberamente produttiva del danno ambientale. *Per incidens*, tale logica si oppone – in chiave dichiaratamente repressiva – a quella tipica del D.Lgs. 152/2006, contraddistinta invece da una particolare rigidità di natura descrittiva. Per averne immediata contezza, si ritiene utile riportare le nuove fattispecie delittuose.

Art. 452 bis - inquinamento ambientale

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La fattispecie delittuosa in esame prevede la causazione di un inquinamento ambientale attraverso qualunque condotta liberamente causativa dell'evento. È un reato oggettivamente verificabile in Sidra S.p.A., soprattutto avuto riguardo alle aree Conduzione Impianti di Depurazione, Sollevamenti, Potabilizzazione e Manutenzioni.



Attività Potenzialmente coinvolte: superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione; superamento dei limiti previsti per l'acqua potabile immessa nella rete pubblica; sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 452 quater - disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

Vale quanto prima detto a proposito del reato di cui all'art. 452 bis c.p. ovvero che è un reato oggettivamente verificabile in Sidra S.p.A., soprattutto avuto riguardo alle aree Conduzione Impianti di Depurazione, Sollevamenti, Potabilizzazione e Manutenzioni.

Attività Potenzialmente coinvolte: superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione; superamento dei limiti previsti per l'acqua potabile immessa nella rete pubblica; sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 452-quinquies - delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

E' una norma colposa correlata ai succitati artt. 452 bis e 452 quater c.p., pertanto è un reato oggettivamente verificabile in Sidra S.p.A., soprattutto avuto riguardo alle aree Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Reti (Acquedotto e Fognatura); Potabilizzazione; Laboratorio; Sedi.

Attività Potenzialmente coinvolte: superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione; superamento dei limiti previsti per l'acqua potabile immessa nella rete pubblica; sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni; Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi; Gestione dei rifiuti



prodotti dagli impianti; Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete; Gestione dei rifiuti da Laboratorio.

Dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto alta;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, CRITICO.**

Art. 452-sexies - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Il reato in esame *non* oggettivamente prevedibile in Sidra atteso che la stessa non tratta, né accoglie nel suo depuratore, materiale radioattivo.

Ne deriva che, dal **punto di vista della valutazione del rischio: il reato non è attinente.**

Art. 452-octies - circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Le succitate circostanze sono strettamente legate alla prospettazione di una eventuale associazione a delinquere, o associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata a commettere i delitti ambientali in discussione. Si tratta di una evenienza oggettivamente inverosimile in Sidra S.p.A., per la quale si ritiene però opportuno ipotizzarne la pur remota prevedibilità. Le aree potenzialmente interessate sono: Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti; Manutenzioni; Reti (Acquedotto e Fognatura); Potabilizzazione; Laboratorio; Sedi.

Attività Potenzialmente coinvolte: superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione; superamento dei limiti previsti per l'acqua potabile immessa nella rete pubblica; sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni; Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi; Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti; Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete; Gestione dei rifiuti da Laboratorio.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è molto bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, MEDIO BASSO.**



➤ ***Delitto introdotto nel codice penale dall'art. 3 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103).***

Si tratta del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) che ha normativamente sostituito l'ex art. 260 del D.lgs. 152/2006.

Dal punto di vista sistematico, vale quanto prima detto a proposito dell'art. 25 *terdecies*, ovvero: formale abrogazione del citato art. 260 ad opera dell'art. 7 del D.Lgs. 21/2018; richiamo di coordinamento del nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. attraverso l'art. 8 dello stesso D.Lgs. 21/2018 (in termini di affermazione di principio generale pienamente valevole anche per il D.Lgs. 231/2001); conferma della suddetta sostituzione normativa attraverso la Tabella A allegata al provvedimento di legge.

Questo il contenuto testuale dell'art. **452 *quaterdecies* c.p. (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*)**

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Avuto riguardo alla possibile/probabile verosimiglianza del rischio in Sidra S.p.A., sebbene si tratti di attività illecita a carattere organizzativo difficilmente ipotizzabile nell'ambito della Società, ragioni di prudenza avanzata - dettate altresì dalla constatazione di una reale problematica generale sullo smaltimento dei rifiuti - suggeriscono di ritenere presente il rischio di consumazione del reato.

Ne deriva che, dal punto di vista della **valutazione del rischio**:

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verificaione è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

➤ ***I Reati previsti dagli artt. 25-septiesdecies e 25-octiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).***

La L. 22/2022 ha introdotto nel novero dei reati presupposto molteplici fattispecie di reato a tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La maggior parte di tali fattispecie risultano dichiaratamente non attinenti all'attività svolta da Sidra e, pertanto, si riportano di seguito solo i titoli e la rubrica indicati nel codice penale:

- ***Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)***
- ***Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)***
- ***Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)***
- ***Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)***
- ***Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)***
- ***Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)***
- ***Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)***
- ***Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)***



- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

Le predette fattispecie di reato si ritengono **non attinenti** rispetto all'attività svolta da Sidra. Un discorso a parte, invece, meritano le fattispecie di reato di seguito indicate, il cui rischio di verifica, sebbene remoto, merita di essere oggetto di valutazione.

Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

La *ratio* della disposizione s'individua nell'esigenza di rafforzare gli strumenti di protezione dei beni culturali – in particolar modo la conservazione e il godimento del patrimonio artistico - sanzionando attraverso una disposizione ad hoc una serie di condotte finalizzate a ledere l'integrità del bene culturale o paesaggistico e che realizzano forme di danneggiamento e di deterioramento con intensità lesive diverse.

Al riguardo la giurisprudenza ha osservato che le norme penali volte ad assicurare la tutela dei c.d. beni culturali garantiscono l'interesse della collettività a godere e fruire di tutto ciò che materialmente attesta la civiltà nazionale nelle varie espressioni culturali di tutte le epoche (Cass. III, n. 6199/1993) e che la predetta tutela abbraccia non solo il patrimonio storico-artistico-ambientale la cui valenza culturale è oggetto di formale dichiarazione, ma anche i beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competente (Cass. III, n. 45841/2012).

In particolare, per “beni paesaggistici” devono intendersi tutti gli immobili e le aree che presentano cospicui caratteri di bellezza naturale, una non comune bellezza e in generale quelle aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

La fattispecie di reato in esame assume rilevanza nella misura in cui l'attività di Sidra possa essere idonea a determinare un pregiudizio al patrimonio paesaggistico, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'impianto di depurazione comunale in prossimità del litorale catanese.

Si osserva altresì che l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame, integrato dal dolo generico, rende effettivamente bassa la probabilità di verifica del reato.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”

Analogamente alla fattispecie sopra esaminata, anche in questo caso la *ratio* della disposizione



s'individua nell'esigenza di rafforzare gli strumenti di protezione dei beni culturali – in particolar modo la conservazione e il godimento del patrimonio artistico - sanzionando attraverso una disposizione ad hoc una serie di condotte finalizzate a ledere l'integrità del bene culturale o paesaggistico e che realizzano forme di danneggiamento e di deterioramento con intensità lesive diverse.

Anche in questo caso, l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame, integrato dal dolo generico, rende effettivamente bassa la probabilità di verifica del reato.

- **il reato è attinente;**
- **la probabilità di verifica è bassa;**
- **la gravità è molto alta.**
- **IL LIVELLO DI RISCHIO è, pertanto, RILEVANTE.**

Riepilogo			
AREA REATI AMBIENTALI E CONTRO IL PATRIMONIO PAESAGGISTICO			
Reati Attinenti			
ARTICOL O C.P.	PROBABILITA	GRAVITA	LIVELLO RISCHIO
256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
257 - bonifica dei siti	Alta	Molto Alta	CRITICO
258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Alta	Alta	RILEVANTE
259 - traffico illecito di rifiuti	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
279 - sanzioni (in materia di stabilimenti)	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 bis - inquinamento ambientale	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 quater - disastro ambientale	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452 quinquies - delitti colposi contro l'ambiente	Molto Alta	Molto Alta	CRITICO
452-octies - circostanze aggravanti	Molto Bassa	Molto Alta	MEDIO- BASSO
452- quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
518-duodecies - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE
518-terdecies - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Bassa	Molto Alta	RILEVANTE



ALLEGATO 6: APPENDICE NORMATIVA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 NR. 231

CAPO I RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1 Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3 Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)(1).
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati(4).
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)(5).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

Autonomia delle responsabilità dell'ente



1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (1).
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (1).
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Articolo 18

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Articolo 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 ter

Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni,

se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25 bis 1

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 ter (Reati societari)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;



- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
 - s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote (10).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.



4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25 quater 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote⁽²⁾;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 sexies

Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- [1] Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Articolo 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il



delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 octies 1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25 nonies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

[1] Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 25 decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Articolo 25 undecies (Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:



- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25 terdecies

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25 quinquiesdecies

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 25 sexiesdecies

Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.



2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25 septiesdecies **Delitti contro il patrimonio culturale**

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Articolo 25 octiesdecies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 26 **Delitti tentati**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

SEZIONE I **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

Articolo 27 **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II **Vicende modificative dell'ente**

Articolo 28

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.



2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 34

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

- c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

P r o v e

Articolo 44

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Articolo 45

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Articolo 46

Criteria di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno.
 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (2).
 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
 4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.
- [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.
[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera c), numero 1), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 52

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28



luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 54

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Articolo 62

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo



nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Articolo 65

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Articolo 71

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Articolo 74

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

[Articolo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'articolo 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115]

Articolo 76

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

[Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313]

Articolo 81

Certificati dell'anagrafe

[Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313]

Articolo 82

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

[Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313]

CAPO IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di



condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

I REATI PRESUPPOSTO ORDINARI

CAPO I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Ex art. 24 D.Lgs. 231/2001

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente

Pubblico)

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co.2 c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*
- *Frode ai danni del Fondo agricolo europeo (art. 2, L. n. 898/1986).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Malversazione di erogazioni pubbliche - art. 316 bis c. p. (Libro II - Titolo II – Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316 ter c.p. (Libro II - Titolo II – Capo I - Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa – art. 640, co.II, c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea”

Frode informatica - art. 640 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode). *“[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Frode nelle pubbliche forniture- art. 356 ter c.p.

“[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Frode ai danni del Fondo agricolo europeo - art. 2, L. n. 898/1986

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

Ex art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito dati)

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);*
- *Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, Decreto Legge del 21/09/2019 - N. 105)*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria – art. 491 bis c.p.
(Libro II, Titolo VII, Capo III).

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater

c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

"[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater".

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.

(Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione IV, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.

(Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'inviolabilità dei segreti).

"[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione V, Delitti contro l'inviolabilità dei segreti).

“[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 Bis c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo I, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 Quater c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -art. 640 quinquies c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, Decreto Legge del 21/09/2019 - N. 105).

“11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote]”.

**Ex art. 24 ter D.Lgs. 231/2001
(Delitti di criminalità
organizzata)**

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n.309).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Associazione per delinquere - art. 416 c. p. (Libro II - Titolo V - Delitti contro l'ordine pubblico).

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazioni di tipo mafioso - art. 416 bis c. p. (Libro II - Titolo V – Delitti contro l’Ordine Pubblico).

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c. p. (Libro II - Titolo V - Delitti contro l’Ordine Pubblico).

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.⁶⁵

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p. (Libro II – Titolo XIII “Dei delitti contro il patrimonio” – Capo I “Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone).

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni ”.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309.

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo

con la reclusione non inferiore a venti anni.

1. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

5. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

6. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

7. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 (Concussione e corruzione)

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Peculato (art. 314, co. 1, c.p.)*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- *Concussione (art. 317 c.p.);*
- *Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);*

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320);*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Peculato - art. 314 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi".

Peculato mediante profitto dell'errore altrui - art. 316 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Concussione - art. 317 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art.319 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui

*all' articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p. (Libro II, Titolo II, Capo I, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Abuso d'ufficio – art. 323 c.p.

“ [I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. ”.

Traffico di influenze illecite– art. 346 c.p.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Ex art. 25 bis D.Lgs. 231/2001

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – art. 453 c.p. (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate"

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato"

Alterazione di monete – art. 454 c.p. (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro".

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate- art. 455 (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art.459 (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p. (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro".

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p. (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito,

se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p. (Libro II, Titolo VII, Capo I, Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

art. 473 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (reato presupposto dall'art. 25 bis- Libro II, Titolo VII, Capo I Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (reato presupposto dall'art. 25 bis- Libro II, Titolo VII, Capo I Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

“Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

**Ex art. 25-bis 1D.Lgs. 231/2001
(Delitti contro l'industria e il
commercio)**

I delitti in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p. - (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517 ter c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

....

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p. (Libro II – Titolo VIII “Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio” – Capo II “Dei delitti contro l'industria e il commercio”).

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Ex art. 25 terD.Lgs. 231/2001 (Reati societari)

I reati in oggetto, inseriti nel Codice Civile, sono:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllata (art. 2628 c.c.);*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. n. 19/2023)*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c. (Libro V, ex Titolo XI, disposizione interamente sostituita dall'art. 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69).

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

False comunicazioni sociali delle società quotate – art. 2622 c.c. (Libro V, ex Titolo XI, disposizione interamente sostituita dall'art. 11 della Legge 27 maggio 2015 n. 69).

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari.;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Impedito controllo – art. 2625 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39).

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante – art. 2628 c.c (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi – art. 2629 bis c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 358, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, , del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Articolo introdotto dall'art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005

n. 262.).

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, reato modificato dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 202/2016 e dal D.Lgs. 38/2017)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262, reato introdotto dal D.Lgs. 38/2017).

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

Illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262.).

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Aggiotaggio – art. 2637 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262. Il presente articolo è stato altresì modificato

dalla L. 8 aprile 2005 n. 62).

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c. (Libro V, ex Titolo XI interamente sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 2002 n. 61 a sua volta modificato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262).

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58....”.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare – art. 54, D.Lgs. n. 19/2023

“ 1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”.

Ex art. 25-quater D.Lgs. 231/291

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

Sono idonei a rientrare nel raggio di applicazione di tale norma tutti i delitti *“aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali”.*

È una categoria normativa aperta che, oltre alle disposizioni di legge previste nel Libro II, Titolo I, Capo I, II, III, IV e V, del Codice Penale - articoli dal 241 al 307 c.p. – si ritiene altresì comprensiva della relativa legislazione speciale.

Trattandosi di *reati presupposti dichiaratamente non attinenti* all'attività svolta dalla Società, si riportano di seguito solo i titoli e la rubrica dei delitti inseriti nel Codice Penale:

- *Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.);*
- *Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano (art. 242 c.p.);*
- *Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art. 243 c.p.);*
- *Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra (art. 244 c.p.);*

- *Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra (art. 245 c.p.);*
- *Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246 c.p.);*
- *Favoreggiamento bellico (art. 247 c.p.);*
- *Somministrazione al nemico di provvigioni (art. 248 c.p.);*
- *Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c.p.);*
- *Commercio col nemico (art. 250 c.p.);*
- *Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra (art. 251 c.p.);*
- *Frode in forniture in tempo di guerra (art. 252 c.p.);*
- *Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 253 c.p.);*
- *Agevolazione colposa (art. 254 c.p.);*
- *Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255 c.p.);*
- *Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.);*
- *Spionaggio politico o militare (art. 257 c.p.);*
- *Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione (art. 258 c.p.);*
- *Agevolazione colposa (art. 259 c.p.);*
- *Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (art. 260 c.p.);*
- *Rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.);*
- *Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262 c.p.);*
- *Utilizzazione dei segreti di Stato (art. 263 c.p.);*
- *Infedeltà in affari di Stato (art. 264 c.p.);*
- *Disfattismo politico (art. 265 c.p.);*
- *Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 c.p.);*
- *Disfattismo economico (art. 267 c.p.);*
- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies. 1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);*
- *Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.);*
- *Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.);*
- *Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);*
- *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);*
- *Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.);*
- *Guerra civile (art. 286 c.p.);*
- *Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.);*
- *Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero (art. 288 c.p.);*
- *Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)*
- *Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 c.p.);*
- *Vilipendio alla nazione italiana (art. 291 c.p.);*

- *Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.);*
- *Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);*
- *Attentato contro i Capi di Stato Eteri (art. 295 c.p.);*
- *Offesa alla libertà dei Capi di Stato Esteri (art. 296 c.p.);*
- *Offesa alla bandiera o altro emblema di uno stato estero (art. 299 c.p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione e banda armata (art. 307 c.p.).*

Ex art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/2001 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

Il delitto in oggetto, inserito nel Codice Penale, è quello di cui all'art. 583 bis c.p. Il contenuto di tale fattispecie delittuosa è il seguente:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis c.p. (Libro II, Titolo XII, Dei delitti contro la persona).

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

....”

Ex art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale)

I reati in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono i seguenti:

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);*
- *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);*
- *Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);*
- *Pornografia virtuale (art. 600 quater 1);*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.).*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).*
- *Adescamento di minorenni (art. 609 undecies);*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III –

Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Prostituzione minorile – art. 600 bis c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*

- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Pornografia minorile – art. 600 ter c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

“[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o

detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

[III]. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".

Pornografia virtuale - art. 600 quater.1 (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

"Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale).

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro".

Tratta di persone – art. 601 (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

"[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

[IV]. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni".

Acquisto e alienazioni di schiavi – art. 602 (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo il lavoratore a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Adescamento di minorenni– art. 609 undecies c.p. (Libro II - Titolo XII – Capo III – Sezione I - Delitti contro la personalità individuale)

“[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[II]. La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.*

**Ex art. 25-sexies D.Lgs.
231/2001 (Abusi di mercato)**

I reati specificamente richiamati dall'art. 25 sexies sono quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II, del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I reati in oggetto sono i seguenti:

- *Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 1998 n. 58);*

- *Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 1998 n. 58).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate – art. 184 D.lgs. 1998 n. 58

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;

Manipolazione del mercato - art. 185 D.lgs. 1998 n. 58

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

Entrambi i richiamati reati presupposti presuppongono la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

I reati in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono i seguenti:

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni colpose (art. 590 c.p.).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Omicidio colposo – art. 589 c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale).

“[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose – art. 590 c.p. (Libro II, Titolo XII, Capo I, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale).

“[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Ex art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

(Ricettazione, Riciclaggio e impiego del denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

I reati in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);*

- *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1.c.p.).*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Ricettazione - art. 648 c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Riciclaggio – art. 648 bis c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p. (Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode).

“[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Autoriciclaggio – art. 648 ter.1 c.p. (reato presupposto dall'art. 25 octies - Libro II, Titolo XIII, Capo II, Delitti contro il patrimonio mediante frode)

“[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[III]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ex art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

I reati in oggetto, inseriti nel Codice Penale, sono:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640ter, co. 2, c.p.);*

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-ter c.p.

"[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p.

"[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."

Frode informatica - art. 640-ter c.p.

"[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

**Ex art. 25-noviesD.Lgs. 231/2001
(Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)**

I reati in oggetto sono quelli previsti agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla L. 18 agosto 2000 n. 248.

Il contenuto delle surrichiamate fattispecie delittuose è il seguente:

Art. 171 L. 1941 n. 633

"1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da

questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;] [Lettera abrogata dalla Legge 29 luglio 1981, n. 406]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1. bis Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. ⁽⁴⁾

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164".

Art. 171-bis L. 1941 n. 633

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. 1941 n. 633

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque

cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere

a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;⁽⁵⁾

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;⁽⁶⁾

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 171-septies L. 1941 n. 633

“La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge”.*

Art. 171-octies L. 1941 n. 633

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Ex art. 25-decies**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria)**

Il reato in oggetto è quello previsto dall'art. 377 bis del c.p., che così dispone:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

**Ex art. 25-undecies D.Lgs.
231/2001 (Reati Ambientali)**

I reati (o circostanze) presupposti dal predetto articolo sono quelli previsti dagli articoli di seguito riportati:

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);*
- *Reati in materia ambientale ex D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, meglio conosciuto come Codice Ambiente (art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 6 e 13; 256 commi 1, 3, 5, e 6; 257 commi 1 e 2; 258 comma 4; 259; 260; 260 bis commi 6, 7 e 8; 279 comma 5);*
- *Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (art. 1 commi 1 e 2; art. 2 commi 1 e 2; art. 6 commi 1 e 4);*
- *Reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis della surrichiamata Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (artt. 476; 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 491 bis, 492, 493);*
- *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e*

dell'ambiente" (art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive");

- *Reati previsti dal Dlgs. 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (art 8 "inquinamento doloso", art. 9 "inquinamento colposo").*

Le summenzionate fattispecie di reato sono state inserite nel D.Lgs. 231/2001 attraverso:

- A) La Legge 22 maggio 2015 n. 68.
- B) il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121;

Sub A) - Legge 68/2015:

- ha disposto l'inserimento dei delitti ambientali nel Libro II del codice penale, neo *Titolo VI-bis, recante "Dei delitti contro l'ambiente"*(ex art. 1, comma 1);
- ha disposto lo specifico inserimento dei nuovi delitti ambientali nel novero dei reati presupposti dal D.Lgs 231/2001 (ex art. 1, comma 8).

Il contenuto dei delitti ambientali presupposti dal D.Lgs. 231/2001 e inseriti nel codice penale è il seguente:

Art. 452-bis - inquinamento ambientale

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Art. 452-quater - disastro ambientale

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Art. 452-quinquies - delitti colposi contro l'ambiente

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Art. 452-sexies - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452-octies - circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art.452 quaterdecies c.p. - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Sub B) - Decreto Legislativo 121/2011:

▪ ha disposto l'inserimento nel codice penale dell'art. **727 bis c.p. (“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”):** *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*(* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale: per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE);

▪ ha disposto l'inserimento nel codice penale dell'art. **733-bis c.p. (“Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”):** *“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato*

di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro». (* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale: per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE).

▪ ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001 e richiamato, tra i suoi reati presupposti, le fattispecie di cui ai seguenti articoli:

Art.137 D.Lgs. 152/2006

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo

84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai

sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente"

(* Il D.lgs.121/2011 ha circoscritto la punibilità degli enti ai soli illeciti inquadrabili nei commi 1, 2, 3, 5, 6, 11 e

13. Ciò vuol dire che le altre ipotesi menzionate nell'articolo di legge non danno formalmente luogo a responsabilità ai sensi della 231).

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni

contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, [234,] 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

(* La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata ai soli illeciti descritti nei commi 1, 3, 5 e 6).

Art. 257 D.lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

(* La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata ai soli illeciti descritti nei commi 1 e 2).

Art. 258 D.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

" 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza

del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo."

(* La responsabilita' degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata al solo illecito descritto nella seconda parte del comma 4).

Art. 259 D.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

(*La responsabilita' degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 si applica in toto).

Art. 260 D.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

[articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.]

Art. 260 bis D.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

[articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in Legge 12 febbraio 2019 n. 11]

Art. 279 D.lgs. 152/2006

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza

della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo

23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a

2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva."

(* La responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs.231/2001 è limitata al solo illecito descritto nel comma 5).

▪ ha incluso, tra i reati presupposti dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, quelli di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3

marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica") ed in particolare i reati ex:

Art. 1 L.150/92

Art. 2 L.150/92

Art. 6 L.150/92

❖ Tali reati sono dichiaratamente non attinenti all'attività svolta dalla Società.

▪ ha incluso, tra i reati presupposti dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, i reati del codice penale richiamati dall'art. 3 bis della surrichiamata Legge 7 febbraio 1992 n. 150, che così dispone: *"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo"*.

Le fattispecie sanzionatorie di cui al richiamato Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale sono quelle relative alle *"falsità in atti"*, ed in particolare:

Art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Art. 477 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzati ...*)

Art. 478 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche ...*)

Art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*)

Art. 480 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazione.*)

Art. 481 c.p. (*Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio ...*)

Art. 482 c.p. (*Falsità materiale commessa dal privato*)

Art. 483 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*)

Art. 484 c.p. (*Falsità in registri e notificazioni*)

Art. 485 c.p. (*Falsità in scrittura privata*)

Art. 486 c.p. (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*)

Art. 487 c.p. (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*)

Art. 488 c.p. (*Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni ...*)

Art. 489 c.p. (*Uso di atto falso*)

Art. 490 c.p. (*Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*)

Art. 491 c.p. (*Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena*)

Art. 491 bis c.p. (*Documenti informatici*)

Art. 492 c.p. (*Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti*)

Art. 493 (*Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico*)

▪ ha incluso, nella categoria dei "reati ambientali" richiamati dall'art. 25 undecies del D.lgs.231/2001, i reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*), ed in particolare i reati ex:

Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo

quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il

31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

▪ ha incluso, tra i reati presupposti di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti dal Dlgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*) ed in particolare i reati di:

**Inquinamento colposo
(Art. 9) Inquinamento
doloso (Art. 8)**

❖ Tali reati si riferiscono *esclusivamente* all'inquinamento provocato dalle navi e, dunque, sono dichiaratamente non attinenti all'attività svolta dalla Società.

**Ex art. 25–duodecies D.Lgs. 231/2001
(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)**

I reati presupposti sono quelli di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – cd. T.U. Immigrazione Turco-Napolitano*) di cui alle seguenti norme:

- Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5;
- Art. 22, comma 12 bis.

Si riportano di seguito i commi normativi in oggetto:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D.Lgs 286/1998)

"Omissis

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo

unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

omissis

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, co. 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

“omissis

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Omissis”

Ex Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 (Razzismo e xenofobia)

[Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. 21/2018 attraverso sostituzione/inserimento dell'art. 604 bis c.p.]

Art. 604 bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Capo III del Titolo XII del Libro II, nuova Sezione I-bis, Dei delitti contro l'eguaglianza)

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Ex Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 (Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

[Articolo aggiunto dalla L. n. 38/2019]

Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

" 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

" 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta

concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

Ex Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (Reati tributari)

[Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. N. 75/2020]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

" 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

**Ex Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001
(Contrabbando)**

[Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

" È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

" Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

" Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

*" 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione."*

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

*" 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;"*

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

" 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

" Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi."

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

" Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro (1) .

Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro."

Ex Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale)

[Articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

" [I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

" [I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

" [I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni

culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

" [I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)

" [I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”*

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

" [I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

" [I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

" [I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

" [I]. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

[II]. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato."

Ex Art. 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001

(Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

[Articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

" [I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

" [I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni."



ALLEGATO 7: REGOLAMENTI AZIENDALI

CAPITOLO V PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A1) Infrazioni e sanzioni

Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo all'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. rimprovero verbale o scritto;
2. multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni;
4. licenziamento con preavviso;
5. licenziamento senza preavviso.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, l'entità di ciascuna sanzione è determinata in relazione alla gravità della mancanza. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo non esaustivo, la correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari

1) Rimprovero verbale o scritto

Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o scritto a seconda della gravità della mancanza a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento.

- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza provocare pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali o al rapporto con gli utenti;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda;
- usa impropriamente vestirio aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave;
- non osserva il divieto di fumare, ove il divieto non comporta esposizione a rischio specifico (pericolo di incendio, esposizione a cancerogeni, amianto, agenti biologici, ecc.);
- in qualunque modo commette lieve trasgressione delle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali

2) Multa fino a 4 ore

Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause, senza recare pregiudizio agli impianti e beni aziendali o al rapporto con gli utenti;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
- risulta assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge;

- non rispetta le norme che regolano gli accessi nei luoghi di lavoro;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1

3) Sospensione

Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 fino a 10 giorni, secondo un criterio progressivo di proporzionalità alla gravità della mancanza, a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni;
- non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza, salute ed igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- utilizza per finalità extra-lavorative e/o in modo improprio i mezzi, gli strumenti ed i dispositivi (anche telefonici ed informatici) aziendali, senza che da ciò derivino danni all'azienda;
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona, anche in ragione della condizione sessuale;
- viola in modo non grave le procedure interne previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 o pone in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello;
- in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del C.C.N.L. o dei regolamenti aziendali;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2;
- reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 1 e/o 2

4) Licenziamento con preavviso

Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al seguente numero 5:

- è in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti durante l'orario di lavoro;
- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;
- si assenta senza giustificazione, almeno due volte in un anno, nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie,

- Si assenta senza giustificazione o per due giorni consecutivi fino a 3 volte in un anno,
- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o ai beni aziendali o al servizio;
- provoca e/o partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle norme tecniche, arrecando pregiudizio a persone o beni aziendali;
- utilizza per finalità extra-lavorative e/o in modo improprio i mezzi, gli strumenti ed i dispositivi (anche telefonici ed informatici) aziendali, quando ne deriva o possa derivarne un danno all'azienda, di natura economica o di immagine;
- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, reca un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato;
- non si rende disponibile a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria o rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari per determinare l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti o altri controlli sanitari consentiti dalla legge;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 3;
- reiterata recidiva in qualunque delle mancanze contemplate al punto 2 e/o 3.

5) Licenziamento senza preavviso

Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel presente contratto, come ad esempio:

- pone in essere gravi comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
- pone in essere comportamenti reiterati che assumono forma di violenza morale o atti di discriminazione;
- altera o falsifica documenti inerenti alle certificazioni di malattia, infortuni e inabilità temporanee;
- effettua per sé o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o dei rendiconti per i rimborsi delle spese di trasferta o comunque si rende responsabile di falsa attestazione della presenza in servizio;
- nello svolgimento delle proprie mansioni, per negligenza o per mancata osservanza delle procedure aziendali o delle disposizioni dei propri superiori, mette a repentaglio la sicurezza delle persone e delle cose;
- commette grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di fatto;
- subisce condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore;
- commette furto di beni di proprietà dell'azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di terzi o di colleghi di lavoro;
- compie danneggiamento volontario di beni dell'azienda o sabotaggio;

- esegue in orario di lavoro attività in concorrenza, anche indiretta, o in contrasto con quella dell'azienda o attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda;
- richiede e/o accetta a/da terzi compensi, a qualsiasi titolo, in connessione con gli adempimenti della prestazione lavorativa;
- abbandona senza giustificazione il posto di lavoro, quando possa derivarne un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, o comunque compie azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi, ovvero per oltre 3 volte nei giorni seguenti o precedenti i festivi e le ferie o per due giorni consecutivi;
- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;
- pone in essere comportamenti che denotano una manifesta alterazione psico-fisica derivante da ubriachezza o da effetti di sostanze stupefacenti che determinano un rilevante pregiudizio alle persone, ai beni aziendali, agli impianti;
- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;

B2) Norme procedurali

Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con l'azienda, potendo farsi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisca o conferisca mandato.

Fatta salva l'adozione della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi decorrenti dal predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione o dal giorno immediatamente successivo all'eventuale discussione della contestazione con l'azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte.

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, l'azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 c. 6 e 7 della legge n. 300/1970. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti.

Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure di legge vigenti.

Il presente articolo o l'eventuale codice disciplinare aziendale devono essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti.




Prot. N° **165780**

Catania, li **14 MAG. 2015**

Allegati:

Oggetto: Trasmissione Regolamento.

Ai Sigg. Presidenti delle Società Partecipate



Acoset Spa –
A.M.T. in liquidazione
A.S.E.C. S.p.A.
A.S.E.C. TRADE S.p.A.
ATO Catania Ambiente
ATO Acque
Biblioteche Riunite Ursino/Recupero
Consorzio Ripopolamento Ittico "Golfo di Catania"
Fondazione Giovanni Verga
Teatro Massimo "V. Bellini"
Teatro Stabile
Consorzio Autostrade Siciliane
M.A.A.S.
SIDRA S.p.A.
S.I.E.S.p.A.
S.I.S. S.p.A.
S.R.R. S.p.A.
InvestiaCatania in Liquidazione
Catania Multiservizi S.p.a.
Sostare

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli sulle Società Partecipate, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/10/14,

P.O. Partecipate
Avv. Domenica Baudo

D. Baudo



Comune di Catania

Prot. 3790 del 05.06.2014

Categoria

Classe

Fascicolo

Deliberazione N. **123**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO 2014 .Competenze 2014

Cap.....Art.....Spese per.....

Somma stanziata	€.
Aggiunta per storni	€.
Dedotta per storni	€.
	€.
Impegni assunti	€.
Fondo disponibile	€.

Visto ed iscritto a N.
de.....Cap.....Art.....nel.....
partitario uscita di competenza l'impegno di €.

VISTO

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addì,20.....

IL RAGIONIERE GENERALE
f.to dott. E. De Salvo

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE

PROT. N. 17291 del 27 MAG.2014

Il Compilatore. Letizia Vecchio

Visto

Il Segretario/Direttore Generale L'Assessore al ramo
f.to Dott.ssa A. Liotta f.to - Avv. G. Girlando

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 284093 del 09. SET. 2014

Visto

Publicata all'Albo Pretorio il
Catania li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 17.11, nell'apposita sala del Palazzo di città, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale di Catania. Al momento della votazione del presente atto presiede il Presidente Francesca Raciti, e sono presenti i Sigg.ri Consiglieri

1	ANASTASI	A	2	ARCIDIACONO S.	P
3	BALSAMO L.	P	4	BARRESI A.	P
5	BOSCO S.	A	6	BOTTINO D.	P
7	CASTIGLIONE G.	P	8	CATALANO G.	P
9	COPPOLINO C.	A	10	CROCITI M.	P
11	D'AVOLA G.	P	12	FAILLA M.	P
13	GELSOMINO R.	A	14	GIUFFRIDA S.	A
15	LANZAFAME A.	P	16	LOMBARDO A.	P
17	MANARA A.	A	18	MARCO E.	P
19	MARLETTA G.	A	20	MASTRANDREA M.	P
21	MESSINA A.	A	22	MESSIMA M.	P
23	MIRENDA M.	P	24	MUSUMECI G.	P
25	NICOTRA C.	P	26	NOTARBARTOLO N.	P
27	PARISI V.	P	28	PELLEGRINO R.	A
29	PETRINA F.	A	30	PORTO A.	P
31	RACITI F.	P	32	RAGUSA E.	P
33	SAGLIMBENE F.	P	34	SAVERINO E.	A
35	SGROI C.	A	36	SOFIA C.	A
37	SPADARO S.	A	38	TEMPIO M.	A
39	TOMARCHIO S.	A	40	TRICHINI F.	A
41	TRINGALE A.	P	42	VANIN E.	P
43	VISCUSO B.	P	44	VULLO A.	P
45	ZAPPALA' L.	A			

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dott.ssa Antonina Liotta

Legenda: P = Presente A = Assente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate.

La sottoscritta dott.ssa Antonina Liotta, Segretario/Direttore Generale, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2 febbraio 2013 è stato adottato il Regolamento che disciplina il sistema integrato dei controlli interni;
- che l'art. 11 del citato Regolamento rinvia all'adozione di apposito regolamento sul controllo delle società partecipate la disciplina dei controlli sulle Società partecipate non quotate;
- che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha introdotto l'art. 147 *quater* "Controlli sulle società partecipate" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la definizione da parte di ciascun ente locale di un sistema di controlli sulle società partecipate, secondo la propria autonomia organizzativa;
- che il sistema dei controlli, come strutturato dalla innovata disposizione normativa, deve essere esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili e a tal fine l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- che le società partecipate dagli enti locali sono interessate da un insieme di disposizioni normative tali da rendere necessario un intervento regolamentare più complessivo;

Vista che la legge 6 novembre 2012 n. 190 che al comma 34 dell'art. 1 stabilisce che, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, si applicano i commi da 15 a 33 limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dall'Unione Europea e il Piano Nazionale Anticorruzione fa espresso riferimento anche "alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cc per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari", prevedendo inoltre che le stesse società devono definire nei propri modelli di organizzazione e gestione meccanismi di *accountability* che consentano di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e sulla loro attuazione;

Considerato:

- che per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, tali modelli vanno integrati con le previsioni di cui alla L. n. 190/2012;
- che, inoltre, tali enti devono nominare un responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all'art. 11 disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società di diritto privato, prevedendo, altresì, che alle società sopracitate e a quelle da esse controllate si applicano, limitatamente alle attività di pubblico interesse, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Considerato:

- che in particolare con delibera CIVIT n. 50/2013 e intesa tra Governo, Regioni ed enti locali del 24/07/2013 sono stati fissati gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle Società pubbliche locali;
- che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cc si applicano, altresì, le norme in materia di accesso civico;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come da delibera n. 75/2013 della CIVIT che costituisce parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte dei soggetti considerati dalla Legge 190/2012 nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione;

Visto:

- che sono state emanate, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, apposite norme con riferimento all'assunzione di personale per le società affidatarie *in house* e per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica;
- che in materia di compensi agli Amministratori delle Società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e a decorrenza dal 1° gennaio 2011 le riduzioni e di cui all'art. 4, comma 2, l.r. 11 maggio 2011, n. 7;
- che le società affidatarie *in house* sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di beni e servizi;
- che, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le disposizioni di cui al Capo V relative all'accesso ai documenti informatici si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

Ritenuto, in considerazione della numerosa e complessa normativa inerente il controllo e la vigilanza cui è tenuto il Comune nei confronti delle proprie società, di procedere ad adottare apposito regolamento sul sistema integrato dei controlli che integri tutti gli obblighi delle società partecipate e rappresenti il complesso della *governance* dell'ente su dette società.

Considerato, inoltre, che il sistema di *governance* va, in conformità alle disposizioni in materia, diversificato a seconda delle tipologie di organismi partecipati di cui l'ente è socio e con riferimento alla natura dell'oggetto sociale e in conseguenza l'ambito soggettivo di applicazione va diversificato a seconda che si tratti di società controllate direttamente o indirettamente o di società e organismi partecipati su cui l'ente non esercita il controllo.

Ritenuto che il regolamento sul sistema integrato dei controlli delle società partecipate deve disegnare un sistema di *governance* in grado di indirizzare e governare la vita aziendale attraverso un insieme di norme, comportamenti e controlli che assicurino non soltanto il buon governo societario ma più in generale l'interesse pubblico.

Ritenuto, quindi opportuno intervenire con apposito regolamento a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli dell'ente sulle società partecipate dallo stesso.

Visto l'allegato Regolamento composto da n. 40 articoli e ritenuto conforme alle disposizioni normative in materia.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- L'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge finanziaria 2008);
- Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*";
- Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";
- L'art. 8 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*";
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione*";
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Le disposizioni del Codice Civile che regolano la materia;
- Ogni altra disposizione normativa statale e regionale che disciplina la materia delle società controllate o disciplinate dagli enti locali;

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate, composto da n. 40 articoli, che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrale e sostanziale.
- 2) Dare mandato al Dirigente delle Partecipate di compiere gli atti consequenziali al presente provvedimento ai fini dell'implementazione del sistema dei controlli sulle società partecipate dal Comune di Catania.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonina Liotta



Comune di Catania

OGGETTO: Adozione Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania li _____</p> <p>IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE f.to Dott.ssa Antonina Liotta</p> <p>_____</p>	<p>Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme.</p> <p>Catania li _____</p> <p>IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE f.to Dott.ssa Antonina Liotta</p> <p>_____</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa è di €. _____</p> <p>Va imputata al Cap. _____</p> <p>Catania li _____</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE f.to Dr. Ettore De Salvo</p> <p>_____</p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE Dr. Ettore De Salvo</p> <p>_____</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione prot. n. 172919 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto:

"Adozione Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli sulle Società Partecipate".

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi, ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Segretario/Direttore Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale.

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, per farla propria.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che è stato presentato un emendamento dall'Amministrazione ed altri emendamenti e sub emendamenti da diversi Consiglieri, fatti propri dall'Amministrazione, sui quali sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, e che pertanto, costituiscono parte integrante della proposta:

EMENDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 32 Poteri Autorizzativi

Aggiungere al primo comma

“Prima di procedere ad assunzioni e all'affidamento di incarichi professionali la Società dovrà sottoporre all'autorizzazione preventivo dell'Ente socio:

- il piano delle assunzioni debitamente motivato nei presupposti economici-finanziari
- il piano degli affidamenti di incarichi professionali debitamente motivato nella individuazione dei bisogni da soddisfare”

Al secondo comma

dopo “sono soggetti all'autorizzazione preventiva dell'Ente socio”:

deletare “le assunzioni” “gli affidamenti di incarichi professionali”

EMENDAMENTO N. 1 (CONS. FAILLA ED ALTRI) FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

All'art. 26 aggiungere alla fine la seguente espressione:

I report di cui sopra saranno trasmessi dall'Amministrazione Comunale alla Presidenza del Consiglio.

EMENDAMENTO N. 2 (CONS. FAILLA ED ALTRI) FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Alla fine dell'art. 33 aggiungere:

Le Commissioni Consiliari competenti potranno richiedere, presso l'Ufficio Partecipate, le notizie e le informazioni relative alla Società, utili all'espletamento del loro mandato. La richiesta deve pervenire dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tal fine. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

EMENDAMENTO N. 4 (CONS. FAILLA ED ALTRI) FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

All'art. 19, al primo comma

dopo le parole “previsionale e programmatica” aggiungere l'espressione “dell'Ente comunale”

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 5 (CONSS. FAILLA E LOMBARDO) FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

All'articolo 7, a partire dal 2° rigo

cassare l'espressione “obbligati a rimettere il mandato conferito, presentando formale atto di dimissioni indirizzato alla Società, su semplice richiesta scritta proveniente dal Sindaco”

e sostituirla con la seguente:

“liberamente revocabili dal Sindaco”.

Cassare poi fino a “d'obbligo”.

EMENDAMENTO N. 7 (CONS. NOTARBARTOLO)
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Emendamento all'art. 18

Al punto “ ● Controllo politico strategico costituito:” dopo il secondo Y

Aggiungere: “Y Dai singoli Consiglieri Comunali che possono esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione delle società controllate così come previsto dalla normativa vigente”

EMENDAMENTO N. 8 (CONS. NOTARBARTOLO)
FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

Emendamento all'art. 19

Aggiungere al quarto comma:

“I Consiglieri Comunali

- Esercitano il proprio diritto di accesso alla documentazione ed agli atti delle società controllate al fine di garantire la più ampia informazione necessaria a valutare con piena cognizione la correttezza dello svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi pubblici da parte delle stesse.”

Posta, infine, in votazione, dalla Presidente Francesca Raciti, la superiore proposta di deliberazione, così come emendata e sub emendata, sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico: Consiglieri presenti 27, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari 0, astenuti 0.

APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa A. Liotta

Il Consigliere Anziano

f.to A. Porto



COMUNE DI CATANIA

oo oo oo oo oo oo

Regolamento
sul
"Sistema Integrato dei
Controlli sulle Società Partecipate"

oo oo oo oo oo oo

Adottato con delibera di Consiglio Comunale
n. 123 del 21.10.2014

INDICE

TITOLO I

<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
Art. 1 - Oggetto e Finalità	pag. 4
Art. 2 - Norme di riferimento	pag. 5
Art. 3 - Definizioni	pag. 6
Art. 4 - Ambito di applicazione	pag. 8

TITOLO II

<u>DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'</u>	
Art. 5 - Nomine e designazioni	pag. 9
Art. 6 - Compiti e Funzioni dei Rappresentanti del Comune	pag. 10
Art. 7 - Revoca del mandato conferito ai dipendenti	pag. 10
Art. 8 - Compensi degli Amministratori	pag. 11

TITOLO III

<u>PRINCIPI GENERALI: ACCESSO - TRASPARENZA - COMPORAMENTI - ANTICORRUZIONE</u>	
Art. 9 - Trattamento delle informazioni Societarie: Accesso e Riservatezza	pag. 12
Art. 10 - Selezione e valorizzazione del personale	pag. 13
Art. 11 - Limiti quali-quantitativi all'assunzione di personale e vincoli in materia retributiva	pag. 14
Art. 12 - Protocolli di mobilità interaziendale	pag. 15
Art. 13 - Codice Etico e di Comportamento	pag. 15
Art. 14 - Trasparenza	pag. 16
Art. 15 - Prevenzione della corruzione	pag. 17

TITOLO IV

<u>GOVERNANCE E ATTORI DEL CONTROLLO</u>	
Art. 16 - Sistema dei Controlli	pag. 19
Art. 17 - Modello di <i>Governance</i>	pag. 19
Art. 18 - Attori del Controllo	pag. 20
Art. 19 - Livello Politico della struttura di controllo	pag. 21
Art. 20 - Livello <i>Gestionale</i> della struttura di indirizzo e controllo	pag. 22

TITOLO V

<u>CONTROLLI</u>	
Art. 21 - Sistema di rilevazione informativo	pag. 24
Art. 22 - Tipologia di Controlli	pag. 25
Art. 23 - Il controllo societario	pag. 25
Art. 24 - Il controllo Economico-Finanziario	pag. 27
Art. 25 - Il controllo Economico-Finanziario Preventivo	pag. 28
Art. 26 - Il controllo Economico-Finanziario Concomitante	pag. 29
Art. 27 - Il controllo Economico-Finanziario a consuntivo	pag. 30
Art. 28 - Il Controllo di efficienza, di efficacia e di gestione	pag. 31
Art. 29 - Il contratto di servizio	pag. 32
Art. 30 - La Carta dei Servizi	pag. 33
Art. 31 - <i>Report</i> e Analisi soddisfazione degli utenti	pag. 34
Art. 32 - Poteri Autorizzativi	pag. 34
Art. 33 - Poteri Ispettivi	pag. 35
Art. 34 - Referto sull'attività di controllo	pag. 36
Art. 35 - Controlli e funzioni dell'organo di revisione	pag. 36

TITOLO VI

<u>CONTROLLO SULLE ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE</u>	
Art. 36 - Sistema dei Controlli	pag. 37
Art. 37 - Azioni e Misure nei confronti delle altre Società Partecipate	pag. 37
Art. 38 - Obblighi informativi	pag. 38
Art. 39 - Trasparenza e Prevenzione della Corruzione	pag. 38

TITOLO VII

<u>SANZIONI</u>	
Art. 40 - Sanzioni	pag. 39

TITOLO VIII

<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	pag. 40
---	---------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

∞

Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento definisce e disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e dall'articolo 8 del vigente Regolamento comunale dei Controlli Interni, un sistema di controlli sulle società non quotate al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alla normativa in materia e agli indirizzi dell'Amministrazione.

A tal fine, il presente Regolamento è volto a disciplinare:

- Le procedure per la definizione e assegnazione degli obiettivi cui devono tendere le società, nonché l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e la determinazione delle azioni correttive.
- L'organizzazione di un sistema di controlli finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il rispetto dei contratti di servizio nonché delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'attività di controllo disciplinata dal presente Regolamento è aggiuntiva rispetto agli ordinari poteri ispettivi, attribuiti al socio dagli articoli 2422 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2

∞

Norme di riferimento

Le disposizioni normative di riferimento del presente Regolamento sono:

- **Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** recante " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- **Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante " *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

- L'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge finanziaria 2008);
- Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"*;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;
- L'art. 8 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*;
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- Le disposizioni del Codice Civile che regolano la materia;
- Ogni altra disposizione normativa statale e regionale che disciplina la materia delle società controllate o disciplinate dagli enti locali;

ARTICOLO 3

∞

Definizioni

Ai fini della disciplina contenuta nel presente Regolamento si assumono alcuni termini tecnici qui di seguito esplicitati:

- **Governance**: complesso di strumenti e misure organizzative in grado di governare il processo dei servizi comunali, rendendone effettivi l'attività di indirizzo e controllo;
- **Controllo analogo**: un controllo determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, equivalente a quello che l'Amministrazione esercita sulla propria struttura organizzativa nel rispetto dell'autonomia civilistica della società e in virtù della titolarità dei servizi, del suo ruolo di garante dell'interesse pubblico e nel rispetto delle norme in materia di concorrenza;

- **Controllo societario:** è il controllo che l'ente esercita nella fase di formazione dello statuto e delle sue modifiche e aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance*, nell'esercizio di poteri di nomina degli amministratori, nella definizione di eventuali patti parasociali e di sindacato;
- **Controllo di efficienza:** è la verifica e il monitoraggio *ex ante, in itinere ed ex post* dei piani industriali, della gestione economico-finanziaria e della permanenza degli equilibri sulla quantità dei servizi resi e/o erogati con riferimento al contratto di servizio;
- **Controllo di efficacia:** consiste nella verifica del rispetto degli *standard* quali-quantitativi previsti nel contratto di servizio e nel rispetto degli impegni assunti con la "carta dei servizi";
- **Controllo sul valore:** è il controllo che si esercita al fine di poter compiere azioni di investimento o disinvestimento;
- **Controllo sulla gestione:** è il controllo sulla correttezza e regolarità dell'andamento della gestione con riferimento al rispetto delle disposizioni di legge e agli indirizzi in materia del rapporto Costi/Ricavi;
- **Società in "house providing":** è la società controllata dell'ente che svolge la propria attività in ragione di un contratto di servizio affidato in via diretta da parte dello stesso ente;
- **Società, Aziende, Enti o Istituzioni controllati** (d'ora in poi "**Società controllate**" o "**Enti controllati**"): Ai fini del presente Regolamento si definiscono Società controllate le società di capitali di cui il Comune è socio unico o dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti, in relazione alla distribuzione azionaria, per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
- **Contratto di servizio:** è lo strumento di regolazione economico e sociale tra il Comune di Catania e la società.
- **Carta dei servizi:** è il documento che definisce gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici locali nei confronti dell'utenza e i diritti, anche di natura risarcitoria, che quest'ultimi possono esigere nei confronti del gestore, nonché gli *standard* di qualità ed economicità delle prestazioni.

ARTICOLO 4

∞

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle Società partecipate del Comune non quotate che si distinguono in:

- Società di capitali controllate dal Comune di Catania;
- Altre Società o Organismi partecipati;

Le modalità, la frequenza e l'incisività dei contratti posti in essere si differenziano in relazione alla tipologia di società di cui al presente articolo.

Le Società controllate dal Comune di Catania uniformano le loro attività alle disposizioni del presente regolamento.

Le altre Società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al Titolo VI del presente Regolamento, nonché delle disposizioni specifiche all'uopo dettate nel presente Regolamento per le stesse. Inoltre il Sindaco concorda con gli altri soci pubblici il sistema di controlli e le sue modalità di attuazione.

I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti delle società del Comune di Catania i quali, al momento della nomina o della loro assunzione, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi ivi contenuti.

TITOLO II

DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA'

ARTICOLO 5

∞

Nomine e designazioni

Le nomine o le designazioni delle Società di cui al presente Regolamento competono al Sindaco e hanno natura fiduciaria nel rispetto dei seguenti criteri:

- I Rappresentanti del Comune devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio;
- Per i Collegi sindacali o dei Revisori dei Conti è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori.

Non possono essere nominati o designati:

- I dipendenti che svolgono funzioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione o i dipendenti della Società;
- Chi è stato dichiarato fallito o è stato componente di Consiglio d'Amministrazione o collegio sindacale di società dichiarate fallite nei cinque anni antecedenti;
- Chi si trova in conflitto d'interesse rispetto all'organismo in cui viene nominato o ha liti pendenti con lo stesso o con il Comune;

- Chi è stato oggetto di revoca, per giusta causa, della nomina di componente di Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale nei tre anni antecedenti;
 - Chi è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - Chi si trova in una delle condizioni previste dalla legge da determinare l'inconferibilità di incarichi con la Pubblica Amministrazione.
- Dell'atto di nomina o designazione il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 6

∞

Compiti e Funzioni dei Rappresentanti del Comune

I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta Comunale anche se formulati successivamente alla loro nomina.

Sono inoltre tenuti a riferire al Sindaco su eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi dati o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

ARTICOLO 7

∞

Revoca del mandato conferito ai dipendenti

I dipendenti del Comune nominati amministratori o sindaci di una società partecipata sono obbligati a rimettere il mandato conferito, presentando formale atto di dimissioni indirizzato alla società, su semplice richiesta scritta proveniente dal Sindaco.

Della revoca è data comunicazione al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8

∞

Compensi degli Amministratori

La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dal Comune di Catania.

Nel rispetto di tali vincoli, una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle Società controllate è direttamente collegata al raggiungimento dei risultati di cui agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione.

Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori sono inserite nella pagina *internet* istituzionale della Società.

TITOLO III

PRINCIPI GENERALI:

ACCESSO-TRASPARENZA-COMPORTAMENTI-ANTICORRUZIONE

ARTICOLO 9

∞

Trattamento delle Informazioni Societarie: Accesso e Riservatezza

Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Catania assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti le Società, nel rispetto delle norme sull'accesso, la trasparenza e sulla *privacy*.

Ai fini del trattamento dei dati personali e dei documenti sottratti all'accesso dalla normativa vigente, si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, sugli atti, documenti e informazioni delle Società controllate è esercitabile il diritto d'accesso. L'accesso civico, nei casi consentiti dalla legge, si esercita presso le società controllate, con le modalità dalle stesse stabilite.

ARTICOLO 10

∞

Selezione e valorizzazione del personale

Le Società controllate dal Comune adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa.

Le altre Società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono adottare, con propri provvedimenti, criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

I dati relativi al personale di ciascuna Società controllata sono inseriti in una apposita banca dati al fine di ottimizzare l'impiego del capitale umano e la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le Società controllate.

Le Società controllate effettuano le assunzioni di personale, ove consentito dalle normative vigenti e previa autorizzazione preventiva dell'ente socio, sulla base di un piano di fabbisogni annuale concordato con l'ente e subordinatamente all'attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le

altre Società controllate dal Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui al successivo articolo 12.

Le informazioni relative al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi devono essere pubblicati sul sito istituzionale della Società.

La Direzione per le Partecipate vigila sul rispetto del presente articolo.

ARTICOLO 11

∞

Limiti quali-quantitativi all'assunzione di personale e vincoli in materia retributiva

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assoggettate alle medesime disposizioni che stabiliscono, a carico dell'amministrazione comunale, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Ai medesimi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, sempre a carico del Comune di Catania, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli di cui sopra. Per queste società, tuttavia, spetta all'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilire modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.

La violazione dei suddetti vincoli comporta la responsabilità, a titolo di danno erariale, per gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili e i contratti stipulati in deroga sono nulli.

ARTICOLO 12

∞

Protocolli di mobilità interaziendale

Il Comune di Catania promuove e favorisce, al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra le Società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli può essere aperta anche alle altre Società partecipate.

ARTICOLO 13

∞

Codice Etico e di Comportamento

Le Società controllate del Comune di Catania adottano un codice etico e di comportamento nel rispetto di D.P.R. n. 62/2013 e in coerenza con il Codice di Comportamento vigente nel Comune di Catania, con le specificazioni e le integrazioni necessarie in relazione alla propria organizzazione e finalità statutarie.

In caso di mancata adozione si applica il codice vigente per i dipendenti del Comune di Catania.

I contenuti minimi del codice etico e di comportamento sono:

- La definizione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che definisce la cultura organizzativa valoriale della società.
- La disciplina dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse.
- Il divieto di ricevere regali, compensi ed altre utilità.
- Gli incarichi consentiti o vietati al CdA, ai dirigenti e ai dipendenti.
- Il divieto di aderire ad associazioni i cui ambiti possono interferire con lo svolgimento delle attività in ragione dell'ufficio ricoperto.
- Gli obblighi di astensione.
- Le regole del comportamento in servizio e dei rapporti con l'utenza.
- Le responsabilità e le sanzioni conseguenti alla violazione del codice.
- Le regole e le modalità di diffusione nell'organizzazione dei contenuti del codice.

ARTICOLO 14

∞

Trasparenza

Le Società controllate dal Comune di Catania realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o sul sito del Comune, una pagina *internet* curandone il periodico aggiornamento.

Su tale pagina dovranno essere pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1, commi da 15 a 33, e al D.Lgs. n. 33/2013 per gli obblighi informativi di competenza, nonché quelli previsti da leggi speciali e dal presente Regolamento quale assolvimento degli obblighi minimi di trasparenza.

In particolare le Società controllate, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012, devono:

- Collaborare con il Comune di Catania per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Catania, inoltre, promuove l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate.

Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le norme in materia di accesso civico (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013).

Inoltre, i fini dell'applicazione dei principi di trasparenza, si fa espresso rinvio alla delibera CIVIT/ANAC n. 50/2013.

ARTICOLO 15

∞

Prevenzione della corruzione

Le Società controllate dal Comune di Catania devono nominare un responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione che ha anche il compito di effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

Limitatamente all'attività di pubblico interesse come disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, le Società controllate si dotano di strumenti e misure formalizzate in un piano per prevenire i rischi di corruzione. Ove le Società applichino il contenuto della Legge n. 231/2001 dovranno provvedere ad integrare, se necessario, le misure attuate con le disposizioni della L. n. 190/2012.

Le misure di gestione del rischio devono presentare, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, il seguente contenuto minimo *di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:*

- **Gestione dei rischi**
 - ✓ Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
 - ✓ Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
 - ✓ Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione
- **Formazione in tema di anticorruzione**
 - Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
 - Tipologia dei contenuti offerti
 - Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- **Altre iniziative**
 - ✓ Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
 - ✓ Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

TITOLO IV

GOVERNANCE E ATTORI DEL CONTROLLO

ARTICOLO 16

∞

Sistema dei Controlli

Il Comune di Catania definisce, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società controllate non quotate in borsa, ai sensi dell'art. 147 *quater* del del D.Lgs. n. 267/2000.

Per dare attuazione a quanto previsto, l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo *standard* qualitativi e quantitativi.

I risultati complessivi della gestione dell'ente e delle Società partecipate confluiranno nel bilancio consolidato secondo il criterio della competenza economica

ARTICOLO 17

∞

Modello di Governance

Il modello di *governance* disciplina le relazioni con gli organi sociali delle Società o dell'ente partecipato; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo. A tal fine, nella definizione degli Statuti Sociali, gli organi comunali e i rappresentanti del Comune assumono atti e comportamenti idonei ad introdurre le clausole di *governance* di cui al presente Regolamento.

I bilanci delle Società partecipate costituiscono allegato obbligato del Rendiconto della Gestione dell'ente Socio.

Il modello di *governance* è rivolto alle società a capitale interamente pubblico ed a quelle controllate. Il modello può essere proposto anche alle Società o enti nei quali il Comune abbia una significativa partecipazione e la sua sostanziale accettazione da parte degli altri soci costituisce elemento preferenziale nelle scelte di partecipazione.

ARTICOLO 18

∞

Attori del Controllo

La struttura di indirizzo e controllo si articola su due principali livelli:

- Controllo politico strategico costituito:

- ✓ dal Consiglio Comunale che svolge le funzioni di controllo nei confronti delle "Società" in relazione alle competenze di cui alla legge, Statuto e regolamento.
- ✓ dalla Giunta Municipale che svolge le funzioni di indirizzo strategico e quelli di cui alla legge, Statuto e regolamento.
- Controllo direzionale costituito:
 - 3) dalla struttura comunale che, in base alla struttura organizzativa dell'ente e al regolamento degli Uffici e dei servizi, è incaricata del controllo delle partecipazioni comunali;
 - 4) dalle strutture che, in base alla struttura organizzativa e al regolamento degli Uffici e dei servizi, sono incaricate per materia del controllo del servizio;
 - 5) dalla Ragioneria Generale.

ARTICOLO 19

∞

Livello Politico della struttura di controllo

Il Consiglio Comunale esercita il controllo politico approvando:

- il bilancio previsionale e l'allegata relazione previsionale e programmatica;
- il rendiconto della gestione comprendente i bilanci delle Società controllate;
- ogni altro atto affidato dalla legge al Consiglio in materia di gestione dei servizi per il tramite di "società".

La **Giunta** esercita il proprio ruolo di indirizzo gestionale e controllo con i seguenti atti:

- delibera gli indirizzi e le linee generali per la pianificazione e la gestione delle attività societarie, nel rispetto del presente Regolamento e del contratto di servizio;
- controlla per mezzo della struttura deputata l'attuazione da parte del CdA di indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società;
- compie ogni altro atto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

Il Sindaco:

- partecipa direttamente o attraverso un Suo delegato alle assemblee della società;
- nomina i componenti dell'ente socio in seno agli organismi partecipati e i componenti del Collegio sindacale per i quali lo Statuto prevede tale facoltà anche ai sensi degli articoli 2499 e 2450 del Codice Civile.

ARTICOLO 20

∞

Livello Gestionale della struttura di indirizzo e controllo

La struttura organizzativa incaricata del controllo delle Partecipate comunali provvede a tutte le attività di supporto e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- esame ed istruttoria per l'approvazione degli Statuti, dei patti parasociali e della loro revisione e modifica;
- controlla i documenti di programmazione (*budget*) e rendicontazione (bilancio d'esercizio) con il supporto della Ragioneria Generale;
- costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli Organi societari e tra le Direzioni comunali che gestiscono affidamenti di servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a Società controllate e partecipate dall'ente e gli Organi gestionali di dette società;
- assiste gli Organi politici nell'elaborazione degli indirizzi e ne attua il monitoraggio e il controllo;
- cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna Direzione comunale competente in ragione del servizio nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse;
- effettua il monitoraggio sullo stato di gestione delle Società e degli obiettivi anche attraverso l'utilizzo di appositi indicatori quali-quantitativi di *performance* con la collaborazione della Ragioneria Generale e, se del caso, avvalendosi del Servizio Controllo di Gestione;
- Pubblica gli atti, i documenti e le informazioni previste per legge sulle Società partecipate;
- Cura la tenuta e la raccolta degli Statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente.

Le strutture organizzative preposte al controllo di efficacia del servizio provvedono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- predisporre i contratti di servizio e la loro modifica;
- analisi dei piani industriali;
- verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori e *standard* previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
- in generale, svolgono tutti gli adempimenti e i controlli esercitati dal committente sui servizi appaltati e il controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo.

TITOLO V

CONTROLLI

ARTICOLO 21

∞

Sistema di rilevazione informativo

Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla *governance*, il Comune di Catania organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo delle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico-finanziario o di valore sulle altre società controllate.

Il sistema informativo dovrà consentire la creazione di una banca dati per il bilancio consolidato.

Per facilitare il flusso informativo con le singole società e agevolare e rendere omogenea la raccolta dati, il Servizio Partecipate, con il supporto dei Servizi Informativi, definisce un apposito sistema di *web reporting*.

Tutte le informazioni e le comunicazioni devono essere trasmesse dalle società nei tempi e con le modalità indicate dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 22

∞

Tipologia di Controlli

Le tipologie di controllo sono quelle che l'ente definisce con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico delle informazioni, atti e documenti che i componenti degli organi di governo delle Società partecipate sono tenuti a fornire all'Amministrazione ai fini di un controllo effettivo.

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

- a) controllo societario
- b) controllo economico-finanziario
- c) controllo di efficienza/efficacia e di gestione

Attraverso l'esercizio dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) si sostanzia l'effettivo controllo analogo.

ARTICOLO 23

∞

Il controllo societario

Il controllo societario è quello che si esplica nella fase di formazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti o modifiche, nella definizione del sistema di *governance* nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti sociali, nell'esercizio del potere di nomina degli amministratori.

E' un tipico controllo esercitato, ciascuno secondo le proprie competenze, dal livello politico della Struttura di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 19, con il supporto del livello gestionale di cui all'articolo 20.

Ogni modifica dello Statuto, anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Per consentire un adeguato controllo societario le "Società" devono recepire, nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di organi societari e del loro funzionamento, le seguenti disposizioni e obblighi:

- α) rispettare il presente Regolamento dando, in caso di inadempienza, tempestiva comunicazione al Comune delle cause che l'hanno determinata e operando per rimuoverla;
- β) partecipare, su richiesta dell'ente, alle sedute di Consiglio Comunale o di Giunta Municipale;
- χ) relazionare al Comune con la massima tempestività in merito a notizie e fatti, non solo di natura finanziario-contabile, rilevanti per le potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale;
- δ) prevedere la competenza esclusiva dell'assemblea dei soci in merito alle delibere su argomenti riconducibili al controllo analogo e costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da:
 - aggiornamenti, revisione degli Statuti Societari, modifiche, operazioni straordinarie;
 - modifiche significative sullo svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
 - criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati, fatti salvi i casi scaturenti da vincoli di legge o da provvedimenti emanati dalle competenti autorità amministrative;
 - definizione dei contratti di servizio e della carta dei servizi;
 - assunzioni di prestiti/mutui eccedenti quelli preventivamente autorizzati in sede di *budget*;
 - acquisti, alienazioni, permuta e locazioni di beni aziendali eccedenti determinati importi e parametri prestabiliti o a quelli autorizzati preventivamente in sede di *budget*;
 - assunzioni, dismissione e variazione di quote di partecipazione societaria;
 - prestazioni di fidejussioni, avalli ed altre garanzie.

- ε) Comunicare al Comune data, luogo e ordine del giorno relativi alla convocazione di ogni Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 24

∞

Il Controllo Economico-Finanziario

Il controllo economico-finanziario sulle Società controllate avviene attraverso il monitoraggio:

- α) preventivo: orientato all'analisi del piano industriale e del *budget* e alle sue correlazioni con il bilancio del Comune.
- β) *in itinere* o concomitante: esercitato attraverso l'analisi dei *report* periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del *budget*.
- χ) a consuntivo: attraverso l'analisi dei bilanci d'esercizio.

Per consentire un adeguato controllo economico-finanziario, le Società devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:

- presentare la proposta di *budget* e il piano pluriennale di cui al successivo articolo 25 in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune all'ufficio partecipate;
- trasmettere i *report* di competenza nei tempi e completi delle informazioni necessarie e significative a rappresentare gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari e di attività utili ad assumere eventuali azioni correttive in corso di gestione;
- trasmettere la relazione annuale del CdA sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 25

∞

Il Controllo Economico-Finanziario Preventivo

La Società controllata entro il _____ di ogni anno deve sottoporre alla Giunta, per il tramite dell'assessore delegato, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la proposta di *budget* economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, l'eventuale piano di assunzioni.

Il *budget* è composto da:

- ⑥① un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e ai suddetti obiettivi, quanto segue:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività in relazione alle finalità sociali da perseguire;
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e della modalità della sua copertura;

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
 - il piano annuale degli acquisti e l'eventuale piano delle assunzioni;
 - la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.
- Ω① Un programma pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi e mettendo in evidenza i progetti più rilevanti;
- Π① Una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività.
- Il programma annuale di *budget* e quello pluriennale sono finalizzati all'esame e al coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune di Catania, nell'ottica di salvaguardia di una "politica di gruppo pubblico".

ARTICOLO 26

∞

Il Controllo Economico-Finanziario Concomitante

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

- *Report* al 30 Agosto nel quale viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel *budget* e nel piano inventariale e rilevate e analizzate le cause degli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- *Report* annuale sull'andamento della situazione economica-finanziaria e patrimoniale corredato dal parere del Collegio sindacale e dal soggetto deputato al controllo contabile.

Il *Report* annuale deve contenere il conto economico consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggiore rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Il *Report* al 30 Agosto deve contenere tutte le informazioni utili al fine della sua valutazione per le eventuali variazioni degli equilibri di bilancio da adottarsi da parte dell'ente Socio nei termini di legge.

La deliberazione relativa ai complessivi equilibri di bilancio dell'ente, a cura della Ragioneria Generale, deve contenere la ricognizione sullo stato di attuazione degli obiettivi delle Società controllate e dare atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniale.

La Società che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli obiettivi di cui al *budget* previsionale o tali da pregiudicare gli obiettivi di bilancio, con dettagliata e motivata relazione corredata dal parere del Collegio sindacale, ne dà tempestiva comunicazione all'ente per concordare le opportune misure correttive.

ARTICOLO 27

∞

Il Controllo Economico-Finanziario a consuntivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, il Consiglio d'Amministrazione deve provvedere a:

- ②① Trasmettere la proposta di bilancio corredata dai documenti previsti dalle leggi delle società entro il 30 marzo per la sua valutazione preliminare;
- ②② Trasmettere il bilancio approvato dall'assemblea per essere allegato al Rendiconto di Gestione dell'ente di competenza del Consiglio Comunale.

Al fine di poter procedere a consolidare i dati economico-finanziari delle Società con quelli del Comune, le Società si impegnano ad adottare schemi di *budget* annuale e pluriennale e un piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari nonché a predisporre elaborazioni extracontabili dei dati di bilancio d'esercizio.

Con l'approvazione del Conto Consuntivo il Comune prende atto dei risultati dell'attività delle Società.

ARTICOLO 28

∞

Il Controllo di efficienza, di efficacia e di gestione

Il controllo di efficienza e di efficacia ha la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio. Consiste nello stesso controllo che il committente esercita sull'appalto e consta di tre fasi:

- Controllo *ex ante* o preventivo in sede di definizione del contratto o della carta di servizio;
- Controllo *in itinere* o concomitante mediante i controlli tipici del committente;
- Controllo *ex post* o a consuntivo attraverso analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e la valutazione degli *standard* quali-quantitativi.

Il controllo di gestione esercitato in maniera concomitante al controllo di cui al presente articolo è finalizzato a verificare che la società si sia uniformata alle disposizioni di legge e indirizzi in materia di analisi dei costi e dei ricavi e in particolare in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamenti di incarichi professionali.

Il controllo di efficienza e di efficacia è di competenza della Direzione che ha la responsabilità sulla materia oggetto del contratto, ai sensi del precedente articolo 20, che lo svolge con il coordinamento del Servizio Partecipate.

Per consentire un adeguato controllo di efficienza e di efficacia e di gestione, le "società" devono recepire le seguenti disposizioni e obblighi:

- Sottoscrivere con l'ente un contratto di servizio che vede contenere le informazioni minime di cui al successivo articolo;
- Collaborare ad ogni attività, controllo, vigilanza, ispezione azionate dall'ente committente per verificare il corretto adempimento contrattuale;
- Garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavoro, forniture e servizi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;

- Garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti) nelle procedure di acquisto di beni e servizi;
- Garantire più in generale, i principi di buon andamento e legalità dell'azione della Società;
- Redigere *report* sul rispetto degli *standard* quali-quantitativi in conformità al presente Regolamento;
- Elaborare e trasmettere all'ente socio i risultati dell'analisi e monitoraggio di soddisfazione dell'utenza.

ARTICOLO 29

∞

Il Contratto di Servizio

Il contratto di servizio rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Comune e i soggetti gestori dei servizi.

Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere:

- La durata e l'oggetto;
- I rapporti patrimoniali tra ente e gestore;
- La eventuale disciplina delle reti e degli impianti;
- Gli obblighi di pubblico servizio;
- L'adempimento e l'inadempimento degli obblighi contrattuali e le relative sanzioni;
- La revisione del contratto;
- L'eventuale struttura tariffaria;
- L'eventuale importo dovuto dall'ente pubblico a copertura del costo del servizio o l'ammontare dell'intero corrispettivo dal servizio reso;
- Gli *standard* qualitativi minimi del servizio, le caratteristiche, i tempi, le risorse e ogni altro dato utile a rendere il contratto trasparente e facilmente controllabile in relazione alla tipicità dell'oggetto.

La rilevazione della quantità e qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli adempimenti contrattuali.

ARTICOLO 30

∞

La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli *standard* cui deve essere uniformata la somministrazione del servizio, sia con riferimento all'Amministrazione committente che con riferimento all'utenza.

Nell'elaborazione della Carta dei Servizi, il soggetto gestore dovrà attenersi ai principi codificati nella normativa vigente ovvero a quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali.

Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la Carta dei Servizi deve essere trasmessa al Responsabile delle Partecipate che, sentita la Direzione competente per materia, può prenderne atto o richiedere eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di servizio. In tal caso la proposta di modifica e/o integrazione dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

ARTICOLO 31

∞

Report e Analisi soddisfazione degli utenti

La Società dovrà predisporre, con cadenza semestrale, *report* sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi-tipo concordati con la Direzione competente per materia.

Con cadenza annuale dovrà presentare i risultati di apposita analisi della soddisfazione degli utenti e dei reclami ricevuti al fine di proporre azioni di miglioramento anche attraverso la revisione degli *standard* quali-quantitativi.

Per i servizi strumentali resi all'amministrazione, l'analisi sarà costituita da un *report* redatto in contraddittorio con la Direzione competente per materia, da cui si evinca l'andamento dell'adempimento contrattuale sotto il profilo *quali-quantitativo*, i risultati dei controlli, il rispetto dei tempi, le eventuali penali applicate nel corso della gestione e le proposte di miglioramento.

ARTICOLO 32

∞

Poteri Autorizzativi

Sono soggetti all'autorizzazione preventiva dell'ente socio:

Le assunzioni;

Gli affidamenti di incarichi professionali;

Il Regolamento che disciplina le procedure di acquisizione di beni e servizi;

Il sistema di valutazione ai fini della retribuzione accessoria.

Le società devono ispirarsi ai principi di legalità, efficienza ed economicità, pertanto tutte le attività inerenti la promozione di nuove Società ad esse riconducibili, l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformati ai principi di carattere generale vigenti per il Comune socio e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a controllo pubblico.

Qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione di beni, comprese le partecipazioni finanziarie, la costituzione di nuove società, l'assunzione di mutui o

linee di finanziamento, le concessioni di garanzie di qualsiasi genere, l'approvazione e/ o modifica del piano investimenti, qualora non siano già previsti nei documenti di bilancio o di programmazione economico finanziaria già approvati dal Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame e all'approvazione dell'organo consiliare.

ARTICOLO 33

∞

Poteri Ispettivi

Il Comune socio potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si eseguono i servizi.

Potranno, inoltre, essere richiesti specifici rapporti in relazione a particolari decisioni adottate. L'organo amministrativo ha l'obbligo di esitare la richiesta in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi.

Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ente Socio.

ARTICOLO 34

∞

Referto sull'attività di controllo

La Direzione competente per il controllo delle Partecipate, avvalendosi della documentazione che la società è tenuta a trasmettere ai sensi del presente Regolamento e in collaborazione con le altre Direzioni coinvolte per materia, predispone annualmente un referto contenente gli esiti dei controlli e lo trasmette alla Ragioneria Generale che provvede ad allegarlo alla proposta di Rendiconto della Gestione del Comune.

ARTICOLO 35

∞

Controlli e funzioni dell'Organo di revisione

I componenti del Collegio sindacale, di nomina comunale, sono tenuti ad inviare al Sindaco, per il tramite del Servizio Partecipate, relazioni scritte su raccomandazioni, procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

Il Presidente del Collegio sindacale o il Sindaco unico ha l'obbligo di segnalare al Comune eventuali fatti che possano pregiudicare la solidità economico-patrimoniale della società.

In occasione di assemblea dei soci che abbia all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, lo stesso organo si impegna a trasmettere al Comune un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

L'organo si impegna, altresì, a rendere i pareri, i visti e quant'altro previsto nel presente Regolamento.

TITOLO VI

CONTROLLO SULLE ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE

ARTICOLO 36

∞

Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli sulle altre Società partecipate dal Comune rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione al fine di effettuare il controllo di valore e compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

ARTICOLO 37

∞

Azioni e Misure nei confronti delle altre Società Partecipate

Il Comune di Catania, per mezzo dell'ufficio deputato e dei suoi rappresentanti negli altri organismi partecipati, adotta le azioni e le misure necessarie affinché le Società ispirino la propria attività ai principi del presente Regolamento e li recepiscano nei propri atti.

Per queste, nelle quali il Comune non esercita poteri di direzione, coordinamento e controllo, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle Società di capitali, le norme del presente Regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e se condivisi dalla entrante compagine societaria.

ARTICOLO 38

∞

Obblighi informativi

In ogni caso le altre Società partecipati hanno l'obbligo, a richiesta del Comune, di fornire tutti i dati, le informazioni e i documenti utili all'esercizio dell'attività di vigilanza del controllo proprietario nonché ogni informazione utile a valutare l'efficienza e l'efficacia.

ARTICOLO 39

∞

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Le altre Società partecipate hanno l'obbligo di conformarsi ai principi di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, nonché al presente Regolamento.

I rappresentanti del Comune presso le altre Società partecipate rispettano le norme di comportamento contenute nel Codice dell'ente. La violazione al Codice di comportamento comporta la revoca per giusta causa.

TITOLO VII

SANZIONI

ARTICOLO 40

∞

Sanzioni

Fermo restando le responsabilità previste dalla normativa vigente, il mancato rispetto dei tempi fissati dal presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni per ciascuno dei componenti del Consiglio d'Amministrazione come segue:

- Mancato rispetto di 1 scadenza - riduzione del 5 % del compenso annuo
- Mancato rispetto di 2 scadenze - riduzione del 10 % del compenso annuo
- Mancato rispetto di 3 scadenze - riduzione del 20 % del compenso annuo

Nel caso che la Società non abbia raggiunto il pareggio, in assenza di cause oggettive e motivate, il compenso annuo di ciascuno dei componenti è ridotto del 30 %.

Il reiterato ritardo nel rispetto dei tempi, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, costituiscono, fatte salve le penali sul contratto di servizio, giusta causa di revoca degli amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le Società provvedono a:

- Proporre l'adeguamento Statutario e adottare i regolamenti di competenza;
- Uniformarsi agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- Dotarsi di un sistema di controllo interno;
- Dotarsi della Carta dei Servizi per le Società che erogano servizi all'utenza.

Il sistema di controlli si avvia in ogni caso con una fase sperimentale di un anno al fine di verificarne l'efficacia e la funzionalità.

Il presente Regolamento costituisce atto normativo fondamentale cui sono tenuti ad uniformarsi anche le Direzioni Amministrative dell'ente negli atti di competenza afferenti alle Società partecipate.

Esso costituisce altresì indirizzo vincolante cui devono uniformarsi i rappresentanti del Comune in seno a dette Società.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(approvato con deliberazione del CdA del 23/01/2020 modificato con deliberazione del 3/12/2021)

La presente procedura delinea le fasi e le attività istruttorie finalizzate all'adozione delle determinazioni, previa formale deliberazione, del consiglio di amministrazione, nonché alle fasi successive all'applicazione delle stesse e ciò al fine di rendere più agevole e produttiva la gestione dei flussi documentali.

- 1) La seduta del consiglio di amministrazione si terrà, di norma, nell'ultima settimana di ogni mese secondo un calendario di date prestabilite che verranno comunicate ai componenti del consiglio di amministrazione, al collegio sindacale ed ai responsabili di unità operativa, fatte salve le convocazioni delle sedute, a termine di statuto, per motivi d'urgenza;
- 2) Le proposte degli argomenti e/o delle materie da trattare in consiglio di amministrazione devono pervenire entro i primi 10 giorni di ogni mese presso l'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione e, precisamente, mediante l'invio di una comunicazione e-mail alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, alla Segreteria del C.d.A. Le proposte devono essere corredate da bozza di delibera che dovrà indicare i motivi di opportunità e di pubblico interesse ed il richiamo, laddove previsto, a disposizioni normative, nonché la documentazione sufficiente e necessaria a supporto della proposta e della delibera da adottare. La documentazione predetta deve pervenire, oltre che sottoscritta, anche in formato editabile;
- 3) La proposta di deliberazione dovrà essere accompagnata, anche, da una scheda riassuntiva, sottoscritta dal richiedente, contenente l'oggetto, l'elenco dei documenti di supporto allegati, le finalità, eventuali motivi di urgenza con il giorno e l'ora della consegna;
- 4) Le proposte degli argomenti e/o delle materie da trattare *in via d'urgenza* vengono tempestivamente comunicate al Presidente, il quale provvederà alle dovute valutazioni. In tal caso le comunicazioni afferenti la proposta e la documentazione di pertinenza dovranno essere depositate nel rispetto delle procedure sopra esposte entro e non oltre 24 ore prima del giorno di convocazione del consiglio come da Statuto;
- 5) Il verbale deve essere approvato alla fine di ogni seduta, anche se in forma di minuta, e trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale entro due giorni lavorativi per l'approvazione definitiva;
- 6) Le proposte di delibere con tutti gli atti ed i documenti utili in riferimento all'ordine del giorno per una preventiva adeguata conoscenza ai componenti del consiglio di amministrazione vengono depositate, almeno 5 giorni prima del giorno dell'adunanza, presso la segreteria del consiglio e ciò al fine di permettere la dovuta informazione agli organi societari che volessero prenderne visione. In questo caso le delibere possono essere approvate preventivamente in modo da snellire il lavoro del consiglio di amministrazione;
- 7) Eventuali osservazioni di norma devono essere proposte e depositate almeno tre giorni prima della data del consiglio di amministrazione o, 24 ore prima se sussistono motivi d'urgenza. Fatto salvo il diritto di ogni componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori di approvare ulteriori proposte in sede di Consiglio.
- 8) Assunte le deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, " su comunicazione del segretario, il Responsabile dell'unità aziendale interessata procede a dare esecuzione alle stesse e riferire sull'attività svolta.

SIDRA SpA
SERVIZI IDRICI AMBIENTALI CATANIA

REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE

TARIFFE NON SOTTOPOSTE A REGIME VINCOLISTICO
TARIFFE E PRESTAZIONI VARIE

Aggiornamento del dicembre 2009

AGGIORNAMENTO DEL DICEMBRE 2009	1
1 PREMESSA	4
1.1 INTRODUZIONE	4
1.2 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5
1.3 EFFETTI SUI CONTRATTI.....	5
2 NORME GENERALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA	6
2.1 FORNITURA DI ACQUA.....	6
2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE	7
2.3 PRELIMINARI ALLA SOMMINISTRAZIONE.....	8
2.4 ESTENSIONE DELLA RETE IN STRADE NON CANALIZZATE O CON CONDOTTE INIDONEE.....	11
2.5 OPERE DI DERIVAZIONE	13
2.6 PASSAGGIO TUBAZIONI SU PROPRIETÀ PRIVATA.....	14
2.7 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	15
2.8 IMPIANTO INTERNO.....	16
2.9 EVOLUZIONE DELL'UTENZA.....	17
2.10 FORNITURE TEMPORANEE.....	18
2.11 FORNITURE PARTICOLARI	19
2.12 SOSPENSIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DELLA FORNITURA	19
2.13 NORME RELATIVE ALLE UTENZE A CONTATORE.....	20
2.14 NORME RELATIVE ALLE UTENZE A LUCE TARATA	22
2.15 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	22
2.16 ESAZIONE, MOROSITÀ	23
2.17 UTILIZZAZIONI IRREGOLARI O ABUSIVE, INFRAZIONI, PENALI	23
3 NORME PARTICOLARI PER LE AREE TRASFORMATE.....	1
3.1 GENERALITÀ. CARATTERISTICHE DELLE UTENZE E DEI CONTRATTI.....	1
3.2 RISTRUTTURAZIONE DI DERIVAZIONI ED UTENZE PREESISTENTI (AREE IN CORSO DI TRASFORMAZIONE)	2
3.3 NUOVE DERIVAZIONI E NUOVE UTENZE	2
4 NORME PARTICOLARI PER LE AREE NON TRASFORMATE.....	3
4.1 CARATTERISTICHE DELLE UTENZE E DEI CONTRATTI, INTERVENTI E MODIFICHE AD UTENZE PREESISTENTI.....	3
4.2 NUOVE DERIVAZIONI E NUOVE UTENZE	3
4.3 RAPPORTO CON L'UTENZA	3
5 TABELLE ALLEGATE	1
5.1 NOTA INTRODUTTIVA	1
5.2 VOLUMI TRIMESTRALI DA IMPEGNARE E DESTINATI AD USO DOMESTICO ESSENZIALE	1
5.2.1 Utenze residenziali in aree da trasformare.....	1
5.2.2 Utenze residenziali in aree trasformate	1
5.2.3 Utenze non residenziali (Tabella 1).....	2
5.3 PORTATE MASSIME DERIVABILI IN AREE TRASFORMATE E PER UTENZE A TARIFFA PIENA (TABELLA 2)	5
5.4 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA (TABELLA 3) (*)	6
5.5 COSTI DELLE OPERE	7
5.5.1 Contributo forfettario per opere di derivazione (Tabella 4).....	7
5.5.2 Costi unitari (Tabella 5)	8
5.6 DIRITTI FISSI, CANONI E PENALIZZAZIONI	10
5.6.1 Diritti di accensione (Tabella 6).....	10
5.6.2 Diritti per prove metrologiche sui contatori idrici (Tabella 7)	10
5.6.3 Diritti e canoni vari (Tabella 8).....	11
5.6.4 Multe ed addebiti (Tabella 9)	11

1 Premessa

1.1 Introduzione

In considerazione della graduale modernizzazione e trasformazione del sistema di adduzione e distribuzione di acqua, da realizzare per zone, ed avente finalità igieniche e sociali primarie e non eludibili, il presente Regolamento è articolato in due specifici capitoli: uno relativo alla gestione del servizio idrico nelle reti trasformate (n.3) o in corso di trasformazione e l'altro concernente la gestione dello stesso nelle aree da trasformare (n.4).

Precede un capitolo di norme generali valide per entrambe le aree (n.2) e segue un capitolo dedicato alle tabelle tecnico economiche allegate (n.5).

Nelle aree trasformate è assicurata una "elevata qualità" del servizio reso.

In ossequio alle disposizioni della Legge 36/94 e del DPCM 4 marzo 1996, tale "elevata qualità" è definita dalla contemporanea presenza di tutti i requisiti seguenti:

- 1) elevata qualità dell'acqua potabile erogata; in particolare, l'acqua è dissabbiata prima della distribuzione;
- 2) erogazione dell'acqua in tutte le 24 ore del giorno ed in tutti i giorni dell'anno, quindi senza interruzioni periodiche per turni a programma ma solo con occasionali fuori servizio per guasti imprevedibili;
- 3) escursione oraria dei consumi modulata da idonei serbatoi aziendali, con eliminazione di quelli condominiali o domestici, e quindi con derivabilità "a richiesta";
- 4) consegna dell'acqua all'utenza con idonea pressione di servizio (non più di 80 m sul piano stradale e non meno di 7 m sopra il rubinetto più elevato, purché lo stesso sia a quota inferiore a 23 m sul piano stradale), con eliminazione, normalmente, degli impianti privati di sollevamento;
- 5) reti ed unità di consegna e misura dimensionate in modo che si possano prelevare adeguate portate istantanee;
- 6) consegna diretta alle singole unità immobiliari interne a ciascun edificio (appartamenti e locali vari) mediante unità divisionali di consegna e misura, poste per lo più in batteria al piede dell'edificio;
- 7) misurazione a contatore, salvo i casi particolari di seguito descritti.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati rende il sistema distributivo classificabile tra quelli in attesa di trasformazione, fermo restando che il punto 6) si intende conseguito fin dal momento nel quale l'Azienda comunica all'utenza di essere pronta ad effettuare la modifica dell'impianto di consegna.

1.2 Validità del regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dal 21.02.2000, salvo quanto disposto agli articoli successivi. Con l'entrata in funzione del presente regolamento sono abrogate e sostituite tutte le regolamentazioni e consuetudini precedentemente applicate.

1.3 Effetti sui contratti

Le norme del presente Regolamento disciplinano, senza eccezioni, la somministrazione e la fornitura di acqua. Esse fanno parte dei contratti di utenza, anche se in essi non materialmente trascritte.

2 Norme generali per la somministrazione dell'acqua

2.1 Fornitura di acqua

L'Azienda, mediante la rete di distribuzione in esercizio, somministra (in via principale) acqua idonea al consumo umano, per usi domestici ed extradomestici e con erogazione al dettaglio.

Inoltre, con intese definite caso per caso, distribuisce anche acqua con caratteristiche qualitative diverse, e fornisce anche acqua all'ingrosso.

L'acqua erogata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se appartenenti allo stesso proprietario; resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua rispetto a quanto indicato nel contratto stesso.

2.2 Classificazione delle utenze

Le utenze servite dall'Azienda sono classificate secondo le seguenti categorie:

a) Qualità dell'acqua

- atta al consumo umano
- non atta al consumo umano

b) Tipo della fornitura

- utenze al dettaglio
- utenze all'ingrosso

c) Destinazione o uso della fornitura

- domestico
- comunità
- esercizi pubblici
- attività professionali
- enti pubblici
- industriale
- bocche antincendio
- uso temporaneo ed occasionale
- enti subdistributori
- uso irriguo e per innaffiamento

d) Modalità di consegna e misura

- a contatore
- a luce (bocca) tarata

e) Qualità del servizio

- utenze in aree trasformate
- utenze in aree da trasformare

2.3 Preliminari alla somministrazione

Lo sviluppo del sistema distributivo potabile nelle aree da urbanizzare ex novo ovvero oggetto di risistemazione urbanistica è eseguito dall'Azienda, a carico dell'urbanizzatore (lottizzatore), che corrisponderà all'Azienda stessa il costo corrispondente al progetto esecutivo, comprendente, tra l'altro, l'aliquota del 10 % per spese generali di progettazione e direzione lavori.

Detto costo può essere corrisposto per il 50 % all'atto della prima convenzione e per il 50 % al termine dei lavori.

L'Azienda potrà consentire l'esecuzione da parte dell'urbanizzatore delle opere in terra, murarie, stradali, sulla base del progetto esecutivo redatto dall'Azienda e dietro sorveglianza sulla esecuzione dei lavori da parte dell'Azienda stessa.

Per le zone non ancora servite da reti aziendali o prive di tubazioni di idoneo diametro si applicano, per l'estensione preliminare della rete (avvicinamento), le norme di cui al punto 2.4.

Il collegamento tra la rete aziendale esistente (o appositamente realizzata) in prossimità del complesso immobiliare da alimentare ed i punti interni di consegna, disposti per lo più in batteria (per unità immobiliari multiple in condominio, alimentabili con condotta unica) ovvero singoli, è definito "opera di derivazione", e si compone (fig.1) di:

- 1) presa, con saracinesca, dalla condotta aziendale;
- 2) condotta di derivazione e relativi raccordi.

Al termine della derivazione sono disposti i singoli:

- 3) gruppi di misura, comprensivi di saracinesche a monte e a valle e di valvola di non ritorno (fig. 1), all'estremità di valle della quale sono identificati i:
 - 1) punti di consegna.

Di norma, le voci 1) e 2) e 3) sono realizzate a carico del costruttore dell'edificio e mantenute o ristrutturate così come previsto al punto 2.5, esclusa la fornitura dell'apparecchio di misura, che è a carico dell'Azienda, e la sua posa in opera, che è a carico dell'utilizzatore (di norma, il locatario).

Per realizzare l'opera di derivazione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, l'interessato (costruttore, condominio ecc.) deve presentare all'Azienda apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo. (**€ 44,60 conguagliabile in caso di accettazione del preventivo medesimo**)

Alla domanda deve allegarsi la documentazione richiesta dall'Azienda necessaria per il riscontro preliminare delle idoneità tecniche ed amministrative. In particolare dovrà essere messo a disposizione dell'Azienda un idoneo locale, alla base dell'edificio, nel quale realizzare la batteria dei gruppi di misura, con le distanze tecnicamente necessarie. Il locale deve essere facilmente accessibile al personale incaricato dall'Azienda e munito di scarico.

Le condizioni di erogazione ed il relativo preventivo di spesa dell'opera di derivazione da eseguirsi (preventivo comprensivo di spese generali, imprevisti ed oneri vari), verranno determinati sulla base delle tabelle allegate e notificati al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il suddetto preventivo sarà elaborato su base forfetaria, secondo le tabelle allegate, per condotte di derivazione di lunghezza inferiore a 10 m, ed a misura, sulla base degli elementi contenuti nelle tabelle suddette, per le parti eccedenti detta distanza.


Negli ulteriori trenta giorni, successivi alla sopracitata notifica, il richiedente è tenuto a fornire eventuale documentazione aggiuntiva e ad eseguire il versamento degli importi richiesti. Trascorsi inutilmente i termini indicati, l'Azienda introiterà le somme versate, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Figura 1
Schema tipo delle opere di avvicinamento e derivazione (*)

- 1- resa
- 2- condotta di derivazione
- 3- gruppi di misura
- 4- punti di consegna all'utenza



Opera di derivazione



(*) Gli schemi preesistenti di tipo diverso saranno via via sostituiti

2.4 Estensione della rete in strade non canalizzate o con condotte inidonee.

Per le zone non servite da reti aziendali, o in presenza di tubazioni di diametro non idoneo o in precario stato di conservazione, l'Azienda, compatibilmente con le normative dell'Amministrazione Comunale, provvederà all'estensione di rete (avvicinamento) previo pagamento da parte del richiedente di un contributo a fondo perduto pari al costo da sostenersi per l'impianto della nuova condotta di distribuzione, del diametro teorico commisurato alla nuova utenza richiesta, ma comunque non inferiore a 60 mm, e di lunghezza pari alla distanza tra il punto più vicino, tecnicamente idoneo, della rete di distribuzione, ed il punto di consegna (fig.1) previsto per l'alimentazione dell'utenza.


Il contributo sopra indicato si applicherà quando la lunghezza della nuova condotta (avvicinamento rete + condotta di derivazione -vedi fig.1) risulti superiore a 10 ml, ed esclusivamente per la parte eccedente detta distanza, essendo il costo dei primi 10 ml compreso nel preventivo forfetario di cui al punto 2.3, comunque a carico del richiedente.

L'Azienda poserà comunque una condotta di diametro adeguato alle esigenze tecniche future. L'eventuale differenza dei costi sarà anticipata dall'Azienda e contabilizzata a carico delle successive nuove utenze che ne beneficeranno.

Qualora l'estensione della rete riguardi fin dall'inizio più richiedenti, il costo complessivo della condotta unificata di avvicinamento, con la eventuale deduzione delle franchigie corrispondenti a condotte di derivazione di lunghezza inferiore ai 10 ml, sarà ripartito tra gli stessi in ragione della posizione di ciascuna derivazione e del corrispondente volume d'acqua che si prevede di impegnare (v. esempio fig.2). Per nuove utenze derivate da preesistenti reti di diametro e condizioni adeguate, detto costo ripartito è determinato sulla base di due annualità di impegno contrattuale.

Figura 2

Schema di ripartizione dei costi per condotte di avvicinamento a servizio di più derivazioni



Ipotesi

Condotte di derivazione (lunghezza l)

$l_a, l_d \cong 0$ $l_b, l_c \geq 10$ m

Condotta di avvicinamento (lunghezza L)

$L_{02} > 10$ m $L_{46} > 10$ m

Volumi complessivi di impegno contrattuale per ciascun comp. immobil. a,b,c,d:

$V_a, V_b, V_c, V_d.$

D_{va} Diametro teorico corrispondente al volume $V_a \geq 60$

D_{12} Diametro effettivo

Costi per metro lineare delle condotte D_{12}, D_{23}, D_{va} ecc.: $C_{D12}, C_{D23}, C_{Dva}$ ecc.

tronco	diametro	che dovrà soddisfare i volumi	costo base	Franchigia	Costo residuo	Da ripartire tra gli immobili (2)
01	D_{12}	$V_a+V_b+V_c+V_d$	$C_{D12} \times L_{01}$	-	$C_{D12} \times L_{01}$	a, b, c, d
12	D_{12}	$V_a+V_b+V_c+V_d$	$C_{D12} \times L_{12}$	$C_{Dva} \times L_{12(1)}$	$C_{D12} \times L_{12} - C_{Dva} \times L_{12}$	b, c, d
23	D_{23}	$V_b+V_c+V_d$	$C_{D23} \times L_{23}$	-	$C_{D23} \times L_{23}$	b, c, d
34	D_{34}	V_c+V_d	$C_{D34} \times L_{34}$	-	$C_{D34} \times L_{34}$	c, d
4,5	D_{45}	V_d	$C_{D45} \times L_{45}$	-	$C_{D45} \times L_{45}$	d
5,6	D_{45}	V_a	$C_{D56} \times L_{56}$	$C_{Dvd} \times L_{56(3)}$	-	gratuita

(1) D_{va} comunque ≥ 50 mm

(2) in ragione di $V_r / \Sigma V_i$

(3) D_{vd} comunque ≥ 50 mm

2.5 Opere di derivazione

Le opere di derivazione sono eseguite e mantenute dall'Azienda nel luogo, con i criteri, il diametro e le modalità da essa ritenuti opportuni. Esse fanno parte integrante del patrimonio aziendale, dalla presa stradale fino al limite della proprietà privata corrispondente al complesso da alimentare, e sono di proprietà dell'utenza da quel limite fino agli strumenti di consegna e misura che sono invece anch'essi di proprietà dell'Azienda.

L'Azienda ha comunque il possesso ed il diritto di uso di dette opere anche nel terreno corrispondente alla proprietà privata; le opere stesse non possono essere rimosse o modificate senza il suo consenso.

In particolare, il gruppo di misura è posto in opera a cura dell'Azienda, con i criteri, il diametro, le caratteristiche e le modalità di installazione da essa ritenuti opportuni. L'Azienda esegue i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere di derivazione in proprio o tramite imprese di fiducia.

Il costo iniziale di costruzione dell'intera opera è valutato ed addebitato agli interessati sulla base di quanto esposto al punto 2.3.

I costi di manutenzione sono valutati sulla base dell'elenco prezzi contenuto nelle tabelle allegate ed addebitati alle utenze per quanto attiene alla sola parte in proprietà privata. Il corrispondente importo viene addebitato al condominio ovvero ripartito tra le utenze servite dall'opera di derivazione in ragione dei rispettivi volumi di impegno contrattuale ed addebitato sulle prime bollette utili.

Il rifacimento totale dell'opera di derivazione è eseguito dall'Azienda, a richiesta degli utenti o per iniziativa dell'Azienda stessa, quando essa lo riterrà necessario in relazione alle condizioni di conservazione e funzionalità della stessa, con le stesse modalità di addebito dei costi di manutenzione sopra esposte.

Non effettuando il pagamento della fattura o delle rate relative alla riparazione ed al rifacimento, l'utenza perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua.

Il personale dell'Azienda o delle imprese appaltatrici potrà accedere sull'opera di derivazione per verifiche, controlli, manovre, oltre che per gli interventi tecnici sopra esposti.

È fatto tassativo divieto all'utente di fare eseguire in proprio interventi di qualsiasi natura sull'opera di derivazione; mentre è fatto obbligo all'utente, o al condominio, di informare tempestivamente l'Azienda di eventuali presenze di perdite o di minacce di cedimenti per corrosione.

I lavori eseguiti dall'Azienda per la costruzione, la manutenzione straordinaria ed il rifacimento dell'opera di derivazione di pertinenza dell'utente s'intendono garantiti dall'Azienda stessa per il periodo di tre anni dalla loro esecuzione, e quelli di riparazione per il periodo di due anni.

Eventuali spostamenti o modifiche delle opere di derivazione, richiesti dagli utilizzatori o dai proprietari, o necessari per altre cause ad essi addebitabili o riconducibili (ad esempio, quelli derivanti da modifiche della viabilità locale privata) saranno eseguiti a cura dell'Azienda, ed a spese degli interessati.

2.6 Passaggio tubazioni su proprietà privata

Qualora l'Azienda debba installare tutta o parte dell'opera di derivazione su terreni o strade private, la stessa sarà realizzata a condizione che il richiedente faccia accendere dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, apposita servitù d'acquedotto a favore dell'Azienda.

2.7 Contratto di somministrazione

L'utenza a servizio di unità immobiliari (abitative, comunitarie, commerciali e simili), può essere intestata a chi utilizza l'acqua, avendo la detenzione, il possesso o l'uso dell'unità servita ovvero, nel caso di utenza collettiva riguardante un complesso immobiliare (vecchie utenze a luce tarata) al condominio.

Le utenze nuove o trasformate sono invece esclusivamente intestate a chi utilizza l'acqua, ferma restando la possibilità di domiciliare altrove la bolletta; le utenze per usi comuni (ad es. lavatoi, idranti) sono intestate al condominio.

Per le utenze diverse (fontanelle pubbliche, industrie, irrigazione ecc.) l'utenza è intestata al richiedente, che ne abbia titolo.

Nei complessi immobiliari già allacciati alla rete (cioè muniti di opera di derivazione con gruppi di misura, esclusi i contatori) l'utilizzatore otterrà la somministrazione dell'acqua alle seguenti condizioni:

- domanda di somministrazione, corredata di dichiarazione e idonea documentazione in merito al titolo di possesso o d'uso ed agli elementi, precisati nelle tabelle allegate, per l'individuazione del volume di impegno contrattuale e della fascia di consumo a tariffa privilegiata;
- sottoscrizione di un contratto di somministrazione;
- versamento dei diritti fissi (v. tabelle allegate), del canone trimestrale anticipato in ragione dell'impegno minimo contrattuale e del *deposito cauzionale infruttifero, pari all'importo del volume impegnato per due anni, con un minimo di € 77,47. Tale importo sarà aggiornato d'ufficio in relazione alla revisione dell'impegno (ad esempio per ampliamento dell'unità familiare) o ad adeguamenti tariffari, e la corrispondente integrazione del deposito verrà effettuata in bolletta, a partire dalla prima fatturazione successiva utile, compatibilmente con le procedure informatiche esistenti, oppure mediante pagamento in contanti previo invito.*

Sono a carico dell'utente le spese per l'eventuale registrazione del contratto e quelle accessorie.

I contratti di somministrazione decorrono dalla data di stipula e **scadono il 31 dicembre di ogni anno**; la scadenza può essere anticipata soltanto in caso di voltura dell'utenza.

I contratti s'intendono rinnovati di anno in anno, se non disdetti da una delle due parti entro il 30 settembre, con lettera raccomandata.

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni vari subiscono variazioni secondo l'evoluzione tariffaria; l'utente è tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

2.8 Impianto interno

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura ; l'impianto deve comprendere una derivazione con rubinetto di scarico, installata a ridosso di tale saracinesca (vedi fig. 1).

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.

L'impianto interno deve essere tale da escludere ogni collegamento con acque di altra provenienza. Deve essere inoltre evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di acque contenute in apparecchi utilizzatori ed in serbatoi privati.

È vietata l'installazione di apparecchi di erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sull'erogazione ad altri utenti.

L'installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.

È vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possano determinare rischi per terzi.

Fermo restando che ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda termina al "punto di consegna", ove esistente coincidente con il contatore generale, l'Azienda stessa, sia prima dell'accensione dell'utenza che nel corso della somministrazione, si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare l'impianto interno dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, al solo fine di accertare che l'impianto stesso non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecniche ed igieniche degli impianti aziendali o produca sprechi. Qualora dette ispezioni vengano ingiustificatamente ostacolate, o non si provveda in tempi ragionevoli alla regolarizzazione di situazioni pregiudizievoli accertate e comunicate all'utente, l'Azienda disporrà la sospensione della fornitura.

Poiché l'Azienda è responsabile della qualità e quantità dell'acqua somministrata fino al punto di consegna, l'utente è tenuto al controllo sistematico dell'impianto interno, onde prevenire od eliminare tempestivamente cause di inquinamento e dispersione. In quest'ultimo caso l'Azienda, su istanza documentata dell'utente, potrà ricalcolare con la tariffa di prima eccedenza gli addebiti relativi ai volumi di terza eccedenza che superino il triplo dell'impegno contrattuale trimestrale. Tale revisione è applicabile due sole volte nell'arco di tre anni.

2.9 Evoluzione dell'utenza

Si premette che qualunque variazione o trasformazione dell'utenza, tecnica od amministrativa, dà luogo ad un nuovo contratto d'utenza, e quindi ad una utenza "nuova o trasformata" ai sensi del punto 2.7, secondo capoverso.

1. (Cambiamento dell'utente). L'intestatario del contratto che desideri rinunciare alla somministrazione¹ è tenuto a dare immediata comunicazione all'Azienda.

Il contratto si intende risolto nei tempi indicati al punto 2.7, terzultimo comma. Fino a quando il contratto non sarà risolto, l'utente è tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e risponde dei danni e delle infrazioni prodotte ai materiali ed agli apparecchi dell'Azienda.

Entro quindici giorni dalla risoluzione sarà sottoposto all'utente il "conto finale" a saldo di quanto dovuto dalle parti, con deduzione dell'anticipazione a garanzia.

2. (Morte dell'utente). In caso di morte del titolare dell'utenza, gli eredi sono tenuti a comunicare all'Azienda il decesso entro 60 giorni e sono responsabili verso l'Azienda stessa delle somme ad essa dovute dal titolare deceduto.

3. (Fallimento dell'utente). In caso di fallimento del titolare di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura idrica, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

4. (Divisione dell'immobile). Il proprietario di un immobile fornito di utenza che venga suddiviso in più proprietà è tenuto ad avvisare l'Azienda ed a promuovere i conseguenti atti amministrativi, tecnici e contrattuali.

5. (Voltura). In caso di subentro di nuovo utente, senza soluzione di continuità (ad es.: cambio di affittuario) e con possibilità di mantenere lo stesso gruppo di misura, si darà luogo a procedura semplificata e rapida, purché il vecchio ed il nuovo utente concordino la lettura dello strumento di misura (in caso di erogazione a contatore) o la data di trasferimento dell'uso (in caso di erogazione a luce tarata, e sempre che l'Azienda non possa attuare la contemporanea trasformazione a contatore). In tal caso si applica l'esenzione di € **65,60**.

6. (Trasformazione dell'utenza). È così definita ogni modifica tecnica e contrattuale effettuata in conformità al punto 3.2 seguente, per il risanamento del sistema distributivo.

¹ Per esempio: se il contratto è intestato al locatario, ciò corrisponde al caso che lo stesso si trasferisca altrove; se è intestato al proprietario non residente, al caso che lo stesso venda od affitti ad altri l'unità immobiliare.

2.10 Forniture temporanee

(Norme generali) A richiesta l'Azienda può concedere erogazioni temporanee di acqua per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a due anni, con possibilità di un rinnovo tacito per un ulteriore periodo avente al massimo la stessa durata.

Sono considerate forniture temporanee quelle destinate ad alimentare cantieri di costruzione e impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali (ad es. per mostre) o stagionali (ad es. per lidi balneari).

Il richiedente provvederà inizialmente ad anticipare all'Azienda il costo dell'opera di derivazione e di misura, valutato a preventivo, ed a sottoscrivere un contratto di fornitura temporanea.

Il pagamento del consumo previsto verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe vigenti relative alla prima fascia di eccedenza ed al volume che si prevede di derivare nel periodo stabilito, e con riferimento alla classe di qualità del servizio vigente nell'area in oggetto (v. punto 2.2).

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente per consumi inferiori a quelli richiesti.

L'eventuale maggior consumo sarà conteggiato e pagato a trimestre alle tariffe di seconda e terza eccedenza. Per periodi inferiori al trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza. Nei periodi di rinnovo tacito, il consumo base è valutato a tariffa di seconda eccedenza e quello superiore a tariffa di terza eccedenza.

Per le somministrazioni temporanee valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

(Utenze uso cantiere) La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà essere concessa soltanto in presenza di apposita concessione edilizia o strumento giuridicamente equivalente. Le opere di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile, nel quale il costruttore dovrà impegnarsi a costruire idoneo locale per la realizzazione della batteria dei gruppi di misura, secondo le indicazioni dell'Azienda, ed addebitate con i criteri di cui al punto 2.3.

Il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto dall'Azienda alla scadenza della concessione edificatoria, ed il proprietario di esso dovrà richiedere la sistemazione definitiva dell'opera di derivazione.

2.11 Forniture particolari

Per le forniture particolari, quali quelle all'ingrosso, per uso irriguo, per uso industriale ecc. verranno raggiunte intese caso per caso, in armonia con il quadro normativo generale del presente regolamento e con le strutture tariffarie vigenti al momento.

2.12 Sospensioni o riduzioni temporanee della fornitura

L'Azienda non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso d'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocate.

2.13 Norme relative alle utenze a contatore

(Generalità). Tutte le utenze nuove o trasformate sono concesse esclusivamente con il sistema a contatore, con sola eccezione delle utenze comunali per fontanelle o similari, di quelle speciali (all'ingrosso) e di quelle non potabili, per le quali è ammessa, anche nelle aree trasformate, l'erogazione a luce tarata.

(Volume d'impegno minimo contrattuale). Nelle forniture alimentate con il sistema "a contatore" deve essere garantito il pagamento anticipato di un quantitativo d'acqua trimestrale (impegno minimo contrattuale) determinato all'atto della stipula del contratto sulla base di quanto specificato nelle tabelle allegate. Per particolari tipi di utenze che risultino non classificabili o poco aderenti alle categorie ivi indicate, l'Azienda si riserva di valutare integrazioni o deroghe alle tabelle stesse.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti, detto quantitativo anche se il consumo, nel corso del trimestre, risultasse ad esso inferiore o nullo.

(Evoluzione del volume d'impegno minimo). In caso di variazione, opportunamente documentata, degli elementi oggettivi posti a base del calcolo del volume d'impegno, il volume stesso, a richiesta dell'utente o iniziativa dell'Azienda viene modificato, ai sensi del primo capoverso del punto 2.9.

(Prelievi effettivi). I prelievi eccedenti l'impegno sono individuati e fatturati nelle fasce di eccedenza previste dalla struttura tariffaria di competenza.

(Gruppo di misura). La realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle strutture murarie occorrenti per realizzare idonei locali nei quali installare i gruppi di misura sono a carico dei richiedenti. I misuratori dovranno essere installati in luoghi dove gli agenti aziendali possano liberamente accedere sia per la rilevazione dei consumi che per eventuali verifiche o interventi urgenti. Nei nuovi edifici pluriappartamento è obbligatoria la realizzazione di appositi locali accessibili adatti alla posa di gruppi di misura in batteria.

Negli edifici con una sola unità immobiliare per ciascuna opera di derivazione sono ammesse soluzioni "in nicchia" con libero accesso dalla superficie stradale o da aree aperte al pubblico.

In vecchi edifici nei quali non risulti possibile l'installazione in batteria centralizzata potranno essere eccezionalmente esaminate e concordate soluzioni in nicchia od altre, restando a carico dell'utente i maggiori oneri di installazione, controllo, verifica, lettura.

Le nicchie vanno realizzate a non meno di 50 cm di altezza dal ciglio stradale e munite di colatore. Lo sportello è montato dall'Azienda a carico dell'utenza.

Tutti gli apparecchi di misura sono sigillati dall'Azienda con apposito suggello. Essi possono essere rimossi o spostati soltanto a cura dell'Azienda. Qualora a causa di opere realizzate dall'utente non sia più consentito il libero accesso al misuratore, l'Azienda esigerà o il ripristino delle originali condizioni o il cambiamento dell'ubicazione del gruppo di misura, da eseguirsi a spese dell'utente.

(Responsabilità dell'utente). L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. In entrambi i casi dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene eseguito a cura e spese dell'Azienda.

La riparazione dei guasti dovuti a manomissione è eseguita dall'Azienda ma a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. In caso di trasgressione sarà dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base alle tabelle allegate. Il nolo e la manutenzione ordinaria del contatore sono compresi nella "quota fissa per utenza", che l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente.

(Lettura e verifica dei contatori). Gli apparecchi di misura possono essere letti e verificati in ogni momento in cui l'Azienda lo ritenga opportuno.

Qualora i sopraccitati interventi non siano possibili per cause imputabili all'utente è facoltà dell'Azienda sospendere l'erogazione dell'acqua fino all'esecuzione dell'operazione, addebitando all'utente il costo per gli interventi a vuoto.

L'utente, qualora ritenga erronee le registrazioni del misuratore, può chiederne la verifica. Se verrà accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, l'Azienda si farà carico delle spese della verifica eseguita e dei costi per eventuali riparazioni da eseguire. Si disporranno, tra l'altro, le opportune variazioni contabili per la bolletta in corso di emissione e per quella precedente, ed il rimborso all'utente delle eventuali somme pagate in più. Per la determinazione dei valori da imputare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento agli assorbimenti effettuati nello stesso periodo dell'anno precedente. Non sussistendo consumi storici, per la ricostruzione si utilizzeranno i successivi valori che registrerà il nuovo misuratore.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica abbia accertato il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5 % in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata dalle tabelle allegate.

(Accertamento dei consumi, fatturazione). Il volume d'impegno è fatturato in anticipo; le eccedenze sono invece valutate a consuntivo, sulla base del consumo registrato dal contatore e di letture effettuate a cura dell'Azienda o anche per autolettura dell'utenza, secondo istruzioni aziendali, e comunque su base trimestrale e senza conguaglio con altri periodi.

(Suddivisione di una utenza generale di fabbricato in utenze divisionali). Tutti i contratti derivanti dalla suddivisione e stipulati contestualmente alla modifica sono esentati dal pagamento del diritto di concessione di attacco.

2.14 Norme relative alle utenze a luce tarata

Le utenze a luce tarata esistenti hanno carattere transitorio, salvo le eccezioni indicate all'inizio del punto 2.13 e possono essere mantenute nelle sole aree "da trasformare", salvo gli interventi di modifica di cui al punto 4.1 voce b).

Per le utenze a luce tarata la distribuzione dell'acqua è fatta, di norma, a flusso continuo e fatturata alle apposite tariffe. Il canone di abbonamento è corrisposto anticipatamente. *Per esigenze di servizio, può essere programmata l'erogazione a turni con le zone vicine, in tal caso il rubinetto idrometrico o limitatore di portata sarà regolato adeguatamente*

L'apparecchio di misura formato dal limitatore e dal relativo lucchetto di chiusura è concesso a nolo dall'Azienda, che provvede alla sua installazione e manutenzione ed alla sua verifica, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'utente è responsabile della buona conservazione dell'apparecchio di cui sopra e ne risponde in caso di danneggiamento o di alterazione dell'integrità dei sigilli apposti a garanzia dei prelievi. In tal caso si applicano le penalizzazioni previste dalle tabelle allegate.

Il nolo e la manutenzione dell'apparecchio sono compresi nelle quote fisse per utenza, che l'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente.

2.15 Bocche antincendio private

L'Azienda, compatibilmente con le condizioni di esercizio della rete, accende, ove richiesto, utenze a contatore per l'alimentazione di bocche antincendio, alle quali verranno installati contatori del diametro minimo di 50 mm. È assolutamente vietato attingere da esse acqua per altri usi. Dell'eventuale apertura di esse l'utente deve dare avviso all'Azienda entro le successive 24 ore.

Tutte le esistenti utenze a luce tarata sono trasformate alla scadenza contrattuale in utenze a contatore. In attesa della trasformazione le utenze stesse corrisponderanno un canone anticipato corrispondente all'impegno di un mc al giorno.

Gli impegni contrattuali relativi alle diverse potenzialità dell'utenza, espresse dal diametro del contatore, sono indicati nelle tabelle allegate.

2.16 Esazione, morosità

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre dovute all'Azienda per l'utenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata in fattura, che sarà di norma compresa entro 15/30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Trascorso tale termine, l'utenza sarà ritenuta morosa e l'Azienda applicherà una indennità di mora pari al **6% sull'importo della stessa con un minimo di € 1,55**.

Detta penale verrà addebitata, di norma, sulle fatture emesse successivamente.

In caso di morosità protrattasi oltre un mese dalla data di scadenza, l'Azienda, ferma restando l'applicazione della indennità di mora, attiverà la procedura per l'interruzione dell'erogazione, che si concluderà entro il mese successivo, salvo saldo di quanto dovuto. La riapertura è subordinata alla regolarizzazione del debito e comporta l'addebito degli oneri relativi alla chiusura e riapertura dell'utenza. Nel caso che la morosità perduri oltre giorni 20 dopo l'avvenuta chiusura, l'Azienda può operare il distacco del contatore con il conseguente addebito dei costi di cui alla Tabella 5 punto h, ed in caso di ulteriore persistenza considererà risolto il contratto, per fatto e colpa dell'utente.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Azienda per eventuali danni derivanti dalla cessata erogazione dell'acqua.

2.17 Utilizzazioni irregolari o abusive, infrazioni, penali

Nei casi in cui siano constatati l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia del gruppo di misura, la manomissione o l'alterazione delle condotte di derivazione o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre al pagamento delle penali determinate dall'Azienda sulla base delle tabelle allegate, in ragione della gravità del dolo, sarà tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare all'Azienda le eventuali ulteriori spese causate dal fatto abusivo.

In presenza degli eventi sopra indicati l'Azienda potrà sospendere la somministrazione fino alla eliminazione dell'abuso ed al pagamento della somma di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione potrà anche essere effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, ed in particolare per rivendita a terzi.

Agli eventuali allacci abusivi si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alle tabelle allegate.

3 Norme particolari per le aree trasformate

3.1 Generalità. Caratteristiche delle utenze e dei contratti

Si premette che la trasformazione del sistema distributivo ha finalità primarie di risanamento igienico, di tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, di risparmio energetico, di miglioramento della qualità del servizio reso.

Nelle aree trasformate, tutte le utenze ordinarie per uso potabile sono servite esclusivamente a contatore ed i corrispondenti contratti sono intestati a chi ha la detenzione, il possesso o l'uso delle singole unità immobiliari (utenza divisionale). L'acqua è fornita esclusivamente in pressione ed a domanda ed è quindi rigorosamente vietata la presenza di vasche private di compenso a monte del punto di consegna.

A tutte le utenze delle aree trasformate si applicano, a partire dalla data del nuovo contratto, le norme appositamente previste nelle tabelle allegate.

Periodici ordini di servizio interni della Direzione dell'Azienda stabiliscono i limiti delle aree trasformate e di quelle in corso di trasformazione.

3.2 Ristrutturazione di derivazioni ed utenze preesistenti (aree in corso di trasformazione)

Nelle aree nelle quali l'Azienda è pronta ad effettuare il servizio di elevata qualità di cui al punto 1.1, al fine di corrispondere alle preminenti finalità igieniche ed al pubblico generale interesse, le opere di derivazione ed i gruppi di misura preesistenti vengono ristrutturati (ove necessario) per adeguarli alla nuova situazione, ed i contratti preesistenti sono modificati per iniziativa dell'Azienda, nel rispetto dei principi generali di cui al capitolo 2 precedente, e con le ulteriori regolamentazioni specifiche e precisazioni di seguito esposte.

Per il rifacimento o la manutenzione straordinaria dell'opera di derivazione valgono le norme di valutazione e distribuzione dei costi sull'utenza di cui al punto 2.5.

I proprietari, il condominio e gli utilizzatori dell'utenza sono tenuti, in solido, a realizzare le eventuali modifiche delle opere civili e degli impianti interni necessarie per adeguarli alle nuove condizioni tecniche ed amministrative di fornitura.

Tutti gli intestatari di contratti di somministrazione identificati dal progetto di trasformazione sono tenuti a fornire all'Azienda gli elementi occorrenti per individuare i dati contrattuali e tariffari di cui alle tabelle allegate, fornendo in particolare certificati anagrafici o delegando l'Azienda, o chi per essa opera, a richiederli al Comune. In caso di inadempienza, l'Azienda provvederà d'ufficio utilizzando le previsioni minime, ferma restando la possibilità per l'utente di successive modifiche, a sua richiesta, con effetto anche retroattivo fino al massimo di sei mesi.

Il rapporto con l'utenza potrà essere affidato dall'Azienda, nella fase di ristrutturazione, ad imprese specializzate di sua fiducia.

In caso di realizzazione di progetti unitari di trasformazione, l'Azienda indicherà le scadenze entro le quali dovranno essere completate le modifiche e predisposizioni di cui sopra; il mancato rispetto di tali scadenze renderà, di norma, impossibile il rifornimento dell'acqua a causa delle modifiche apportate al sistema distributivo. L'Azienda declina in proposito ogni responsabilità.

Nelle ipotesi ritenute opportune l'Azienda può proporre la stipula di un nuovo contratto di somministrazione divisionale in pendenza della scadenza del vigente contratto a bocca tarata. In detta ipotesi il nuovo contratto assume efficacia differita.

3.3 Nuove derivazioni e nuove utenze

Terminata la fase di ristrutturazione dell'utenza preesistente, si applicano, per nuove derivazioni e per ulteriori utenze, nuove o volturate, le norme di cui al cap. 2 ed al punto 3.1.

4 Norme particolari per le aree non trasformate

4.1 Caratteristiche delle utenze e dei contratti, interventi e modifiche ad utenze preesistenti

Nelle aree non trasformate, a titolo transitorio, è tollerata la presenza di utenze a luce tarata, di utenze non divisionali, di serbatoi privati (condominiali) a monte del punto di consegna (apparecchio di misura).

Le scadenze contrattuali e le variazioni amministrative o tecniche dell'utenza possono però essere utilizzate dall'Azienda, ove tecnicamente possibile, per tendere verso la configurazione definitiva del sistema distributivo o per regolarizzare le posizioni contrattuali, anche in forma transitoria.

Inoltre l'Azienda, al fine di evitare dispersioni della risorsa idrica, si riserva le seguenti facoltà insindacabili :

- a) aggiungere un contatore unico a monte dei serbatoi privati e dei contatori delle utenze divisionali. *Le letture di questi ultimi saranno amplificate in proporzione alla lettura su detto contatore unico, che identifica l'erogazione complessiva al condominio.*

Il contatore di cui il punto a) con la sua posizione individua il limite di responsabilità della SIDRA SpA.

- b) sostituire utenze a luce tarata con utenze a contatore, anche divisionali.

L'Azienda non assume responsabilità per eventuali deterioramenti della qualità dell'acqua potabile derivanti dalla presenza dei serbatoi privati.

4.2 Nuove derivazioni e nuove utenze

Le nuove derivazioni per edifici non ancora allacciati e le nuove utenze in edifici allacciati sono attivate in modo da rendere le derivazioni, i gruppi di misura e le utenze facilmente adeguabili ai nuovi criteri, allorché la relativa area verrà assoggettata a trasformazione.

L'Azienda potrà valersi della facoltà di cui al punto 4.1, voce a).

4.3 Rapporto con l'utenza

Nelle aree non trasformate le utenze non possono godere della elevata qualità del servizio prevista per le aree trasformate.

L'utenza è obbligata ad installare e mantenere in perfetta efficienza i sistemi di chiusura automatica a galleggiante a corredo dei serbatoi privati, onde evitare qualsiasi spreco e l'applicazione delle apposite penali previste nelle tabelle allegate. Qualora l'utenza non ottemperi a questa norma, l'azienda eseguirà direttamente la sostituzione, addebitando all'utenza stessa i costi e le penali corrispondenti.

5 Tabelle allegate

5.1 Nota introduttiva

Tutti i valori economici in Euro contenuti nelle tabelle seguenti sono al netto di IVA. Essi sono aggiornati automaticamente dagli uffici dell'Azienda, all'inizio di ogni anno, in ragione del tasso di inflazione programmato.

I valori stessi vengono periodicamente ricalcolati dall'Azienda in relazione all'andamento effettivo del mercato.

5.2 Volumi trimestrali da impegnare e destinati ad uso domestico essenziale

5.2.1 Utenze residenziali in aree da trasformare

Il volume di impegno minimo contrattuale è pari a 30 ovvero 40 mc trimestrali (a scelta dell'utente) per unità immobiliare abitativa, effettiva o convenzionale (gruppi di cinque persone dei residenti nelle comunità).

Il consumo domestico essenziale ammesso alla tariffa agevolata è pari a 23 mc trimestrali per ogni unità come sopra.

Per l'uso diverso dal domestico, studio legale, studio medico, ufficio, ambulatorio ecc., l'impegno trimestrale è pari a mc. 30.

5.2.2 Utenze residenziali in aree trasformate

Il volume di impegno minimo contrattuale ed il consumo domestico essenziale sono univocamente correlati al numero degli abitanti residenti serviti da ciascuna utenza divisionale. Tale numero sarà documentato dall'utente all'atto del contratto ed aggiornato, con cadenza annuale e per iniziativa dell'utente o dell'Azienda, ove muti la consistenza del nucleo residenziale, secondo la documentazione anagrafica.

(*) L'art. 5.2.2 si applicherà a partire dal 1° gennaio del 2002

5.2.3 Utenze non residenziali (Tabella 1)

Le concessioni si distinguono nei seguenti tipi:

Tipo B - Uso esercizi pubblici

Tipo C - Uso industriale

Tipo D - Uso comunità

Tipo E - Bocche antincendio

Tipo F - Uso enti pubblici

Tipo G - Uso temporaneo

Tipo H - Uso occasionale

Alle superiori utenze si applicano i volumi di impegno risultanti dal seguente schema :

Tipo B:(Uso esercizi pubblici) L'impegno minimo trimestrale viene determinato nella misura di 30, 50 o 100 mc a richiesta dell'utente. I titolari di attività che prevedono di consumare una quantità media superiore a 500 mc. trimestrali dovranno richiedere l'installazione di una separata presa d'acqua e, conseguentemente, l'attivazione della concessione di "Tipo C". L'impegno minimo contrattuale e le altre condizioni di fornitura saranno in tal caso determinati alla stessa stregua del predetto tipo di concessione.

Tipo C: (Uso industriale) L'impegno minimo trimestrale viene fissato nella misura del 50% del previsto consumo. Il consumo reale sarà successivamente accertato dall'Azienda, la quale potrà rideterminare il minimo impegno trimestrale.

Tipo D: (Uso comunità) L'impegno minimo trimestrale di consumo e le sue variazioni vengono fissati come per il "Tipo C". In tale tipologia rientrano gli alberghi, i complessi ospedalieri e le altre utenze assimilabili.

Tipo E: (Bocche antincendio) L'impegno minimo trimestrale viene fissato in 30 mc.(vedi art. 2.15)

Tipo F:(Uso enti pubblici) Le concessioni di questo tipo sono regolate da apposite convenzioni e gli impegni minimi trimestrali e le sue variazioni vengono fissati in conformità a quanto previsto per le utenze di "Tipo C". Il computo dell'impegno minimo trimestrale è tuttavia fissato in conformità alla legge od alle determinazioni delle Autorità all'uopo delegate e, in mancanza, in misura pari al 75% del consumo previsto. Le forniture agli stabili adibiti a servizi pubblici del Comune di Catania vengono regolate da apposita convenzione.

Tipo G:(Uso temporaneo) Gli impegni minimi vengono fissati in rapporto alla durata della concessione ed al consumo desunto dall'Azienda in relazione al tipo di attività.(vedi art. 2.10)

Tipo H: Per le forniture a navi ed imbarcazioni in genere valgono le norme contenute nel disciplinare di concessione dell'Autorità Marittima competente. Per esigenze eccezionali, e solo in caso di disservizio causato da interruzione della fornitura per fatto addebitabile all'Azienda, la stessa farà ricorso al servizio idrico di emergenza con proprie autobotti. Saranno approvvigionati Ospedali, Case di Cura, Comunità, Scuole, Enti Pubblici, Istituzioni pubbliche e private di pubblico interesse, secondo il regolamento specifico di cui all'allegato "A" della Deliberazione n.134 del 30.06.94.

Tabella 1 Volumi d'impegno contrattuale per utenze non residenziali

a cui tendere col verificarsi dell'ultimo comma dell'art.1.1

	mc al trimestre
Cantiere <i>fino ad un massimo di.....</i>	250
Parrucchiere- Barbiere- Istituto di bellezza	da 50 a 100
Esercizi commerciali alimentaristi	50
Altri esercizi commerciali	
- fino a 40 mq	50
- oltre, ogni 10 mq	1
Distribuzione carburante	
- fino a quattro utilizzatori	50
Autolavaggi	150
Bar e mense annesse ad uffici, stabilimenti industriali, laboratori, circoli sportivi, ambienti di spettacolo, ecc.	100
Lavanderie:	
- a secco/tintoria	50
- industriale	200
- a gettoni, per ogni lavatrice in esercizio	30
Cinematografi e luoghi di spettacolo	
- per ogni posto	0,250
	mc al trimestre
Istituti scolastici	
- per ogni allievo e addetto	2,5

Forniture di pasti preparati		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 400
Lavaggio pavimentazione mercati		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 400
Piscine private		50
Piscine pubbliche		50% del consumo previsto se supera mc.500
Attività sportive quali palestre tennis ecc.		30 , 50 o
- per ogni frequentatore iscritto		100 o vedi precedente caso
Stabilimenti balneari²		
- per frequenza media giornaliera		1,5
Servizi condominiali		
- per fabbricati alimentati con misuratori individuali		30
Depuratori locali privati		
- (a scelta dell'utente)		da 30 a 50
Musei- Gallerie- Pinacoteche e similari		
- (a scelta dell'utente)		da 100 a 200 mc al trimestre
Bocche antincendio private		
- per contatori di diametro: mm	50	60
	“ 80	80
	“ 100	120
	“ 150	200
Altri Enti ed Uffici Pubblici		30, 50, 100 o fino al 70% sul consumo previsto

² L'utente può prescegliere un contratto di fornitura temporanea stagionale (v. punto 2.10)

Alberghi e case di cura :

50% sul consumo previsto, fino ad un massimo di mc.10/trim. per posto letto

5.3 Portate massime derivabili in aree trasformate e per utenze a tariffa piena (Tabella 2)

Le utenze non possono derivare portate istantanee superiori a quelle indicate nella tabella 2 seguente, nella quale sono utilizzati i simboli:

Vi = volume d'impegno trimestrale (m³ al trimestre)

Qi = portata giornaliera d'impegno contrattuale (m³ al giorno)

qm = portata massima derivabile (l/s)

c = coefficiente di punta istantanea consentito = $\frac{qm \cdot 86.4}{Qi}$

Solo per le utenze riguardanti bocche antincendio private sono consentite portate superiori a quelle indicate in tabella.

Nei momenti di contemporaneo prelievo da parte di più utenti limitrofi, le utenze più alte e lontane potranno subire limitate riduzioni della portata massima prelevabile.

**Tabella 2 Coefficienti di punta e portate massime derivabili
in aree trasformate e per utenze a tariffa piena**

Vi (m ³ /trimestre)	Qi (m ³ /g)	c = $(30 / \sqrt{Qi}) + 2,5$ (adimensionale)	qm (l/s)
23	0.25	62.50	0.18
46	* 0.50	44.93	0.26

91	1.00	32.50	0.37
228	2.50	21.48	0.62
457	5.00	15.92	0.92
913	10.00	11.99	1.39
2.282	25.00	8.50	2.46
4.565	50.00	6.74	3.90
9.130	100.00	5.50	6.37
22.825	250.00	4.40	12.72
45.650	500.00	3.84	22.33

- Le unità abitative monofamiliari sono in genere comprese nel campo graffato

5.4 Articolazione tariffaria (Tabella 3) (*)

Nelle aree trasformate, essendo il calcolo del volume d'impegno aderente alle effettive esigenze delle singole famiglie, la struttura tariffaria è più aderente alla finalità di privilegiare i consumi essenziali e penalizzare quelli voluttuari o superflui. L'articolazione della struttura tariffaria nelle due aree è espressa dalla tabella 3 seguente.

VEDI QUANTO PREVISTO NELL'ULTIMO COMMA ART. 1.1

Tabella 3 Articolazione della struttura tariffaria

	AREE DA TRASFORMARE		AREE TRASFORMATE	
	Volumi rapportati al minimo impegno %	Tariffa rapportata a quella base t2 %	Volumi rapportati al minimo impegno %	Tariffa rapportata a quella base t2 %
assegnazione agevolata	variabile (1)	40%	(4) 60%	40%
impegno	(2) 100%	100%	(3) 100%	100%
I eccedenza	≤ 150%	150%	≤ 150%	150%
II eccedenza	≤ 200%	200%	≤ 250%	300%
III eccedenza	> 200%	300%	> 250%	400%

- (1) 23 mc trim. per famiglia indipendentemente dalla consistenza familiare
- (2) da 30 a 40 mc/trim. per famiglia indipendentemente dalla consistenza familiare
- (3) valore proporzionato al numero di componenti
- (4) per le piccole unità familiari (1-3 persone) l'assegnazione agevolata sale al 68% circa

(*) L'art. 5.4 si applicherà a partire dal 1° gennaio del 2002

5.5 Costi delle opere

5.5.1 Contributo forfettario per opere di derivazione³ (Tabella 4)

Limitatamente a distanze tra la condotta distributrice ed il punto di consegna fino a 10 metri, sarà applicato un contributo forfettario, comprensivo della presa sulla condotta, sezionamento e tubazione di derivazione e raccordi ai gruppi di misura con esclusione di questi ultimi, da computarsi a parte, secondo il seguente prospetto :

			Fino a 5 m.	oltre 5 fino a 10 m
Derivazioni	Ø 1" (25 mm)	a corpo	€ 661,00	1.051,00
"	Ø 1 e 1/2" (38 mm)	"	" 749,00	1.150,00
"	Ø 2" (50 mm)	"	" 837,00	1.249,00
"	Ø 3" (80 mm)	"	" 1.315,00	1.774,00
"	Ø 4" (100 mm)	"	" 1.599,00	2.103,00

5.5.2. Contributo di linea

³ Il contributo può comprendere parte della condotta di avvicinamento, secondo quanto disposto al punto 2.4

Di norma ogni gruppo di misura dovrebbe alimentare unità immobiliari con superficie fino a mq 120. Nel caso la superficie dell'immobile superi tale limite, per ogni successiva porzione completa di mq 120 e per frazioni di essa si applica il contributo linea, pari a € 88,00 (ex Deliberazione A.A.M. n. 233 del 29.12.1994).

Per utenze particolari che alimentano spazi liberi all'aperto, quali , per esempio, lidi balneari, campi da tennis, insediamenti sportivi in genere, con o senza piscine oppure capannoni o altre utenze speciali che possono essere assimilate ai casi predetti, la commisurazione del contributo linea viene calcolata indipendentemente dalla superficie, in ragione di € 88,00 per ogni impegno trimestrale di mc. 30 o multipli di esso.

5.5.2 Costi unitari (Tabella 5)

a) Prese di sezionamento

Prese sulle condotte distributrici, complete di pozzetto e sezionamento:

per derivazioni da	1" (25 mm)	a corpo	€	526,00
“	2" (50 mm)	“	“	591,00
“	3" (80 mm)	“	“	788,00
“	4" (100 mm)	“	“	920,00

b) Condotte di derivazione

Installazione in cavo

tubazione da	1" (25 mm)	al ml	€	66,00
“	2" (50 mm)	“	“	76,00
“	3" (80 mm)	“	“	93,00
“	4" (100 mm)	“	“	118,00

Installazione su grappe o in traccia

tubazione da	1" (25 mm)	al ml	€	16,70
--------------	-------------	-------	---	--------------

“	2” (50 mm)	“	“	30,10
“	3” (80 mm)	“	“	45,70
“	4” (100 mm)	“	“	66,00

c) Installazione gruppo di misura (escluso il contatore)

Contatori normali

diametro	13 mm	a corpo	€	93,00
“	19 mm	“	“	101,00
“	25 mm	“	“	115,00
“	32 mm	“	“	125,00
“	38 mm	“	“	138,00
“	50 mm	“	“	216,00

d) Bauletto o incastellatura a cassonetto a protezione di gruppi di misura

Contatori normali

da 1 a 2	contatori	€	66,00
da 3 a 6	“	“	118,00
da 7 a 12	“	“	216,00

e) Sportello cassetta contatori completo di chiusura

sportello	50 x 30/40	€	59,00
“	70/80 x 40/50	“	76,00
“	90/100 x 50	“	93,00

f) Serratura sportelli cassetta contatore

serratura	€	6,70
-----------	---	-------------

g) Prezzo forfettario per lavori di riparazione di piccola entità

non comprendenti lavori di scavo

compreso l'accesso, la fornitura dei materiali, della manodopera

e di ogni altro mezzo occorrente: € **98,00**

h) Installazione o reinstallazione o rimozione di contatore

- per diametri da 13 a 32	€	39,00
- per diametri da 38 a 50	€	79,00

Note

- eventuali ponteggi (a norma ISPSEL) saranno realizzati a cura e spese dell'utente.
- per lavori di carattere eccezionale, non compresi nelle tabelle, si procederà ad apposita contabilizzazione, incrementando le spese vive del **23%** per spese generali e utili.
- per tubazioni di lunghezza inferiore ad 1 ml si applica il prezzo relativo ad 1 ml .

5.6 Diritti fissi, canoni e penalizzazioni

5.6.1 Diritti di accensione (Tabella 6)

a) Utenze a bocca tarata

- per diritti di chiusura e riapertura per morosità	“	35,70
---	---	--------------

b) Utenze a contatore

- per diritti di concessione di attacco relativamente ad ogni singolo contatore

con diametro	Ø 13 o 19	€	65,60
“	25	“	77,70
“	32	“	95,60
“	38	“	209,60
“	50	“	299,40
“	100	“	473,30
- per diritti di ufficio		“	12,10
- per diritti di stipula contratto		“	72,00
- per diritti di voltura o cambio denominazione, mantenendo lo stesso contatore		“	72,00
- per trasloco nello stesso stabile		“	48,90

- per diritti di chiusura e riapertura per morosità “ **35,70**

5.6.2 Diritti per prove metrologiche sui contatori idrici (Tabella 7)

a) Verifica normale

contatore a turbina	diametro	13 - 32 mm	€	65,80
“	“	38 - 50 “	“	98,10

b) Verifica con contatore campione

contatori	diametro	da 13 a 32 mm	€	131,60
“	“	da 38 a 50 “	“	229,70

c) Verifica al banco di prova aziendale

contatori	diametro	da 13 a 32 mm	€	79,20
“	“	da 38 a 50 “	“	131,60

5.6.3 Diritti e canoni vari (Tabella 8)

a) Diritto di risuggerazione a seguito di uso o prova di impianto

antincendio € **22,30**

b) Per ogni accesso a vuoto attribuibile all'utente:

- intervento monoagente € **52,40**

- intervento di squadra € **98,10**

c) Riattivazioni di utenze cessate. Il compenso è calcolato in base

a preventivo di spesa, ma con un minimo di € **131,60**

5.6.4 Multe ed addebiti (Tabella 9)

Per manomissione degli apparecchi misuratori o dei suggelli presso l'utenza:

- Per utenze ad uso domestico multa di € **59,10**

- Per utenze ad uso non domestico multa di € **229,70**

più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell'uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre.

In caso di recidiva la multa è raddoppiata.

Per allacciamento abusivo da opera di derivazione:

- Per utenze ad uso domestico multa di € **98,10**

- Per utenze ad uso non domestico multa di € **328,90**

più addebito di un consumo presunto pregresso calcolato sulla base dell'uso riscontrato e per un periodo pari ad un semestre.

Per allacciamento abusivo derivato dalla rete idrica di distribuzione multa di € **694,60** nonché addebito di un consumo presunto pregresso, calcolato in rapporto alla destinazione dell'utenza approvvigionata abusivamente e per un periodo comunque non inferiore ad un semestre.

Per modifiche abusive degli impianti di derivazione di utenza:

multa di € **220,80** oltre le spese di ripristino;

risarcimento per prelievi abusivi: come sopra;

in caso di recidiva la multa è raddoppiata.

Per mancanza di apparecchi di chiusura automatica (galleggiante nelle vasche di raccolta, od in serbatoi condominiali)

multa di € **361,20**

In caso di guasto dell'apparecchio di cui sopra,

multa di € **131,60**

	Costi da regolamento con decorrenza 01/01/2014	
Diritto fisso preventivo	€	48,20
Derivazioni 1" fino 5m	€	714,00
Derivazioni 1" fino 10m	€	1.135,00
Derivazioni 1e 1/2" fino 5m	€	809,00
Derivazioni 1 e 1/2" fino 10m	€	1.242,00
Derivazioni 2" fino 5m	€	904,00
Derivazioni 2" fino 10m	€	1.349,00
Derivazioni 3" fino 5m	€	1.420,00
Derivazioni 3" fino 10m	€	1.916,00
Derivazioni 4" fino 5m	€	1.727,00
Derivazioni 4" fino 10m	€	2.271,00
Contributo linea	€	95,00
Prese sezionamento 1"	€	568,00
Prese sezionamento 2"	€	638,00
Prese sezionamento 3"	€	851,00
Prese sezionamento 4"	€	993,00
Condotta derivazione in cavo 1"	€	71,00
Condotta derivazione in cavo 2"	€	82,00
Condotta derivazione in cavo 3"	€	100,00
Condotta derivazione in cavo 4"	€	127,00
Condotta derivazione su grappe 1"	€	18,00
Condotta derivazione su grappe 2"	€	32,50
Condotta derivazione su grappe 3"	€	49,30
Condotta derivazione su grappe 4"	€	71,00
Installazione gruppo di misura dn 13	€	100,00
Installazione gruppo di misura dn 19	€	109,00
Installazione gruppo di misura dn 25	€	124,00
Installazione gruppo di misura dn 32	€	135,00
Installazione gruppo di misura dn 38	€	149,00
Installazione gruppo di misura dn 50	€	233,00
Bauletto 1-2	€	71,00
Bauletto 3-6	€	127,00
Bauletto 7-12	€	233,00
Sportello 50x30/40	€	64,00
Sportello 70/80x40/50	€	82,00
Sportello 90/100x50	€	100,00
Serratura	€	7,20
Prezzo forf. per lav. di ripar. Picc. entità	€	106,00
Reinstallaz. diam 13-32	€	42,10
Reinstallaz. diam 38-50	€	85,00



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE**

approvato con delibera del C.d.A del 26.5.2017

INDICE

PARTE I - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

- Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)**
- Art. 2 (Individuazione del fabbisogno)**
- Art. 3 (Individuazione delle professionalità)**
- Art. 4 (Procedura comparativa)**
- Art. 5 (Esclusioni)**
- Art. 6 (Durata del contratto e determinazione del compenso)**
- Art. 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

PARTE II - INCARICHI LEGALI PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

- Art. 8 (Oggetto)
- Art. 9 (Incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio)
- Art. 10 (Affidamento degli incarichi professionali)
- Art. 11 (Competenze economiche)
- Art. 12 (Obblighi del professionista)
- Art. 13 (Revoca dell'incarico e risoluzione della convenzione)
- Art. 14 (Pubblicità **del Regolamento**)

PARTE I - INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 1

(Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. la parte I del presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte di Sidra SpA, degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti, esterni alla Società e di comprovata esperienza. A tal fine, il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità, per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, a cui la Società intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione, economicità. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come previsto dall'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella L. 133/08 e s.m.i.

2. . Per “*consulenze*” devono intendersi quegli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio, ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere. Tali incarichi non

presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali, ma dell'attività espletata dovrà essere possibile effettuare specifica replicabilità.

3. Per “incarichi di studio” devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, commissionati dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

4. Per “incarichi di ricerca” devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali, ma dell'attività espletata dovrà essere possibile effettuare specifica replicabilità.

5. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, con esclusione di quelli indicati al successivo articolo 6.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il Presidente o il Direttore generale, valutata l'esigenza o in alternativa ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno e le competenze istituzionali della Società, con le esigenze di funzionalità nonché con la temporaneità della necessità.

2. Il Presidente o il Direttore generale, verifica l'impossibilità oggettiva di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la Società, anche attraverso interpellazioni interne, tiene conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, sottoponendo gli opportuni atti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Per il conferimento di incarichi di cui all'art. 1, il cui corrispettivo stimato sia fino ad € 40.000,00, oltre IVA ed oneri accessori, il legale rappresentante di SIDRA S.p.A. può individuare il collaboratore esterno mediante conferimento diretto, motivato da ragioni di urgenza e qualora la prestazione richieda abilità, e particolari qualificazioni professionali, caratteristiche tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione. Il conferimento dell'incarico dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata ed il corrispettivo massimo proposto. Il Professionista incaricato dovrà fornire a Sidra S.p.A., antecedentemente al conferimento dell'incarico il rispettivo curriculum, che riporti titoli ed esperienze professionali pregresse.

2. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti di cui al precedente art. 3 comma 1, si potrà procedere come specificato al comma 3 del presente articolo, o attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno cinque soggetti provvisti dei requisiti generali richiesti. La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata, il corrispettivo massimo proposto, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste, le modalità e i termini per la presentazione delle offerte. Se i soggetti proponenti

sono inseriti in una struttura societaria o associativa i titoli, le esperienze ed il curriculum, dovranno sempre appartenere al singolo soggetto che svolgerà la prestazione. Il singolo soggetto proponente potrà utilizzare eventuali soggetti ausiliari di supporto, ma solo eccezionalmente e previa esaustiva motivazione, rimanendo comunque personalmente responsabile sull'affidabilità, competenza, serietà professionale e risvolti economici, dello stesso ausiliario. Rimane inderogabile il diritto della Società di non considerare sufficiente ed esaustiva la motivazione sull'utilizzo di soggetti ausiliari. La scelta del professionista sarà effettuata dal legale rappresentante di Sidra s.p.a. con apposita motivazione di convenienza e di opportunità sulla base della valutazione dei curricula, delle competenze specifiche per le mansioni da affidare e delle proposte economiche dei candidati.

3. Per importi stimati maggiori ad € 40.000,00 previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso, il Presidente o il Direttore generale, predispone apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa della Società;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato tramite tutte le informazioni correlate quali: la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile della procedura.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e del titolo di studio richiesto.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. La valutazione dei curricula presentati, a seguito avvio procedura esposta al precedente art. 3, viene effettuata da una commissione appositamente costituita, la cui nomina è di competenza del Presidente. Della commissione possono fare parte il Presidente e il Direttore generale.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori eventuali elementi legati alla specificità dell'attività svolta dalla Società e dell'incarico.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5
(Esclusioni)

- 1 Sono esclusi dalla presente sezione del Regolamento:
- a. gli incarichi previsti dalla normativa sui lavori pubblici per i quali si applica la specifica disciplina;
 - b. i contratti disciplinati dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.;
 - c. gli incarichi per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale della Società (di cui infra all'art.8);
 - d. gli incarichi per attività notarili;
 - e. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 6
(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Sidra SpA può prorogare - ove ravvisi un motivato interesse - la durata del contratto solo al fine di completare attività già in itinere e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per le attività individuate.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Società.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile dell'ufficio a cui il consulente fa riferimento, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a

fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare/convenzione/lettera di affidamento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il responsabile dell'ufficio a cui il collaboratore esterno fa riferimento, dovendo autorizzare il pagamento delle relative fatture, verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

PARTE II

INCARICHI LEGALI PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Art. 8 **(Oggetto)**

1. Nel rispetto della normativa vigente, e dei principi di economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento, la Parte II del presente Regolamento disciplina la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui è parte Sidra SpA nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale.

2. Il Regolamento consente di disciplinare il conferimento di incarichi a professionisti esterni, docenti universitari a tempo pieno o abilitati ed iscritti presso l'Ordine degli Avvocati e coperti da idonea assicurazione professionale, per lo svolgimento di attività dirette allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità, nonché per la tutela e la costituzione in giudizio di Sidra SpA dinanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.

3. Gli incarichi ai legali sono conferiti normalmente, a seguito di decisione del C.d.A. o secondo le deleghe attribuite, a professionisti aventi i requisiti di cui alla presente sezione del Regolamento, al fine di garantire la trasparenza, la concorrenza, la non discriminazione e la pubblicità della procedura di conferimento dell'incarico.

Art. 9 **(Incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio)**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni di difesa di Sidra SpA nei singoli giudizi è istituito apposito elenco dei professionisti, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco in oggetto dovrà essere aggiornato

annualmente. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato. Le domande devono contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 45, le informazioni di seguito elencate:

- a) dati anagrafici e titoli di studio ed abilitanti alle professioni;
 - b) iscrizione all' Albo degli Avvocati o all' Albo dei Praticanti Abilitati, con indicazione relativo Foro di appartenenza;
 - c) eventuali iscrizioni all' Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
 - d) numero partita iva;
 - e) numero polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con indicazione del massimale;
 - f) insussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione o con società partecipate;
 - g) insussistenza di situazioni di conflitti di interesse con Sidra SpA , come previsto dall' Ordinamento giuridico e dal Codice deontologico forense e come peraltro stabilito dalle norme in materia;
 - h) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte di Sidra SpA indicando non più di due rami di specializzazione (civile, amministrativo, lavoro, penale, tributario, altro ed eventuale) e le specifiche materie (appalti, recupero crediti, societario, eccetera) per i quali si richiede iscrizione e allegando un dettagliato curriculum professionale dal quale si possa evincere, con chiarezza, il tipo di attività nel quale il professionista sia specializzato. I predetti elementi e requisiti dovranno appartenere al singolo professionista richiedente, anche se appartenente a studio professionale associato;
 - i) dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto previsto nel presente regolamento;
 - l) dichiarazione di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense, se già avvocati;
2. I professionisti potranno presentare in qualsiasi momento il proprio curriculum professionale aggiornato che sostituirà quello precedentemente presentato.
3. Il venir meno di una delle condizioni di cui al precedente comma 1 comporta l' automatica decadenza dall' iscrizione.
4. La richiesta di iscrizione all' Albo deve essere inviata per mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine indicato nell' avviso che verrà pubblicato on line sul sito istituzionale di Sidra SpA.

Art. 10

(Affidamento degli incarichi professionali)

1. Nell' affidamento degli incarichi, saranno osservati i seguenti criteri:
 - rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell' elenco;
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum per le cause di particolare importanza e complessità;
 - valorizzazione dei giovani professionisti per le cause di minore importanza e complessità;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

2. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
3. La Società si riserva la facoltà di derogare motivatamente ai criteri fissati nel presente regolamento, nel caso di controversie di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedono prestazioni di altissima specializzazione.
4. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, specialisti della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non iscritti nell'elenco di cui al presente Regolamento.
5. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.
6. L'incarico potrà essere affidato per uno o più gradi di giudizio. Il professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche. Laddove si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società, il professionista provvederà a nominare avvocati domiciliatari, individuandoli nella propria rete di referenti. Gli stessi dovranno, in ogni caso, offrire tutti i requisiti richiesti al professionista iscritto all'Albo dell'Ente ed agiranno sotto la diretta responsabilità dello stesso professionista iscritto all'Albo.
7. Gli eventuali oneri per la domiciliazione sono a carico del professionista incaricato dall'Ente, il quale non può rivalersi, per il rimborso degli stessi, nei confronti di Sidra SpA. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 adottato dalla Società.
8. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni che prevedano una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
9. Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Le convenzioni devono inoltre prevedere l'indicazione del valore della causa o del processo penale, sempre che quest'ultimo sia o possa essere determinato; nel caso in cui il valore della causa o del processo penale sia indeterminato o indeterminabile, questo verrà concordato con il Direttore Generale o con un suo delegato, previa replicabilità formale e sostanziale dei criteri applicati.

Art. 11

(Competenze economiche)

1. I compensi del professionista incaricato saranno determinati di volta in volta richiedendo allo stesso, ove sia concretamente possibile in base alle caratteristiche della causa civile o del processo penale, analitico preventivo.
2. La corresponsione dei compensi dovrà sempre avvenire nel rispetto dei parametri minimi fissati dal DM 55/2014.

3. L'eventuale diversificazione dei criteri di commisurazione dei compensi, oltre che al pieno rispetto dei parametri minimi fissati dal DM 55/2014, dovrà rispondere a principi di logica, imparzialità, uniformità dei criteri adoperati, replicabilità delle valutazioni effettuate.

Art. 12
(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è tenuto a:

- a) partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso Sidra SpA che riguardino le controversie oggetto dell'incarico affidatogli;
- b) aggiornare in maniera puntuale e costante l'Ente sullo stato delle controversie allegando la relativa documentazione processuale;
- c) di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
- d) indicare alla Società, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che la stessa si è prefissata in termini di maggiore efficacia ed economicità;
- e) non accettare incarichi né intraprendere cause contro Sidra SpA o che comunque possano creare situazione di incompatibilità formale o sostanziale, anche dal punto di vista della mera opportunità.

Art. 13
(Revoca dell'incarico e risoluzione della convenzione)

1. Sidra SpA si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse.

2. Alla revoca la Società provvede previa motivata deliberazione della C.d.A..

Art. 14
(Pubblicità del Regolamento)

1. Dell'avviso del presente Regolamento e della costituzione di un albo per l'affidamento di incarichi legali per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale sarà data adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.

2. Dell'esito delle procedure comparative deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente mediante pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto, della durata dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web di Sidra SpA e sarà immediatamente operativo a decorrere da giorni 15 dalla pubblicazione dell'Albo dei Professionisti fiduciari.

Utenze contatore	
deposito cauzionale	Art. 2.7 Regolamento
Esenzione	€ 70,80
Diritti concessione 13-19	€ 70,80
Diritti concessione 25	€ 83,90
Diritti concessione 32	€ 103,20
Diritti concessione 38	€ 226,30
Diritti concessione 50	€ 323,30
Diritti concessione 100	€ 511,10
Per diritti d'ufficio	€ 13,10
Per diritti stipula contratto	€ 77,70
Per diritti voltura	€ 77,70
Per trasloco	€ 52,80
Per diritti chiusura e riapertura	€ 26,10
Verifica contatore norm. 13-32	€ 71,10
Verifica contatore norm. 38-50	€ 105,90
Verifica contatore con campione 13-32	€ 142,10
Verifica contatore con campione 38-50	€ 248,00
Verifica contatore banco dn 13-32	€ 85,50
Verifica contatore banco dn 38-50	€ 142,10
Diritto suggello per uso imp. Antincendio	€ 24,10
Per accesso monoagente	€ 56,60
Per accesso squadra	€ 105,90
Riattivazione utenze cessate	€ 142,10
Manomissione utenze uso domestico	€ 63,80
Manomissione utenze uso non domestico	€ 248,00
allaccio abusivo uso dom.	€ 105,90
allaccio abusivo uso non dom.	€ 355,10
allaccio abusivo da rete idrica	€ 750,00
Modifiche abusive impianti	€ 238,40
mancaza apparecchi chiusura autom.	€ 390,00
Guasto apparecchio chiusura automatica	€ 142,10



REGOLAMENTO SPESE CASSA ECONOMATO


(Rev. del 11/05/2020)

*Responsabile U.O. Ufficio acquisti
Dott.ssa Simona Sanfilippo*

*Consulente
Dott.ssa Sara Siliato*

SOMMARIO

- ARTICOLO 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 3. GESTIONE DELLA CASSA ECONOMATO
- ARTICOLO 4. UTILIZZAZIONE DEL FONDO A DISPOSIZIONE
- ARTICOLO 5. UTILIZZO DELLA CARTA RICARICABILE
- ARTICOLO 6. RENDICONTI



Articolo 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le funzioni del servizio Cassa Economato di Sidra S.p.A e ne definisce le attribuzioni, i limiti e le modalità per il loro espletamento.

Il servizio Cassa Economato provvede alla gestione delle spese d'ufficio per l'acquisto di beni di non rilevante entità, di carattere contingente e/o necessarie per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell'ente attraverso i fondi anticipati dallo stesso.

Articolo 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione della Cassa Economato è affidata all'Ufficio Acquisti.

L'Economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale le stesse sono state concesse.

L'incarico di Economo viene designato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente ad un dipendente individuato nella persona della Dott.ssa Simona Sanfilippo o, in sua assenza o impedimenti temporanei, a persona o all'uopo interessato.

Articolo 3 - GESTIONE DELLA CASSA ECONOMATO

Tramite la cassa economato si provvede alla regolazione delle spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di acquisto, di modesta entità.

- Il fondo spesa economato è pari ad € 3000,00.
- Il fondo cassa valori bollati è pari ad € 800,00.



Articolo 4 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO A DISPOSIZIONE

L'Economo provvede alla gestione della cassa per gli acquisti e servizi di non rilevante ammontare attraverso i fondi di cui all'Articolo 3 per le categorie di seguito indicate.

- Spese minute correlate a prestazioni, forniture e provviste necessarie per il funzionamento dei servizi della società o che rispecchino carattere di urgenza;
- Spese postali, telegrafiche, facchinaggio, valori bollati, trasporto e spedizione merci e materiali;
- Spese per copie eliografiche, fotocopie o similari;
- Manutenzione e riparazioni varie;
- Rimborso spese per missione di Amministratori e Dipendenti.

Ciascuna spesa potrà essere effettuata nel limite massimo di € 500.00 previa presentazione della documentazione richiesta di seguito elencata:

- Su presentazione della fattura in Split Payment e del modulo di autorizzazione della spesa RDA (*Richiesta Di Acquisto*) autorizzato da chi ne ha il potere.

Nel caso di acquisti di beni destinati ai dipendenti che vengono posti in quiescenza, è possibile presentare ai fini del rimborso, lo scontrino fiscale, in luogo della fattura, unitamente al modulo di autorizzazione della spesa RDA (richiesta di acquisto).

Nel caso di richieste di acquisto per un importo massimo spendibile di € 200,00 possono essere autorizzate dal responsabile dell'U.O Ufficio Acquisti.

Nel caso di piccoli importi per un totale massimo di € 30.00, è concessa presentazione dello scontrino fiscale.

Nel caso di mancata presentazione o errata fattura in split payment a comprova delle somme anticipate per cassa, sarà onore e cura del dipendente richiedente, provvedere alla richiesta degli idonei documenti contabili presso il fornitore.



In caso di impossibilità di ricezione della fattura, la differenza relativa all'IVA, sarà erogata dal dipendente.

In caso di acquisto urgente o d'indisponibilità di carta prepagata, il dipendente può anticipare la somma dovuta per l'acquisto del bene presentando ugualmente all'ufficio preposto il modulo RDA che autorizza la spesa. Sarà obbligo dell'Economo regolarizzare l'anticipazione entro i successivi sette giorni lavorativi.

Articolo 5 - UTILIZZO DELLA CARTA RICARICABILE

L'Economo o un suo delegato, provvederà a stilare apposito verbale in cui verrà registrata la consegna della carta di credito/bancomat e la restituzione della stessa che sarà firmato in contraddittorio da entrambe le parti.

L'uso delle carte è consentito nei limiti di € 500 ,00 per singola spesa e secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Presidente, nei casi in cui il bene o il servizio richiesto si possa acquisire esclusivamente attraverso l'e-commerce oltre che nei casi di urgenza.

L'utilizzatore della carta ricaricabile deve far pervenire all'Economo entro il terzo giorno dall'acquisto del bene apposita ricevuta, rilasciata dal fornitore del bene, che ne attesti l'utilizzo.


Ove l'interessato non provveda a presentare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti, l'Economo provvederà a segnalare l'inadempienza all'Ufficio competente, il quale, in sede di pagamento delle indennità, dei rimborsi spese o delle retribuzioni, disporrà il recupero dell'anticipazione a favore dell'Economato.

L'utilizzatore è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon uso della carta prepagata ed è personalmente responsabile secondo le regole vigenti in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

In caso di smarrimento o furto della carta prepagata, l'utilizzatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente e denunciare l'accaduto alle Autorità competenti.

Articolo 6 - RENDICONTI

Per la regolare tenuta del Servizio di Economato, l'Economo deve tenere sempre aggiornato un unico Registro, anche con procedura informatizzata, nel quale vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di gestione della Cassa Economale effettuate dall'Economo ai sensi del presente Regolamento.



Sidra S.p.A.- Regolamento spese cassa Economato

L'imputazione è effettuata nella stessa giornata in cui si esegue il movimento di cassa, al fine di avere la situazione di cassa aggiornata.

L'Economo può tenere separati registri o partitari le cui risultanze devono, in ogni caso, essere riportate giornalmente nel registro di cui al comma precedente.

L'economo ha inoltre l'obbligo di tenere un giornale di cassa che dovrà essere rendicontato settimanalmente alla contabilità, nel quale sono registrate e archiviate cronologicamente le ricevute con la relativa documentazione.

APPROVATO
dal Consiglio di Amministrazione
della  **Sidra** S.p.A.
nella seduta del **17 5 LUG. 2020**

 **Sidra** SpA
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Fatuzzo



Regolamento piani di rateizzazione

Sidra prevede la possibilità di procedere al pagamento in maniera rateizzata delle fatture morose, o anche di unica fattura con importo che superi del 100% il valore dell'addebito medio delle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi, previa accettazione di apposito piano di rientro.

Regolamento:

La rateizzazione sarà accordata applicando i seguenti parametri:

- **Utenza domestica importo minimo morosità € 500**
Acconto del 30% con importo minimo delle rate mensili pari ad € 100 e numero massimo di rate mensili pari a 36;
- **Utenza domestica con presentazione certificato ISEE importo minimo morosità € 300**
Acconto del 10% con importo minimo delle rate mensili pari ad € 60 e numero massimo di rate mensili pari a 60;
- **Utenza altri usi importo minimo morosità € 800**
Acconto del 40% con importo minimo delle rate mensili pari ad € 150 e numero massimo di rate mensili pari a 12;
- **Utenza utilizzi multipli < 6 importo minimo morosità € 1.500**
Acconto del 20% con importo minimo delle rate mensili pari ad € 60 per ciascun utilizzo con una massimo di rate pari a 24;
- **Utenza utilizzi multipli > 6 importo minimo morosità € 3.000**
Acconto del 20% con importo minimo delle rate mensili pari ad € 60 per ciascun utilizzo con una massimo di rate pari a 24;
- I valori delle soglie ISEE da considerare ai fini dell'applicazione dei parametri di rateizzazione sono i seguenti:
 - a) Fino a 13.024,00
 - b) Fino a 15.628,00 con almeno 4 componenti il nucleo familiare
 - c) Fino a 17.711,00 con almeno 5 componenti il nucleo familiare
- Per altri usi si intendono attività commerciali, artigianali, professionali e di servizi
- La richiesta ed accettazione del piano di rateizzazione costituirà documento di riconoscimento del credito vantato da Sidra nei confronti dell'utente;
- In caso di mancato pagamento delle fatture correnti od anche di una sola rata del piano di rientro Sidra procederà senza ulteriore preavviso all'interruzione della fornitura e ed all'avvio delle procedure di recupero del credito;

- I termini e le modalità di una rateizzazione non potranno essere soggetti ad alcuna rinegoziazione;
- Nel caso in cui l'utente abbia già usufruito di un piano di rateizzazione e non abbia adempiuto alla pattuizione concordata, non sarà ammesso a rinnovati piani di rientro.
- Il titolare della rateizzazione non potrà accendere una successiva richiesta nei 12 mesi successivi la scadenza dell'ultima rata di una precedente rateizzazione;
- A garanzia dei pagamenti in caso di utenze non domestiche, Sidra avrà facoltà di richiedere al Cliente garanzie fideiussorie;
- Sidra applicherà nella prima fattura utile gli interessi non superiori al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- La rateizzazione non sospende l'applicazione degli interessi moratori maturati sino alla data di rateizzazione;
- Nel caso in cui il richiedente la rateizzazione non risulti intestatario del contratto di fornitura idrica, ma fruitore del SII, sarà tenuto a regolarizzare il rapporto contrattuale;
- Nel caso di utenza multiple l'Amministratore ove presente, o un delegato (in caso di condominio non legalmente costituito) dovrà presentare verbale di nomina ed accettazione del piano di rientro da parte dei condomini allegando copia di documento di riconoscimento degli stessi;

Come presentare domanda di rateizzazione

La richiesta può essere avanzata presso lo sportello Sidra o previo invio dell'allegato modulo mezzo fax al numero 095544264 o a mezzo mail all'indirizzo info@sidraspa.it.

In caso di richiesta pervenuta con l'allegato modello, Sidra contatterà l'utente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, per la formalizzazione del piano di rientro.

Domanda di rateizzazione fatture

Codice utenza.....

Via Civico..... Comune.....

Il sottoscritto..... intestatario del contratto codice.....

Residente in via..... Numero..... Comune.....

E-mail..... Telefono.....

ovvero in qualità di Amministratore del condominio di cui sopra (allegare nomina e accettazione rateizzazione da parte dei condomini)

ovvero in qualità di Legale rappresentante della Società di cui sopra (allegare procura),

ovvero in qualità di delegato (allegare delega) dell'intestatario dell'utenza di cui sopra.

richiede la rateizzazione delle seguenti fatture

n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....
n.....	trimestre.....	importo €.....

per un importo totale pari ad €

Dichiara di aver preso visione e conoscenza del "Regolamento di rateizzazione" adottato da Sidra in data ed accetta le disposizioni ivi contenute che nella presente domanda si intendono integralmente richiamate.

Firma

Allegare copia documento di identità

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA

del 22-12-2016

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DA ADDEBITI di QUANTITATIVI di ACQUA EROGATI MA NON CONSUMATI A CAUSA DI DISPERSIONI.

Art. 1 - Definizione del Fondo ed ambito di applicazione

1. Viene istituito un fondo di solidarietà, di seguito chiamato Fondo, allo scopo di tutelare gli utenti intestatari di contratto di somministrazione di acqua con la Sidra S.p.A. in relazione agli addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di perdita idrica, occulta e non colposa, verificatasi a valle del contatore.

La perdita si definisce occulta e non colposa quando deriva da rottura, per fatto accidentale, fortuito, involontario, di impianti idrici privati, interrati o incassati, non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente. Tale perdita deve avere i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità. Essa pertanto deve verificarsi in una parte dell'impianto non visibile e non rilevabile, deve essere riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post-contatore ovvero dell'impianto interno di utilizzazione e deve riguardare una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio. La perdita in ogni caso deve essere non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Sono escluse dalla definizione di perdita occulta indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento di impianti igienici o similari, di vasche di accumulo, di valvole, di impianti estranei di qualsiasi natura; quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal cliente o da terzi, in quanto tutte soggette a controllo diretto o individuabili. Sono altresì escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle conseguenti a lavori edili, stradali, scavi o sbancamento del terreno, nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno o mancata manutenzione. Non riguarda in ogni caso difetti di impianti (es. autoclave, WC, impianti frigoriferi, contatori rotti per gelo o danneggiati da terzi, ...) o rubinetterie interne. La perdita quindi non deve essere imputabile a colpa o negligenza dell'utente o soggetti terzi.

2. In particolare lo scopo del Fondo è quello di assicurare ad ogni utente aderente la corretta osservanza degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di somministrazione di acqua in presenza di bollette onerose causate da perdite idriche occulte e non colpose nella parte di impianto di proprietà privata. Con l'adesione al Fondo l'utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alla condizioni del presente Regolamento, a titolo di rimborso di quanto pagato per la somministrazione di acqua erogata ma non utilizzata a causa di detta perdita.

3. Ogni utente, titolare di un contratto di fornitura di acqua con la Sidra S.p.A., ad eccezione di contratti per uso cantiere, prese generali o forniture temporanee e impianti antincendio, può aderire al Fondo, nei termini e alle condizioni del presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminata, come di seguito stabilito.

4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti viene effettuata da Sidra ed il Fondo viene costituito presso la sede sociale di Catania in Via G. Vagliasindi 53.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del codice civile arti. 39 e seguenti.

6. La promozione da parte di Sidra S.p.A. della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, atteso che il Fondo ha la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti derivanti da perdite idriche occulte e non colpose.

Art. 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito addebitando ad ogni utente titolare di contratto di fornitura di acqua una quota di contribuzione annua inizialmente fissata su base annua, fino ad eventuale successiva revisione, come di seguito:

per ogni anno e per ogni utente servito appartenente alla tipologia "utenza domestica" con addebito trimestrale in bolletta di € 0,80 una somma annuale complessiva di € 3,20.

2. Nel primo anno di istituzione, il Fondo interviene a garanzia degli addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati (di seguito consumi per perdite occulte e non colpose) esclusivamente ricadenti nel medesimo esercizio e relativi ai periodi per i quali l'utente ha contribuito al Fondo.

3. Per ogni esercizio successivo, per gli utenti che hanno aderito nell'esercizio precedente e non revocano l'adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi per perdite occulte e non colpose relativi al periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre, mentre per coloro che aderiscono in corso di esercizio risultano garantiti i soli consumi per perdite occulte riferiti ai periodi per i quali l'utente ha contribuito al Fondo.

4. La quota di adesione è riferita ad ogni singolo trimestre di ciascun esercizio e verrà presentata per il pagamento nella relativa fattura periodica di utenza.

Art. 3 - Modalità di adesione in fase costitutiva

1. Adesione al Fondo in fase costitutiva con addebito automatico: la quota trimestrale di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente a partire dalla prima fatturazione periodica emessa nell'esercizio e successiva alla istituzione del Fondo.

2. Istanza di rimborso e recesso: gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase costitutiva, producono a Sidra S.p.A. apposita istanza di recesso entro il termine di un anno dalla adesione. Sidra S.p.A. provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse entro 90 giorni (con la fattura immediatamente successiva alla richiesta di rimborso).

3. Oltre tale termine gli utenti hanno diritto di recedere entro 45 giorni dall'addebito in bolletta con operatività immediata, con rimborso della quota presente nella medesima bolletta.

4. La volontà di non aderire in fase di costituzione del Fondo, e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitate automaticamente nella fatturazioni utili periodiche dell'esercizio di competenza nonché il recesso dovranno essere espressi con comunicazione scritta tramite modulo prestampato scaricabile dal sito aziendale (www.sidraspa.it) da trasmettere allo sportello dell'Ufficio Protocollo di Sidra S.p.A ovvero con e-mail info@sidraspa.it o pec sidraspa@postacert.vodafone.it

Art. 4 - Modalità di adesione successiva

1. Gli utenti che nella fase istitutiva del Fondo decidono di non aderire e che successivamente rivedono la propria decisione, possono farlo sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici di Sidra S.p.A. In questo caso la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo alla adesione.

2. In caso di nuovo contratto di fornitura verrà proposta l'adesione al Fondo e, nel caso di accettazione, l'utente dovrà firmare l'apposito modulo.

Art.5 - Gestione del Fondo

1. La raccolta delle quote di contribuzione, la costituzione del Fondo e la gestione dello stesso spettano a Sidra S.p.A che decide anche sulla eventuale liquidazione e chiusura del Fondo medesimo.

Art.6 - Accoglimento delle istanze

1. Sidra S.p.A esamina le richieste degli iscritti avanzate al Fondo ai fini del rimborso parziale di quanto ad essi addebitato nella bolletta per la erogazione di acqua non consumata a seguito di dispersioni per perdite occulte e non colpose. Se la richiesta non è accolta, l'istanza va sottoposta alla Camera Conciliativa.

2. Viene istituita una Camera Conciliativa costituita da n. 2 componenti rinnovabili di anno in anno:

* n. 1 componente designato dal CdA di Sidra S.p.A.;

* n. 1 componente facente parte di una associazione di consumatori iscritta al C.R.C.D.

3. Per la validità delle decisioni assunte dalla Camera Conciliativa è richiesta la presenza ed il consenso di entrambi i suoi componenti. Le decisioni prese dalla Camera Conciliativa devono essere riportate in appositi verbali contestualmente redatti e sottoscritti da entrambi i componenti, nonché da parte dell'utente che ratifica l'accordo conciliativo. Nel caso in cui non viene raggiunto alcun accordo, la lite sarà demandata alla competenza del Giudice Ordinario.

4. I verbali sono conservati a cura di Sidra S.p.A. che si rende garante della loro regolare tenuta.

Art. 7 - Domanda per l'intervento del Fondo ed attività della Camera Conciliativa

1. I sottoscrittori del Fondo che ricevono una fattura in cui vengono conturati consumi almeno doppi di quelli addebitati nell'analogo periodo dell'anno precedente e non abbiano già fruito di un contributo per perdite occulte nel medesimo anno o nell' anno precedente (a meno che la perdita occulta non abbia causato fatturazione di consumi ad essa imputabili in due trimestri consecutivi), hanno diritto di chiedere a Sidra S.p.a. il contributo su addebiti conseguenti ai suddetti consumi ove gli stessi siano stati causati da perdite idriche occulte e non colpose. L'utente sottoscrittore deve inoltrare tempestivamente, e comunque entro due mesi dalla data di scadenza della fattura, l'istanza di intervento del Fondo, attraverso l'apposito modulo scaricabile dal sito aziendale (www.sidraspa.it) da far pervenire a : Sidra S.p.A - Fondo di Solidarietà perdite – Via G. Vagliasindi 53 – 95126 Catania. Nel caso di decesso dell'utente titolare del contratto, avvenuto da non più di un anno, sono considerati sotto scrittori del fondo anche coloro, eredi diretti in quanto coniuge superstite o parente entro il 2° grado dell'utente deceduto, che all'atto della richiesta di intervento del fondo, sottoscrivano la voltura del contratto di utenza.

2. L'istanza deve essere corredata dalla copia di una fattura emessa per lavori di riparazione da un idraulico o da un'azienda, che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto che ha causato la perdita occulta.

3. Per l'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli iscritti a Sidra S.p.A. in prima istanza, e successivamente alla Camera Conciliativa, possono essere richieste informazioni all'utente; può essere disposta l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta; possono essere effettuati accertamenti, sopralluoghi e verifiche, e ogni attività necessaria che sia utile alla decisione da assumere, delegando all'uopo l'area tecnica di Sidra.

4. L'intervento del Fondo di garanzia è subordinato alla condizione inderogabile che l'utente abbia adempiuto al pagamento del dovuto a Sidra S.p.A per ciascuna fornitura idrica, anche precedente al periodo in cui si è verificata la perdita, ovvero abbia regolarizzato la propria posizione mediante rateazione assentita dalla Società.

5. In particolare, al fine di poter corrispondere il contributo, va verificato quanto segue:

- che l'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata, esprimendo la volontà di non aderire o di recedere dal Fondo stesso;
- che il consumo addebitato sia almeno doppio di quello riscontrato sulla medesima utenza in un periodo analogo;
- che la perdita non sia imputabile a colpa o negligenza dell'istante o di soggetti terzi;
- che l'utente non abbia fruito nell'anno medesimo o nel precedente di un altro contributo per perdita occulta, a meno che la perdita occulta non abbia causato fatturazione di consumi ad essa imputabili in due trimestri consecutivi;
- che l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.

6. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte di Sidra S.p.A. è fissato in sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente. In caso di ricorso alla Camera Conciliativa il riscontro sarà dato entro 60 giorni dalla produzione dell'intera documentazione richiesta. Qualora la Camera Conciliativa, per il dissenso fra i suoi componenti, non addivenisse ad una decisione nel termine suddetto, la lite sarà demandata alla competenza del Giudice Ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.

7. Nel corso di un quinquennio non saranno in nessun caso ammessi più di tre interventi del fondo riferiti alla medesima utenza. In fase di istruttoria andrà dunque, tra l'altro, verificato il numero di interventi per perdite occulte concessi all'utenza in questione con riferimento ai quattro esercizi precedenti quello di ricezione dell'istanza in esame. Nello specifico:

- se si rilevano da 0 a 2 interventi effettuati si prosegue con l'istruttoria;
- se si rilevano 2 interventi effettuati, qualora si rilevi l'esistenza di tutti i requisiti per la concessione dei benefici, l'importo riconosciuto sarà pari al 30% di quello quantificato ai sensi dell'Art.8;
- se si rilevano 3 interventi effettuati si rigetta l'istanza in istruttoria.

8. Nel caso in cui la perdita occulta, per la quale l'utente ha già ottenuto l'intervento del Fondo, determini i suoi effetti anche nel trimestre successivo a quello già oggetto dell'intervento, l'utente, nel rispetto di tutte le altre norme regolamentari, potrà richiedere l'intervento del Fondo anche sulla fattura relativa al trimestre successivo.

Art. 8 - Quantificazione del contributo

1. Il contributo, se dovuto, viene quantificato con le seguenti modalità:

- si calcola l'importo da addebitare all'utente sulla base del consumo fatturato nel periodo dell'anno precedente analogo a quello fatturato nella bolletta;
- la differenza fra l'importo fatturato nella bolletta interessata dalla perdita occulta e quello da addebitare è pari al contributo spettante.

2. La presentazione dell'istanza non sospende il pagamento della fattura interessata dalla perdita occulta. L'utente può chiedere di rateizzare l'importo e, qualora sussistano le condizioni di intervento del Fondo, pagherà le rate dovute al netto del contributo spettante. Sidra S.p.A è autorizzata a prelevare dal Fondo medesimo l'importo pari al contributo spettante per effettuare il saldo della fattura interessata dalla perdita. Nel caso in cui l'utente abbia pagato l'intero importo, sarà rimborsato il contributo spettante.

Art. 9 - Contributi eccedenti la consistenza del Fondo

Qualora in un dato esercizio l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi diritto superi la consistenza del Fondo, Sidra S.p.A. provvederà a differire il pagamento nell'esercizio immediatamente successivo.

Art.10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento “Fondo di Solidarietà da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a casi di dispersioni” entrerà in vigore il 1/01/2020.

APPROVATO
dal Consiglio di Amministrazione

della  **Sidra** S.p.A.
nella seduta del 28/10/2019

Il Segretario

f.to Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

f.to Prof. Fabio Fatuzzo






REGOLAMENTO AZIENDALE
GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE




Sidra S.p.A.

Approvato nella seduta del CDA

del _____

Sidra SpA
Approvato nella seduta CdA

del 7/2/2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

APPROVATO
dal Consiglio di Amministrazione
della  Sidra S.p.A.
nella seduta del 20/01/2021

REGOLAMENTO AZIENDALE

PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE E

PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEI RIMBORSI

DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAL

PERSONALE DIPENDENTE

 Sidra SpA
IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Fatuzzo

 Sidra S.p.A.
IL SEGRETARIO
CONSIGLIO DI AMM.NE
Avv. Antonio Crispi

Premessa

Sidra, in coerenza con quanto previsto dall' art. 20 del CCNL, promuove la Formazione continua dei dipendenti riconoscendo nella valorizzazione professionale delle risorse umane una importanza strategica funzionale sia al perseguimento di una maggiore produttività aziendale che all'aumento del grado di soddisfazione e motivazione dei lavoratori . In tale ottica il programma formativo aziendale mira alla crescita e sviluppo delle competenze esistenti per adeguarle ai continui processi di cambiamento e di trasformazione tecnologica e organizzativa, sulla base di un Regolamento interno che prevede diverse forme di partecipazione ad attività formative: corsi obbligatori o facoltativi, di aggiornamento e/o perfezionamento, convegni, seminari, fiere, congressi.

Inoltre, il presente Regolamento disciplina anche le trasferte e specificamente i rimborsi e le spese sostenute dal personale dipendente e dagli amministratori per trasferte, intese come prestazioni della propria attività lavorativa, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una località diverse dalla propria ordinaria sede di servizio.

1. Articolazione organizzativa

Il CdA determina annualmente i *budget per la formazione*, in sede e fuori sede, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e degli obiettivi e delle priorità aziendali, nell'ambito del quale, l'U.O. Formazione, responsabile della realizzazione e

coordinamento di tutte le attività formative, predispone con cadenza annuale il Piano Formativo Aziendale, PFA, tenendo conto delle proposte/ricieste provenienti dai Responsabili dei singoli settori, nonché delle esigenze formative obbligatorie previste.

Approvato il Piano da parte del CdA, che può ancora modificare e/o integrare in relazione all'identificazione di ulteriori bisogni formativi {nuovi modelli organizzativi, nuove tecnologie}, l'UO Formazione, cura la realizzazione del Piano, dalla pianificazione e programmazione alla organizzazione e attuazione con verifica delle singole iniziative formative; affida i servizi di formazione interna nel rispetto dell'atto di indirizzo approvato dall'Azienda, privilegiando l'utilizzo di forme alternative di finanziamento {Fondi Paritetici}; cura l'informazione del personale interno e l'organizzazione operativa dei partecipanti nelle date prospettate; predispone l'attivazione di percorsi formativi obbligatori previsti da normative specifiche con e senza fondi finalizzati; gestisce l'organizzazione per la partecipazione ad eventi formativi esterni (corsi, seminari, convegni, fiere).

Per i corsi interni aziendali svolti in sede, obbligatori e non, il dipendente autorizzato ha il dovere di partecipare all'evento formativo; l'assenza è consentita solo per giustificati nonché per documentati ed eccezionali motivi di servizio. La mancata comunicazione dell'impossibilità a partecipare o l'assenza ingiustificata comportano la segnalazione all'ufficio del Personale per i provvedimenti di competenza, anche di natura disciplinare.

2. Modalità e criteri di Partecipazione fuori sede

La partecipazione dei Responsabili di U.O. { o di altro personale, anche su richiesta del singolo dipendente con visto di approvazione del rispettivo Responsabile) ad iniziative formative esterne, compatibilmente alle esigenze di servizio ed in coerenza con le responsabilità, mansioni e competenze nonché secondo un criterio di rotazione tra i vari profili, deve essere motivata e richiesta alla Presidenza. Affinché vengano acquisite specifiche competenze a fronte di cambiamenti organizzativi e/o altre esigenze strategiche, la Presidenza può anche autorizzare la partecipazione a *Corsi di specializzazione o Master*, ancorché non inseriti nel Piano Formativo, sottoponendo le autorizzazioni concesse a successiva ratifica del CdA.

La formazione obbligatoria può essere svolta a distanza {FAD}, mediante utilizzo di strumento informatico aziendale e con riconoscimento dell'impegno orario del

dipendente. Rientrano in tale tipologia i corsi previsti da specifica normativa nazionale o regionale, aggiornamento periodico e previsti dalla programmazione aziendale.

Gli organi di Amministrazione ed il Direttore generale possono partecipare ad eventi formativi esterni (corsi, seminari, convegni, fiere) secondo i medesimi criteri di rimborso previsti.

I moduli da compilare e presentare all'ufficio Amministrazione sono:

- Autorizzazione alla trasferta (Allegato A)
- Nota Spese (Allegato B)

3. Criteri per il rimborso spese

Per quanto riguarda le spese autorizzate a rimborso, relativamente a:

- vitto;
- alloggio;

si procederà al rimborso con spese documentate (scontrini)

- viaggio e trasporto con mezzi propri

si applicheranno le tariffe ACI così come stabilito dal TUIR.



4. Anticipazione delle spese di viaggio

Nel caso in cui il partecipante debba sostenere una spesa superiore ad €100,00, può richiedere un'anticipazione da parte dell'Economato sul trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. In tal caso, la spesa complessiva sostenuta per la trasferta sarà rimborsata, a seguito di compilazione dell'apposito modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi, a conguaglio con l'eventuale anticipo percepito.

5. Autorizzazione alla trasferta

La trasferta deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile diretto (ad eccezione degli Amministratori) o, in assenza di questi, dal Presidente, mediante compilazione di apposito modulo predisposto, che deve contenere il nominativo del personale autorizzato, il luogo, la durata presunta e il motivo della trasferta, nonché il mezzo impiegato per il raggiungimento della sede della trasferta (nel caso di mezzo proprio targa dell'auto e specifica motivazione, nonché quant'altro previsto dal presente regolamento).

6. Uso del mezzo di trasporto

Gli Amministratori e i dipendenti inviati in trasferta possono utilizzare i mezzi di trasporto proprio e/o di proprietà della Società, se disponibili e/o altro mezzo in funzione della località da raggiungere.

7. Criteri per il rimborso spese

Per quanto riguarda il rimborso spese, si richiama quanto stabilito al punto 3.

8. Anticipazione delle spese di viaggio

Per quanto riguarda l'anticipazione delle spese, si richiama quanto stabilito al punto 4.



9. Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese di trasferta avverrà, di regola, mediante rimborso nella prima busta paga utile.

Per gli Amministratori senza busta paga si procederà mediante rimborso da spese economato.

Indice

1. Ambito di Applicazione

2. Orario di servizio

- a. Personale Impiegatizio
- b. Personale Operaio
- c. Sede distaccata Pozzo Turchio

3. Flessibilità oraria

4. Timbrature


5. Gestione Presenze/Assenze

6. Autorizzazione lavoro straordinario ed indennità varie

7. Disposizioni finali

Tabella "A" Riassuntiva della gestione permessi e assenze

Tabella "B" Riassuntiva delle autorizzazioni di indennità e straordinari



1. Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale dipendente in servizio presso SIDRA SPA, impiegati ed operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

2. Orario di servizio

L'orario settimanale di lavoro viene ripartito su cinque giorni settimanali, fatte salve particolari e diverse esigenze aziendali.

a. Il **personale impiegatizio** effettua **due rientri pomeridiani** con il seguente orario :

Chi effettua 38 ore e 30 minuti				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:30	14:00		
Martedì	07:30	13:50	14:30	17:40
Mercoledì	07:30	14:00		
Giovedì	07:30	13:50	14:30	17:40
Venerdì	07:30	14:00		

Chi effettua 38 ore				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:30	13:50		
Martedì	07:30	13:50	14:30	17:40
Mercoledì	07:30	13:50		
Giovedì	07:30	13:50	14:30	17:40
Venerdì	07:30	13:50		

b. Il **personale operaio** effettua **cinque rientri pomeridiani** con il seguente orario :

Chi effettua 38 ore e 30 minuti				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:30	12:30	13:15	15:57
Martedì	07:30	12:30	13:15	15:57
Mercoledì	07:30	12:30	13:15	15:57
Giovedì	07:30	12:30	13:15	15:57
Venerdì	07:30	12:30	13:15	15:57

Chi effettua 38 ore				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:30	12:30	13:15	15:51
Martedì	07:30	12:30	13:15	15:51
Mercoledì	07:30	12:30	13:15	15:51
Giovedì	07:30	12:30	13:15	15:51
Venerdì	07:30	12:30	13:15	15:51

c. Il personale che svolge la propria attività lavorativa presso la **sede distaccata di Pozzo Turchio** osserva il seguente orario:

Chi effettua 38 ore e 30 minuti				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:10	13:50		
Martedì	07:10	13:50	14:30	17:05
Mercoledì	07:10	13:50		
Giovedì	07:10	13:50	14:30	17:05
Venerdì	07:10	13:50		

Chi effettua 38 ore				
Giorni	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Lunedì	07:10	13:50		
Martedì	07:10	13:50	14:30	16:50
Mercoledì	07:10	13:50		
Giovedì	07:10	13:50	14:30	16:50
Venerdì	07:10	13:50		


3. Flessibilità oraria

- Fermo restando gli orari definiti all'Art.2, del presente Regolamento, per tutti i dipendenti è prevista una flessibilità oraria in entrata di 60 minuti da recuperare all'uscita. Entrando in ufficio entro l'ora di flessibilità e recuperando tale ritardo in uscita, il programma gestione presenze effettuerà automaticamente la compensazione nella giornata. Eccezionalmente il ritardo non compensato in giornata andrà a compensazione a fine mese con eventuali minuti in più accumulati nei limiti dell'ora di flessibilità prevista.
- I minuti e/o ore in più oltre il normale orario di lavoro di uscita devono essere motivati nel campo "nota" sul SelfWeb della giornata corrispondente, per poter essere autorizzati o meno dal proprio Responsabile ed utilizzati come Banca Ore da fruire entro il mese.
- Il ritardo non recuperato e/o non compensato, **quindi non giustificato**, verrà detratto automaticamente in busta paga.

4. Timbrature

L'attestazione della presenza giornaliera in servizio è responsabilità personale del singolo dipendente, come previsto dal CCNL.

- Tutti i dipendenti sono tenuti ad attestare l'orario di ingresso e d'uscita esclusivamente con apposita timbratura mediante tesserino elettronico personale (badge) presso i terminali situati nelle sedi di servizio di propria assegnazione. La timbratura verrà acquisita in tempo reale dal sistema di gestione delle presenze, SelfWeb.



- b. I dipendenti Quadri, Responsabili di Area, attestano la presenza in servizio mediante la timbratura in ingresso entro l'orario di flessibilità prevista, salvo tempestiva comunicazione all'ufficio Risorse Umane di ritardo e/o di giustificativo medico; in caso contrario tutto il ritardo verrà considerato come ROL.
- L'attestazione di almeno una timbratura giornaliera, quale sintesi e presunzione della presenza in sede per il tempo necessario al regolare svolgimento delle attività lavorative, sarà accompagnata da una relazione mensile delle attività svolte.
- Rimane fermo il principio che su richiesta della Presidenza dovranno dimostrare, con qualunque mezzo idoneo, di aver rispettato il limite minimo di impegno lavorativo previsto dal CCNL.
- c. Il badge è strettamente personale, non può essere consegnato a terzi; ogni dipendente è direttamente responsabile del suo utilizzo. In caso di malfunzionamento per ordinaria usura, il badge viene ristampato e gratuitamente riconsegnato al dipendente. La sostituzione del badge per smarrimento, danneggiamento o utilizzo improprio che non derivi da usura per il normale utilizzo, comporterà l'addebito allo stesso dipendente del costo di ristampa.
- d. In caso di uscita dai locali aziendali per lo svolgimento di attività lavorative, è obbligatorio, per tutto il personale dipendente, la timbratura di uscita e rientro, digitando la causale "Servizio"
- e. L'eventuale mancata timbratura giornaliera per dimenticanza o per qualsiasi altra motivazione deve essere giustificata tempestivamente dal dipendente, in giornata o al massimo entro il giorno successivo, tramite comunicazione mail all'ufficio Risorse Umane (ufficiopersonale@sidraspa.it). In caso contrario, le ore di assenza non giustificate saranno trattenute in automatico in busta paga del mese successivo.
- f. Saranno assunti provvedimenti disciplinari a carico di coloro che fossero trovati in possesso di tesserini elettronici assegnati ad altri dipendenti.

Nel rispetto delle normative vigenti, il lavoratore beneficia di un intervallo per pausa pranzo di 40 minuti, durante gli orari previsti all'art.2, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e la consumazione del pasto.

Non è ammessa pausa pranzo inferiore al predetto orario ed occorre timbrare uscita ed entrata, salvo per chi rimane nel proprio posto di lavoro e chi si trova fuori per servizio.

5. Gestione Presenze/Assenze

Nel rispetto dei regolamenti aziendali e del CCNL, il Responsabile di Area aziendale, a cui è attribuita anche la responsabilità di coordinare il lavoro dei dipendenti del proprio settore al fine di assicurare sempre la continuità del servizio, ha il compito di autorizzare



direttamente sul sistema di gestione delle presenze, SelfWeb, le richieste per Ferie, Rol, compensazioni oraria (nell'arco dello stesso mese) nonché il lavoro straordinario e le indennità previste. Resta escluso dalla preventiva autorizzazione, in quanto non preventivabile, il lavoro straordinario effettuato in reperibilità ed eventuali altre indennità connesse a lavori in emergenza.

I Livelli di richiesta e autorizzazione sul sistema di gestione delle presenze, SelfWeb:

1° Livello Richieste

1. Il dipendente fa la richiesta di Ferie o Rol, tramite inserimento sul SelfWeb, accedendo con le proprie credenziali
2. Il Responsabile di Area fa la richiesta di Ferie o Rol, direttamente al Presidente, tramite apposito modulo cartaceo, indicando espressamente il proprio sostituto durante il periodo di assenza

2° Livello Autorizzazione

1. Le richieste del dipendente, saranno autorizzate o meno dal Responsabile di Area giornalmente direttamente sul SelfWeb, tenendo conto dell'efficienza del servizio di settore, dal punto di vista numerico e di competenze professionali presenti per il normale prosieguo dell'attività lavorativa.
2. Le richieste del Responsabile di Area saranno autorizzate o meno dal Presidente, che apporrà il suo visto sul modulo cartaceo.

Le richieste di Ferie e ROL devono essere inserite di regola dal dipendente con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo e devono essere sempre autorizzate dal Responsabile prima della fruizione stessa. Lo stesso dicasi per le richieste dei Responsabili.

In casi eccezionali di assenze per cause impreviste o imprevedibili, è tollerata la comunicazione da parte del dipendente nella stessa giornata in cui si verifica l'assenza rimanendo esclusiva facoltà dell'azienda autorizzarla o meno e comunque solo a condizione che il dipendente informi immediatamente il diretto Responsabile e l'ufficio Risorse Umane nella stessa giornata in cui si verifica l'assenza. La mancata comunicazione dell'assenza imprevista nella stessa giornata in cui si verifica, oltre che alla perdita del trattamento economico, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi del vigente CCNL.

L'ufficio Risorse Umane prenderà in esame le richieste approvate, verificherà la corretta autorizzazione e la capienza dei giorni di Ferie e ROL da fruire, evidenziando alla Presidenza eventuali incongruenze. Solo per comprovati ed eccezionali motivi personali, è possibile richiedere anticipatamente fino ad un massimo di 10 giorni di ferie relative all'anno successivo, nel caso in cui siano esaurite le ferie dell'anno in corso.



Entro il 30 aprile di ciascun anno, ciascun Responsabile di Area dovrà presentare alla Presidenza il **Piano Ferie** del personale assegnato per il periodo che va dal 01 giugno fino al 31 dicembre dell'anno in corso, che dovrà prevedere la pianificazione di almeno il 50% delle ferie maturate nell'anno in corso. La Presidenza provvederà ad autorizzare. Il restante 50% del monte ferie annuo maturato da ciascun dipendente nell'anno in corso dovrà essere sempre fruito entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo comprovate necessità di servizio che impediscono tale fruizione.

6. Autorizzazione lavoro straordinario e indennità varie

- a. Per quanto riguarda le indennità legate alla prestazione lavorativa, esse dovranno essere normalmente autorizzate dal Responsabile di settore entro la stessa giornata in cui viene svolta l'attività. In caso di esigenze di continuità e sicurezza, il lavoro straordinario e le specifiche indennità connesse possono essere autorizzate entro i due giorni successivi e non oltre dall'effettuazione della prestazione.
- b. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario) di regola devono essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio.
- c. Salvo i casi di eccezionalità e di urgenza, il lavoro straordinario deve essere pianificato, autorizzato preventivamente dal Responsabile di Area
- d. Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.
- e. Non è consentito che il lavoratore si intrattenga nei locali aziendali prima e/o dopo l'orario normale assegnatogli se non per motivi di lavoro straordinario richiesto.
- f. Su richiesta del lavoratore tutte o parte delle ore straordinarie possono essere destinate a "Banca Ore +" alla quale il lavoratore medesimo potrà attingere per le compensazioni dei ritardi o permessi, nel mese in corso. In alternativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario, i lavoratori possono chiedere la commutazione in riposi compensativi da concordare. Le eventuali compensazioni tra ore mancanti ed ore eccedenti il normale orario di lavoro possono avvenire solo su base mensile e verranno direttamente effettuate dall'ufficio Risorse Umane a fine mese. Tali compensazioni avverranno sulla base delle autorizzazioni inserite dal Responsabile di settore (causale "Ore da compensare" e causale "Banca Ore +") nel caso in cui i ritardi o le eccedenze di ore siano superiori alla tolleranza di 60 minuti prevista dal regolamento aziendale.

7. Disposizioni finali

A carico del personale dipendente che non si uniformasse al presente Regolamento saranno assunti provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti del CCNL di categoria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni normative e/o contrattuali vigenti.



Tabella Riassuntiva della gestione permessi e assenze

Nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL di settore, nel caso di assenza dal lavoro ciascun dipendente è tenuto a dare immediata comunicazione al datore di lavoro

Ferie\ROL	La richiesta va effettuata di regola entro il giorno precedente
Eccezioni	In casi eccezionali di assenze impreviste o non programmabili il lavoratore può effettuare la richiesta nella stessa giornata e comunque prima di allontanarsi dal posto lavoro
Ritardi	Il ritardo in entrata, oltre la fascia oraria di flessibilità di 60 minuti, deve essere sempre motivato e giustificato tempestivamente
Malattia	La comunicazione va fatta all' Ufficio Risorse Umane entro lo stesso giorno di inizio della malattia
Infortuni	La comunicazione deve pervenire all' Ufficio Risorse Umane entro lo stesso giorno di inizio dell'Infortunio
Visite Specialistiche	Devono essere comunicate per mail almeno il giorno precedente all' Ufficio Risorse Umane a cui deve seguire presentazione del certificato giustificativo
Permessi Studio	La richiesta deve essere effettuata per mail almeno il giorno precedente all' Ufficio Risorse Umane e al Responsabile
Permessi Sindacali	La richiesta va effettuata con un preavviso di almeno 24 ore per mail su apposito modulo firmato dall'organismo direttivo sindacale di appartenenza
Permessi istituzionali	Vanno comunicati per mail all' Ufficio Risorse Umane e al Responsabile entro il giorno prima e deve seguire comunicazione ufficiale da parte dell'Ente Istituzionale
Altri permessi	Per tutte le altre tipologie di assenza previste, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL riguardo gli obblighi di comunicazione all'azienda, esse devono essere comunicate e/o richieste con almeno 24 ore di preavviso o nel diverso termine (maggiore o minore) previsto dal CCNL.




Tabella "B"

Riassuntiva delle autorizzazioni di indennità e straordinari

Nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL di settore, nel caso di lavoro straordinario o indennità legate ad attività svolte durante il servizio, il Responsabile di settore deve procedere secondo le modalità riassunte nella seguente tabella

Straordinario	Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di settore, fatte salve le esigenze di continuità e sicurezza del servizio. Solo per tali esigenze di continuità e sicurezza il lavoro straordinario può essere autorizzato entro i due giorni successivi.
Indennità legate alla presenza (clorazione, depurazione)	Le indennità legate alla sola presenza in servizio, previste dal Contratto o da accordi di secondo livello, vengono automaticamente corrisposte quando il dipendente è presente in servizio.
Indennità legate al tipo di attività svolta –Reperibilità	Per tali indennità valgono le stesse regole del lavoro straordinario e devono essere autorizzate entro i due giorni successivi.

